

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XXIII^a — 1^a Sessione 1909



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1909

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

all'apertura della I^a Sessione della XXIII^a Legislatura

DEL PARLAMENTO NAZIONALE

il 24 Marzo 1909

S. M. il Re inaugurò stamane, col consueto solenne rito, la XXIII^a Legislatura del Parlamento nazionale nella grande Aula del Senato.

S. M., in carrozza di gran gala, con le LL. AA. RR. il Duca di Aosta, il Duca di Genova e il Principe di Udine, con le loro Case civili e militari, giunse alle ore 10.30 al palazzo Madama, ove, sotto il padiglione esteriore, fu ricevuto, coi RR. Principi, dalle Deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, dalle LL. EE. i Cavalieri della SS. Annunziata, dai Ministri Segretari di Stato, ed accompagnato nell'Aula, ove erano già convenuti i Senatori ed i Deputati.

Poco prima era pure giunta S. M. la Regina, seguita dalla sua Corte, ricevuta dalle Deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, che l'avevano accompagnata fino alla tribuna reale.

S. M. la Regina, al suo apparire nella tribuna reale, venne accolta da vivissimi e prolungati applausi, e con grida di *Viva la Regina*.

S. M. il Re ed i Reali Principi vennero pure salutati, al loro ingresso nell'Aula, da entusiastici applausi.

Sedutosi sul trono, S. M. il Re, con a lato i Principi Reali, diede ordine al Presidente del Consiglio dei ministri di invitare i signori Senatori e Deputati a sedere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ricevuti gli ordini da S. M., procedette all'appello nominale dei signori Deputati, i quali giurarono nella consueta formula.

Terminato l'appello, S. M. il Re pronunciò il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Nella solennità di questo giorno, mentre cordialmente si rivolge a Voi la mia parola, beneaugurando ai lavori della Legislatura che s'inizia, avverto anche più intenso quel cordoglio che tuttora permane profondo nell'animo mio.

La furia distruggitrice della natura, immensa e terribile come non fu mai, aprì la più crudele piaga nel cuore della Patria, atterrando due città tra le più nobili e belle, di cui l'Italia andasse superba e funestando intere regioni di rovine e di lutti.

Ma fu conforto, che di contro alla catastrofe orrenda, pur rifulgessero eroismi individuali e virtù collettive.

Mentre, con serena coscienza del proprio dovere e con alto spirito di abnegazione, l'esercito e l'armata attendevano all'ardua e perigliosa opera di soccorso, una commovente concordia fraterna avvinse gl'Italiani di ogni ordine e di ogni parte in uno slancio solo di affetto, di carità, di sacrificio. (*Vivissimi e prolungati applausi. Grida ripetute di Viva il Re! Viva la Regina!*). E con luminoso esempio di solidarietà umana tutte le Nazioni civili, partecipando alla nostra sventura, offrirono il cuore e le braccia dei valorosi loro figli, rivolsero ai superstiti le più provvide cure, ci confortarono di amichevole simpatia, così che il dolore d'Italia apparve e fu veramente dolore del mondo. (*Vivi applausi*).

Il sentimento di riconoscenza che a tutti esprimo, confermi il proposito nostro, che Messina e Reggio rinascano ad un avvenire degno del loro glorioso passato. (*Applausi*). Questo proposito la Legislatura testè chiusa, nobilmente suggellando l'opera sua, mostrò di aver saldo; or Voi, o Signori, quasi accogliendo un sacro retaggio, vorrete certo riassumerlo e confermarlo. (*Applausi*).

E parimenti nutro fiducia che tutti i vitali interessi del Paese v'ispireranno un proficuo ed alacre lavoro.

La politica di ampia libertà ha assicurato, col miglioramento delle classi lavoratrici, le condizioni di una feconda pace sociale, senza arrestare, nè ritardare il progresso delle industrie e dei commerci; ma i benefici della libertà debbon sempre più integrarsi con l'opera assidua di sapienti riforme che l'Italia in quest'ultimo decennio ha iniziato, con ardimento e prudenza.

In questa politica di libertà, di progresso e di saggezza bisogna perseverare, perchè sia apportato rimedio ai difetti del nostro ordinamento tributario, perchè si accrescano e si moltiplichino i mezzi di comunicazione, e perchè più vigorosa ed agile proceda l'azione dello Stato nel promuovere e regolare la multiforme attività della vita moderna. Nè si deve più oltre differire la soluzione organica del vasto e complesso problema che intende alla ricostituzione del patrimonio forestale ed alla sistemazione idraulica (*Applausi*), ridare alle nostre pendici montane la salutare difesa delle selve, disciplinare il corso delle acque perchè non irrompa con impeto devastatore o non ristagni in mortifere paludi; importa assicurare forze prodigiose al già fiorente sviluppo delle nostre industrie e alle nostre terre la loro redenzione igienica e agricola (*Applausi*).

Ma soprattutto vorrà il Parlamento proseguire quell'opera di legislazione sociale, alla quale coraggiosamente l'Italia si è accinta. E sarà altissimo titolo di onore per Voi il trovare e l'adattare quelle nuove forme di diritto, onde sui cozzanti interessi presieda sempre un alto senso di umanità e di giustizia,

che trovi il componimento, e apporti l'accordo, senza che vi siano da una parte vincitori che opprimono e dall'altra vinti che odiano. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

La passata Legislatura diede all'ordine giudiziario la legge regolatrice, lungamente attesa; la nuova dovrà affrontare il poderoso problema della funzione giudiziaria, e nel procedimento civile e nel penale. Nell'uno, urge stabilire forme rapide, semplici e leali di contraddittorio; nell'altro, è necessario che più moderni metodi d'istruzione correggano il danno delle indagini lunghe, misteriose, difficili (*Benissimo*) e che ai pubblici dibattimenti si conferisca un più sereno e austero decoro. (*Applausi*).

Le virtù dei tempi nuovi si alimentano con la rinnovata cultura e dalla scuola irradia la luce, che guida e rischiara ogni umano lavoro. Così, mentre bisogna ancora curare e diffondere il buono e vigoroso germe dell'istruzione popolare e rendere la scuola media più conforme agli atteggiamenti della vita moderna, dovrà il pensier Vostro rivolgersi con affetto all'Università, dalla quale tanto si attendono la nostra cultura e la civiltà nostra. (*Applausi*).

E neppure dimenticherà il Parlamento quali doveri impongano, per la custodia del glorioso patrimonio avito, le grandi tradizioni dell'arte nostra, onde l'Italia è sempre stata perenne fonte di bellezza.

Al tranquillo e sicuro svolgimento della attività nazionale sono di presidio le salde virtù del nostro esercito e della nostra armata, (*Applausi vivissimi e prolungati*) per cui vibra sempre di fierezza e di riconoscenza il cuore d'Italia. La saggezza ed il patriottismo del Parlamento si volgeranno con sollecita cura a rafforzare gli ordini militari, perchè, giovandosi dei progressi della tecnica e adattandosi alle presenti condizioni sociali, sempre meglio provvedano alla difesa della Patria, il primo e il più sacro fra tutti i doveri. (*Vivissimi, unanimi e ripetuti applausi*).

Potrà per tal modo mantenersi ed accrescersi quel contributo che l'Italia ha apportato al mantenimento della pace. L'Italia, che della pace gode i benefici inestimabili, ha profondo il senso della responsabilità, che incombe ad ogni popolo civile per la conservazione di essa. Costantemente fedele al suo sistema di alleanze, che si è dimostrato fattore essenziale dell'equilibrio pacifico europeo, sinceramente cordiale nelle sue amicizie con le altre Potenze, ben può affermare l'Italia di aver contribuito ad assicurare la concordia internazionale; e in questo proposito rimane fermamente decisa. Per virtù del medesimo spirito conciliativo che anima oggidì tutti gli Stati, talune difficili questioni nella penisola balcanica, sono state avviate verso una pacifica soluzione; e, voglio confidare che anche sulle altre che tuttora si agitano, possa presto raggiungersi l'accordo desiderato. (*Benissimo*).

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Or sono cinquant'anni, l'Italia con magnifica concordia di principe e di popolo, si accingeva all'opera eroica del suo risorgimento. Durante questi cinquant'anni, attraverso periodi di incertezza e di sventura, vincendo timide diffidenze e frenando impazienze audaci, il popolo italiano ha perseguito con passo sempre più fermo e sicuro la sua elevazione intellettuale, economica e morale.

Se questa grande trasformazione si è potuta compiere, ciò soprattutto si deve all'efficacia benefica della libertà ed al valore educativo di essa, per la quale non soltanto l'individuo, ma le classi sociali e il popolo tutto acquistano, insieme al sentimento del loro valore e della loro dignità, la coscienza dei propri doveri e della propria responsabilità. (*Applausi*).

Che se, come non dubito, si accresca egualmente e si fortifichi quello spirito di disciplina che, solo, vale a dare efficienza ad ogni sforzo collettivo, non potrà l'Italia non pervenire alla mèta, che le additano la secolare sua gloria e la sua giovinezza fiorente. (*Triplice salva di applausi; grida di Viva il Re! Viva la Regina!*)

Terminato il discorso, S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò, in nome di S. M. il Re, aperta la 1ª Sessione della XXIIIª Legislatura del Parlamento nazionale, fra gli unanimi applausi dell'Assemblea.

Le LL. MM. e i Reali Principi, lasciando l'Aula, vennero salutati da vivissimi applausi ed acclamazioni, e furono accompagnati alle Loro carrozze dalle Deputazioni del Parlamento, dai Ministri e dai dignitarii di Corte.

I.

TORNATA DEL 26 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Nomina dei senatori segretari provvisori dell'ufficio di Presidenza (pag. 9) — Comunicazioni (pag. 9) — votazione a scrutinio segreto per la nomina di sei segretari e di due questori (pag. 10) — Nomina di scrutatori; chiusura e risultato della votazione (pag. 10) — votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore questore (pag. 11) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 11) — Insediamento dell'ufficio di Presidenza (pag. 11) — Discorso del Presidente (pag. 12) — Lettura ed approvazione del processo verbale della tornata 12 gennaio 1909 (pag. 12) — Nomina di senatori (pag. 12) — Congedi (pag. 13) — Per l'indirizzo in risposta al discorso della Camera (pag. 13) — Annuncio d'interpellanze dei senatori Pelloux, Todaro e Durante (pag. 13) — Sulla domanda d'interpellanza del senatore Pelloux parlano il ministro della guerra (pag. 13), il senatore Pelloux (pag. 14), e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 14) — Sorteggio degli Uffici (pag. 15).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 3 del nostro Regolamento, invito i sei senatori più giovani fra i presenti nell'aula, a voler funzionare da segretari provvisori.

Essi sono i signori senatori Bettoni, Di Martino, Volterra, Colonna Prospero, Mele e Scialoja; li prego di voler prender posto al banco della Presidenza. (*I signori segretarii provvisorii salgono al banco della Presidenza*).

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il signor segretario provvisorio senatore Mele di voler dar lettura del decreto Reale di scioglimento della Camera dei deputati, di convocazione dei Collegi

elettorali, del Senato e della Camera, e del decreto di nomina del Presidente e dei Vicepresidenti del Senato.

MELE, segretario provvisorio, legge:

« Roma, 8 febbraio 1909.

« A S. E. il Presidente del Senato.

Con R. decreto in data odierna la Camera dei deputati è stata sciolta ed i Collegi elettorali politici sono convocati pel giorno 7 marzo p. v. e, occorrendo una seconda votazione, il giorno 14 successivo.

« Il decreto stesso dispone che anche il Senato del Regno e la Camera dei deputati siano convocati per il giorno 24 marzo 1909.

« Mi prego di trasmettere alla S. V. copia autentica di detto Reale decreto, ed in questa circostanza le confermo la mia maggiore osservanza.

« Il ministro
« GIOLITTI ».

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1909

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge elettorale politica 23 marzo 1895, n. 83, testo unico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I Collegi elettorali sono convocati per il giorno 7 marzo 1909, all'effetto di eleggere ciascuno un deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 14 marzo 1909.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 24 marzo 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 8 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto *Il guardasigilli*:

ORLANDO.

Per copia conforme

Il Capo di Gabinetto

PEANO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il cav. Manfredi avv. Giuseppe è nominato Presidente del Senato del Regno ed i senatori comm. prof. Pietro Blaserna, comm. prof. Emanuele Paternò di Sessa, S. E. comm. avv. Urbano Rattazzi, ministro di Stato, comm. prof. Pasquale Villari, sono nominati vice-presidenti del Senato del Regno per la prima sessione della ventitreesima Legislatura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Per copia conforme

Il capo di Gabinetto

PEANO.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio dei ministri di queste comunicazioni.

Votazione per la elezione di sei segretari e due questori.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione per la elezione di sei segretari e due questori.

Avverto il Senato che, in caso di ballottaggio, questo si farà oggi stesso, giacchè, come si comprende, se l'ufficio di Presidenza non è costituito, il Senato non può intraprendere i suoi lavori.

Prego il segretario provvisorio senatore Colonna Prospero di fare l'appello nominale.

COLONNA PROSPERO, *segretario provvisorio*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori e chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede della votazione per la elezione di sei segretari.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori:

Biscaretti, Finali, Ellero.

Estraggo ora a sorte i nomi di tre senatori che dovranno procedere allo spoglio delle

schede della votazione per la elezione di due questori.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori:

Pagano-Guarnaschelli, Roux, Scialoja.

Prego i senatori scrutatori di riunirsi subito e procedere allo spoglio delle schede.

Frattanto sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta è sospesa (ore 15 20).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (ore 16 e 30).

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di sei segretari:

Senatori votanti	117
Maggioranza	59
Il senatore Fabrizi	ebbe voti 108
» Taverna	» 106
» Mariotti Filippo	» 106
» Di Prampero	» 86
» Arrivabene	» 86
» Melodia	» 84
» Borgatta	» 36
» Sonnino	» 34

Proclamo quindi eletti a segretari della Presidenza, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, i signori senatori Fabrizi, Taverna, Mariotti Filippo, Di Prampero, Arrivabene e Melodia.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due questori:

Senatori votanti	118
Maggioranza	60
Il senatore Colonna Fabrizio	ebbe voti 113
» Cefaly	» 48
» Serena	» 35
» Biscaretti	» 35

Proclamo quindi eletto questore del Senato il senatore Colonna Fabrizio, e il ballottaggio fra i senatori Cefaly e Serena, più anziano di nomina del senatore Biscaretti.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Pagano ha dovuto assentarsi per ragioni di ufficio; perciò estraggo a sorte il nome di un altro senatore che funga da scrutatore nella votazione di ballottaggio.

Risulta sorteggiato il nome del senatore De Sonnaz.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un questore.

Prego il senatore Colonna Prospero, segretario provvisorio, di fare l'appello nominale.

COLONNA PROSPERO, *segretario provvisorio*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori scrutatori Roux, Scialoja e De Sonnaz di procedere allo spoglio della votazione stessa.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore questore:

Senatori votanti	121
Maggioranza	62
Il senatore Serena	ebbe voti 72
» Cefaly	» 46

Proclamo dunque eletto questore il signor senatore Serena.

Prego i signori senatori segretari e questori nuovi eletti a voler prendere i loro posti al banco della Presidenza, mentre ringrazio i signori senatori segretari provvisori della loro gentile cooperazione.

(*I senatori segretari ed i senatori questori salgono al banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Della definitiva costituzione dell'ufficio di Presidenza, a termini dell'art. 4 del nostro regolamento, mi farò premura di dare immediata comunicazione a S. M. il Re e al Presidente della Camera dei deputati.

Discorso del Presidente.

PRESIDENTE (*si alza ed insieme con lui si alzano tutti i ministri e tutti i signori senatori, e pronuncia il seguente discorso*).

ONOREVOLI COLLEGHI,

Per degnazione del Re, e maggiormente onorato dalla sua grazia, ritorno all'eminente incarico di presiedere l'Alto Consesso. Rivolgo innanzi tratto alla Maestà Sua l'omaggio profondo ed il grato animo; e poichè il cresciuto onore aumentami l'obbligo, avrei a domandarvi, diletti colleghi, anche maggiore la vostra benevolenza, se possibile fosse benevolenza maggiore di quella, onde già mi avete circondato, che mi è stata auspice del favore sovrano. Diròvi perciò soltanto, che sarà mio studio di maggiormente meritarsela. (*Bene*).

All'opera segnalata della cessata legislatura, esposta dal Governo alla Corona e giudicata dai Comizi, il Senato prestò puntuale ed illuminata la sua parte: adempiuta pure la funzione giudiziaria, sedendo in giudizio lungo e scabroso di Alta Corte. Vostra ultima sollecitudine fu di santa carità nel più fiero dolore al soccorso di quell'immane disastro, per il quale non avrà tregua nè fine lo strazio dei cuori. Il Senato è pronto e sarà alacre all'impresa della nuova legislatura, la cui prima sessione ha dalla parola reale traccia di argomenti, sui quali spiegarsi il vostro zelo e la vostra sapienza.

Al regolare procedere dei nostri lavori, all'autorità e dignità dell'Assemblea porrò continua e massima attenzione. Del regolamento l'Assemblea suol dirsi sovrana; ma esso soggetta i singoli ed ha suo primo servo il Presidente. L'esercizio delle attribuzioni delle Camere parlamentari è dominato anche dalle consuetudini, o dove tengano il luogo dei testi, o dove li completino, o dove eziandio vi derogano; ed in questo Senato, sebbene non antico quanto altre Camere alte, qualche cosa procede per usanza così attempata da volere rispetto, finchè al Senato stesso diversamente non piaccia. Per la qual cosa si fa palese di quanto momento sia l'ufficio della Commissione permanente per il regolamento interno.

E quale degli uffici e degli atti del Senato non è ragguardevole ed importante? Quale

non pari a quell'amore delle istituzioni, che sommo regna fra noi? Quale non richiede tutta la diligenza e coscienza del dovere, che di voi son proprie; tutta la vostra assiduità?

Al ponderato e decoroso deliberare nostro conferirà la desiderata equa distribuzione del lavoro fra le due assemblee del Parlamento; della quale teniamo promessa dagli onorevoli Presidente del Consiglio e suoi colleghi del Governo.

Non però tutto consiste nella retta pratica parlamentare; vi ha qualche cosa di superiore; la tradizione, dettante ciò che non si formola; il retaggio della religione dei principii. Il quale nobile retaggio può ben vantare il Senato italiano di avere raccolto e fedelmente guardato.

Custode delle regole fondamentali dello Statuto; osservante del loro svolgersi nel civile reggimento; aperto alla voce del popolo; chiuso alle gare individuali ed alle passioni delle parti politiche; non mai avverso alle riforme reclamate dal paese; intento anzi ad amicare sempre più le istituzioni al progresso ed al genio del secolo; non però ha mai posto in oblio, che nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali sta una forza moderatrice, la quale è suo debito mantenere e volgere al pubblico bene. Il Senato del Regno nelle sue deliberazioni non ha mai mirato ad altro, che alla potenza della Corona, alla libertà del popolo, alla grandezza e prosperità d'Italia. (*Benissimo*)

A queste tradizioni, quanto la devozione vostra, onorevoli colleghi, continuerà la fede in me per gli atti miei. Armonia sarà nei nostri intendimenti, come unanimi oggi noi siamo nello imprendere i nostri lavori al grido di viva il Re. (*Applausi unanimi e prolungati; grida di viva il Re*).

Lettura ed approvazione del processo verbale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del processo verbale della seduta del 12 gennaio 1909.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale, che viene approvato.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio col quale annunzia la nomina di due nuovi senatori.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 10 marzo 1909.

« Ho l'onore di partecipare all'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreti in data odierna, si è compiaciuto nominare senatori del Regno gli onorevoli avvocati Carlo Gorio e Tommaso Villa, ex-deputati al Parlamento.

« Mi prego unire copia conforme dei decreti stessi e La prego di volerne disporre la consegna agli interessati.

« Accolga, Eccellenza, gli atti del mio maggiore ossequio.

« Il Ministro
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori Patamia, Palumbo, Emo Capodilista e Facheris; i tre primi di un mese e l'ultimo di quindici giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno concessi.

Per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Ora deve essere nominata la Commissione che dovrà formulare il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Domando al Senato come intenda di procedere alla nomina di questa Commissione.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Propongo che la nomina di questa Commissione sia demandata al Presidente.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato consente, la nomina della Commissione s'intenderà deferita al Presidente.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato le seguenti domande di interpellanze.

La prima, del senatore Pelloux Luigi, al Governo è così concepita:

« Facendo astrazione da qualsiasi responsabilità che possa avere incontrata il tenente generale Mangiagalli, come ispettore generale di artiglieria, domando perchè il Governo non ha creduto di sottoporlo a Consiglio di disciplina; l'onore, il prestigio, il morale dell'esercito nonchè la più elementare giustizia richiedendo evidentemente che sia dato modo di difendersi da una grave offesa a un tenente generale che in pieno Parlamento è stato accusato di bassezza e di menzogna dal ministro della guerra e per giunta indiziato come passibile del Codice penale dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

La seconda interpellanza è del senatore Todaro il quale « chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione per sapere in che modo intenda il Governo ristabilire l'Università di Messina ».

La terza interpellanza è del senatore Durante ed è così formulata: « Chiedo d'interpellare il ministro dell'interno e il ministro dei lavori pubblici per sapere quali sono le ragioni che hanno fatto ritardare i provvedimenti di urgenza nella provincia di Messina, colpita dal terremoto ».

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se accetta e quando intenda rispondere all'interpellanza del senatore Pelloux.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *ministro della guerra*. L'interpellanza del senatore Pelloux è in verità rivolta più specialmente al Governo, ma tocca l'azione del ministro della guerra ed è per questo che ho domandato la parola per dare alcune spiegazioni al Senato.

Il fatto è noto. Il generale Mangiagalli, con una pubblicazione largamente diffusa, non si limitò a cercare di giustificare la sua condotta come ispettore generale, ma volle lumeggiare anche l'azione del ministro, suo superiore, in un modo che condusse a rappresentare l'espressione dei miei pensieri in maniera non esatta: può la memoria averlo tradito, può l'amarezza della situazione, in cui era, averlo indotto in errore; ma sta il fatto che l'espressione dei pensieri che a lui potesse aver manifestato il ministro non era esatta. Per di più egli, in quella pubblicazione, pubblicò due lettere private di un egregio generale, il quale dava al

ministro della guerra un valente aiuto come sotto-segretario di Stato.

Di fronte a questo fatto fu posto il quesito che l'interpellanza del senatore Pelloux ripete implicitamente: perchè non fu il Mangiagalli sottoposto al Consiglio di disciplina?

Quanti sono famigliari con la legge in vigore sullo stato degli ufficiali la quale dispone per i Consigli di disciplina, sanno quale lacuna (alla quale forse si sarebbe dovuto in passato già riparare, ed io fino dai primi mesi ho creduto di provvedere con un nuovo disegno di legge) vi esista. Per essa verso gli ufficiali, che non sono più in attività di servizio, non è possibile prendere alcun provvedimento se non sottoponendoli al Consiglio di disciplina per mancanza contro l'onore con la gravissima sanzione della degradazione...

(Interruzione del senatore Pelloux).

CASANA, ministro della guerra... ossia per essere più preciso, di togliere loro il grado. Ora io domando, era possibile applicare quella sanzione, ad un generale il quale può bensì aver commesso un atto che il ministro della guerra ed il Governo ebbero ragione di deplorare, ma che era pur sempre un ufficiale generale con un passato stimabile di tanti anni di servizio onorato reso al Paese? Si può concepire che per un errore di un momento lo si potesse esporre ad una così grave eventualità? Evidentemente questo non era possibile.

È ancora opportuno aggiungere che quando in altra sede ho creduto di esprimere la disapprovazione dell'atto commesso dal generale Mangiagalli, l'ho espresso in un momento in cui l'amarazza mia era fortissima per la posizione triste in cui quell'atto aveva posto un altro generale, mio valentissimo coadiutore; e il Senato vorrà rendersi ragione che se la parola che allora io ho adoperato fu molto severa, essa rimaneva giustificata da quella amarazza.

Data questa spiegazione, spero che il senatore Pelloux, ricordando che ben più alti argomenti in materia militare attende il paese di vedere discussi da noi, vorrà desistere dal dare seguito ulteriore alla interpellanza da lui presentata.

PELLOUX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX. Mi spiace moltissimo di non poter aderire al desiderio espresso in questo momento dal ministro della guerra. Egli ha narrato la vertenza Mangiagalli a suo modo, ed ha soggiunto che ben più alti argomenti devono occupare il Parlamento che non la questione Mangiagalli.

Ebbene, io dico che questo non è; perchè la questione del tenente generale Mangiagalli è una delle più gravi che mai siano state sottoposte ad un'assemblea. Io tengo più o meno conto di quello che ha detto il senatore Casana; ho anch'io la mia convinzione e devo fare la mia interpellanza come l'ho preparata, perchè, anche dopo le parole che ha detto ora il ministro della guerra, stanno più che mai quelle che dirò io. *(Interruzione del ministro della guerra).*

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'interpellanza dell'onorevole Pelloux non è ancora stata accettata dal Governo e quindi non si può discutere. Il ministro della guerra ha creduto necessario dare alcune spiegazioni per togliere, con la massima lealtà, qualsiasi equivoco sui suoi sentimenti riguardo alla persona che forma soggetto di questa interpellanza; ma io devo dichiarare che ritengo non possa questa interpellanza aver seguito di fronte al regolamento del Senato. L'interpellanza si fonda sopra un discorso che è stato fatto dal ministro della guerra e probabilmente anche su un discorso fatto da me nell'altro ramo del Parlamento. Ora il regolamento del Senato dice così all'articolo 48: « Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, all'infuori di una semplice enunciazione ».

Pertanto i discorsi fatti dal ministro della guerra e dal Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento possono essere soggetti alla censura solamente di quel ramo innanzi al quale furono pronunziati. E come io non ammetterei che nella Camera dei deputati si chiedessero interpretazioni o spiegazioni circa discussioni che sono intervenute al Senato del Regno, così per la stessa identica ragione e

per l'osservanza testuale del regolamento che il Senato ha fatto a se stesso, devo pregare il Senato di non accettare la discussione di questa interpellanza, e prego il senatore Pelloux di non volervi insistere. Credo che tutto ciò che legittimamente potesse desiderare egli l'abbia avuto dalle dichiarazioni del ministro della guerra. Ma, se il senatore Pelloux insiste, dovrei pregare il Senato formalmente di rimandare l'interpellanza sua a sei mesi.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pelloux di spiegare la sua intenzione, se cioè la sua interpellanza si riferisca a quello che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento, oppure no.

PELLOUX. Il senso della mia interpellanza è questo: desidero sapere perchè il Governo non ha sottoposto il generale Mangiagalli al Consiglio di disciplina, dopo che lo aveva accusato di mancanze contro l'onore nell'altro ramo del Parlamento!

CASANA, *ministro della guerra*. No, no.

PELLOUX. Come no? È stato accusato di mancanze contro l'onore ed è stato perfino dichiarato passibile del Codice penale!

Domando se questo non sia stato detto dai ministri nell'altro ramo del Parlamento. Allora tanto vale dire che in Senato non si può parlare!

PRESIDENTE. Oggi all'ordine del giorno non v'è che l'annuncio dell'interpellanza e non ne è stabilito nè lo svolgimento nè la discussione.

Il Governo, circa lo svolgimento dell'interpellanza, ha fatto opposizione. Io prego il Governo di dichiarare se questa opposizione è assoluta o se è solo questione di tempo, se cioè si debba solo rimandare lo svolgimento dell'interpellanza ad altra seduta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ho adoperato la formula parlamentare e cioè in luogo di dire « si respinge », ho detto: si rinvia a sei mesi.

Io non credo che si possa convenientemente, in uno dei due rami del Parlamento, discutere e apprezzare i discorsi che sono stati fatti nell'altro: è una norma questa che è stata sempre osservata dal Senato e dalla Camera dei deputati, e sarebbe grave che a questa norma, che rende sempre corretti i rapporti tra i due rami

del Parlamento, si avesse a derogare in questa occasione.

PELLOUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX. Io non voglio discutere col Presidente del Consiglio di questa teoria nuovissima, che non si possa cioè più parlare di un fatto, perchè se ne è trattato nell'altro ramo del Parlamento, e che i ministri non debbano rispondere al Senato di quello che hanno potuto dire o fare alla Camera. Io intanto devo constatare che nell'altro ramo del Parlamento il tenente generale Mangiagalli è stato offeso dal Ministero atrocemente nel suo onore...

PRESIDENTE. Onorevole Pelloux, ella non può entrare in questi particolari.

PELLOUX... Accenno soltanto al fatto che il Governo non ha voluto rendergli giustizia, come non gli ha voluto dare il modo di difendersi; non ha voluto fare quello che doveva, cioè sottoporlo al Consiglio di disciplina, mentre questo era il preciso dovere del Governo per rispetto alla giustizia ed all'onore dell'esercito; giacchè, quando avete offeso il *tenente generale*, avete offeso tutti noi (*con forza*) e se l'avevate offeso accusandolo di mancanza contro l'onore, avevate il dovere di eliminarlo dai nostri ruoli! Questo è il sentimento militare, questo dicono le leggi fondamentali nostre. Quindi è mancanza vostra il non averlo sottoposto al Consiglio di disciplina, mancanza contro l'esercito e contro la giustizia. Non aggiungo altro, ma mi riservo di rendere pubblico quanto avrei detto oggi davanti al Senato.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Prego ora il Presidente del Consiglio di esprimere il suo parere circa le domande di interpellanze dei senatori Todaro e Durante.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ne darò notizia agli altri miei colleghi interessati.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere a tale sorteggio.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Aporti
 Arcoleo
 Armò
 Avarna
 Badini-Confalonieri
 Barzellotti
 Bodio
 Bonasi
 Borgatta
 Cadenazzi
 Camerini
 Caracciolo di Sarno
 Carafa d'Andria
 Carle Antonio
 Carutti
 Cavasola
 Cefaly
 Cerruti Alberto
 Chironi
 Dallolio
 D'Ayala Valva
 De Mari
 Di Collobiano
 Di Marzo
 Dini
 Di Terranova Pignatelli
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Ambrogio
 Doria Giacomo
 Driquet
 Emo Capodilista
 Faina Zeffirino
 Faraggiana
 Foà
 Froia
 Giorgi
 Golgi
 Grassi-Pasini
 Lamberti
 Levi-Civita
 Majelli
 Mariotti Filippo
 Martinelli
 Massarucci
 Mazzolani
 Mele
 Melodia
 Paganc-Guarnaschelli

Paternò
 Peiroleri
 Petrella
 Rattazzi
 Ricciuti
 Ricotti
 Riberi
 Ridolfi
 Sani
 San Martino
 Sismondo
 Speroni
 Tasca-Lanza
 Tiepolo
 Tolomei
 Torrigiani
 Vacchelli
 Veronese

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Albini
 Amato-Pojero
 Arrivabene
 Balenzano
 Beneventano
 Boncompagni-Ludovisi
 Borghese
 Borgnini
 Cagnola
 Calabria
 Calenda
 Cannizzaro
 Capellini
 Carnazza-Puglisi
 Cognata
 Colombo
 Corsini
 De Cupis
 Del Giudice
 De Marinis
 De Renzi
 Di Prampero
 Di San Giuliano
 Doria d'Eboli
 Ellero
 Facheris
 Fava
 Fecia di Cossato
 Fergola

Ferrari
 Figoli Des Geneys
 Gabba
 Grassi
 Greppi
 Inghilleri
 Lanza
 Lioy
 Lucchini Giovanni
 Luciani
 Manassei
 Marazio
 Mariotti Giovanni
 Mantegazza
 Martinez
 Martuscelli
 Mirabello
 Monteverde
 Morisani
 Novaro
 Paladino
 Papadopoli
 Pasolini
 Paternostro
 Pellegrini
 Pierantoni
 Pisa
 Quarta
 Rignon
 Rossi Giovanni
 Rossi Giuseppe
 Salvarezza
 Tajani
 Tittoni
 Torielli
 Trotti

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Adamoli
 Aveni
 Balestra
 Barracco Giovanni
 Barracco Roberto
 Bassini
 Beltrami
 Bensa
 Biscaretti
 Blaserna
 Bordonaro

Cadolini
 Carle Giuseppe
 Civelli
 Compagna Pietro
 Consiglio
 Conti
 D'Ancona
 De Cesare
 De Cristoforis
 De Giovanni
 De Siervo
 Di Casalotto
 Di Frasso
 Di Scalea
 Doria Pamphili
 Fabrizi
 Faina Eugenio
 Ferro Luzi
 Fogazzaro
 Frescot
 Frigerio
 Gattini
 Gessi
 Ginistrelli
 Grocco
 Guala
 Gualterio
 Guarneri
 Levi Ulderico
 Lojodice
 Manfrin
 Mangiagalli
 Martelli
 Masi
 Odescalchi
 Pessina
 Ponti
 Prinetti
 Righi
 Riolo
 Rossi Girolamo
 Ruffo Bagnara
 Santamaria-Nicolini
 Serena
 Schininà di Sant' Elia
 Sonnino
 Spinola
 Trinchera
 Turrisi
 Valotti
 Villari

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1909

Vischi
Visconti-Venosta
Volterra

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Alfazio
Aula
Bava-Beccaris
Buonamici
Caetani
Canevaro
Caravaggio
Cardarelli
Caruso
Cavalli
Compagna Francesco
Colleoni
Colonna Fabrizio
Colonna Prospero
Cotti
Cucchi
D'Adda
D'Arco
De La Penne
Del Lungo
Del Mayno
Del Zio
De Martino Giacomo
De Seta Enrico
De Sonnaz
Di Carpegna
Di Martino Girolamo
D'Ovidio Francesco
Durante
Faldella
Gherardini
Lazzaro
Malaspina
Maragliano
Massabò
Morandi
Morin
Morra
Moscuzza
Mosso
Orengo
Palumbo
Piaggio
Pinelli

Piutino
Polvere
Ponzio-Vaglia
Primerano
Pullè
Quigini-Puliga
Racagni
Reynaudi
Sacchetti
Senise Carmine
Senise Tommaso
Tabacchi
Tassi
Taverna
Tommasini
Tournon
Treves
Viganò
Vigoni Giulio
Vigoni Giuseppe
Zumbini

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
Annaratone
Astengo
Baccelli
Baldissera
Bettoni
Bombrini
Boncompagni-Ottoboni
Bruno
Caldesi
Candiani
Carnazza-Amari
Casana
Cerruti Valentino
Chiesa
Cibrario
Cittadella Vigodarzere
Comparetti
Cordopatri
Cruciani Alibrandi
D'Alì
D'Antona
De Larderel
De Seta Francesco
Di Broglio
Di Camporeale
Di Revel

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1909

D' Ovidio Enrico
Engel
Finali
Fiocca
Foratti
Garroni
Gravina
Guerrieri-Gonzaga
Guglielmi
Guiccioli
Lucchini Luigi
Majnoni d'Intignano
Malvano
Mangili
Medici
Mezzanotte
Municchi
Niccolini
Oliveri
Oddone
Pacinotti
Palberti
Pansa
Parpaglia
Patania
Pedotti
Pelloux
Ponza di S. Martino
Rossi Angelo

Rossi Luigi
Roux
Saladini
Schiaparelli
Schupfer
Scialoja
Severi
Todaro
Vaccaj
Vidari

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) per il regolamento interno;
- b) di finanze;
- c) per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;
- d) per le petizioni.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 30 marzo 1909 (ore 17.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

II.

TORNATA DEL 27 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Dichiarazioni del senatore Pelloux sull'interpretazione dell'art. 48 del regolamento, e osservazioni del Presidente (pag. 22) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati circa la costituzione di quell'Ufficio di Presidenza (pag. 22) — Messaggi del Presidente della Corte dei conti (pag. 23) — Comunicazioni (pag. 23) — Nomina della Commissione per redigere l'indirizzo di risposta al discorso della Corona (pag. 27) — Il Presidente commemora i senatori Tortarolo, Saletta, Penserini, Beltrani-Scalia, Di Sambuy, Farina, Pasolini-Zanelli, Cardona, Visocchi e Caracciolo di Castagneta (pag. 27) — Si associano, a nome del Governo, i ministri degli affari esteri e della guerra (pag. 30); e i senatori Frola (pag. 30), Gessi (pag. 31), Morra di Lavriano (pag. 32), Pasolini (pag. 32), Lamberti (pag. 32), Finati (pag. 33) — Annunzio di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Conti (pag. 33) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 33) — Presentazione di disegni di legge (pag. 33) — Osservazione del senatore Vischi (pag. 33) — Chiusura di votazione (pag. 34) — Proposta del senatore Vischi per il regolamento giudiziario del Senato (pag. 34) — Proposta del senatore Biscaretti per la nomina delle Commissioni permanenti di istruttoria e d'accusa dell'Alta Corte di giustizia (pag. 35).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PELLOUX. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Avverto il senatore Pelloux, che, a tenore del regolamento, non sono ammessi che richiami sul contenuto del processo verbale e non si può rientrare nella discussione di temi esauriti, ed ai quali il verbale si riferisce.

PELLOUX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX. Io non intendo ritornare sulla mia interpellanza ieri annunciata, ma desidero soltanto parlare in merito al nostro regolamento.

Sulla interpellanza feci ieri le mie dichiarazioni; so quello che ho detto, so quello che mi resta fare, e manterrò l'impegno preso davanti al Senato.

Per conseguenza, io domando di parlare sul modo come ieri è stato interpretato l'art. 48 del regolamento del Senato, dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Allora ella avrà la parola subito dopo approvato il processo verbale.

Intanto, se non vi sono ulteriori osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri, s'intenderà approvato.

Dichiarazioni del senatore Pelloux.

PRESIDENTE. Il senatore Pelloux ha facoltà di parlare per fare alcune dichiarazioni.

PELLOUX. Io aveva domandato di parlare sul verbale, perchè mi pareva che non fosse il caso di lasciar passare senza una parola di protesta l'interpretazione data ieri all'art. 48 del regolamento del Senato dal Presidente del Consiglio.

È stata detta ieri una cosa (mi si passi la parola) assurda e cioè che l'art. 48 del regolamento del Senato vieta al Senato di discutere qualsiasi tema che sia stato trattato nell'altro ramo del Parlamento.

Che l'art. 48 abbia per iscopo di evitare che si discutano in Senato l'opera, le parole, gli intendimenti dei membri dell'altro ramo del Parlamento sta bene; ma certamente l'art. 48 non ha mai inteso, nè potrebbe mai intendere che non si possa discutere un atto del Governo, od una sua dichiarazione, anche se fatta nell'altro ramo del Parlamento. E credo che in questo non potrò avere dissenzienti nè il nostro illustre Presidente, nè i miei colleghi del Senato.

Che, se per combinazione qualsiasi, si volesse ammettere un concetto simile, allora tanto varrebbe chiudere il Senato. È evidente, me lo si perdoni, che se il nostro regolamento, per disgrazia, si prestasse veramente ad una interpretazione così illogica, così, ripeto la parola, assurda, io domanderei allora al nostro Presidente ed alla Commissione del regolamento di affrettarsi a correggere una enormità simile la quale, purtroppo, si presterebbe a interpretazioni meno rispettose per il Senato.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Osservo al senatore Pelloux che sulla interpretazione dell'art. 48 ieri nulla fu da me ritenuto, nè alcuna deliberazione venne presa dal Senato; perchè il sopravvenuto rifiuto del Governo di discutere immediatamente l'interpellanza del senatore Pelloux, la domanda di rinvio a sei mesi, ed il ritiro dell'interpellanza stessa da parte dell'interpellante, tolsero ogni ragione di risolvere l'incidente, circa l'interpretazione dell'art. 48.

Dichiaro, peraltro, che a me non fu chiaro fin dal principio se nell'interpellanza del senatore Pelloux si contenessero le dirette allu-

sioni vietate dall'articolo 48, oppure le semplici enunciazioni che tale articolo consente; ed appunto a tale riguardo io aveva chiesto delle spiegazioni al senatore Pelloux; ma, come ho detto, si entrò subito nella questione del rinvio; il senatore Pelloux non insistette nella sua interpellanza, e quindi non si potè venire a nessuna risoluzione sulla interpretazione dell'articolo 48 del regolamento.

PELLOUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX. Ringrazio l'onorevole Presidente di queste spiegazioni, le quali però nulla tolgono al fatto che ieri sia stata data all'art. 48 del regolamento una interpretazione talmente illogica, che non si può a meno di non protestare contro di essa!

PRESIDENTE. Niuna interpretazione venne data nè da me, nè dal Senato...

PELLOUX. D'accordo; ma fu data dal Presidente del Consiglio dei ministri!

PRESIDENTE. Ripeto che ieri l'incidente non potè aver seguito, appunto perchè il senatore Pelloux non insistette nell'interpellanza. Ad ogni modo, ricordo che ho già detto ieri, nelle parole da me pronunziate assumendo la Presidenza, della importanza grande della Commissione del regolamento interno, ed esprimo ora vivo il desiderio che questa Commissione sia investita di tutto quanto può interessare la retta interpretazione del nostro regolamento, ed il regolare svolgimento delle nostre discussioni.

Detto ciò, dichiaro chiuso l'incidente.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio pervenuto dal Presidente della Camera dei deputati.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 25 marzo 1909.

« La Camera dei deputati, nella seduta pubblica di oggi, si è definitivamente costituita con l'insediamento dell'ufficio di Presidenza.

« Mentre mi pregio darne annunzio all'E. V., mi è grato proferirle l'attestazione della mia distinta osservanza.

« Il Presidente
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di alcuni messaggi inviati dal Presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 14 gennaio 1909.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di dicembre u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 18 gennaio 1909.

« In adempimento alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva nella prima quindicina del corrente mese di gennaio.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 1^o febbraio 1909.

« Ai termini della legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalle Sezioni unite di questa Corte nella seconda quindicina del mese di gennaio u. s.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 16 febbraio 1909.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte nessuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 2 marzo 1909.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di febbraio u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 14 marzo 1909.

« In osservanza del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di marzo.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una lettera del ministro dell'interno e di altre del ministro dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 28 dicembre 1908.

« A termini dell'articolo 18 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003 e dell'art. 20 del regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, si ha il pregio di trasmettere alla E. V. una copia della relazione della Giunta comunale di Napoli sui lavori compiuti nel 1907 per il risanamento dell'abitato di quella città ed una copia della relazione dell'Ispettorato generale del Tesoro.

« Tali relazioni sono state esaminate entrambe dalla Commissione centrale per le opere di risanamento, la quale ne ha preso atto.

« Pel Ministro
« SANTOLIVIDO ».

« Roma, 8 gennaio 1909.

« Mi onoro di trasmettere l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il trimestre ottobre-dicembre 1908, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126.

« Il Ministro
« BERTOLINI ».

« Roma, 8 gennaio 1909.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei prelevamenti e trasporti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio per questo Ministero durante il 2° trimestre dell'esercizio in corso.

« Il Ministro
« BERTOLINI ».

PRESIDENTE. Do atto ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Prego ora il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di alcune lettere e telegrammi pervenuti dai Parlamenti esteri, in seguito al disastro di Messina e di Reggio, e delle risposte da me inviate; lettere e telegrammi] dei quali non si potè dare comunicazione nella seduta del 12 gennaio decorso, perchè arrivati dopo.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« A messieurs les Président et Membres
du Sénat italien.

« Bruxelles, le 9 janvier 1909.

« Le Conseil interparlementaire, dans sa réunion d'hier à Bruxelles, nous a chargés des vous exprimer les sentiments de deuil et de douloureuse sympathie que lui inspirent les désastres sans précédent, qui viennent de désoler le Sud de l'Italie.

« Permettez-nous d'ajouter l'expression de nos condoléances personnelles, et veuillez agréer, messieurs les Président et Membres, les assurances de notre très haute considération.

« Au nom du Conseil interparlementaire:

« Le Président
« BERNARDI »

« Le secrétaire général
« A. GOBAT ».

« Al signor Presidente
del Consiglio interparlamentare di Bruxelles.

« Signor Presidente,

« Quanto io sono grato ai sentimenti di lutto e di dolorosa simpatia ispirati al Consiglio interparlamentare dai disastri, onde son desolate le provincie italiane di Messina e di Reggio-

Calabria, altrettanto lo sarà l'intero Senato italiano, quando, al riaprirsi delle sue sedute, gliene sottoporro l'espressione fattane dal signor Presidente. Ne ringrazio frattanto vivamente il Consiglio a mezzo suo; e ringrazio il signor Presidente medesimo delle sue personali condoglianze rendendogli contraccambio di profondo rispetto.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

« A S. E. il Presidente del Senato.

« Roma, 12 gennaio 1909.

« Eccellenza,

« Questo signor Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, per incarico del Presidente della Confederazione, mi ha fatto pervenire una deliberazione presa dalla Camera dei rappresentanti, in occasione del terribile disastro di Calabria e di Sicilia.

« Nel trasmettere a V. E. qui unita la copia del messaggio in parola, la prego di volerlo cortesemente portare a conoscenza di codesto alto Consesso.

« Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

« January 4, 1909. Resolved that the House of Representatives has heard with profound sorrow of the great disaster caused by the recent earthquake in Sicily and adjacent southern Italy and is deeply stirred with pity for the unfortunate sufferers, and further.

« Resolved that a copy of these resolutions be delivered to the President of the United States with the request that he communicate the same to the people of Italy.

« Attest, A. Mc. DONNEL, Clerk ».

« A. S. E. il ministro degli affari esteri.

« Eccellenza,

« Rendo grazie all'E. V. della trasmessami copia della deliberazione presa dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America in occasione del disastro di Calabria e Sicilia e sarà mio gradito dovere portarla a conoscenza del Senato.

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1909

« Accetti, Eccellenza, il contraccambio della massima osservanza.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

« A S. E. il cav. avv. Giuseppe Manfredi
Presidente del Senato.

« Roma, li 12 gennaio 1909.

« Eccellenza,

« Questo signor Ministro del Belgio mi ha fatto pervenire un esemplare del resoconto della seduta tenuta il 30 dicembre u. s. dal Senato belga, nella quale il Presidente di quell'alta Assemblea volle esprimere la dolorosa simpatia provata in seguito alla catastrofe che ha desolato la Calabria e la Sicilia.

« Ho pertanto l'onore di trasmettere a V. E., qui unito, l'esemplare in parola, affinché ella possa darne comunicazione a codesto alto Consesso.

« Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

« Eccellenza,

« Ho ricevuto l'esemplare del resoconto della seduta tenuta dal Senato belga il 30 dicembre u. s., che l'E. V. è stata cortese di trasmettermi e che sarà da me reso noto al Senato.

« Dandomi ad onore e dovere il ringraziare della trasmissione l'E. V., le rendo riverenza.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« Roma, 14 gennaio 1909.

« Eccellenza,

« Questo sig. Ambasciatore di Austria-Ungheria mi ha, d'ordine del suo Governo, comunicato che la Camera dei Signori austriaca ha nella seduta del 29 dicembre u. s. autorizzato il suo Presidente ad esprimere per via diplomatica al Governo italiano la viva parte ch'essa prende al grande disastro che ha colpito la Calabria e la Sicilia.

« Uguali sentimenti di dolorosa simpatia ha espresso verso il Governo e il Parlamento italiano la Camera dei deputati austriaca.

« Nel portare quanto precede a conoscenza dell'E. V. perchè voglia compiacersi di renderne informata l'Assemblea da Lei presieduta, colgo l'occasione per rinnovarle gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

Eccellenza,

« Ringrazio l'E. V. della conoscenza datami dei sentimenti espressi dalle Camere austriache dei Signori e dei deputati verso il Governo ed il Parlamento italiano per il disastro di Calabria e Sicilia, e ne informerò il Senato al suo riconvocarsi.

« Mi è grata ogni occasione di rendere alla E. V. la professione della massima osservanza.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

« Monsieur le Président du Sénat — Rome.

« Au moment de se réunir en session ordinaire la Première Chambre de la Diète Suédoise s'empresse d'exprimer au Sénat d'Italie ses plus sincères sympathies à l'occasion du terrible désastre qui a si cruellement frappé la Nation italienne.

« LUNDEBERG,
« Président de la première Chambre ».

« Presidente della Prima Camera
della Dieta Svedese — Stoccolma.

« Ringrazio la Prima Camera di codesta Dieta dell'espressione rivolta a questo Senato per il disastro che ha colpito la nazione italiana. Il Senato, al quale ne darò notizia quando si riunirà, ne sarà, come me, sommamente grato.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« Roma, 25 marzo 1909.

« Eccellenza,

« Il Presidente della Camera dei Pari del Portogallo mi ha diretto l'acclusa lettera con la quale esprime il cordoglio di quell'Assemblea per la catastrofe che ha colpito l'Italia per la distruzione delle città di Messina e Reggio.

Ho ringraziato a nome del Governo S. E. il conte De Bertiandos della parte presa dall'alta Assemblea al nostro dolore e reputo doveroso comunicare all'E. V. la lettera avuta.

« Il Presidente del Consiglio dei ministri
« GIOLITTI ».

« Ill.mo e Ex.mo Sñr Presidente
do Conselho de Ministros do Reino de Italia.

« Ill.mo e Ex.mo Sñr,

« Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.a que referindo me, em sessão de hoje, com immenso pezar, à horrorosa catastrophe do sul de Italia, que tantos milhares de victimas produziu, cobrindo de lucto una nação amiga e por tantos titulos digna da maior sympathia, propuz que na acta da sessão da Camara, a que me honro de presidir, se lançasse um voto do mais profundo sentimento e d'èsta manifestação dar conhecimento ao Presidente do Senado de Italia e ao Governo da mesma nação.

« A esta proposta associaram se os Dignos Pares do Reino, Ministro dos Negocios Estrangeiros, Jacintho Candido da Silva, Francisco José Machado, Patriarca de Lisboa, Julio Marques de Vilhena, José Maria de Alpoim de Cerqueira, Borges Cabral e Visconde Monte São.

« Por proposta do Digno Par Francisco José Machado foi em seguida encerrada a sessão.

« Deus Guarde a V. Ex.a.

« Palacio das Côrtes em 2 ce Março de 1909.

« Conte DE BERTIANDOS
« Presidente ».

« A S. E. il Presidente del Senato.

« Roma, 25 gennaio 1909.

« Eccellenza,

« S. E. l'Ambasciatore di Spagna, trovandosi a bordo dell'incrociatore *Principessa delle Asturie*, mi ha telegrafato da Palermo, mentre disponevasi a partire per i luoghi del disastro, di aver ricevuto con ritardo un telegramma del suo Governo, col quale veniva invitato a partecipare a V. E. che il Parlamento spagnolo, nella seduta del 14 corrente, votò un messaggio esprimente sentite condoglianze per

i tristissimi avvenimenti di Messina e di Calabria.

« Il Parlamento spagnolo desidera manifestare al Parlamento italiano la grande, vivissima parte da esso presa a questo immane disastro.

« Nel compiere per mezzo di V. E. il desiderio espressomi dal sig. Perez Caballero, in nome del Parlamento spagnolo, Le rinnovo, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

« Eccellenza,

« Ringrazio l'E. V. del compiuto desiderio di S. E. l'Ambasciatore di Spagna nel rendermi nota la manifestazione del Parlamento spagnolo verso il Parlamento italiano, della quale darò comunicazione al Senato nel suo primo adunarsi.

« Prego frattanto l'E. V. di far pervenire al Parlamento spagnolo, per la medesima via, le mie espressioni, interpreti del sentimento del Senato stesso, gratissime del messaggio di condoglianze votato il 14 corrente, e di gradire la conferma della massima mia osservanza.

« Il Presidente
« G. MANFREDI ».

A S. E. il Presidente del Senato.

« 27 gennaio 1909.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di trasmettere alla E. V. qui unito il resoconto ufficiale della seduta che il Senato spagnolo tenne il giorno 11 del corrente mese e nella quale il Presidente e i membri dell'Assemblea vollero esprimere sentimenti di dolorosa simpatia verso il nostro paese, così crudelmente provato dalla sventura.

« Nel pregare V. E. di voler comunicare ai membri di codesto alto Consesso tale resoconto, Le rinnovo, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

(NB. I resoconti delle manifestazioni dei Parlamenti esteri ricordati in alcuni di questi messaggi, sono depositati nell'Ufficio di segreteria).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, in omaggio al voto ieri espresso, ho chiamato a comporre la Commissione incaricata della redazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona i signori senatori Balenzano, Faldella, Mucicchi, Parpaglia e Pullè.

Commemorazioni dei senatori Tortarolo, Saletta, Penserini, Beltrani-Scalia, Di Sambuy, Farina, Pasolini-Zanelli, Cardona, Visocchi e Caracciolo di Castagneta.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi.

Innanzi di passare all'ordine del giorno, abbiamo a soddisfare il mesto dovere nostro, verso la memoria dei Colleghi, che, dal principio di quest'anno, ad oggi, hanno chiuso gli occhi al giorno.

Il primo di gennaio spirò nella nativa Genova, ottuagenario, il senatore Pietro Tortarolo, ingegnere; cui procacciarono rinomanza le scienze esatte e le discipline positive, e reputazione l'insegnamento della chimica industriale nel R. Istituto tecnico di Genova. Riscosse lode di tecnico valente, disegnando costruzioni di opere pubbliche, tracciati di ferrovie, impianti di officine, ed in studi portuari pe' quali fu in commissione fuori d'Italia. Nell'amministrazione comunale della sua città fu in gran conto; vi tenne l'assessorato dei lavori pubblici e fu l'anziano degli assessori.

Eletto deputato nel 1886, rieletto nelle successive legislature, entrò in Senato nel 1900, e non mancava la sua presenza, pur con il peso degli anni, nelle più gravi circostanze. Come stimato ed amato fra noi fu in vita, ne rimane caro e pregiato il ricordo. (*Bene*).

Il senatore Tancredi Saletta tenente generale, fuori di servizio attivo da sette mesi, morì il 21 di gennaio. Notorio è il quadro dei gradi da lui saliti, allievo della Regia militare Accademia, nell'artiglieria e nello Stato Maggiore; delle campagne, alle quali partecipò per l'indipendenza d'Italia ed in Africa; delle medaglie guadagnate e delle onorificenze ricevute. Dodici anni capo dello Stato Maggiore, ha portato nella tomba i voti, che espresse nell'ordine del giorno del 26 giugno 1908, con il quale s'ac-

comiatò dall'ufficio e ringraziò i suoi collaboratori: che toccasse ad essi la *soddisfazione di vedere l'opera realizzata di una salda costituzione dell'esercito, con quegli elementi di forza, che sinora gli fecero difetto.* (*Bene*).

Fra i colleghi datici dalle nomine del 3 giugno avevamo acquistato chi congiungeva in sé, al sapere del magistrato salito al supremo grado, l'esperienza parlamentare acquistata nella deputazione politica. Ma aveva appena cominciato a spiegare in Senato la sua attività Francesco Penserini, che fu rapito repentinamente dalla morte. Di Macerata-Feltria nativo, giovane di spiriti liberali e di amor patrio acceso, la magistratura intraprese sulla fine del 1860 sotto la Giunta provvisoria di Governo di quella città; e, quando fu a sedere consigliere in Corte d'appello, potè essere eletto deputato del collegio di Pesaro ed Urbino, e rappresentarlo alla Camera per tre legislature. Preclari servizi alla giustizia prestò nella missione di presidente del tribunale di Napoli, e nella presidenza della Corte d'appello di Firenze; ed, elevato il gennaio 1903 alla dignità di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo, avrebbe in quell'eminente funzione anche maggiormente fatta emergere la sua dottrina, se l'11 febbraio non fosse stato l'ultimo della sua vita. Come la magistratura ne piange la perdita il Senato. (*Bene*).

Morì in Palermo il 12 febbraio, dopo lunga malattia, ottuagenario, il senatore Martino Beltrani-Scalia, lasciando, diretto al Presidente del Senato, un foglio, sul quale aveva di sua mano scritto: « Partecipando mia morte al Senato e presentando miei sensi di devozione, prego V. E. risparmiarmi qualsiasi parola di commemorazione. Ringrazio ».

Rispettando quest'ultima volontà dell'estinto, nulla dico di lui. M'inchino alla sua tomba, posandovi il memore pensiero del Senato.

Il 24 febbraio pur esso ne immerse in acerbissimo duolo. Più non ti vedrò, conte Ernesto Di Sambuy; più non ti mirerò dal tuo stallo ergere la nobile alta persona, dal porgere maestoso e garbato, dalla espressione franca, nitida e leale; più non udrò la tua parola ardente del vero e del bene, fiera contro

ciò, che ti pareva ingiusto od errato, ma prudente e cortese sempre! Torino ha perduto il patrizio, che contribuì a sollevarla in giorni di abbattimento; il cittadino amoroso, che l'esistenza intiera spese a ridonarle vita e splendore. Del nome del conte Di Sambuy e dell'opera sua son pieni gli atti del Comune, che l'ebbe consigliere 42 anni e sindaco. Parlano di lui il rinnovamento edilizio effettuato, gli abbellimenti portati alla città, le nuove vie aperte, i pubblici giardini formati alle nuove più dilettevoli foggie. La memoria non è diletteguata del merito del sindaco Di Sambuy al successo di quelle esposizioni, onde fu Torino ammirata; e di quella sontuosità generosa data del proprio all'ospitalità torinese con i ricevimenti e le feste opime. Maravigliosa la figura ornatissima del nostro illustre commemorato dalla culla alla tomba. Nato in Vienna, standovi il padre ambasciatore; collegiale in Bruxelles; caro alla Corte di Vittorio Emanuele II; viaggiatore in Arabia a parte di spedizione scientifica; arbitro delle eleganze nella società torinese; usato a tutti i diparti, alle produzioni tutte signorili; eppure intendente di scienze, colto nelle lettere e nelle arti, artista ei stesso ed accademico; ed, il più notevole, avveduto amministratore, politico sagace, qual noi lo conoscemmo ed apprezzammo.

Quanto nel Comune, fu nel Parlamento premuroso e zelante; deputato alla Camera per il collegio di Susa a principio, poi in tre legislature per il collegio di Chieri; eletto in ultimo dal 1° collegio di Torino; e, date le dimissioni, nominato che fu Sindaco della cospicua città, acquistato dal Senato nel 1883, e qui degno Vice-presidente nella XXI Legislatura. Non fu soggetto conferente al bene dello Stato od alla pubblica utilità, che non avesse il soccorso delle sue cognizioni, della sua esperienza, del suo retto ed energico sentire. Se ne giovarono le Commissioni governative e le parlamentari; in temi specialmente di belle arti, industrie e ferrovie. Nella cessata legislatura chiamarono l'attenzione nostra frequentemente i suoi discorsi e le sue proposte. L'ascoltammo nel parlar che fece, con la riconosciutagli competenza, dell'amministrazione comunale e provinciale, dell'esercizio della caccia, delle funicolari aeree, del reclutamento dell'esercito, del nostro regolamento interno; e sui bilanci del-

l'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, dell'istruzione, dei lavori pubblici e delle finanze. Le ultime parole, che ascoltammo dal senatore Di Sambuy, furono da lui pronunciate per ritirare la sua interpellanza circa il duello, quando ebbe avuta notizia delle proposte del Ministro Guardasigilli, ad impedire quello, ch'ei disse *disumano pregiudizio medioevale, istituto incivile e barbaro*; animato da quella virtù, che lodò in altri, di esser *nemico a quanto reputava ingiusto e violento*. L'ultima sua voce in pubblico, egualmente scaturita dal generoso sentimento del cuore, si raccolse in Torino nella prima riunione del Comitato per il soccorso delle vittime del terremoto, esprime la *grande pietà di Torino e del Piemonte pei fratelli desolati*; affermando i *sentimenti di solidarietà italiana, che vibrano ai piedi delle Alpi*.

Quel cuore, che tanto senti, ora più non batte; e quella salma, che la città intiera circondò di grato compianto, ed ebbe il bacio del principe, che volle essere in atto estremo di amico alle esequie, sarà rinchiusa nel sepolcro fatto costruire dal defunto stesso nell'avita Chieri. Morendo nella fede dei suoi maggiori il conte Ernesto avrà avuto visione di riunirsi ad essi nell'altra vita, puro della coscienza di aver custodito l'onore del casato; trasmesso ai posteri immacolato il nome della prosapia; serbato vivo l'antico amore di Chieri repubblicana alla libertà; sacra la storica gloria dei cinquanta guerrieri dei Balbi a Legnano; osservata la devozione di Chieri alla Casa di Savoia, poichè fu passata sotto il suo dominio; adorata la stella della gloriosa Casa al conquisto dell'indipendenza e dell'unità d'Italia. Noi, figurandoci l'eletto spirito nelle celesti sfere, mandiamogli ancora un estremo addio, con il voto che possa lassù gioire, leggendo ne' fati propizio l'avvenire della patria. (*Approvazioni generali*).

Con la vita di un altro collega si spense in Baronissi nel dì 11 di questo mese un lustro della salernitana provincia. La presenza fra noi di Matteo Farina, che da molto tempo era impedita dai danni dell'età, ora è del tutto cessata. Prima che in questa Camera, ove entrò nel 1876, fu in quella dei deputati, rappresentante di Mercato S. Severino dalla IX a quasi tutta la

XII Legislatura; stretto di amicizia fraterna a Giovanni Nicotera e di sua parte. Alle amministrazioni locali partecipò. La ricchezza usò a far progredire la coltivazione delle terre; il talento a far fiorire e prosperare le industrie; tutto l'affetto rivolse a beneficiare i conterranei e giovare nel giusto e legittimo alla sua provincia. E però corrispondenza ebbe di stima, rispetto ed amore l'anima buona, gentile, intemerata. Splendido in ospitare e generoso della sua signoria, cara ai visitatori prese Baronissi e lunga memoria gli si serberà gratissima. (*Bene*).

La Romagna pur essa piange la scomparsa di un nobile suo decoro per la morte che troncò nel 12 di questo stesso mese i giorni del conte Giuseppe Pasolini-Zanelli: dolcissimo ed amabilissimo collega, che fu frequente fin poco fa ed operoso fra noi. Di Cesena i ricchi, illustri natali suoi; l'antico casato è in lui onoratamente estinto. Liberale di forti sensi, ma di moderati principii e di fede conservatrice; non però pavido del progresso; benevolo alla voce della giustizia sociale. Del collegio di Cesena fu deputato assiduo alla Camera in due Legislature. Era nostro dal 1901; e di lui ne rimane il desiderio. Semplice, modesto, riservato delle maniere, quanto perspicace, sereno, mite ed equanime dell'opinare. Integro, rigido, scrupoloso negl'incarichi cittadini, ne adempì alcuno importante all'industria. Delle lettere fu adorno e studioso; pubblicò varie pregiate monografie; amico di Giosue Carducci, che abitualmente ospitò in villa. Della probità e rettitudine del senatore Pasolini-Zanelli fece la meritata stima il senno del Guardasigilli ponendolo fra i componenti della Suprema Corte disciplinare sui magistrati di grado superiore. (*Benissimo*).

Dal riposo, che per cagione della legge dell'età aveva chiuso il suo esercizio giudiziario, è passato il senatore Michele Cardona al riposo eterno il 16 di questo marzo a noi funebre. La sua vita tutta intiera fu opera di magistrato specchiatissimo, un occupare e salire per merito, intemeratamente, i gradi nell'ordine giudiziario sino all'alto. La Corte d'appello di Roma tiene registrato ad onore il nome di lui fra quelli degli illustri dei suoi passati presidenti; nome caro e riverito ognora in Curia, come

vivo durerà ed amato nel Senato, ove utilmente e pregiatamente ha seduto dal giugno 1900 sino alla malattia, che lo ha estinto. Prudente ed urbano, religioso alla divinità ed al dovere, adempì i suoi uffici zelantemente e nobilmente, amministrò giustizia per coscienza. Dignitoso, castigato; di quei magistrati insospettati, e per l'interno essere, e per l'esteriore apparire, garante del giusto innanzi alla pubblica opinione. (*Bene*).

Funesto veramente questo marzo pe' colpi menati dalla morte fra i nostri; funesto il giorno 16, nel quale, dopo il senatore Cardona, passò repentinamente questa divita in Napoli il senatore Alfonso Visocchi. Tutta di attività parlamentare fu la vita di lui. Di Atina nato in Terra di Lavoro nel 1831, entrò alla Camera deputato di Cassino nel 1865; vi rientrò; poi vi continuò per Cassino e Caserta in più legislature sino al 1900. Prese parte sovente alle discussioni, sedendo a sinistra e spiegando speciale competenza in materia amministrativa e di pubbliche opere; parlò in interpellanze ed interrogazioni; appartenne a Giunte e Commissioni, delle quali fu talvolta relatore. Rammentansi i suoi discorsi sulle convenzioni ferroviarie e sui bilanci dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Senatore dal 1900, nel suo 78° anno di età conservava mente e vigore; cosicchè lo vedemmo a parte dei nostri lavori sino alle ultime tornate. Lo avemmo nella Commissione pe' trattati internazionali ed eletto alla Giunta Parlamentare d'inchiesta sulla condizione dei contadini delle provincie meridionali.

Adempì con lode pubblici uffici amministrativi nella natia provincia, esercitò le buone opere e la beneficenza. I fanciulli poveri di Atina benedicono la memoria del benefattore, che pose in loro l'affetto nella desolazione del deserto luogo dei figli perduti. Su del proprio, contornato da salutare piante, sorge l'asilo da lui fondato nel nome dell'ultima figlia estinta, Beatrice; da lui dotato di rendita a perpetua fortuna dell'infanzia de' miserelli.

Prezioso suffragio alle anime de' ricchi le lagrime grate dei poveri! Beata per esse quella di Alfonso Visocchi. (*Approvazioni*).

Anche il buon Caracciolo di Castagneta, che era dei più abituati alle nostre sale, in breve ci

è stato da violento morbo rapito il giorno 20. I principeschi natali, che trasse in Napoli nel 1837 d'uno de' casati più illustri ed antichi, non isterilirono l'animo del giovane Gaetano ai sentimenti liberali; la soggezione del padre al mal regnante d'allora non lo aggiogò alla dominazione borbonica, verso la quale anzi l'odio nutrì. Per emanciparsi rifugiò a Parigi, portando in cuore l'amore dell'italiana patria ed i voti del suo risorgimento; nella cui ora corse a cooperare e dar mano al nuovo ordine di cose; non ostante la minaccia del padre di diseredarlo, se vi avesse aderito. In Napoli libera, fra la stima e l'affetto pubblico tenne uffici municipali, subdelegato di sezione, poi vice-sindaco, quando, nel 1867, vi inferiva e faceva vittime il colera. Le belle qualità e la fede sicura gli meritavano i voti per l'elezione politica; fu deputato d'uno de' collegi della città; alla Camera sedè con gli amici di destra; sempre costante, sempre devoto ai suoi principii. Senatore nel 1891, non mancò mai la sua presenza al dovere.

Gentiluomo perfetto, nobile carattere, figura piacevole dell'alta società, ma affabile con tutti, fu amato da quanti lo conobbero. Semplici e modesti ha voluto i funerali; ma esteso compianto ha seguita la salma e l'ha ricevuta in Napoli. E colà, ove ebbe culla sotto la schiavitù obbrobriosa, la pietra sepolcrale nella tomba di famiglia siagli lieve al sole della libertà. (*Benissimo*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La parola del nostro illustre Presidente nel ricordare le virtù e le benemerenzze di tanti egregi colleghi rapiti al nostro affetto è stata commovente ed efficace. Nulla io potrei aggiungere a quanto oggi disse come

colui che piange e dice.

A nome del Governo mi associo alle nobilissime commemorazioni. (*Approvazioni*).

CASANA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *ministro della guerra*. Alle parole già dette dall'egregio collega a nome del Go-

verno, consenta il Senato che io aggiunga una parola non solo a nome del Governo, ma più specialmente a nome mio per ricordare la memoria del senatore Di Sambuy.

La parola alata del nostro illustre Presidente ce lo ha rievocato innanzi agli occhi. Egli ha ricordato tutto il passato di quella vita intemerata, ispirata continuamente dal sentimento del dovere, dall'amore del bello che egli portava in tutti gli atti della sua vita. L'amore pel paese suo fu così intenso che tutti noi ricordiamo come con intensa operosità egli sempre si adoprava per tutto ciò che tornava a vantaggio ed a lustro d'Italia. Per conseguenza le parole dette dal nostro Presidente hanno trovato un'eco nell'anima nostra che per esse vide quasi fra noi rievocata la nobile figura del defunto collega. E ad esse non può che associarsi con tutto l'animo chiunque lo abbia conosciuto e seguito nella sua vita. Egli compendia in sé tutte le virtù più nobili dell'età passata, accompagnandole colle aspirazioni più intense e vive dell'epoca moderna, sempre rivolte al bene generale. Noi non possiamo che rimpiangere amaramente la sua figura e far pervenire alla vedova desolata e a tutta la famiglia l'espressione di tutta la nostra condoglianza. (*Approvazioni vivissime*).

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Consenta il Senato che alle espressioni così nobili e alte pronunziate dal nostro illustre Presidente in rimpianto dei nostri colleghi, io aggiunga brevissime parole specialmente per il senatore conte Di Sambuy.

Io considero questo come un mio doveroso tributo verso quella città che egli ha tanto amata e che poté apprezzarlo per la sua opera, e verso l'insigne collega che abbiamo perduto.

Dopo le parole elevatissime pronunciate dal nostro illustre Presidente, al quale il Governo si è associato, io potrei anche ritenere superfluo qualsiasi altro accenno, solamente dirò che il conte Di Sambuy, vero patrizio, ricorda nel carattere, negli atti, nella feconda operosità l'antica nobiltà del Piemonte, ben nota nei fasti del Risorgimento italiano.

Egli nella vita pubblica più volte lasciò delle orme e dei fatti, che si ricorderanno certamente per lungo tempo; lasciò memorie in questo Senato, e nella nostra Torino, che noi

ricorderemo sempre con viva riconoscenza e con viva gratitudine.

Per quanto si riferisce ai lavori del Senato, il nostro illustre Presidente ricordò ciò che l'onor. Di Sambuy sostenne nei suoi ultimi anni, relativamente al duello. Io accennerò ad altri fatti, pur degni di nota.

Ricorderò specialmente la discussione sull'educazione popolare e sulla necessità dall'onor. Di Sambuy rilevata di provvedere all'avvenire dell'esercito, questione che egli giustamente proclamava di alto patriottismo. Io ricorderò inoltre l'emendamento che ebbe a presentare alla legge comunale e provinciale relativamente alle modificazioni sulla maggioranza assoluta richiesta in determinate votazioni; e volle il fato che per la prima volta si applichi questo suo emendamento aggiunto, nel Consiglio di cui da tanti anni egli era lustro e decoro.

La sua parola giungeva sempre gradita ed opportuna nelle assemblee, ascoltata per la simpatica sua voce, per la frase elegante e propria e per i concetti che andava sempre esprimendo.

Per quanto avesse, specialmente nei primordi della sua politica, appartenuto al partito moderato, a quel partito però che preparò l'unità d'Italia, nelle assemblee fu sempre liberale nei suoi principii, e nelle sue esplicazioni; così nelle grandi questioni che travagliano ora le città moderne ebbe sempre ad avere il conte Di Sambuy efficace coadiutore e di appoggio valente.

Artista, prudente amministratore, saggio uomo politico, pronto ad ogni entusiasmo rese servizi veramente preziosi alla Patria e alla sua città alla quale era veramente orgoglioso di appartenere.

Il nostro illustre Presidente ricordò le ultime parole che pronunciò in pubblico: orbene io che presiedeva quel Comitato che sorse tosto nella nostra città per venire in aiuto alle disgraziate provincie colpite dall'immane disastro del terremoto del 28 dicembre 1908, ho ancora nella mente e sento risuonare nell'animo mio le parole elevate ultime che pronunciò in quella occasione e nella prima riunione del Comitato, per le vittime del terremoto, volle dire la grande pietà di Torino e del Piemonte per i fratelli desolati e volle riaffermare

i sentimenti di solidarietà che vibravano ai piedi delle Alpi. Era, come fu giustamente rilevato, nell'ora tragica il compiacimento di trovare l'Italia tutta con Torino concorde.

Rendiamo omaggio ad uomini così insigni, piangiamo con profondo cordoglio la loro dipartita e alle loro famiglie, alle loro città, alla Patria esprimiamo il nostro vivissimo compianto. (*Approvazioni vivissime*).

GISSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GISSI. Mi permetta il Senato di unire la mia voce a quella degli egregi che mi hanno preceduto in queste meste condoglianze, per deplorare la scomparsa dalle nostre fila del più caro dei miei amici, di un mio, più che congiunto quasi fratello, del senatore Giuseppe Pasolini-Zanelli.

Con lui si estingue il ramo Cesenate di una delle più illustri famiglie di Romagna, trasferitasi a Faenza sui primi del secolo scorso.

Di modi sempre affabili e cortesi, di distinta cultura classica e letteraria, scrittore di memorie storiche, sempre accurate e precise; egli nelle molte amministrazioni di municipi e di opere pie, dove tenne a lungo uffici importanti tanto in Romagna quanto nel Veneto, mostrò quella serena tranquillità di animo, quella dirittura di giudizio, quel saggio discernimento degli uomini e delle cose, che sono le qualità essenziali per formare il pubblico amministratore.

Dell'opera sua parlamentare, della diligenza e competenza, colle quali eseguì gl'incarichi che i colleghi ed il Governo gli affidarono, ultimo tra i quali il far parte della suprema Corte disciplinare della magistratura, ciascuno di voi è pienamente edotto, poichè molti fra voi l'aveste collega nell'altro ramo del Parlamento, tutti in questo.

Egli aveva innato il culto della libertà, ed era sempre contrario ad ogni prepotenza, ad ogni autoritarismo, ad ogni pressione che tendesse a menomare la libertà degli altri. Liberale e benefico, sovvenne largamente chi si trovava in angustie e ristrettezze, e nella catastrofe di un Istituto di credito della nostra città, garantì, del suo, una cospicua percentuale a tutti i depositanti, e l'intero credito ad una Società operaia della quale era benemerito presidente. Ben si può dire di lui che, scompa-

rendo dalla scena del mondo, lascia larga eredità di affetti fra gli amici ed i congiunti, ed imperituro rimpianto fra i diseredati dalla fortuna!

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato di aggiungere un cordiale rimpianto per la perdita di un altro carissimo collega, mio vecchio amico; collega dapprima nell'altro ramo del Parlamento fino dal 1876, poi in private amministrazioni di comuni congiunti, ed infine, ah! per troppo breve tempo, in questo alto Consesso.

Il conte Ernesto Di Sambuy, al quale hanno tributata molta lode il nostro egregio Presidente, il Governo ed il senatore Frola, discendeva da una di quelle nobili famiglie Subalpine, nelle quali è tradizionale ed ereditario il culto alla libertà ed alla grandezza della patria, e la devozione inconcussa all'Augusta Dinastia che ha riunito in un sol fascio i destini delle sparse membra della Patria.

Sindaco della nativa Torino, amministrò quell'importante comune con larghezza di vedute, con fermezza di carattere; organizzò e diresse con molto acume una esposizione che fu rivelazione di quanto Torino ed il Piemonte avessero progredito nelle arti, nelle industrie ed in ogni manifestazione dell'umana attività.

Di modi sempre distinti e cortesi, era caro ai colleghi, che ascoltavano volentieri la sua robusta e simpatica voce, la sua parola sobria e sempre ispirata a profonda convinzione della verità. Competentissimo nelle discipline agrarie e nelle industrie affini, ed altresì nelle belle arti, sostenne varie missioni di rappresentare l'Italia ad Esposizioni estere, e diresse importanti lavori di abbellimento della sua Torino ed a Bologna.

Fu commissario della legge pel monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II, monumento che egli non doveva vedere compiuto.

Onore alla memoria di lui che ha lasciato indelebile orma dell'opera sua, per forse quarant'anni di vita parlamentare. (*Approvazioni vivissime*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORRA DI LAVRIANO. Concittadino di Ernesto Di Sambuy ed amico suo affezionatissimo fino dall'infanzia, permetta il Senato che mi associ con una parola di compianto a quelle

nobilissime dette dal nostro Presidente, dal Governo e dagli altri oratori, e vi aggiunga il voto che la sua instancabile operosità in ogni opera intrapresa, sia politica, sia sociale, sia amministrativa, serva di stimolo ai giovani che si iniziano alla vita pubblica; e la sua rettitudine nel seguire costantemente la stessa linea politica, sia essa pure di esempio a tutti coloro che dedicano l'opera loro al bene del nostro paese (*Benissimo*).

PASOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASOLINI. Unicamente per unirmi alle parole di ben meritata lode e di sincero e profondo compianto che l'onor. Presidente ed il senatore Gessi hanno consacrato alla cara memoria dell'egregio senatore Giuseppe Pasolini-Zanelli, amico ottimo, gentiluomo coltissimo, cittadino operoso, liberale e benefico. (*Bene*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Come antico compagno d'armi del generale Saletta, come quegli che, forse ultimo fra questi, ebbe il dolore ed insieme il mesto conforto di raccogliere l'ultima stretta di mano, consentitemi che io mandi un saluto affettuoso, reverente e pieno di riconoscenza alla memoria del generale Saletta, che oltre cinquant'anni della sua vita migliore spese a beneficio della patria ed a lustro dell'esercito.

Io, che, per ragioni di ufficio, ebbi, negli ultimi tempi della sua vita, a trattenermi di frequente con lui, posso in quest'aula solennemente attestare, anzi confermare, quanto viva, costante, fosse in lui l'ambizione di vedere l'Italia ed il suo esercito, che ne è il presidio, portato all'altezza che dovrebbe avere.

Io so con quanta amarezza egli esprimeva ripetutamente il suo dolore di non essere riuscito che in poca parte a vedere attuati i suoi sforzi, le sue idee.

Non voglio fermarmi oltre in una nota dolorosa, quale è quella di commemorare amici e compagni perduti, e quindi chiudo le mie parole rinnovando un saluto reverente alla memoria di Tancredi Saletta, con l'augurio che egli possa, dall'etereo ove riposa, vedere quanto prima ottenuto, quello che fu l'ambizione sua costante, portata cioè la forza dell'esercito ad essere il vero presidio della patria. (*Approvazioni vivissime*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Poichè due onorevoli colleghi, in nome dell'amicizia, alto e nobile sentimento, hanno chiesto la parola per associarsi alla commemorazione del nostro Presidente consacrata al collega Giuseppe Pasolini; siccome io fui ad esso amico non meno di loro, e apprezzai le nobili qualità dell'animo suo, così ho chiesto anche io la parola per associarmi al loro rimpianto; e facendo questo, ricordo anche, che, nella famiglia di Giuseppe Pasolini, fu Pietro Pasolini, il cui nome, nella storia politica della Romagna, avrà sempre un posto onorato, perchè fu un ispiratore della gioventù cesanese, nei sentimenti patriottici; e l'esempio dello zio non fu senza efficacia nella condotta del nipote, degno della stima e dell'affetto di tutti. (*Approvazioni vivissime*).

Annuncio di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, annuncio al Senato che il senatore Conti ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa. Seguirà la procedura stabilita dall'art. 80 del nostro regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) per il regolamento interno;
- b) di finanze;
- c) per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;
- d) per le petizioni.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio delle votazioni che si stanno compiendo.

Per la votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno, risultano scrutatori i signori senatori Massarucci, Rattazzi, Paternò;

per la votazione per la nomina della Commissione di finanze, i signori senatori Pisa, Cruciani-Alibrandi, Serena, Di Collobiano, Schupfer, Annaratone;

per la votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i signori senatori: Riolo, Boncompagni-Ludovisi e Barracco Roberto.

Presentazione di disegni di legge.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col ministro della marina, un disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ».

Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione che già lo esaminò nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

Lo stesso ministro propone che l'esame di questo disegno di legge sia demandato alla stessa Commissione che formava l'Ufficio centrale nella passata Legislatura.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Non per oppormi all'idea, al concetto che ha avuto l'onor. ministro, nel chiedere che questo disegno di legge fosse sottoposto all'esame di coloro che facevano, nella passata Legislatura, parte dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame dello stesso disegno di legge; ma, solo per tutelare nel modo migliore lo spirito e la lettera del regolamento, mi permetto di fare un'altra proposta: che cioè si demandi al Presidente la nomina della Commissione. Il Presidente, che sa quale sia il pensiero del Senato, si servirà di questo alto mandato a lui deferito per costituire la Commissione nel modo che crederà migliore; ma, così emendando la proposta del ministro, impediremo che le Commissioni le quali esistevano in una passata Legislatura, siano richiamate in vigore in una Legislatura diversa. Evidentemente si offenderebbe con la proposta del ministro lo spirito del regolamento, il quale non

può non essere conforme alla parola dello Statuto il quale vuole che con la chiusura della Legislatura tutto decada di quello che le si apparteneva.

Questo mi sembra il modo migliore per non urtare le buone regole. Quanto al merito della sua proposta, onor. ministro, riconosco la lodevole finalità che ella ha avuto, di affrettare cioè lo studio di questo disegno di legge; ma spero ch'ella accetterà, come preferibile, l'espedito di demandare al Presidente la nomina della Commissione.

PRESIDENTE. Io avevo inteso che si avesse a comporre una Commissione colle stesse persone che formavano l'Ufficio centrale nella passata Legislatura; ad ogni modo prego l'onorevole ministro di dichiarare il suo pensiero.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *ministro della guerra*. Il senatore Vischi ha compreso il pensiero che mi ha mosso a fare la proposta; si tratta di profittare dell'esperienza di persone le quali già hanno sviscerato l'argomento, e possono più prontamente portare la relazione dinanzi al Senato. Il Senato poi potrà discutere, ed apprezzare come crederà il disegno di legge presentato.

La proposta era d'altronde ispirata alla disposizione stessa dell'art. 33, la quale ammette che:

« Il Senato possa formare Commissioni speciali per nomina fatta dal Presidente dietro espressa delegazione del Senato ».

Ringrazio pertanto il senatore Vischi per l'appoggio che ha dato al concetto che mosse la mia domanda.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, s'intende accolta la proposta nel senso esposto dal senatore Vischi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel « Riordinamento delle Camere di commercio e arti del Regno ». Anche io pregherei il Senato di deferire l'esame di questo disegno di legge agli stessi senatori che avevano già avuto occasione di esaminarlo nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà accolta la proposta fatta dall'onorevole ministro, che l'esame cioè di questo disegno di legge sia demandato ad una Commissione composta degli stessi senatori che ebbero ad esaminare il progetto nella passata Legislatura.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Di concerto con i miei onorevoli colleghi dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Derivazioni ed usi di acque pubbliche ».

Anch'io mi permetto di fare al Senato la stessa preghiera, già rivoltagli dal mio collega di agricoltura, industria e commercio, e che cioè questo disegno di legge sia inviato agli stessi senatori che ebbero già occasione di prenderlo in esame nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, accogliendo la preghiera rivolta al Senato dall'onor. ministro, questo disegno di legge sarà rinviato per l'esame ad una Commissione composta degli stessi senatori che già lo esaminarono nella passata Legislatura.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di ricevere in consegna le urne, per poterne procedere allo spoglio.

Proposta del senatore Vischi.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il Senato ricorderà che nella passata Legislatura, dietro mia proposta, venne demandata al Presidente la nomina di una Commissione, la quale fu nominata, per preparare un disegno di nuovo regolamento giudiziario del Senato.

La improvvisa e dolorosa perdita di uno dei più autorevoli membri di detta Commissione, ha impedito che tale lavoro fosse condotto a termine.

Ora mi permetto di proporre al Senato che il Presidente nomini ancora una volta la preindicata Commissione e dia ad essa una di quelle spinte della sua giovanile vivacità, perchè si addivenga al più presto possibile ad una definizione della questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata la proposta fatta dall'onor. senatore Vischi, che cioè il Presidente del Senato nomini la Commissione incaricata di compilare un nuovo regolamento giudiziario del Senato.

La proposta è approvata.

Mi riservo di comunicare quanto prima i nomi dei componenti tale Commissione.

Per la nomina di due Commissioni.

BISCARETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BISCARETTI. Propongo che venga delegata al nostro Presidente la nomina dei componenti la Commissione permanente d'istruzione e della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia, seguendo in ciò l'uso delle passate Legislature. Spero che il Senato vorrà accettare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta del senatore Biscaretti s'intenderà accettata.

Comunicherò poi al Senato i nomi dei senatori che chiamerò a comporre queste Commissioni.

Rimanderemo alla seduta di lunedì 29, la proclamazione dei risultati della votazione di

oggi; nella stessa seduta si procederà, ove occorra, anche alla votazione di ballottaggio.

Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici:

- a) per la loro costituzione;
- b) per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, a compimento delle Commissioni: pel regolamento interno, di finanze, per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per le petizioni.

II. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) di contabilità interna;
- b) pei trattati internazionali;
- c) pei decreti registrati con riserva;
- d) per la biblioteca.

III. Votazione per la nomina dei commissari:

- a) al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (tre);
- b) alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);
- c) di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto (tre).

La seduta è sciolta (ore 16.50).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1909 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

III.

TORNATA DEL 29 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 38) — Congedo (pag. 38) — Ringraziamenti della famiglia del senatore Penserini (pag. 38) — Risultato di votazione a scrutinio segreto (pag. 38) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 39) Nomina di scrutatori (pag. 40) — Nomina di Commissioni (pag. 40) — Presentazione di disegni di legge (pag. 40) — Per la interpellanza del senatore Todaro sull'Università di Messina (pag. 41) — Lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti (pag. 41) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 47).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della marina e della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il cav. Emilio Balzarini, maggiore di stato maggiore, Roma: *Il problema militare per l'Italia*.

Il comandante il Corpo di stato maggiore, Roma: *La guerra tra la Russia e il Giappone* (Vol. I e II, 1904-905).

Il presidente del Consorzio per la navigazione interna nella Valle Padana, Milano: *Navigazione interna* (Conferenza dell'onor. Romanin Jacur).

Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito, Roma: *Relazione di quella Commissione d'inchiesta sui diversi temi militari*.

Il direttore generale della Società di mutuo soccorso tra gli insegnanti, Roma: *Atti della 56^a consulta di quella Società per l'anno 1908*.

Il signor Francesco Lupò, Catanzaro: *Intorno alla riforma scolastica*.

Il direttore generale delle carceri e riformatori, Roma: *Statistica delle carceri e dei riformatori per gli anni 1904, 1905, 1906 e 1907*.

Il dott. Riccardo Fabbris, Milano: *Al mare. Contributo agli studi per il nuovo porto di Marano Lagunare e per la difesa del Friuli*.

Il direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri, Roma: *Annuario di quella Regia scuola d'applicazione per l'anno 1908-909*.

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, Roma: *Indicatore delle comunicazioni marittime* (Anno I, nn. 1, 2 e seguenti).

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Atti della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi* (Volume I e II).

L'onorevole sindaco del comune di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1907.*

L'onorevole ministro della marina, Roma: *Annuario Ufficiale della Regia marina per l'anno 1909.*

L'onorevole ministro dell'interno, Roma: *Tabella generale delle sezioni componenti ciascun collegio elettorale politico.*

L'ing. G. Robecchi, Napoli: *Lettera aperta al tenente generale Mangiagalli già ispettore generale d'artiglieria.*

L'onorevole sindaco del comune di Genova: *Elenchi alfabetici dei profughi e dei feriti accolti in Genova.*

La signora Cristina Magenta ved. Cantoni: *In memoria di Carlo Cantoni.*

Il presidente del Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto, Roma: *Elenchi nominativi dei profughi dai luoghi colpiti dal terremoto arrivati in altre provincie del regno.*

Il signor Raffaele Bilancioni, Roma: *Descrizione di un nuovo sistema di costruzioni non soggette a rovina per causa di terremoto.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1907.*

Il signor Luigi Graffagni, Savona: *Le città marinare del bel Paese là ove il sì suona.*

L'onor. senatore barone Giovanni Barracco, Roma: *Regalia.*

L'onor. sindaco del comune di Torino: *Relazione sulle condizioni igieniche sanitarie di quel comune.*

L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, Roma: *L'opera del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le biblioteche popolari.*

Il signor G. Mondello, San Domingo: *XI Novembre.*

Il signor Francesco Navarra, Firenze: *Qualche idea circa l'esercito in Italia.*

Il presidente del Monte dei Paschi in Siena: *Rendiconto della gestione di quel Monte dei Paschi per l'anno 1907.*

Il presidente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia (Fasc. 1^o della Sezione di scienze giuridiche e storico-filologiche. Anno 1907-903, serie 1^a, t. II).*

Il signor Orazio Marucchi, Roma: *Esame di un opuscolo di Mons. G. Wilpert riguardante alcuni miei studi sulle catacombe romane.*

Il prof. Carlo Fedeli, Pisa: *I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa.*

L'onor. sindaco del comune di Genova: *Studio comparativo sulle spese di trasporto dei cotonni greggi e del carbon fossile dai paesi di origine ai mercati europei e particolarmente a quelli del Piemonte, della Lombardia e della Svizzera durante gli anni 1899 al 1908.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1908.*

Il prof. Scipione Regnoli, Roma: *Costruzioni staticamente determinate contro i movimenti tellurici isolatori a sfere.*

Il capitano G. Borredon, Ischia:

1° *Excelsior o la soluzione dell'immenso problema dell'ignoto;*

2° *L'equilibrio ed il moto perpetuo della terra girante intorno al sole;*

3° *Realtà dell'essere. L'essere e il non essere. Tempo e spazio.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905-906 (Parte I verbali. Parte II allegati).*

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Candiani chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Penserini ringrazia per le condoglianze e per la commemorazione fatta in Senato del caro estinto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che hanno avuto luogo nella seduta di sabato scorso:

Per la nomina della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti	121
Maggioranza	61

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1909

Il senatore Arcoleo	ebbe voti	92
» Finali	»	90
» Pellegrini	»	89
» Bonasi	»	85
» Cefaly	»	76
» Sonnino	»	70
Schede bianche		18
Eletti i senatori Arcoleo, Finali, Pellegrini, Bonasi, Cefaly e Sonnino.		
Per la nomina della Commissione di finanze:		
Senatori votanti		123
Maggioranza		62
Il senatore Vacchelli	ebbe voti	107
» Finali	»	104
» Mezzanotte	»	103
» Scialoja	»	102
» Pisa	»	99
» Ricotti	»	98
» Colombo	»	97
» Dini	»	96
» Morin	»	94
» Taverna	»	92
» Rossi Luigi	»	91
» Rattazzi	»	89
» Riolo	»	89
» Cannizzaro	»	83
» Borgatta	»	79
» Di Marzo	»	77
» Blaserna	»	63
» Caldesi	»	61
» Bettoni	»	43
» Roux	»	36
» Veronese	»	33
» Astengo	»	9
» Mariotti Giov.	»	8
» Marazio	»	6
Voti nulli o dispersi		67
Schede bianche		7

Eletti i senatori Vacchelli, Finali, Mezzanotte, Scialoja, Pisa, Ricotti, Colombo, Dini, Morin, Taverna, Rossi Luigi, Rattazzi, Riolo, Cannizzaro, Borgatta, Di Marzo e Blaserna.

Ballottaggio fra i senatori Caldesi e Bettoni.

Per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62

Il senatore Pagano-Guarnaschelli ebbe voti	101
» Municchi	100
» Di Prampero	97
» Colombo	95
» Colonna Fabrizio	90
» Bava-Beccaris	89
» Melodia	80
» Frola	67
» Rossi Luigi	45
» Di Camporeale	42
» Lucchini	13
» Tiepolo	11
Voti nulli o dispersi	8

Eletti i senatori Pagano-Guarnaschelli, Municchi, Di Prampero, Colombo, Colonna Fabrizio, Bava-Beccaris, Melodia e Frola.

Ballottaggio fra i senatori Rossi Luigi e Di Camporeale.

Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62

Il senatore Di Marzo	ebbe voti	99
» Parpaglia	»	98
» Tassi	»	94
» Scialoja	»	93
» Arrivabene	»	73
» Di Carpegna	»	23
Voti nulli o dispersi		25
Schede bianche		19

Eletti i senatori Di Marzo, Parpaglia, Tassi, Scialoja e Arrivabene.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. *Votazioni di ballottaggio, a compimento delle Commissioni di finanze e per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

II. *Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:*

- a) di contabilità interna;
- b) per i trattati internazionali;
- c) per i decreti registrati con riserva;
- d) per la biblioteca.

III. Votazione per la nomina dei commissari:

a) al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (tre);

b) alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);

c) di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto (tre).

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati dello scrutinio delle votazioni che si stanno compiendo.

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze risultano scrutatori i senatori Manassei, Scialoja, De Marinis.

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i senatori Reynaudi, Conti, Fiocca.

Per la nomina della Commissione di contabilità interna, i senatori Gessi, Mariotti Filippo, Guala.

Per la nomina della Commissione per i trattati internazionali, i senatori Caravaggio, Luciani, Torielli.

Per la nomina della Commissione dei decreti registrati con riserva, i senatori Tommasini, Di Giovanni, De Sonnaz.

Per la nomina della Commissione per la biblioteca, i senatori Colonna Fabrizio, Mazzolani, Massarucci.

Per la nomina di tre commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, i senatori De Cupis, Di Marzo, Pellegrini.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, i senatori Annaratone, Pisa, Fabrizi.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto, i senatori Frigerio, Sismondo, Mezzanotte.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In conformità della facoltà accordatami dal Senato nella precedente seduta, ho nominato le seguenti Commissioni:

Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia per la XXIII Legislatura:

Presidente: S. E. il senatore Rattazzi, vicepresidente del Senato.

Membri ordinari: i senatori Astengo, Cavasola, Cefaly, Paternostro, Petrella, Rossi Luigi.

Membri supplenti: i senatori Carle Giuseppe, De Marinis, Guala, Inghilleri, Lucchini Luigi, Mazzolani, Pellegrini, Scialoja.

Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia per la XXIII Legislatura:

Presidente: il senatore Blaserna, vicepresidente del Senato.

Membri ordinari: i senatori Baccelli, Bonasi, Borgatta, Fiocca, Gabba, Giorgi, Pagano, Tajani.

Membri supplenti: i senatori Lucchini Giovanni, Martuscelli, Schupfer, Tassi.

La Commissione per la riforma del regolamento giudiziario del Senato è composta dai senatori Bonasi, Borgnini, De Marinis, Petrella, Tassi, Vischi.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898 sul trattamento di riposo dei medici condotti e di altri sanitari.

Questo disegno di legge si trovava già dinanzi al Senato sul fine della passata Legislatura ed un'apposita Commissione lo stava esaminando, quando venne il decreto che chiudeva la Legislatura. Se il Senato non dissente, potrebbe delegarsi al Presidente la nomina della Commissione pel suo esame.

Ho poi l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge:

Riconoscimento giuridico degli Ordini sanitari;

Ordinamento civile delle isole di Tremiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questi disegni di legge. Per il primo di essi, se non vi sono osservazioni in

contrario, s'intende approvata la proposta del Presidente del Consiglio; farò conoscere al più presto i nomi dei componenti la Commissione; gli altri progetti di legge saranno inviati agli Uffici.

Per la interpellanza del senatore Todaro.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro della pubblica istruzione, gli chiedo se e quando intenda rispondere all'interpellanza del senatore Todaro sull'Università di Messina, annunciata in altra seduta.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io accetto l'interpellanza e sono agli ordini del Senato; pregherei però che lo svolgimento fosse rinviato a dopo le ferie di Pasqua.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione della risposta datami e consento nel rinvio.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza del senatore Todaro sarà svolta alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le vacanze pasquali.

**Lettura di una proposta di legge
del senatore Conti.**

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Conti.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di leggerlo.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, stabilita dalle leggi 17 marzo 1898, 28 giugno 1903 e 31 gennaio 1904, a favore del lavoro industriale in genere ed a carico degli esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, è estesa anche alla terra per il lavoro agricolo, a favore dei contadini che la coltivano ed a carico dei proprietari o chi per essi, in conformità alle norme e disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'assicurazione della terra a favore dei lavoratori di fondi rustici è un obbligo inerente alla proprietà dei medesimi, indipendentemente dalla quantità e dalle mercedi dei lavoratori addetti alla coltivazione, come dal genere della coltura e dalla qualità dei lavori che questa richiede. Perciò i proprietari che tengono direttamente la conduzione dei loro fondi, oppure mediante amministratore, agente o fattore stipendiato, hanno l'obbligo e la responsabilità dell'assicurazione degli infortuni avvenuti sulle loro terre.

Nel caso di fittabili che assumono l'esercizio e la conduzione di una tenuta, di un podere, e in genere di una determinata quantità di terreno di estensione superiore ai 4 ettari, a scopo di coltivazione e produzione, e pagando un canone annuo convenuto, a loro rischio e pericolo, senza ingerenza nè interessenza da parte del proprietario del fondo, la responsabilità giuridica dell'assicurazione spetta egualmente al proprietario, ma il pagamento del premio d'assicurazione cui il fondo stesso è vincolato, viene sostenuto in parti eguali fra il proprietario ed il fittabile, e così in genere tra il proprietario e chiunque abbia la conduzione di un fondo, a mezzadria, o con qualunque altra forma di colonia, di estensione maggiore di ettari 4.

Art. 3.

Quando si tratta di piccoli appezzamenti di terreno fino a un ettaro di superficie, non solo l'obbligo legale ma anche il pagamento dell'assicurazione dei medesimi è intieramente ed esclusivamente a carico del proprietario. Da un ettaro fino a quattro ettari, un terzo della spesa per l'assicurazione è a carico del mezzadro o affittuario, e gli altri due terzi a carico del proprietario.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge si intendono lavoratori della terra tutti quei contadini che *stabilmente* o *temporaneamente*, sono adibiti a tutti quei lavori agricoli, *senza alcuna esclusione*, che sono indispensabili per la coltivazione e produzione agricola, per l'esercizio delle aziende agrarie; e in genere sono compresi in questa indicazione tutti quei

lavori che per ragioni evidenti di affinità e di attinenza agli interessi, all'incremento ed al miglioramento dell'agricoltura, non si possono considerare altrimenti che agricoli. Fra i lavoratori garantiti dall'assicurazione della terra sono compresi pure quelli assunti per pochi giorni ed anche per poche ore per necessità ed urgenza di lavoro.

I limiti di età dei lavoratori, per gli effetti della legge, si estendono dai 13 ai 70 anni.

Art. 5.

Quei lavoratori della terra, i quali in modo più o meno regolare e continuativo prestano l'opera loro anche in opifici e in fabbriche industriali, venendo a trovarsi coperti da due assicurazioni diverse, qualora vengano colpiti da infortunio mentre attendono al lavoro industriale, non possono percepire un indennizzo maggiore di quello che percepirebbero per identico infortunio durante un lavoro agricolo.

Art. 6.

La presente legge si applica anche ai lavori di potatura, abbattimento e segatura e trasporto degli alberi, quando tali lavori facciano parte integrante e necessaria della coltivazione ed esercizio di un fondo.

Quando invece il taglio, l'abbattimento, la segatura e il trasporto degli alberi siano indipendenti dalla coltivazione di un fondo, e rappresentino un'impresa esclusiva di boschicoltura e silvicoltura, saranno applicate, per gl'infortuni che avvengano in questi lavori, le disposizioni della legge 31 gennaio 1904 relative ai lavori delle aziende e imprese industriali.

Però, per gl'infortuni contemplati dal primo capoverso del presente articolo, l'indennità non potrà mai essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita dal regolamento annesso alla legge sopracitata del 31 gennaio 1904, salvo alle Società assicuratrici di esigere la differenza del premio di assicurazione.

Art. 7.

Gli infortuni del personale addetto alle macchine e motori mossi da forza inanimata, adibiti alla esecuzione di lavori agricoli, cadono

sotto il disposto dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1904; quanto ai contadini che cooperano e completano il lavoro agricolo delle macchine, senza però essere adibiti particolarmente al servizio delle medesime, sono compresi nell'assicurazione agricola del fondo al quale servono le macchine e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 30 della presente legge, e quelle del terzo capoverso dell'art. 6.

Quando le macchine di cui sopra non siano noleggiate per un servizio temporaneo, ma siano invece proprietà permanente del fondo, della tenuta, podere, ecc., è in facoltà del proprietario di comprendere nell'assicurazione agricola del fondo anche il servizio delle macchine, a favore del personale ad esse addetto sempre alle condizioni di indennizzo stabilite più sopra.

Quando le macchine per i lavori agricoli siano prese temporaneamente a nolo da apposite imprese, le quali forniscono anche il personale meccanico, l'assicurazione di questo spetta esclusivamente all'impresa che provvede il personale e le macchine.

Art. 8.

I lavori di bonifiche idrauliche, sistemazione di frane e bacini montani, costruzione, manutenzione e restauro di strade ordinarie, nazionali, provinciali e comunali, non sono compresi nella presente legge, perchè quando abbiano carattere d'impresa industriale sono già contemplati dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1904.

Nella presente legge sono invece compresi tutti questi lavori, quando o per la loro piccola entità, o perchè eseguiti dagli stessi proprietari e conduttori di fondi, sia per manutenzione che per servizi ordinari e straordinari dei fondi stessi, perdono il loro carattere d'impresa industriale.

Art. 9.

Fra i lavori agricoli sono compresi non solo quelli che si fanno all'aperto, ma anche tutti gli altri che secondo la natura, la stagione e le speciali condizioni atmosferiche e meteorologiche, si compiono abitualmente o devono essere compiuti eccezionalmente nelle abitazioni, case coloniche, fattorie, latterie, ecc., ma che sono egualmente indispensabili alla coltivazione ed alla produzione agricola.

Art. 10.

In conformità alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, l'obbligo dell'assicurazione ha vigore anche se un piccolo fondo o appezzamento sia coltivato esclusivamente da membri della stessa famiglia tanto se questa è semplicemente affittuaria, come se è proprietaria del fondo coltivato. In quest'ultimo caso la responsabilità spetta al capo-famiglia e ad esso sono applicabili le disposizioni dell'art. 22.

Art. 11.

L'obbligo di assicurare i fondi contro gli infortuni derivanti e dipendenti dal fatto della loro coltivazione, è imposto anche quando le terre sulle quali i contadini lavorano fossero di proprietà dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Consorzi, Enti morali, Istituti di beneficenza ed Opere pie in genere, senza veruna eccezione.

Art. 12.

Qualora un fittabile o qualsiasi altro conduttore di fondi non proprii trascurasse di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione che gli spetta, ogni responsabilità nel caso d'infortunio, ricade sul proprietario, senza alcuna eccezione, in conformità a quanto dispone l'art. 2, fatta eccezione per le responsabilità penali che ricadessero direttamente su quegli cui spettava il carico dell'assicurazione.

Spetta però al proprietario il diritto di farsi risarcire completamente delle spese sostenute, quando sia provata la sua buona fede.

Art. 13.

Per infortuni sul lavoro si intendono i casi di morte, d'inabilità permanente assoluta di inabilità permanente, parziale e d'inabilità temporanea parziale.

Nella denominazione d'infortuni sul lavoro sono compresi tutti quelli avvenuti in dipendenza ed in esecuzione delle condizioni portate dalla locazione d'opera e in occasione e dipendenza del lavoro stesso. Cioè, infortunio del lavoro è quello nel quale il lavoro entra come causa necessaria dell'infortunio stesso.

Art. 14.

Gli infortuni del lavoro si dividono in *lievissimi*, *lievi* e *gravi*. *Lievissimi* sono quelli guaribili entro tre giorni; *lievi* quelli guaribili entro 10 giorni; *gravi* tutti gli altri.

Agli infortuni *lievissimi* non spetta alcuna indennità; per i *lievi* l'indennità decorre dal terzo giorno; per i *gravi* dal giorno successivo a quello in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 15.

Il lavoratore colpito da infortunio, sia *lievissimo* che *lieve*, ha obbligo di farne immediata denuncia sia al proprietario del fondo, sia al conduttore, all'amministratore od al fittabile. Trascorso un mese dal giorno dell'infortunio senza che questo sia stato denunciato, si riterrà la lesione come non riportata sul lavoro.

Il lavoratore colpito da infortunio grave, deve subito entrare e rimanere nell'ospedale indicato dall'Istituto assicuratore finchè sia necessario per arrestare le conseguenze dell'infortunio, e perchè possa esservi curato coi metodi indicati dalla scienza onde ottenere una più rapida guarigione e impedire così che la invalidità temporanea diventi invalidità permanente.

Se il lavoratore non voglia sottoporsi alle visite mediche preventive, non ha diritto, per l'avvenuto infortunio, alla indennità stabilita dalla legge, a meno che l'infortunio sia tale da rendere manifesto e indubitabile che le lesioni riportate sono in diretta ed effettiva dipendenza dall'infortunio stesso. Nel caso che il lavoratore non voglia sottoporsi alle visite di controllo ed opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattegli dall'Istituto assicuratore, ed in seguito a decisione del Collegio d'arbitri di cui all'art. 27, perderà il diritto a percepire qualsiasi indennità sia per invalidità permanente che temporanea.

Tutte le spese mediche di cui nel presente articolo sono a carico esclusivo dell'Istituto assicuratore. Il regolamento della presente legge determinerà la tariffa delle spese mediche e farmaceutiche in fatto d'infortunio.

Art. 16.

Nei casi d'infortunio isolato, allo scopo di eliminare ogni possibile contestazione per sospetto di dolo o mala fede, e nella impossibi-

lità d'una inchiesta, ha valore probativo la deposizione del contadino colpito dall'infortunio, fatta a persona investita di autorità legale e sotto il vincolo del giuramento. Questa deposizione terrà luogo del processo verbale, senza pregiudizio di eventuale azione penale quando avesse a risultare falsa.

Art. 17.

In ogni caso d'infortunio, colui al quale spetta la gestione o la conduzione del fondo, è obbligato a sostenere le spese per le prime cure immediate e per il certificato medico, salvo il rimborso che gli compete, da parte della Compagnia assicuratrice.

Art. 18.

Salvo le disposizioni riflettenti il concorso dei fittabili, ed altri conduttori di fondi nella spesa del premio di assicurazione, in conformità agli articoli 2 e 3 della presente legge, chiunque, mediante ritenute sui salari, direttamente o indirettamente fa concorrere i lavoratori della terra, che si trovano alle sue dipendenze stabilmente o temporaneamente, alla spesa dell'assicurazione, è passibile di multa, il di cui importo sarà stabilito dal regolamento della presente legge, e che sarà raddoppiato nel caso di recidiva, senza pregiudizio di ogni altra responsabilità di carattere grave.

Art. 19.

Qualunque patto inteso a deludere il pagamento delle indennità ed a scemarne la misura stabilita, è nullo, e l'indennità, salvo le anticipazioni documentate, fatte dal conduttore del fondo, dovrà sempre essere pagata direttamente al danneggiato, e in caso di morte ai suoi eredi legittimi, od agli eredi naturali ammessi dal Cod. civ.

Art. 20.

Il credito dell'indennità per qualsiasi caso d'infortunio, non può essere ceduto nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio sancito dall'art. 1958, n. 6, del Codice civile concernente i valori depositati a cautela di pagamento.

L'azione per conseguire le indennità stabilite

dalla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio risultante del certificato medico.

Questa prescrizione ha luogo tanto in confronto dell'Istituto assicuratore che del proprietario o fittabile o conduttore di fondi, cui spettava l'obbligo dell'assicurazione della terra.

Art. 21.

La revisione d'indennità d'infortunio è ammessa quando risulti provato erroneo il primo giudizio di liquidazione o vi sia fondata presunzione di tale erroneità o quando nelle condizioni fisiche del lavoratore intervengano modificazioni derivanti dall'infortunio. Tanto in un caso che nell'altro, la domanda di revisione è ammessa solo quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti mediante accordo o transazione e in conformità alle disposizioni del comma III dell'art. 26.

La domanda di revisione non può essere proposta che una volta, trascorsi almeno sei mesi dal pagamento dell'indennità.

Nel caso di morte avvenuta prima di un anno dal giorno dell'infortunio, la domanda può essere chiesta dagli aventi diritto, ma entro un mese dalla data della morte, e sempre entro il termine sopra indicato di un anno dal giorno dell'infortunio.

Art. 22.

Nel caso di mancata assicurazione, chi si è reso colpevole di questa mancanza, è responsabile in proprio della somma d'indennità che l'Istituto assicuratore avrebbe dovuto pagare al contadino colpito da infortunio, senza pregiudizio di ogni altra penalità derivante dal fatto dell'avvenuto infortunio.

Art. 23.

Per la esecuzione della presente legge, l'assicurazione che essa prescrive viene assunta dalla Cassa nazionale per gl'infortuni sul lavoro, la quale dovrà accettare tutte le proposte di assicurazione agricola che le saranno presentate da Consorzi o sindacati costituiti secondo le disposizioni contenute negli articoli della legge, da capi e gerenti di aziende agricole, da privati proprietari di fondi, e da chiunque

sia tenuto all'obbligo dell'assicurazione, essendo però in facoltà di chiunque di ricorrere per l'assicurazione stessa, anche ad altre Società e Istituti esercenti il medesimo ramo e debitamente riconosciuti e autorizzati secondo le prescrizioni del Codice di commercio e delle leggi speciali.

Art. 24.

La proporzione del premio di assicurazione da pagarsi alla Cassa Nazionale infortuni è basata sulla estensione del fondo da assicurarsi calcolata secondo le misure legali in ettari, ecc., senza tener conto delle frazioni in più.

Art. 25.

In rapporto alle assicurazioni i terreni vengono ripartiti nelle seguenti categorie;

- a) terra irrigua;
- b) terra asciutta, aratoria, a produzione di erba, fieno, stramaglie, canape, lino, ortaggi e frutta;
- c) terra coltivata per un solo terzo del latifondo, e cioè un terzo arato e due a prato;
- d) terra coltivata a ortaglia a scopo di speculazione;
- e) terra a bosco, boschina e castagneto;
- f) pascoli alpini.

Per ogni categoria la Cassa nazionale infortuni dovrà esigere, prima di procedere alla assicurazione richiesta, la presentazione di un certificato da parte dell'ufficio del censo, e, dove questo non esistesse, dall'agenzia delle imposte del capoluogo di mandamento, comprovante la qualità, il genere della coltivazione e produzione, e la estensione del fondo che si vuole assicurare.

Il premio di assicurazione, per ogni ettaro, e secondo le diverse categorie, è il seguente:

terreni irrigui e terreni coltivati a ortaglia a scopo di speculazione	. L. 1.10 (per ettaro)	
terreni a coltura	. . . » 0.90	»
terreni a terzo	. . . » 0.70	»
castagneto e boschivo	» 0.40	»
pascoli alpini	. . . » 0.20	»

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, in base ai risultati dei primi due anni

di esercizio rispetto ai profitti e perdite della Cassa nazionale infortuni, potrà aumentare o diminuire la tariffa del premio di assicurazione, stabilita dal regolamento annesso alla presente legge, e ciò dopo aver sentito il Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della previdenza.

Art. 27.

In caso di contestazioni sul diritto all'indennità o sulla misura di questa, le relative transazioni non sono valide senza la omologazione del Tribunale.

Le contestazioni sulle cause, sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio dovranno essere sottoposte, ad un Collegio d'arbitri, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le partistesse, o, in caso diverso, dal presidente del Tribunale.

La costituzione dell'arbitrato è obbligatoria per ambo le parti contendenti; e se una di esse rifiuti di nominare l'arbitro che le spetta, provvederà alla scelta e nomina di esso il presidente del Tribunale.

Il Collegio d'arbitri per infortuni sul lavoro ha sede in ogni capoluogo di circondario.

Le transazioni relative alla entità del risarcimento, concluse fra danneggiati e loro eredi, e le Società assicuratrici, con o senza intervento del proprietario o del conduttore del fondo ove il sinistro è avvenuto, non saranno valide senza la omologazione del Tribunale, e non potranno essere impugnate di nullità se non coll'intervento del giudice competente, e nel solo caso che esse siano state concluse con evidenti vizi di forma, errori di perizia, od altri difetti gravi.

Art. 28.

Nel caso di morte, cagionata da infortunio sul lavoro, l'indennità viene fissata in lire 2500, se il lavoratore ha famiglia; eguale indennità in lire 2500 viene assegnata al lavoratore colpito da inabilità permanente assoluta al lavoro, in seguito a infortunio.

L'indennità per il caso di morte viene limitata a lire 1000 se il lavoratore rimasto vittima dell'infortunio è nubile e non sia sostegno di famiglia.

L'indennità per l'inabilità permanente assoluta non viene diminuita, anche nel caso che il lavoratore sia nubile e non sia sostegno di famiglia.

In tutti questi casi l'età non esercita alcuna influenza per aumentare nè per diminuire l'indennità.

Art. 29.

Nel caso di inabilità parziale temporanea, l'indennità sarà giornaliera e comincerà a decorrere dal terzo giorno di malattia, nella misura di una lira al giorno per i nubili, e di lire 1.50 per gli ammogliati.

Però quando si verifichi l'inabilità permanente parziale, invece d'una indennità giornaliera si potrà corrispondere al colpito da infortunio un risarcimento una volta tanto da concordarsi fra l'assicurato e la Società assicuratrice, in conformità a quanto dispone a tale riguardo anche la legge per gl'infortuni sul lavoro industriale.

Art. 30.

Nel caso d'infortuni cagionati da macchine messe in azione da motori inanimati, tanto per gli addetti esclusivamente al servizio di dette macchine, come per i contadini addetti temporaneamente a completare il servizio delle macchine stesse, e qualora le macchine non siano fornite da speciale impresa estranea alla proprietà ed alla coltivazione del fondo, il proprietario o il conduttore del fondo stesso dovranno pagare la differenza di premio risultante fra la polizza di assicurazione agricola e quella di assicurazione industriale, e ciò in causa del diverso ammontare del risarcimento portato dalle due diverse assicurazioni.

Art. 31.

Coloro ai quali incombe l'obbligo di assicurare i loro terreni, potranno costituirsi in Consorzio comunale, circondariale o provinciale, consociandosi in sindacato di assicurazione mutua, purchè ogni Consorzio o sindacato comprenda almeno 20,000 ettari.

Art. 32.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso altri Istituti

assicuratori autorizzati, quei proprietari, fittabili e conduttori di fondi in genere, i quali fondassero a loro cura e spesa Casse d'assicurazioni mutue sugli infortuni del lavoro agricolo, riconosciute dalla legge.

Gli statuti e regolamenti di questi Consorzi, Sindacati, Casse mutue, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio superiore di previdenza.

Un elenco dei proprietari o fittabili e conduttori di fondi aderenti e iscritti nelle Casse mutue di assicurazione, dovrà essere depositato presso la Prefettura della provincia dove le dette Casse funzionano.

Nel caso di privati, proprietari di più di 20,000 ettari, da 20,000 ettari a 50,000 il premio di assicurazione per le diverse categorie di terreni sarà ridotto di un terzo, e da 50,000 ettari in più, sarà diminuito della metà dell'importo.

Art. 33.

La costituzione di questi Consorzi, Sindacati o Casse mutue d'infortuni, può anche per ragioni determinate da condizioni speciali di località e da speciali condizioni di aziende agrarie, essere resa obbligatoria, qualora il Ministero d'agricoltura riconoscesse conveniente o necessario di servirsi del loro mezzo per la esecuzione di quanto dispone la presente legge.

Art. 34.

Il contratto di assicurazione della terra per gl'infortuni sul lavoro, deve essere rinnovato ogni triennio. Ogni cambiamento avvenuto nel titolo di proprietà dei fondi assicurati, per vendita, cessione, eredità, espropriazione o qualunque altra ragione, deve essere immediatamente comunicato all'Istituto che ne assume l'assicurazione.

Art. 35.

Sono esenti dall'obbligo dell'assicurazione i canneti e i terreni paludosi, nonchè i terreni abbandonati e incolti qualora risulti provato da parte del proprietario che i detti terreni non sono suscettibili di coltivazione se non con eccessivo dispendio, sproporzionato alla produttività presumibile.

Art. 36.

Tutti gli atti, documenti e certificati, che dovessero venire rilasciati da uffici pubblici governativi, provinciali o comunali, saranno assolutamente gratuiti e in carta semplice.

Art. 37.

Tutto quanto si riferisce alla esecuzione della presente legge e ad ogni modalità di applicazione, verrà stabilito da un apposito regolamento.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, il Senato deve ora fissare il giorno in cui questa proposta di legge deve essere svolta.

Quando crede il senatore Conti di poter svolgere la sua proposta?

CONTI. Io sono a disposizione del Senato, dichiarando che sarò brevissimo, perchè il Senato già conosce questo mio progetto. Lo presentai due anni or sono, e poi fu modificato a seconda dei consigli datimi e dei voti espressi da Comizi agrari.

Avendo già stampato il progetto corretto, io lo farò distribuire insieme alla relazione, così ciascun senatore potrà leggerlo con tutto suo comodo.

Non ripeterò l'errore commesso l'altra volta di tenere il Senato per un'ora e mezzo ad ascoltarmi; sarò breve, ripeto; e, se il Senato lo consente, potrò svolgere la mia proposta nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sarà messa all'ordine del giorno di domani lo svolgimento della proposta di legge del senatore Conti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato delle due votazioni di ballottaggio sarà annunciato oggi stesso, e quello delle altre votazioni sarà proclamato nella seduta di domani.

(I senatori scrutatori ritirano le urne per procedere alla spoglio delle schede).

Risultato di votazione,

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i senatori Caldesi e

Bettoni, per la nomina di un membro nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	91
Maggioranza	46
Il senatore Caldesi	ebbe voti 48
» Bettoni	» 36
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	5

Eletto il senatore Caldesi.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i senatori Rossi Luigi e Di Camporeale, per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45
Il senatore Rossi Luigi	ebbe voti 59
» Di Camporeale	» 25
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	1

Eletto il senatore Rossi Luigi.

Prego i componenti della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori a volersi immediatamente riunire per procedere all'esame dei titoli dei due senatori ultimi nominati.

Il risultato delle altre votazioni, come ho già detto si proclamerà nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina dei commissari:

- a) di sorveglianza al Debito pubblico (tre);
- b) di vigilanza al Fondo per l'emigrazione (tre);
- c) di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione (quattro);
- d) di vigilanza sul servizio del chinino (due);
- e) al Consiglio superiore del lavoro (tre);
- f) per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole (due);

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti per l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1909 (ore 16,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

IV.

TORNATA DEL 30 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Nomina di Commissarii (pag. 49) — Risultato di votazione (pag. 49) — Annuncio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Borgatta (pagina 51) — Presentazione di relazioni (pag. 51) — Il Presidente commemora il defunto senatore Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni (pag. 51) — Nomina di Commissione (pag. 51) — Si associano il ministro della guerra (pag. 51) e il senatore Di Carpegna (pag. 52) — Presentazione del progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona (pag. 52) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 52) — Nomina di scrutatori (pag. 52) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 52) — Il senatore Conti svolge un suo disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria della terra per gl' infortuni dei contadini sul lavoro (pag. 53) — Dichiarazione sulla presa in considerazione di tale progetto di legge del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 53) — Chiusura di votazione pag. 53).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, in conformità della facoltà accordatami dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni alla legge 14 luglio 1898, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » i signori senatori Borgatta, Cerruti Valentino, Durante, Pisa e Ricotti.

Comunico pure al Senato che, in seguito alle dimissioni del senatore Carle Giuseppe, in

suo luogo, ho chiamato a far parte della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, per la XXIII Legislatura, il senatore Municchi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto di ieri per la nomina delle seguenti Commissioni:

Commissione pei trattati internazionali:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45
Il senatore Visconti-Venosta	ebbe voti 72
» Arcoleo	» 70
» Vacchelli	» 70
» Malvano	» 70
» Pisa	» 69
» Bodio	» 68

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1909

Il senatore Faina Eugenio . . .	ebbe voti	67
» Di Collobiano . . . »		66
» Carafa »		35
» Paternò »		11
Voti nulli o dispersi		51
Schede bianche		11

Eletti i senatori Visconti-Venosta, Arcoleo, Vacchelli, Malvano, Pisa, Bodio, Faina Eugenio, Di Collobiano.

Ballottaggio fra i senatori Carafa D'Andria e Paternò.

Commissione pei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	87
Maggioranza	45

Il senatore Mezzanotte . . .	ebbe voti	67
» Sonnino »		65
» Sacchetti »		64
» Municchi »		64
» Arrivabene »		62
Voti nulli o dispersi		12
Schede bianche		20

Eletti i senatori Mezzanotte, Sonnino, Sacchetti, Municchi, Arrivabene.

Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45

Il senatore Cefaly	ebbe voti	64
» Borgatta »		62
» San Martino-Valperga »		56
» Boncompagni-Ottoboni »		37
» De Cesare »		35
» Biscaretti »		27
» Di Martino Girolamo »		8
» Colonna Prospero . . . »		3
Voti nulli o dispersi		41
Schede bianche		15

Eletti i senatori Cefaly, Borgatta, San Martino.

Ballottaggio fra i senatori De Cesare, Biscaretti, Di Martino Girolamo, Colonna Prospero, essendo defunto il senatore Boncompagni-Ottoboni.

Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti	87
Maggioranza	44

Il senatore Mariotti Filippo . .	ebbe voti	72
» Tommasini »		62
» Villari »		60
» Zumbini »		9
» Mariotti Giovanni . . . »		3

Voti nulli o dispersi	14
Schede bianche	11

Eletti i senatori Mariotti Filippo, Tommasini e Villari.

Commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45

Il senatore Caravaggio	ebbe voti	67
» Balestra »		61
» Astengo »		60

Voti nulli o dispersi	22
Schede bianche	17

Eletti i senatori Caravaggio, Balestra e Astengo.

Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44

Il senatore Riolo	ebbe voti	68
» Conti »		63
» Vacchelli »		43
» Tasca-Lanza »		33

Voti nulli o dispersi	9
Schede bianche	14

Eletti i senatori Riolo e Conti.

Ballottaggio fra i senatori Vacchelli e Tasca-Lanza.

Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	9
Maggioranza	46

Il senatore Fiocca	ebbe voti	67
» Mazzolani »		65
» Cotti »		63

Voti nulli o dispersi	16
Schede bianche	19

Eletti i senatori Fiocca, Mazzolani e Cotti.

**Annuncio della presentazione
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata depositata al banco della Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta; essa, a norma del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici, affinchè ne autorizzino la lettura.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per la convalidazione della nomina del nuovo senatore onor. Carlo Gorio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

FROLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per la convalidazione della nomina del nuovo senatore onorevole Tommaso Villa.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

**Commemorazione
del senatore Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Tace appena il nostro pianto sulle tombe dei colleghi avanti ieri commemorati, che di altre lagrime abbiamo nuova funesta cagione. Quantunque la fine del senatore Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni facesse paventarsi dalla penosa, insanabile malattia, l'annuncio della sua morte di ieri ci ha costernati; e non minore del lutto, che or veste la romana aristocrazia, è quello del Senato; comune al patriziato ed a noi l'amaro compianto.

D'una delle cospicue famiglie di pontificia origine, il defunto collega nostro aveva redato il principato, il ducato e la contea. Con tutto

ciò il giovane Marco Ottoboni, sotto la dominazione pontificia, fu di quelli, fra i romani patrizi, che, sentendo italicamente, anelavano a libertà. La sera del 19 settembre 1870, penetrato in Roma che all'indomani le truppe italiane sarebbero all'attacco, ne gioì con gli amici del Circolo a San Carlo. Roma occupata dalle armi liberatrici, ed assisa con il serto di capitale, il duca di Fiano coadiuvò il nuovo ordine di cose; caldo di devozione al Re, ed alla Real Casa, gentiluomo d'onore della principessa, che divenne Regina.

Prese parte alle amministrazioni cittadine; non solo appassionato dei pubblici spettacoli nella Deputazione comunale, e nella Società delle corse presidente, ma dedito con amore ed abnegazione alla beneficenza in vari Istituti, specialmente nella Società degli asili d'infanzia. Della Consulta araldica vice-presidente, era in essa presidente del Comitato romano.

Fatto senatore il 9 novembre 1872, era degli assidui alle sedute ed agli Uffici. Segno della stima del Senato gli fu l'elezione a segretario della Presidenza nella 2^a Sessione della XII Legislatura; e la presidenza, che il voto dei colleghi ripetutamente gli conferì, della Commissione di contabilità interna. E pur ieri il nome del senatore Boncompagni-Ottoboni raccoglieva i voti di membro di detta Commissione, quando spirava.

Il nostro affetto lo seguirà nell'ultima dimora. *(Bene)*.

Avverto che i funerali avranno luogo domattina alle nove e mezzo. Estraggo a sorte i nomi dei senatori, che con la Presidenza, rappresenteranno il Senato alle funebri esequie. Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Cefaly, Massarucci, Di Carpegna, Colonna Prospero, Astengo, Fabrizi e Borgatta.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *ministro della guerra*. Il Governo, per mio mezzo, si associa alle parole elevate con le quali il nostro Presidente ricordò la nobile esistenza del senatore Fiano.

Il pensiero mio personale poi si rivolge particolarmente ad un altro nostro collega, che è stato profondamente colpito in un affetto profondo ed intimo della sua famiglia. *(Bene)*.

DI CARPEGNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CARPEGNA. Permetta il Senato che io per pochi minuti ricordi il nostro egregio collega e mio carissimo amico senatore Boncompagni-Ottoboni.

Ci trovammo d'accordo nella sottoscrizione per l'offerta di una spada di onore all'Imperatore Napoleone III ed al Re Vittorio Emanuele, ciò che in quell'epoca costituiva un grave delitto; ci ritrovammo pure d'accordo nel 1868 a Firenze, quando S. M. il Re Umberto sposò la principessa Margherita, divenuta poi nostra Regina, ed ora nostra Augusta Regina Madre, a presentare gli omaggi ai nuovi sposi, ai futuri Reali d'Italia.

Allora noi eravamo pochi, ci contavamo, ma ci conoscevamo molto bene, ed era quindi naturale che, dopo il XX Settembre, noi ci ritrovassimo insieme un'altra volta.

Vada dunque questo mesto ricordo al caro e vecchio amico, al patriotta esimio, anteriore alla vigilia.

Noi tramontiamo, onorevoli colleghi, ma è con orgoglio che possiamo dire che la nostra generazione seppe fare il suo dovere. La nostra vecchiaia è serena, è lieta di averlo compiuto ed è perciò che il ricordo di quelli che spariscono, se è per noi un dolore, è anche di soddisfazione, nel senso che abbiamo la convinzione che tutti coloro che spariscono compiono il loro dovere verso il Paese.

Il Boncompagni-Ottoboni aveva una rettitudine di intendimenti meravigliosa, una signorilità di modi, che lo rendeva un tipo di quel vecchio stampo di cui, disgraziatamente, a me sembra si sia perduta la forma.

Permettete dunque, egregi colleghi, che io, come vecchio suo amico, mandi a lui l'ultimo saluto, saluto reverente e doloroso, ed invii ancora alla sua famiglia, col rimpianto mio, il rimpianto vostro, perchè credo con ciò di interpretare il pensiero unanime del Senato (*Approvazioni vivissime e generali*).

**Presentazione del progetto d'Indirizzo
in risposta al discorso della Corona.**

PULLÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PULLÈ. Ho l'onore di presentare al Senato

il progetto di Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Pullè della presentazione del progetto di Indirizzo in risposta al discorso della Corona, il quale sarà stampato, distribuito, e sarà discusso nella seduta di domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina dei commissari:

- a) di sorveglianza al Debito pubblico (tre);
- b) di vigilanza al Fondo per l'emigrazione (tre);
- c) di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione (quattro);
- d) di vigilanza sul servizio del chinino (due);
- e) al Consiglio superiore del lavoro (tre);
- f) per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole (due).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le votazioni testè compiute.

Risultano estratti scrutatori per la votazione per la nomina dei commissari:

- a) di sorveglianza al Debito pubblico, i senatori Riolo, Rignon, Biscaretti;
- b) di vigilanza al Fondo per l'emigrazione, i senatori Lamberti, Garroni, Morin;
- c) di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, i senatori Cerruti Valentino, Canevaro, Massarucci;
- d) di vigilanza sul servizio del chinino, i senatori Bettoni, Caldesi, De Cupis;
- e) al Consiglio superiore del lavoro, i senatori Carle, Levi, Del Giudice;
- f) per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, i senatori Di Marzo, Vigoni Giulio, Tassi.

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1909

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di ripresentare al Senato il disegno di legge:

Contratto di lavoro nelle solfate della Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti per l'assicurazione obbligatoria della terra per gl'infortuni dei contadini sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del senatore Conti per l'assicurazione obbligatoria della terra per gl'infortuni dei contadini sul lavoro.

Il senatore Conti ha facoltà di parlare.

CONTI. Onorevoli colleghi, come già dissi ieri, io non entrerò nel merito del mio progetto di legge: esso verrà stampato, e voi, a vostro comodo, lo leggerete. Il mio progetto appartiene a quelli che si chiamano sociali, che sono poi, per meglio dire, quelli sulla mano d'opera e che riguardano la protezione, che abbiamo con altre leggi votata, degli operai. Quindi mi astengo dall'entrare in merito e, dopo Pasqua voi, se crederete, l'accetterete, o lo respingerete.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è trascorso molto tempo dacchè l'onorevole senatore Conti svolse ampiamente davanti al Senato il progetto di legge da lui ripresentato e sul quale io feci le più ampie riserve; non avrei quindi se non a ripetere quanto dissi allora, che, cioè, non mi oppongo alla presa in considerazione di tale

progetto, plaudento al sentimento a cui esso s'ispira; ma tenendo conto in pari tempo delle gravi considerazioni, dei gravi problemi economici che si dovrebbero affrontare e risolvere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvata).

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i signori senatori scrutatori a riunirsi per procedere alla numerazione dei voti.

Il risultato delle votazioni, che hanno avuto luogo nella seduta odierna, sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. II e III-Documenti).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di due membri della Commissione di contabilità interna;

b) di un membro della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti;

d) di un commissario di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

III. Indirizzo in risposta al discorso della Corona (N. I-A-Documenti).

La seduta è sciolta (ore 16.10).

Licenziato per la stampa il 2 aprile 1909 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

IV.

TORNATA DEL 31 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 57) — Risultato di votazioni (pag. 58) — Nomina di commissari (pag. 59) — Ringraziamenti (pag. 59) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 59) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 60) — Nomina di scrutatori (pag. 60) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 60) — Giuramento dei senatori Gorio e Villa (pag. 60) — Discussione della proposta di Indirizzo in risposta al discorso della Corona (pag. 61) — Il senatore Pullè, relatore, dà lettura della proposta di Indirizzo (pag. 61) — Parlano i senatori Barzellotti (pag. 62), Frola (pag. 64), Luciani (pag. 65), Parpaglia (pag. 66), Arcoleo (pag. 66), Scialoja (pag. 67) nonchè il relatore, senatore Pullè (pag. 66), e il ministro degli affari esteri (pag. 67) — Posto ai voti, l'Indirizzo di risposta al discorso della Corona è approvato (pag. 68) — Risultato di votazione (pag. 68) — Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato (pag. 68).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri e della marina.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma* di quel R. Istituto tecnico per l'anno 1908-909.

L'onor. senatore prof. G. Cappellini, Bologna: *Onoranze a Ulisse Aldovrandi nel terzo centenario della sua morte*, celebrate in Bologna nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1907.

Il presidente del Comitato Veneto-Trentino pro Calabria e Sicilia, Venezia: *Organi di difesa e sistemi di ricostruzione*.

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Raccolte planctoniche fatte dalla R. nave Liguria* (volume 1^o, fasc. 3^o).

Il presidente della Deputazione provinciale di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno amministrativo 1906-907* (vol. I, verbali; vol. II, allegati).

Il procuratore generale della Corte d'appello di Napoli: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte d'appello durante l'anno 1908*.

Il direttore dell'Istituto italiano di Credito fondiario di Roma: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1908*.

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Francesco di Vannozzo e la lirica nelle Corti lombarde durante la seconda metà del secolo XIV*.

Il presidente del Banco della Nazione argentina, Buenos Aires: *Rapporto e bilancio generale di quel Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1908.*

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano: *La beneficenza di quella Cassa di risparmio nell'anno 1908.*

L'onor. senatore Giovanni Paladino, Napoli:

1° *Istituzione di fisiologia scritta* (vol. I e II, ediz. 3^a);

2° *Brevi cenni sul passato e sul presente dell'Università di Napoli*;

3° *I triceni della dottrina cellulare.*

Il prof. Raffaele Gurrieri, Bologna: *L'Università Italiana.* Rivista dell'istruzione superiore (anno VII, 1908).

Il presidente del Monte di Pietà in Milano: *Rendiconto di quel Consiglio d'amministrazione dell'esercizio 1906.*

Il preside della R. Scuola normale superiore di Pisa: *Annali di quella R. Scuola normale* (vol. X: « Scienze fisiche e matematiche »; volume XXI: « Filosofia e filologia »).

Il rettore della R. Università di Perugia: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1907-908.*

Il presidente della R. Deputazione sopra gli studi di storia patria, Torino: *Le campagne di guerra in Piemonte (1703-1708) e l'assedio di Torino (1706)* (vol. IV e VIII).

Il signor E. Filippini, Udine: *Di uno statuto di Foligno documentato e trascritto nel 700.*

Il signor Giuseppe Gentilezza, Roma: *Il mare Adriatico e la questione Balcanica.*

Il prof. dott. Federico Sacco, Torino:

1° *Edilizia sismologica. Norme generali e bibliografia*;

2° *Un allarme di geologia applicata alle direttissime Bologna-Firenze e Genova-Milano*;

3° *Elenco delle opere (1884-1907).*

Il presidente della Lega nazionale di Zara: *Il XVII Congresso del gruppo di Zara della Lega nazionale* (31 gennaio 1909).

L'ing. Paolo Molteni, Sesto S. Giovanni: *Gli effetti delle grandi macchie solari ossia gli adoratori del vivo Garibaldi.* Libello di verità astrologiche e storiche.

Il dott. Raniero Ghigliarelli, Perugia: *Perugia antica e Perugia moderna.*

L'ing. Temistocle Bertucci, Roma: *Bonifiche e colonizzazioni.*

Monsignor Luigi Patrizi-Accursi, Roma: *Relazione della vita, delle virtù e dei miracoli di S. Francesco di Paola.*

La Legazione di Svezia a Roma: *La Suède pittoresque.*

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Contributo allo studio fisico e chimico dei minerali che per riscaldamento sviluppano acqua.*

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto avvenute nella seduta di ieri:

Per la nomina di quattro commissari di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	73
Maggioranza	37
Il sen. Faina Eugenio	ebbe voti 59
» Colombo	» 58
» Vacchelli	» 58
» Rossi Luigi	» 21
» Veronese	» 19
» Di Marzo	» 6
Voti nulli o dispersi	20
Schede bianche	7

Eletti i senatori Faina Eugenio, Colombo, Vacchelli.

Ballottaggio tra i senatori Rossi Luigi e Veronese.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza al Debito pubblico:

Senatori votanti	75
Maggioranza	38
Il sen. Tiepolo	ebbe voti 61
» Sani	» 59
» Astengo	» 57
» Vacchelli	» 5
» Veronese	» 4
Voti nulli o dispersi	10
Schede bianche	9

Eletti i senatori Tiepolo, Sani, Astengo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MARZO 1909

Per la nomina di tre commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti 73
Maggioranza 37

Il sen. Vigoni Giuseppe . . . ebbe voti 59
» Villari » 55
» Bettoni » 47
» Reynaudi » 12
» Bodio » 5
» Carafa d'Andria . . . » 2
» Mariotti Giovanni . . . » 2

Voti nulli o dispersi 9
Schede bianche 8

Eletti i senatori Vigoni Giuseppe, Villari Pasquale, Bettoni Federico.

Per la nomina di tre commissari al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti 75
Maggioranza 38

Il sen. Pisa ebbe voti 62
» Sonnino » 62
» Lucchini Giovanni . . . » 62

Voti nulli o dispersi 12
Schede bianche 9

Eletti i senatori Pisa, Sonnino, Lucchini Giovanni.

Per la nomina di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti 75
Maggioranza 38

Il sen. Todaro ebbe voti 60
» Taverna » 54

Voti nulli o dispersi 16
Schede bianche 9

Eletti i senatori Todaro e Taverna.

Per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole:

Senatori votanti 76
Maggioranza 39

Il sen. Carle Giuseppe . . . ebbe voti 61
» Del Giudice » 61
» Arcoleo » 1

Il sen. Scialoja ebbe voti 1
» D'Ovidio » 1
» Barzellotti » 1

Voti nulli o dispersi 3
Schede bianche 11

Eletti i senatori Carle Giuseppe e Del Giudice.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il signor senatore Mazzolani si è dimesso da membro della Commissione d'istruzione d'Alta Corte di giustizia e della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto.

A sostituirlo nella Commissione d'istruzione, valendomi della facoltà conferitami dal Senato, nomino il signor senatore Cruciani-Alibrandi; per l'altra sostituzione occorrerà una nuova votazione del Senato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza del Senato i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Farina e Visocchi per le condoglianze e commemorazioni fatte in Senato dei loro congiunti.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Gorio.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 10 corrente, per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avv. Carlo Gorio.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che l'avv. Gorio per dodici consecutive legislature, dalla XI cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego ora l'onor. senatore Frola, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Villa Tommaso.

FROLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 10 marzo anno corrente e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avv. Tommaso Villa, deputato per quattordici legislature dalla IX alla XXII.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto tanto per la convalidazione della nomina dei nuovi senatori Gorio e Villa, quanto per le altre votazioni di ballottaggio per la nomina:

di due membri della Commissione di contabilità interna;

di un membro della Commissione per i trattati internazionali;

di un commissario alla Cassa depositi e prestiti;

di un commissario di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che formeranno le Commissioni di scrutinio per le votazioni che si stanno ora compiendo.

Risultano estratti:

a) per la votazione per la nomina di due membri della Commissione di contabilità interna i senatori: Scialoja, Reynaudi, Di Marzo;

b) per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per i trattati inter-

nazionali i senatori: Borgatta, Riolo, Di Collobiano;

c) per la votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti i senatori: Mezzanotte, Veronese, Caravaggio;

d) per la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione i senatori: Bettoni, Cruciani-Alibrandi, Malaspina.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti per le votazioni riguardanti la convalidazione della nomina dei nuovi senatori, ed i signori senatori scrutatori a riunirsi per procedere allo spoglio delle schede delle votazioni che hanno avuto testè luogo per la nomina dei diversi commissari.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori si riuniscono per procedere allo spoglio delle schede).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. In seguito al risultato della votazione a scrutinio segreto, dichiaro che il Senato ha convalidato le nomine a senatori dei signori Gorio avvocato Carlo e Villa avvocato Tommaso.

Giuramento dei senatori Gorio e Villa.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Gorio avv. Carlo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati or ora, prego i senatori Bettoni e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Gorio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto all'avv. Carlo Gorio del prestatto giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Villa avv. Tommaso, i cui titoli per la nomina a senatore vennero or ora convalidati, invito i senatori Frola e Biscaretti a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MARZO 1909

(Il senatore Villa è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor Villa avv. Tommaso del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione della proposta di Indirizzo
in risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Prego il relatore della Commissione senatore Pullè di dar lettura della proposta di indirizzo.

PULLÈ, *relatore*, legge:

SIRE!

Nella parola solenne, onde la Maestà Vostra, volle che la nuova Legislatura traesse degni auspici, ci sono riapparso, insieme, il dolore e la speranza, commisti in amplesso indissolubile.

Fra le tenebre del doloroso quadro che offre oggi, pur troppo, il più incantevole lembo della terra d'Italia, il Vostro augurio, o Sire, disfavilla come raggio di benefica luce.

Sì! Reggio risorgerà dai suoi ruderi fumanti; tornerà Messina, antica scòlta d'Ausonia, a far sicuro il navigante in suo cammino, colla bianca stella del suo faro.

Così Vostra Maestà promette, e la magnanima promessa accoglie reverente il Senato, pronto a fare tutto quanto ad esso si appartiene, perchè quel bel sogno si avveri; ed alla corona che cinge il capo della Gran Madre, sieno rese le due Gemme che crudeltà cieca di fortuna le ha strappate.

Nell'opera santa, indefessa, di tanti generosi - celebrati o ignoti - dove diedero commovente esempio di solidarietà mondiale, ufficiali e soldati di Nazioni straniere, primeggia, simbolo gentile d'ogni più eletta virtù muliebre, angelo di carità, la figura raggianti della Regina d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

Il Senato affretterà quelle riforme e quelle provvidenze, delle quali la illuminata Vostra saggezza attende letizia nuova di sorti per la Nazione.

Esso che promosse, sempre, del paese ogni economico progresso, vedrà con esultanza intensificarsi gli sforzi diretti a ridonare alle

brulle giogaje delle Alpi, dell'Appennino e delle Isole, l'ammanto antico di rigogliose foreste, che cupidigia di generazioni, nell'angustia del momento, incuranti del futuro, ha tanto improvvidamente spogliate. Saranno ridate così agli ubertosi nostri campi le naturali difese contro l'impeto cieco delle torrenziali fiumane.

Sta in cima al Vostro pensiero, Sire, l'attu-tire gli acerbi conflitti di cozzanti interessi, con leggi ispirate ad altissimi sensi di giustizia e di libertà; ed il Senato, che non fu mai lento di soccorrere di consigli il Governo in sì provvida impresa, sarà lieto di battere la via che la parola Vostra gli addita.

Ed alla riforma degli ordinamenti giudiziari, quindi, ed all'incremento della popolare istruzione, esso darà tutto il suo favore. Intanto accoglie, con sentita compiacenza, l'annuncio che il Parlamento sarà chiamato, nella presente legislatura, a risolvere il poderoso problema delle funzioni giudiziarie, civili e penali. Augura che nel procedimento civile, con norme semplici e chiare, assicuri la sollecita risoluzione delle contestazioni; e la procedura penale, condotta con metodi razionali e moderni rimuova nei pubblici giudizi, le cause di prolungati dibattiti e di teatralità che mal rispondono al trionfo della verità e della giustizia. (*Bene*).

Il Senato proseguirà poi col più vivo interesse, quell'ordinamento universitario, tanto atteso ormai, che deve fare rifiorire l'alta cultura, e concedere all'Italia di mantenere, nel consesso delle Nazioni europee quell'eccelso seggio a cui è salita. Giacchè, senza l'aspirazione intensa alle più nobili idealità della vita intellettuale, misera diviene l'ansiosa cura del materiale incremento, in una nazione giovine, bramosa di più sublimi destini.

All'Esercito, alla Marina, orgoglio della patria, che, anche nel recente orribile disastro, seppero mostrare quale inesauribile virtù di sacrificio possa attingere l'eroica semplicità del soldato italiano, noi rivolgeremo premuroso e doveroso il nostro pensiero. L'Esercito e la Marina richiedono, ancora, tutta la nostra sollecitudine e noi dobbiamo fornir loro quei mezzi che la necessità richiede.

Possa la patria nostra crescere in forze per continuare ad essere propugnatrice di pace nel mondo, fedele alle sue alleanze, e alle sue leali amicizie.

Le nubi, che negli ultimi tempi avevano oscurato l'orizzonte Europeo si sono dileguate. Un raggio di sole porta, colla sua luce, i benefici incalcolabili di quella pace a cui l'Italia ha il vanto di aver contribuito. Sappia essa sempre tener alto il vessillo della concordia e dell'amore fra i popoli.

Nessun ufficio più degno, o più nobile, le potrebbe toccare. Ma perchè essa possa degnamente compierlo, fa d'uopo, ripetiamo, che posi sicura, gagliardamente difesa, contro ogni minaccia, ogni insidia.

Tale la vuole la eccelsa mente della Maestà Vostra, a cui soccorrono, di ben augurati consigli, gli esempi illustri degli Avi; i quali, col braccio e col senno seppero ridarci quella patria che a Voi, Sire, e a noi Legislatori, spetta ora di far grande sotto l'imperio di quegli ideali di libertà a cui l'Italia deve la sua redenzione. (*Benissimo*).

SIRE !

La Patria risorta si apparecchia a celebrare il cinquantenario della sua vita nuova, e sia questo l'augurio migliore della fortuna d'Italia. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il primo iscritto, senatore Barzellotti.

BARZELLOTTI. Onorevoli colleghi, ho domandato la parola per esprimere il pieno mio consentimento a ciò che la Commissione ed il suo valente relatore hanno risposto al sobrio accenno, forse troppo sobrio, che è nel discorso della Corona, intorno ai provvedimenti necessari per le Università.

Ho preso la parola perchè a me sembra, e spero sembri anche a voi, nonchè opportuno, doveroso, che fino dall'aprirsi dei lavori parlamentari sia detto qui in Senato con tutta la forza dell'animo, con cui io lo dico (e vorrei che altri lo dicesse con autorità maggiore della mia), che il dare alle Università i mezzi sufficienti per proseguire la loro opera scientifica, che il migliorare le condizioni degli insegnanti superiori è, non solo un bisogno urgente della cultura italiana, ma anche un debito di giustizia che, a mio parere, il paese ha con le Università.

Io non sollevò qui la questione molto complicata della estensione che possono e debbono avere i provvedimenti da prendere in favore delle Università; molto meno sollevò la questione della loro radicale riforma, che alcuni invocano e che ognuno immagina a suo modo; tanto più che nelle riforme *ab imis fundamentis*, io, seguace convinto del metodo storico, non ho mai creduto.

Ed è lecito dubitare se, anche quando in una riforma fondamentale ci accordassimo tutti, questa riforma potesse riuscire utile.

Ma, onorevoli colleghi, che una legge, soprattutto a vantaggio delle condizioni economiche degli insegnanti delle Università e allo scopo di migliorare le Università stesse s'imponga, sia urgente, e che sia la prima di tutte le riforme, quella che renderebbe possibili le altre, mi par cosa di cui nessuno possa dubitare. Che sia necessaria, urgente, doverosa, moltissimi in Italia lo sentono; ma è bene sia detto in Parlamento perchè la cosa entri nella coscienza del Paese.

È stato infatti provvido consiglio della nostra politica interna, in questi ultimi anni, il permettere che effetto del dibattersi, non sempre pur troppo pacifico, delle controversie sociali tra capitale e lavoro fosse un respiro di mercedi più larghe agli operai, ai lavoratori, che stentavano, specie in alcune parti d'Italia, e stentano anche oggi la vita. E crebbero un poco, non con eguale proporzione quasi da per tutto, quelle dei lavoratori dei campi e delle officine e di parecchie industrie. Poi là dove chi retribuisce è lo Stato, intervenne lo Stato, e migliorò le condizioni economiche degli operai della scuola, dei maestri, e quelle degli insegnanti delle scuole medie ed in generale di tutti gl'impiegati dello Stato. Soli esclusi da questa serie di miglioramenti economici sono stati gli operai, i lavoratori del pensiero superiore, coloro i quali debbono dare (e credo danno) all'organismo mentale dello Stato il più vitale nutrimento. Essi ricevono ancora, diciamolo francamente, una retribuzione, ch'era appena sufficiente più che mezzo secolo fa. Di questo credo siamo tutti convinti. Un professore straordinario di Università è pagato quasi quanto un usciere.

I provvedimenti per le Università non hanno avuto oppositori diretti e dichiarati. Si disse, è

vero: i professori non hanno lavorato, non lavorano. Ora, onor. colleghi, è un fatto innegabile che tutto quanto di più alto, di più durevolmente produttivo ha dato la mente italiana nell'ordine delle idee e in ogni campo del sapere in questi ultimi trenta o quaranta anni, è uscito tutto dal lavoro delle Università italiane. Questo deve dirsi perchè è un fatto innegabile. E notate, o signori, questo fatto è, per più aspetti, nuovo nella storia della nostra cultura, la quale nel suo passato aveva prodotto sotto altra forma.

Per vederlo vi basti volgere un rapido ricordo ai suoi principali periodi. Certo da quei grandi focolari di studi del Diritto e della medicina, che furono Bologna, Padova e altre Università, s'irraggiò una luce potente su tutto il nostro paese e fuori. Ma quel mirabile, proteiforme germinare di semi di progresso e di opere grandi in tutti gli ordini del pensiero e dell'arte e dell'industria e della vita, che riempie dal duodecimo in poi quattro interi secoli della nostra storia, vien su tutto dalle energie fecondatrici delle libertà popolari dei nostri comuni.

Firenze, la grande città, che con uno stuolo di genii, da Dante a Giotto e al Brunelleschi, da Leonardo e da Michelangelo al Machiavelli e al Galilei, dà e forma le vertebre mentali dell'organismo storico della cultura italiana, Firenze non ha mai, si può dire, avuto Università.

E tutta extra-universitaria (se si eccettui la scuola di Padova) fu nella sua parte più nuova e audacemente feconda la cultura del Rinascimento, eruzione potente d'individualità geniali. Ed extra-universitaria si mantenne quella del secolo XVII e di quasi tutto il secolo XVIII; la quale si raccolse tutta principalmente nelle Accademie e nelle Società scientifiche, che ebbero allora la loro vera e grande funzione storica (che non so se abbian tuttora), perchè furono non solo il ritrovo dei dotti, ma il campo in cui si dibattevano le idee nuove al di fuori e contro delle Università, tenute e dominate in gran parte ancora dal clero.

E questo stato di cose continua, si può dire, nella seconda metà del sec. XVIII e nella prima del XIX, pur partecipando efficacemente alcune delle nostre Università ai maggiori progressi

della scienza moderna. Ce lo dicono i nomi dello Spallanzani e del Volta e di altri gloriosi.

Ora, per tutta una serie di condizioni storiche, che non ho bisogno di rammentare, è avvenuto che, al costituirsi del Regno d'Italia, essendo lo Stato l'unica forza centrale della vita della nazione, e stando al governo dello Stato quell'eletta d'intellettuali, che, non solo aveva condotta la rivoluzione, ma in gran parte l'aveva fatta; è avvenuto, dico, che tutte le energie più vive e operose dell'ingegno italiano si sono messe o sono state chiamate al servizio dello Stato nelle Università. Basti nominare Giosue Carducci.

E queste forze il Regno d'Italia ha da più di quarant'anni al suo servizio nelle Università, e dovunque esse si sono volte hanno lasciato traccia dell'opera loro, hanno stampato orme di progresso e di rinnovamento, non solo nelle scienze naturali, ma altresì nelle scienze storiche, critiche, morali, filosofiche. Il campo del sapere è stato da loro ritrovato in ogni sua parte; la mente italiana è stata messa in contatto intimo con la mente delle altre nazioni.

La somma di lavoro, che hanno fatto gl'Italiani, ha reso possibile che essi non siano più tributari degli stranieri, come per il passato.

Non ho bisogno di citare dei nomi. Basta che voi guardiate intorno a voi; i capi-scuela della generazione anteriore alla mia e della mia appartengono quasi tutti al Senato.

E ora, o signori, non sono gli uomini, le persone, che domandano, ma è la loro feconda opera impersonale di quasi mezzo secolo, l'opera che ha rinnovato la cultura italiana, che domanda al Paese non solo quella giusta retribuzione che è, dicevo, urgente, ma domanda al Paese i mezzi che le abbisognano per esser proseguita.

È vero, non di solo pane vive l'uomo. Ma i mezzi che occorrono nelle Università al progresso dell'opera del pensiero scientifico, e che abbisognano anche alla condizione e alla vita degl'insegnanti, sono, per loro e per la scienza, il pane della dignità e del decoro, il pane della serenità e della pace dell'animo, che non può essere conservata dagli studiosi, dagli operai del pensiero, se essi sono costretti a dibattersi in materiali difficoltà.

È dunque necessario provvedere alla vita

della scienza, la quale scadrebbe e si abbasserebbe, quando il suo lavoro non avesse i mezzi necessari per sostenersi e per progredire secondo le esigenze del sapere moderno. Ecco perchè io ho espresso il desiderio che nei due rami del Parlamento sia, senza indugio, presentata una legge che migliori le condizioni economiche dei nostri insegnanti superiori e delle Università.

Oggi la scienza in Italia potrebbe chiamarsi con la magnifica espressione di Goffredo Mameli *la grande mendica*.

Il lasciarla a lungo nella condizione di mendica sarebbe non un disonore per la scienza, ma una colpa e un disonore pel nostro Paese (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ella però non propone nessuna aggiunta o modificazione.

BARZELLOTTI. Desidererei solo che nell'indirizzo in risposta al discorso della Corona fosse accennato alla necessità di una legge sul miglioramento degli insegnanti superiori.

PRESIDENTE. La prego di concretare in iscritto la sua proposta.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Egregi colleghi. Con quella deferenza che sempre primeggia, specialmente in questo Consesso, quando si tratta di discutere il discorso della Corona, e con quella discrezione che è anche imposta dall'argomento, io mi permetto di muovere alcune osservazioni, non di critica al discorso medesimo, ma relativamente agli argomenti, che, secondo me, dovrebbero formare oggetto precipuo dei lavori della XXIII Legislatura testè inaugurata.

Il nostro collega senatore Barzellotti portò la sua attenzione sulla questione universitaria, reclamando una legge per i professori universitari.

Su questo punto mi consenta il Senato che io osservi, come la questione sollevata, e giustamente accennata nel discorso della Corona, non escluda la legge invocata dal senatore Barzellotti, ma porti l'attenzione nostra su un campo più vasto, sul campo della cultura della nazione; il discorso della Corona accenna giustamente a quel faro di luce e di civiltà di cui ha parlato il senatore Barzellotti, a quel faro che viene dalle nostre Università italiane, che sono vanto e decoro nostro; ma il discorso

della Corona accenna pure alla necessità della trasformazione della nostra cultura, onde meglio si addica alla vita nostra moderna.

Il discorso della Corona accenna inoltre alle necessità dell'istruzione media, ed è su questo punto che io intendeva e intendo invocare l'attenzione del Senato, non escludendo quanto disse il senatore Barzellotti.

Dovrà quindi il pensiero nostro rivolgersi con cura speciale alle Università, ma non dobbiamo considerare la cosa da un lato solo, bensì sotto tutti gli aspetti della cultura in Italia.

Vengo subito ad altri punti.

Altri due argomenti meritano, secondo me, in modo speciale e particolare, la vostra attenzione.

Il discorso della Corona, quando parla della politica di libertà, di progresso e di saggezza, diretta all'opera assidua di sapienti riforme, soggiunge che « in questa politica bisogna perseverare, perchè sia portato rimedio ai difetti del nostro ordinamento tributario ».

Signori senatori. È questa una frase che racchiude un elevatissimo concetto, sul quale si insiste da molti e molti anni; dobbiamo augurarci che ottenga nei modi possibili la sua sollecita attuazione; perchè riteniamo che, appunto dai difetti del nostro ordinamento tributario derivino, in massima parte, quei mali e quegli inconvenienti, ai quali assistiamo ogni giorno.

E noi siamo sicuri che il Senato, come dice la nostra Commissione, darà tutta la sua opera perchè questo nuovo ordinamento tributario concorra a quella politica di ampia libertà ed a quei miglioramenti delle classi lavoratrici, a quelle condizioni di una feconda pace sociale, le quali sono accennate nel discorso della Corona.

Ma su di un altro punto desidero invocare la benigna attenzione del Senato, su quello in cui si accenna agli interessi cozzanti fra i diversi ordini sociali, sopra i quali deve presiedere sempre un'alto senso di umanità e di giustizia, che trovi il componimento ed apporti l'accordo senza che vi siano da una parte vincitori che opprimono e dall'altra vinti che odiano.

Splendide parole queste, giustissime, perchè quando si tratta di diritti e di doveri che deb-

bono essere con equità e giustizia ripartiti, non vi debbono essere nè vincitori nè vinti.

Orbene, è necessario completare questa parte della legislazione sociale con nuove forme, perchè si eviti che nei dissidi e nelle battaglie future solo il più forte, qualunque esso sia, abbia la prevalenza.

Quindi è questo un altro punto sul quale io credo necessario che il Senato insista, in armonia a quelle giustissime parole che trovo accennate nella vivida ed elaboratissima relazione della nostra Commissione, quando dice che « sta in cima al Vostro pensiero, Sire, l'attutire gli acerbi conflitti di cozzanti interessi con leggi ispirate ad altissimi sensi di giustizia e di libertà; ed il Senato, che non fu mai lento (e non lo sarà mai tanto in questa come in alcun'altra questione sociale) di soccorrere di consigli il Governo in sì provvida impresa, sarà lieto di battere la via che la parola Vostra gli addita ».

Questo è il terzo punto, sul quale è savio l'apprezzamento fatto dalla Commissione, questo è il terzo punto, sul quale io mi sono permesso d'invocare l'attenzione del Senato. E ciò dico senza prescindere da tutto quanto si trova nella relazione della Commissione, associandomi anzi alle parole di dolore e di speranza consacrate nella relazione, alla commovente solidarietà di tutto il mondo nell'immane disastro che colpì le provincie di Reggio e di Messina, ed all'ammirazione verso i nostri Sovrani ed alle alte elevate considerazioni svolte nella risposta. Infine con soddisfazione di cittadino italiano ho visto nella chiusa dell'Indirizzo della nostra Commissione accennato che « la patria risorta si apparecchia a celebrare il cinquantenario della sua vita nuova, e sia questo l'augurio migliore della fortuna d'Italia ».

Questo cinquantenario della sua vita nuova servirà non solo a far conoscere i grandi progressi economici conseguiti, ma sarà anche uno splendido fatto politico perchè dimostrerà quanto l'Italia ha saputo fare in questi cinquant'anni, dopo le lotte ed i sacrifici e quanto si apparecchi a fare per mantenere il suo degno posto nel consesso delle altre nazioni.

E non aggiungo altro. (*Approvazioni vivissime*).

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Aveva domandato la parola per rilevare una lacuna che trovo nella bella risposta al discorso della Corona; ma sono stato in parte prevenuto dall'onor. Frola.

Osservo che nella risposta al discorso Reale non è fatto alcun cenno della riforma degli ordinamenti degli studi medi, che pure era segnalata con una frase felicissima nel discorso Reale.

Questa mi sembra una lacuna troppo grave perchè non si debba colmare. Mi permetto di fare formale proposta di aggiungere un breve cenno su questo interessante argomento, per lo studio del quale fu nominata da tempo una Commissione Reale. Ancora non ci è noto con precisione il risultato dei suoi profondi studi, non essendo stata pubblicata la relazione, che formerà — dicesi — un grosso volume.

In tutte le nazioni civili questa riforma è un fatto compiuto. Il ginnasio-liceo è diviso in due distinti ordini di studi: quelli fondati principalmente sulle lingue e letterature classiche antiche, e quelli principalmente basati sulle lingue e letterature classiche moderne. I primi sono ben rappresentati e coltivati in Italia; mentre i secondi hanno assai scarsi cultori, non essendo argomenti di insegnamento nei nostri ginnasi-licei.

È urgente e desiderato da tutti l'orientamento alla modernità dei nostri Istituti medi; pei suoi effetti la ritengo una delle più grandi riforme che attenda l'Italia. L'assentire su questo argomento alla proposta Reale mi sembra necessario, perchè il tacere potrebbe essere interpretato sinistramente, come se il Senato — per eccessivo spirito di conservazione del vecchio — volesse ricusarsi di accogliere il nuovo.

Un'altra lacuna osservo nella risposta al discorso Reale, come è formulata dalla nostra Commissione, e che non è stata messa in rilievo dall'onor. Frola. Essa riguarda la diffusione e intensificazione da dare all'insegnamento elementare per combattere l'analfabetismo, che è una delle piaghe che affliggono il nostro bel Paese.

Senza altre parole adunque, esprimo il desiderio che si facciano due brevi aggiunte, perchè sia a tutti manifesto che il Senato, non solo non si oppone, ma accoglierà con gran favore le riforme segnalate dalla Corona.

PRESIDENTE. Prego il senatore Luciani a voler formulare per iscritto le sue proposte.

LUCIANI. Non si tratterebbe che di aggiungere una frase nell'Indirizzo formulato dalla Commissione, ed io quindi me ne rimetto interamente alla Commissione stessa, perchè questa frase dovrà essere coordinata con tutto il testo dell'indirizzo.

PULLÈ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PULLÈ, *relatore*. La Commissione non ha nulla in contrario, anzi accetta molto volentieri gli emendamenti del senatore Luciani; solo desidererebbe che egli avesse la compiacenza di formularli per iscritto e la Commissione si incaricherà di introdurre nel testo dell'Indirizzo gli emendamenti stessi, anche durante la seduta odierna.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Non si possono aggiungere delle frasi se queste non concordino con tutto il testo.

PULLÈ, *relatore*. Lei le metta per iscritto, penseremo noi a farle concordare.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. La Commissione non poteva avere altri criteri nella risposta al Discorso della Corona; essa doveva limitarsi ad enunciare concetti generali comprensivi. Così, per quanto riguarda l'istruzione, con una formula sintetica ha abbracciato il problema tutto nel suo insieme, dalle Università alla scuola media, dalla scuola media fino all'istruzione popolare, perchè nel suo insieme, nella sua attuazione possa avvenire quell'esplicazione che è necessaria, perchè il Paese, dall'infimo fino al sommo grado, possa raggiungere quell'istruzione che è necessaria affinché l'Italia sia quale dev'essere fra i popoli civili.

I dettagli non era possibile farli; questa è questione di applicazione, di competenza del Ministero. In un Indirizzo in risposta al Discorso della Corona non si poteva entrare a specificare quali sono i mezzi da adoperarsi sia per l'istruzione elementare sia per l'istruzione superiore.

PULLÈ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PULLÈ, *relatore*. Dopo le parole solennemente dette in Senato dal senatore Luciani, a me sembra che già il Senato sia sufficientemente compreso della cosa, e che introdurre oggi alla risposta al discorso della Corona delle modificazioni, parrebbe quasi fare una correzione qualunque. Il Senato, son certo, ne terrà conto, ed io son d'avviso che ne terrà conto anche il Governo; perchè la competenza nostra si limita alla risposta al discorso della Corona; il resto compete al Governo.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Sono abituato a chiedere la parola quando occorre la voce degli umili.

Noi non dobbiamo uscir fuori dal nostro compito, la risposta al discorso della Corona non si definisce in astratto; è quella che i Parlamentari vogliono.

Vi sono delle singolari occasioni nelle quali un inciso, una frase, determina tutto un movimento della pubblica opinione e un'Assemblea in quella esprime il suo pensiero e il suo sentimento.

Ma nei tempi normali la risposta al discorso della Corona resta nei brevi limiti di una parafrasi di ciò che il Capo dello Stato ha creduto esprimere ai due rami del Parlamento.

Qualsiasi nostra disputa che indichi un indirizzo, una tendenza o invochi un progetto di legge o una riforma, credo che sia fuori posto; sia perchè oggi non è svegliata da un'occasione che richiami la discussione dell'Assemblea, sia perchè si riduce ad un monologo quando non ha innanzi a sè un Ministero responsabile, il quale possa dare degli schiarimenti o assumere impegni per l'avvenire. (*Bene*).

Data questa situazione, io credo, onorevoli colleghi, di lasciare da parte qualsiasi proposta o emendamento, che avrebbe dovuto essere già presentato prima e poi discusso nella forma. Non si può fare un lavoro mosaico. Sono sicuro che gli oratori proponenti vogliano accettare le mie preghiere, anche perchè dinanzi alla pubblica opinione non sono quelli i soli punti di cui un Corpo politico si debba occupare. (*Approvazioni*). E sarebbe assai strano che di fronte ai grandi problemi della vita pubblica interna ed estera, ci si rimpicciolisse invocando certi disegni di legge, i quali, se possono rap-

presentare un giusto miglioramento per una data classe o una indugiata riforma di tributi o di scuole, non rispecchiano, in questo momento, i bisogni e la vita del Paese. (*Approvazioni*).

Per queste ragioni, senza entrare in una disputa (tanto è vero che io rinunzio fin da ora alla parola per un fatto personale) chiudo il mio breve discorso, e sono sicuro che la preghiera mia sarà accettata, perchè contribuisce al prestigio e al decoro del Senato. (*Vive approvazioni*).

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Io confesso che avrei desiderato che, mentre la parola del senatore Arcoleo è sempre così, non solo misurata, ma elevata e giusta, in quelle da lui dette poco fa non gli fosse (io dico così, e se non è così, il senatore Arcoleo me ne avvertirà), non gli fosse sfuggita una espressione, che non posso approvare, e che, credo, moltissimi di voi non possono approvare: cioè che il restringere la nostra risposta al discorso della Corona alla questione dei miglioramenti economici delle Università e dell'istruzione secondaria o inferiore sia un restringere quella risposta a soggetti piccoli, in confronto delle grandi questioni della vita e della politica dello Stato.

L'istruzione è un tale interesse, ed è una cosa così grande nella vita moderna della nazione (e nessuno ne dubita, e certamente il senatore Arcoleo per il primo non ne dubita), che tutto ciò che la tocca ha un'importanza di prim'ordine, da stare alla pari di quella delle più alte questioni della politica interna ed estera del Paese.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io credo, dopo tutti i discorsi fatti, che basterebbe aggiungere dopo la frase: « ordinamento universitario » l'altra « e quella riforma degli istituti medi », perchè non sembri che noi si sia dimenticata la proposta Reale.

In questo modo, senza introdurre un ampio emendamento, ma colla semplice aggiunta di una frase, si rimedierebbe a tutto.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi permetto di intervenire per fare una considerazione: che, ove il Senato non fosse d'accordo nella formola proposta dal senatore Luciani, sarebbe meglio non metterla in votazione, poichè coloro che per avventura la respingessero, lo farebbero per ragioni di opportunità, mentre una votazione contraria potrebbe far sembrare che essi non vogliono i miglioramenti della scuola media.

Mi sembra che la possibilità di questo equivoco debba essere eliminata.

Associandomi ai concetti esposti dal senatore Arcoleo, io debbo rilevare che il discorso della Corona, come programma di Governo, non può essere che un accenno (*Bene*) a tendenze generali, ma non può contenere tutti i problemi concreti e pratici che si debbono risolvere durante la Legislatura; e molto meno può significare che sia interdetto al Governo e al Parlamento di occuparsi di problemi che nel discorso non sono compresi.

Con questi chiarimenti io pregherei l'onorevole Luciani a ritirare il suo emendamento nell'interesse stesso della tesi che egli sostiene, ed alla quale non solo il Governo, ma tutti in questa Assemblea certo consentono. (*Approvazioni generali*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Dopo le spiegazioni date così chiaramente dal signor ministro, io ritiro la mia proposta, ritenendola contenuta nella frase che io volevo completare.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io non avrei voluto parlare, e non avrei certo parlato, se prima di me parecchi oratori non avessero creduto di richiamare l'attenzione del Senato sopra l'una o l'altra parte dell'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona. Ma, poichè si è fatto ciò da parecchi colleghi, a me sembra doveroso di dover prender la parola, affinchè il Senato manifesti il suo pensiero sopra un punto di massima importanza.

Ricordiamo tutti l'entusiasmo con cui le due Camere, riunite in questa Aula, accolsero quella parte del discorso della Corona che trattava della difesa dello Stato, dell'esercito e della marina. (*Approvazioni*). A me pare che nella

seduta di oggi non debba mancare da parte nostra una speciale accentuazione della corrispondente parte dell'Indirizzo alla Corona, per mostrare che quello scoppio di entusiasmo non fu un movimento momentaneo dell'animo nostro, ma bensì l'espressione d'un profondo sentimento, di un fermo proposito, il quale vuole esplicarsi in provvedimenti maturi, profondi, ed anche in sacrifici, se saranno necessari, per ottenere l'altissimo scopo della piena sicurezza, e, per conseguenza, della piena dignità della patria nostra in mezzo alle nazioni civili. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Non essendo state presentate proposte di emendamenti all'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona, di cui il Senatore Pullè, quale relatore della Commissione, ha testè dato lettura, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio che hanno avuto luogo nella seduta di oggi.

Per la nomina di due membri della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	78
Maggioranza	40

Il sen. Biscaretti	ebbe voti	61
» Di Martino Gerolamo	»	39
» Colonna Prospero	»	33
» De Cesare	»	11
Schede bianche		5

Eletti i senatori Biscaretti e Di Martino.

La Commissione di contabilità interna rimane perciò composta dei senatori: Cefaly, Borgatta, San Martino Valperga, Biscaretti e Di Martino Gerolamo.

Per la nomina di un membro della Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti	77
Maggioranza	39

Il sen. Carafa d'Andria	ebbe voti	54
» Paternò	»	14
Schede bianche		9

Eletto il senatore Carafa d'Andria.

La Commissione per i trattati internazionali rimane perciò costituita dai senatori: Visconti Venosta, Arcoletto, Vacchelli, Malvano, Pisa, Bodio, Faina Eugenio, Di Collobiano e Carafa d'Andria.

Per la nomina di un commissario della Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti	78
Maggioranza	40

Il sen. Vacchelli	ebbe voti	59
» Tasca-Lanza	»	15
Schede bianche		4

Eletto il senatore Vacchelli.

La Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti rimane perciò costituita dai senatori: Riolo, Conti e Vacchelli.

Per la nomina di un commissario di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	77
Maggioranza	39

Il sen. Veronese	ebbe voti	46
» Rossi Luigi	»	25
» Colombo	»	1
Schede bianche		1

Eletto il senatore Veronese.

La Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione resta perciò composta dei senatori: Faina Eugenio, Colombo, Vacchelli e Veronese.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno della seduta di oggi, e d'altra parte non essendovi altri disegni di legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, il Senato sarà convocato a domicilio.

Mi preme però di avvertire i signori senatori che, dovendo il Governo sottoporre all'approvazione del Senato alcuni disegni di legge riguardanti provvedimenti urgenti pel disastro di Messina e della Calabria e per la disoccupazione delle Romagne (disegni di legge che ora sono in esame presso l'altro ramo del

Parlamento), il Senato dovrà essere nuovamente convocato prima delle vacanze pasquali.

Anzi, a questo proposito prego i membri del Governo qui presenti di voler far premura presso i loro colleghi, affinchè questi disegni di legge siano presentati al Senato il più presto possibile.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi farò premura di riferire ai miei colleghi la preghiera del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Domando ora al Senato la facoltà di ricevere, durante questo breve intervallo, i disegni di legge che saranno approvati dall'altro ramo del Parlamento e presentati dal Governo al Senato.

Se non vi sono opposizioni, la proposta si intende approvata.

La seduta è sciolta (ore 17.10).

Licenziato per la stampa il 4 aprile 1909 (ore 11.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



VI.

TORNATA DEL 5 APRILE 1900

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazioni del Governo* (pag. 73) — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti* (pag. 74) — *Comunicazioni del Presidente* (pag. 74) — *Ringraziamenti* (pag. 74) — *Nomina di commissari* (pag. 74) — *Nomina di senatori* (pag. 74) — *Lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta* (pag. 75) — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Durante ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, e discussione del disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il ministro dei lavori pubblici per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 »* (pag. 76) — *Discorso del senatore Durante* (pag. 76) — *Parla quindi il senatore Frola* (pag. 80) — *Discorso del ministro dei lavori pubblici* (pag. 81) — *Replica del senatore Durante* (pag. 91) — *Parlano da ultimo il senatore Mezzanotte relatore* (pag. 92), *il ministro dei lavori pubblici* (pag. 93), *e il senatore Finali* (pag. 93) — *Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed esaurita l'interpellanza* (pagina 93) — *Discussione del disegno di legge: « Autorizzazioni di spese per opere pubbliche e di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 »* (pag. 93) — *Nella discussione generale parlano il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze* (pag. 94), *e i ministri dei lavori pubblici* (pag. 94) *e del tesoro* (pag. 95) — *Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, i cinque articoli del disegno di legge con la tabella annessa* (pag. 96) — *Presentazione ed annuncio di disegni di legge* (pag. 102) — *Nomina di scrutatori* (pag. 103) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 103) — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 103) — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore di annunziare al Senato che, con decreto in data 4 corrente mese, S. M. il Re ha accettato le dimissioni dalla carica di Segretario di Stato per la guerra, rassegnate dall'on. ing. barone Severino Casana, senatore del Regno, e con decreto di

pari data, ha nominato Segretario di Stato per la guerra il tenente generale Paolo Spingardi.

Pure con decreto in data di ieri S. M. il Re ha accettate le dimissioni presentate dal Sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi, onorevole avv. Michele Bertetti e con decreto di pari data ha nominato a Sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi l'avvocato Teofilo Rossi, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, segretario, legge:

«In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1857, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Nell'intervallo delle nostre sedute, secondo la facoltà concessa dal Senato, sono stati inviati alla Presidenza con messaggi dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, due disegni di legge sui quali ha già riferito la Commissione di finanze, alla quale, per ragione di competenza, furono rimandati. Stante l'urgenza poi, i due disegni di legge sono stati posti all'ordine del giorno di oggi.

Annunzio al Senato che il sindaco di Venezia invita il Senato alla inaugurazione di quella VIII esposizione internazionale di Arte, che si aprirà il 24 aprile.

A questa inaugurazione, il Senato, ove non sorgano opposizioni sarà rappresentato da alcuni membri della Presidenza e dai senatori residenti nella provincia di Venezia.

Il Comitato per le onoranze a Giuseppe Zanardelli invita il Senato alla inaugurazione di un busto, che avrà luogo in Maderno.

Se non si fanno opposizioni, il Senato sarà rappresentato dai senatori della provincia di Brescia.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei senatori Tartarolo, Di Sambuy e Pasolini-Zanelli ringraziano il Senato delle commemorazioni fatte in Senato dei loro congiunti e delle condoglianze inviate.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Essendosi dimesso il senatore Paternò da membro della Commissione d'istruttoria dell'Alta Corte di giustizia, ho nominato in sua vece, secondo la facoltà accordatami dal Senato, il senatore Mariotti Giovanni.

Nomina di Senatori.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha trasmesso alla Presidenza, con messaggio in data di ieri, il decreto Reale di nomina di nuovi senatori; ne do lettura.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo nominato e nominiamo Senatori del Regno:

Avarna duca Giuseppe, ambasciatore, categoria 6^a;

Bastogi conte Gioacchino, ex-deputato al Parlamento, categ. 3^a;

Bertetti avv. Michele, ex-deputato al Parlamento, categ. 3^a;

Bracci-Testasecca (dei conti) Giuseppe, ex-deputato al Parlamento, categ. 3^a;

Buscemi avv. Salvatore, presidente del Consiglio provinciale di Messina, categ. 16^a;

Camerano prof. Lorenzo, membro dell'Accademia delle scienze di Torino, categ. 18^a;

Capaldo Pietro, procuratore generale di Corte di cassazione, categ. 10ª e 13ª;
 Celoria Giovanni, membro della R. Accademia dei Lincei, categ. 18ª;
 Cencelli conte Alberto, presidente della Deputazione provinciale di Roma, categ. 21ª;
 Centurini Alessandro, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Cocuzza Federico, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 D'Alife (Gaetani) conte Nicola, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Dalla Vedova prof. Giuseppe, già membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, categ. 19ª;
 De Asarta conte ing. Vittorio, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 De Luca avv. Ippolito Onorio, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Di Brocchetti barone Alfonso, vice-ammiraglio, categ. 14ª;
 Falconi Nicola, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Fili-Astolfone avv. Ignazio, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Florena avv. Filippo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Fortunato dott. Giustino, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Fracassi di Torre Rossano marchese dottor Domenico, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Franchetti dottor Leopoldo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Garofalo barone Raffaele, procuratore generale di Corte d'appello, categ. 12ª e 13ª;
 Giordano-Apostoli barone Giuseppe, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Lucca ing. Piero, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Malvezzi de' Medici conte Nerio, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Mazza Francesco, tenente generale, categoria 14ª;
 Mazziotti avv. Matteo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Michetti Francesco Paolo, membro della Società Reale di Napoli, categ. 18ª;
 Minesso avv. Leopoldo, presidente del Consiglio provinciale di Treviso, categ. 16ª;
 Molmenti prof. dott. Pompeo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Monti nobile avv. Gustavo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Orsini-Baroni Francesco, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Panizzardi dott. Carlo, prefetto, categ. 17ª;
 Perla prof. avv. Raffaele, consigliere di Stato, categ. 15ª;
 Pirelli Giovanni Battista, categ. 21ª;
 Placido avv. Pasquale, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Savorgnan di Brazzà conte Filippo, categoria 21ª;
 Solinas-Apostoli dott. Giammaria, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Tamassia prof. Arrigo membro dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, categ. 18ª;
 Tarditi Cesare, tenente generale, categ. 14ª;
 Torlonia duca Leopoldo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Torrigiani marchese Filippo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;
 Torrigiani Luigi, presidente del Consiglio provinciale di Parma, categ. 16ª.

Il predetto nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Per copia conforme
 Il Capo di Gabinetto
 PEANO.

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Lettura di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso la lettura del disegno di legge d'iniziativa del senatore Borgatta per « Modificazioni della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito ».

Lo leggo:

Art. 1.

Il minimo della multa comminata dagli articoli 5 e 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi è stabilita in lire 10.

Art. 2.

Il proprietario di quadrupedi caduti in contravvenzione potrà pagare all'Ufficio del registro il minimo della multa, e presentando la relativa quietanza al Pretore, questi stenderà processo verbale in carta libera, nel quale darà atto dell'eseguito pagamento, e dichiarerà chiuso il procedimento contravvenzionale.

Sarà in seguito stabilito il giorno in cui questo disegno di legge potrà dal proponente essere svolto.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Durante ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, e discussione del disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il ministro dei lavori pubblici per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Durante ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere quali siano le ragioni che hanno fatto ritardare i provvedimenti di urgenza nella provincia di Messina, colpita dal terremoto ».

Venendo subito dopo all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge per la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il ministro dei lavori pubblici, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, se consentono l'interpellante ed i ministri, darò facoltà al senatore Durante di svolgere la sua interpellanza nella discussione di questo disegno di legge.

Poichè nessuno si oppone a questa mia proposta, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, sino al limite massimo di lire trenta milioni, al fine di fornire al Ministero medesimo i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei

comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

In detto conto corrente saranno versate tutte le somme che potranno essere recuperate da enti morali e da privati per somministrazione di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.

La parte di spesa che non può essere recuperata verrà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e versata al conto corrente come sopra istituito.

Per le spese, di cui nella presente legge, sarà annualmente compilato un rendiconto speciale da sottoporsi al riscontro della Corte dei conti, e da comunicarsi al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.

Ai lavori sopra indicati sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1° secondo e terzo capoverso, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Durante per svolgere la sua interpellanza.

DURANTE. L'alluvione prima, il terremoto un mese dopo, ridussero due nobili provincie, cioè quelle di Reggio e di Messina un ammasso di frane, un accumulo di macerie; le ferrovie interrotte o semoventi a guisa di lumaca e senza orario; le strade provinciali invase dai torrenti, piene di terra, di lava, di sassi, rotolati dalle colline, tanto da rendersi quasi intransitabili. Quei poveri abitanti superstiti dal terremoto, girovaghi per tutta Italia, aiutati dalla fraterna carità dei connazionali, sovvenuti dalla solidarietà di tutto il mondo: ma ogni cosa su questa terra ha i suoi limiti ed ha i suoi limiti anche la carità pubblica. Tutta questa gente vagolante per le città d'Italia comincia a sentire lo stento, la miseria, comincia a diventare turbolenta, e potrà esser domani causa di disordine pubblico. Ad essa bisogna pensare, ad essa bisognava pensare anche prima. Io comprendo che nei primi momenti del disastro, l'immensa catastrofe abbia potuto colpire siffattamente la psiche, tanto dalle autorità locali, quanto di quelli che immediatamente le seguirono, da renderli incapaci a prendere una direttiva che valesse a soccorrere efficacemente quegli infelici, i quali, per

buona parte, rimasero vivi sotto le macerie e da queste non vennero più fuori. Dunque, disordine per fatto psichico: da modesto clinico, devo ammetterlo. Non credo che sia stata in loro tutti incapacità, nè indirizzo dato dal Governo, perchè sarebbe stata tale una colpa, la condotta tenuta dalle autorità nei primi momenti del disastro, da - permettetemi di dirlo - doverle portare innanzi ai tribunali.

Ma se da prima fu grave il disastro e l'impressione ricevuta, e gravissimo il disordine che conseguentemente ne sortì; dopo tre mesi e più le cose dovrebbero prendere altro impulso, e purtroppo così non è. Messina, e la provincia specialmente, nonchè Reggio e la sua provincia, si trovano presso a poco nello stesso stato in cui erano il giorno fatale del 28 dicembre: poco si è fatto e quel poco non bene, mi duole il dirlo, ma è così. Nè di ciò fo colpa al Governo, perchè il Governo ebbe volontà di fare il bene, ma i suoi strumenti non risposero. Poco si è fatto: quale è stato invero il problema risolto dal Governo dopo la lugubre alba del 28 dicembre? Si è occupato e preoccupato soltanto, delle baracche: fare baracche; mettere al coperto i cittadini che erano rimasti là, in mezzo alle macerie. Ma queste baracche, scarsissime, erette dall'autorità militare, sono più capanne che baracche.

Basta andare a vedere ora, per persuadersi in quale stato di abbruttimento quella povera gente viva in queste capanne limacciose, luride, infette. Le autorità civili han cominciato ad alzare nuove baracche, ma ancora, o pochi o nessuno le ha avute: se qualcuna è già occupata dal pubblico, è stata occupata per dir così a furia di popolo, che le ha invase. Io dicevo che l'unico problema di cui si è occupato il Governo è quello delle baracche, e se ne occupa ancora con l'intendimento di estenderle su vasta superficie, con l'intendimento di costruirne credo circa 30 o 32,000: sarebbe un secondo terremoto! Non è così che si risolve il problema delle rovine di Messina!

-Perchè un secondo terremoto? Per il modo come queste baracche vengono costruite, per il modo come sono distribuite, per la quantità degli individui che devono abitare ciascuna baracca, per le condizioni igieniche in cui queste baracche sono messe. Ecco quale è il modo di

costruzione. (Il ministro dei lavori pubblici mi correggerà se non riesco esatto). Sono, non baracche, ma blocchi di baracche di legno di abete, verde o quasi verde: blocchi rappresentati da 10 baracche, quattro frontali, due laterali, sicchè ne risulta come un cortile attorniato di baracche; ciascuna di esse è costituita da due ambienti, che hanno la superficie di 16 metri quadrati. In ognuno di tali ambienti devono vivere (se è vero che in ogni blocco devono abitarvi 100 individui, siccome sono 20 ambienti) cinque individui per ciascuno ambiente.

Potete voi immaginare quali tristissime condizioni igieniche, morali e di agiatezza si creino in questi ambienti nei quali devono vivere 100 persone in 20 ambienti di 16 metri quadrati. Ciascuno ambiente sfornito d'illuminazione, di cucina, di cessi, di acqua, di fognatura, ed impiantate per giunta su un terreno vegetale?

Esiste a dir vero un unico cesso centrale per ogni gruppo di baracche, ma esso deve servire a tutti gli abitanti del gruppo; ben cento persone! Potete voi immaginare quanto possa essere comoda la vita in questi accampamenti in tavole nelle quali non esistono nemmeno finestre a vetri?

Queste baracche a blocco dovrebbero estendersi sopra una vasta superficie, allontanate le une dalle altre non già come sono quelle ora costruite: non più distanti l'una dall'altra che un metro e pochi metri dalla parte frontale, che corrisponderebbe ad una strada.

Queste baracche, così raccolte in una superficie mal preparata a riceverle, e priva, come dissi, di acqua e di fogne, è facile supporre che cosa diverranno nell'estate ventura, quale fomite d'infezione rappresenteranno.

Si ha paura che l'infezione possa venire dagli infelici sepolti sotto le macerie, ma quelli non danno infezione, da quelli ormai non c'è più nulla da temere, o sono decomposti o sono mummificati; da quella parte non verrà l'infezione, essa viene da questo genere di città di legno che si va man mano erigendo, laddove non lo comporta, nè la decenza nè l'igiene.

Ma mi si dirà: se non volete le baracche, questa gente dove dovrà abitare? Ecco dove, per me, è stato l'errore del Governo nell'inizio dei provvedimenti che si dovevano prendere per Messina: non baracche, ma baraccamenti

li ci volevano: baraccamenti per accogliere operai e invitare invece gli altri, o professionisti o commerciali o industriali ad allontanarsi, o allontanarli, come anche si fece. Ma non era nemmeno necessario disperderli in tutta l'Italia, bastava dare a ciascuno di loro poche tavole perchè nella provincia, o in luoghi distanti, in modo disseminato in una parola, avesse potuto far sorgere il suo piccolo nido per vivere il tempo necessario onde attendere che i provvedimenti pronti, rapidi, i quali dovevano far risorgere Messina avessero avuto effetto. Eppure, o signori, dopo quattro mesi, per quanto il problema sia vasto, per quanto sia importante, ancora non vi è un segno prodromico di questa rinascita finora tanto strombazzata. Non vi è un segno, altro che nelle baracche che, come vi dissi, non possono, non devono esser costruite così come si è proposto di costruirle, senza mettere in grave pericolo il resto della popolazione sopravvissuta al terremoto, perchè se essa non morirà d'infezione, morirà per incendi.

E poi quanto dureranno queste baracche? Dureranno appena pochi mesi. Non vi illudete; si tratta di legno d'abete, non secco, messo sopra un terreno umido di fronte al mare. Ma se non resiste nemmeno la quercia ed il castagno all'aria del mare, come volete che resista l'abete? Appena verrà l'estate la secchezza da un lato, l'aria marina dall'altro, faranno sì che tutto si contorcerà, che quelle connessioni che presentemente possono apparire esatte, diventeranno delle vere fenditure, attraverso le quali si potrà guardare da un lato all'altro di una baracca.

Quello che conveniva, e conviene ancora, è fare dei grandi baraccamenti, e raccogliere il maggior numero possibile di operai; favorire l'allontanamento in provincia di coloro i quali chiedono le tavole per fabbricarsi una casetta; incominciare immediatamente lo sgombero delle macerie dalla città.

Collo sgombero delle macerie si andrà man mano scoprendo una quantità di magazzini, di botteghe, di mezzanini che non sono caduti per il terremoto. Sono queste le abitazioni della futura Messina, sono questi i luoghi dove debbono cominciare a riprendere la loro vita i cittadini di Messina; nelle botteghe, messe al sicuro con l'abbattere le mura ancora molto

elevate, col togliere tutte le macerie, e coperte regolarmente o di tegole o di altro materiale per ripararle dal sole o dalla pioggia. È qui che comincerà a sorgere la vita, è qui che verranno i piccoli industriali a fermarsi, e potranno i piccoli commercianti iniziare il loro lavoro. È qui infine che si presenta la migliore condizione igienica che possa desiderarsi.

Nella città esistono ancora gli acquedotti, esistono le fogne, e le strade ben lastricate. Torna quindi facile, fornendo la illuminazione, restituire la vita a tutta questa parte della città rimasta non distrutta, e sufficiente ancora io credo, a dare alloggio ai superstiti.

Ma parallelamente a tale maniera di procedere, si dovrebbe pensare a mettere quella gente che si raccoglie in condizione di poter riprendere i propri traffici e le proprie industrie. Ed ecco la necessità di assegnare un campo piuttosto largo all'industria, non quello che fu già assegnato, che è molto ristretto e non sufficiente per le industrie che già esistevano, ma un campo vasto, destinato a permettere all'industriale di cominciare a porre i suoi opifici.

Si dovrebbero man mano migliorare le condizioni del porto, perchè i vapori vi possano approdare, perchè possano attraccarsi, e possa così avvenire lo sbarco e l'imbarco diretto delle merci, tra il vapore e la terraferma. Si dovrebbe contemporaneamente studiare il grave problema del punto franco, vale a dire mettere Messina nelle condizioni di poter risorgere, mediante privilegi che furono già altre volte ad essa concessi, e poi nobilmente sacrificati sull'altare della Patria.

Il Borbone, nel 1783, concesse il porto franco, ossia più che un punto franco, ma basterebbe ora anche il punto franco, per non ledere gli interessi di altre città sorelle, per un periodo di tempo piuttosto lungo; ed allora la città potrebbe rapidamente avviversi e rapidamente risorgere.

Sarebbe indispensabile, contemporaneamente, di costruire la stazione ferroviaria, poichè quella esistente è stata distrutta, e ciò non riuscirebbe difficile poichè i progetti sono ben avviati. Anzi credo che già, prima che la vecchia stazione fosse abbattuta dal terremoto, siano stati presentati i progetti di esecuzione della nuova. Io penso che ancora più utile essa

sarebbe nel punto franco, che a Messina sorgerebbe molto bene in quella spianata che dicesi di S. Rainieri.

In quel punto franco si dovrebbero anche concedere dei privilegi a qualche industria, che non offendesse gli interessi delle altre città vicine. Per esempio, l'industria dell'acido citrico, l'industria dei frutti canditi, ecc. Quelle industrie non potrebbero migliorare notevolmente l'economia, la ricchezza del paese? Certo. Ma v'è di più. Attualmente per la tassa che esiste sull'ancoraggio, molti vapori, che traversano lo stretto, non entrano in porto e vanno a provvedersi del loro necessario, non in altre città d'Italia, ma, probabilmente, a Malta o in altri porti d'Oriente; mentre se si togliesse la tassa d'ancoraggio, noi ci troveremmo nella facile condizione di attirare una quantità di questi piroscafi di transito e per conseguenza migliorare i traffici e i commerci. All'abolizione della tassa sull'ancoraggio, si dovrebbe anche aggiungere la costruzione di un bacino di carenaggio, bacino galleggiante, che dovrebbe essere proporzionato alle grandi navi commerciali moderne, onde dar facile ad esse il mezzo di rimettersi nelle condizioni necessarie per proseguire la rotta.

Con queste agevolezze forse Messina risorgerà. Senza di esse io credo, e porto il fermo convincimento, che Messina risorgerà, ma dopo parecchi secoli, non dopo qualche decennio, come è nostro vivissimo desiderio.

Ma non è solamente Messina, cui si deve provvedere. Da Messina a Taormina, da Messina a Barcellona, da Messina a Patti tutti i villaggi, tutti i comuni sono rovinati; anzi molti di essi tumultuano continuamente, perchè temono di non essere compresi nell'elenco dei paesi danneggiati. Gli abitanti di questi disgraziati paesi, siti lungo la spiaggia del mare sono in gran maggioranza pescatori e quindi vivono e dormono nelle loro barche. Perciò manca loro il mezzo di guadagnarsi la vita dandosi alla pesca. Non si è consegnato ad essi nessun soccorso in danaro, non si è inviato ad essi nessun soccorso in tavole, affinché potessero costruirsi le baracche. La disgrazia li perseguita, li abbatte, li uccide.

Ma v'è di più. Date le condizioni statiche in cui si trovano tutte le case, data la caduta di parecchie di esse, i municipi non sanno come

compilare i ruoli delle tasse, e quindi si trovano privi di mezzi, non possono retribuire i loro impiegati e non possono costringere chi ha perduta la proprietà a pagare le tasse. E non è soltanto la proprietà urbana che è stata danneggiata dal terremoto, ha sofferto anche la proprietà rurale.

La produzione non si vende, o rinvilita si vende con stento, la mano d'opera è accresciuta. Si avvicina la campagna dei bozzoli ed i bozzoli non si possono coltivare perchè sono cadute le bigattiere. Verrà più tardi la produzione dell'olio e questa non si potrà effettuare perchè anche i torchi sono stati distrutti.

La maggior parte di questi proprietari non è in condizione da ricostruire i propri stabilimenti: non in condizione da rifabbricare la casa e da pagare le tasse.

Ecco quindi un'altra categoria di persone fortemente danneggiate dal terremoto, le quali hanno assolutamente bisogno del soccorso del Governo.

Ma tanto le proposte da me accennate per la rinascita di Messina, quanto i soccorsi necessari per rimettere in regolare funzionamento le Amministrazioni municipali, a mio avviso, non potranno ottenersi che ad un patto, e cioè a patto di toglierli dalle mani dei burocratici, pettegoli e melensi, che quelle popolazioni hanno avuto; i quali rappresentano un ostacolo invincibile a qualunque iniziativa privata.

Non si può avere Messina risorta senza affidarla ad una mente elevata, ad una mente che, potendo disporre di larghi mezzi pecuniari, possa avere al medesimo tempo forza di governo.

Ciò è indispensabile, secondo me, per riordinare quelle regioni, e perchè esse si rialzino dalla sciagura in cui sono cadute.

Io ho finito. Ma prima di lasciare la parola, vorrei esprimere un desiderio, ossia che il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici con la loro solita cortesia, rispondano, per quei disgraziati che stanno nelle terre desolate e aspettano con grande ansia il destino loro, dando affidamento che il Governo provvederà, nei modi che più riterrà opportuni, onde il problema gravissimo della rinascita di Messina sia risoluto al più presto possibile. (*Approvazioni*).

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Il Senato ha udito la parola viva del senatore Durante, conoscitore profondo dei bisogni di quei paesi. Consentita ora poche parole anche a me, che avendo avuto occasione di visitare quelle disgraziate regioni nei primi momenti dopo il disastro, desidero di esprimere il mio convincimento.

Innanzi tutto il senatore Durante riconosce che in quel primo momento l'opera del Governo fu pronta ed efficace.

DURANTE. Pronto sì, ma non efficace!

FROLA. Fu pronta, questo almeno riconosce il senatore Durante, il quale riconosce anche che gli elementi psichici dei superstiti e delle autorità non potevano allora consigliare altri provvedimenti. Ed io in questo concordo perfettamente col senatore Durante, perchè data l'immanità del disastro, non so quale altra potenza d'intelletto o quale altra azione umana avrebbe potuto concentrarsi in altro modo in quella disgraziata regione.

Ma io soggiungo che l'opera del Governo fu anche efficace, relativamente a quella che poteva essere, date appunto le condizioni psichiche che il senatore Durante volle ravvisare in quelle circostanze e data appunto l'immanità del disastro.

Il senatore Durante però giustamente si preoccupa dell'avvenire e suggerisce molti mezzi. Io ritengo che si possa essere perfettamente d'accordo con lui circa questi mezzi perchè il senatore Durante dimostrò tra le altre cose: che non sono sufficienti le baracche, che occorrono baraccamenti, che occorre sviluppare le industrie ora annichilite, che occorre facilitare la ricostruzione del porto franco, e gli accessi a Messina. Ed avvertendo che le mie parole s'intendono rivolte non solo a Messina ma anche a tutta la costa calabrese e a tutta la provincia di Reggio Calabria, alla quale pure si debbono applicare tutte le osservazioni che furono fatte per Messina, riconosco che sono giusti i suggerimenti. Si potranno però ottenere tutti questi fini col progresso del tempo quanto più facilmente e celeremente sarà possibile.

Ma ora che cosa domanda il Governo? Egli domanda l'approvazione di un conto corrente col Tesoro per poter provvedere ai mezzi ur-

genti, necessari, indispensabili che occorrono per quelle disgraziate regioni.

Credo che nessuno possa porre in dubbio l'approvazione di questo disegno di legge e l'approvazione di ciò che domanda il Governo, pur essendo giuste le osservazioni fatte dal senatore Durante, per quanto può per l'avvenire farsi.

Ho già detto che tutto quanto ha enunciato il senatore Durante riguardo ai baraccamenti si può pure approvare, ma io ho potuto accertare che in quei momenti urgenti di necessità immediata, altro non si poteva fare che costruire delle tende e delle baracche, tanto più sotto la pioggia e la violenza degli elementi ciechi della natura.

Edifici più stabili potranno essere costruiti in seguito, col pronto sgombrò delle macerie ed io non dubito che il Governo, valendosi dei mezzi che gli sono accordati, colle leggi già approvate, con questi disegni di legge, e con gli ulteriori che nessun Parlamento potrà mai negare a vantaggio di quelle disgraziate regioni, si potrà provveder a tutto ciò che occorre.

Farò una osservazione relativamente ai mezzi di esecuzione ed all'indirizzo dei primi soccorsi, che io avrei desiderato più rapidi, più pronti, più concreti, più diretti ad uno scopo efficace.

L'onor. Presidente del Consiglio, che tanto si occupò con i suoi colleghi del Gabinetto in quei giorni, dell'immane disastro e prese parte con la sua nota attività a tutti i provvedimenti che occorrevano, vedrà quali difetti possono esistere in questa parte nella nostra macchina governativa. Li tolga egli di mezzo nel modo che sa senza che io aggiunga altre spiegazioni ed allora potrà raggiungersi quello scopo che venne accennato indirettamente dal senatore Durante, quello scopo che io credo debba volersi fortemente per provvedere più prontamente alle necessità di Messina e di Reggio che, come giustamente disse in questa parte il senatore Durante, da oltre tre mesi attendono ancora qualche cosa che dia loro l'assicurazione che le promesse non solo, ma gli atti voluti dal Governo, abbiano la loro efficace attuazione.

Con ciò noi dimostreremo non solo al nostro Paese, che si può realmente e fortemente agire

anche nelle immani sventure, ma lo dimostremo in confronto di tutti i paesi esteri che vennero così efficacemente e volenterosamente in nostro aiuto. E con ciò avremo compiuto un sacrosanto dovere verso quelle disgraziate regioni per le quali abbiamo presa la parola. (*Bene*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onor. Durante, nella prima parte dello svolgimento della sua interpellanza, mosse concrete accuse contro il modo con cui si svolse l'opera di soccorso nelle regioni colpite dal terremoto. Egli ammise che le intenzioni del Governo fossero ottime, e di questo suo riconoscimento gli siamo grati, ma riversò tutta la durezza delle sue censure sull'operato dei nostri funzionari.

Unica attenuante, egli disse, il disordine psichico prodotto in loro dalla terribile catastrofe; ma all'infuori di ciò, una condotta tale che avrebbero meritato di esser tratti, egli disse, innanzi ai tribunali; mi pare questa la precisa frase da lui adoperata. Ora, onorevole senatore Durante, a me, che ancora prima di lei giunsi sui luoghi, ed a cui toccò il compito di incorare per il primo in nome del Governo i funzionari ad operare, e che assistei per parecchi giorni a quanto essi fecero per alleviare l'immane disastro, a me che da tre mesi giornalmente mi debbo occupare di questo dolorosissimo argomento, e posso constatare giorno per giorno ciò che i funzionari fanno, e ciò che non riescono a fare, mi sia permesso, onorevole senatore Durante, di dire che il suo giudizio non è abbastanza ponderato, per usare una frase molto cortese verso di lei; chè, se ella mi permettesse di rinunciare per un momento alla cortesia per dire la verità, le direi che il suo giudizio è affatto ingiustificato.

I funzionari, onorevole senatore Durante, sono uomini come noi, sono italiani come noi; ed io ho sentito sempre una profonda amarezza in tutto questo tempo quando ho visto scagliare non solo sul luogo del disastro, ma anche fuori di là, accuse di ogni genere contro i nostri funzionari sia civili, sia militari, quasi che si trattasse di funzionari che fossero di un altro paese, che non fossero sangue del nostro sangue, carne della nostra carne, aventi tutti i

pregi e tutti i difetti della razza nostra e che si potesse da un giorno all'altro fare emigrare da non so qual paese un'altra massa di funzionari che venissero a sostituirli! (*Approvazioni*).

Onorevole senatore Durante, i funzionari che hanno agito e agiscono là sono i nostri fratelli, i nostri cognati, i nostri affini, ed io francamente non credo che ci debba essere nessuna ragione di acredine preconcepita, per cui in ogni funzionario del Governo si debba ravvisare, non dico un nemico, ma per lo meno un malfattore. (*Approvazioni vivissime*).

È gente la quale si è trovata esposta ai più gravi disagi, la quale si è trovata ad assumere le più gravi responsabilità, la quale ha compiuto dei lavori così improbi, come nessuno di coloro che sono andati (e alcuni vi sono andati anche per fare lo sport della beneficenza) ha compiuto. (*Approvazioni*).

Ora, o signori, non vadano loro soltanto parole di biasimo e di censura. Io ho il dovere qui di difenderli, perchè ho conoscenza che nella grandissima massa essi hanno fatto nobilmente il loro dovere e lo stanno tuttora compiendo. (*Approvazioni*).

DURANTE. Non è vero. (*Commenti*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Come ebbi altrove a dire, in questo periodo di tre mesi, in mezzo a difficoltà d'ogni genere ed a responsabilità gravissime, che io andava assumendo, ho avuto piena visione delle censure a cui l'opera mia e quella dei miei funzionari erano esposte, ed ho già dichiarato che per me poco m'ene doleva, perchè vi era già rassegnato, ma me ne doleva per i funzionari, perchè trovo ben amaro per essi di venire accusati mentre meritano, in generale, di essere lodati. Me ne duole e me ne doleva per quelle popolazioni, perchè non posso non temere che a forza di denigrare costantemente l'opera di quei funzionari, a forza di seguirli nella loro attività passo a passo con l'accusa, essi non abbiano a finire col lasciare intiepidire lo zelo da cui finora furono animati.

Creda, onorevole senatore Durante, che da parte dei funzionari un'azione efficace, utile non è mai possibile, se essi non assumono e non sono pronti ad assumere delle responsabilità, e quando mentre operano non solo sono seguiti, ma prevenuti dall'accusa, c'è da temere

che responsabilità essi cercheranno di non assumere.

L'onorevole Durante, invoca l'opera di un commissario civile. Ma, onor. Durante, questo commissario civile dovrebbe avere una grandissima latitudine di azione e non avrebbe poi nel prendere le risoluzioni quella relativa tranquillità che proviene ai ministri dalla possibilità di venire innanzi al Parlamento a rendere conto del loro operato.

Ora io sono perfettamente sicuro che il giorno in cui il commissario, che ella desidera, andasse a esercitare i lati poteri che ella gli vorrebbe attribuire, comincerebbero immediatamente le accuse, le denunce contro di lui e noi dovremmo ogni giorno domandargli conto di ogni suo minimo atto. (*Approvazioni*).

Di questo conviene persuadersi.

Noi tutti siamo decentratori in teoria, noi vogliamo che le autorità alla periferia abbiano la maggiore latitudine di poteri; ma vedo giornalmente che noi dobbiamo fare indagini, dobbiamo domandare giustificazioni a tutti i funzionari che abbiano una benchè minima sfera di azione, sia pur conferita ad essi per legge.

Per esempio, si verifica ogni giorno il caso di cantonieri ferroviari, di aiutanti del Genio civile, di ufficiali idraulici e via dicendo, pei quali nessuno vuol accettare quanto decide sul luogo il loro superiore diretto, ma si vuole assolutamente che intervenga la decisione non dico del direttore generale, ma dello stesso ministro, il quale si trova così costretto ad occuparsi concretamente delle minime cose della sua amministrazione.

Ora, se questa è una malattia, diciamo così, generale, della quale non so quando e come guariremo, immagini, onor. senatore Durante, a che cosa si ridurrebbe praticamente l'azione del commissario da lei invocato.

E del resto abbiamo pur avuto un commissario a Messina il quale accentrava nelle sue mani i poteri civili e militari. A lui era pur data facoltà di disporre di mezzi finanziari con grande larghezza e senza immediata resa di conto e di prendere deliberazioni di carattere eccezionalissimo, ed io stesso, nei giorni in cui fui a Messina, lo incuorai a farlo, ed assunsi la responsabilità politica di quello che egli faceva.

Ebbene, l'opera del generale Mazza fu nel

modo più aspro censurata; non gli vennero risparmiati le più gravi accuse; una vera campagna di denigrazione venne condotta contro di lui. E uguale sorte attenderebbe il commissario civile da lei voluto, onor. Durante.

Ella abbia poi la bontà di riflettere ad un'altra cosa. Io parlo soprattutto dei funzionari tecnici, perchè è ad essi che spetta oggi di esplicitare sui luoghi del disastro l'azione più importante.

Ebbene, quei funzionari hanno ricevuto poteri amplissimi e li hanno ricevuti, non solo per delegazione nostra, ma per virtù di legge, perchè dalla legge che il Senato ebbe ad approvare, la legge del 12 gennaio, per tutti i lavori e le provviste, che si debbono fare in ordine al terremoto, è stata esplicitamente esclusa la necessità della osservanza delle ordinarie norme contabili e di convenienza amministrativa. Pertanto i capi degli uffici speciali approvano i progetti di spesa senza alcuna limitazione di somma, senza bisogno di pareri nè del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nè del Consiglio di Stato. È soltanto l'autorizzazione definitiva della spesa che io ho da dare. E naturalmente spetta a me di darla, perchè debbo rispondere all'ultimo dell'impiego dei fondi e della capienza degl'impegni nelle somme poste a mia disposizione.

Ora mi permetta il Senato di esaminare in particolare alcune altre censure, che vennero mosse dall'onorevole senatore Durante all'opera del Governo.

Anzitutto, l'attività del Governo non si è affatto limitata a provvedere per i baraccamenti. L'attività del Governo si dovette indirizzare ad una quantità grandissima di altri servizi; e ben rese omaggio il senatore Frola, nel suo discorso, alla rapidità veramente straordinaria con cui nei primi giorni il Presidente del Consiglio avviò l'arrivo dei soccorsi di ogni genere ed agevolò la riorganizzazione dei pubblici servizi. Ed era cosa difficilissima a farsi, onor. senatore Durante, tanto che io, quando era a Messina, dicevo spesso che, se noi ci fossimo trovati dinanzi ad una landa deserta con alcune migliaia di persone imploranti soccorso, il compito nostro sarebbe stato immensamente più facile di quello che era di fronte ad uno stato di cose, in cui tutto ciò che la civiltà aveva saputo creare, era diventato un ostacolo

anzichè un aiuto all'opera nostra. (*Approva-
zioni vivissime*).

V'era bisogno di soccorsi d'ogni sorta, a cominciare dalle vettovaglie che mancavano assolutamente nei primi giorni, dai servizi medici, dai servizi chirurgici, dall'invio di migliaia e migliaia di soldati. E qui mi preme di rendere omaggio anche ai risultati dati dalla nostra organizzazione militare, perchè credo che forse non proprio in tutti i paesi si sarebbe arrivati in pochissimi giorni ad avere sul posto più di dodicimila uomini completamente equipaggiati non solo dell'occorrente a loro stessi, ma anche del necessario per prestar soccorso ad altri. E tanto questo fu vero, che quando ella, senatore Durante, *mosso dalla pietà del natio loco*, giunse a Messina con l'ospedale della Croce Rossa, vide che ben poco le restava da fare...

DURANTE. Ma se non c'era niente!...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
...perchè le unità ospitaliere già funzionavano egregiamente. (*Segni di diniego da parte del senatore Durante*).

Ma, onorevole senatore Durante, questo ella lo disse allora a parecchie persone.

DURANTE. Lo dica al generale medico dell'esercito!

PRESIDENTE. Parlerà dopo.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
Sono ben lontano dal fargliene rimprovero. Infatti nei primi momenti, quando un disastro giunge così inaspettato, come il terremoto, è assai difficile per chi è lontano, prevedere quale sia la specie di soccorsi che rappresenti una utilità nel momento in cui arrivano sopra luogo. Difatti continuavano, per esempio, ad arrivare a Messina medici, attendamenti per ospedali, quando di medici ed ospedali non vi era più bisogno e non rappresentavano altro che un imbarazzo, perchè bisogno urgente era quello d'imbarcare rapidamente tutti i feriti per farli curare negli ospedali del continente e non lasciarli morire di cancrena sotto le tende.

Dunque soccorsi urgenti di ogni genere furono apprestati, soprattutto ad opera dell'esercito e della marina, il cui contegno fu superiore ad ogni elogio, perchè non vi fu bisogno, per quanto pericolosa, per quanto ardua, nella quale non sia stato fatto quello che era possibile di fare tanto da parte degli ufficiali, quanto da parte dei soldati.

E faccio punto su questo argomento, perchè tanto se ne è già parlato e scritto, che le mie parole furono richieste più dalla necessità di fare una dichiarazione ufficiale che non dal bisogno di persuadere il Senato.

Provveduto ai servizi di vettovagliamento, di disseppellimento, di salvataggio, di medicazione, di trasporto di feriti e dei profughi (perchè nei primi giorni tutta la popolazione di Messina voleva, assolutamente, a forza, partire ed era una grandissima difficoltà impedire che le prime navi disponibili fossero empite tutte da profughi validi a scapito del più urgente trasporto dei feriti), si doveva pensare anche al problema della popolazione superstite rimasta in Messina senza tetto.

Per verità vi fu una sosta dovuta al fatto che nei primi giorni (come ho detto poc'anzi) tutta la popolazione voleva assolutamente partire in massa, perchè era terrorizzata dalle scosse che continuavano. Ma presto mutò questo stato psicologico della popolazione, tanto che mentre il Presidente del Consiglio aveva opportunamente inviate alcune delle navi adibite al trasporto degli emigranti (le quali erano arredate e vettovagliate in modo da alloggiare i profughi per più di un mese) non ci fu verso che i superstiti volessero imbarcarvisi. Vi fu dunque qualche giorno, in cui si credette a Messina che il baraccamento provvisorio non fosse della massima urgenza. Ma appena si comprese che una parte dei superstiti sarebbe rimasta sul luogo, furono prese disposizioni pel loro ricovero e naturalmente non provvedendo al baraccamento relativamente definitivo, al quale si sta provvedendo oggi, ma ad un baraccamento tumultuario, provvisorio, pur di sottrarre, in un modo qualsiasi, quella povera gente alle intemperie, alla pioggia, alla neve, al vento insistente che percuoteva la plaga di Messina non meno che quella di Reggio. Ed allora furono requisiti rapidamente tutti i depositi di legname dei dintorni, mentre per ordine già dato in Roma dal Presidente del Consiglio, i vari uffici del Genio civile del Regno avevano frettolosamente acquistato dovunque legname e lo avviavano verso i luoghi del disastro naturalmente incontrando quelle straordinarie difficoltà di trasporto, che esistevano in quei terribili giorni.

Per tal modo furono costrutte una grande

quantità di baracche, per la massima parte dal Genio militare, ed in genere dai militari, e per una parte minore dal Genio civile. Perchè, onorevoli senatori, a questo proposito convien ricordare che i funzionari del Genio civile di Messina, come quelli di Reggio rimasero decimati; non solo i loro uffici furono distrutti, ma parecchi di essi erano periti, altri furono feriti, altri colpiti nei più santi affetti ed altri sconvolti addirittura dal disastro.

Ciò malgrado anche il Genio civile (mi preme di affermarlo) costruì un certo numero di baracche provvisorie: a Messina circa 480. Del resto la prova evidente che si provvide al baraccamento provvisorio risulta da ciò, che a Messina (mentre fino a pochi giorni fa baracche definitive non vennero consegnate) non vi erano superstiti che non avessero un ricovero qualsiasi. E sono frequentissime le notizie false o esagerate. Debbo anche qui (come l'altro giorno ebbi occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento) smentire la versione di un doloroso fatto. Si è affermato che una casa era crollata seppellendo due persone che erano costrette ad abitarvi per assoluta mancanza di altro ricovero. Ebbene, ho potuto fare ufficialmente accertare che quei due coniugi avevano una baracca provvisoria, ma che preferivano, durante la giornata, di recarsi alla loro antica casa per servirsene a scopo di cucina, e malgrado che ne fossero stati sconsigliati dai vicini, aveano continuato a farlo per quella indifferenza che viene dall'abitudine al pericolo. E non era affatto vero che il Genio civile avesse visitata quella casa e l'avesse dichiarata non pericolosa, perchè di ciò il Genio civile non ebbe tempo nè ragione di occuparsi, poichè tutte le case di Messina, se non sono completamente rase al suolo, sono in condizioni tali che, *a priori*, si possono ritenere inabitabili. E solo in due o tre casi, per incarico della prefettura, il Genio civile fece dei sopra luoghi per constatare il pericolo d'imminente rovina.

Dunque si era provvisto, come le circostanze lo permettevano, ai baraccamenti provvisori: ma, poichè la discussione è stata portata su questo terreno, è bene che io renda conto al Senato delle disposizioni state prese per il baraccamento così detto definitivo, poichè avrò così modo di dimostrare che fortunatamente sono inesatte parecchie delle informazioni date all'onorevole senatore Durante.

Quando tornai da Messina ebbi chiara la visione della necessità di provvedere per il baraccamento in base ad un fabbisogno assai largo. Io avevo calcolato di dover apprestare ricovero per almeno 60,000 persone, e questa cifra era già così rilevante da rendere necessario di prendere radicali disposizioni. Senza perder tempo, nel giorno successivo decretai tre provvedimenti.

Anzitutto decisi di non seguire il sistema che si era tenuto nei precedenti terremoti di costituire, cioè, una specie di ufficio speciale per l'acquisto dei materiali al Ministero dei lavori pubblici ed incaricare di farlo i vari uffici del Genio civile sparsi nel Regno, che mancano della necessaria competenza commerciale. All'incontro, poichè l'ufficio degli approvvigionamenti presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è organizzato commercialmente per fare decine e decine di milioni all'anno di acquisti, era ovvio incaricarlo di provvedere all'acquisto di tutti i materiali occorrenti pel baraccamento. E mi felicito di aver preso questa deliberazione; posso invero rendere un vivo elogio ai funzionari di quell'ufficio, ed al comm. Simone che lo dirige, poichè si ebbe il vantaggio di provvedere con rapidità ed in pari tempo di acquistare, in complesso, a favorevoli condizioni.

La seconda determinazione da me presa fu quella di incaricare la stessa Direzione generale delle ferrovie dello Stato di provvedere al trasporto dei materiali anche per via di mare.

In proposito mi sia consentita una breve digressione. Sarebbe stata una illusione il credere che il trasporto dei materiali fosse possibile coi soli mezzi ferroviari. Il Senato sa in quale condizione fossero ridotte le linee della Calabria e quelle della Sicilia nei pressi di Messina; sa le vicissitudini della linea tirrena, linea di una essenziale importanza per il nostro traffico del Mezzogiorno, la quale fu interrotta da frane, una prima volta, in occasione del terremoto; riparata con molta fatica, ebbe poi una nuova interruzione che durò, disgraziatamente, più di un mese; riattivata una seconda volta, soffersene ancora un'altra interruzione, a cui solo pochi giorni fa si è riparato; ed io non sono certo in grado di garantire al Senato che purtroppo non possa verificarsene un'altra. Infatti nel tratto fra Ba-

gnara e Scilla, e precisamente nel tratto Bagnara-Favazzina, la linea corre parallela ad una costa montuosa alta circa 300 metri, formata di massi che sono tenuti insieme da materiale terroso. La scossa del 28 dicembre sconvolse quella malferma coesione, e poi la pioggia insistente, filtrando sotto i massi, determinò, a più riprese, una caduta di massi sulla linea, taluni di peso superiore a 15 quintali.

Già l'interruzione della linea tirrena basta a spiegare il disservizio ferroviario, se anche altre cause non vi fossero, perchè la linea jonica non è assolutamente in condizione da poter sopportare un grande traffico; ed è poi viciosissimo il giro che, valendosi del suo percorso, debbono fare le merci spedite da e per la Sicilia.

Contribui al disservizio la rovina degli impianti ferroviari, specialmente nelle stazioni di Messina, Reggio e Villa S. Giovanni; ed i danni furono assai gravi in molte altre stazioni. Nè va taciuta la vera depredazione avvenuta nei primi giorni del disastro nelle stazioni che furono spogliate di tutto, perfino delle macchine telegrafiche. Nocque che una grande quantità di vagoni restasse rovinata, specialmente dal maremoto in Sicilia; nocque l'occupazione di centinaia e centinaia di vagoni da parte della gente che era rimasta senza tetto.

Fu gravissimo il dissesto dipendente dal fatto che per un mese e più rimase completamente interrotta ogni comunicazione ferroviaria tra la Sicilia e il Continente, col conseguente accumularsi di merci nelle stazioni della Sicilia; e potrei continuare perchè purtroppo molteplici furono le ripercussioni disastrose del terremoto sul servizio ferroviarie.

Ora dunque, essendomi reso conto, d'accordo col direttore generale delle ferrovie, che non era assolutamente possibile fare a fidanza sul trasporto per via di terra della grande massa dei materiali occorrenti nei baraccamenti, pensai che conveniva affidare alla stessa Direzione generale delle ferrovie il servizio dei trasporti per via di mare. E ciò anzitutto perchè essa, meglio d'altri, poteva nei singoli casi giudicare se fosse o no possibile fare il trasporto per via di terra, e così si evitavano attriti con altre autorità; in secondo luogo, anche perchè la Direzione delle ferrovie avea competenza ad occuparsene non fosse altro per la pratica fattane col trasporto del carbone.

L'esperienza dei passati terremoti avea poi dimostrato la necessità di scindere il lavoro dei baraccamenti da tutte le altre ordinarie incombenze del Genio civile; e quindi costitui in Messina uno speciale ufficio, il quale provvedesse ad una distribuzione razionale, uniforme, del materiale sui vari luoghi del disastro, ed avesse da indirizzare l'azione delle varie sezioni del Genio civile che con ragionevole autonomia di azione venivano costituite nei vari centri della plaga colpita dal terremoto.

Grazie a queste disposizioni, si ottennero risultati meritevoli di qualche considerazione.

Fatta man mano una ordinazione di 200,000 metri cubi di legname, già 150,000 sono stati acquistati e 120,000 sono arrivati sul posto. Inoltre furono acquistati milioni di tegole marsigliesi, centinaia di migliaia di metri quadrati di lamiera ondulata di *eternit*, di *stabilit*, di *ruberoid*, di tutti insomma i materiali da copertura che fu possibile trovare all'interno e all'estero, oltre ad una grandissima quantità di chioderie.

Ma presto m'avvidi che il costruire sul luogo un ingente numero di baracche avrebbe richiesto troppo tempo e che era pertanto opportuno ricorrere anche all'acquisto di baracche smontabili. Ne furono ordinate circa 7600, di cui 3000 all'estero; le prime giunsero a Messina fin dal 14 marzo ed entro un paio di mesi tutte saranno sul posto.

Saranno così ben 26,000 circa le baracche che vengono direttamente costruite dall'Amministrazione dei lavori pubblici, o furono da essa acquistate. A queste 26,000 vanno aggiunte le 3000 che generosamente ci furono offerte dal Governo americano e per le quali il Genio civile provvede allo scarico, al trasporto sul luogo e fornisce la mano d'opera occorrente per montarle. Sono pure da aggiungere circa 1500 baracche che l'Amministrazione ferroviaria sta costruendo per alloggiarvi parecchie centinaia dei suoi agenti, ed a non mettere in conto i baraccamenti militari (i cui materiali furono acquistati dall'Amministrazione ferroviaria di Stato, e già sono giunti sul luogo) vanno infine aggiunte circa 2000 baracche, che o sono state costrutte o saranno costrutte dai singoli Comuni di beneficenza. Si avranno per tal modo disponibili oltre 33,000 baracche: numero superiore al fabbisogno che pareva sufficiente

al principio, e che disgraziatamente è andato continuamente crescendo, sia per i gravissimi danni sofferti da molti paesi, specialmente della montagna, dei quali ogni notizia mancava nei primi giorni, sia perchè il rinnovarsi delle scosse di terremoto dissuadeva le popolazioni dal rientrare nelle loro case, anche se soltanto lievemente lesionate.

Il senatore Durante ha biasimato vivamente il concetto della costruzione delle baracche. Io ho posto grande attenzione per comprendere quale provvedimento sostitutivo il senatore Durante vagheggiasse, e (se ho ben capito) mi pare che a suo avviso si avrebbe dovuto rinunciare alla costruzione delle baracche, quali si costruiscono ora, per costrurre dei baraccamenti per il ceto operaio; mentre si sarebbe dovuto promuovere l'esodo dei superstiti del ceto commerciale, industriale e professionale nei comuni non danneggiati della Sicilia, e dar loro, come egli diceva, una « manata di tavole » perchè ciascuno andasse a fabbricarsi una baracca là dove volesse.

Io credo che sia stata una necessità l'adozione del piano che è stato prescelto dal Governo, in luogo di quello di cui fece cenno il senatore Durante. Infatti il bisogno del ricovero era un bisogno impellente, di fronte al quale non era praticamente possibile l'alternativa di altre soluzioni anche migliori; la gente, onorevole senatore, non ammetteva discussioni: alla pioggia, al vento, alla neve non voleva restare esposta e voleva immediatamente un riparo. E questo riparo in qual modo darlo? Come il senatore Frola ha esplicitamente riconosciuto, con la costruzione delle baracche, le quali rappresentano la più semplice espressione possibile del ricovero.

DURANTE. Ma se le baracche non ci sono ancora!

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Vengo anche a questo, onorevole senatore, abbia pazienza, io debbo essere un po' lungo, e lei ammette certamente che all'accusato non si può tarpare la difesa. (*Si ride*).

Dunque il senatore Durante suggeriva baraccamenti per il ceto operaio. Ma cosa vuol dire baraccamenti per il ceto operaio? Certo non mi perderò in questione di parole, in raffronto di sinonimi. Ma dichiaro che le parole « baracche » e « baraccamenti » dinotano per me la stessa cosa,

hanno lo stesso significato. Baraccamenti potranno essere baracche più grandi, ecco tutto.

DURANTE. Dirò poi quale differenza io faccio tra baracche e baraccamenti.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma se è cosa che il senatore Durante non è riuscito col suo discorso a spiegare, siamo abbastanza giustificati nel non averlo immaginato. Però, ragionando con quel poco di buon senso che Dio mi ha dato, continuo a ritenere che i baraccamenti non siano altro che baracche più grandi, nelle quali si sarebbe dovuto ricoverare un considerevole numero di operai.

Ma ella, onorevole senatore Durante, così profondo conoscitore dei costumi siciliani, mi deve concedere che, se vi è qualcosa che i Siciliani ed in genere i meridionali odino profondamente, è precisamente l'abitazione in comune; essi preferiscono un abituro, un giaciglio qualsiasi, pur di abitare da sè.

E ne ho fatto l'esperienza nei primi giorni del terremoto. Io avevo autorizzato la Direzione generale delle ferrovie a noleggiare un piroscifo, l'*Umberto* (se non erro), per mandarlo a Reggio di Calabria, affinchè gli impiegati ferroviari vi potessero essere abbastanza confortevolmente alloggiati e nutriti così da essere messi in condizioni d'animo e di corpo tali da far bene il loro gravoso servizio. Anzi disposto che fu fossero accolte a bordo assieme agli impiegati ferroviari anche le loro famiglie.

Sa, onorevole senatore Durante, che cosa è accaduto? Dopo pochi giorni si dovette mettere in libertà il piroscifo, perchè quegli impiegati non vollero in nessun modo approfittarne per non aver da far vita in comune: essi preferirono i ricoveri improvvisati nel modo peggiore, si adattarono a non avere nemmeno la sicurezza del vitto necessario e fecero perfino una dimostrazione, per modo che l'autorità politica telegrafò che non era il caso di insistere nel volere che alloggiassero a bordo.

Immagini dunque il senatore Durante se sarebbe stato accettato il provvedimento di agglomerare una massa di operai nei baraccamenti, e se sarebbe stato praticamente possibile di separarli dalle loro famiglie!

Quanto poi alla distribuzione di tavole che il senatore Durante avrebbe voluto si fosse fatta agli industriali, ai professionisti, ecc., perchè

si fossero costrutte le baracche, devo dichiarare che ciò è stato negli intendimenti del Governo sin dai primi giorni. Noi infatti abbiamo dato istruzioni di due specie: che, cioè, limitamente alla quantità di legname disponibile se ne fosse distribuito gratuitamente ai non abitanti che volessero costruirsi delle baracche su terreno di cui potessero disporre, e che fossero date allo stesso intento tavole agli abitanti, verso pagamento rateale.

Queste disposizioni ebbero attuazione. Infatti a Reggio si sono distribuiti in tal modo circa cinquemila metri cubi di legname, a Messina seimila e novecento, oltre duemila metri cubi che furon dati gratuitamente a varî Comitati per metterli in condizione di compiere la loro opera, ed oltre a milleseicentonovanta dati al comune di Messina.

Su questa via proseguiremo; anzi fra giorni forniremo tavole, murali e coperture, per mettere in grado i proprietari, specialmente del circondario di Reggio Calabria, di costruire dei ricoveri per la coltivazione dei bozzoli.

Chè, se la distribuzione di legname non ha funzionato tanto bene quanto sarebbe stato desiderabile, questo, onor. senatore Durante, deve anche essere imputato a cause dolorose, che non ho ragione di tacere, perchè a forza di farci dei complimenti, a forza di dirci che tutto quello che abbiamo fatto e facciamo va bene, ci creiamo illusioni e non miglioriamo mai. Noto anzitutto che le Commissioni, cui è affidata la distribuzione del legname, sono le stesse cui dev'essere affidata l'assegnazione delle baracche. Orbene, il Governo aveva disposto che esse fossero costituite dai prefetti, per le diverse località, nel modo più vario, secondo le particolari condizioni, valendosi in parte di funzionari od agenti governativi, in parte di elementi locali. Disgraziatamente queste Commissioni, finora almeno, non hanno in generale funzionato bene.

La cooperazione dei cittadini è stata manchevole; si sono manifestati attriti derivanti da lotte di partiti. (*Interruzione del senatore Durante*). Mi permetta il senatore Durante di dire che a me pervengono le accuse di tutti e che praticamente gli uni, a mio avviso, equivalgono agli altri, e non trovo ragione di preferire questi a quelli. (*Mormorii*).

E poi si è verificato quello che è avvenuto

anche nei passati terremoti, che cioè i membri delle Commissioni hanno non di rado cominciato a pensare a sè e ai loro dipendenti, e questo non giova nè ad assicurare la regolarità nella distribuzione, nè a rialzare il morale della popolazione. (*Approvazioni*).

Ed ora veniamo al modo tenuto nella costruzione delle baracche.

Io ho dovuto di necessità fin dal principio determinare un tipo di baracche; ma non avvenne come favoleggiarono i giornali che i miei funzionari perdessero parecchio tempo per studiare un tipo ideale. L'esperienza dei precedenti terremoti forniva già insegnamenti completi sul modo migliore di costruire le baracche. Dovetti soltanto preoccuparmi di semplicizzare il tipo il più possibile, perchè bisognava sacrificare la perfezione della costruzione alla sua rapidità. Pertanto ordinai che fossero costruite le baracche ad una sola parete, perchè, se fossero state costruite a doppia parete, invece di 200,000 metri cubi di legname, avrei dovuto acquistarne 300,000 o anche più, e quindi, a non dire della maggiore spesa, ben maggiore tempo sarebbe occorso per far pervenire il legname sul luogo e per costruire le baracche, mentre all'inconveniente che ella deplora, cioè alle connessure un po' larghe nelle baracche si potrà provvedere quando la popolazione sarà tutta ricoverata, apponendo sulle connessure dei listelli od in altri modi.

Vengo ora ad un'altra censura del senatore Durante, cioè all'impiego di legname verde. Il legname stagionato fu rapidamente esaurito non solo in Italia, ma anche all'estero. A questo proposito noto che fin dal principio mi resi conto che sarebbe stato un errore restringere gli acquisti alla sola Italia: si sarebbe prodotto uno straordinario rialzo nel prezzo e si sarebbe reso difficile e tardo il rifornimento della materia prima ad una quantità di industrie paesane che hanno necessità assoluta di legname. Si è pertanto acquistato legname in Romania, in Bosnia, in Dalmazia, in Carinzia. Orbene non tutto il legname che si potè acquistare era ben stagionato; ma tra il non comprare ed il comprare legname anche poco stagionato non era dubbio il partito da prendere, quando si trattava di dare ricovero a tanta gente esposta alle intemperie. Conviene inoltre riflettere che il legname è trasportato per mare

e che per scaricarlo si deve assai spesso buttarlo in acqua, perchè altro modo non vi è di provvedere sulla costa aperta della Calabria o nei porti rovinati. Dopo scaricato, il legname rimase esposto ad una alternativa di pioggia e sole, il che costituisce una condizione di cose tutt'altro che favorevole per una buona stagionatura.

Del resto, giacchè sono a parlare degli acquisti di legname, mi preme dichiarare che il prezzo a cui fu pagato, data la grande incetta che si dovette fare, è un prezzo soddisfacente, perchè non supera in media le 54 lire al metro cubo, consegnato sotto paranco a Messina e a Reggio. Il trasporto del legname fu impresa non piccola. Finora vi furono adibiti 26 piroscafi, oltre ai rimorchiatori e ai velieri per la distribuzione lungo la costa.

Quanto alle località prescelte per costruire le baracche a Messina, evidentemente si doveva occupare di preferenza il terreno pianeggiante che esisteva, e quindi si è occupato circa un milione di metri quadrati nei piani della Mosella e della Giostra.

Il problema delle occupazioni occorrenti per le baracche fu ed è assai arduo non solo a Messina e a Reggio, ma anche in taluni paesi minori. Infatti è una necessità costruire le baracche in prossimità agli antichi abitati, poichè la gente non vuole andare lontano, e non si può darle torto: ma generalmente i luoghi vicini alle città ed ai villaggi sono le terre migliori, cioè agrumeti, oliveti, ortaglie, per cui si richiedono elevate indennità. Per fare le occupazioni si dovettero superare non poche difficoltà; occorrevano rilevamenti fatti con tutte le regole dell'arte, e da principio mancavano le mappe e gli stromenti geodetici! Gran tempo si dovette perdere anche per procedere ai rilievi in presenza dei proprietari, i quali costrinsero in parecchi casi a contare tutte le piante di agrumi e perfino a calcolare la cubatura del legname giacente sul terreno.

Si è censurata la formazione per Messina e Reggio di piani regolatori. Non si trattava, in realtà, di veri e propri piani regolatori, ma soltanto di determinare una razionale collocazione delle baracche sulle vaste aree che si dovettero occupare, ed i piani relativi furono studiati con cura e furono approvati dall'ufficio speciale solo dopo che le autorità locali li eb-

bero esaminati e discussi in apposite conferenze. Per Messina si è assegnata in prossimità della ferrovia un'area utile di 40,000 metri quadrati per la costruzione di stabilimenti industriali e di depositi commerciali. L'onorevole senatore Durante mi domanderà se ritenga che 40,000 metri quadrati saranno sufficienti al futuro sviluppo industriale della città di Messina, che io vivamente auguro. Certamente non saranno sufficienti, ma anche su questo punto bisogna ben chiarire i termini della questione.

Oggi noi non possiamo preoccuparci che di costruzioni essenzialmente provvisorie, poichè non ci è dato di far nulla di definitivo. Se altro non fosse, la Commissione sismica, presieduta dall'illustre vice-presidente del Senato, onorevole Blaserna, sta ancora studiando se e quali suggerimenti abbia da dare per la ricostruzione di Messina in ordine alle condizioni geologico-sismiche del terreno.

La Commissione ha già potuto dichiarare che non aveva speciali prescrizioni da suggerire per una parte dei paesi colpiti dal terremoto; ma per altri, fra cui Messina e Reggio, sta ancora facendo studi, e credo che essi meritino tutto il rispetto mio e quello del senatore Durante...

DURANTE. Tutto il rispetto.

RERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. In attesa delle complete conclusioni della Commissione sismica annuncio per incidenza che è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema proposto dalla Commissione edilizia per la determinazione delle norme da osservarsi affinché gli edifici da costruire, ricostruire, riparare offrano la maggiore resistenza possibile (resistenza però sempre relativa) al terremoto.

Bisogna poi considerare che non sarà certo da rinunciare all'area su cui esisteva Messina; se così fosse, la ricostruzione di Messina, lontano dal suo magnifico porto, sarebbe davvero una illusione.

Il senatore Durante si assicuri che anche alle condizioni del futuro rinascimento industriale di Messina il Governo ha rivolto i suoi studi. Per ora questi indurrebbero a ritenere che la zona dove sorgeva la magnifica palazzata abbia da essere appunto riservata a quegli stabilimenti di carattere industriale e commerciale, di cui giustamente si preoccupa il senatore

Durante, e che hanno immediata relazione coi trasporti marittimi.

Vengo ora al sistema di costruzione delle baracche.

Il senatore Durante ha fatto oggetto di gravi censure non solo la struttura ma anche le condizioni igieniche delle attuali baracche provvisorie. Io posso essere facilmente d'accordo con lei, onor. senatore Durante, tanto che anelo al momento, in cui a quei ricoveri improvvisati in qualsiasi modo potranno essere sostituite le baracche ben più rispondenti a criteri razionali, che si stanno costruendo. Ma anche queste, disse il senatore Durante, riusciranno un fomite grandissimo di infezione. Perché? Perché sono raggruppate a dieci prospettanti tutte su un cortile che ha nel mezzo il pozzo nero.

Occorre che io spieghi esattamente come stanno le cose. Nel cosiddetto piano regolatore di Messina sono segnate delle strade di sei e otto metri fra gruppi e gruppi di dieci baracche, oltre a talune strade larghe una ventina di metri circa. Il che è stato progettato agli scopi non solo della viabilità, ma anche dell'igiene e della prevenzione degli incendi.

Le baracche non sono, è vero, a grande distanza le une dalle altre, ma hanno tutte il vantaggio di prospettare da una parte sopra una strada abbastanza ampia ed all'altra sopra un cortile spazioso.

Io ho percorso Messina fortunatamente anche prima del terremoto, e sono persuaso che la popolazione povera di Messina, igienicamente, avrà un alloggio più soddisfacente nelle baracche che negli abituri di prima. (*Approvazioni vivissime*).

Il Governo doveva per i nuovi quartieri di baracche preoccuparsi delle esigenze igieniche. Siccome io non sono clinico, sono ricorso alla competenza della Direzione, di sanità pubblica e con sua piena soddisfazione si sono determinati i provvedimenti opportuni, tanto per la provvista dell'acqua potabile, quanto per altri riguardi.

È vero che è stato preventivato un pozzo nero in mezzo a ciascun gruppo di dieci baracche, ma ad ogni baracca verrà assegnata una cassetta inodora a terra secca; con che si sarà provveduto in modo migliore di quello che era in uso anche presso molte famiglie della città.

E di ciò mi ha dato assicurazione la Direzione generale della sanità pubblica.

DURANTE. Ma non ne capisce niente la Sanità pubblica. Si rivolga ad altre sorgenti. (*Rumori*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Così provvedendo confido che i risultati saranno tali da soddisfare le ragionevoli esigenze, le indispensabili esigenze (come mi suggerisce il senatore Cannizzaro) dell'igiene.

Ma non è da dimenticare che la più razionale installazione igienica diventa un vero fomite di infezione se manca l'abitudine della pulizia da parte della popolazione. (*Interruzioni del senatore Durante*).

Io non faccio nessun addebito particolare alla popolazione siciliana. Cito, anzi, un fatto di tutti i giorni, che non è particolare alla Sicilia: chi viaggia ha molte volte avuto occasione di constatare come siano ridotti i gabinetti di toilette dei vagoni dopo poche ore di viaggio, sebbene al momento della partenza fossero in istato perfetto di pulizia. Creda, onor. senatore Durante, che il Governo si è preoccupato di tutta la questione igienica e specialmente se ne è occupato il Presidente del Consiglio, il quale ha dato le più ampie disposizioni per mezzo della Direzione della sanità pubblica; tanto è vero che i paesi colpiti dal terremoto sono stati poco meno che inondati di disinfettanti, e che fra breve vi saranno in funzione 90 unità ospitaliere, quante cioè non ne ebbero mai. Mi piace aggiungere che i bollettini sanitari registrano che la salute pubblica non è stata mai migliore di adesso in quei paesi, dove purtroppo la disgraziatissima popolazione è stata per molto tempo esposta al rigore delle intemperie.

Quanto ai provvedimenti contro gli incendi, ho ottenuto dalla cortesia del sindaco di Roma che il comandante dei vigili, ing. Fucci, si recasse sopra luogo a studiarli. I relativi progetti sono in massima stati approvati e già si sono fatte le ordinazioni dei materiali necessari per la loro esecuzione. A Messina, ad esempio, poichè l'acqua dell'acquedotto non ha pressione sufficiente per servire in caso di incendio, si eleverà con pompa elettrica l'acqua marina per distribuirla in tutto il quartiere baraccato della Mosella. Frattanto in attesa di questi provvedimenti si è mandato sul posto una certa quantità di pompe a mano, e stanno per arrivare molti estintori.

La questione dello sgombero delle macerie è di una gravità straordinaria. Noi abbiamo affrontato alcune delle difficoltà ed abbiamo cercato di risolverle con un decreto-legge, il quale (per dire la verità) non ha riscosso finora che approvazioni. Quel decreto-legge disciplina lo sgombero delle strade; nelle macerie che le ostruiscono vi sono sepolti non solo cadaveri, ma anche suppellettili ed oggetti preziosi appartenenti agli inquilini delle case che rovinarono in parte sulle strade.

In base a quelle norme s'iniziò il lavoro col sistema dell'economia, perchè bisognava accertare in che condizioni esso potesse svolgersi. E si è posto mano allo sgombero di due strade e dei tre torrenti. Quanto a questi ultimi, posso affermare, contrariamente ad asserzioni ripetute in questi giorni, che uno di essi è tutto sgomberato, un altro è sgomberato per due terzi, e, se pel terzo il lavoro non è proceduto sollecitamente, ciò è dipeso da che l'approdo delle bette alla sua imboccatura è stato assai spesso impossibile; infatti per più di due terzi dei giorni che passarono dal terremoto ad oggi vi fu tempo pessimo, non solo in terra, ma anche in mare.

Esaminando le proposte fatte per lo sgombero di altre vie, caddi in grandissima perplessità, perchè il provvedervi in economia o col mezzo di piccoli cottimi non sarebbe pratico e d'altra parte gravissime difficoltà presenta il sistema d'un grande appalto. L'impresa, allorchè si rinvenissero cadaveri, dovrebbe far procedere alle disinfezioni ed ai seppellimenti e bisognerebbe disciplinare la preservazione delle suppellettili e degli oggetti preziosi che si trovino nelle macerie.

Una ditta forastiera di grandissima potenza finanziaria mi propose di adibire allo sgombero scavatori meccanici (a vapore) i quali con grandi cucchiali di ferro rimoverebbero e caricherebbero le macerie senza provveder prima a disseppellire i cadaveri e le suppellettili. Ma, se così si facesse, per certo si ribellerebbe tutta la popolazione.

La questione dunque è gravissima e fino ad un certo punto immatura, anche perchè, mentre il mio collega guardasigilli con grande saggezza ha istituito magistrature e procedimenti eccezionali per determinare lo stato di diritto delle proprietà private, rimasto così profonda-

mente sconvolto, finora i termini prefissi per l'accertamento delle morti, per quanto ristretti, non sono ancora trascorsi.

In ogni modo, per quanto riguarda il problema tecnico, ho pensato di ricorrere ai lumi del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandolo a studiare i criteri direttivi per la compilazione dei capitalati d'appalto; ed una sottocommissione di quel Consesso posdomani si recherà all'uopo sui luoghi. Certo è che il quesito è così arduo da richiedere profondo studio e presentemente non mi sentirei in grado di fare in proposito delle dichiarazioni assolute e definitive.

Quanto alla questione dei porti, fin dai primi giorni ho incaricato tre egregi tecnici di studiare il da farsi per ristabilire le opere danneggiate nei porti di Messina, Reggio, Villa San Giovanni. Gli studi sono già a buon punto, cosicchè mi è possibile assicurare che il quesito non sarà di difficilissima soluzione, e che in un tempo relativamente non molto lungo e con un sacrificio finanziario non esorbitante si potrà provvedere.

Quanto agli impianti ferroviari di Messina nulla è mutato negli intendimenti della Direzione generale delle ferrovie, la quale aveva già approvato tutti i provvedimenti occorrenti a renderli bastevoli al grande commercio che vi affluiva prima e che (tutti auguriamo) tornerà ad affluirvi.

Altri dei provvedimenti accennati dall'onorevole Durante, come il bacino di carenaggio, la esenzione della tassa di ancoraggio e via dicendo, sono certo degni della maggiore considerazione del Governo, al quale incombe il dovere di studiare come meglio si possa promuovere quella risurrezione di Messina che è un impegno d'onore per tutti.

Prima di chiudere questo discorso, devo ringraziare il senatore Frola per le parole benevoli con cui gli piacque riconoscere gli sforzi volenterosi fatti dal Governo per alleviare le conseguenze d'un disastro così immane, che niuna pubblica Amministrazione di altri paesi ebbe a memoria d'uomo da fronteggiare l'uguale. La sventura è tale e tanta che sono giustificati i lamenti per l'insufficienza dei soccorsi, è ben spiegabile un'appassionata vivacità nella invocazione di maggiori provvidenze.

Io pertanto non ho da determi nemmeno del-

l'amarezza con cui le richieste di quelle infelicitissime popolazioni sono spesso espresse. Ma mi sia consentito manifestare il voto che l'opera dell'Amministrazione governativa sia efficacemente sorretta dall'elemento locale.

E ciò non per risparmiare alcunchè sulla larghezza dei soccorsi che il Governo ed il Parlamento sono disposti ed hanno il dovere di prestare; ma perchè i soccorsi abbiano da produrre i maggiori risultati possibili ed entro il più breve termine possibile. (*Approvazioni*).

Pertanto non posso a meno di deplorare che le condizioni d'impiego della mano d'opera locale siano tanto difficili: si pretende lavorar poco ed ad altissimo prezzo, tanto è vero che le cooperative romagnole e lombarde (ed il senatore Finali sa che in fatto di remunerazione le cooperative romagnole tengono il primato in Italia) quelle cooperative, a tanta distanza dai loro paesi, costano ancora meno della mano d'opera locale. La cosa sembra quasi inesplicabile, mentre, di fronte a tanta miseria e disoccupazione, parrebbe che si dovesse temere il rinvilio della mercede e non l'eccessiva sua altezza. Invece s'incontrano le maggiori difficoltà; ed anche ieri io era grandemente preoccupato per una sospensione di lavori dovuta alle intemperanti pretese dei braccianti.

Sono condizioni di cose queste, che non possono giovare a quella rapida rinnovazione di Messina che sta nel cuore di tutti.

Ed io credo proprio che anche in mezzo a tanta sventura le classi dirigenti debbano sforzarsi di indirizzare moralmente le popolazioni, di far comprendere loro come debbono condursi, perchè, ripeto, per quanto sforzo dal Governo e dal Parlamento si faccia, senza la loro attiva, cordiale cooperazione, assai scarsi risultati potranno conseguirsi. (*Approvazioni vivissime*).

Quanto ai funzionari, il loro operato sarà controllato e se avranno errato saranno puniti; nè sarò io che avrò la mano leggera nel farlo. Ma, finchè la prova della colpa non si abbia, non si trascenda a temerarie accuse. In ogni funzionario che è inviato sui luoghi del disastro non si ha da vedere un disonesto od uno sfruttatore, perchè questo assolutamente non è; e io chiudo rendendo omaggio allo zelo ed all'integrità, per ora per me indiscutibile, di tutti

in generale i funzionari, cui è commesso un compito non meno arduo che pietoso. (*Bene — Bravo — Applausi vivissimi e prolungati*).

DURANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE. *Accuse ingiustificate*, dice il ministro dei lavori pubblici; ma io vorrei dimostrato se sia nel vero più lui, perchè così gli riferiscono i suoi funzionari, ed io che ho visto e constatato con i miei occhi. Il disordine, la malavoglia. Io l'ho giustificati con lo stato psichico di quella gente che si trovava dinanzi ad un immane disastro; ma dal giustificare in questo modo, a volere ad ogni costo fare l'elogio di quei funzionari che resero difficile il salvataggio di migliaia di esseri sepolti vivi, corre gran tratto.

Basterebbe che io ricordassi ciò cui ha voluto accennare il ministro dei lavori pubblici, per provare quale era lo stato dell'Amministrazione durante il periodo più acuto del disastro di Messina. Giunsi a Messina, come Dio volle, con difficoltà insormontabili e tutte da parte delle autorità locali: arrivai a Messina con uno ospedale da 120 letti e col materiale inerente, concessimi dalla Croce di Malta, ed aveva bisogno di scaricare questo materiale. Pregai e ripregai perchè mi si desse un pontone, un rimorchiatore, una barca: nulla. E non avevano ospedale: non è vero quello che dice il ministro dei lavori pubblici che le autorità sanitarie avevano provveduto a tutto il bisognevole. Lo domandi ai Generali della Sanità militare e sentirà che cosa risponderanno. Mi trovai nella condizione di rimanere con 80 tonnellate di materiale sul vapore senza avere chi me lo trasportasse a terra. Sbarcatolo e portatolo a posto, ho dovuto pagare mille lire per farmi permettere da un contadino che potessi piantare la prima traccia di una baracca-ospedale. Cosa c'era in quell'epoca? (*Commenti, rumori*). Qualche tenda della Croce rossa e nullo altro. Tenda per medicazione, di soccorso; e gli ammalati ed i feriti erano lasciati sulle macerie.

Li abbiamo visti depositare innanzi ad una cucina gratuita che noi tenevamo in quei giorni sull'estremità del porto, e quantunque con questa cucina si desse a mangiare fino a 1500 persone al giorno (perchè abbiamo avuto la fortuna d'incontrare dei privati, come il

Florio, che ci fornivano materiali di alimentazione) ci fu proibito di continuare, perchè altrimenti il popolo, si diceva, non sarebbe partito. Ed intanto sulla banchina non c'era nè un avviso di partenza, nè una barca che potesse portare questa povera gente sui vapori.

Questo è l'ordine che regnava in quei momenti.

L'ospedale non esisteva, le tende ospedali non esistono ancora oggi, ciò che è peggio. Solo recentemente hanno incominciato a collocare delle tende Daecker ed un cosiddetto ospedale civile.

Dunque veda, onorevole ministro, ella non è informato bene.

Io mi auguro, per la reputazione del nostro Paese, che non si faccia la storia di tutti i dettagli di quei tristi giorni: questo mi auguro e niente altro.

Ora vedo che ella insiste sulla maniera di procedere per la rinascita di Messina; vale a dire baraccamenti, baraccamenti e poi baraccamenti. E arriva fino al punto da dichiarare che la Sanità pubblica l'ha rassicurato che questi baraccamenti in terreni vegetali, senza acqua, senza fogne, senza illuminazione possano diventare l'ideale dell'igiene.

Aspetti qualche mese e vedrà che nei baraccamenti, in un clima meridionale, oltre all'infezione, come le ho detto (per quanto la pulizia sia superiore ad ogni previsione, ed arrivi fino a quella che si suole usare in Olanda), solo per gl'insetti che invaderanno bisognerà scappar via da quelle contrade.

E poi quando avrete collocato trenta o quarantamila persone in una città di legno così pericolosa, che cosa gli darete da mangiare? Come si alimenteranno? Ditemi come potranno andare avanti queste popolazioni se non hanno parallelamente iniziati i commerci, iniziate le industrie?

Sarà un elemento di disordine, una popolazione tumultuosa, infingarda, più di quello che ha voluto affermare il nostro ministro dei lavori pubblici (*Rumori*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho mai detto questo.

DURANTE. Sì, ella scusa i funzionari, e non fa che denigrare tutte quelle popolazioni. (*Rumori*).

Voci: No, no.

DURANTE. Ma sì, ma sì, ella dà dell'infingardo a gente che per trauma psichico può trovarsi in condizioni d'incapacità intellettuale e muscolare, ed io posso assicurarle, che moltissimi fra quelli resteranno in queste condizioni per parecchi mesi e forse per anni ancora; ed alcuni non guariranno mai più.

Ora, se voi, invece di una città di legname che deve contenere un popolo costretto al buio, un popolo che deve essere mantenuto dal Governo, farete quei tali baraccamenti cui io ho accennato, consistenti in quella specie di fabbricati in legno che sogliono fare i grandi industriali all'inizio di un importante lavoro, avrete meglio risolto il problema.

Così facendo, risparmierete forse i 40 o 50 milioni necessari per comperare il legno e per la fabbricazione di baracche o per la compera di baracche belle che fatte; e questo danaro potrete impiegarlo, meglio, nello sgombero della città. A misura che voi andrete sbarazzando la città, darete a quei nomadi, divenuti tali dalla disgrazia, una bottega, un magazzino, un mezzanino, dove potranno andare ad abitare igienicamente. Essi in città troveranno acqua, fogne, latrine, illuminazione; cose tutte che non avranno nella città baraccata infetta, pericolosa d'incendi, e tale forse da riuscire per i superstiti più dannosa che non il terremoto stesso.

Questo io volevo dire e mi dispiace però non potermi trovare d'accordo nelle idee esposte dall'onor. ministro circa l'indirizzo che egli vuol dare alla rinascita di quella infelice città.

Col più vivo dolore, mi è facile prevedere che Messina, così procedendosi, non risorgerà mai.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ho chiesto la parola per rivolgere una sola domanda all'onorevole ministro, perchè, contemporaneamente all'interpellanza dell'onor. senatore Durante, noi abbiamo la discussione del disegno di legge N. 9, sul quale non fu fatta alcuna osservazione fuori che dall'onor. Frola, che io ringrazio.

Ora io non entrerò ad esaminare le ragioni di questo disegno di legge, poichè ognuno le ha trovate espone nelle relazioni. La neces-

sità di accrescere i fondi per accorrere alle sventure della Sicilia e delle Calabrie è evidente. Solo non si è ancora in grado di determinare ove cominci la restituzione, ed ove debba rifondere lo Stato. Da ciò il concetto del conto corrente, concetto che il Senato non mancherà di accettare, siccome l'altro ramo del Parlamento.

Un dubbio peraltro è sorto; e su questo, per quanto a me apparisca chiara la soluzione, è opportuno che l'onor. ministro dia qualche chiarimento.

Nell'articolo unico del disegno di legge è detto che è autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici sino al limite massimo di lire 30 milioni.

Ora questi trenta milioni servono in parte per spese che non si potranno ripetere, e in parte per spese che si ripeteranno dallo Stato verso i privati. Ora si domanda: quello che sarà restituito dai privati, ed andrà di nuovo allo Stato, farà parte della somma dei 30 milioni? Si supponga che si restituiscano 10 milioni, allora ne rimangono 20; ma potrà l'onor. ministro disporre di 30 milioni o di soli 20? Ecco la domanda che la Commissione di finanze fa all'onor. ministro, e gli sarà grata se egli vorrà dare una risposta esauriente.

Per tutto il resto ho già detto che il disegno di legge merita l'approvazione del Senato, e non ho altro da aggiungere.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Io rendo grazie anzitutto alla Commissione di finanza ed al suo relatore per la benevolenza e la sollecitudine con cui hanno voluto esaminare il disegno di legge.

Quanto allo speciale quesito che il relatore mi fa in nome della Commissione, sono pronto a dare una breve risposta, che spero riesca di soddisfazione della Commissione stessa.

Noi abbiamo proposto di istituire un conto corrente; ora nelle parole « conto corrente » sta evidentemente la risoluzione del quesito posto dalla Commissione.

Se noi avessimo inteso che il Tesoro somministrasse fino a 30 milioni, ma che ogni qual volta una somma qualsiasi fosse rifiuta, il conto

corrente fosse decurtato di altrettanta somma, avremmo dovuto chiedere al Parlamento non l'istituzione di un conto corrente (perchè vi sarebbe stata una contraddizione in termini fra il concetto nostro e la formula della proposta), ma un'autorizzazione di spesa per quelle somme che sarebbero rimaste insolute dopo la liquidazione dei rimborsi.

In sostanza, noi questo riteniamo, che il Tesoro, per effetto di questo conto corrente, non si trovi mai ad avere una esposizione superiore a 30 milioni. Quindi se fra cinque mesi raggiungessimo una esposizione di 30 milioni e poi, ad esempio, due o quattro milioni fossero rifusi, rivivrà la capacità del conto corrente anche per quella parte che era stata assorbita dalle somme che poscia furono restituite.

Io credo che ogni altra interpretazione condurrebbe alla necessità di modificare il testo del disegno di legge, perchè noi faremmo un'applicazione assolutamente contraria a ciò che è un conto corrente non solo nelle consuetudini, ma nelle istituzioni giuridiche commerciali.

Prego la Commissione di volersi accontentare di queste spiegazioni.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Nella Commissione di finanze prevaleva il concetto che ha così lucidamente espresso l'onor. ministro dei lavori pubblici. Ma, siccome qualche dubbio poteva sorgere, essa ha tenuto molto ad ottenere queste dichiarazioni in seduta pubblica da parte del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Dichiaro esaurita la interpellanza del senatore Durante.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e di mag-

giori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 10*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Alla fine della relazione fatta dalla Commissione permanente di finanze a questo disegno di legge, si esprime un voto sul quale essa desidera di avere la esplicita adesione da parte del ministro dei lavori pubblici e soprattutto da parte del ministro del tesoro, supremo governatore del bilancio.

Nel concetto fondamentale della nostra legge di contabilità è stabilito che dopo approvato il bilancio di previsione, il bilancio stesso non debba regolarmente modificarsi che con la legge d'assestamento. Ora è invalso nell'Amministrazione l'abito di venire ogni tanto davanti al Parlamento con delle proposte di modificazione, ora in più ora in meno, di capitoli di bilancio, proposte le quali alterano costantemente l'assegnazione ai singoli capitoli.

Per esempio questo progetto altera l'assegnazione di 60 capitoli. C'è poi un altro disegno di legge che ancora non è venuto al Senato, il quale altera non so quanti capitoli del bilancio degli affari esteri, e dopo tutta questa mutabilità, che rende incerte le iscrizioni in bilancio, avviene che nel consuntivo le cifre che si sono variate con questi progetti di legge non trovano la loro conferma.

La raccomandazione della Commissione di finanze è perciò questa: evitare questi progetti di legge, che variano costantemente le cifre iscritte in bilancio (e se andassimo a prendere la serie degli atti di un anno vedremmo che il fatto che io lamento si verifica più e più volte), e far sì che queste variazioni all'assegnazione dei vari capitoli del bilancio non si verificino altro che in condizioni ed in circostanze eccezionali, in modo che il bilancio di previsione conservi immutate

le sue assegnazioni, tranne che in sede d'assestamento.

La Commissione di finanze riconosce che vi sono qualche volta delle necessità insormontabili, di fronte alle quali non si può che cedere; ma sarebbe lieta che da parte del ministro dei lavori pubblici e soprattutto da quello del tesoro potesse essere fatta una dichiarazione che soddisfacesse ad un concetto, che non solo ha un valore teorico, ma ha anche una pratica utilità.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho chiesto io la parola perchè sono il reo principale ed il ministro del tesoro in questo non è che un complice, a cui la Commissione di finanze del Senato può accordare tutte le attenuanti possibili.

Dunque il reo principale sono io, ma anch'io ho una difesa da fare. Non posso per certo disconoscere la bontà del criterio finanziario così incivilmente illustrato dal senatore Finali. A tale criterio sono disposto a prestare il massimo omaggio, nè soltanto in teoria, ma anche conformandovi gli atti della mia amministrazione.

Però l'onorevole senatore Finali con la consueta sua equità ha, nell'ultima parte del suo dire, riconosciuto che vi sono necessità di fronte alle quali tutte le migliori regole debbono cedere.

Ora io debbo portare a conoscenza del Senato un fatto, che del resto quanti si occupano del bilancio dei lavori pubblici conoscono, che, cioè, il bilancio dei lavori pubblici, per quanto riguarda la parte straordinaria è diventato nè più nè meno che un bilancio di cassa. Invero nella parte straordinaria del mio bilancio sono stanziati soltanto le somme, di cui si prevede necessario il pagamento entro il corso dell'esercizio finanziario. Ora data la natura che è venuta ad assumere la parte straordinaria del bilancio, ne consegue spesso che durante l'anno certi pagamenti che si prevedevano di dover fare non si facciano, e altri invece diventano ineluttabili, che non si credevano di dover fare; perchè il Ministero dei lavori pubblici è diventato soprattutto il Ministero della sventura pubblica. Infatti io non faccio che dibattermi

tra la necessità di provvedere ad una disgrazia e quella di provvedere ad un'altra. Passo dalla disoccupazione in Puglia a quella nelle Romagne, dal terremoto alle inondazioni. Ora è naturale che al continuo manifestarsi di nuovi urgenti bisogni debba corrispondere anche una variazione dei mezzi dei quali disporre. Quando il bilancio non offre tutti i mezzi necessari per far fronte a nuove necessità, si deve pur prendere ciò che avanza da una parte per tappare i buchi che si sono fatti dall'altra.

Se si seguisse un criterio diverso, anziché a 70 milioni, la spesa straordinaria consolidata salirebbe a 120 o 130 milioni. Se potessi ottenere, anziché uno stanziamento nella parte straordinaria di 70 milioni, uno stanziamento di 120 o 130 milioni, evidentemente non avrei più bisogno di ricorrere con tanta frequenza a variazioni degli stanziamenti del bilancio.

Ecco quindi, onor. presidente della Commissione di finanze, come la complicità del mio collega del Tesoro sia una complicità assolutamente necessaria. E se il Senato vuol ritenere irresponsabile, insieme col ministro del tesoro, anche me, io gli darò in cambio l'assicurazione che per quanto sarà possibile manterrò osservanza alle buone regole di finanza, giacchè riconosco anch'io che le frequenti variazioni del bilancio danno luogo a parecchi inconvenienti.

Ma d'altra parte non è possibile riservarle tutte al bilancio d'assestamento, il quale non serve ormai ad alcun pratico scopo; tanto è vero che il mio collega del Tesoro aveva già proposto nella passata Sessione e riproporrà nuovamente al Parlamento un disegno di legge per abolirlo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io ho ben poco da aggiungere a quanto ha detto il mio collega ministro dei lavori pubblici. Se non mi illudo, non soltanto le circostanze attenuanti, ma la completa assoluzione mi si vorrà consentire dall'illustre Presidente della Commissione di finanze. Nel caso in esame concorrono certamente quelle condizioni di eccezionalità, nelle quali anche il senatore Finali ha ammesso che si possa, anzi si debba, ricorrere allo spediente delle variazioni in più

o in meno con spostamenti parziali negli assegni ai capitoli di spesa del primo bilancio di previsione.

Aggiungerò soltanto un'osservazione. Bisogna sempre cercare tra i due mali il minore. Per disposizione della legge sulla contabilità dello Stato il bilancio di previsione vien presentato al Parlamento otto mesi prima che cominci l'esercizio finanziario; ed è naturale che in questo lungo periodo e nei dodici mesi successivi sorgano bisogni nuovi. Come rimediare? Qual'è la via meno difettosa? Di certo è ancora il minor male quello di ricorrere a spostamenti nelle dotazioni dei capitoli di spesa, quà deficienti e là esuberanti, piuttosto che cadere nel deplorabile e deplorato inconveniente delle eccedenze di impegni.

In questo campo può dirsi che si è fatto da noi un progresso, in confronto di anni passati, e fors'anco in confronto di altri paesi, dove invece di questi disegni di legge di storni come si chiamano, si usano largamente quei provvedimenti tardivi dei cosiddetti *crediti supplementari* che recano poi al bilancio e alle finanze un danno assai peggiore.

Le osservazioni fatte dal mio collega onorevole Bertolini, riguardo al bilancio di assestamento, valgono a dimostrare come sarebbe anche meno legittimo o un male peggiore il rinviare al bilancio di assestamento le provvisori ora proposte, che hanno il carattere della massima urgenza. L'esperienza ci ha insegnato che non si riesce mai ad avere la legge per l'assestamento del bilancio prima della fine di giugno. E il tardare tanto equivarrebbe a lasciare insoddisfatti molteplici bisogni che da tutti si riconoscono urgenti.

Sicchè, mentre riconosco il dover mio di tener sempre nel massimo conto le raccomandazioni della Commissione permanente di finanze del Senato, esprimo con animo grato la fiducia che essa voglia ritenere sufficienti le mie brevi dichiarazioni e confermare la sua approvazione a questo disegno di legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Sono soddisfatto di aver porto occasione agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro di fare le dichiarazioni che testè il Senato ha udite.

In quanto alla legge di assestamento concordato perfettamente coll'onorevole ministro del tesoro, e con chiunque si occupa di questa materia, che cioè, data l'approvazione della legge di assestamento alla fine di giugno, questo assestamento non corrisponde più al concetto per il quale fu istituito; onde io ritengo che, se non vi è modo di riparare a questo inconveniente, tanto vale sopprimere l'assestamento.

Non voglio continuare una discussione sopra argomento sul quale fundamentalmente siamo tutti d'accordo. Però debbo dire che, se gli onorevoli ministri vorranno guardare nella lista dei 60 capitoli variati, potranno facilmente persuadersi che parecchi di essi, per non dire il maggior numero, non corrispondono a quei concetti di eccezionalità per i quali queste variazioni sono consentite.

Ad ogni modo non insisto, e a nome della Commissione di finanze ringrazio gli onorevoli ministri delle dichiarazioni fatte, invitando ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di 1,400,000 lire per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori, in aggiunta a quella autorizzata al n. 29 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542.

In corrispondenza di quanto sopra è ridotta di lire 1,400,000 la spesa autorizzata per maggiori spese impreviste di cui al n. 28 della predetta tabella.

La somma di cui al 1° comma del presente articolo sarà stanziata secondo il bisogno al capitolo 234-*bis* della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, o ai corrispondenti dei bilanci successivi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 30,000 per lavori complementari della sistemazione

nel porto di Lido, in aggiunta a quella autorizzata con la legge 1° agosto 1887, n. 4838, e suppletivamente con la legge 21 maggio 1903, n. 194.

La predetta somma sarà stanziata secondo il bisogno al capitolo 234 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, o ai corrispondenti dei bilanci successivi.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la maggiore spesa di 200,000 lire per sussidi e ripristino delle opere di difesa degli abitati, in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 1, lettera *h*, della legge 30 giugno 1904, n. 293; con l'art. 1, lettera *f*, della legge 6 giugno 1907, n. 300 e con l'art. 1, lettera *e*, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

In corrispondenza di quanto sopra, è ridotta di lire 200,000 la spesa per sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali autorizzata con l'art. 1, lettera *g*, della legge 30 giugno 1904, n. 293 e con l'art. 1, lettera *f*, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

Dell'aumento e della diminuzione di cui sopra sarà tenuto conto, a seconda del bisogno, nella ripartizione in articoli del capitolo 134 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-1909 o nei corrispondenti bilanci successivi.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 per anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

Tale somma sarà iscritta ad un nuovo capitolo, 251-*ter* della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 in sostituzione del capitolo 76 attualmente iscritto nella parte ordinaria con la somma di lire 20,000.

Le somme erogate sul fondo di cui al 1° comma verranno successivamente reintegrate al capitolo, mediante versamenti in tesoreria di cor-

rispondenti prelevamenti da farsi sui prodotti delle linee, o di rimborsi ottenuti dalle Società.

(Approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni

stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Fra le predette variazioni, quelle riflettenti stanziamenti di opere straordinarie autorizzate da leggi speciali, saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni o reintegri a seconda che figurino nella suddetta tabella fra gli aumenti o fra le diminuzioni.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	3. Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	L. +	5,000
»	4. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi.	» +	10,000
»	6. Ministero - Spese d'ufficio.	» +	10,500
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	» +	15,000
»	11. Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse).	» +	5,000
»	15. Genio civile - Spese per indennità di visite	» +	200,000
»	17. Genio civile - Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti.	» +	3,000
»	28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	» +	300
»	34. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene: lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle R. Trazzere	» +	300,000
»	35. Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade ed i ponti nazionali, ed al servizio delle R. Trazzere	» +	15,000
»	36. Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse).	» +	20,000
»	40. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell' articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	» +	5,000
»	46. Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	» +	1,800,000
»	67. Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi » +		5,000

Da riportarsi . . . L. + 2,393,800

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1909

	<i>Riporto</i> . . . L. +	2,393,800
Cap. 72-VIII. Opere idrauliche di 1 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione » +		30,000
» 72-IX. Opere idrauliche di 1 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione » +		9,000
» 72-XVII. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete » +		55,500
» 77. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato » +		32,000
» 85. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » +		2,000
» 86. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » +		20,000
» 98-bis. Sistemazione del piazzale interno del palazzo Madama » +		10,000
» 107-bis. Transazione col comune di Monti della indennità di espropriazione per la costruzione della nazionale da Ozieri a Terranova » +		9,965
» 109. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali » +		25,000
» 116. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 ^a e 2 ^a serie, di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente . . » +		200,000
» 117. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 » +		25,000
» 118. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . » +		55,000
» 132. Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F » +		192,000

Da riportarsi . . . L. + 3,059,265

	<i>Riporto</i> . . .	L. + 3,059,265
Cap. 133.	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria. . . . » +	8,000
» 157.	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita). . . . » +	400,000
» 229.	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390. . . . » +	20,000
» 234- <i>quater</i> .	Rimborso agli enti interessati di spese da essi sostenute anteriormente al 1° luglio 1908 per manutenzione, escavazione ed illuminazione di porti, fari e fanali » +	5,000
» 243.	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse) . » +	20,000
» 251- <i>ter</i> .	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e 16 della legge 16 giugno 1907 n. 540 » +	100,000
	Totale . . .	L. + <u>3,612,265</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. 1.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) L. —	75,000
» 13.	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse). . . » —	125,000
» 16.	Genio civile - Spese di traslocazione » —	10,000
» 42.	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine). . . . » —	4,000
» 48.	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) » —	1,175
» 51.	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti . . . » —	100,000
» 68.	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » —	500
» 71.	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) » —	5,000
» 72-vii.	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque » —	1,900
» 72-x.	Opere idrauliche di 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione » —	30,000
» 72-xv.	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete » —	55,000

Da riportarsi . . . L. — 407,575

	<i>Riporto</i> . . . L. —	407,575
Cap. 76. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Spesa d'ordine) » —		20,000
» 78. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) » —		8,500
» 99. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Acerenza, Roscigno, Aliano, Colliano, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgo Collefegato, nonchè quelli consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dal 2° semestre 1903 fino al 1905 (Leggi 7 luglio 1901, n. 325, articoli 2 e 3; 7 luglio 1902, n. 301, articolo 3; 3 luglio 1904, n. 313; 8 luglio 1904, n. 380 e 29 dicembre 1907, n. 810, articoli 14 e 15) (Spesa ripartita) » —		76,190
» 108. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. c); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a) e 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) (Spesa ripartita) » —		16,000
» 112. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) » —		4,000
» 113. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . » —		5,000
» 115. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, numero 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238, (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b) (Spesa ripartita) » —		55,000
» 119. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 » —		17,000
» 120. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . » —		8,000
» 122. Costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle d'accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . » —		300,000

Da riportarsi . . . L. 917,265

	Riporto . . . L. —	917,265
Cap. 127. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita) »		1,200,000
» 128. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 1, lett. <i>a</i>) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . . . »		100,000
» 152. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita) »		100,000
» 153. Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spesa ripartita) »		200,000
» 155. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita) »		100,000
» 238. Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale e opere di bonifica dei torrenti situati nel bacino del Vesuvio, in dipendenza delle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spesa ripartita) »		20,000
» 234. Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) »		300,000
» 234-bis. Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) »		575,000
» 242. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime »		20,000
» 255. Spese per la costruzione di strade ferrate e per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari, in dipendenza delle leggi 4 dicembre 1902, n. 506; 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettere <i>l</i> e <i>m</i>) e 9 luglio 1905, n. 413 (art. 6) (Spesa ripartita) »		80,000
	Totale . . . L. —	<u>3,612,265</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Presentazione ed annunzio
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Sulle decime ed altre prestazioni fondiari.
Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie;

Provvedimenti sulle decime Agrigentine.
Riguardo al primo progetto io non posso far la proposta di rimandarlo alla stessa Commissione che ebbe ad esaminarlo nella passata Legislatura, perchè ciò non è conforme alle norme statutarie, ma però prego il Senato di voler deferire all'illustre signor Presidente la nomina della Commissione che dovrà esami-

nare questo progetto; il Presidente, nella sua saggezza, potrà scegliere a commissari quegli stessi senatori che ebbero già ad occuparsene nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi tre progetti di legge.

Come il Senato ha udito, l'onor. signor ministro ha proposto che la nomina della Commissione che deve riferire sul disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » sia deferita al Presidente.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

Gli altri due progetti saranno rimandati agli Uffici.

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge:

Provvedimenti per le biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà rinviato all'esame degli Uffici.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Ora procederò all'estrazione a sorte di tre scrutatori per la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Biscaretti, Bettoni e Di Collobiano.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione, a scrutinio segreto, dei due disegni di legge discussi nella seduta di oggi e per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti ed i signori senatori scrutatori, testè sorteggiati, di fare lo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge votati per alzata e seduta nella seduta d'oggi:

Istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il ministro dei lavori pubblici per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	81
Favorevoli	79
Contrari	2

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	81
Favorevoli	81

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	75
Maggioranza	38
Il senatore Martuscelli	ebbe voti 52
» Fiocca	» 7
» Scialoja	» 7
Voti dispersi o nulli	5
Schede bianche	4

Proclamo eletto il senatore Martuscelli.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

VII.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi (pag. 105) — Proposta del senatore Tommasini per un omaggio del senatore D'Ancona (pag. 107) — Messaggi del Presidente della Corte dei conti, del Presidente della Camera dei deputati, del ministro dei lavori pubblici e delle finanze (pag. 107) — Presentazione di relazioni (pag. 108) — Nomina di senatore (pag. 109) — Comunicazioni della Presidenza (pag. 109) — Congedi (pag. 110) — Il Presidente commemora i defunti senatori Moscuza, Aveni e Ridolfi (pag. 110) — Si associano il ministro dell'istruzione pubblica e il senatore Saladini (pag. 112) — Annunzio d'interpellanza (pag. 113) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 113) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 114) — votazione a scrutinio segreto (pag. 115) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 116) — Giuramento del senatore Bertetti (p. 121) — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Todaro al ministro dell'istruzione pubblica, per sapere in che modo intenda il Governo ristabilire l'Università di Messina (pag. 116) — Il senatore Todaro svolge la sua interpellanza (pag. 116) — Discorsi del senatore Grassi (pag. 120), del senatore Volterra (pag. 121), e del ministro dell'istruzione pubblica (pag. 122) — Replica del senatore Todaro (pag. 128) — Parlano poi i senatori Buonamici (pag. 130), Grassi (pag. 130) e Blaserna (pag. 130), parla ancora brevemente il senatore Todaro (pag. 131) e gli risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 131) — Il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza (pag. 132).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

N. 1. L'unione delle Camere di commercio di Roma fa voti perchè siano apportate al progetto di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » le modifiche che essa propone.

N. 2. L'Associazione fra i proprietari di case in Verona fa voti per l'abolizione dei tre decimi di guerra sulla imposta fondiaria.

N. 3. Il presidente della Società degli ingegneri architetti ed industriali in Napoli trasmette copia di un ordine del giorno votato da quel sodalizio, col quale si chiede che nel progetto di legge: « Sulle derivazioni ed usi di acque pubbliche » siano apportate le modifiche che propone.

N. 4. Le associazioni fra i proprietari di case in Milano, Genova ed Alessandria fanno voti per l'abolizione dei tre decimi di guerra sulla imposta fondiaria.

N. 5. Il presidente del Consiglio federale degli ordini sanitari del Regno, a nome di quel sodalizio, fa voti perchè il progetto di legge: « Sugli ordini sanitari » venga approvato come è stato da esso formulato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dare lettura degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'onor. ministro della guerra, Roma: *Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1909* (voll. I, II e III).

Il rettore della R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1908-1909*.

Il presidente della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai, Milano: *Atti di quella Cassa Nazionale di assicurazione* (seduta del 22 dicembre 1908).

Il presidente della Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1908*.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale: *Relazione statistica sui lavori compiuti nel distretto di quella Corte durante l'anno 1908*.

Il direttore generale del Banco di Napoli, Napoli: *Relazione sulla gestione di quel Banco per l'anno 1908*.

L'onor. ministro della marina, Roma: *Relazione sulle condizioni della marina italiana al 31 dicembre 1907*.

Il direttore del R. Archivio di Stato di Siena: *Inventario delle pergamene conservate nella raccolta diplomatica di quel R. Archivio di Stato*.

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *Relazione sull'amministrazione del Demanio pubblico e patrimoniale per l'esercizio finanziario 1907-1908*.

Il procuratore generale della Corte d'appello di Torino: *Relazione sull'amministrazione della*

giustizia nel distretto di quella Corte d'appello durante l'anno 1908.

L'onor. senatore Frola, sindaco di Torino: *Quattro medaglie coniate in argento coll'effigie delle LL. MM. Vittorio Emanuele III e la Regina Elena*, ed un sunto relativo a tale coniazione.

L'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti, Roma: *Annuario di quel Ministero per l'anno 1909*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Siracusa: *Atti di quel Consiglio provinciale per la sessione ordinaria e straordinaria 1907-1908*.

Il soprintendente del R. Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Storia della collezione centrale degli animali vertebrati italiani (1876-1908)*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio provinciale dal 10 agosto al 7 ottobre 1908* (vol. 107).

Il direttore generale della Banca d'Italia, Roma: *Relazione sulle operazioni fatte da quella Banca nell'anno 1908*; allegati e statuto (Assemblea generale del 29 marzo 1908).

Il presidente della Deputazione provinciale di Firenze: *Rendiconti e bilanci preventivi di quell'Amministrazione provinciale e dell'Opera pia di quel manicomio per gli anni 1906-907, 1908-909*.

L'onorevole senatore Giuseppe Carle e la famiglia del defunto senatore Brusa, Torino:

1° *Della vita e delle opere di Emilio Brusa*;

2° *Tancredi Canonico*.

Il presidente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna:

1° *Memorie di quell'Accademia per la classe di scienze morali* (fascicoli 1° e 2° del tomo II, 1907-908);

2° *Rendiconto delle sessioni di quella Reale Accademia per la classe di scienze morali* (serie 1^a, vol. 2, 1908-909).

L'onorevole senatore Salvarezza, Roma: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa del comune di Roma per l'esercizio finanziario 1909*.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, Palermo: *Rendiconto di quel Consiglio d'amministrazione sulla gestione di quel Banco dell'anno 1908*.

I nipoti dell'architetto Giuseppe Poggi, Fi-

renze: *Giuseppe Poggi*. Ricordi della vita e documenti d'arte.

Il cav. Giuseppe Montanari tenente colonnello del Genio, Livorno: *Ricorso a S. E. il ministro della guerra* (con tre allegati).

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Società per la navigazione marittima e fluviale, Roma: *Relazione e bilancio di quel Consiglio d'amministrazione e dei sindaci per l'esercizio 1908* (Assemblea generale del 23 marzo 1909).

Il dottor Giuseppe Travali, archivista di Stato, Palermo: *Elenco analitico ed alfabetico degl' inventari*.

L'onorevole sindaco del municipio di Torino: *Statistica democratico-sanitaria e servizi dell'ufficio d'igiene*.

Il presidente della Società Reale di Napoli:

1° *Atti di quella Reale Accademia di scienze morali e politiche* (vols. 37 e 38);

2° *Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti e di scienze morali e politiche* (anni 22, 45, 46, 47 da gennaio a dicembre 1908);

3° *Annuario di quella Società Reale per l'anno 1909*.

Il signor Pompeo Porcellini, Parma: *Un errore giudiziario. Ultimo tentativo legale per ottenere giustizia* (6° opuscolo).

Il signor O. C., Torino: *La questione militare risolta con l'esercizio moderno*.

I rettori delle Regie Università di Cagliari e Siena: *Annuario di quelle Regie Università per gli anni accademici 1907-908 e 1908-909* rispettivamente.

Il comm. avv. Pietro Fiecchi, procuratore generale della Corte d'appello di Casale: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte d'appello nell'anno 1908*.

Per un omaggio del senatore D'Ancona.

PRESIDENTE. Merita particolare menzione un dono, fatto dal senatore D'Ancona al Senato, di un'intera collezione di antichi periodici, che costituirà un'utilissima ed importantissima integrazione della speciale collezione che in materia già possiede la nostra Biblioteca.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Il dono fatto alla nostra biblioteca dall'illustre collega, il senatore D'Ancona, è di tale importanza, per la qualità della persona che l'offre, per la natura del dono stesso, per l'opportuna relazione che ha con la suppellettile scientifica già posseduta dalla nostra libreria, e in ispecie con la collezione di periodici che lumeggiano il periodo assai importante degli albori del risorgimento italiano, che io, quale membro della Commissione per la biblioteca, segnalandolo a questo alto Consesso, mi permetto di proporre che il Senato formuli un voto di particolare riconoscenza e d'augurio; e prego il nostro Presidente di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, non sembrando che la consueta formola a stampa dei ringraziamenti di doni, sia espressione adeguata a significare l'aggradimento e la riconoscenza che ne è dovuta.

Indico i titoli delle opere donate dal D'Ancona, perchè gli onorevoli colleghi possano apprezzarne degnamente l'importanza. Cito fra queste: *La Revue germanique* di Parigi, dal 1858 al 1863, volumi 25; *L'Indicatore lombardo*, dal 1836 al 1837, voll. 8; *La Rivista europea* di Milano, dal 1838 al 1845, fasc. 85; *Il Cimento* di Torino, dal 1852 al 1855, voll. 6; *L'Antologia italiana* di Torino, 1847-1848; *Lo Spettatore italiano* di Firenze, dal 1855 al 1859, voll. 4.

Io mi farei pertanto lecito di proporre al Senato che al nostro egregio collega sia inviata la espressione della riconoscenza particolare del Senato, alla quale desidererei fosse aggiunto l'augurio lieto che egli torni al più presto a collaborare con noi, e che sia ancora per lungo tempo conservato al Senato e alle lettere italiane, di cui è decoro.

Prego il nostro Presidente di sottoporre la mia proposta al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Tommasini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata all'unanimità).

Mi farò un dovere di partecipare al senatore D'Ancona i ringraziamenti e il voto del Senato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi del Presidente della Corte dei conti, pervenuti durante la sospensione delle sedute del Senato.

« Roma, 16 aprile 1909.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 30 aprile 1909.

« In osservanza del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite da questa Corte nella seconda quindicina del mese d'aprile 1909.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 16 maggio 1909.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese di maggio non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggi

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati mi ha trasmesso i seguenti disegni di legge, d'iniziativa di quel ramo del Parlamento:

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione;

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati;

Frazionamento del comune di Bernareggio; approvati il primo nella seduta del 13, il secondo in quella del 15, e il terzo in quella del 19 maggio 1909.

Questi disegni di legge saranno inviati agli Uffici pel loro esame.

Do atto intanto al Presidente della Camera elettiva di questa trasmissione.

Messaggi dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

PRESIDENTE. Mi onoro di comunicare al Senato i seguenti messaggi pervenutimi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze:

« Roma, 6 aprile 1909.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di trasmettere a codesta Ecc. Presidenza l'elenco dei prelevamenti e trasporti di fondi eseguiti tra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio per questo Ministero durante il terzo trimestre dell'esercizio in corso.

« *Il ministro*
« f. : BERTOLINI ».

« Roma, 5 aprile 1909.

« Mi onoro di trasmettere l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il trimestre gennaio-marzo 1909 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126.

« *Il ministro*
« f. : BERTOLINI ».

« Roma, 12 maggio 1909.

« Stante la chiusura dei lavori di codesta onor. Assemblea, pregiomi presentare all'Ecc. Vostra, in esecuzione del R. decreto 7 novembre 1907, n. 735, la relazione generale sull'amministrazione finanziaria durante lo scorso esercizio 1907-1908.

« Con osservanza

« *Il ministro*
« LACAVA ».

Do atto ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, durante la sospensione delle nostre sedute, il senatore Borgatta ha presentato la relazione dell'Ufficio centrale sulla proposta di: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335 per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari ».

Questa relazione è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Comunico pure al Senato che sono state presentate le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori riguardanti la nomina a senatore dei signori: Falconi avv. Nicola, Bertetti avv. Michele, Avarna duca Giuseppe, Tarditi tenente generale Cesare, D'Alife (Gaetani) conte Nicola, Lucca ing. Piero, Centurini sig. Alessandro.

Anche queste relazioni sono state poste all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Nomina di senatore.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro dell'interno ha trasmesso a questa Presidenza il seguente dispaccio:

« Roma, 2 maggio 1909

« Eccellenza,

« Ho l'onore di partecipare all'E. V. che sua Maestà il Re con decreto in data odierna, si è compiaciuto nominare senatore del Regno S. E. il tenente generale Paolo Spingardi ministro della guerra.

Mi prego unire copia conforme del decreto stesso e la prego di volerne disporre la consegna all'interessato.

« Accolga Eccellenza, gli atti del mio maggiore ossequio.

« Il ministro

« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, mi ha diretto la seguente lettera:

« Roma, aprile 1909.

« Eccellenza,

« Ho il dovere di comunicare all'E. V. copia dell'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato nella seduta del 27 marzo scorso, con cui i senatori componenti la Commissione stessa hanno rassegnato, unitamente agli altri membri, le loro dimissioni.

« All'ordine del giorno hanno aderito anche i commissari che non presero parte alla seduta.

« Con distinta considerazione

« Il presidente

« COLOMBO ».

Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Seduta del 27 marzo 1909.

(Estratto del verbale).

« La Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ritenuto che i membri eletti della Camera dei deputati in relazione al tenore dell'articolo 72 della legge 7 luglio 1907, n. 429, di fronte allo scioglimento dell'Assemblea elettiva, hanno dichiarato di non credere per loro conveniente di giudicarsi tuttora investiti della fiducia dell'Assemblea a cui appartengono;

« Ritenuto d'altronde che, fino dai primi momenti del suo funzionamento, la Commissione ha fatto presente al Governo l'impossibilità in cui essa si trovava di adempiere il proprio ufficio senza essere munita di ampi poteri di controllo, quali sono necessari per la vigilanza di un'azienda industriale tanto ragguardevole sia dall'aspetto tecnico che finanziario; ritenuto che, nonostante i tentativi fatti a tale riguardo, la Commissione ha dovuto persuadersi che non le era dato modo nelle condizioni attuali di rispondere alla volontà della legge e al mandato conferitole dal Parlamento;

« Delibera di rassegnare le proprie dimissioni dall'ufficio per cui venne nominata e costituita ».

Do atto al senatore Colombo di questa comunicazione.

Do lettura ora di due lettere a me dirette dai senatori Mariotti Giovanni e Sani:

« Illustre Presidente,

« Sono vivamente grato all'E. V. che volle darmi nuova prova della sua bontà per me col chiamarmi a far parte quale membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione presso l'Alta Corte di Giustizia.

« Ma, purtroppo, per una parte le mie frequenti assenze da Roma, e per altra parte la

mia troppo scarsa cultura negli studi del diritto, non mi consentono di accettare l'alto ufficio.

« Prego per ciò vivamente l'E. V. di volere accettare le mie dimissioni, e di voler far cadere la scelta sopra altro senatore di me più degno.

« Dell' E. V.

« Dev.mo
« GIOVANNI MARIOTTI ».

« Onor. signor Presidente,

« Mi rivolgo all'E. V. per chiedere col suo mezzo al Senato un congedo di 15 giorni per motivi di salute. E per la stessa causa declino l'onorevole incarico di membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico, che i miei colleghi vollero affidarmi.

« Dell' E. V.

« Dev.mo
« G. SANI ».

Sarà provveduto in altra seduta alla sostituzione dei membri dimissionari.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera ricevuta dal Comitato nazionale per un monumento in Brescia ed un ricordo in Maderno a Giuseppe Zanardelli:

« A S. E. il Presidente del Senato.

« Preghiamo V. E. di voler essere interprete presso il Senato del Regno della riconoscenza che le esprimiamo, in nome del Comitato per il ricordo a Zanardelli in Maderno, per la rappresentanza inviata alla cerimonia di domenica, che tanto ha contribuito a dar lustro alla patriottica riunione.

« Brescia, 20 aprile 1909.

« Ci creda Dev.mi

« Il presidente del Comitato
« BETTONI ».

« Il vicepresidente

« G. B. BIANCHI

« Sindaco di Maderno ».

Le famiglie dei defunti senatori Beltrani-Scalia, Boncompagni Ottoboni, Caracciolo di

Castagneta e Cardona hanno inviato alla Presidenza i loro ringraziamenti per le commemorazioni fatte dei loro cari defunti e per i voti espressi dal Senato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori: Caetani, di un mese per motivi di famiglia — Carafa d'Andria, di un mese per motivi di famiglia — D'Alì, di un mese per motivi di salute — Sani, di 15 giorni per motivi di salute — Reynaudi, di un mese per motivi di famiglia — Arcoleo, di otto giorni per motivi di famiglia — Palumbo e Paternò, di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

In Siracusa il 16 aprile morì il nostro decano, il senatore Gaetano Moscuza nell'ottantanovesimo anno di età, senatore dal 24 maggio 1863. Dottorato in medicina, di civili natali e di ricco patrimonio, ebbe dal censo titolo, dai suoi sentimenti e dai suoi atti merito, di entrare nel Senato del nuovo Regno, tosto che le meridionali regioni d'Italia furono unite alle altre in istato uno, libero ed indipendente. Dell'onore del cittadino tennesi onorata la sua città, la provincia, anzi la Sicilia tutta. Imperocchè nome aveva fra i liberali egli, che sin dai giovanili anni aveva dimostrato l'amor di patria, partecipato al moto politico del 1848; e, vissuto nella reazione ritirato, custodito aveva l'italica fede, ed erane tornato più caldo al risorgimento. Liberale costante e sincero, fermamente devoto alle istituzioni, operoso del bene, adempì uffici cittadini, fu sindaco di Siracusa; intervenne alle nostre sedute, finchè l'età grave non l'impedì; nondimeno, pur lontano, fu dai colleghi con istima ed affetto rammentato; e, di lui estinto, sarà serbata viva e cara la memoria. (Bene).

Carlo Aventi, mortalmente infermo, sapendo prossima la sua fine, il giorno di Pasqua ad un amico, che era a visitarlo, offrì, con la facezia che gli era abituale, dello sciampagna

per un ultimo brindisi; ed, alzato il calice, disse a ferma voce: quando si può guardare indietro senza aver nulla da rimproverarsi, si può ben brindare alla propria morte. Otto giorni dopo, il 19 aprile, stoicamente morì non ancora sessantenne.

Nato in Roncofreddo della provincia di Forlì addì 10 gennaio 1852; dimorato in Cesena agli studi ginnasiali e liceali, in Bologna ai legali, ed in quell'Università laureato; in Cesena tornò ad esercitarvi avvocatura, e vi adempì uffici comunali in Consiglio ed in Giunta. Si stabilì di poi in Forlì, ove di Sogliano al Rubicone fu consigliere provinciale e nella provinciale Deputazione; e là si è spento pianto e celebrato, quale sparito uno dei più nobili spiriti della Romagna.

Perspiciace intelletto, mente arguta, erudita, amica alle lettere ed ai poeti, diligente delle storiche e filosofiche discipline, sollecito delle dottrine sociali; senso logico esatto e vigoroso, sicuro criterio e sapere giuridico, cuor geniale; dello studente amato e pregiato da docenti e condiscipoli, formarono l'avvocato in fama, il forense eloquente, l'oratore efficace, il difensore scelto specialmente in penale, e più in accuse politiche. E con tali dovizie d'ingegno, l'animo buono e retto, il carattere franco e leale, il parlare ed agire per convinzione, non mai per passione, la calda fede democratica, la purità di coscienza e la libertà di pensiero insieme al rispetto d'ogni credenza, l'acume senza ferire, la correttezza, la misura, la temperanza in uno al coraggio dell'opinione, la sobrietà, la calma e dignità con la forza dell'espressione, il penetrare esperto negli argomenti amministrativi e politici anche i più ardui; diedero alla Camera il deputato prediletto del collegio del luogo nativo e dei radicali della provincia di Forlì; piacevole e rispettabile anche agli avversari, in quell'esercizio di legislature, che gli valse a titolo della elezione di senatore nel 3 dicembre 1905.

La gioventù affratellata ai circoli repubblicani, l'età cresciuta militando nella stampa e ne' comizi per le idee più democratiche, maturò poi nel senno pratico, che mira più alla sostanza che alla forma ed abbandona l'astratto per il concreto. Ossequente ai voleri e poteri nazionali, rese atto sincero di omaggio al capo dello Stato, quando Re Umberto visitò

la Romagna e Cesena nelle grandi manovre guerresche del 1888; fu dell'onoranda compagnia di Alessandro Fortis, di Luigi Ferrari, di Clemente Caldesi; e qui fra noi bene accolto entrò giurando lealmente, come qui si giura, e mantenne, la fedeltà al Re e l'osservanza dello Statuto. (*Bene*).

Altro e diverso funerale il dì 8 maggio fuor di Firenze, al di sopra degli *aerei poggi* di Bellosguardo, in cui aleggia il genio del cantore dei *Sepolcri*, distendevasi dalla villa dei marchesi Ridolfi verso la chiesa di Marignolle; condotto da fraternite e clero, con seguito numeroso di personaggi d'autorità, rappresentanti d'Istituti e uomini dell'aristocrazia, e stuolo eletto di cittadini, là tratti all'ultimo tributo, chi d'affetto, chi di gratitudine, tutti d'onoranza alle virtù, di venerazione alla memoria di un nobile trapassato; curante il feretro la vetusta fiorentina Arciconfraternita della Misericordia, della quale era capo di guardia l'estinto; fiancheggiati coloni a centinaia con gli accesi ceri nelle devote mani. La salma trasportavasi del nostro collega, il marchese Luigi Ridolfi, morto a minuti 30 del 6; il degno erede di quel Cosimo, cui Firenze ha dato posto nella sua storia e fra i suoi monumenti; di quel Cosimo, aio di principe dal 1843 al 47, eppure tendente ed amico ai liberali; ministro del Granducato partecipante al moto nazionale del 1848; poi nel ritiro sdegnoso della mala fede del sovrano; consigliere di abdicazione a lui nel fausto aprile del 1859 con la memoranda spontanea lettera; e, dopo di allora, tutto alla Toscana liberantesi, alla risorgente Italia; governante con Bettino Ricasoli. L'avito nome illustre fu chiaro tenuto, le virtù del genitore imitate furono, i meriti continuati dal figlio. Il quale l'esempio del padre osservò, ne continuò l'amor della patria, del sapere, del beneficiare; dedicato, come lui, all'agronomia e addentro nelle scienze della economia pubblica e delle finanze, con la sagacia ed i liberali principii degli economisti toscani.

Sereno ed imparziale il marchese Luigi volse l'attività non solo alla produzione ed al sollievo dei lavoratori delle terre, ma ovunque chiedesse il bene pubblico; provvido, pregevole ed esemplare amministratore. Il comune di Firenze, nei cui atti si additano particolar-

mente le sue relazioni al Consiglio, del 1846 sui nuovi mercati, del 1871 sulle acque potabili; la Cassa di risparmio, l'Istituto di studi superiori, quello di scienze sociali, quello de' Bardi ed altri enti cittadini, giovaronsi del suo senno; ebbe encomio in singolar modo la sua azione di direttore della passata Banca di Credito toscana, che gli guadagnò la riconoscenza dei fiorentini. Segretario da prima, poi presidente, finchè visse, di quella Accademia de' Georgofili, che fu chiamata negli andati tempi il parlamento toscano, diletto di quel sapiente patriuziato agronomo ed economista; le fu assiduo d'opera, finchè gliene bastarono le forze, di pensiero poi, agli studi, alle ricerche, alle discussioni; onde l'istituzione gli è altamente memore. Fu socio del Comizio agrario del 1846, presidente di quello del 1871. Si ammirò in lui la versatilità del toscano antico: la mente aperta in uno alle materie agrarie ed alle elucubrazioni matematiche; occupata insieme alle istituzioni filantropiche ed alle bancarie. Leggonsi i suoi scritti negli atti de' Georgofili, nelle Riviste agrarie, nella Rassegna di scienze sociali e politiche. Trattò dei più importanti soggetti d'agricoltura; fra d'altro, della storia dell'agricoltura toscana e del progresso dell'agricoltura in Toscana; del credito fondiario, dell'agrario e della concorrenza estera; della colonia parziaria; della produzione e del commercio del vino toscano; delle varie specie di coltivazione. La dotta mente elevò scrivendo dell'arte, delle dottrine economiche e delle istituzioni in rapporto all'ordine sociale. Nel libro *Cosimo Ridolfi e gl'Istituti del suo tempo* mostrando il meditato ed operato dal padre per l'agricoltura e la pubblica economia, adempì al legato di lui e ne mise alla luce ei stesso le insigni benemerente. È stata lodata la forma letteraria, il vigore del raziocinio, quasi geometrico, lo stile preciso e sobrio, pur maestoso, quando bisognava. Carattere integro, leale, austero; animo buono. Modesto e di maniere semplici, schivo delle pompe, a tutti cortese, affabile agli inferiori, famigliare ai suoi coloni.

Tale il collega, che ci fu dato il 28 febbraio 1876; ed abbiamo perduto in età di 85 anni compiti, non però tardi per il desiderio, che ne rimane; e della cui morte pari al generale compianto de' concittadini è il nostro, unito a quello dell'illustre casa è il nostro duolo. (*Benissimo*).

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
A nome del Governo mi associo ai patriottici ricordi che con così nobile eloquenza l'illustre Presidente ha dedicato ai tre illustri senatori che son venuti a mancare in questo periodo di interruzione dei lavori, gli onorevoli e compianti Moscuza, Aventi e Ridolfi: tre nomi, tre regioni, tre attività diverse e nobilissime per contributo dato al risorgimento d'Italia.

Il senatore Moscuza cominciò giovane le sue prove nella patriottica Sicilia, e mantenne salda « la fede italiana » nei giorni di dolore e la vide risplendere nelle vittorie avvenire.

Carlo Aventi venne da quella ardita democrazia romagnola che si inchinò fidente alle istituzioni nostre e fu oratore eloquente, avvocato, patriotto, anima buona, universalmente amata, specie nella regione di cui fu lustro e decoro.

Il senatore Ridolfi, continuò la tradizione degli economisti e gentiluomini della Toscana, che avevano dai vecchi maestri ereditato lo spirito degli studi e l'attività del fare e dell'operare ravvivato dall'amore per la patria, per gli studi e per le arti. Così aiutò scuole superiori e istituti economici, segnò nuove vie ai giovani, ispirandosi sempre agli ideali della risorta Italia (*Bene*).

SALADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINI. È col cuore commosso che sento il dovere di associarmi all'omaggio estremo che con sì eloquenti parole ha reso il nostro illustre presidente a Carlo Aventi.

Non è certo qui il momento di esprimere il dolore di uno che gli è stato affettuoso ed antico amico, ma sento il dovere di render l'ultimo saluto a lui, come forte e gentile mio concittadino di Romagna, di quella Romagna, dove le tradizioni storiche, le ideologie e gli impulsi passionali di parte, derivanti da esuberanza di cuore, sopraffacente spesso la ragione, fanno sentire più che mai il vuoto lasciato da uomini superiori, popolari per le loro virtù, educatori politici per alto senso del giusto e della misura, come era Carlo Aventi.

Carlo Aventi molto bene fece e molto bene ancora avrebbe potuto fare con la sua vasta dottrina, col suo intelletto, aperto a forti con-

cezioni, con la sua parola eloquente, col suo lavoro indefesso di patriotta, di legislatore, di giurista, a base sempre di rettitudine, di gentilezza e di modestia, e colla sua tenace fede laica nella libertà di coscienza e di pensiero.

Lasciatemi dire ancora una parola sola, e cioè che il nostro dolore anche da questa fede è confortato innanzi ai sepolcri. Se essa non può credere la morte un passaggio a miglior vita, più religioso ed alto mito ha in sé, ed è quello di credere che dall'esempio e dal ricordo dei nostri illustri morti siano a miglior vita sociale tratte le nuove generazioni. (*Approvazioni vivissime*).

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato una domanda d'interpellanza presentata dal senatore Grassi al ministro dell'interno, così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dell'interno:

« 1° sui provvedimenti che il Governo intende di prendere per determinare l'origine e le vie di diffusione di quella nuova malattia dell'uomo che di recente venne riscontrata nelle provincie Calabro-Sicule e che è stata definita Kala-Azar;

« 2° Sull'opportunità di adottare speciali misure igieniche al fine di limitare possibilmente la diffusione della febbre di Malta ».

Domando al Presidente del Consiglio se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono a disposizione del Senato; ma, siccome, nell'altro ramo del Parlamento deve cominciare, subito dopo la discussione del bilancio in corso, la discussione del bilancio dell'interno, così pregherei che lo svolgimento di questa interpellanza fosse rimandato a dopo ch'io avrò terminato il mio ufficio nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si intende accolta la proposta del Presidente del Consiglio.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Falconi avv. Nicola.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato, con Regio decreto 4 aprile 1909, senatore del Regno l'avv. Nicola Falconi che fu deputato per dieci Legislature e cioè dalla XIII alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Tarditi tenente generale Cesare.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile 1909 e per la categoria 14^a, art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno, Tarditi Cesare, tenente generale.

Accertata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporvene la convalidazione, ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, in assenza del relatore senatore Frola, di riferire sulla nomina del senatore Bertetti avv. Michele.

MUNICCHI, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Bertetti avvocato Michele che fu deputato nelle Legislature XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore D'Alife (Gaetani) conte Nicola.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'onor. D'Alife (Gaetani) conte Nicola che fu deputato al Parlamento in sei Legislature, cioè dalla XVII alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità, del titolo e concorrendo nell'onorevole D'Alife tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Avarna duca Giuseppe.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 6^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Avarna duca Giuseppe ambasciatore dal 21 gennaio 1904.

La vostra Commissione, esaminato il titolo e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, in assenza del relatore senatore Colombo, di riferire sulla nomina del senatore Lucca ing. Piero.

DI PRAMPERO legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente, per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'ingegnere Piero Lucca.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che l'ingegnere Piero Lucca per otto consecutive Legislature, dalla XV cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Centurini Alessandro.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente e per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor Alessandro Centurini.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo perchè il signor Centurini fu deputato cumulativamente per oltre sei anni nelle Legislature XVIII e XXII e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910;

Autorizzazione di prelevamento di lire 1,000,000 sul fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sede della Cassa medesima;

Autorizzazione della spesa di lire 1,700,000 per la spedizione in Cina;

Maggiori assegnazioni di lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione di maggiore assegnazione per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti (spesa facoltativa) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,554 01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (spese obbligatorie) » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ho pure l'onore di presentare, anche a nome dei miei colleghi degli affari esteri e di grazia e giustizia, il disegno di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa.

Infine, anche a nome del mio collega degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno distribuiti, a seconda della competenza, agli Uffici e alle Commissioni.

Presentazione di relazioni.

DI PRAMPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulle nomine dei seguenti nuovi senatori: Bracci-Testasecca, Celoria prof. Giovanni, Cocuzza Federico, Capaldo Pietro, Buscemi avv. Salvatore.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina del nuovo senatore conte Giovan Battista Bastogi.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulle nomine dei seguenti senatori: De Luca avv. Ambrogio, Spingardi Paolo, tenente generale, ministro della guerra, Di Brocchetti barone Alfonso.

A nome del senatore Frola, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Camerano prof. Lorenzo.

PRESIDENTE. Queste relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poste all'ordine del giorno di domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dalla votazione fatta testè risulta che tutte le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sono state approvate, e quindi il Senato ha convalidata la nomina a senatore dei signori: Falconi avv. Nicola, Bertetti avv. Michele, Avarna duca Giuseppe, Tarditi tenente generale Cesare, D'Alife (Gaetani) conte Nicola, Lucca ing. Piero, Centurini Alessandro.

Dichiaro quindi ammessi i nuovi senatori alla prestazione del giuramento.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Todaro al ministro dell'istruzione pubblica per sapere in che modo intenda il Governo ristabilire l'Università di Messina.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Todaro al ministro dell'istruzione pubblica per sapere in che modo intenda il Governo ristabilire l'Università di Messina ».

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO (*Segni di attenzione*). Signori Senatori. Per la sua privilegiata posizione Messina è stata e sarà sempre, non ostante il disastro immane del 28 dicembre, l'emporio del commercio fra l'Oriente e l'Occidente, ed il centro dei traffici della vicina Calabria; motivo per cui alcuni sostengono che, invece di ripristinare l'Università, converrebbe fondarvi un grande Istituto commerciale e industriale, e trasformare in una Scuola superiore d'agricoltura quella che ora possiede in S. Placido in condizioni modeste.

Di così fatte istituzioni più volte si è tenuta parola in Senato, e ultimamente se ne fece ampia discussione a proposito della fondazione del Politecnico di Torino, dopo una dotta ed elaborata relazione della Commissione Reale, nominata in quell'occasione.

Ma in qualunque modo si volesse istituire in Messina un Politecnico, sia pure grandioso

come quello di Zurigo, di Charlottenburg e di Torino, una simile Università tecnica non potrebbe assurgere all'importanza dell'Università degli studi che giustamente reclama Messina.

È pur vero: nello stato presente, in tutte le nazioni civili l'istruzione tende all'applicazione della scienza per l'utilità della vita pratica, e, quindi, a formare gli specialisti, o, come dicono i tedeschi, i *Theilmensch*, che servono ad accrescere la ricchezza, principale fondamento della potenza politica di una nazione.

L'esempio è venuto anzitutto dalla Germania, la quale, per ottemperare ai bisogni della sua popolazione che va ogni anno crescendo di numero, in questi ultimi tempi, con le sue industrie e i suoi commerci ha cercato impadronirsi del mercato mondiale, creando a tal fine numerose Scuole tecniche superiori e il grande Politecnico di Charlottenburg.

Tuttavia, non ostante che la Germania si sia messa su questa via, a nessun tedesco è caduta in mente l'idea di abolire una sola delle Università che pure presso loro sono in discreto numero. Anzi, Federico Guglielmo III, per rialzare la Germania dall'abbattimento in cui era caduta dopo la disastrosa battaglia di Jena, fondò l'Università di Berlino; e dopo le strepitose giornate di Sadowa e di Sedan, i tedeschi vollero coronare la vittoria loro, non innalzando un baluardo, ma col fondare, sul confine francese, la nuova Università di Strasburgo.

Nella Svizzera, nella quale fin dal 1854 venne fondato il famoso Politecnico di Zurigo, pure l'antica Accademia di Losanna, nata con lo scopo di formare ministri protestanti, si è venuta a mano a mano trasformando in una grande Università che è stata inaugurata solennemente nel 1891. In quest'Università, oltre le Facoltà di teologia, di diritto, di lettere e scienze, di medicina e di una grande scuola di farmacia, nel 1869, venne introdotta una scuola tecnica (*Ecole spéciale*).

Nel Belgio, ove fioriscono parimenti le industrie e i commerci, nel 1816, fu decretata la fondazione delle Università di Lovanio, Liegi e Gand. Nell'Università di Liegi, che conta quattro Facoltà (filosofia, scienze naturali, diritto e medicina), alla Facoltà di scienze venne aggregata l'*Ecole des mines*, che nel nuovo disegno forma la *Faculté technique*.

Le Università di Losanna e di Liegi, e le

nostre Università che hanno la scuola d'applicazione, come altre in varie nazioni, dimostrano chiaramente che le scuole tecniche superiori e i Politecnici sono un'estensione delle Università.

Anche la Francia, che per lungo tempo, insieme all'Inghilterra, ha dominato il mercato europeo e che è stata la prima ad avere i Politecnici autonomi (*Ecole centrale, Ecole des mines, Ecole des ponts et chaussées, Ecole polytechnique*), ha saputo rialzarsi subito dal disastro del 1870, col diffondere su tutto il suolo francese il sapere, accentrato prima a Parigi, elevando al grado di Università tutti i corpi di Facoltà delle varie città della Francia.

Soltanto da noi si è pensato, dopo l'acquisto della nostra unità politica, a sopprimere alcune delle nostre Università e, non avendosi avuto il coraggio di farlo direttamente, con la legge del 1862, se ne lasciarono parecchie in grado inferiore per farle morire lentamente. Grave errore, che apportò l'abbassamento della cultura in varie provincie, senza raggiungere il fine; poichè, per quel senso d'alta idealità scientifica della nostra razza, sono venute a salvare queste Università i Consorzi degli enti locali delle rispettive provincie.

La funzione delle Università è altissima, più di quello che comunemente si crede. Originata negli ultimi tre secoli del medio evo, scossero dal sonno il sapere che si era rifugiato in seno della Chiesa e, promuovendo le idee e risvegliando il sentimento dei destini dell'umanità, portarono al rinnovamento intellettuale della Rinascenza e alla lotta religiosa di quell'epoca per la quale sorsero da un canto le Università protestanti, dall'altro le Università gesuitiche.

La prima Università fondata dai gesuiti fu quella di Messina; non tanto contro la Riforma, quanto per combattere gli studi sopra la Grecia, ritenuti da loro perniciosi alla Chiesa, dopo che Gemisto Pletone, nel concilio di Firenze, aveva tentato stabilirvi una nuova religione, e Cesimo de' Medici, entusiasta dall'eloquenza di tant'uomo, aveva fondata l'Accademia platonica sotto la direzione di Marsilio Ficino.

Ma già 24 anni prima, vale a dire nel 1421, con diploma di Alfonso d'Aragona era stato istituito in Messina lo studio di greco, il quale, per opera di Costantino Lascaris, chiamatovi

da Costantinopoli, salì in tale rinomanza che da ogni parte vi accorsero gli studiosi, tra i quali il Bembo; e però Aldo Manuzio non si peritò di chiamare Messina una nuova Atene. Fu adunque questa la prima sede in Italia della cultura ellenica, che i gesuiti si proposero di sopprimere.

Vi impiantarono un Collegio sul tipo dell'Università di Parigi, vale a dire, per lo studio delle lettere, filosofia e teologia, e di poi ottennero da Paolo III la bolla che istituiva in Messina una grande Università con quattro Facoltà. Quindi, ma non senza lotta, nel 1550, fra i rappresentanti della città e il procuratore dei gesuiti, fu firmata la convenzione, nella quale l'Università veniva divisa in due parti: una per le lettere, la filosofia e la teologia sotto la direzione dei gesuiti che si obbligarono mantenervi quindici lettori; l'altra, dipendente dalla città, comprendeva le due Facoltà di legge e di medicina con le matematiche e le scienze naturali.

Non ostante tale convenzione, la lotta continuò così aspra che queste due Facoltà non cominciarono a funzionare fino al 1596, con tutto l'interesse sposato dai messinesi, che vi chiamarono gli ingegni più eletti da ogni parte d'Italia.

Nella prima metà del seicento chiamarono nella Facoltà medica Giovanni Alfonso Borelli, Pietro Castelli e Marcello Malpighi.

Il Borelli, seguace di Galileo, fece il passo più ardito nella Filosofia sperimentale, sostenendo che le cause della vita sono reali. Verità confermata da Malpighi nelle sue ricerche sulla tessitura dei polmoni, fatte in Messina, e più tardi da Lazzaro Spallanzani, che scoprì la fosforescenza nelle meduse dello stretto.

Adunque in Messina si compì la grande rivoluzione intellettuale del XVI e XVII secolo.

Tuttavia, la sua Università andò soggetta a gravi peripezie dovute al patriottismo e al carattere indomito dei Messinesi. Insofferenti al giogo straniero essi si ribellarono contro il Governo spagnuolo, e dopo avere sostenuto per due anni una lotta titanica, nella quale rinnovarono gli eroismi del Vespro, furono soggiogati nel 1674. La città fu dichiarata morta civilmente, i cittadini felloni, l'Università abolita e tutta l'istruzione rimase in mano dei gesuiti fino al 1767, epoca in cui vennero soppressi.

Poterono allora i Messinesi avere nuovamente qualche scuola laica e il collegio Carolino, che di poi divenne l'Accademia Carolina, nella quale si potevano seguire tutti gli studi; ma il conferimento delle lauree di legge e di medicina era riservato all'Università di Catania.

Questo stato anormale cessò nel 1838, anno in cui l'Accademia fu elevata al grado di Università. Ma questa venne chiusa in seguito ai moti del 1° settembre 1847, co' quali Messina iniziò il Risorgimento italiano; poi si riaprì nel 1849, quale compenso del danno sofferto dalla città nell'eroica resistenza contro i Borboni, nella quale i Messinesi preferirono farsi bruciare anzichè arrendersi. Però l'Università venne riaperta a scartamento ridotto, vale a dire, potevano iscriversi solo gli studenti della provincia.

Se, quando venne estesa la legge Casati nel 1860, fosse stata largita la somma che sui beni delle sopresse corporazioni dei Ligorini e dei Gesuiti aveva assegnato Garibaldi all'Università di Messina, questa avrebbe ripresa la sua antica vitalità. Venne, invece, la legge del 1862 che la pose in grado inferiore; dal quale è stata rilevata dalla legge 1885, che la restituì al suo stato primiero; e ciò in grazia al contributo generoso della provincia, del comune e della Camera di commercio che si riunirono in consorzio.

Dopo questa legge l'Università aveva ripreso il suo cammino ascensionale: si era impiantato il nuovo orto botanico; ampliati, o costruiti a nuovo, vari gabinetti; fondati i Musei di mineralogia, di geologia, di zoologia e anatomia comparata; arricchita la biblioteca dei preziosi Codici greci; sistemata la pinacoteca che raccoglieva le opere d'arte della scuola messinese. Ma sull'alba della notte fatale del 28 dicembre il terremoto abbattè in pochi istanti tutti gli edifici dell'Università.

Dobbiamo lasciarla a terra?

Se si trattasse soltanto della sua gloria passata si potrebbe forse dire: *habent sua sidera fata*. Ma Messina offre condizioni speciali per la vita di una grande Università.

La sua vicinanza e le comunicazioni favorevoli con tutta la Calabria la rendono interessante pel continente meridionale dell'Italia, nel quale esiste solo l'Università di Napoli, lontana dalla Calabria e dalla Puglia. La sua posizione su la

porta d'Europa che guarda l'Oriente, per la quale è passata e continua a passare la civiltà, la mette nelle più favorevoli condizioni per lo scambio delle idee, che sono l'anima delle Università; e non è stato senza ragione che la prima sede in Italia di studi ellenistici, sia sorta in Messina. Ma soprattutto la ricca fauna dei laghi e dello stretto fa di Messina il luogo prediletto degli studi biologici. Invero, gran parte della zoologia scientifica del secolo passato è stata fatta a Messina.

Dopo che Spallanzani aveva fatto notare la grande quantità delle meduse dello stretto e da Scilla in poi si conoscevano le numerose specie di pesci, Milne Edwards e Quatrefage richiamarono l'attenzione sopra gli animali inferiori che popolano i laghi e lo stretto di Messina.

Il primo a studiarli fu il Krohn, che soggiornò in Messina tutto l'inverno del 1846. Il suo esempio venne presto imitato, e vi è stato un vero pellegrinaggio di naturalisti di tutte le nazioni, specialmente della Germania, per cui il prof. De Filippi di Torino soleva chiamare Messina la Mecca dei professori delle Università tedesche.

La prima spedizione scientifica, composta di Kölliker, Leidig, H. Müller e C. Gegenbaur, avvenne nell'ottobre del 1852. Il Gegenbaur vi ritornò più volte e, nel semestre d'inverno del 1874, vi condusse i suoi scolari. E. Haeckel studiò per anni in Messina onde elaborare le sue importanti monografie, e molti uomini eminenti, con gli studi fatti in Messina, hanno arricchito il patrimonio della scienza.

Chiedo scusa al Senato se sono entrato in questi particolari; ma mi sono stati necessari per dimostrare l'importanza dell'Università di Messina per l'avvenire della scienza, importanza che non è sfuggita al ministro della pubblica istruzione, il quale, in seguito all'interpellanza da me presentata, nel suo disegno di legge « sopra i provvedimenti per l'istruzione superiore », ha fatto sapere che il Governo presenterà proposte concrete per la nuova vita dell'Ateneo messinese.

In attesa, mi permetto raccomandare al signor ministro di cominciare con sollecitudine la costruzione degli edifici universitari, e di tenere sempre in vita l'Università.

Passeranno certamente degli anni prima che si possano avere pronti gli edifici universitari,

costruiti in muratura. Ma questi anni potranno essere di gran lunga abbreviati, se il Ministero della pubblica istruzione comincerà a farli costruire senza porre tempo in mezzo, imitando il Genio militare che, su l'altura del Noviziato, ha cominciato a fabbricare le nuove caserme. Non credo che per gli edifici universitari si vogliano aspettare lo sgombrò delle macerie ed il piano regolatore della città; poichè l'Università dovrà sorgere in uno o più luoghi, che si trovano all'aperto nella periferia, e sarà bene che sorga prima, per sistemare le vie della città, che vi daranno accesso.

Intanto, l'andamento dell'Università dovrà continuare in locali provvisori.

Potremmo prendere l'esempio di ciò che i Tedeschi fecero per l'Università di Strassburg. Dopo due giorni che venne decretata, con Ordinanza di Guglielmo I, la nuova Università, senza attendere la costruzione dei grandiosi edifici, pe' quali si erano già stanziati fondi ragguardevoli, per la solerzia del barone Reggenhach, si inaugurò l'Università in locali provvisori, che erano serviti alle scuole soppresse.

Noi potremmo trovare nella vicina Milazzo molti locali provvisori, e nella stessa Messina, costruendo alcune baracche, potremmo collocarvi gli insegnamenti più necessari.

Dell'orto botanico è stato danneggiato principalmente l'edificio; e quindi, con una baracca adatta se ne possono continuare gli studi, e curare le piante per non lasciarle deperire.

Anche un'altra baracca sarà sufficiente per la zoologia e l'anatomia comparata, essendosi salvati i microscopi e tutti gli altri mezzi per studiare gli animali, che, a dovizia, forniscono i prossimi laghi e lo stretto.

Si è fatto un padiglione che funziona da ospedale, del quale potrebbero usufruire le cliniche. Intanto urge si facciano sul posto gli studi sui focolai di alcune malattie esotiche, che sono comparse presso la città di Messina.

Per le condizioni sanitarie speciali in cui si trova la città a causa del disastro, è di assoluta necessità il lavoro dell'Istituto d'igiene, al quale si debbono fornire i locali provvisori.

Il signor ministro converrà meco, che in Messina si devono continuare, senza interruzione, le osservazioni sismologiche e meteorologiche; e quindi approntare provvisoriamente l'Osservatorio geodinamico e meteorologico.

Fortunatamente si sono salvati i preziosi codici greci. Perchè non metterli a disposizione degli studiosi? Sarebbe anche misura di prudenza estrarre questi codici dalle casse per preservarli dal pericolo di essere distrutti dalle muffe, che potrebbero svilupparsi, essendo stati raccolti dopo la caduta delle acque, che seguirono al terremoto.

Adunque, l'Università di Messina potrà funzionare alacramente per la medicina e le scienze fisiche e naturali e quindi, almeno per questa parte, essere aperta con il nuovo anno scolastico.

Ma il ministro ha detto ch'egli « va cercando di collocare i superstiti provvisoriamente nelle altre Università e scuole superiori ». Ciò è segno che voglia aspettare la costruzione in muratura degli edifici per riaprire l'Università di Messina. Ci vorranno molti anni in questo caso; ed intanto verrebbero sciolti gli organi legali e la legittima rappresentanza dell'Università, senza la quale verrebbe soppressa, e potrebbe darsi che non se ne avesse più a parlare.

Ecco il pericolo che mi preoccupa e che vorrei vedere scongiurato. D'altronde, un tale provvedimento nuocerebbe anche le altre Università, le quali dovrebbero aspettare anch'esse lungo tempo per avere le cattedre rispettive coperte da un insegnante proprio; e credo che neanche riuscirebbe lusinghiero a coloro che da anni vi aspirano cogli studi loro.

A parte questi inconvenienti, pare a me che il programma massimo del Ministero della pubblica istruzione dovrebbe essere la vita dell'Università di Messina.

Ai professori in servizio si dovrà assegnare un'indennità corrispondente alle spese maggiori cui vanno incontro; agli altri, finchè non saranno assunti, si potrà dare una missione temporanea o un sussidio per intraprendere un lavoro scientifico; ma mai comandati in altre Università, dovendo rimanere ad esclusiva disposizione dell'Università che li stipendia. Ciò non toglie però che ciascuno di loro sia libero di concorrere alle cattedre che vacheranno.

Sottometto queste mie osservazioni all'apprezzamento del Senato e faccio appello all'onorevole ministro Rava, il quale, come non dubito, vorrà lasciare legato il suo nome alla rinascita dell'Università di Messina.

Non mi dissimulo le difficoltà d'ogni genere che presenta il problema; ma i popoli forti si

rivelano nelle grandi sventure e noi abbiamo il dovere di mantenere, con le nostre Università, l'alto posto che l'Italia ha conquistato nella scienza. (*Vivissime approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. L'interpellanza del collega Todaro si riannoda ad un importantissimo progetto a cui tenta di dar vita la giovine, ma già rigogliosa Società per il progresso delle scienze, presieduta dal nostro collega Volterra, e, poichè la parte biologica di questo progetto è a me affidata, mi permetto di qui accennarlo a giustificazione ed a schiarimento di una piccola proposta concreta, che io faccio al signor ministro dell'istruzione pubblica, a favore della benemerita Università di Messina, proposta a cui, con mia viva soddisfazione, ha accennato anche il prof. Todaro.

Mentre possediamo numerose ed importanti ricerche, che vanno ogni giorno crescendo, intorno ai mari dell'Europa settentrionale, sotto l'aspetto fisico, chimico e biologico, le nostre conoscenze oceanografiche sul Mediterraneo sono ancora incompletissime; si può dire che finora, tranne pochissime eccezioni, quasi si son fatti soltanto semplici saggi. Perciò geografi e biologi reclamano anche pel Mediterraneo una metodica esplorazione.

Tale studio non ha soltanto quell'importanza teorica che tutti facilmente comprendiamo, ma è necessario per poter dare una base scientifica e sicura all'industria della pesca, che ha tanta importanza nel nostro Paese.

Quest'è il fondamento del progetto, di cui il Comitato scientifico della Società per il progresso delle scienze si è fatto promotore.

In vari Congressi si era precedentemente parlato anche di una intesa possibile tra le varie nazioni costiere del bacino del Mediterraneo per eseguire queste ricerche e si era anzi proposto di cominciarle appunto nei mari di quella sventurata plaga, che è stata devastata dal terremoto.

L'averli prescelti per l'inizio dell'impresa trova ragione nella circostanza che in quei mari vi sono condizioni particolarmente favorevoli per gli studi zoologici. Sono appunto quelle condizioni, sulle quali ha richiamato la vostra attenzione il Todaro. Il mare di laggiù è il vero paradiso del naturalista; nello stretto di

Messina quegli animali, i quali, sparsi, fluttuano più o meno vicino alla superficie dell'acqua, vengono dalle correnti raccolti quasi in banchi o in larghe strisce, che il pratico distingue da lontano e della cui comparsa può fino ad un certo punto prevedere l'ora e il minuto.

Quivi, talvolta, immergendo un secchio, si raccolgono più animali, più plancto, come si dice tecnicamente, che acqua. Queste raccolte di animali, trasportate dalla rema in certe ore, entrano anche nel porto di Messina, girano qua e là e poi tornano ad uscire.

Si può perciò ottenere un materiale prezioso con una spesa minima: quel materiale che alla Stazione zoologica di Napoli costa tesori, a Messina si ha più abbondante, più svariato e con pochi soldi. V'ha di più. Le correnti complicatissime del mare di Messina - subordinate alle maree, alla forma ad imbuto dello stretto e alle condizioni del fondo - portano alla superficie anche animali che negli altri mari restano costantemente negli abissi, donde non si possono trarre senza spese ingentissime. Questa fauna abissale nello stretto di Messina si trova copiosissima insieme confusa con quella di superficie. Quando spira scirocco - basta uno scirocco appena appena sensibile, - in certe ore, essa viene buttata alla spiaggia, specialmente nel tratto da Ganzirri al Faro - il volgo la denomina manna.

Lo zoologo che ha la fortuna di trovarsi alla spiaggia al momento opportuno, resta meravigliato di vedersi comparire innanzi in tanta abbondanza veri tesori: sono animali che provengono da profondità di centinaia e centinaia di metri. Vi sono punti dove vengono buttati alla spiaggia certe sorta di animali, altri dove ne vengono buttate altre: certi animali, anzi certi stadi di sviluppo di essi, che il mare abbandona alla spiaggia in un punto, non compaiono mai in altri. Così uno studio larvale della Murena è stato da me trovato soltanto lungo circa quattro metri della spiaggia alla punta del Faro e finora non è stato segnalato in nessun'altra località.

Siccome dallo studio della fauna abissale del Mediterraneo anche la nostra piscicoltura può aspettarsi grandi vantaggi, così ognuno comprende quanto fruttuose possano riuscire le ricerche zoologiche nello stretto di Messina. Brevemente si può dire che qui tutti i giorni,

tutte le ore, la natura raccoglie in punti dove noi possiamo facilmente arrivare, animali che altrove non potremmo ottenere senza bastimenti, senza costosi apparecchi e senza una ciurma numerosa. I pescatori lo sanno e ne traggono profitto.

Per queste ragioni il municipio di Messina, dietro premure del professore di zoologia della sua Università, si era deciso a stanziare una somma per fondare una stazione di piscicoltura annessa all'Università; stava così per essere esaudito finalmente il voto di tutti gli zoologi del mondo, si poteva sperare di apprendere finalmente come e dove si sviluppino forme importantissime, anche praticamente, quali il tonno e il pesce spada, quando il terremoto venne a sconvolgere tutto e forse a modificare nell'ordine e nelle forme quella fauna abissale che compare alla superficie; è infatti presumibile che possano venire portati alla superficie certi animali di fondo, invece di certi altri, anche in seguito a piccoli cambiamenti delle condizioni del fondo e delle spiagge. È scientificamente di grande interesse e anche potrebbe indirettamente giovare alla piscicoltura pratica sapere se questi supposti cambiamenti sono avvenuti in realtà e in caso affermativo se hanno carattere temporaneo, o permanente. Questi miei ragionamenti non sono infondati e infatti è già accaduto che certi pesci di fondo, una volta frequenti, diventassero rari e scomparissero del tutto per tornare ad essere frequenti dopo molti anni.

Le ricerche che io propongo di fare potrebbero venire eseguite in un paio di baracche da erigersi a Ganzirri. Gli strumenti giacciono, almeno in parte in buono stato, nelle macerie dell'Università di Messina. Alcuni si trovano già a Ganzirri dove erano stati portati per ragione di studio.

Fortunatamente il solerte e competentissimo direttore dell'Istituto zoologico, il valoroso assistente, il preparatore - Cialona, noto anche fuori d'Italia - e il diligente inserviente sono sfuggiti al disastro! Probabilmente il direttore, non essendo messinese, cercherà una sede, dirò così, più stabile e di ciò non so dargli torto. Ma gli altri impiegati sono messinesi e vogliono restare a Messina ed essi potrebbero fare anche da soli, quando assumesse la direzione generale della stazione una Commissione

sotto l'alto patrocinio della Società per il progresso delle scienze.

Riassumendo, per le ragioni che ho esposte, credo anch'io che si dovrebbe concedere l'immediato impianto del laboratorio zoologico dell'Università di Messina in baracche di legno, adibendovi - s'intende - impiegati e mezzi della stessa Università. Sarebbe la prova che questa si mantiene viva e per il significato sarebbe paragonabile - permettetemi il confronto - al vagito del neonato, che viene a commuovere dolcemente la famiglia in lutto. (*Approvazioni vivissime*).

Giuramento del senatore Bertetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. avv. Michele Bertetti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Medici e Astengo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bertetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. avv. Michele Bertetti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione sull'interpellanza del senatore Todaro.

VOLTERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VOLTERRA. L'onorevole senatore Grassi ha pronunciato il mio nome onde io mi permetto di chiedere la parola.

Prima di tutto debbo dichiarare che appoggio caldamente la proposta del senatore Grassi che mi sembra pratica ed opportuna. Tutti conveniamo col senatore Todaro, che non bisogna interrompere la vita scientifica e la gloriosa tradizione che dura da tanti secoli in Messina. Tutto sta nel vedere quali siano i mezzi più opportuni per raggiungere questo fine comune a quanti amano l'alta cultura del nostro paese. Ora, lo ripeto, nel momento attuale la proposta del senatore Grassi a mio avviso ha il vantaggio di essere pratica e di potersi attuare subito senza alcuna notevole difficoltà o dispendio. Ma essa ha ancora un altro pregio: risponde ad

un desiderio che è stato manifestato in tante occasioni e da moltissimi scienziati italiani e stranieri. Si può dire che non vi è stata riunione di geografi, ed in generale di uomini di scienza, nella quale non sia stato emesso il voto d'istituire degli studi di oceanografia o per dir meglio di talassografia nel Mediterraneo. Anche recentemente, nel Congresso internazionale geografico di Ginevra, è stata nominata una Commissione internazionale incaricata di occuparsi di questo soggetto.

Io sono di parere e, giacchè mi si presenta l'occasione tengo a dirlo al Senato, che l'Italia ha interesse supremo in questi studi, e che la sua posizione geografica nel Mediterraneo le impone come un obbligo morale di promuoverli e di aiutarli. L'accogliere ed il far suo questo voto fu ritenuto un dovere dalla Società per il progresso delle scienze, la quale riunisce nel proprio seno scienziati di diversa natura ed indole, insieme ad uomini pratici, i quali mirano all'avvenire industriale del nostro paese. Questa Società si è proposta di promuovere questi studi, di creare un movimento di simpatia verso di essi nel pubblico e nel Governo, sicura così di compiere opera di grande giovamento per la patria.

Ci vengono esempi di provvida attività in questo senso dall'estero: la Svezia già da parecchi anni ha preso l'iniziativa di grandi studi oceanografici per l'Atlantico del Nord. Tale iniziativa fu accolta dalle nazioni vicine e per volere concorde di esse fu armata una flotta di navi scientifiche e dei grandi laboratori vennero costruiti per lo studio sistematico e completo di queste questioni.

Il prof. Grassi ha parlato in modo speciale, con la sua grandissima competenza, della parte biologica di queste ricerche, ma la parte biologica rientra in un campo più vasto.

Gli studi talassografici, pur mirando alla questione pratica di portare aiuto all'industria della pesca, comprendono tutto un insieme di lavori in cui è necessario l'aiuto dei chimici, dei fisici ed anche dei matematici, allo scopo comune di studiare le correnti, la temperatura, la salinità dell'acqua marina e tanti altri elementi la cui azione si fa risentire sugli esseri che popolano il fondo e la superficie dei mari. Date le disposizioni manifestate in tante circostanze dal mondo scientifico italiano, sono

sicuro che, se il Governo accogliesse e prontamente attuasse la proposta del senatore Grassi, avrebbe il plauso universale. In tal modo verrebbe a costituirsi un primo nucleo scientifico, modesto in principio, ma che man mano potrebbe ingrandirsi, e così verrebbero effettivamente e praticamente iniziate delle ricerche che interessano tanto vivamente l'avvenire del nostro paese.

Io mi auguro che ciò sia, e così Messina, la quale, come ha detto il senatore Todaro, vide tre secoli fa, mercè il Borelli ed altri illustri scienziati, l'inizio di così importanti scoperte di meccanica e di fisiologia, oggi, risorgendo dalle sue rovine a nuova vita, potrà vedere l'inizio di nuovi studi che daranno grandi vantaggi alla scienza e all'industria. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Todaro domanda con la sua interpellanza, quali sono gli intendimenti del Governo per la ricostruzione dell'Università di Messina, e per arrivare bene alla conclusione che egli caldeggia, ha detto al Senato con parola nobile ed ispirata dall'amore della patria e della scienza, le origini e le vicende di quel nobilissimo Studio che ebbe da Federico II le prime norme, ma solo da Carlo V la sua solenne costituzione giuridica. Ebbe tardi infatti il riconoscimento, ma trae origine da antiche accademie onorate da nomi grandi specie nelle lettere; e alto fu sempre nella considerazione e nell'animo di quelle popolazioni, che vedevano in questo loro centro o focolare di studi un gran conforto allo spirito di libertà, ed al desiderio di progresso.

La storia che il senatore Todaro ha ricordato ci dice come Messina in passato avviata, se non a libertà, certo alla aspirazione di vita migliore, voleva sempre rafforzare e difendere lo Studio suo. Noi dobbiamo ricordare un vicerè di Casa Savoia che impose una tassa per migliorare le condizioni di quella Università. Vincitrice di difficili lotte — che i tempi spiegano e le tirannie — riuscì ad ottenere il diploma di esistenza da Carlo V, ma passò altre gravi traversie. Maestri insigui iniziarono là gli studi di scienze naturali e Borelli discepolo di Galilei, e il grande Malpighi di Bologna l'onorarono assai. Poi essa decadde col decadere delle con-

dizioni politiche: ma risorse dopo le vittorie ottenute per lo slancio di patriottismo, e nel 1860 prese posto nella schiera delle Università italiane, favorita come le altre dell'isola, dalla grande anima di Garibaldi. La legge del 1862 la deprese ma la legge del 1885, la elevò al grado delle altre Università e la dotò di istituti nuovi e di nuove cattedre e concesse ad essa la Facoltà di scienze, che non aveva avuto nel passato, contentandosi allora soltanto delle Facoltà di scienze naturali.

Aveva nel 1884 solo sei professori ordinari di legge, sette di medicina e due di lettere. Ne ebbe dopo il pareggiamento nove per ogni Facoltà, vecchia e nuova. La città contribuì nella spesa e sia detto a sua lode.

La città di Messina adunque ha mostrato sempre il più vivo amore per la sua Università, anzi della Università sua ha fatto come il simbolo della sua aspirazione al progresso e alle conquiste ideali della civiltà moderna.

Dopo il disastro del dicembre passato — e io mando una parola commossa di compianto per le molte vittime che l'Università ebbe, con lutto indimenticabile, per tante nobili esistenze spezzate e tante famiglie distrutte! — lo Stato italiano, l'Italia madre, non poteva dimenticare la gemma di Messina, quale è, nel cuore suo, la Università; non poteva dimenticare l'aspirazione del popolo, non poteva troncargli la vita di quello Studio. Per voce del Presidente del Consiglio, fu promessa solennemente la ricostruzione della città; e la promessa fu confermata dalla parola del Re nostro, e fu assicurata anche la ricostruzione dell'Università: di questo non deve sorgere dubbio nell'animo di nessuno.

L'Università di Messina deve risorgere, anzi, poichè in Senato vi sono tanti giureconsulti, possiamo dire che l'Università di Messina, malgrado la crudeltà della sorte, non è morta. Essa esiste giuridicamente, ha il suo personale, ha le sue dotazioni, ha i suoi organici, ha i suoi professori ed ha pure i suoi studenti ancora. Infatti con una serie di provvedimenti che derivano da quella legge (12 gennaio) di speciali poteri che il Senato approvò nelle sue ultime riunioni della passata legislatura, il ministro della pubblica istruzione presentò alcuni decreti da convertire in leggi e fu autorizzato a mantenere ai professori il loro stipendio, e a con-

siderarli tutti a disposizione del Ministero; a mantenere loro tutti gli assegni speciali. Disposizioni simili furono adottate per le scuole di tutti i gradi d'istruzione, per tutti i professori secondari. E il ministro volle anche per sentimento di cuore confortare, aiutare, favorire, in via straordinaria i maestri elementari, mandando due bravi funzionari del Ministero a portare sussidi sul luogo e provvedendo a pagare il loro stipendio, che è dovere dei comuni e non dello Stato, coll'inviare i fondi ai prefetti mediante mandati di *anticipazioni* a lire 30,000 per volta, il massimo che la legge consente. Si sperava di essere ringraziati: si ebbero e si hanno invece non poche proteste pel bene che si vuol fare ai maestri!

Così adunque l'Università di Messina giuridicamente esiste; coi suoi docenti, i suoi stipendi, i suoi assegni, le sue dotazioni.

Per fatalità di cose, l'edificio fu distrutto. E davanti alla distruzione, primo pensiero del ministro fu di raccogliere e salvare il materiale scientifico. Era nella mente di tutti il ricordo delle glorie, dei documenti preziosi quali i codici greci, di edizioni rare che si conservavano in quella Università.

Io mandai subito ufficiali e impiegati valentissimi disposti a lavorare anche in mezzo a dure fatiche a gravi pericoli pel salvataggio dei codici greci, dei libri rari e di ogni altro cimelio che servisse a confortare la nostra cultura; e l'opera riuscì bene. E qui mi piace ricordare l'opera dei pompieri bolognesi, che, sotto la guida del loro capo, agevolarono il salvataggio. La giovane Università di Messina, dico giovane rispetto all'antica di Bologna, aveva così aiuto ideale dalla *Alma Mater studiorum*.

Furono fatte opere di salvataggio per il materiale di tutti i gabinetti scientifici. Ho qui la nota di quanto si è salvato degli apparecchi ed strumenti dei gabinetti da servire per gli studi avvenire (1).

(1) Ecco la nota sul materiale scientifico.

Attraverso non pochi pericoli per le continue scosse di terremoto e per i muri che via via crollavano si poterono recuperare: 1° il materiale del gabinetto di medicina legale; 2° il materiale del gabinetto di psichiatria; 3° quello di patologia chirurgica; 4° della clinica ostetrica; 5° di materia medica; 6° di clinica medica; 7° di clinica chirurgica; 8° di clinica oculistica; 9° dell'Istituto d'igiene; 10° di fisiologia; 11° di geodesia (in

E si è pensato alla custodia; v'è nell'amore alle proprie cose nei Messinesi un sentimento di gelosia che si spiega e si ammira ed è così vivo che essi desiderano che tutti i loro tesori non escano dalla città, e subito si impressionano seppure a titolo di miglior custodia si annuncia loro che qualcosa si deve trasportare in altra parte per essere ben guardata e difesa. Si è provveduto conservando in Messina tutto ciò che si è recuperato.

E così pel Museo.

Il comm. Salinas, soprintendente dei musei e gallerie di Palermo, che fin dai primi giorni dopo il disastro, per invito mio, si recò a Messina, ove spiegò la più lodevole attività nel salvataggio delle opere d'arte, mi comunicò di aver saputo dall'ispettore Columba, da lui lasciato sul luogo che, mercè l'opera indefessa dei pompieri palermitani, erano stati posti in salvo 62 dipinti, tra cui quasi tutti i migliori. Lo stato di conservazione è ottimo per tutti, meno che per quattro.

Gli archivi dell'Università (e così quelli delle scuole medie) furono scavati e messi in salvo e non abbiamo avuto nemmeno la pena di dovere discutere se le iscrizioni degli studenti furono esatte, se gli esami sostenuti, e se le prove furono regolarmente superate. La legge e la verità sono state rispettate nelle nuove iscrizioni da giovani studenti profughi. E fu un gran bene.

Non c'è stato nè un reclamo nè un dubbio, perchè tutto l'archivio è salvo ed è *in servizio* a Messina con impiegati attivi. La segreteria dell'Università di Messina è sotto la sorveglianza del rettore e funziona da tre mesi, come la segreteria di ogni altra Università italiana. E va data lode ai funzionari che ivi in mezzo a tutti i disagi compiono coscienziosamente il loro dovere. Si doveva pensare ai giovani studenti ed ai professori. Per i professori un decreto-legge, emanato in vista dei poteri delegati al Governo dalla legge 12 gennaio - decreto presentato al Parlamento e che diventerà legge - stabili per

parte); 12° di archeologia (in parte); 13° di fisica (in parte); 14° di architettura (in parte); 15° di geometria descrittiva (in parte); 16° di chimica farmaceutica (in minima parte); 17° di zoologia (in parte); 18° di mineralogia e geologia; 19° di fisica terrestre.

Tutto questo materiale chiuso in casse fu messo al sicuro nella stessa città, nei locali dell'Orto botanico.

tutti il mantenimento dei loro diritti, dei loro stipendi, degli incarichi eventuali, e di ogni cosa che spettasse alla loro personalità. Furono dati a ciascuno due mesi di stipendio come aiuto straordinario. Si è fatto ogni cosa con animo, come dice Dante, che

liberamente al domandar precorre.

Per gli studenti fu stabilito l'esonero dalle tasse per tutti; le iscrizioni senza termine nelle altre Università, sempre avvalorate però dal documento che la segreteria - salvata - della Università di Messina poteva dar loro a garanzia dei loro diritti.

Essendo state istituite speciali borse di studi, valendosi del maggiore provento delle tasse, alcune Università vollero generosamente destinare queste borse a beneficio non dei loro, ma dei giovani profughi, con atto di umanità e solidarietà che onora la scienza e le Università italiane.

Furono iniziate e concluse utili trattative col Comitato nazionale della beneficenza, il quale decise soccorrere ogni studente che provasse la sua condizione economica mal ridotta, con un sussidio mensile per finire gli studi. E va ringraziato il Comitato del pensiero pronto e generoso.

In qualche Università si crearono, colle tasse, borse di studi; in altre, con fondi raccolti, istituzioni apposite, come quella di Bologna, sotto il titolo « *Alma Mater* » per soccorrere gli studenti.

Utili provvedimenti furono presi pure per gli assistenti e per il personale di servizio: nella misura del possibile e come le leggi consentono, e in virtù specialmente della legge eccezionale che fu votata dal Senato, tutti furono trattati con umanità grande. Su questo l'onorevole Todaro non ha fatto parola di lamento, e debbo quindi credere che le cose siano state di suo gradimento. Io fui per questo anzi ringraziato da molti (pochi protestavano) il che capita rare volte. E fui ringraziato anche dai professori di Messina, che tennero seduta nell'Università di Roma.

L'onor. Todaro ha poi parlato di ciò che si deve fare per l'avvenire. Il suo desiderio - e si comprende - è che si ricostruisca subito l'Università di Messina e che intanto si cominci con gli Istituti che riguardano spe-

cialmente le scienze naturali, per le quali l'ambiente stesso di Messina si presta meravigliosamente.

Del fabbricato dell'Università non esiste più nulla e le macerie fino ad ora non hanno potuto essere sgombrate.

Se si volesse subito, cioè col prossimo anno scolastico, iniziare i corsi si dovrebbero costruire molte baracche.

Ma esse potrebbero servire tutto al più per gl'insegnamenti di giurisprudenza e di lettere, non per gli insegnamenti sperimentali e per le cliniche. E quando anche si costruissero tali baracche, si avrebbe poi, per ora una popolazione scolastica sufficiente?

È vero che gli studenti messinesi sono stati ammessi in altre Università ed essi per amore al *natio loco* potrebbero forse tornare a Messina. Ma di essi gran parte sono laureandi e sono andati a compiere altrove l'ultimo anno di corso.

E dove sono le case? E dove stanno le famiglie?

Fino nelle vecchie opere di Aristotile era stato osservato il meraviglioso spettacolo che ha descritto oggi un illustre scienziato l'onorevole senatore Grassi e ci ha ripetuto con autorità pur di scienziato l'onor. Volterra, fin da Aristotile era stata osservata la meravigliosa conformazione di quello stretto, in cui la vita animale si manifesta con forme nuove e in cui le vive correnti del mare mettono alla luce i misteri degli abissi, così che lo scienziato e l'osservatore (come già Aristotile) possono trarne insegnamento e considerare la grande importanza di quel luogo di osservazioni. E che tale sia la sua importanza, signori senatori, voi ricorderete, perchè ebbi qui a discutere una piccola legge, colla quale l'*isola dei Ciclopi* (caro ricordo dei nostri studi classici che ci viene dalla meravigliosa descrizione di Omero e di Virgilio) veniva trasformata in una stazione di piscicoltura. Ne era proprietario un senatore illustre, l'onor. Gravina, che l'aveva regalata a Catania; Catania voleva destinarla all'Università; chiedeva aiuto e l'aiuto fu dato in quella forma con cui si ricorre oggi dalla beneficenza al pubblico, cioè con lotterie, intese a favorire gli Istituti che hanno bisogno di aiuti finanziari e non li possono trovare per altre vie.

Le considerazioni esposte oggi su quel luogo singolarissimo che è lo stretto, sono già state tenute in conto dal Senato, che diede il voto favorevole a quella proposta di legge. Il valore delle considerazioni fatte allora è oggi stato accresciuto. Lo si riconobbe allora per creare un Ente che dovesse servire all'Università di Catania; lo si deve riconoscere per Messina, *res agitur tua*, perchè è appunto a Messina che queste forme meravigliose si presentano all'esame degli studiosi.

Io ho chiesto, e con viva insistenza, baracche per le scuole, per gli uffici, per il rettorato e per il materiale scientifico. Per le scuole molto si fa, ma la popolazione vuol invece baracche di abitazione e le difficoltà sono grandi.

Fare l'Università nuova, onorevole Todaro, è il compito mio e de' miei successori, ma bisogna farla nei modi che la tecnica e la scienza consigliano. Non si deve precipitare o spender due volte tra il provvisorio e il definitivo. Comprendo l'Università del medioevo, in cui Irnerio, dal pulpito esterno di una basilica di Bologna legge il libro delle Pandette, portato da Ravenna, ai giovani che ascoltano ed ammirano; comprendo il seguace della filosofia di san Tommaso che legge e spiega nel portico o nella piazza la *Somma* ad un gruppo di giovani pendenti dalle sue labbra; comprendo il letterato che spiega, e commenta un classico greco o latino, e magari il maestro elementare che spiega, in luogo aperto, talvolta, come si fa ora, nei giorni soleggiati e lieti, l'alfabeto ai piccoli alunni. Ma l'Università messa provvisoriamente nelle baracche con tutto il ricco e svariato corredo di mezzi, che si richiede per gli scienziati, oggi non si comprende. Non è un corso solo, è un insieme di corsi. E le condizioni di tranquillità, di sicurezza e di studio, non si possono improvvisare; e occorre la popolazione stabile, occorre la possibilità della vita di famiglia, occorre la vita sociale.

TODARO. Domando la parola.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Quindi bisogna provvedere alla Università di Messina, con gli accorgimenti della tecnica e con la sicurezza di non fare spese inutili, per ricominciar poi da capo!

Detto questo, prego il Senato di ascoltarmi, perchè l'indugio o non paia, o non si voglia far parere, quasi una sottrazione di mezzi a danno

della Università di Messina, o non si dica che si venga a menomare il suo diritto alla vita, già riconosciuto, tanto che ho detto che l'Università giuridicamente non è morta.

Un altro decreto-legge, che non è ancora presentato al Parlamento, ha stabilito, su proposta del Presidente del Consiglio e mia, e con voto unanime del Consiglio dei ministri, che tutte le dotazioni attuali della Università di Messina, che non possono essere spese, perchè non funzionano gli istituti, vadano accantonate nel bilancio e restino nei residui del Tesoro a formare il fondo di Messina che agevolerà l'opera della futura ricostruzione universitaria. Nello stesso fondo si verseranno le quote dovute a Messina pel decreto di Garibaldi.

Maggiore garanzia giuridica e finanziaria non potrebbe aversi. L'Università vive nel bilancio dello Stato; si alimenta delle sue dotazioni e le vede accumulate e custodite dal Tesoro, come proprietà sua, arricchite dal fondo garibaldino, che una legge recente restituì alle Università siciliane.

Ma il personale? L'onorevole senatore Todaro mi ha fatto una critica, perchè ho disposto che il personale dell'Università, che resta, ripeto, il personale di Messina, e figura nell'annuario di Messina, e funziona per l'Università di Messina, dietro voto del Consiglio dei ministri e per desiderio del personale stesso, sia comandato, ove occorra, presso talune Università, a insegnare.

Onor. Todaro, quando degli scienziati hanno garantito dallo Stato il loro stipendio, la loro condizione giuridica, i loro assegni, la loro posizione, quale avevano prima del disastro, il desiderio loro di lavorare, di non stare inoperosi, di destinare le loro forze al progresso della scienza e (mi permetta l'onor. Todaro, di aggiungere) di non lasciare arrugginire nell'inerzia forzata l'agilità della loro mente, mi pare che debba essere ascoltato dal ministro dell'istruzione per dovere d'ufficio, per sentimento di bene, e di utilità pratica.

Risponde a un sentimento di dovere, il bisogno di lavorare, di mostrare l'attività propria, di volgerla a beneficio di tutti, quando non la si possa spendere, giorno per giorno, a beneficio dei propri scolari.

Gli scienziati hanno specialmente bisogno di gabinetti, non possono studiare solo nelle bi-

blioteche; e impedir loro di lavorare è soffocare la loro carriera. Ho quindi volentieri, man mano che cattedre vacanti si presentavano in talune Università, accolto il voto in genere presentato dai professori e li ho destinati a quelle sedi, rimanendovi semplicemente comandati temporaneamente, e mantenendo, ripeto, la loro condizione, il loro grado e stipendio di professori di Messina. Quando importanti Università mi hanno chiesto taluni di questi professori, come il Sanfelice a Bologna, perchè potessero valersi dei gabinetti, e continuar gli studi loro, e per la cordialità e la buona relazione scientifica col titolare, lavorare in comune, l'ho fatto molto volenterosamente, in attesa di un posto vacante.

Così mi è parso di adempiere all'obbligo mio di ministro, provvedendo mezzi di studi a chi di studi vive e deve produrre per lo studio e per la scienza, provvedendo a cattedre vacanti. Qualche Università ha chiesto ora perfino di chiamarli per materie complementari. Se non ci sono cattedre vacanti per le loro materie, specialmente per le lettere e la giurisprudenza, sono disposto, con le debite cautele (perchè non credo utile e non intendo di aumentare sempre le cattedre universitarie, sembrandomi le 900 cattedre italiane (*soli ordinari*) in giusto rapporto coi nostri bisogni e forse forse in qualche eccedenza a confronto delle nazioni vicine) sono disposto, dico, di mandare come comandati interinalmente, per corsi complementari, questi professori, perchè, se lo scienziato ha bisogno del gabinetto, anche lo studioso di scienze morali ha bisogno di biblioteche, delle relazioni della vita, del contatto dei giovani. E, se disposto a lavorare — dopo il primo sgomento — il lavoro che è stimolo alle facoltà sue, darà ottimi frutti.

Questo è il mio programma. Come ho detto dei professori, ho fatto anche per gli assistenti, e per tutti coloro che vivono della vita universitaria ed ho cercato di collocarli e ne ho avuto i sensi di loro gratitudine.

Non basta dunque garantire gli stipendi. Lo studioso deve lavorare e deve essere messo in grado di lavorare, nell'attesa del giorno in cui l'Università di Messina risorta possa richiamare i suoi figli e rimetterli serenamente all'opera.

Per far ciò occorrono, come già ho detto,

innanzi tutto i locali. Il Senato ricorda la recente discussione in cui l'onorevole mio collega dei lavori pubblici mostrò ciò che si è fatto, e le enormi difficoltà superate — e da superare — per ricoverare la popolazione rimasta. Onorevole Todaro, non sono ancora riuscito, malgrado gli sforzi assidui, ad avere a Messina le baracche per le scuole medie e le elementari. Per le scuole medie, a Reggio si son potuti avere i locali, con assidua cura, a Messina no, e le ragioni di ciò furono esposte al Senato.

La ricostruzione, e in quelle condizioni, di una città distrutta è opera grave, grande, difficilissima e la spinta irresistibile della popolazione nei primi mesi è per avere le case, per avere il modo di vivere, non per dedicarsi agli studi, specie superiori. E poi mancano a Messina le famiglie agiate. Gli studenti erano un cinquecento, di cui la metà di legge, e un quarto di medicina: sono stati iscritti regolarmente nelle Università vicine e taluno anche nelle lontane, sempre in base ai loro documenti.

La costruzione della Università corona l'opera di ricostruzione: senza le case non ci sarà la gente, e, senza la gente e le case, non si avranno studenti, professori, le condizioni di vita necessarie. Ed è un problema subordinato alle indagini della Commissione scientifica che deve suggerire i modi e il luogo per ricostruire la città.

Questo studio sarà pronto tra poche settimane, perchè ne è garanzia l'alacre operosità dell'illustre presidente della Commissione, il senatore Blaserna: quando questa avrà espresso le sue ragioni e proposte scientifiche, sapremo anche dove il nuovo edificio potrà sorgere. Chi sa ora dove risorgerà la città di Messina, non gli edifici speciali e industriali che vivono del porto? L'onor. Todaro in fondo riduce, nelle conclusioni finali le sue osservazioni al bisogno di baracche per studi speciali, favoriti dalla naturale ricchezza dello stretto, agli studi della zoologia e anatomia a lui predilette.

Non parlerò molto esatto su questo argomento, non essendo il mio campo di studi. Ho inteso il suo desiderio illustrato dal senatore Grassi e poi dal senatore Volterra. Il senatore Todaro diceva: Non aspettate lo sgombrò delle macerie, « vi è locale a Milazzo ».

Lo dicevano anche per le scuole medie: ma, trattando di trasportare scuole od altro a Mi-

lazzo altre voci si levano. E subito. E si agitano. Onor. Todaro, sono questi problemi difficili. Ella diceva che si può cominciare con una o due baracche e far lavorare i professori e far continuare le loro ricerche di scienze naturali sul luogo: e questa stessa domanda mi faceva il senatore Grassi dal punto di vista degli studi in cui è insigne maestro, ed invocava un'opinione della nuova Associazione delle scienze presieduta dal Volterra — e a me cara perchè l'ho tenuta, sto per dire, a battesimo! Il problema da generale diventa quindi un problema speciale, provvedere cioè in Messina un luogo per gli studi di anatomia e di zoologia e profittare della ricchezza singolare dello stretto. Il senatore Grassi dimostrava la necessità scientifica di questo e l'opportunità pratica e mi ricordava anche l'interesse della pesca, discorso che io sento molto volentieri, perchè è cagione di onore per me, come ministro di agricoltura, di aver presentato, nel 1904, al Parlamento la prima legge che nell'interesse della pesca e dei pescatori sia stata proposta in Italia. Dunque i senatori Grassi e Volterra domandano la possibilità di studiare il materiale dello stretto e l'onor. Grassi mi ricorda che il comune di Messina decise di creare una stazione di piscicoltura che sarebbe certamente in quel luogo opportunissima. Se si tratta di creare enti nuovi, io non posso prendere — e lo dico franco — impegni; troppe spese urgono ora anche negli studi. Io debbo provvedere all'Università di Messina e naturalmente si deve ricostruirla con tutte le garanzie che l'alto scopo scientifico impone e con l'esigenze e gli adattamenti che le riconosciute esigenze della scienza domandano.

Se si tratta invece di provvedere ora ad un istituto speciale della futura Università di Messina, istituto che corrisponda a certe esigenze attuali, non ho difficoltà di farlo, studiando bene i mezzi e i modi. L'onorevole Grassi con parola immaginosa, molto simpatica, disse: un tale istituto sarà come il vagito di un neonato in una famiglia colpita da lutto. Mi piace l'immagine che commove; e se è possibile avere una baracca e farla funzionare come istituto scientifico, avendo il personale che è già pagato col bilancio dello Stato, anzi, secondo il mio proposito, utilizzando l'opera di un professore, ora forse ospite lontano o disoccupato, sarò con-

tento di farlo, perchè, ripeto, ciò risponde ai miei ideali.

Riconosco poi cogli onor. Grassi e Volterra l'opportunità che anche l'Italia sviluppi gli studi di talassografia ed oceanografia. Siamo rimasti indietro; per quanto io conosca e ammiri le vigili cure del mio illustre collega Mirabello per ciò, e ricordi che in altri tempi una Commissione di studi talassografici esisteva in Italia. Mi pare di avere qualche lavoro che dimostra come questa Commissione abbia iniziato i suoi studi.

Al Ministero della marina poi sono sicuro che tale proposta incontrerà la maggior simpatia. Se l'Associazione delle scienze farà speciali proposte nelle discussioni del suo futuro Congresso e darà luce al Ministero per provvedere agli studi talassografici, nessuno sarà collaboratore più fedele e devoto di me. Dal momento che debbo ricostruire gli edifici scientifici, e ho già il personale, farò opera per quanto è possibile zelante per avere in anticipo la speciale baracca dove questi studi si possano sviluppare. Gli strumenti ci sono in parte, i nuovi si possono anche comperare perchè le dotazioni dell'Università di Messina sono intangibili; il problema si presenta quindi meno difficile di quanto sembra. Ma si tratta di corsi speciali, non dell'Università, che non si sa ancora dove debba sorgere per esser sicura. Certamente avremo così una Stazione di studio, ma non avremo ancora l'Università, poichè l'Università è un complesso di studi in cui le scienze sorelle si aiutano a vicenda, si integrano e si intrecciano nelle loro varie attività e nelle indagini. Sarò lietissimo, signori senatori, se potrò mettere in pratica le idee oggi svolte e se l'Università che ebbe le grandi tradizioni del Borelli e del Malpighi, potrà, sia pure con mezzi modesti e con piccoli Istituti che rappresentano le prime condizioni di adattamento alla vita dopo il flagello che ha colpito quella nobile regione, funzionare, ispirandosi alle grandi tradizioni del passato e guardando serenamente all'avvenire. (*Vive approvazioni*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Debbo ringraziare l'onor. ministro della grande cura che ha spiegato per non lasciare disperdere i preziosi materiali che si conservavano nei gabinetti, nei musei e nella biblioteca.

In quanto resta ora al da farsi, non ho potuto dal suo lungo discorso afferrare veramente il suo concetto. Vi sono due questioni: l'una riguarda il tempo necessario per ricostruire in muratura gli edifici dell'Università; l'altra di cercare che, durante questo tempo, il quale sarà lungo (perchè ci vorranno cinque o sei, se non dieci anni e forse più), l'Università non resti chiusa. Questo è importante di evitare, in quanto che resterebbe soppressa, checchè se ne dica. Quindi, mentre il ministro dovrà sollecitare la costruzione dell'Università, ha anche il dovere di tenerla in vita provvisoriamente.

Su questo punto essenziale il ministro ha risposto evasivamente...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Non si sa ancora dove si possa costruire.

TODARO. Ringrazio intanto i senatori Grassi e Volterra, che sono venuti in aiuto della mia tesi. Sebbene lo scopo principale loro fosse l'industria della pesca e gli studi dell'oceanografia, pure hanno sostenuta l'urgenza di avere presto l'Istituto di zoologia e di anatomia comparata.

Ma a me pare che sia più assoluta la necessità di avere immediatamente l'Istituto d'igiene; poichè tutte le malattie, che potranno sorgere dietro questa catastrofe per l'enorme quantità di macerie sotto le quali si trovano migliaia di cadaveri, per la mancanza della fognatura e l'inquinamento dell'acqua, per la stessa costruzione delle baracche e l'accumulo delle immondizie, insomma per tutte le condizioni antigiene causate dal disastro, bisogna con ogni cura prevenire lo sviluppo dell'epidemie. Quindi la necessità che l'Istituto d'igiene funzioni incessantemente.

D'altro canto: avendo un grande padiglione per la cura degli ammalati, perchè non volete approfittare di questo ospedale per le cliniche, aggiungendovi altre baracche?

Non volete, on. ministro, provvedere al ristabilimento dell'Osservatorio geodinamico e meteorologico? Ma a Messina sono di assoluta necessità le osservazioni sismologiche e meteorologiche continue ed incessanti; e quindi bisogna provvedere anche in via provvisoria, ai locali necessari.

Perchè volete voi mandar via i professori dell'Università di Messina comandati nelle altre Università? Non pensate che questi professori devono restare sul posto, anche per curare tutto

il materiale scientifico che è rimasto dopo il disastro? Distogliere i professori dalla propria Università, non mi pare un provvedimento utile.

Voi, signor ministro, mi parlate delle Università dei tempi d'Inferio e di san Tommaso; ma io ho citato quello che hanno fatto i Tedeschi, pochi anni sono a Strasburgo.

Voi mi dite che non c'è bisogno di aprire l'Università a Messina con baraccamenti; io invece sono d'avviso che questo si debba fare al più presto possibile, per mantenerla in vita.

Se non sarà possibile aprire i corsi di tutte le Facoltà nel prossimo mese di novembre, o nei mesi successivi, si potrà aprire in Messina la Facoltà di medicina e di scienze naturali, procurando intanto a collocare le altre Facoltà nei locali provvisori di Milazzo. In ogni modo è necessario tenere in vita l'Università di Messina in stato provvisorio, finchè non saranno costruiti in muratura gli edifici universitari.

Per cominciare a costruire, perchè volete voi aspettare il piano regolatore della città dal momento che l'Università deve sorgere fuori della città in luogo aperto? Che bisogno c'è di attendere questo piano regolatore?

Voi dite che dovete aspettare il responso del senatore Blaserna; ma, se noi aspettiamo questo responso, dovremmo ancora attendere molto; credetelo a me. Voi però non avete questo bisogno, poichè mi pare, che dalla Commissione presieduta dall'onor. Blaserna si è parlato di una zona di terreno arcaico, il quale sarebbe quello meno soggetto agli effetti deleteri dei terremoti. Orbene, questo terreno arcaico si trova alla periferia della città, presso le montagne, dove devono sorgere gli edifici universitari; quindi non è necessario aspettare. Invece dovete affrettarvi a far fabbricare al più presto possibile questi edifici.

Imitate il Genio militare, del quale io prendo l'occasione per fare l'elogio dovuto.

Voi dite, che non c'è bisogno di tenere aperta provvisoriamente l'Università; perchè essa vive sempre legalmente. A me invece pare che, se si viene ad interrompere la sua continuità, resterebbe anche legalmente soppressa.

L'Università di Messina, sebbene fondata dai gesuiti, pure è stata sempre diretta e mantenuta a spese della città; quindi essa è una istituzione locale, cioè, autonoma. Ciò è stato riconosciuto dal Governo borbonico, che la ri-

chiamò in vita con decreto del 29 luglio 1838, dal dittatore Garibaldi con l'assegno fattole nel 1860, dal Governo italiano, che ogni anno scrive nel bilancio della pubblica istruzione una somma pel suo mantenimento, la quale nel 1885 è stata accresciuta dal consorzio della provincia, del comune e della Camera di commercio.

Ora chi amministra e tutela gl'interessi di quest'Università? Certamente la sua Rappresentanza eletta dal corpo dei professori. Ma, se voi allontanate questi e chiudete temporaneamente l'Università, non solo di fatto, ma anche legalmente essa rimarrà soppressa.

Quanto poi al sistema dei professori comandati, vi dico che è stato condannato dall'esperienza, e voi ora lo fate rivivere...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no.

TODARO. Questo è un sistema che non serve al progresso della scienza, serve anzi ad arrestarlo.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

TODARO... perchè infine il professore comandato mira di restarvi definitivamente, o almeno più lungo tempo che può; e allora quelli che hanno studiato per aspirare ad una data cattedra rimarranno delusi. E questa è causa di non far progredire la scienza.

Io non nego che bisogna aver molti riguardi per questi nostri colleghi che sono stati colpiti dagli effetti del disastro; ma prima di tutto si deve aver riguardo all'interesse del paese e della scienza, e l'interesse del paese e della scienza ha condannato il sistema dei comandati, sistema che è stato trovato in Italia, e che non esiste in nessun altro paese del mondo.

Noi dobbiamo seguire il sistema dei concorsi.

Dirò di più. Se voi credete che vi sia qualcuno di questi professori, al quale, pei suoi meriti scientifici, si possa applicare l'art. 49 della legge Casati, nominatelo ordinario; ma non fatelo comandato, non ripetete questo errore gravissimo che ha portato dei danni alle nostre Università.

È questo il mio parere, parere che nasce da una matura riflessione, e dall'osservazione continua che ho potuto fare durante la mia vita di professore. Con questo sistema un'Univer-

sità non può avere l'insegnante che desidera e l'altra deve pagare un servizio non reso a lei.

Voi, onor. ministro, accampate, come ragione, la necessità di risolvere il programma minimo; ma per risolvere questo problema si può dare a questi professori un soprassoldo, o affidare delle missioni temporanee e anche i mezzi per seguitare i loro studi per non farli arrugginire, come voi dite; ma non ripetete l'errore di fare dei professori comandati.

Concludo: finchè l'Università di Messina non sarà di nuovo fabbricata e non potrà funzionare regolarmente, bisogna che voi, o in quest'anno, o nell'anno venturo provvediate in via provvisoria, altrimenti verrete, a sopprimerla. Questo è il rischio che corre l'Università di Messina, e questo è il danno che voi potete recare a quella città, contrariamente alle vostre intenzioni nobilissime. Vi scongiuro di evitarlo con tutta la vostra energia, per lasciare legato il vostro nome al rinascimento della Università di Messina. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io prendo la parola perchè, avendo il signor ministro lodato giustamente l'Università di Bologna, la quale accolse giovani disgraziati di Messina, che partendo dalla loro città...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. ... Io ho parlato di tutte le Università.

BUONAMICI. ... cercavano di seguitare gli studi in altre Università, mi sento in dovere di ricordare l'Università di Pisa, della quale io faccio parte, in quanto essa fu la prima ad istituire simili posti di studio.

Il Consiglio accademico concorse, colla Direzione dell'Università, e col Consorzio, così detto universitario, alla istituzione dei posti suddetti, i quali sono già goduti dai giovani messinesi. Essi possono così seguitare i loro studi che avevano già incominciati e fatalmente doverono interrompere. Certamente questi bravi giovani sono venuti fin qui per amore della scienza, per amore delle loro prescelte occupazioni, ma essi avrebbero, e molto di cuore, desiderato di finire i loro studi nel proprio paese, e quindi desiderano quanto mai si può dire che il loro paese possa riavere la sua fiorente Università, come già l'aveva, con tanto vantaggio della

scienza italiana. Quindi anch'io mi auguro che le promesse fatte dal ministro abbiano l'effetto più pronto e sollecito che sia possibile.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro che ha accolto la mia piccola proposta e spero che quanto prima io ed i miei scolari potremo recarci a Messina in quelle baracche che saranno costruite per le ricerche zoologiche e continuare quegli studi che avevamo cominciati prima del disastro.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Signori, non era veramente mia intenzione di prendere la parola in questa occasione. Ma il collega Todaro si è rivolto a me ed ha fatto sapere al Senato che, se si aspetterà la fine degli studi della Commissione da me presieduta, la ricostruzione dell'Università di Messina avverrà non si sa quando. Tengo quindi a dichiarare nel modo più formale che la Commissione per lo studio delle zone sismiche, che io ho l'onore di presiedere, tra breve, forse fra un mese, presenterà le sue conclusioni ed avrà così terminato il suo lavoro. (*Bene*).

Il senatore Todaro ha richiamato l'attenzione del Senato e del ministro sulla necessità di provvedere alla meteorologia. Ebbene io posso dire che ad essa già si provvede ed è il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha questo ramo di studi sotto di sé, che si occupa di tale problema. L'Ufficio centrale di meteorologia già si preoccupa di stabilire gli osservatori che saranno necessari per continuare gli studi.

Riguardo poi agli studi sismici, sarebbe proprio una barbarie se il Ministero di agricoltura volesse sopprimere l'osservatorio che già esisteva e che in gran parte esiste tuttora...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. A questo nessuno ha mai pensato.

BLASERNA... Lo credo bene! Quando verrà il momento opportuno, avrò l'onore di fare delle proposte che andranno molto al di là di quello che il nostro collega Todaro può desiderare. È dunque una questione di qualche mese al più. Adesso sarebbe prematuro l'anticipare dei particolari su questa materia.

Io non posso che approvare il concetto

espresso dall'onor. ministro in altra occasione e quello esposto oggi da lui al Senato.

Riguardo alle ricerche sulla fauna abissale, non c'è dubbio alcuno, che sarà una cosa molto bella se si potrà organizzarle al più presto possibile, ed io appoggio nel modo migliore la proposta fatta in proposito dai colleghi Todaro e Grassi.

Il collega Volterra ha poi fatto notare una cosa di più: che non si tratta soltanto della fauna abissale, ma anche di studi di fisica terrestre, che si dovranno fare in quei mari e con molti particolari. Ebbene posso assicurare che sotto questo riguardo il Ministero della marina ha eseguito una quantità di scandagli nello stretto di Messina e nel mare adiacente ed ha raccolto una quantità di terre e di sabbie che sono molto interessanti ed importanti e che furono mandate a Pavia perchè possano essere studiate da parte dei professori di geologia e di mineralogia di quella Università.

In questo momento si tratta di ben 53 terre e sabbie diverse che si trovano già allo studio. Io non so quanto tempo ci vorrà perchè gli studi possano esser condotti a termine, ma spero che questo tempo non sarà troppo lungo; e noi potremo così conoscere questa parte tanto importante, che ha una influenza così grande sulla conoscenza della natura del terreno che si trova nello stretto di Messina e nel mare adiacente.

Il senatore Todaro si persuada che tutti questi studi hanno un valore, ma non hanno niente che fare con la questione principale, per la quale la Commissione da me presieduta è stata chiamata. Infatti noi dobbiamo indicare le zone più adatte, tanto in Sicilia quanto in Calabria, dove si possano ricostruire questi edifici.

Coloro che attendono abbiano un po' di pazienza e credano che fra un mese o al massimo fra due, per la parte che mi concerne, il Governo sarà in grado di procedere all'ordinamento delle principali istituzioni, che concernono l'Università di Messina. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ringrazio vivamente il collega Blaserna di aver dato una risposta precisa alle mie osservazioni, e mentre mi auguro che le

proposte che egli farà a nome della Commissione da lui presieduta, siano tenute nella dovuta considerazione, mi auguro del pari che le speranze sue e quelle di tutto il Senato e di quanti s'interessano alla questione possano compiersi.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io avevo chiesto la parola solo per rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Todaro; non tediò a lungo il Senato.

Ringrazio prima di ogni altra cosa l'illustre senatore Blaserna che con l'autorità del suo nome e dei suoi studi ha posto la questione sul suo vero terreno, ricordando come compito della Commissione scientifica da lui presieduta sia quello di determinare la zona dove possa essere ricostruita l'Università. Tutti sanno con che cura il senatore Blaserna ed i suoi illustri colleghi si sono dati alla risoluzione di questo problema e quindi io attendo con piena fiducia le non lontane certo conclusioni dei loro lavori.

Il senatore Todaro ha sentito quanto in proposito ai suoi dubbi e alle sue osservazioni ha risposto il senatore Blaserna e su questo punto siamo, spero, d'accordo. È necessario procedere con le cautele che la scienza può dare: si tratta appunto della sede degli studi superiori!

Il senatore Todaro rispondendomi, e lo ringrazio delle cortesie dette a mio riguardo, ha fatto accenno a questioni riguardanti la salute pubblica, a questioni di scienza e alla speciale questione dell'Università.

Per quello che riguarda la salute pubblica posso assicurare che il personale delle Università non mancherà mai di dare tutto il suo contributo se occorre l'opera sua. Lo fece nei giorni del lutto e potrà ancora farlo, se richiesto, negli ospedali come dovere di umanità e di scienza.

Per quanto riguarda la questione della scienza si possono certo creare taluni speciali Istituti in piccole baracche che abbiano di mira speciali ricerche di scienze naturali. Ma quanto alla vera questione dell'Università, considerino i signori senatori (e il Senato segue sempre con passione le questioni che si riferiscono agli studi) che ben altro è il problema; che non si tratta di speciali ricerche scientifiche; che

per chiamare gli studenti e per fare corsi regolari di studi e compirli e far esami non bastano alcuni pochi specialissimi Istituti scientifici, ma occorre l'organismo completo. E per far questo si domanda del tempo. Ciò è necessario per ricostruire seriamente l'Università. Quando gli studenti, che ora sono iscritti nelle Università vicine, e quando le famiglie loro ritorneranno alla città, e la vita sarà ripresa, l'Università nuova seguirà questo movimento. Prima la vita deve rinnovarsi.

Il senatore Todaro ha voluto ora con un poco di vicacità occuparsi dei comandati. È una piccola questione, e rispondo volentieri. Onor. Todaro, io non ho fatto mai comandati, ho anzi cercato sempre di rimandare al loro posto quelli che vi erano o di collocarli in posto nuovo; non amo questa forma di comando che rappresenta spesso solo il comodo di una o più persone. Ho tolti tutti quelli che ho trovati, in mezzo anche a difficoltà e ad opposizioni che tutti ben conoscono. Ho avuto io fastidi per atti non miei. Anche per le Università siciliane dovetti rifare i ruoli e insistere colla Corte dei conti per finirli coi comandi. Ma, dopo il terremoto, non si tratta di *comandi per comodo*, si tratta di collocar dei profughi che sono professori dello Stato, si tratta da una parte di cattedre vacanti, dall'altra di professori senza lavoro che non fanno come e dove studiare e desiderano non perder il frutto del loro studio. Avrei potuto *trasferirli*, perchè la legge me ne dà facoltà - e ci sono cattedre vacanti - ho adoprato invece la forma del comando e l'ho fatto per confermare, come dicevo, la loro posizione transitoria e non offendere l'organismo giuridico dell'Università

di Messina (*bravo! benissimo!*), che deve rimanere quella che è, coi professori e col personale proprio. Credo così di aver fatto il mio dovere e serenamente. Se domani per un miracolo della scienza potesse risorgere Messina, i professori ripiglierebbero subito il loro posto senza bisogno di alcun decreto che ne cambi la posizione giuridica. L'*Annuario* della pubblica istruzione del 1909 ha l'Università di Messina coi suoi ruoli intatti, meno i posti vacanti per tutti.

Dopo queste mie dichiarazioni, io credo che il Senato sarà soddisfatto, anche perchè queste dichiarazioni mostrano come nell'animo di tutti noi, sia col programma minimo, sia col programma massimo, vi è solo il desiderio di favorire la scienza e di ricostruire sul serio l'Università di Messina. (*Approvazioni unanimi*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI - *Documenti*).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

VIII.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di una relazione e di disegni di legge (pag. 133) — Giuramento di senatori (pag. 134) — Congedo (pag. 134) — Lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Manassei (pag. 134) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 135) — Presentazione di relazioni (pag. 137) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 137) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 138) — Giuramento dei senatori Spingardi e Bastogi (pag. 138) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio, 1898 n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (pag. 138) — Nella discussione generale, che ha luogo sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, parlano il Presidente dell'Ufficio centrale, senatore Ricotti (pag. 138) e il ministro del tesoro (pag. 139) — Chiusa la discussione generale si inizia quella degli articoli, con osservazioni del senatore Ricotti sull'art. 1° (pag. 145) — Risponde il ministro del tesoro (pag. 147); e replica del senatore Ricotti (pag. 148) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 148) — Ripresa della discussione; parla il relatore dell'Ufficio centrale senatore Borgatta (pag. 149); l'art. 1° è approvato — Senza osservazioni è approvato l'art. 2 (pag. 149) — Sull'art. 3 parlano il senatore Ricotti (pag. 150) e il ministro del tesoro (pag. 150); quindi il senatore Casana propone, e il Senato approva, il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale (pag. 151) — Senza discussione si approvano gli articoli 4 e 5 (pag. 151) — L'art. 6, dopo osservazioni del senatore Ricotti (pag. 151) alle quali risponde il ministro del tesoro (pag. 152), è rinviato all'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano gli articoli 7 e 8 (pag. 152) — Sull'art. 9 parlano il senatore Ricotti (pag. 153) e il ministro del tesoro (pag. 153) — L'articolo è rinviato alla Commissione; e il seguito della discussione alla tornata successiva (pag. 154).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione e del tesoro.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sugli ordini sanitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita, e la discussione di questo disegno di legge sarà messa all'ordine del giorno di lunedì.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni di lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Falconi avv. Nicola, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bonasi e Sonnino di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Falconi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avvocato Nicola Falconi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il tenente generale Tarditi Cesare, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bava-Beccaris e Sismondo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tarditi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al tenente generale Cesare Tarditi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Tajani chiede, per ragioni di salute, 40 giorni di congedo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intende concesso.

Lettura di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici autorizzata la lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Manassei, prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1898 nei circondari di Terni e Rieti.

Art. 1.

Nei comuni dei circondari di Terni e Rieti ai possessori di terreni danneggiati dall'uragano o ciclone del 7 agosto 1908 viene concesso l'abbuono della imposta fondiaria erariale, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario delle singole particelle catastali.

Art. 2.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati saranno sgravati dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Le domande di verifica per abbuoni d'imposta e quelle per accertamenti dei danni ai sensi della presente legge saranno ammesse in esenzione della tassa di bollo.

Art. 4.

È sospesa per i detti contribuenti l'esazione della terza rata della imposta erariale sui terreni in scadenza con il 10 giugno 1909 e delle successive rate bimestrali del corrente anno e della 1^a rata scadente il 10 febbraio 1910. Parimenti è sospesa l'esazione della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 per le anzidette scadenze.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno applicabili a favore dei possessori e conduttori di terreni nei comuni che avendo già chiesto con formale deliberazione l'abbuono dell'imposta saranno indicati con decreto Reale.

Art. 6.

Una Commissione speciale composta di un funzionario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero del tesoro e di tre delegati dei comuni

capoluoghi dei mandamenti di Terni, Amelia e Rieti, nominati dalle rispettive Giunte comunali, procederà alle verifiche dei danni sofferti, tenendo conto delle denunce dei danni presentate dai possessori dei terreni dopo il disastro alle Amministrazioni comunali, delle perizie sommarie dei danni redatte a cura dei comuni, di altri documenti di notorietà, interrogatori e rilievi tecnici sulla perdita dei raccolti.

Art. 7.

Le domande per abbuono della imposta debbono presentarsi alla locale agenzia delle imposte. Potranno peraltro in via eccezionale consegnarsi anche ai tecnici incaricati dalla Commissione della constatazione dei danni durante le verifiche. Tali domande dovranno contenere l'indicazione del possessore iscritto in catasto, l'ubicazione dei fondi danneggiati e l'indicazione delle singole particelle catastali a cui si è esteso il danno.

Tale indicazione sarà data per ogni particella catastale: nei casi però, in cui il danno sia stato uniforme, potrà esser data per gruppi di particelle.

Art. 8.

Il risultato della constatazione dovrà essere indicato con una quota percentuale, riferita al prodotto ordinario, la quale, per dar diritto all'abbuono, dovrà essere almeno del 66,66 per cento.

Art. 9.

Le domande per abbuono della imposta fondiaria di cui all'art. 1 e di sgravio della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 non potranno aver corso ed essere più accolte trascorsi due mesi dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, il Senato dovrebbe ora stabilire il giorno in cui il disegno di legge stesso dovrebbe essere svolto, ma, non essendo presente il proponente, ciò si farà in una prossima seduta.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Cocuzza Federico.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Cocuzza Federico che fu deputato nelle Legislature XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, a nome del senatore Colombo, di riferire sulla nomina del senatore Bracci-Testasecca.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. Giuseppe Bracci-Testasecca, deputato per cinque Legislature dalla XVIII alla XXII.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nell'on. Bracci-Testasecca tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporne la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, di riferire sulla nomina del senatore Capaldo avvocato Pietro.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 3^a, dell'art. 33

dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avvocato Pietro Capaldo procuratore generale di Corte di cassazione e già primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, di riferire sulla nomina del senatore Buscemi.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 16^a, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Salvatore Buscemi che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Messina diciotto volte consecutive e cioè dal 1891 al 1908.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Colombo, di riferire sulla nomina del senatore Celoria, prof. Giovanni.

DI PRAMPERO *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto è stato nominato, con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente, senatore del Regno il prof. Giovanni Celoria che ebbe con Regio decreto 6 agosto 1891 la nomina a socio nazionale della R^a Accademia dei Lincei.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo, e concorrendo nel prof. Celoria tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Municchi di riferire sulla nomina del senatore De Luca.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile u. s., per la categoria 3^a articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno De Luca avv. Ippolito Onorio che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature, cioè XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, accertata la validità del titolo, e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Bastogi conte Gioacchino.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. s. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, il conte Gioacchino Bastogi che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature cioè dalla XVIII alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onore Bastogi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Spingardi tenente generale Paolo.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 2 maggio 1909 e per la categoria 5^a, art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno, il tenente generale Spingardi Paolo, ministro della guerra.

La vostra Commissione, avendo constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Di Brocchetti barone Alfonso.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 14^a art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Di Brocchetti barone Alfonso vice-ammiraglio.

La vostra Commissione avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris di riferire a nome del senatore Frola sulla nomina del senatore Camerano professor Lorenzo.

BAVA-BECCARIS, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Lorenzo Camerano che ebbe con Regio decreto 21 febbraio 1889 approvata la nomina di socio nazionale residente della Regia Accademia delle scienze di Torino.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di relazioni.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, la relazione sulla nomina a senatore del barone Raffaele Garofalo.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina del signor Fortunato dott. Giustino.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina dei signori Franchetti Leopoldo e Florena avv. Filippo.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli dei nuovi senatori: Dalla Vedova prof. Giuseppe, Cencelli conte Alberto, Giordano-Apostoli barone Giuseppe, Malvezzi de' Medici conte Nereo.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, presento la relazione sulla nomina del tenente generale Francesco Mazza.

PRESIDENTE. Do atto ai signori senatori Rossi Luigi, Melodia, Di Prampero e Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, delle quali si è dato lettura.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazione.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del comm. Fracassi di Torre Rossano marchese dottore Domenico.

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e posta all'ordine del giorno di lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori: Spingardi tenente generale Paolo, Bastogi conte Gioacchino, Bracci-Testa-secca dei conti Giuseppe, Buscemi avv. Salvatore, Camerano prof. Lorenzo, Capaldo avvocato Pietro, Cocuzza Federico, Celoria prof. Giovanni, De Luca avv. Ippolito, Di Brocchetti barone Alfonso.

Sono stati tutti convalidati, e sono quindi ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Spingardi tenente generale Paolo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mirabello e Taverna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Spingardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al tenente generale Paolo Spingardi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bastogi conte Gioacchino i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Finali e Colonna Prospero di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bastogi è introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al conte Gioacchino Bastogi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari ».

Prego il signor ministro del tesoro, che in questa discussione rappresenta anche il ministro dell'interno, di dichiarare se accetta le modificazioni introdotte nel progetto di legge dell'Ufficio centrale, e se di conseguenza la discussione debba farsi sul progetto ministeriale o su quello modificato.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge come è stato modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 4-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Or sono pochi mesi e precisamente il primo di luglio dell'anno scorso, il Senato discusse e votò una legge speciale sul Monte pensioni dei maestri elementari. In quella occasione l'Ufficio centrale, di cui io faceva parte, propose un ordine del giorno col quale invitava il Governo a voler presentare al Parlamento appositi disegni di legge per uniformare, per quanto era possibile, quelle ora in vigore per le diverse Casse pensioni di previdenza, amministrate dalla direzione della Cassa depositi e prestiti, ed in particolar modo raccomandava al Ministero di voler applicare a tutte queste Casse di previdenza che sono in numero di sette,

il principio della liquidazione delle pensioni, basato sulla tenuta dei conti individuali.

Il Ministero non accettò l'ordine del giorno e ne espone i motivi, ma dichiarò che avrebbe studiato la questione con la massima diligenza, e che avrebbe tenuto conto delle considerazioni e proposte fatte dall'Ufficio centrale. In seguito a ciò l'Ufficio centrale ritirò il suo ordine del giorno, e prese atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, per mezzo dell'onor. ministro Carcano, anche allora ministro del tesoro.

In base alle dichiarazioni fatte allora dal Governo, il Senato oggi è chiamato a discutere una di queste leggi speciali di previdenza, quella relativa ai medici condotti e ad altri sanitari.

In questo disegno di legge è largamente tenuto conto delle precedenti dichiarazioni fatte dal Governo, ma non fu adottato intieramente il principio propugnato dall'Ufficio centrale, quello della liquidazione delle pensioni sui conti individuali, e fu limitato soltanto alle liquidazioni delle pensioni ed indennità dirette, e cioè a quelle concesse ai sanitari iscritti alla Cassa, mentre le pensioni ed indennità indirette concesse alle vedove ed orfani minorenni, sarebbero prelevate da un fondo comune, appositamente costituito con una parte dei contributi annui dei medici iscritti alla Cassa.

Io avrei preferito che fosse stato adottato il principio, più generale, che tutte le liquidazioni, sia dirette sia indirette, fossero regolate sul conto individuale come fu adottato nell'ultime due leggi votate dal Senato un anno e mezzo fa, relative, l'una agli ufficiali giudiziari, l'altra agli impiegati degli archivi notarili; ma riconosco che la proposta del Ministero segna di già un notevole miglioramento, e perciò sarei disposto a dare il mio voto favorevole al nuovo disegno di legge, nella speranza che in un tempo non molto lontano si farà un altro passo e si applicherà a questa legge il sistema della liquidazione di tutte le pensioni ed indennità coi conti individuali; però debbo dichiarare che nello svolgimento di questo disegno di legge vi sono tre o quattro articoli sui quali io non posso consentire. Su questi articoli, che, così come son redatti, m'impedirebbero di dare il voto favorevole alla legge, mi riservo di esporre le mie osservazioni, quando verranno in discussione, e, se gli articoli saranno modificati, come spero, sarò fortunato di dare il mio

voto favorevole alla legge; ma, se resteranno tali e quali, io mi varrò della sola arma che mi rimane, cioè quella di votar contro il complesso del disegno di legge proposto.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Essendo il Presidente del Consiglio occupato nell'altro ramo del Parlamento tocca a me l'onore di sostenere innanzi al Senato la discussione di questo disegno di legge, che riforma e notevolmente migliora l'Istituto di previdenza per i medici, dopo un decennio di esperimento.

Alla preparazione di questo disegno io ebbi a prestare, nella parte tecnica, la mia volentosa cooperazione; ma devo dichiarare subito che l'autore principale è l'illustre senatore Ricotti, il quale, prima come presidente della Commissione tecnica che predispose lo schema della riforma, ed ora come presidente dell'Ufficio centrale, vi ha portato il prezioso contributo del suo forte ingegno e della sua esperta dottrina. Sicchè mi è lecito ritenere che il progetto di legge, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale, corrisponda alle varie esigenze tecniche amministrative e finanziarie, e sia meritevole dell'approvazione del Senato. Io devo quindi esprimere grazie vivissime al presidente e insieme al relatore dell'Ufficio centrale. L'onor. Borgatta, con opera diligente e sollecita, ha presentato un così chiaro commento delle odierne proposte che agevole ne viene la discussione e assai facile il mio compito.

L'onor. senatore Ricotti ha espresso la sua approvazione al progetto di legge, riservandosi però di proporre qualche emendamento su due o tre articoli. Ne parleremo a suo tempo, quando mi sarà dato conoscere il testo delle nuove modificazioni; ma intanto mi è caro escludere l'ipotesi che il senatore Ricotti possa trovarsi obbligato a votare contro questo progetto di legge, il quale, come già dissi, è dovuto in molta parte all'opera sua.

È stato ricordato un ordine del giorno, che nel luglio scorso era stato proposto, ma non andò in votazione, quando si discusse il progetto di legge sul Monte pensioni dei maestri; in quella occasione fu da me assunto l'impegno di prendere nella massima considerazione i de-

sideri allora espressi dal senatore Ricotti, al fine di uniformare, per quanto è possibile, i diversi Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e in ispecie, di applicare il sistema del *conto individuale*.

Orbene, già lo ha avvertito cortesemente il senatore Ricotti, il disegno che sta davanti al Senato, rivela lo studio paziente da me compiuto per poter conciliare le diverse tendenze, e per quanto è possibile, dare applicazione ai concetti che erano stati indicati in quell'ordine del giorno.

Le difficoltà non erano lievi. La Cassa pensioni pei medici aveva già dieci anni di vita, ed era stata fondata sul sistema del conto mutuo aprioristico. Non era quindi facile il cambiare, il sostituire immediatamente l'altro sistema del conto individuale; anche perchè nell'intervallo fra il sistema vecchio ed il nuovo, pur maturano pensioni, e pur bisogna provvedere alla loro liquidazione. Oltre le difficoltà di ordine transitorio, amministrative e contabili, se ne incontravano altre. Bisognava pure tener conto delle opinioni della benemerita classe direttamente interessata; e nella Commissione tecnica, della quale fu degnissimo presidente il generale Ricotti, una grande maggioranza si pronunciò per la conservazione del sistema vigente, del sistema mutuo aprioristico, con tabelle preordinate per la misura delle pensioni nei singoli casi. La minoranza, rappresentata dal generale Ricotti, fu invece per la immediata sostituzione del metodo del conto individuale.

Si vorrà riconoscere, io spero, che da parte del ministro del tesoro si è fatto tutto quello che era possibile per conciliare le diverse vedute manifestatesi, per non urtare contro la grande maggioranza della Commissione e tuttavia secondare, nella massima parte, la opinione valorosamente sostenuta dal senatore Ricotti.

E invero, il progetto che sta davanti al Senato, rappresenta, dirò così, un sistema misto: ha però i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema: conserva e migliora le tabelle delle pensioni in base alle medie di eliminazione degli impiegati e dei pensionati dello Stato, donde è reso più evidente agli iscritti il minimo del trattamento di riposo; e nello stesso tempo ha i vantaggi del sistema del conto individuale, che meglio risponde all'esattezza matematica ed è

uno stimolo efficace alla previdenza volontaria. Al momento della liquidazione la pensione viene determinata secondo il metodo che riesce più vantaggioso all'iscritto, o in base alla tabella allegata al disegno di legge o in base al conto individuale, nel quale si troveranno pure raccolti i contributi volontari e i loro frutti.

Io attendo fidente l'alto giudizio che sarà pronunciato dalla sapienza del Senato; se non m'illudo, l'odierna proposta è congegnata in modo da conciliare le diverse tendenze e superare le gravi obiezioni o difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo che sconsigliavano di sostituire di colpo un nuovo sistema a base esclusiva di conto individuale.

Il disegno di legge reca miglioramenti assai notevoli nell'Istituto di previdenza a favore dei medici; seconda le aspirazioni di codesta classe benemerita, dalla quale si erano avute non dubbie manifestazioni di ritrosia alla sostituzione di un sistema nuovo che non avrebbe il vantaggio di rendere palese ai medici la misura del trattamento di riposo, per sè e per la famiglia, sul quale possono fare un conto sicuro.

Inoltre, come già accennai, l'Ufficio centrale ha introdotto altri sensibili miglioramenti: ha esteso il beneficio dell'indennità al medico che cessa dal servizio anche nel caso di soppressione di posto; ha stabilito dei limiti minimi alle pensioni d'invalidità (900, 1100, 1300 lire, secondo tre gradi di anzianità di servizio); e infine ha applicato meglio il metodo del conto individuale, disponendo che la somma raccolta per contributi volontari dell'iscritto si trasferisse per intero non soltanto a favore della vedova e degli orfani, come era nel progetto ministeriale, ma altresì a favore degli eredi.

Anche questi perfezionamenti introdotti dall'Ufficio centrale accrescono in me la fiducia che la proposta complessa, così com'è presentata oggi, meriti l'ambita approvazione dell'illustre maestro il generale Ricotti e del Senato.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Poche parole di risposta.

Farò innanzi tutto osservare all'on. ministro che veramente ho dichiarato di approvare in massima il progetto, facendo però le mie riserve sopra tre o quattro articoli...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ed io gliene sono vivamente grato.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. In quanto poi alle spiegazioni che ha dato sui miglioramenti, introdotti nel nuovo disegno di legge, non ho nulla da osservare, solo mi permetto di far presente all'onor. ministro che, nell'accennare ai due sistemi di liquidazione, l'uno con conti individuali e l'altro colla tabella aprioristica, ha applicato la qualifica di sistema *mutuo* soltanto a quello della tabella, mentre entrambi i sistemi sono fondati sulla mutualità. Anzi se vi ha qualche differenza a questo riguardo nei due sistemi, si deve riconoscere che in quello a conti individuali la mutualità si esplica in modo più completo.

Questa mia osservazione ha ben poca importanza, ma mi son permesso di farla perchè in tutte le dispute che ho sostenuto in favore della liquidazione delle pensioni, col sistema dei conti individuali, i fautori del sistema opposto, cioè della liquidazione con la tabella aprioristica, hanno sempre cercato di applicare la specifica di mutualità al sistema di liquidazione con la tabella, negandola all'altro sistema di liquidazione con conti individuali.

Si dice poi che questa legge porta un grande miglioramento ai medici. È vero, aumenta le pensioni di circa il 40 per cento, ed è un bel risultato; bisogna però aggiungere che nella legge precedente il contributo personale era fissato in 60 lire all'anno, ed ora, con questa nuova legge, lo stesso contributo è elevato a 132 lire, cioè più del doppio di prima. Dunque questo miglioramento del 40 per cento nella liquidazione delle pensioni, non è un merito speciale della nuova legge, ma è largamente pagato dai medici stessi.

Ripeto però che non solievo nessuna difficoltà sull'approvazione del concetto generale della legge: le mie difficoltà sono relative a 3 o 4 articoli sui quali dirò le mie ragioni, e dimosterò come sarebbe facilissimo correggerli. Se li correggono, sarò fortunato di dare il mio voto favorevole; se non si vogliono correggere, sarò obbligato a votare contro il complesso della legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me è caro ripetere la espressione della mia gratitudine verso l'ill.mo presidente dell'Ufficio centrale per tutta l'opera che ha prestata e per l'appoggio che dà oggi al disegno di legge nel suo concetto di massima, ed anche aggiungerò, per la rettifica che ha fatto alle parole meno esatte che pronunciai nell'improvvisazione.

Non intesi affatto di escludere la mutualità nel sistema del conto individuale, credo che la differenza si esprima abbastanza chiaramente, chiamando il primo, sistema mutuo aprioristico, ed il secondo, sistema mutuo o conto individuale.

In questo sono pienamente d'accordo col senatore Ricotti.

Mi riservo poi di rispondere alle osservazioni che farà quando saremo alla discussione degli articoli sui quali egli ha fatto delle riserve.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 a 12, 14 a 20, 22 a 24, 28 a 30, 32 a 39 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono rispettivamente modificati o soppressi come qui in seguito.

Negli altri articoli di detta legge alla dizione « alla data della promulgazione della presente legge » è sostituita quella « alla data della istituzione della Cassa »; alla dizione « Consiglio provinciale sanitario » è sostituita quella di « Ufficio provinciale sanitario »; alla dizione « medico » o « medici-condotti » quella di « medico o medici-condotti e altri sanitari », ed è sostituita la sola parola « contributo » laddove è fatta distinzione tra « contributo ordinario e straordinario ».

Alla denominazione « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » è sostituita quella di « Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ».

Art. 1 — La Cassa-pensioni per i medici condotti, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, presso la Cassa dei depositi e prestiti, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sani-

tari, con legge 25 febbraio 1904, n. 57, prevede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, non che ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 2. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici-condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso Istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonchè pei medici alla dipendenza di Istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

Art. 4. — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

Il capitale, formato coi depositi volontari, è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore

a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

Art. 5. — Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonchè degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 7.

Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel comma precedente è pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'art. 2; in caso contrario, è pagato dal sanitario che intende di iscriversi alla Cassa.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 5, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di R. tesoreria per la riscossione.

Art. 8. — Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito, entro il mese di marzo, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza,

ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè la esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 10. — Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corri-

sposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficenza.

Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

Art. 11. — I medici condotti ed altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.

La ritenuta del 2 e del 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

Art. 12. — La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per impiegarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati o convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno :

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Art. 14. — Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'art. 17, i medici che abbiano prestato un servizio valutabile non minore di 10, nè maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio al

servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

Art. 15. — Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od Istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A e B, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — La pensione da corrisondersi ai medici che abbiano prestato un servizio valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni, mediante i coefficienti della tabella A annessa alla presente legge, purchè essa non riesca inferiore a quella, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, risultante dall'applicazione della tabella B, pure annessa alla presente legge, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera b dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, la pensione del sanitario, netta delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, non potrà essere inferiore a lire 1300, se esso abbia cessato con 30 o più anni di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, verrà liquidata una pensione minima di lire 90⁰⁰; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio

conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 17. — L'indennità, di cui è parola nell'art. 14, consiste in una somma per una volta ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

In ambedue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B, con le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 18. (Soppresso).

Art. 19. (Soppresso).

Art. 20. (Soppresso).

Art. 22. — Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 23. (Soppresso).

Art. 24. — Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi

e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 28. — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 29. (Soppresso).

Art. 30. — Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'art. 2.

Art. 32. — Nessun'assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta pei casi di cui ai precedenti articoli 13, lett. b, e 31 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e all'art. 12 della presente legge.

Art. 33. (Soppresso).

Art. 34. (Soppresso).

Art. 35. (Soppresso).

Art. 36. — I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa pensioni, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno conti-

nuare ad essere iscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 17.

Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovrà, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Art. 37. (Soppresso).

Art. 38. (Soppresso).

Art. 39. (Soppresso).

PRESIDENTE. Su questo articolo primo e precisamente sull'art. 14 della precedente legge, modificato ora dall'Ufficio centrale, ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Questo articolo 14, modificato dell'antica legge, è collegato in modo assoluto all'articolo successivo 17, perchè l'uno stabilisce le categorie di quelli che devono avere l'indennità, l'altro fissa la quota di questa indennità.

L'articolo 14 contempla quegli individui che, cessando dal servizio prima di aver raggiunto il 25° anno (poichè quelli che hanno compiuto il 25° anno di servizio hanno per legge diritto alla pensione, quindi non è più il caso di parlare di indennità) per questi individui che cessano dal servizio prima del 25° anno, il progetto di legge considera quattro categorie.

Nella prima sono designati quelli che cessano dal servizio per soppressione di posti.

La seconda categoria comprende quelli che sono obbligati ad abbandonare il servizio per infermità, ben inteso quando queste infermità non siano provenienti da motivi diretti di servizio, nel qual caso hanno diritto alla pensione.

La terza categoria comprende quei sanitari che passano a un servizio diretto dallo Stato.

La quarta categoria comprende quei sanitari

che cessano dal servizio per condanna penale o disciplinare.

In queste quattro categorie non sono adunque compresi quei sanitari che si dimettono volontariamente dal servizio, per cui ai dimissionari volontari, anche se abbiano 20, 22 o 24 anni di servizio, non è accordato alcun diritto ad indennità.

Questa omissione a me non sembra giusta e tanto meno equa.

Per rientrare nei principî di giustizia e di equità bisogna stabilire nella legge, che ai dimissionari volontari sarà concessa una indennità non inferiore a quella che la legge stessa concede al sanitario, che avendo lo stesso numero d'anni di servizio, è licenziato per condanna.

Per mia convinzione mi rifiuto di approvare un articolo di legge che a due funzionari con ugual servizio, per esempio 22 anni, e con eguale capitale individuale costituito di 8000 lire, nulla sia accordato al dimissionario ed invece si accordi un'indennità di lire 4000 al condannato.

Questa esclusione di indennità al dimissionario apparirà tanto più ingiusta, se si considera che, nella maggior parte dei casi, le dimissioni sono motivate da interessi di famiglia, e che la metà del capitale individuale costituito, che corrisponde appunto all'importo della indennità che gli dovrebbe esser concessa, è formata colle ritenute sullo stipendio del funzionario durante la sua carriera.

Un'ultima considerazione faccio sulla prescrizione del disegno di legge di escludere da ogni diritto all'indennità i dimissionari volontari. Un sanitario con meno di 25 anni di servizio si trova nella necessità, per ragioni sue personali e di famiglia, di dover abbandonare il servizio; egli sarà naturalmente portato al seguente ragionamento: se do le mie dimissioni, perdo il mio capitale individuale accumulato, che è di 8000 lire, senza ricevere un centesimo d'indennità; se invece fossi licenziato per mancanze disciplinari, raggiungerei il mio scopo di esser libero da ogni obbligo del mio attuale impiego e riceverei un'indennità di lire 4000, la quale sarebbe di un grande aiuto per me e la mia famiglia. Dopo tanti anni di buon servizio prestato, mi spiace immensamente, ma sono costretto a commettere atti d'indisciplina,

per procurarmi una condanna di destituzione, la quale mi assicurerà la indennità di 4000 lire, delle quali ho assoluta necessità, e non rappresentano che la metà del capitale che mi sono costituito durante il periodo del mio servizio.

La condotta di questo sanitario potrà esser biasimata, ma il biasimo deve esser molto attenuato, se si tien conto della grande ingiustizia che si commetterebbe, approvando, senza modificazione, gli articoli 14 e 17 del presente disegno di legge.

Un'altra disposizione d'ordine generale contenuta nell'art. 14, che non posso approvare, è quella che, qualunque sia la causa dell'abbandono del servizio, nessuna indennità potrà essere accordata se il sanitario non ha raggiunto almeno 10 anni di servizio. Questa limitazione a 10 anni di servizio, quando la cessazione del servizio stesso avviene per condanna o per dimissione volontaria, l'ammetterei, ma mi sembra ingiustificata ed inopportuna quando la cessazione dal servizio avviene per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del sanitario, quali sarebbero quelle di riduzione negli organici, o per cause d'infermità. A me non pare cosa equa lo stabilire che un medico iscritto alla Cassa, il quale ha pagato annualmente il contributo di lire 132, per il periodo di 8 o 9 anni, sia licenziato senza alcuna indennità, se le condizioni di sua salute gl'impongono l'obbligo di ritirarsi, mentrechè a quello che abbandona il servizio per la stessa causa dopo 10 anni si accorda una indennità di 1700 lire.

Ma perchè fu stabilito questo limite di 10 anni e non fu scelto un altro limite qualunque, per esempio di 5, 8, 12 o 20 anni, o, meglio ancora, perchè non fu soppressa ogni limitazione di tempo, come si fece nelle ultime leggi analoghe, approvate nel 1907?

Mi si potrà rispondere che la limitazione della concessione delle indennità a 10 anni almeno di servizio, è stabilita nella legge delle pensioni degl'impiegati dello Stato, ed io rispondo che la legge delle pensioni per impiegati civili e militari è molto antiquata, perchè data dal 1865 e dopo d'allora furono compiuti molti progressi sull'interpretazione dei diritti e dei doveri dello Stato; alcuni degli errori che si riscontrano nella legge delle pensioni del 1865

furono corretti nelle leggi posteriori, e gli effetti perniciosi, che talvolta possono presentarsi colla applicazione di detta legge, si temperano col saggio impiego dei fondi per sussidi che sono iscritti nei bilanci dei diversi Ministeri; che di tali sussidi non può disporre la Cassa pensione dei medici condotti ed altri sanitari e perciò bisogna sopprimerli in questa legge, come già si fece in quelle più recenti votate dal Parlamento.

Concludo con questo esempio pratico. Se non si toglie il limite di dieci anni di servizio per liquidare una indennità al sanitario che abbandona il servizio per infermità, si verificherà talvolta il seguente confronto: un medico condotto, dovendo abbandonare il servizio per infermità dopo nove anni di servizio, non riceverà un centesimo d'indennità; un ufficiale giudiziario che abbandona il servizio per la stessa causa dopo lo stesso tempo di nove anni di servizio e dopo aver pagato lo stesso contributo annuo del medico, riceverà un'indennità di lire 1700.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io posso limitarmi a brevi dichiarazioni. Nella relazione dettata dal senatore Borgatta sono lucidamente esposti gli argomenti per i quali la maggioranza dell'Ufficio centrale, come il Governo, non ha potuto accettare l'emendamento del quale ha parlato oggi il senatore Ricotti. Per essere più esatti, le modificazioni ch'egli desiderava erano tre: una è stata già accettata, quella di ammettere il diritto alla indennità a favore del medico che cessa dal servizio per *soppressione di posto*; con le altre due, testè ampiamente illustrate dallo stesso proponente, si vorrebbe che fosse pure data l'indennità al medico che cessa dal servizio per *dimissione volontaria* e parimenti al medico che abbia prestato servizio per qualsiasi periodo di tempo, ossia senza il limite minimo del decennio...

RICOTTI. Sì, ma quando la cessazione del servizio avviene per forza maggiore.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il primo emendamento, dicevo, è stato accettato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale e ben volentieri anche da me.

Gli altri due non si è potuto accoglierli, per le ragioni che sono spiegate nella relazione dell'onorevole senatore Borgatta, e che ora brevemente riassumo in tre punti.

La dimissione volontaria non è caso di forza maggiore, essa può rappresentare un atto di imprevidenza non giustificabile; e, d'altronde, è difficile accertare quando sia veramente avvenuto l'abbandono del servizio.

Si creerebbe poi, accogliendo l'emendamento, una sperequazione abbastanza grave tra una classe ed un'altra di funzionari della stessa Amministrazione.

Infatti, è ben vero quanto osservava il senatore Ricotti che, per quei due piccoli Istituti di previdenza riguardanti gli ufficiali giudiziari e i funzionari degli archivi notarili, vige ora, secondo leggi recenti, un altro sistema, quello del conto individuale puro e semplice, che permette di corrispondere all'iscritto una indennità qualunque sia stata la durata del servizio prestato. Ma è calzante il paragone? Nel caso concreto, conviene meglio fare il confronto fra il trattamento da farsi ai medici e quello vigente, in forza di altre leggi, a favore dei maestri, dei segretari comunali e degli altri impiegati delle Amministrazioni provinciali, come appartenenti alla stessa famiglia. Ebbene, la disposizione oggi vigente per queste altre classi è eguale a quella oggi proposta a riguardo dei medici e degli altri sanitari.

Ma per un altro argomento, anche più forte, al Ministero e alla maggioranza dell'Ufficio centrale parvero non ammissibili le due nuove concessioni, perchè verrebbero a rompere l'equilibrio nel conto di dare ed avere della Cassa pensione pei medici; alla quale peraltro col presente progetto si impongono due nuovi carichi al fine di assicurare un minimo di pensione normale secondo le tabelle e un minimo di pensione di invalidità, che varia, secondo i casi, da 900 a 1300 lire.

Finalmente, e l'onorevole senatore Ricotti l'ha già avvertito, non è lieve l'obiezione della sperequazione che si introdurrebbe in confronto del trattamento vigente per tutti i funzionari dello Stato. Infatti, per i funzionari dello Stato, secondo la nostra legge generale sulle pensioni, è prescritto questo limite dei dieci anni di servizio come condizione all'acquisto del diritto alla indennità, e nessuna concessione è am-

messa per chi abbandona volontariamente il servizio. Il che avviene, di solito, quando il funzionario trova modo di esplicare altrove più fruttuosamente l'opera propria.

Il senatore Ricotti acutamente osserva che codesta vecchia legge segue un metodo empirico! L'osservazione è giusta: certamente è empirico il limite rigido dei dieci anni di servizio per la indennità, e dei venticinque per la pensione: ed io non escludo che, in una riforma generale della legge sulle pensioni, anche questo punto, come tanti altri, debba essere riesaminato e si possa studiare e adottare un metodo più razionale e meglio graduato. Ma è oggi il momento opportuno per affrontare una simile questione? Oggi non possiamo, per incidente, pregiudicare una questione assai grave, e stabilire un precedente che sarebbe ben presto invocato da tutti i funzionari dello Stato e conterrebbe il germe di grossi oneri nuovi all'erario nazionale, ora chiamato a fronteggiare altre necessità maggiori, altri doveri più imperiosi. Questa ultima considerazione ha un valore grande, ed io con fiducia la sottopongo all'alta mente del senatore Ricotti, e al giudizio del Senato.

Non posso credere al dubbio che il senatore Ricotti, per un lieve particolare, voglia negare il suo voto a tutto questo disegno di legge, ch'egli pur approva, e che ha carattere d'urgenza, dovendo le sue benefiche disposizioni avere effetto dal primo gennaio di quest'anno. Se vi sono, e certamente vi saranno, delle imperfezioni, procederemo col metodo evolutivo che abbiamo seguito finora, e per il Monte pensioni dei maestri elementari e per altri Istituti di previdenza. Non tarderanno molto le occasioni d'introdurre via via disposizioni più larghe a favore di una classe che è tanto benemerita. E intanto non respingiamo il bene per vaghezza del meglio.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io ho grande stima e deferenza per il ministro del tesoro, ma con dispiacere debbo dichiarare che non posso accettare il cortese suo invito di rinunciare alle modificazioni da me proposte agli art. 14 e 17 del presente disegno di legge.

L'onor. ministro ha giustificato il suo rifiuto

alle due mie proposte, di sopprimere il limite minimo di 10 anni di servizio per la concessione della indennità ai sanitari, che dovranno abbandonare il servizio per riduzioni organiche o per infermità, e l'altra mia proposta di estendere il diritto di indennità ai sanitari che abbandoneranno il servizio per volontaria dimissione, accennando alle gravi perturbazioni che potrebbero verificarsi nelle condizioni finanziarie della Cassa pensioni. Io invece affermo che questi timori del ministro non hanno fondamento, se si considera che le mie due proposte hanno un effetto finanziario piccolissimo, ed in ogni modo il pareggio finanziario della Cassa, col sistema dei conti individuali, largamente applicato in questo disegno di legge, è sempre assicurato.

L'onorevole ministro ha pure respinto le mie proposte, affermando giustamente che il limite imposto dei 10 anni di servizio a quelli che l'abbandonano per riduzioni organiche o per infermità, è stabilito in diverse delle leggi oggi in vigore ed in particolare in quella delle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato, nella quale è pure prescritto che nessuna indennità è concessa ai dimissionari volontari.

Io mi permetto di osservare che, se vi sono leggi vigenti che limitano le concessioni di indennità, quali sono quella per le pensioni degli impiegati dello Stato e quella del Monte pensione dei maestri elementari, leggi alquanto antiquate, sono pure in vigore altre leggi molto più recenti, che regolano le indennità nel modo appunto da me ora proposto.

Per tali considerazioni, io persisto nelle mie proposte e mi rimetto pienamente al giudizio che ne darà il Senato.

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare, a nome del mio collega ministro di agricoltura industria e commercio, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, anche approvato dalla Ca-

mera dei deputati, per « Concorso dello Stato nelle spese per l'ottava esposizione internazionale di Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge che avranno il loro corso a termine del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Il Senato ha inteso dalla parola dell'onorevole ministro del tesoro, la esposizione delle ragioni per cui il Governo non crede di poter accedere agli emendamenti proposti dall'on. senatore Ricotti.

Queste ragioni, che oggi ha detto con molta chiarezza al Senato, il ministro aveva già avuto la cortesia di farle conoscere alla Commissione; e si è in considerazione di esse che la maggioranza dell'Ufficio, con grande e vero rincrescimento, non ha potuto seguire l'illustre suo Presidente negli emendamenti che egli ha sostenuto con tanto calore e con tanta convinzione, ed anche dirò con l'ammirazione del Senato.

Questa la dichiarazione che io mi sentivo in dovere di fare al Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricotti di presentare i suoi emendamenti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non insisto nei miei emendamenti...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ringrazio il senatore Ricotti, che non insiste nei suoi emendamenti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi riservo però di fare una osservazione. Il ministro non accetterebbe i miei emendamenti e pare neanche la maggioranza della Commissione. Non presento quindi altri emendamenti, per non mettere in imbarazzo inutile il Senato.

Per votare con coscienza su queste questioni, bisognerebbe studiarle entrando in particolari che difficilmente in una discussione pubblica si possono comprendere.

Io poi non vorrei compromettere nè in un modo nè in un altro la questione che verrà certamente liquidata a suo tempo.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Per ogni sanitario iscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

1° i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

2° la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

3° la quota parte del fondo degli utili di cui all'art. 4 della presente legge;

4° gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

Gli interessi delle quote versate nel corso dell'anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accreditano: il 5 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* In quest'articolo terzo si prescrive che, dopo avere costituiti i conti individuali, si debba applicare al capitale accumulato una riduzione del 5 per cento, prima di trasformarlo in pensione vitalizia.

È questa una idea veramente nuova, che non avevo mai immaginato. La base del sistema dei conti individuali è la liquidazione della pensione sull'intero capitale costituito poichè nel periodo di formazione il capitale stesso è sottoposto a tutte le riduzioni necessarie per assicurare il perfetto pareggio finanziario della Cassa, comprendendo nel passivo un sufficiente capitale di garanzia; perciò non è giustificata la riduzione del 5 per cento del capitale individuale all'atto della sua trasformazione in pensione vitalizia.

Ho guardato nella relazione del ministro ed in quella della Commissione, per vedere se c'era qualche spiegazione su questo particolare, ma non ho trovato nulla.

Spero di avere qualche schiarimento dall'onorevole ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro.* L'onor. senatore Ricotti trova non giustificata o eccessiva questa prudente disposizione, che vuole si mandi al fondo di riserva un cinque per cento, e chiede quali ne siano le ragioni.

Le ragioni sono accennate nella chiara relazione dell'onor. Borgatta, a pag. 6, dove è, non soltanto affermata, ma dimostrata « la necessità di provvedere i fondi richiesti dalla integrazione eventuale delle pensioni normali e di quelle minime, per non esporre a tristi sorprese il benefico istituto ».

C'è di più. Nel notevole discorso che è stato ascoltato ed ammirato poco fa dal Senato, il senatore Ricotti saviamente avvertiva come occorra prevedere anche delle eventuali perdite, come codesti bilanci tecnici siano soggetti a varie vicissitudini, e in ispecie, per le fluttuazioni nel saggio dell'interesse, nelle rendite dei capitali. Anche queste sono valide ragioni che consigliano di fare un prudente fondo di riserva.

Vediamo se ne sia eccessiva la misura. Il senatore Ricotti ci ha rammentate le recenti due leggi che riguardano gli Istituti di previdenza degli ufficiali giudiziari e degli archivi notarili. In quelle leggi (art. 28) si stabilisce che siano versati ai conti individuali i 9 decimi, e che un decimo vada al fondo di riserva: il dieci per cento. Qui invece siamo più discreti e ci limitiamo al 5 per cento. Sicchè l'esempio citato giova a dimostrare che la misura ora proposta non è eccessiva. Ma d'altronde, dato anche che lo fosse, nessun danno ne verrebbe; poichè, come ha pure avvertito il senatore Ricotti, ogni quinquennio si fa il bilancio tecnico e se emergeranno degli utili, essi non andranno sottratti all'Istituto, bensì a migliorare il trattamento di riposo dei medici. Spero di avere detto abbastanza per giustificare la disposizione di quest'articolo 3, e che l'onorando senatore Ricotti voglia cortesemente dichiararsi soddisfatto.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Il ministro ha osservato giustamente che nella legge per la Cassa degli ufficiali giudiziari è stabilito siano versati al conto individuale soltanto i nove decimi del contributo annuo, ed il decimo rimanente sia versato al fondo di riserva, mentre colla presente legge il versamento alla riserva sarebbe minore...

CARCANO, *ministro del tesoro.* Un mezzo decimo.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Sta infatti che i versamenti per la formazione del capitale di riserva nelle due leggi, la presente e quella degli ufficiali giudiziari, ad un dipresso si pareggiano, poichè in quella degli ufficiali giudiziari è stabilito un versamento annuale del 10 per cento del contributo, e nello attuale progetto di legge sarebbe proposto il versamento annuo di lire 14 per ogni iscritto, che corrisponde a poco più del 5 per cento dello intero contributo, ed un altro del 5 per cento del capitale individuale costituito al momento della liquidazione della pensione; per cui si deve ammettere che per la formazione del fondo di riserva le due leggi, l'attuale proposta e quella per gli ufficiali giudiziari, impegnano ad un dipresso la stessa parte del contributo annuale, cioè del decimo.

Io ritengo che l'assegnazione al fondo di riserva del dieci per cento del contributo, sia eccessivo e sarebbe più che sufficiente il 5 per cento; però questo eccesso non ha nessuna conseguenza sui conti individuali degli ufficiali giudiziari, imperocchè alla fine d'ogni anno le eccedenze risultanti nel fondo di riserva sono passate negli utili, e quindi ripartiti nei conti individuali i quali riprendono integralmente quello che fu concesso in eccedenza ai bisogni del fondo di riserva, a scapito dei conti individuali, e così l'errore annualmente ed automaticamente si corregge.

La stessa correzione si verificherà coll'applicazione della proposta attuale di ridurre al 95 per cento il capitale individuale al momento che vien convertito in pensione vitalizia, ma l'efficacia completa di questa correzione non avrà il suo pieno effetto che fra 25 o 30 anni, quando cioè la nuova legge avrà raggiunto il suo pieno sviluppo, ed intanto i pensionati, durante questo primo periodo dell'applicazione della nuova legge, sarebbero indebitamente danneggiati.

Questo, secondo me, è un errore che si dovrebbe correggere.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. A me sembra che la questione sollevata sia di tale natura che il Senato non possa improvvisare su di essa una votazione. Mi permetterei quindi di proporre che l'Ufficio centrale voglia riesaminare la questione, e in una prossima seduta riferire. (*Approvazioni*).

Intanto si può procedere nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Se nessuno dissente dalla proposta del senatore Casana, l'art. 3 sarà rinviato alla Commissione, ed intanto continueremo nella discussione degli altri articoli.

Rimane dunque così stabilito.

Art. 4.

Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli assegni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione

delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

I sopravvanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 dell'articolo 2 della presente legge, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

(Approvato).

Art. 5.

Per i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, dal 1° gennaio 1899 in poi, saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi prestati utili alla pensione, al netto delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, dovrà, per essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondere all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Con questo articolo 6 si regola la posizione di quei sanitari che, avendo già liquidata la pensione, o che sono stati licenziati con indennità, rientrano in servizio.

Questo articolo, a parer mio, aveva la sua ragione d'essere quando la liquidazione della pensione era esclusivamente fatta colla tabella,

ma oggi che si è adottata la massima della liquidazione delle pensioni coi conti individuali, quest'articolo potrebbe essere sostanzialmente modificato e migliorato. Ma siccome trattasi di un articolo che ha un effetto pratico molto limitato, ometto ogni altra considerazione in proposito.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sono lieto che mi si presenti occasione di dare prova della mia grande deferenza verso il senatore Ricotti, che è a tutti maestro, in queste e in altre materie.

Comincio dal dichiarare che mi trovo d'accordo con lui nel riconoscere che il punto in questione ha scarsa importanza: oserei dire che se questo articolo 6 non ci fosse, poco ne soffrirebbe la legge.

Prima di tutto, sarà ben raro il caso che un medico, il quale è già passato a meritato riposo e ha già liquidato la sua pensione, abbia a riprendere servizio; e se mai, lo farà in circostanze eccezionali e per breve periodo di tempo. Ma a parte questa osservazione, che toglie importanza alla questione, io tengo a chiarire quale sia in proposito il mio pensiero, che ritengo non disforme da quello del senatore Ricotti.

Così io penso: il medico pensionato, quando vada ancora in servizio di un comune, ha due vie da scegliere: o tenersi la sua pensione già liquidata e se mai riaccendere un altro conto individuale *ex novo*, oppure...

RICOTTI (*interrompendo*). Mi sembra che questa facoltà non sia contemplata dal disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Prego il senatore Ricotti di farmi prima chiarire il mio pensiero, giacchè sono disposto anche a modificare l'articolo, tanto è vivo in me il desiderio di trovarmi di accordo con lui. Ripeto che il mio concetto è questo: o il medico vuole tenersi la sua pensione già liquidata ed è padrone di farlo, o invece vuole ritornare da capo e cumulare i servizi già prestati coi servizi nuovi, ed allora, per essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, dovrà rifondere all'Istituto le somme già percepite a titolo d'in-

dennità o di pensione e i relativi frutti. Insomma egli avrà la facoltà di scegliere, tra una via e l'altra, quella che meglio gli piaccia.

Quindi all'art. 6 proporrei la seguente formula: « quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio, potrà essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo passato in servizio, *rifondendo* all'Istituto le somme... » ecc. (come nel testo).

Con questa lieve modificazione io credo che l'art. 6 possa essere approvato. Ma se mai sembrasse che la questione sia tale da meritare un ulteriore esame, avendo già il Senato deliberato di rinviare ad altra seduta l'art. 3, si potrebbe rinviare anche questo art. 6 per riportarlo alla discussione in una formula concordata tra l'Ufficio centrale e il Ministero.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono anche io del parere che convenga rinviare l'esame di questo articolo, inquantochè la questione non mi pare risolta dal progetto ministeriale in modo pienamente soddisfacente.

PRESIDENTE. Essendo così d'accordo l'Ufficio centrale e il Ministero, rinvieremo anche quest'articolo all'Ufficio centrale. Seguiremo intanto la discussione degli articoli seguenti:

Art. 7.

Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

Art. 8.

La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari iscritti.

(Approvato).

Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per

colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Debbo fare qualche osservazione sugli articoli 9 e 10, che regolano la reversibilità della pensione o l'indennità alle vedove ed agli orfani minorenni.

È umano che si provveda alle vedove e agli orfani, ma non so perchè questo principio della reversibilità venga tanto limitato.

Può darsi il caso di un medico vedovo e padre di un figlio che morì dopo il matrimonio, lasciando dei bambini; che questi siano stati ricoverati dal nonno medico, che egli pure venga a morire e in tal caso la legge non accorda nessuna pensione od indennità. Eppure gli obblighi sociali del nonno verso quei bambini sono uguali a quelli del padre defunto, e se fossero figli suoi e non nepoti, avrebbero una pensione di 4 o 500 lire all'anno, ma, siccome non sono suoi figli, restano sul lastrico. Mi pare che, per un alto senso di umanità, dovrebbero essere compresi nei diritti alla reversibilità anche questi nipoti, se orfani minorenni.

Un altro caso: un medico condotto defunto può lasciare superstite una vecchia madre che conviveva con lui, e questa rimarrà parimenti abbandonata, e, se si trattasse invece della moglie, questa avrebbe una pensione. A me sembra, o signori, che i diritti di una madre

debbero essere non minori di quelli di una moglie. (*Approvazioni*).

Ed ora permettetemi che io vi ricordi un caso ancora più grave. Due sanitari muoiono, uno con 24 anni e l'altro con 25 anni di servizio, entrambi vedovi con un figlio minorenni di 18 o 19 o 20 anni. Muoiono entrambi i sanitari, l'orfano del medico, che ha 25 anni di servizio, liquida una pensione di circa 460 lire, che però non potrà godere che per 1, 2 o 3 anni, raggiungendo allora la sua maggiore età. All'altro orfano, al quale è morto il padre con soli 24 anni di servizio, la legge accorda un'indennità di oltre 3000 lire. Vi pare possibile che nel secolo ventesimo si possa approvare una nuova legge che sanziona e legalizza disposizioni così contrarie ai principi della giustizia e dell'equità?

Se questo articolo non sarà modificato, io voterò, non solo contro l'articolo stesso, ma contro l'intero progetto di legge, tanto più nella considerazione che tali errori di alcune nostre leggi alquanto antiquate, furono corretti nelle ultime votate dal Parlamento. (*Approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non voglio tediare il Senato, poichè anche su questo articolo 9, probabilmente, verremo al rinvio; ma non posso tralasciare di dare qualche spiegazione della proposta contenuta nel disegno ministeriale, e che pure ottenne, senza dissenso, l'approvazione dell'Ufficio centrale.

L'onorevole senatore Ricotti ha espresso, poco fa, il suo voto favorevole al complesso di questa legge, ossia, al sistema misto in essa applicato. Ora mi sorge il dubbio increscioso ch'egli abbia a revocare il desiderato autorevole suo appoggio, e ritornare all'opinione già da lui valorosamente sostenuta nella Commissione tecnica, che a grande maggioranza non l'accolse, intendo dire, all'opinione che convenga meglio applicare il sistema puro del *conto individuale*.

Data la preferenza a siffatto sistema, si capisce il confronto con le due leggi speciali che lo hanno adottato in due casi speciali, per gli ufficiali giudiziari e per gli impiegati degli archivi notarili, due classi assai poco numerose. Ma perchè non fare il confronto con le altre

leggi più generali e coi casi analoghi? La disposizione contenuta in quest'articolo non è altro che la riproduzione di quella scritta nelle altre leggi che abbiamo ricordato per gl' Istituti di previdenza dei maestri, e degl' impiegati comunali e provinciali; come è identica a quella che vige per tutti gl' impiegati dello Stato.

Vuolsi estendere ora il beneficio dell' Istituto di previdenza alle vedove ed agli orfani minorenni, corrispondendo a loro la metà della indennità o della pensione, spettante ai medici; come già si fece per i maestri e per tutti gli altri impiegati comunali.

E così si adempie la promessa già contenuta nella legge del 1898 che istituì la Cassa pei medici, e rimandò a dopo un decennio il provvedere anche alle famiglie. Fino da allora, per le famiglie si intendevano le vedove e gli orfani minorenni, come nella legge pel Monte pensioni degli insegnanti e nella legge generale delle pensioni per gli impiegati dello Stato.

E infatti, nel nuovo conto che è la base del presente progetto di legge, dovuto agli studi diligenti della Commissione tecnica presieduta dal senatore Ricotti, si è fatto il bilancio della parte attiva e passiva calcolando che delle lire 264 di contributo obbligatorio, 200 andassero al conto delle pensioni dirette, e 50 a quello delle pensioni indirette, limitate queste alle vedove e agli orfani. E tutti codesti calcoli furono fatti con le tavole delle medie per le pensioni dirette e reversibili degli impiegati dello Stato.

Ora, fosse anche per un perfezionamento, come si può mandare all'aria tutto il bilancio introducendo dei carichi nuovi?

In ogni caso, sarà anche questa una questione da rimandarsi ad altri provvedimenti futuri, ad altri progetti, quando verrà il momento di rivedere le norme per i vari Istituti di previdenza e, forse, le norme generali che regolano le pensioni dei funzionari dello Stato.

Introdurre oggi una radicale innovazione che scompiglierebbe il bilancio o esigerebbe un aumento di contributi, e introdurrebbe una sperequazione stridente col trattamento dato alla numerosissima falange degli impiegati dello Stato, pare a me non sia possibile; e spero che questa mia opinione sia condivisa dall' Ufficio centrale e dal Senato.

RICOTTI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
L'onorevole ministro del tesoro ha detto che all'inizio della discussione ho dichiarato di approvare nel suo complesso l'attuale disegno di legge ed ora lo respingo. Faccio osservare all'onorevole ministro che nelle mie prime dichiarazioni io approvavo il concetto direttivo di questo progetto di legge, benchè avessi preferito si estendesse il principio della liquidazione delle pensioni in base ai capitali accumulati nei conti individuali, anche alle vedove ed orfani minorenni, ed avrei quindi dato il mio voto favorevole al proposto disegno di legge, a condizione però che fossero modificati tre o quattro articoli del progetto. Nel corso della discussione questi articoli non furono modificati, come io desideravo, per cui, non potendo far altro, mi valgo della sola arma difensiva che mi rimane disponibile, dando il mio voto contrario al complesso della legge.

PRESIDENTE. Dovendo l'Ufficio centrale pronunciarsi sugli articoli 3 e 6, rimanderemo anche l'articolo 9, ora in discussione, e tutto il resto del disegno di legge alla prossima seduta di lunedì, alle ore 15, di cui leggo l'ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXII, XXIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXV e XXXI - *Documenti*).

II. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Borgatta per modificazione alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per servizio del Regio esercito.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4 - *Seguito*);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 27 maggio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

IX

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 157) — Congedi (pag. 158) — Ringraziamenti (pag. 158) — Giuramento dei senatori Di Brocchetti, Capaldo e D'Alife (pag. 158) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 159) — Presentazione di relazioni (pag. 161) — votazione a scrutinio segreto (pag. 161) — Chiusura di votazione (pag. 161) — Comunicazione (pag. 161) — Risultato di votazione (pag. 161) — Il senatore Borgatta svolge una proposta di legge di sua iniziativa per « Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito » (pag. 161) — La proposta di legge è presa in considerazione (pag. 162) — Presentazione di disegni di legge, e proposta del senatore Vischi per la nomina di una Commissione (pag. 162) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (pag. 163) — Sull'articolo 3 parlano il relatore Borgatta (pag. 163), il ministro del tesoro (pag. 164), e i senatori Ricotti (pag. 165) e Durante (pag. 165) — L'articolo 3 è approvato — L'articolo 6 è approvato dopo osservazioni del relatore, senatore Borgatta (pag. 165) — Sull'articolo 9 parlano il relatore senatore Borgatta (pag. 166), il ministro del tesoro (pag. 168), e i senatori Ricotti (pag. 166), Durante (pag. 167) e Cerruti V. (pag. 168) — L'articolo 9 e gli altri articoli tutti, con le tabelle, sono approvati (pag. 170) — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (pag. 177) — Giuramento del senatore Garofalo (pag. 178) — Rinvio di un disegno di legge (pag. 178).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e culti, delle poste e telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente della Reale Accademia delle scienze, lettere ed arti di Padova: *Atti e memorie* di quella Reale Accademia per l'anno 1907-908 (Nuova serie, vol. XXIV).

Il dott. Carlo Grilli, Perugia: *Da protezionismo e protezionismo sulla via del libero scambio.*

Il sig. Andrea Finocchiaro-Sartorio, Roma: *Note sulla condizione dei vinti in Sicilia durante la dominazione Mussulmana con speciale riguardo alla proprietà fondiaria.*

Il prof. Emilio Cantone, Torino: *I briganti della penna, loro delitti nell'alta burocrazia dello Stato.*

Il prof. Vittorio Polacco, Padova: *Di alcune*

derivazioni del diritto civile conseguite al terremoto Calabro-Siculo.

Il signor Lamberto Loria, Firenze:

1° *Caltagirone* (Cenni etnografici prece-
duti da uno scritto di Pasquale Villari);

2° *Come è sorto il Museo di etnografia
italiana in Firenze;*

3° *Per una esposizione di etnografia ita-
liana in Roma nel 1911.*

L'onor. ministro di agricoltura, industria e
commercio, Roma: *Statistica delle elezioni ge-
nerali politiche alla XXII Legislatura* (7 e 14
marzo 1909).

Il dott. Antonio Marverti, Volo Veronese: *Il
sogno di un medico condotto.*

Il presidente della Compagnia Reale delle
ferrovie Sarde, Roma: *Relazione e bilancio del
Consiglio d'amministrazione di quella Compa-
gnia Reale per l'esercizio 1908.* (Assemblea
generale degli azionisti 29 marzo 1909).

Il direttore generale della biblioteca Reale
di Berlino: *Annuario di quella Biblioteca Reale
per l'anno 1907-908.*

Il presidente della Società per gli studi sugli
Zingari di Liverpool: *Bibliografia sugli Zingari.*

Il direttore della biblioteca John Crerar di
Chicago: *Rapporto di quella biblioteca per
il 1908.*

Il ragioniere generale dello Stato, Roma: *Il
bilancio del Regno d'Italia negli esercizi fi-
nanziari dal 1862 al 1907-1908.*

L'onor. ministro della marina, Roma: *L'opera
di soccorso prestata dalla Regia marina nelle
regioni devastate dal terremoto del 28 dicem-
bre 1908.*

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *Rela-
zione generale sulla amministrazione delle fi-
nanze durante l'esercizio dal 1° luglio 1907 al
30 giugno 1908.*

Il direttore dell'ufficio tecnico della Regia
marina, Terni: *I gabinetti sperimentali per le
analisi dei metalli.*

I rettori delle Regie Università di Genova,
Pisa e Roma: *Annuario di quelle Regie Uni-
versità per l'anno scolastico 1908-909.*

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma:
*Relazione della Commissione incaricata di stu-
diare e proporre norme edilizie obbligatorie per
i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908 e da altri anteriori.*

Il presidente e il segretario generale del Con-
siglio di Stato, Roma: *Annuario di quel Con-
siglio di Stato per l'anno 1909.*

Il presidente della Società italiana di bene-
ficenza, e di mutuo soccorso di Rio Janeiro:
*Relazione presentata all'assemblea generale dei
soci, per gli anni 1907-908.*

La presidenza della Camera dei deputati,
Roma: *Discorsi parlamentari di Emanuele Gian-
turco.*

Il presidente della Deputazione provinciale di
Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale per
l'anno 1908.*

La presidenza delle Deputazioni provinciali
di Treviso e di Milano: *Atti di quei Consigli
provinciali per gli anni 1906 e 1908 rispetti-
vamente.*

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese,
per motivi di salute, i signori senatori Visconti-
Venosta e Tommasini.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi
si intenderanno concessi.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto sena-
tore Ridolfi ringrazia il Senato per le condo-
glianze inviatele.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale
del Senato il signor barone Alfonso Di Broc-
chetti, i cui titoli per la nomina a senatore ven-
nero già convalidati dal Senato, prego i sena-
tori Rattazzi e Gualterio di volerlo introdurre
nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Di Brocchetti è introdotto nel-
l'aula e presta giuramento secondo la consueta
formula).

Do atto al signor barone Alfonso Di Broc-
chetti del prestato giuramento; lo proclamo
senatore del Regno ed entrato nell'esercizio
delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il
signor avv. Pietro Capaldo, i cui titoli per la
nomina a senatore vennero già convalidati dal
Senato, prego i senatori Melodia e De Marinis
di volerlo introdurre nell'aula per la presta-
zione del giuramento.

(Il senatore Capaldo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Pietro Capaldo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Nicola D'Alife, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Terranova e Cefaly di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore D'Alife è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor conte Nicola D'Alife del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Cencelli conte Alberto.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile 1909 fu nominato senatore del Regno per la categoria 21^a, art. 33 dello Statuto, il conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma.

La vostra Commissione riconosciuto valido il titolo e la contemporanea sussistenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Dalla Vedova prof. Giuseppe.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile 1909 fu nominato senatore del Regno per la categoria 19^a, art. 33 dello Statuto, Dalla Vedova prof. Giuseppe già membro del Consiglio

superiore della pubblica istruzione fino dal 24 maggio 1896 e riconfermato nel 29 giugno 1902.

La vostra Commissione, colla validità del titolo, riconosciuta la concorrenza degli altri requisiti dallo Statuto prescritti ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Malvezzi dei Medici conte Nereo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Malvezzi dei Medici conte Nereo che fu deputato nelle Legislature XXI e XXII con oltre sei anni di esercizio.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Franchetti dott. Leopoldo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole dottore Leopoldo Franchetti che fu deputato al Parlamento per otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onorevole Franchetti tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Florena avv. Filippo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole avv. Filippo Florena che fu deputato al Parlamento in undici Legislature, cioè dalla XI alla XXII, meno la XV.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onorevole Florena tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Colonna Fabrizio di riferire, a nome del senatore Colombo, sulla nomina del senatore Fortunato dott. Giustino.

COLONNA FABRIZIO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente, per la categoria 3^a, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. dott. Giustino Fortunato.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che l'on. Fortunato per nove consecutive Legislature, dalla XIV cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Colonna Fabrizio, di riferire, a nome del senatore Colombo, sulla nomina del senatore Giordano Apostoli barone Giuseppe.

COLONNA FABRIZIO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto, in data 4 aprile corrente anno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore del Regno il barone Giuseppe Giordano Apostoli, che fu deputato al

Parlamento per nove Legislature, cioè dalla XIV alla XXII.

La vostra Commissione avendo riscontrato esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, ha l'onore, all'unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Rossi Luigi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Garofalo barone Raffaele.

ROSSI LUIGI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale decreto del 4 aprile 1909, fu nominato senatore del Regno, per le categorie 12^a e 13^a dello Statuto, il sig. barone Raffaele Garofalo, procuratore generale di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, uno astenuto, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Mazza tenente generale Francesco.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile 1909, Mazza Francesco, tenente generale, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14^a, art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, verificata la regolarità del titolo, e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris di riferire, a nome del senatore Froila, sulla nomina del senatore Fracassi di Torre Rossano marchese dott. Domenico.

BAVA-BECCARIS, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Fracassi di Torre Rossano marchese dottore Domenico che fu deputato nelle Legislature XIX, XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di relazioni.

MUNICCHI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori: Orsini-Baroni Francesco, commendatore m. Placido avv. Pasquale e commendatore Panizzardi dott. Carlo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Municchi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori Molmenti prof. Pompeo, Monti nobile Gustavo, Mazziotti avv. Matteo, Solinas-Apostoli dott. Giannina, e Pirelli Giovanni Battista.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MELODIA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori Michetti prof. Francesco Paolo e Perla prof. Raffaele.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori, sulle quali la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Municchi ha rassegnato le sue dimissioni da membro della Commissione per i decreti registrati con riserva.

In una delle prossime sedute sarà posta all'ordine del giorno la votazione per la nomina del suo successore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che la nomina dei nuovi senatori Cencelli conte Alberto, Dalla Vedova prof. Giuseppe, Florena avv. Filippo, Fortunato dott. Giustino, Fracassi di Torre Rossano marchese dott. Domenico, Franchetti dott. Leopoldo, Garofalo barone Raffaele, Giordano-Apostoli barone Giuseppe, Malvezzi dei Medici conte Nereo e Mazza tenente generale Francesco, è stata dal Senato convalidata.

Dichiaro pertanto ammessi i nuovi senatori alla prestazione del giuramento.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta per « Modificazioni alla legge del 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il minimo della multa comminata dagli articoli 5 e 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi è stabilito in lire 10.

Art. 2.

Il proprietario di quadrupedi caduto in contravvenzione, potrà pagare all'ufficio del Registro il minimo della multa, e presentando la relativa quitanza al pretore, questi stenderà processo verbale in carta libera, nel quale darà atto dell'eseguito pagamento, e dichiarerà chiuso il procedimento contravvenzionale.

PRESIDENTE. Il senatore Borgatta ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BORGATTA. Il disegno di legge, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, era già stato dal medesimo preso in considerazione nella seduta del 22 dicembre; ma, per la chiusura della Legislatura, il disegno di legge decadde, ed io mi sono trovato nella necessità di riprendere da capo la procedura parlamentare, e perciò, dopo ammesso alla lettura nuovamente dagli Uffici, oggi debbo chiedere al Senato che voglia ancora una volta consentire alla sua presa in considerazione.

Nella seduta del 22 dicembre, io svolsi questo disegno di legge, ed in questo momento credo inutile ripetere le ragioni che lo hanno ispirato, tanto più che esse sono dette nella breve relazione che precede i 2 articoli di legge che ho formulato; ma la sostanza, il movente del mio disegno di legge si compendia in due parole, che cioè le multe attualmente dalla legge inflitte ai contravventori alla legge per la requisizione dei quadrupedi sono eccessivamente gravi, specialmente quando si tratta di quadrupedi i quali hanno uno scarso valore e che perciò sia giusto mitigare il rigore della legge.

Nella seduta del 22 dicembre il ministro della guerra del tempo, l'onorevole senatore Casana, ha dichiarato che acconsentiva volentieri alla presa in considerazione del mio disegno di legge; anzi ebbe qualche parola più decisa: egli disse che riconosceva la giustezza del disegno di legge

e che si riservava di presentarne di propria iniziativa uno anche più completo.

Io dunque nutro viva fiducia che anche l'onorevole ministro generale Spingardi vorrà consentire ed il Senato voti la ripresa in considerazione del mio disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La mia risposta non può essere diversa da quella data lo scorso anno dal mio predecessore, onorevole senatore Casana, allorchè fu per la prima volta presentata, d'iniziativa dell'onor. senatore Borgatta, questa proposta di legge. E quindi, non soltanto confermo che il ministro della guerra nulla ha in contrario alla presa in considerazione di questo disegno di legge, ma, alla mia volta, ringrazio io pure l'onor. senatore Borgatta di aver voluto richiamare l'attenzione del Ministero su questa questione, la quale tende a soddisfare a legittime, per quanto modeste, aspirazioni di una povera popolazione di campagna.

BORGATTA. Ringrazio il ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Ora il Senato deve deliberare se la proposta debba esser presa in considerazione.

Se nessuno chiede di parlare contro, pongo ai voti la presa in considerazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La presa in considerazione è approvata.

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli Uffici.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del due corrente, che approva il « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-1906 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge:

Riforma del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge.

Interrogo il Senato se questo progetto debba essere inviato all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Vista l'importanza del disegno di legge, considerata la speciale natura del medesimo, per cui si richiede uno studio accurato di senatori, che più specialmente si siano dedicati a queste discipline, io proporrei di deferirne l'esame ad una Commissione di nove membri, da nominarsi dal nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Vischi. Se non si fanno osservazioni, la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Mi farò un dovere di far conoscere al Senato in una prossima seduta i nomi dei componenti questa speciale Commissione.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« **Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari** » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari** ».

Come il Senato rammenta, erano stati rimandati all'Ufficio centrale, per un nuovo esame, gli articoli 3, 6 e 9.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Prima della seduta odierna si è riunita la Commissione, coll'intervento del signor ministro del Tesoro, allo scopo di vedere se c'era modo d'intendersi sulle ob-

biezioni che, nella seduta di sabato, erano state sollevate agli art. 3, 6, 9 della legge.

La riunione si è ispirata al più vivo desiderio di trovare un punto di ravvicinamento tra l'illustre senatore Ricotti ed il rappresentante del Governo. E ciò specialmente nell'interesse della classe dei medici affine di assicurare a vantaggio dei medesimi l'attuazione di questa legge, la quale darà, di fronte alla legge ora vigente, un notevolissimo aumento nelle pensioni.

Ora debbo dire al Senato che, quanto all'articolo 3 il ministro del Tesoro, come ultima concessione, ha acconsentito che il fondo di riserva dal 5 sia ridotto al 4 per cento e che di conseguenza al n. 1, dove si dice « il fondo delle pensioni dirette nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti » ecc., si dica « il 96 per cento »: e così poi al n. 3 invece « del 5 per cento dei capitali individuali » ecc. si dica il « 4 per cento », per compensare l'uno per cento che si è portato in aumento ai capitali di cui al n. 1.

Queste concessioni sono state accolte dalla maggioranza della Commissione, animata dal desiderio di condurre in porto il disegno di legge. Veramente debbo dire che questa concessione non ha potuto smuovere interamente l'animo del presidente onor. Ricotti; ma voglio confidare che il Senato vorrà tener conto del buon volere che il ministro del Tesoro ha dimostrato.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Come minoranza, devo pur esporre al Senato i motivi che m'inducono a non accettare la proposta ultima fatta dal ministro.

L'applicazione di una riduzione sia del 5 sia del 4 per cento sui capitali individuali che si debbono trasformare in pensione vitalizia non è necessaria per assicurare la situazione finanziaria ed avrebbe un effetto deplorabile quello cioè di ridurre nella stessa misura del 5 o 4 per cento la pensione vitalizia dei sanitari, particolarmente per quelli che andranno a riposo nei primi anni di applicazione della nuova legge, se non vi fosse un temperamento già da noi votato in uno dei precedenti articoli, col quale si stabilisce che qualora la liquidazione col conto individuale riescisse inferiore a quella

che si otterrebbe applicando la tabella aprioristica allegata alla presente legge, si adotterà quest'ultima liquidazione.

Da tutto ciò io dovrei concludere che la proposta ritenzione del 4 per cento del capitale individuale prima di convertirlo in pensione vitalizia è cosa di ben poca importanza poichè non perturba la sicurezza finanziaria della Cassa, e neppure la entità delle pensioni. Quindi per amor di concordia, dovrei rinunciare alla mia opposizione. Invece mantengo la mia opposizione per la seguente ragione.

Coll'applicazione della riduzione del 4 per cento sui capitali individuali prima di convertirli in pensione succederà certamente, massime nei primi anni di funzionamento della nuova legge, che questa liquidazione sarà inferiore a quella che si otterrà coll'applicazione della tabella, e quindi si formerà nei medici l'opinione che il sistema della liquidazione della pensione colla tabella aprioristica è preferibile a quello dei conti individuali.

Questa opinione o convinzione acquisita dai medici sarà probabilmente adottata dai legislatori i quali, in tutte le nuove leggi di Casse pensioni ed in quelle di trasformazione delle Casse ora esistenti, sarà definitivamente bandito il sistema della liquidazione delle pensioni coi conti individuali e conservato soltanto quello della tabella aprioristica. Son persuaso che questo trionfo del sistema delle tabelle, sarebbe esclusivamente dovuto all'errore evidente che si commette coll'approvazione dell'art. 3 della presente legge, e che se si sopprimesse la prescrizione arbitraria, ed ingiusta, della riduzione del 4 per cento sul capitale individuale prima di convertirlo in pensione, dopo pochi anni d'applicazione della presente legge risulterebbe in modo non dubbio che il sistema di liquidazione coi conti individuali è migliore di quello delle tabelle aprioristiche, sia per la sicurezza finanziaria della Cassa, sia per l'interesse dei medici che liquiderebbero una pensione maggiore. Per tali motivi non approvo l'articolo proposto dall'onor. ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io posso limitarmi a poche parole. L'onorevole senatore Ricotti ha già udite testè, nell'Ufficio centrale,

le considerazioni che io ebbi l'onore di svolgere, per dimostrare, più che l'utilità, la necessità di un fondo di riserva, che basti a fronteggiare gli oneri derivanti da speciali disposizioni a favore dei medici contenute negli articoli già approvati.

Il relatore onorevole Borgatta ha già annunciato al Senato che tra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il ministro si è concordato un emendamento che limita al 4 per cento il contributo speciale da versarsi al fondo di riserva. Siffatto contributo pare tuttavia superfluo all'onorevole senatore Ricotti, il quale peraltro riconosce che trattasi di una questione d'importanza secondaria.

Orbene, io mi limito a ripetere che una riserva, in così discreta misura, è necessaria per fronteggiare i carichi speciali che la Cassa è chiamata a sostenere, secondo le disposizioni degli articoli che già furono onorati dell'approvazione del Senato.

Infatti, questa cautela, che sarebbe superflua col sistema mutuo a conto individuale, è invece indispensabile per garantire il contemporaneo funzionamento del sistema mutuo aprioristico, il quale esige la integrazione delle pensioni risultanti inferiori a quelle scritte nella tabella e così pure delle pensioni nei casi d'invalidità, per le quali è anche assicurato un minimo di 900, di 1100 o di 1300 lire, a seconda dell'anzianità di servizio del medico.

Per fronteggiare questi carichi speciali, occorre, dicevo, uno speciale fondo di garanzia; il toglierlo sarebbe pericoloso e dannoso. Da altra parte, non può derivare che un beneficio da questa misura di prudenza, e nessun danno nè alla Cassa nè agli iscritti; poichè se il fatto dimostrerà una eccedenza nella riserva, il di più andrà negli utili che si riverseranno nei conti individuali. Ogni cinque anni si farà il bilancio tecnico, ed alla chiusura del bilancio quinquennale, si riverserà nei conti individuali degli iscritti quella parte del fondo di riserva che risultasse esuberante.

Per tutte queste ragioni, confido che non possa incontrare opposizione la proposta concordata tra il ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale, che limita il contributo speciale al fondo di riserva, indicato in quest'articolo 3^o, al quattro per cento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricotti se dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, mantiene la sua proposta in riguardo all'articolo in esame.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Dichiaro di non insistere nella mia proposta, però mi permetto di dire qualche parola intorno alle considerazioni fatte dal signor ministro. Non insisto nella mia proposta per non prolungare ulteriormente una discussione già lunga. Mantengo però il mio convincimento, e cioè che questa disposizione non ha alcun valore pratico per assicurare il pareggio finanziario della Cassa, il quale d'altra parte è assicurativissimo per le altre disposizioni contenute in questa legge.

Perciò ritengo sia affatto inutile l'ulteriore garanzia che si vorrebbe introdurre con questo articolo. Infatti a me sembra che questa garanzia diretta ad assicurar meglio la costituzione finanziaria della Cassa, non avrà altro effetto che quello di far trionfare per alcuni anni la supremazia del sistema delle tabelle aprioristiche, supremazia solo apparente e non reale che si otterrà solo per alcuni anni con un artificio ch'io non approvo.

DURANTE, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *della Commissione*. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Ricotti saranno basate su delle ragioni di contabilità più o meno intricata, ma nella sostanza non mutano affatto la cosa.

Ora, se noi dovessimo per questo articolo spendere la discussione del disegno di legge o respingerlo, quanto danno non ne verrebbe alla classe medica? Per una questione di forma si produrrebbe alla benemerita classe dei medici condotti un danno economico gravissimo. Onde io ritengo che sia meglio approvare per ora questo disegno di legge con l'art. 3 così quale è formulato: con l'andar del tempo, se si riconoscerà necessario, potremo fare qualche ritocco o provvedere con nuove disposizioni di legge.

Quindi pregherei il Senato, nell'interesse della classe medica, che è certamente soddisfatta di questo disegno di legge, di dar voto favorevole all'art. 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par-

lare, pongo ai voti quest'articolo 3° con gli emendamenti concordati tra la Commissione ed il ministro.

Lo rileggo:

Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 96 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accrediteranno: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

(Approvato).

Pongo ora in discussione l'articolo 6, che era stato rinviato alla Commissione pel nuovo esame.

Ne do lettura:

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, dovrà, per essere reinscritto od ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondere all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Su questo articolo 6 l'Ufficio centrale ha concordato col Ministero una leggera modificazione. Invece di dire: « Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'ar-

articolo 1 *dovrà...* » la Commissione propone di dire così: « Quando il sanitario a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere *reiscritto* ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio *rifondendo* all'Istituto » ecc. il resto identico.

Questa modificazione è stata concordata tra la Commissione centrale e il ministro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 6 così modificato; lo rileggo:

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere *reiscritto* ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, *rifondendo* all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'articolo 9, che pure era stato rimandato. Lo rileggo:

Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento,

fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Ora viene in discussione l'art. 9, che fu pure rimandato all'esame della Commissione.

La maggioranza della Commissione è disposta ad accettarlo come fu proposto dal Governo, ed invece l'onor. presidente della Commissione, il senatore Ricotti, mantiene la sua dichiarazione di non poterlo accettare. Siccome le ragioni, per cui il ministro crede di non potere entrare nelle idee svolte dal senatore Ricotti, sono considerazioni di Stato, sono considerazioni d'ordine governativo, io lascerò al ministro stesso di esporle al Senato.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. In questo articolo si stabilisce l'indennità e la pensione che spetta alle vedove ed agli orfani dei sanitari. Nella discussione avvenuta nella seduta di sabato ho già osservato che la legge originaria del 1908, quella che ora si vuol modificare, non si limita alla indicazione delle sole vedove ed orfani, ma prescrive, col suo art. 38, che entro un decennio si debba provvedere all'assegnazione di indennità e pensioni a favore delle famiglie dei medici iscritti alla Cassa-pensioni.

Invece in questa nuova legge si parla soltanto degli orfani e delle vedove.

In altre occasioni il Senato non ha mancato di rilevare l'inconveniente di restringere alle sole vedove ed orfani minorenni la reversibilità della pensione o della indennità, ed infatti con le leggi relative agli ufficiali giudiziari ed agli archivisti a questo inconveniente si è riparato in modo assoluto, ed oggi invece si vuol ritornare all'antico sistema di limitare cioè la concessione d'indennità o pensione alle sole vedove ed orfani minorenni, mentre vi sono altre categorie di persone appartenenti alla famiglia del sanitario iscritto alla Cassa, che hanno i medesimi diritti della vedova e degli orfani.

Si è citato il caso di un medico, unico sostegno dei suoi vecchi genitori, che alla sua

morte rimarrebbero in condizioni pietose. Si è fatto il caso di un medico vedovo il quale abbia avuto un figlio che morì pochi anni dopo essersi ammogliato lasciando dei bambini, i quali raccolti, come di dovere, dal nonno, morendo questi, la Cassa nessun aiuto accorderebbe ai bambini nipoti orfani del medico defunto. Queste esclusioni sono veramente eccessive e si avrebbe dovuto provvedere con questa legge e non si è fatto, perchè si dice: nelle leggi generali dello Stato per le pensioni, non sono contemplati questi casi, e si provvederà in altra occasione.

Ma perchè allora a questi casi si è creduto di dover provvedere nelle leggi speciali a favore degli ufficiali giudiziari ed in quella degli impiegati degli archivi, le quali leggi sono di recente approvazione e furono proposte dagli stessi ministri che sono oggi al governo dello Stato?

Un altro punto sul quale insisterei è quello della già proposta soppressione del limite di 10 anni di servizio perchè la vedova o gli orfani possano liquidare una qualche indennità.

Ricorderò pure un caso speciale di liquidazione delle indennità agli orfani di cui si è già fatto cenno nella precedente seduta del Senato.

Due medici, iscritti alla Cassa, muoiono lasciando ciascuno un orfano dell'età di 18, 19 o 20 anni. Al momento della morte uno dei due medici aveva 24 anni di servizio, l'altro 25 o più. Orbene, gli articoli 9 e 10 che dobbiamo ora approvare, liquideranno una indennità di lire 3000 all'orfano del padre morto con 24 anni di servizio, e liquideranno una pensione di circa lire 460 annue all'orfano del medico morto con 25 anni di servizio, la quale pensione cessa colla minorità dell'orfano, ossia dopo un anno, due anni o tre anni, secondochè al momento della morte del padre l'orfano aveva 20, 19 o 18 anni di età. In questo modo l'orfano del padre morto dopo 24 anni di servizio riceve in una sol volta una indennità che supera di gran lunga la somma delle pensioni annue che riceverà l'orfano del padre morto dopo un più lungo servizio prestato. Questo risultato pratico così contrario alla giustizia ed alla equità, mi inducono a votare contro gli articoli 9 e 10 se non saranno sostanzialmente modificati, e mio malgrado dovrò pur dare il mio voto contrario all'intero disegno di legge.

DURANTE, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *della Commissione*. L'animo buono e gentile del presidente della Commissione lo spinge ad esagerare un pochino alcuni inconvenienti che rasenta la legge. Nessuna legge nasce perfetta; ogni legge ha i suoi difetti, e questa avrà quelli a cui accenna il senatore Ricotti.

Ripariamo, sento dire, ma non è facile. Per riparare bisognerebbe respingere la legge e ricominciare da capo. E quanti gravi conseguenze economiche non ne verranno al corpo dei medici condotti, che attendono da anni questa provvida legge!

Del resto, quella che ha fatto l'illustre senatore Ricotti è una casistica; nè più nè meno che una casistica.

Egli dice: perchè due individui, figliuoli di due medici condotti, debbono essere differenzialmente trattati, solo perchè tra i loro genitori v'è differenza di un anno di servizio utile? Se un medico infatti fa 24 anni di servizio e poi muore, il suo figliuolo, che ha, poniamo, venti anni, riceverà 3000 lire d'indennità: il figlio di un altro sanitario invece che fa 25 anni di servizio, perchè entra nelle condizioni volute dalla legge, non avrà che 460 franchi all'anno di pensione, ma li potrà percepire solo per un anno, avendo compiuti i 20 anni di età. Ciò costituirebbe per l'illustre senatore Ricotti una ingiusta sperequazione.

Ora questi sono casi rarissimi, e converrà il Senato che prima di trovare il medico condotto che si presenti in queste condizioni di fronte alla legge, non è facile, e per questo caso singolo e raro noi dovremmo respingere l'articolo e con esso la legge con grandissimo danno della classe dei medici condotti.

L'altra osservazione fatta ugualmente bene, come sempre le fa l'onor. Ricotti, è quella della pensione alle vedove e agli orfani.

Dice egli: ma se questi individui avessero dei nipoti figliuoli di un figlio premorto, e che sono a suo carico; o perchè questi non devono avere anche essi la pensione? Se egli ha la madre e muore il pensionato, perchè la pensione non deve passare alla madre? Sì, dico io, sarebbe una cosa equa ed umanitaria, ma di questo passo potremmo anche allargare tanto la cosa da dare delle pensioni fino ai collaterali. Se fosse possibile, se il ministro avesse

potuto cedere a questo desiderio dell'onor. Ricotti, io sarei stato lietissimo, l'avrei votato con tutto l'animo; ma quando il ministro oppone delle difficoltà con ragionamenti fondati, io non mi sento l'animo di accedere all'opinione dell'onorevole Ricotti per timore che la legge possa andare a vuoto.

Quindi io convengo con l'onor. Ricotti che umanità vuole che i nepoti dei medici possano entrare nelle pensioni, che le madri dei medici possano ereditare la pensione del figliuolo morto, ma devo pur convenire con l'onor. ministro, che non essendo attualmente ciò possibile, dobbiamo in questo momento uniformarci alla massima ormai famosa: che il meglio è nemico del bene.

CERRUTI VALENTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI VALENTINO, *della Commissione*. Desidero dichiarare perchè anche io non ho potuto, con dispiacere, aderire alle conclusioni a cui è venuto il nostro illustre presidente Ricotti, sebbene concordi perfettamente nelle sue idee.

Mi sarebbe piaciuto che il Governo avesse accettate le modificazioni all'articolo 9 adombrate dall'onor. Ricotti, ed auguro altresì che il Governo trovi in avvenire il modo di riformare le leggi sulle pensioni, così per i sanitari, come per le varie altre classi di impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali, quali i maestri elementari, i segretari comunali, ecc. ecc., ispirandosi ai concetti svolti dal presidente del nostro Ufficio; ma poichè il Governo, per organo del ministro del tesoro, ha dichiarato che una tale riforma non potrebbe oggi entrare nelle sue vedute, mi sono trovato nel bivio, o di rimanere fermo nell'insistere per una modificazione radicale dell'art. 9 e così per parte mia contribuire a mandare a monte la legge in discussione, ovvero di accettare tale quale la redazione dell'articolo, ed in conseguenza approvare una legge, che riconosco imperfetta, ma che arreca benefici notevoli al corpo sanitario.

La legge precedente del 1898 esprimeva il voto, perchè si provvedesse in qualche modo alle pensioni delle famiglie dei sanitari, ma non stabiliva nulla di concreto in proposito, rimandando la questione ad una legge futura.

Nella legge che è ora avanti al Senato si fa

un primo passo nel senso voluto dalla legge del 1898: è un passo imperfetto, ma è un passo; e alle vedove ed agli orfani è fatto un trattamento di pensione e di indennità che la legge del 1898 assicurava solo in astratto.

Per questi motivi, pur concordando in massima nelle idee espresse dall'onor. Ricotti, dopo le dichiarazioni del Governo, ho dovuto recedere da ogni opposizione ed accogliere l'articolo 9, così come è formulato e che voterò tranquillamente.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io sono infinitamente grato agli onorevoli senatori Durante e Cerruti Valentino, per l'aiuto efficacissimo che mi hanno favorito. Essi hanno agevolato di molto il compito mio.

L'onorevole senatore Ricotti ha dichiarato di non insistere sulla prima sua osservazione, quella che tenderebbe ad estendere il trattamento di indennità o di pensione, oltre che alle vedove e agli orfani, ad altre persone della famiglia. Avendo egli dichiarato di non insistere su questo punto, potrei anche dispensarmi dall'aggiungere parola. Tuttavia mi preme dire che gli onorevoli senatori Durante e Cerruti hanno interpretato esattamente il mio pensiero. Oggi non siamo in grado di fare una radicale riforma con una più larga estensione di benefici. Le tabelle annesse a questo progetto di legge, le tabelle già state approvate, sono calcolate sulla base delle medie risultanti dalla statistica dei trattamenti di riposo degli impiegati dello Stato, ossia, sono fatte nelle ipotesi che le indennità e le pensioni indirette non si estendano che alle vedove ed agli orfani minorenni. L'andare oltre porterebbe per necessaria conseguenza di dover rifare calcoli e tabelle ed aumentare i contributi, la qual cosa oggi non siamo in grado di fare; nè sarebbe il caso di farla, poichè non tornerebbe opportuno prendere ora un provvedimento parziale, che acuirebbe i difetti già esistenti nelle nostre leggi sulle pensioni, introducendo una sperequazione nuova.

È stato già rilevato il trattamento, alquanto migliore, che si fa alle vedove e agli orfani col presente disegno di legge, in confronto di quello contenuto nella legge generale per gli

impiegati dello Stato. Si è pur detto che questa è una legge antiquata. Nè io intendo di escludere che la legge del 1865 possa meritare di essere riveduta e riformata, in questo ed in molti altri punti; ma, lo ripeto, non è oggi il momento opportuno per affrontare una questione così grossa, e che molto probabilmente porterebbe ad aumentare gli oneri del debito vitalizio già gravi assai per l'erario nazionale.

Ma c'è di più. Un altro confronto rimane a fare. Se qui si introducesse una maggior larghezza di benefizi a favore delle famiglie dei medici, ne verrebbe una sperequazione ingiusta, come ha già avvertito il senatore Cerruti rispetto agli altri impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali. Ai maestri, ai segretari, agli impiegati addetti agli altri servizi dei comuni e delle provincie, per le indennità e le pensioni indirette, o riversibili, si fa un trattamento eguale a quello contenuto in questo articolo 9, che anche per questo motivo merita di essere approvato.

Passiamo all'altra questione, sulla quale ha insistito il senatore Ricotti: le differenze, che in alcuni casi eccezionali sono assai sensibili tra l'importo della indennità e il valore capitale corrispondente alla pensione temporanea a favore degli orfani minorenni. Si è citato il caso di un figlio unico ventenne di un impiegato morto dopo 24 anni di servizio: esso ottiene, con l'indennità, assai di più di un altro figlio unico ventenne di un impiegato che prestò servizio per 25 anni.

Sarebbe facile contrapporre altri esempi nei quali avviene l'inverso. Poniamo caso che l'orfano minorenni abbia un anno di età invece di venti, la indennità avrà allora un valore assai minore della pensione la quale potrebbe durare venti anni.

D'altronde, la tabella annessa a questo disegno di legge, e che è già stata approvata, è fatta, come già accennai, in base alle medie delle statistiche delle indennità e delle pensioni della numerosa falange degli impiegati dello Stato.

Le incongruenze temute saranno però rarissime: non si ha quasi mai un orfano solo che reclama la pensione o l'indennità, ma un gruppo di orfani, e allora l'assegno si liquida a favore del gruppo; e la pensione è goduta intera sino a che non esca di minorità l'orfano più giovane del gruppo.

Nell'esempio citato dall'onor. senatore Ricotti, l'orfano ottiene o una indennità di 3000 lire o una pensione di 500. Se l'orfano, invece di 20 anni, avesse un anno, egli avrebbe, nel caso di indennità, 3000 lire; nel caso di pensione, invece (quand'egli viva sino alla maggiore età) riceverebbe, in 20 anni, la somma di 10,000 lire. Nel 1° caso vi è una differenza in meno di circa 2500 lire, e nel 2° caso una differenza in più di 7000 lire.

Ma, astrazione fatta dalle eccezioni, tanto a vantaggio come a svantaggio di un orfano solo, la media di età del gruppo di orfani oscilla sempre sui 10 o 11 anni, con circa 10 annualità da godere prima di raggiungere la età maggiore.

E data questa media, se si tratta d'indennità o di pensione temporanea (nel suo valore capitale) nel 1° caso si liquida circa lire 3000, e nel 2° caso, riducendo al valore attuale la somma delle 10 annualità di lire 500 ciascuna al saggio d'interesse del 3.50 per cento, risulta un capitale di lire 4200.

Ma, ripeto, non è il caso di addentrarci nel merito, e ancor meno nei labirinti della casistica. L'hanno già detto bene, molto meglio di quello che io sappia dire, gli onor. senatori Durante e Cerruti. Noi non escludiamo che molte riforme siano desiderabili in questa materia, all'intento che le disposizioni della legge corrispondano meglio alle varie esigenze ed a concetti più razionali, meno empirici di quelli che sono attualmente in uso; ma non è oggi il momento di poterlo fare. Mi auguro che questo momento venga presto e che sia relatore di un progetto di riforma generale degli Istituti di previdenza e delle pensioni per tutti gli impiegati dello Stato l'illustre senatore Ricotti. Chiudo con questo augurio, e prego il Senato di voler dare intanto il suo voto favorevole a questo articolo 9, ed a questa legge; la quale, come abbiamo udito da un medico illustre, dal senatore Durante, è assai desiderata dalla benemerita e colta classe dei sanitari.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Ringrazio l'onorevole ministro dell'augurio ultimo che mi ha fatto, poichè, siccome sono stato non relatore, ma membro di Commissioni incaricate

dello studio delle modificazioni da introdursi nella legge del 1865 sulle pensioni degli impiegati civili e militari, e pochissime delle modificazioni proposte furono approvate soltanto 15 o 20 anni dopo, ciò importerebbe che per corrispondere all'augurio del ministro io dovrei vivere ancora 15 o 20 anni, ciò che è assai difficile, anzi quasi impossibile si possa verificare. Ma, malgrado il gentile augurio del ministro, io non potrei oggi dare il mio voto favorevole ad articoli di legge che possono avere delle conseguenze così funeste, colla speranza che saranno, a suo tempo, corretti con nuove leggi da studiare, poichè quando si riconosce che un articolo di legge qualsiasi produce delle vere ingiustizie, il Governo è in dovere di ripararvi con opportune proposte legislative.

Fu detto dal collega senatore Cerruti che, quando gli orfani hanno soltanto 9 o 10 anni, le due liquidazioni, quando il padre defunto ha 24 o 25 anni di servizio, ad un dipresso si eguagliano nel rapporto finanziario, ciò è vero; ma è pur vero che la disparità di trattamento ricomparisce nei casi possibili ed anche frequenti in cui gli orfani hanno l'età dai 15 a 20 anni.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma quest'orfano ne ha meno bisogno; è già avanti nella educazione, nell'istruzione ..

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Ma i miei confronti gli ho sempre fatti fra orfani della stessa età, variando solo gli anni di servizio del padre defunto.

Alla grande disparità di trattamento che l'attuale legge fa agli orfani della stessa età quando il rispettivo padre è morto prima di 25 anni da quello il cui padre è morto dopo i 25 anni di servizio, e questa differenza di trattamento che talvolta può essere notevolissima è tutta a vantaggio dell'orfano il cui padre ha minori anni di servizio, mentre la giustizia e l'equità vorrebbero appunto l'opposto, è perciò assolutamente necessario riparare a tale errore immediatamente mediante razionali modificazioni al disegno di legge.

Per il complesso delle considerazioni che ho esposto, debbo ancora una volta dichiarare che con rincrescimento il mio voto sarà contrario a questo progetto di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Avrei una parola sola da dire per chiarire un dato di fatto. Io non mi limitai a fare un confronto con la legge generale del 1865, che non senza ragione si dice antiquata. Io insistetti più specialmente sul confronto con altre leggi recentissime che in questa materia delle indennità e delle pensioni reversibili contengono le stesse disposizioni riprodotte nel presente progetto: ho citato quella pei maestri elementari (legge del luglio 1908), e quella per i segretari e gli altri impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali, altra legge di data assai recente.

L'onor. senatore Ricotti preferisce far richiamo ad altre due leggi dell'anno scorso, che hanno seguito un metodo diverso. Ma quelle due leggi, che riguardano gli impiegati degli Archivi notarili e gli ufficiali giudiziari, non offrono un termine esatto di paragone, non calzano al nostro caso; perchè quelle seguono un sistema assolutamente diverso da quello contenuto nel presente progetto e negli articoli già approvati dal Senato. In quelle leggi è applicato il sistema puro e semplice del conto individuale, qui invece si applica pure il sistema mutuo aprioristico con tabelle e pensioni pre-stabilite, con calcoli basati sulle medie della statistica delle pensioni degli impiegati dello Stato.

Per quest'ultima ragione, non è possibile il prendere ora da quelle due leggi una disposizione che sarebbe in urto colla struttura di questo progetto, e colle necessarie conseguenze delle tabelle già approvate, e che ne formano la parte sostanziale.

Io non ho altro da dire, ripeto solo la speranza che anche il senatore Ricotti non voglia negare il suo voto a questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli altri articoli che rileggo:

Art. 10.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi

di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire in concorso con la prole minorenni, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

(Approvato).

Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari iscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

(Approvato).

Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera *b*) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre,

ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 13

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle sopresse categorie di cui all'art 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con Reali decreti 22 agosto 1904, n. 481 e 19 luglio 1906, n. 466.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

TABELLA A.

**Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato
a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati, civili e militari dello Stato 1885-1894).

Saggio d'interesse del 3.50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≡ 21	0.0564	36	0.0655	51	0.0845	66	0.1345
22	0.0568	37	0.0663	52	0.0864	67	0.1401
23	0.0573	38	0.0672	53	0.0885	68	0.1460
24	0.0578	39	0.0681	54	0.0907	69	0.1524
25	0.0582	40	0.0691	55	0.0931	70	0.1592
26	0.0588	41	0.0701	56	0.0957	71	0.1665
27	0.0593	42	0.0712	57	0.0984	72	0.1745
28	0.0599	43	0.0723	58	0.1014	73	0.1831
29	0.0604	44	0.0736	59	0.1045	74	0.1923
30	0.0611	45	0.0749	60	0.1079	75	0.2022
31	0.0617	46	0.0763	61	0.1116	76	0.2127
32	0.0624	47	0.0778	62	0.1156	77	0.2239
33	0.0631	48	0.0793	63	0.1198	78	0.2358
34	0.0639	49	0.0810	64	0.1244	79	0.2485
35	0.0647	50	0.0827	65	0.1293	≡ 80	0.2620

Pensioni da liquidarsi, nei casi di cui all'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. I della presente legge, a favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza dei medici condotti, calcolate in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati civili e militari (1885-94), a 200 lire di contributo ed al saggio d'interesse del 3.50 %.

Pensione normale.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	1
2	»	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	2
3	»	»	37	38	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	42	3
4	»	»	»	51	52	52	53	53	54	54	54	55	56	56	57	4
5	»	»	»	»	67	67	68	68	69	69	70	71	71	72	73	5
6	»	»	»	»	»	83	83	84	85	85	86	87	88	89	90	6
7	»	»	»	»	»	»	100	101	102	102	103	104	105	106	107	7
8	»	»	»	»	»	»	»	119	119	120	121	122	123	125	126	8
9	»	»	»	»	»	»	»	»	138	139	140	141	143	144	145	9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	159	160	162	163	164	166	10
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182	183	184	186	187	11
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	205	207	208	210	12
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231	232	234	13
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	258	260	14
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	287	15
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	1
2	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	2
3	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	3
4	58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	72	73	4
5	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	86	88	90	92	94	5
6	91	92	93	94	95	97	98	100	102	104	106	108	110	113	115	6
7	108	110	111	113	114	116	118	120	122	124	127	129	132	135	138	7
8	127	129	130	132	134	136	138	140	143	145	148	152	155	158	162	8
9	147	149	150	152	154	157	159	162	165	168	171	175	179	183	187	9
10	168	169	171	174	176	178	181	184	187	191	195	199	204	208	213	10
11	189	191	194	196	198	201	204	208	212	216	220	225	230	235	241	11
12	212	214	217	219	222	225	229	233	237	241	246	251	257	263	269	12
13	237	239	241	244	247	251	254	258	263	268	274	279	286	292	300	13
14	262	265	267	270	274	277	281	286	291	296	302	309	316	323	331	14
15	289	292	295	298	301	305	309	314	320	326	333	340	347	355	364	15
16	318	320	323	327	330	335	339	344	350	357	364	372	380	389	399	16
17	»	350	354	357	361	366	371	376	383	390	397	406	415	425	435	17
18	»	»	386	389	394	398	404	410	416	424	432	441	451	462	473	18
19	»	»	»	424	428	433	438	445	452	460	469	479	489	501	513	19
20	»	»	»	»	464	469	475	482	490	498	508	518	529	542	555	20
21	»	»	»	»	»	508	514	521	529	538	548	559	571	585	599	21
22	»	»	»	»	»	»	555	562	571	580	591	603	616	630	645	22
23	»	»	»	»	»	»	»	606	615	625	636	649	662	677	694	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	661	672	684	697	712	727	745	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	722	734	748	764	780	799	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	788	802	818	836	855	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	859	876	895	915	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937	956	978	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 022	1 045	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 115	30

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	25	26	27	1
2	36	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	49	51	53	55	2
3	55	56	57	59	61	62	64	66	68	71	73	76	79	83	86	3
4	75	77	79	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	4
5	96	98	101	104	107	110	113	117	121	125	130	135	141	147	154	5
6	118	121	124	128	132	136	140	144	149	155	161	168	175	183	191	6
7	142	145	149	153	158	163	168	173	179	186	194	202	211	220	231	7
8	166	170	175	180	185	191	197	204	211	219	228	238	248	260	272	8
9	192	197	202	208	214	221	228	236	244	254	264	276	288	302	317	9
10	219	224	231	237	245	252	261	270	279	290	303	316	330	346	363	10
11	247	253	261	268	276	285	295	305	316	329	343	358	375	393	413	11
12	276	284	292	301	310	320	331	342	355	369	385	403	422	443	465	12
13	307	316	325	334	345	356	368	381	396	412	430	450	471	495	520	13
14	340	349	359	370	382	394	408	423	439	457	477	499	523	550	578	14
15	374	384	395	407	420	434	449	466	484	504	526	551	578	607	640	15
16	409	421	433	446	461	476	493	511	531	553	578	605	635	668	704	16
17	446	459	472	487	503	520	538	558	580	605	632	662	696	732	772	17
18	486	499	514	530	547	566	586	608	632	659	689	722	759	799	843	18
19	526	541	557	575	593	614	636	660	686	716	749	785	825	869	918	19
20	569	585	603	622	642	664	688	714	743	775	811	851	895	943	996	20
21	614	632	650	671	693	717	743	771	803	838	877	920	968	1 021	1 079	21
22	662	680	700	722	746	772	800	831	865	903	946	993	1 045	1 102	1 165	22
23	711	731	753	777	802	830	860	894	930	972	1 018	1 069	1 125	1 188	1 256	23
24	764	785	808	833	861	891	923	959	999	1 043	1 093	1 148	1 210	1 277	1 351	24
25	819	841	866	893	922	954	989	1 028	1 071	1 119	1 172	1 232	1 298	1 370	1 451	25
26	877	900	927	956	987	1 021	1 059	1 100	1 146	1 197	1 255	1 319	1 390	1 468	1 555	26
27	938	963	991	1 021	1 055	1 091	1 131	1 176	1 225	1 280	1 342	1 410	1 487	1 571	1 664	27
28	1 002	1 029	1 058	1 091	1 126	1 165	1 208	1 255	1 307	1 366	1 433	1 506	1 588	1 679	1 779	28
29	1 070	1 098	1 129	1 164	1 201	1 243	1 288	1 338	1 394	1 457	1 528	1 607	1 695	1 792	1 899	29
30	1 141	1 171	1 204	1 241	1 280	1 324	1 372	1 426	1 485	1 552	1 628	1 712	1 806	1 910	2 025	30

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione.	Età alla data della cessazione dal servizio																			Anni di servizio utili alla pensione.	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		70
31	1 217	1 248	1 283	1 322	1 364	1 410	1 461	1 518	1 581	1 652	1 733	1 822	1 923	2 033	2 157	2 295	2 451	2 629	2 834	3 000	31
32	»	1 330	1 366	1 407	1 452	1 501	1 554	1 614	1 682	1 757	1 843	1 938	2 045	2 163	2 295	2 442	2 609	2 800	3 000	—	32
33	»	»	1 455	1 497	1 544	1 596	1 653	1 716	1 787	1 868	1 958	2 060	2 174	2 299	2 439	2 597	2 775	2 979	—	—	33
34	»	»	»	1 593	1 642	1 697	1 757	1 824	1 899	1 984	2 080	2 188	2 308	2 442	2 591	2 759	2 949	3 000	—	—	34
35	»	»	»	»	1 746	1 803	1 866	1 937	2 016	2 103	2 208	2 322	2 450	2 592	2 750	2 929	3 000	—	—	—	35
36	»	»	»	»	»	1 915	1 982	2 056	2 140	2 235	2 343	2 463	2 599	2 750	2 918	3 000	—	—	—	—	36
37	»	»	»	»	»	»	2 104	2 182	2 271	2 371	2 485	2 612	2 756	2 915	3 000	—	—	—	—	—	37
38	»	»	»	»	»	»	»	2 316	2 409	2 515	2 634	2 769	2 921	000	—	—	—	—	—	—	38
39	»	»	»	»	»	»	»	»	2 554	2 666	2 792	2 935	3 000	—	—	—	—	—	—	—	39
40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 826	2 959	3 000	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Rimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Raffaele Garofalo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Camporeale e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Garofalo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al barone Raffaele Garofalo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari ».

Essendo però S. E. il ministro dell'interno impedito ad intervenire alle sedute del Senato, perchè occupato nell'altro ramo del Parlamento, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati (N. 16);

Frazionamento del comune di Bernareggio (N. 17);

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (N. 33);

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909 (N. 34);

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito (N. 35).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI - *Documenti*).

II. Votazione per la nomina:

a) di sei Commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

c) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4).

IV. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Manassei per « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1909 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

X.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazione (pag. 181) — Giuramento dei senatori Giordano-Apostoli, Malvezzi de' Medici e Fortunato (pag. 181) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 182) — Presentazione di relazioni (pag. 184) — Giuramento del senatore Mazza (pag. 184) — votazione a scrutinio segreto (pag. 184) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 184) — Giuramento dei senatori Franchetti, Dalla Vedova, Panizzardi, Molmenti e Pirelli (pag. 184) — Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 185) — Il senatore Manassei svolge la sua proposta di legge per « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti » (pag. 185) — Gli risponde il ministro delle finanze (pag. 189); e il Senato approva la presa in considerazione della proposta (pag. 190) — Presentazione di relazione (pag. 190) — votazione a scrutinio segreto (pag. 190) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 190) — Testo coordinato del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (pag. 192).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordine delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giordano-Apostoli barone Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Prospero Colonna e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Giordano-Apostoli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Giordano Apostoli barone Giuseppe del prestatto giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Malvezzi dei Medici conte Nereo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Pram-

pero e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Malvezzi dei Medici è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al conte Nereo Malvezzi dei Medici del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fortunato dott. Giustino, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cefaly e De Marinis di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fortunato è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. dott. Giustino Fortunato del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Molmenti prof. Pompeo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Molmenti prof. Pompeo che fu deputato nelle Legislature XVII, XIX, XX, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Monti nobile avv. Gustavo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Monti nobile avvocato Gustavo che fu deputato nelle Legislature XVII, XVIII, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero di riferire, a nome del senatore Frola, sulla nomina del senatore Mazziotti avv. Matteo.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Mazziotti avv. Matteo che fu deputato nelle Legislature XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Orsini-Baroni Francesco.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. fu nominato senatore del Regno per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, l'onor. Orsini-Baroni Francesco che fu deputato al Parlamento in sette Legislature, cioè dalla XVI alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onore. Orsini-Baroni tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Panizzardi dott. Carlo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17^a articolo 33 dello Statuto con decreto 4 aprile 1909 è stato nominato senatore del Regno Panizzardi dottor Carlo, prefetto dal 26 ottobre 1899.

Riconosciuta la validità del titolo, e la coesistenza di tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Placido avv. Pasquale.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'avvocato Pasquale Placido che fu deputato al Parlamento in otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onor. Placido tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Michetti prof. Francesco Paolo.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile u. s., per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il prof. Francesco Paolo Michetti, membro or-

dinario della Società Reale di Napoli dal 20 maggio 1900.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel prof. Michetti tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Perla avv. prof. Raffaele.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile corrente anno e per la categoria 15^a, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avv. prof. Raffaele Perla che ebbe con Regio decreto 5 aprile 1896 la nomina a consigliere di Stato.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità di voti la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, in nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Solinas-Apostoli dott. Gian Maria.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile dell'anno corrente, per la categoria 3^a, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il dottor Gian Maria Solinas-Apostoli.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che il dottor Solinas-Apostoli per nove consecutive Legislature, dalla XIV cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalida-

zione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero di riferire, a nome del relatore Pagano-Guarnaschelli, sulla nomina del senatore ing. G. B. Pirelli.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per il titolo della categoria 21^a, art. 38 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno il sig. ing. Giovanni Battista Pirelli.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di relazioni.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dei signori prof. Arrigo Tamassia e Torrigiani marchese Filippo.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor conte Filippo Savorgnan di Brazzà.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori del duca Leopoldo Torlonia, del signor Torrigiani Luigi e dell'avv. Minesso Leopoldo.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Municchi, Melodia e Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate, distribuite e poste all'ordine del giorno di domani.

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mazza tenente generale Francesco, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bava-Beccaris e Lamberti di volerlo

introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazza è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor tenente generale Francesco Mazza del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle nomine a senatori sulle quali è stato testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatori dei signori: Mazziotti avv. Matteo, Michetti prof. Francesco Paolo, Molmenti prof. Pompeo, Monti nobile avvocato Gustavo, Orsini-Baroni Francesco, Panizzardi dottor Carlo, Perla avv. prof. Raffaele, Pirelli ing. Giovanni Battista, Placido avv. Pasquale, Solinas Apostoli dott. Giammaria.

La loro nomina essendo stata convalidata, sono ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor dott. Leopoldo Franchetti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cavasola e Faina Eugenio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Franchetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Leopoldo Franchetti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Dalla Vedova prof. Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Blaserna e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Dalla Vedova è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Giuseppe Dalla Vedova del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor dott. Carlo Panizzardi, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Garroni e Rossi Luigi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Panizzardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Carlo Panizzardi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pompeo Molmenti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Tiepolo e Fogazzaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Molmenti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Pompeo Molmenti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pirelli ing. Giovanni Battista, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bodio e Rossi Luigi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pirelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. ing. Pirelli Giovanni Battista del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. In nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare due relazioni: la prima sul disegno di legge « Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede »; la seconda sull'altro disegno di legge « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Manassei.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Manassei.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questa proposta.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1898 nei circondari di Terni e Rieti.

Art. 1.

Nei comuni dei circondari di Terni e Rieti ai possessori di terreni danneggiati dall'uragano o ciclone del 7 agosto 1908 viene concesso l'abbuono della imposta fondiaria erariale, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario delle singole particelle catastali.

Art. 2.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati saranno sgravati dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Le domande di verifica per abbuoni d'imposta e quelle per accertamenti dei danni ai sensi della presente legge saranno ammesse in esenzione della tassa di bollo.

Art. 4.

È sospesa per i detti contribuenti l'esazione della terza rata della imposta erariale sui terreni in scadenza con il 10 giugno 1909 e delle successive rate bimestrali del corrente anno e della 1^a rata scadente il 10 febbraio 1910. Parimenti è sospesa l'esazione della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 per le anzidette scadenze.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno applicabili a favore dei possessori e conduttori di terreni nei comuni che avendo già chiesto con formale deliberazione l'abbuono dell'imposta saranno indicati con decreto Reale.

Art. 6.

Una Commissione speciale composta di un funzionario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero del tesoro e di tre delegati dei comuni capoluoghi dei mandamenti di Terni, Amelia e Rieti, nominati dalle rispettive Giunte comu-

nali, procederà alle verifiche dei danni sofferti, tenendo conto delle denunce dei danni presentate dai possessori dei terreni dopo il disastro alle Amministrazioni comunali, delle perizie sommarie dei danni redatte a cura dei comuni, di altri documenti di notorietà, interrogatori e rilievi tecnici sulla perdita dei raccolti.

Art. 7.

Le domande per abbuono della imposta debbono presentarsi alla locale agenzia delle imposte. Potranno peraltro in via eccezionale consegnarsi anche ai tecnici incaricati dalla Commissione della constatazione dei danni durante le verifiche. Tali domande dovranno contenere l'indicazione del possessore iscritto in catasto, l'ubicazione dei fondi danneggiati e l'indicazione delle singole particelle catastali a cui si è esteso il danno.

Tale indicazione sarà data per ogni particella catastale: nei casi però, in cui il danno sia stato uniforme, potrà esser data per gruppi di particelle.

Art. 8.

Il risultato della constatazione dovrà essere indicato con una quota percentuale, riferita al prodotto ordinario, la quale, per dar diritto all'abbuono, dovrà essere almeno del 66,66 per cento.

Art. 9.

Le domande per abbuono della imposta fondiaria di cui all'art. 1 e di sgravio della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 non potranno aver corso ed essere più accolte trascorsi due mesi dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Manassei ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta di legge.

MANASSEI, *relatore*. Onorevoli colleghi! Carità del natio loco, sentimento profondo di giustizia, dovere di rappresentanza politica ed agraria mi hanno indotto a formulare la modesta proposta di legge che ho avuto l'onore di presentarvi. Presentandovela non ho confidato nella mia autorità e in una forza morale

che riconosco di non avere, sapendo di essere tra gli ultimi gregari di questo alto Consesso, ma ho confidato nella vostra autorità, nella vostra sapienza e sagacia e in quell'altissimo sentimento di imparzialità amministrativa che ha sempre animato questo eminente Consesso. Nella breve relazione che precede la proposta di legge ho riassunto le ragioni di fatto e di diritto che mi sembrano suffragarla. Non mi dilungherò troppo per svolgere questa proposta, rammenterò soltanto alcune circostanze di fatto ed alcuni criteri di evidenza che possono meglio caratterizzare la natura e la gravità del disastro che ci ha colpiti.

Il 7 agosto dello scorso anno, un'ora dopo mezzogiorno, una nube immensa, nera, si formò nel centro della valle Ternana, bassa e pesante; si avvertì una depressione termometrica; e, dopo poco tempo, si scatenò sulla valle un vento furiosissimo, accompagnato da grandine e da pioggia; vento che nella sua furia schiantò alberi, scoperchiò case e distrusse tutti i frutti pendenti, tutti i prodotti del suolo ed anche i foraggi autunnali, ed ogni prodotto della terra.

Se la velocità di questo uragano non raggiunse gli 83 metri al minuto secondo dell'uragano di Mount-Washington del 1870, certo che non ebbe una velocità inferiore ai 70 metri.

La popolazione fu costernata e allibita da questo grave disastro: l'indomani si radunò nelle varie città per chiedere soccorsi e provvedimenti. Il primo pensiero, la prima voce, fu quella di proclamare lo sciopero della imposta e di cominciare una viva agitazione; ma si predicò la calma, e si persuase di servirsi di dimostrazioni e di mezzi legali.

Infatti i sindaci dei principali comuni, nel giorno 11 si recarono al Ministero dell'interno, esposero al ministro le tristi condizioni del paese, e dichiararono, fin d'allora, che i proprietari spogliati di ogni reddito per 1909 non sarebbero stati in grado di pagare l'imposta corrispondente.

Il Ministero dell'interno mandò subito un ispettore centrale, il quale verificò lo stato delle campagne e al suo ritorno fece elargire ai coloni ed ai contadini lire 14 mila.

Ciò dimostra che l'ispettore centrale ricobbe che le condizioni dei comuni erano gravi ed eranvi miserie urgenti da soccorrere.

Intanto i sindaci invitarono i proprietari a

fare le denunce dei loro danni; e contemporaneamente ordinarono le perizie sommarie dei danni a periti legali, i quali subito le incominciarono.

Il Consiglio della provincia, commosso dalle gravi condizioni del circondario di Terni, fece un voto unanime onde appoggiare le domande dei comuni che in numero di ventitre reclamavano l'abbuono dell'imposta. Gli ispettori della finanza furono anche sul luogo; ma essi indugiarono a venire fino alla seconda quindicina di novembre. Certo, se fossero venuti subito, avrebbero subito riconosciuto qual era lo scempio fatto alle campagne dall'uragano.

Io credo di sapere da buona fonte che questi ispettori di finanza, non ostante che venissero tardivamente, pure videro e riferirono che nei territori dei comuni di Terni e di Amelia i danni sofferti erano gravissimi. Non ammisero che altri comuni fossero danneggiati gravemente; ma a questo proposito bisogna riconoscere che gli uragani hanno un movimento girante con *isobare* più larghe e strette, e nel centro della corrente atmosferica può esserci qualche spazio lasciato immune; bisogna però ammettere che l'uragano ha un corso continuato, quindi in alcuni territori i danni saranno più seri; ma territori e comuni rimasti immuni certo che non ve ne sono. I rappresentanti politici dei due circondari collettivamente fecero un memoriale, rappresentando al Presidente del Consiglio e all'onor. ministro delle finanze quali fossero effettivamente i danni dei contribuenti di questa regione.

Io prego di riflettere che le denunce fatte dai proprietari là per là contemporaneamente si può dire ai danni, o qualche giorno dopo l'uragano non potevano non essere veritiere, inquantochè nessuno inventa le cose e mentisce, quando gli alberi sono caduti in terra ed ognuno li può riscontrare, e quando tutti possono vedere che quella zona fu realmente devastata. Prego ancora di riflettere che le notizie che furono raccolte nelle perizie, quantunque sommarie, hanno un valore giuridico, perchè queste perizie sono state fatte da periti legali e questi periti sono andati dal pretore ed hanno confermato le loro perizie con giuramento.

Ora ammettiamo che vi siano degli uomini evoluti che ritengano che il giuramento sia una burlletta, ma ve ne sono anche molti, i quali

ritengono e sentono che il giuramento è un vincolo d'onore e di coscienza. Io quindi faccio osservare che questi atti, questi documenti peritali hanno molta importanza. Da queste perizie sarebbe risultato e risulterebbe che i danni dell'uragano furono in complesso di 6 milioni e 700,000 lire.

L'abbuono dell'imposta, secondo dati che io credo abbastanza esatti, raggiungerebbe all'incirca le 150,000 lire, salvo a scendere ad una somma minore dopo le verifiche definitive.

Dunque non sarebbe che una quarantatreesima parte del danno che noi chiederemmo ai nostri connazionali di abbonarci e prendere a loro carico. Dimenticavo però alcuni fatti che mi sembrano adatti a contrassegnare la violenza dell'uragano. Alcuni ne ho notati nella breve relazione che precede il mio disegno di legge. Abbiamo avuto il comune di Terni che nelle sue proprietà urbane che non sono vaste, ha dovuto spendere 8000 lire per i restauri; abbiamo avuto l'asilo d'infanzia che non ha che due o tre padiglioni e che ha dovuto spendere 800 lire per restauri.

In questi giorni sono venuto a conoscere che la fabbrica d'armi per i restauri dei suoi tetti ha speso 12,000 lire. Questo vi dimostra quale fu la violenza e la forza dell'uragano e quali i danni che poté portare alle campagne. Nella relazione fu anche ricordato un altro fatto significantissimo: il comune di Collestata, che non ha proprietà boschive molto vaste, ha perduto tra pini abbattuti e pini diramati, 1600 piante che sono poi state vendute all'asta. Ho rammentato questi fatti che riguardano enti i quali hanno la possibilità di dimostrare la verità dei fatti stessi.

Infine poi il fatto vero, saliente e grave è quello che moltissime famiglie, la maggioranza anzi delle famiglie dei proprietari e dei coloni, non hanno avuto il vino e l'olio per il consumo ordinario, e da ciò apparisce chiaramente che hanno avuto, molto meno, prodotti e generi da vendere in modo da realizzare quanto occorre ai loro bisogni. Direte: ma queste cose dovete raccontarle al Ministero: non le avete dette? Sì, le abbiamo dette. Ho avuto l'onore di avere col ministro delle finanze vari colloqui ed egli, colla sua lealtà e perspicacia, ha dovuto persuadersi che in realtà l'uragano non era né una invenzione né un semplice acquaz-

zone di estate; anzi nel colloquio che ebbi col ministro delle finanze il 22 dicembre egli mi fece tali dichiarazioni, ispirate appunto alla sua lealtà, che mi confortarono; ed io ero ben lieto che i nostri studi e l'esame di tutti gli atti avessero condotto a questo risultato.

Però dopo il 22 dicembre sopraggiunse il 28 dicembre, ed i fatti catastrofici e luttuosi che tutti conosciamo, i quali impressionarono tutti e (come è ben naturale) cambiarono anche l'ambiente del palazzo di Via Venti Settembre.

Ed allora abbiamo vedute dimenticate le angustie delle nostre popolazioni ed io ho dovuto ricorrere al mezzo di presentare una modesta proposta di legge, come ora faccio.

Mi permetterete ora di aggiungere in merito pochissime considerazioni. È consuetudine ormai fondata ed incontrovertita che in tutti i casi di gravi calamità, alluvioni, uragani, inondazioni, il Governo sempre ha abbuonato l'imposta; cosicché l'abbuono dell'imposta in questi casi è quasi un postulato del nostro diritto tributario: ed io spero che a questa consuetudine ed a questo postulato non si vorrà contraddire a proposito dell'uragano dell'Umbria.

Un'altra considerazione di qualche rilievo. È principio inconcusso di economia politica tributaria che l'imposta debba pesare sulla rendita ed anche estendersi a tutta la rendita, ma che mai possa sottrarre e diminuire il capitale primitivo. Ora se mi date una regione che, per un caso fortuito straordinario, è stata privata di ogni rendita noi contraddiciamo e disconosciamo questo principio inconcusso di scienza economica tributaria.

Un'altra considerazione. Abbiamo la legge sulla perequazione del 1° marzo 1886: questa legge in fatto di catasto e di tributi fondiari è l'esponente del tempo e, dirò così, della volontà del Parlamento. È una legge in pieno corso di lenta ma sicura esecuzione. All'art. 38 di questa legge si provvede appunto ai casi in cui vaste zone di terreno siano colpite da gravi e straordinari infortuni. Leggo il testo della legge:

« Nei casi straordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dell'estimo che colpiscano determinate zone di terreno e determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative ».

Ora è proprio il caso nostro, quello di una

vasta zona di terreno che è stata colpita da uno straordinario infortunio. A me pare che avendo presente questo articolo di legge, lo stesso Governo, per l'applicazione di esso, appena ha cognizione e certezza di gravi disastri su vaste zone di terreno, abbia da preoccuparsene e mandare chi verifichi i danni.

Ed ora un'occhiata alla giurisprudenza, diciamo così, catastale, degli uragani; la giurisprudenza degli uragani non si è potuta formare sopra molti casi perchè fortunatamente questi uragani capitano molto raramente, ogni cento anni forse, ma tuttavia abbiamo un caso, per disgrazia, molto recente; noi abbiamo avuto nel 1905 l'uragano di Forlì. L'uragano avvenne il 23 giugno, e nel 13 luglio veniva emanata la legge pei provvedimenti, che erano presi cumulativamente per i danneggiati dell'inondazione di Mantova, e per i danneggiati dell'uragano di Forlì, e giustamente il Parlamento pareggiò queste due categorie di danneggiati.

Ora l'uragano di Forlì non fu nè più grave, nè più esteso del nostro, anzi fu più ristretto e, forse, non dirò che fosse meno intenso, ma fu equivalente. In provincia di Forlì furono colpiti dall'uragano sei comuni, in un territorio di trentanove mila ettari.

Si fecero le verifiche definitive e si riconobbe che solamente 22 mila ettari erano presunti danneggiati.

Ora nel caso nostro abbiamo 23 comuni che reclamano, 17 che hanno rimessa la perizia, e, tenuto conto dei nostri territori, abbiamo un'estensione di circa 68 mila ettari di terreni danneggiati.

In provincia di Forlì l'imposta abbuonata raggiunse le cento ottantanove mila lire; la cifra che noi prevediamo per il caso nostro sarebbe alquanto inferiore.

A me pare che essendo eguali le condizioni, essendo eguali i disastri, essendo le due provincie danneggiate sorrette dagli stessi ordinamenti catastali, si possa procedere subito alla applicabilità della legge che provvede in proposito.

Raccomando al Senato di voler accogliere benignamente la mia proposta di legge, non solo nell'interesse dei danneggiati, ma nell'interesse degli agricoltori di ogni regione d'Italia, ai quali può accadere, disgraziatamente, quello che è accaduto a noi, e aggiungerò, anche

nell'interesse del Governo, di cui siamo sinceri amici, perchè a noi piace che in ogni provincia possa essere lodata la sua provvida azione e la sua equanimità.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Come teste ha detto l'onor. senatore Manassei, io ebbi con lui due conferenze a questo riguardo, e ricordo di aver fatto rilevare a lui che anzitutto l'uragano del 7 agosto 1908 non fu così grave come quelli da lui or ora accennati, che riguardavano altre provincie, e che avvennero il 23 e 25 giugno 1905, per cui l'entità dei danni dei due casi non era punto paragonabile.

Feci pure rilevare all'onor. senatore Manassei che l'uragano era avvenuto il 7 agosto, quando cioè la maggior parte dei prodotti della terra erano stati raccolti (poichè in quell'epoca in quei circondari le messi e la maggior parte degli altri prodotti non sono più sulle piante), onde non si può dire che quell'uragano abbia distrutto tutti i raccolti.

Per le sue insistenze io mandai altri ispettori sul posto, cioè dopo la prima verifica feci fare una controverifica, controverifica che tornò ad affermare precisamente quanto prima si era detto, cioè che gravi danni di raccolti non erano avvenuti, perchè i raccolti maggiori erano già stati fatti; inoltre l'uragano del 7 agosto aveva avuto effetto non uguale su tutti i punti, e molti dei comuni dei circondari di Terni e di Rieti non ne erano stati travagliati.

Feci anche osservare all'onor. Manassei che ci trovavamo di fronte ad una specialità del catasto dell'ex Stato pontificio, diverso dagli altri catasti. Nel catasto dello Stato pontificio troviamo che la maggior parte dei danni sono preveduti, onde vi è nel catasto stesso preveduta anche la minorazione dell'imposta. Difatti io trovo che specialmente cogli articoli 123, 124, 167 del regolamento pontificio del 3 maggio 1819 (che tuttavia impera) è preveduto e provveduto alla minorazione delle imposte per danni eccezionali e per danni fortuiti. Avevo quindi di fronte a me anche una legge ch'io dovevo rispettare e non potevo violare.

Io non posso ora impegnare nel Senato una discussione in merito circa l'interpretazione degli atti legislativi; lo potremo fare qualora

il senatore Manassei persistesse nella sua iniziativa. Mi permetto però di accennare come i danni da lui oggi accennati non siano tali quali egli li ha descritti, e che nel tempo stesso il catasto pontificio già provvede a questi danni.

Tuttavia io non intendo di voler sin da ora oppormi alla presa in considerazione di questo progetto di legge, mi limito a fare le più ampie riserve, tanto sull'entità dei danni, quanto sull'interpretazione del catasto pontificio. Dai fatti che risultano al Ministero delle finanze io debbo confermare che la gravità dei danni accennati dal senatore Manassei non esiste; la maggior parte di questi danni furono risentiti dall'alberatura; perchè il ciclone non poté portar via il raccolto che non vi era più, ma distrusse molti alberi in alcuni paesi. Io non nego questo, ma è il caso di dire che *res perit domino*, e lo Stato non può compensare i danni che consistono nella caduta dell'alberatura e di qualche fabbricato.

Non mi dilungo di più per non tediare il Senato, ripeto che non mi oppongo alla presa in considerazione, ma che faccio le più ampie riserve tanto sull'abbuono dell'imposta, quanto sull'entità e natura dei danni.

PRESIDENTE. Il Senato ora non deve deliberare che sulla presa in considerazione del progetto di legge d'iniziativa del senatore Manassei. Quindi io pongo ai voti la presa in considerazione

Chi intende che la proposta Manassei sia presa in considerazione, è pregato di alzarsi.

Il Senato approva la presa in considerazione.

Questa proposta di legge seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione intorno al disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per la nomina:

di sei commissari di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

di un membro della Commissione pei decreti registrati con riserva;

ed alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1908, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per lo spoglio delle seguenti votazioni:

per la votazione per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato risultano scrutatori i senatori:

Doria-Pamphili, Schupfer, Vacchelli, Biscaretti, Cefaly.

per la votazione per la nomina di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico risultano scrutatori i senatori:

Bonasi, Di Brocchetti e Bodio.

per la votazione per la nomina di un membro della Commissione pei decreti registrati con riserva risultano scrutatori i senatori:

Mazzolani, De Martino Giacomo e De Cupis.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori ed i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4).

Senatori votanti 92

Favorevoli 67

Contrari 25

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Il risultato della votazione per le varie nomine di commissari sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI e XLVII - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e

di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 a 12, 14 a 20, 22 a 24, 28 a 30, 32 a 39 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono rispettivamente modificati o soppressi come qui in seguito.

Negli altri articoli di detta legge alla dizione « alla data della promulgazione della presente legge » è sostituita quella « alla data della istituzione della Cassa »; alla dizione « Consiglio provinciale sanitario » è sostituita quella di « Ufficio provinciale sanitario »; alla dizione « medico » o « medici-condotti » quella di « medico o medici-condotti e altri sanitari », ed è sostituita la sola parola « contributo » laddove è fatta distinzione tra « contributo ordinario e straordinario ».

Alla denominazione « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » è sostituita quella di « Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ».

Art. 1 — La Cassa-pensioni per i medici condotti, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, presso la Cassa dei depositi e prestiti, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sanitari, con legge 25 febbraio 1904, n. 57, provvede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, non che ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 2. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici-condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso Istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonchè pei medici alla dipendenza di Istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

Art. 4. — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte

nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

Il capitale, formato coi depositi volontari, è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

Art. 5. — Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonché degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 7.

Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel comma precedente è pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'art. 2; in caso contrario, è pagato dal sanitario che intende di iscriversi alla Cassa.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 5, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di R. tesoreria per la riscossione.

Art. 8. — Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito, entro il mese di marzo, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè la esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del Tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 10. — Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata,

il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficenza.

Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

Art. 11. — I medici condotti ed altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.

La ritenuta del 2 e del 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

Art. 12. — La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per impiegarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati o convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Art. 14. — Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'art. 17, i medici che abbiano prestato

un servizio valutabile non minore di 10, nè maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio al servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

Art. 15. — Il servizio utile per conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od Istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — La pensione da corrispondersi ai medici che abbiano prestato un servizio valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni, mediante i coefficienti della tabella *A* annessa alla presente legge, purchè essa non riesca inferiore a quella, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, risultante dall'applicazione della tabella *B*, pure annessa alla presente legge, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera *b* dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, la pensione del sanitario, netta delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, non potrà essere inferiore a lire 1300, se esso abbia cessato con 30 o più anni di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso

tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera *b*) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, verrà liquidata una pensione minima di lire 900; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 17. — L'indennità, di cui è parola nell'art. 14, consiste in una somma per una volta ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

In ambidue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 18. (Soppresso).

Art. 19. (Soppresso).

Art. 20. (Soppresso).

Art. 22. — Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 23. (Soppresso).

Art. 24. — Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascuno sono introdotti nel bilancio stesso i mu-

tamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 28. — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 29. (Soppresso).

Art. 30. — Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'art. 2.

Art. 32. — Nessun'assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 13, lett. *b*, e 31 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e all'art. 12 della presente legge.

Art. 33. (Soppresso).

Art. 34. (Soppresso).

Art. 35. (Soppresso).

Art. 36. — I medici condotti od altri sani-

tari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa pensioni, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 17.

Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovrà, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Art. 37. (Soppresso).

Art. 38. (Soppresso).

Art. 39. (Soppresso).

Art. 2.

Per ogni sanitario iscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

1° i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

2° la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

3° la quota parte del fondo degli utili di cui all'art. 4 della presente legge;

4° gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

Gl'interessi delle quote versate nel corso dell'anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accreditano: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

Art. 4.

Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli assegni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

I sopravanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 dell'articolo 2 della presente legge, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

Art. 5.

Per i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, dal 1° gennaio 1899 in poi, saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi

prestati utili alla pensione, al netto delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere reinscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

Art. 7.

Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 8.

La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari iscritti.

Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 10.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire in concorso con la prole minorenni, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari iscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre,

ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 13.

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle

vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle soppresse categorie di cui all'art 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con Reali decreti 22 agosto 1904, n. 481 e 19 luglio 1906, n. 466.



LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

TABELLA A.

**Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato
a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati, civili e militari dello Stato 1885-1894).

Saggio d'interesse del 3.50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≡ 21	0.0564	36	0.0655	51	0.0845	66	0.1345
22	0.0568	37	0.0663	52	0.0864	67	0.1401
23	0.0573	38	0.0672	53	0.0885	68	0.1460
24	0.0578	39	0.0681	54	0.0907	69	0.1524
25	0.0582	40	0.0691	55	0.0931	70	0.1592
26	0.0588	41	0.0701	56	0.0957	71	0.1665
27	0.0593	42	0.0712	57	0.0984	72	0.1745
28	0.0599	43	0.0723	58	0.1014	73	0.1831
29	0.0604	44	0.0736	59	0.1045	74	0.1923
30	0.0611	45	0.0749	60	0.1079	75	0.2022
31	0.0617	46	0.0763	61	0.1116	76	0.2127
32	0.0624	47	0.0778	62	0.1156	77	0.2239
33	0.0631	48	0.0793	63	0.1198	78	0.2358
34	0.0639	49	0.0810	64	0.1244	79	0.2485
35	0.0647	50	0.0827	65	0.1293	≡ 80	0.2620

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio														Anni di servizio utili alla pensione	
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		50
1	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	1
2	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	2
3	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	3
4	58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	72	73	4
5	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	86	88	90	92	94	5
6	91	92	93	94	95	97	98	100	102	104	106	108	110	113	115	6
7	108	110	111	113	114	116	118	120	122	124	127	129	132	135	138	7
8	127	129	130	132	134	136	138	140	143	145	148	152	155	158	162	8
9	147	149	150	152	154	157	159	162	165	168	171	175	179	183	187	9
10	168	169	171	174	176	178	181	184	187	191	195	199	204	208	213	10
11	189	191	194	196	198	201	204	208	212	216	220	225	230	235	241	11
12	212	214	217	219	222	225	229	233	237	241	246	251	257	263	269	12
13	237	239	241	244	247	251	254	258	263	268	274	279	286	292	300	13
14	262	265	267	270	274	277	281	286	291	296	302	309	316	323	331	14
15	289	292	295	298	301	305	309	314	320	326	333	340	347	355	364	15
16	318	320	323	327	330	335	339	344	350	357	364	372	380	389	399	16
17	»	350	354	357	361	366	371	376	383	390	397	406	415	425	435	17
18	»	»	386	389	394	398	404	410	416	424	432	441	451	462	473	18
19	»	»	»	424	428	433	438	445	452	460	469	479	489	501	513	19
20	»	»	»	»	464	469	475	482	490	498	508	518	529	542	555	20
21	»	»	»	»	»	508	514	521	529	538	548	559	571	585	599	21
22	»	»	»	»	»	»	555	562	571	580	591	603	616	630	645	22
23	»	»	»	»	»	»	»	606	615	625	636	649	662	677	694	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	661	672	684	697	712	727	745	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	722	734	748	764	780	799	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	788	802	818	836	855	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	859	876	895	915	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937	956	978	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 022	1 045	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 115	30

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	25	26	27	1
2	36	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	49	51	53	55	2
3	55	56	57	59	61	62	64	66	68	71	73	76	79	83	86	3
4	75	77	79	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	4
5	96	98	101	104	107	110	113	117	121	125	130	135	141	147	154	5
6	118	121	124	128	132	136	140	144	149	155	161	168	175	183	191	6
7	142	145	149	153	158	163	168	173	179	186	194	202	211	220	231	7
8	166	170	175	180	185	191	197	204	211	219	228	238	248	260	272	8
9	192	197	202	208	214	221	228	236	244	254	264	276	288	302	317	9
10	219	224	231	237	245	252	261	270	279	290	303	316	330	346	363	10
11	247	253	261	268	276	285	295	305	316	329	343	358	375	393	413	11
12	276	284	292	301	310	320	331	342	355	369	385	403	422	443	465	12
13	307	316	325	334	345	356	368	381	396	412	430	450	471	495	520	13
14	340	349	359	370	382	394	408	423	439	457	477	499	523	550	578	14
15	374	384	395	407	420	434	449	466	484	504	526	551	578	607	640	15
16	409	421	433	446	461	476	493	511	531	553	578	605	635	668	704	16
17	446	459	472	487	503	520	538	558	580	605	632	662	696	732	772	17
18	486	499	514	530	547	566	586	608	632	659	689	722	759	799	843	18
19	526	541	557	575	593	614	636	660	686	716	749	785	825	869	918	19
20	569	585	603	622	642	664	688	714	743	775	811	851	895	943	996	20
21	614	632	650	671	693	717	743	771	803	838	877	920	968	1 021	1 079	21
22	662	680	700	722	746	772	800	831	865	903	946	993	1 045	1 102	1 165	22
23	711	731	753	777	802	830	860	894	930	972	1 018	1 069	1 125	1 188	1 256	23
24	764	785	808	833	861	891	923	959	999	1 043	1 093	1 148	1 210	1 277	1 351	24
25	819	841	866	893	922	954	989	1 028	1 071	1 119	1 172	1 232	1 298	1 370	1 451	25
26	877	900	927	956	987	1 021	1 059	1 100	1 146	1 197	1 255	1 319	1 390	1 468	1 555	26
27	938	963	991	1 021	1 055	1 091	1 131	1 176	1 225	1 280	1 342	1 410	1 487	1 571	1 664	27
28	1 002	1 029	1 058	1 091	1 126	1 165	1 208	1 255	1 307	1 366	1 433	1 506	1 588	1 679	1 779	28
29	1 070	1 098	1 129	1 164	1 201	1 243	1 288	1 338	1 394	1 457	1 528	1 607	1 695	1 792	1 899	29
30	1 141	1 171	1 204	1 241	1 280	1 324	1 372	1 426	1 485	1 552	1 628	1 712	1 806	1 910	2 025	30

XI

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Fracassi, Orsini-Baroni, Solinas-Apostoli, Placido, Mazziotti e Camerano (pag. 206) — Risultato di votazione (pag. 207) — Comunicazione (pag. 207) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 207) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 208) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 208) — Presentazione di relazione (pag. 209) — Giuramento dei senatori Torrigiani Filippo, Cencelli e Torrigiani Luigi (pag. 209) — Presentazione di relazione (pag. 209) — Per i Cacciatori delle Alpi: parole del senatore Cavalli (pag. 209), del Presidente (pag. 210) e del ministro degli affari esteri (pag. 210) — Presentazione di documenti (pag. 210) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 22); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 32) (pag. 210) — Giuramento del senatore Perla (pag. 220) — Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (pag. 217) — Nella discussione generale parlano i senatori Parpaglia (pag. 217) e Finali (pag. 222), il relatore, senatore Bettoni (pag. 220) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 220) — Presta giuramento il senatore Tamassia (pag. 222) — Si riprende la discussione del disegno di legge, e si approvano senza osservazioni gli articoli da 1 a 13 (pag. 222) — Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, accettata dall'Ufficio centrale, l'art. 14 è approvato nel testo del disegno ministeriale (pag. 225) — Si approva l'art. 15 dopo osservazioni del senatore Pisa (pag. 226) alle quali rispondono il relatore, senatore Bettoni, (pag. 227) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 227) — Gli articoli 16, 17 e 18, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sono rinviati alla Commissione (pag. 227) — Senza discussione si approvano gli articoli 19, 20 e 21 (pag. 227) — Sull'art. 22 parlano i senatori Borgatta (pag. 229), Parpaglia (pag. 229), Pisa (pag. 229), Finali (pag. 230), Cadolini (pag. 230), il relatore, senatore Bettoni (pag. 228) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 228); l'articolo viene approvato nel testo ministeriale — Senza discussione si approvano gli articoli da 23 a 29 (pag. 231) — L'art. 30 è sospeso (pag. 232) — Si approvano senza discussione gli articoli da 31 a 39 (pag. 233) — L'art. 40 è approvato dopo osservazioni del senatore Finali alle quali dà risposta il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 234) — Senza discussione si approvano gli articoli da 41 a 44 (pag. 234) — L'art. 45 è approvato con un emendamento proposto dal ministro*

di agricoltura, industria e commercio, il quale dà anche risposta ad una osservazione del senatore Manassei (pag. 236) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 46 a 49 (pag. 236) — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata — Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 235).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fracassi di Torre Rossano marchese Domenico, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Biscaretti e Di Collobiano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fracassi di Torre Rossano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Fracassi di Torre Rossano marchese Domenico del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Orsini-Baroni Francesco, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Arrivabene e Borgatta di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Orsini-Baroni Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Orsini-Baroni Francesco del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Solinas-Apostoli dott. Giammaria, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Pargaglia e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Solinas-Apostoli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Giammaria Solinas-Apostoli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Placido Pasquale, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Astengo e De Marinis di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Placido Pasquale è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Placido Pasquale del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Matteo Mazziotti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Serena e Finali di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazziotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Matteo Mazziotti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Lorenzo Camerano, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mariotti Giovanni e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Camerano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Camerano del pre-

stato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	95
Maggioranza	48
Il senatore Borgatta	ebbe voti 68
» Di Marzo	» 63
» Arrivabene	» 59
» Riolo	» 53
» Reynaudi	» 51
» Sismondo	» 42
» Veronese	» 26
» Bettoni	» 21
» Colonna Prospero	» 6
» Colombo	» 6
Voti nulli o dispersi	19

Eletti i signori senatori Borgatta, Di Marzo, Arrivabene, Riolo, Reynaudi.

Ballottaggio tra gli onorevoli senatori Sismondo e Veronese.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Debito pubblico:

Senatori votanti	97
Maggioranza	49
Il senatore Bodio	ebbe voti 25
» Rossi Giovanni	» 23
» Tiepolo	» 12
» Colombo	» 7
Voti nulli o dispersi	17
Schede bianche	13

Nessuno avendo riportato la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio tra i senatori Bodio e Rossi Giovanni.

Per la nomina di un commissario per la Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	94
Maggioranza	48
Il senatore Petrella	ebbe voti 75
Voti nulli o dispersi	9
Schede bianche	10

Eletto il senatore Petrella.

Alle votazioni di ballottaggio si procederà nella seduta di domani.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, in luogo del senatore Mariotti Giovanni, dimissionario, ho chiamato a far parte della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte di giustizia il senatore Falconi Nicola.

Relazioni della Commissione

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torrigiani marchese Filippo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. s. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto l'onor. marchese Filippo Torrigiani che fu deputato al Parlamento in otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onor. Filippo Torrigiani tutti i requisiti voluti dallo Statuto ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego lo stesso onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Tamassia prof. Arrigo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, il professore Arrigo Tamassia membro effettivo, fino dal 31 marzo 1892, del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel professore Tamassia tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Savorgnan di Brazzà conte Filippo.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 21^a, art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno il signor conte Filippo Savorgnan di Brazzà.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Minesso avv. Leopoldo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto in data 4 aprile decorso, per la categoria 16^a dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor avv. Leopoldo Minesso. Dai documenti presentati rimane accertato che il Minesso ha tre elezioni a presidente del Consiglio provinciale di Treviso, 1906, 1907 e 1908, ed avendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torlonia duca Leopoldo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto in data del 4 aprile corrente anno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore del Regno il duca Leopoldo Torlonia, che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature, cioè XV, XVI, XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torrigiani Luigi.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 16^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, con R. decreto in data 4 aprile dell'anno corrente, è stato nominato senatore del Regno il signor Luigi Torrigiani, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Parma dodici volte consecutive dal 1897 al 1908.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina a senatori dei signori Minesso avv. Leopoldo, Savorgnan di Brazzà conte Filippo, Tamassia prof. Arrigo, Torrigiani marchese Filippo, Torlonia duca Leopoldo e Torrigiani Luigi, sui quali la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha riferito favorevolmente.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti risulta che il Senato ha convalidato le nomine dei nuovi senatori: Minesso avv. Leopoldo, Savorgnan di Brazzà conte Filippo, Tamassia prof. Arrigo, Torlonia duca Leopoldo, Torrigiani marchese Filippo e Torrigiani Luigi.

In conseguenza li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazione.

VACCAJ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCAJ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna in Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Vaccaj della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Torrigiani Filippo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Finali e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torrigiani Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor marchese Filippo Torrigiani del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Alberto Cencelli, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Fabrizio e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cencelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor conte Alberto Cencelli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Torrigiani Luigi, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mariotti Giovanni e Rattazzi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torrigiani Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Torrigiani Luigi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. In nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per la spedizione militare in Cina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

Per i Cacciatori delle Alpi.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ricorre oggi l'anniversario di una memoranda giornata, nella quale i Cacciatori delle Alpi mostrarono quanto valore avevano i volontari italiani e quanto sacrificio costava la patria indipendenza.

Il Governo, con grande giustizia e con alto patriottismo, volle ricordati i gloriosi combattimenti dei Cacciatori delle Alpi nella campagna del 1859 col dare la medaglia al valore alle bandiere del 51° e 52° reggimento di fanteria, come quelli che del Corpo dei cacciatori delle Alpi conservano l'eredità. Noi abbiamo ancora il vanto e l'onore di avere fra i nostri colleghi due venerandi uomini: uno, che come rappresentante Commissario di Vittorio Emanuele, nella condizione civile, affrontava la forza austriaca, Emilio Visconti-Venosta; l'altro, che combatteva nella giornata del 26 maggio 1859, Giovanni Cadolini, il quale ancora tanto giovane, a 18 anni, era stato ferito sotto le mura

di Roma. A questi venerandi colleghi l'augurio di lunga vita, il tributo del nostro omaggio.

Così ringrazio il Governo di aver reso giustizia e alto onore alle armi garibaldine, alle armi dei volontari.

Questo è il vero modo di associare i volontari all'esercito. Evviva l'Italia! (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Son certo d'interpretare il sentimento del Senato, affermando che l'Assemblea è unanime nell'unirsi alle parole ed ai voti espressi dal senatore Cavalli.

Qui sono caldi e ferventi oggi i sensi di amor patrio, di fede nella unità italiana, nel programma compiuto colla bandiera Sabauda *Italia libera con Casa di Savoia* come erano in quei giorni. (*Applausi*).

TITTONI, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Il senatore Cavalli ha evocato grandiosi avvenimenti, che sono storia e ancora paiono leggenda e il cui ricordo loro commove grandemente l'animo nostro e quello di coloro che ebbero la ventura di prendervi parte, come commuovono l'animo di coloro che, non avendo potuto prendervi parte, ne hanno inteso narrare e hanno dovuto esclamare con dolore: io non vi era.

A nome del Governo, mi associo alle nobilissime parole del senatore Cavalli, che rispondono a quei sentimenti patriottici, che sono sempre stati vivissimi in questa Assemblea. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

Presentazione di documenti.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di comunicare al Senato il trattato di arbitrato cogli Stati Uniti ed il trattato di arbitrato Italo-Francese ed Inglese. Presento altresì la relazione della Commissione sul fondo di emigrazione, e la relazione del Commissariato per il servizio di emigrazione per l'anno 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti che saranno posti a disposizione dei signori senatori.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificate sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificate sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,554.01, verificate sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi », dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 3,926,500 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì la istituzione dei capitoli 168-*bis* e 168-*quater*, compresi nella tabella medesima.

Tabella di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. n. 5. Spese per la copiatura a cottimo L.	10,000
» 7. Ministero - Spese d'ufficio »	17,000
» 8. Ministero - Fitto locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) »	2,400
» 9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali »	3,000
» 12. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio »	1,500
» 14. Funzioni pubbliche e feste governative »	20,000
» 15. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valor civile »	3,000
» 19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	60,000
» 20. Indennità di missioni »	500,000
» 22. Spese di posta »	4,000
» 23. Spese di stampa »	40,000
» 24. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria »	8,000
» 26. Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compensi al personale di servizio per maggiore orario »	16,000
» 27. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato »	10,000
» 28. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie »	10,000
» 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le pensioni ordinarie (Spese fisse) »	500,000
» 35. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
» 37. Fitto locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse) »	300
» 38. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato »	40,000
» 40. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
» 43. Spese eventuali di ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno »	5,300
» 45. Compensi agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari »	5,000
» 49. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e <i>Foglio degli annunci</i> nelle provincie - Spese di stampa e di posta »	30,000
» 53. Spese di spedalità e simili »	100,000
<i>Da riportarsi</i> L.	<u>1,389,500</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,389,500
Cap. n. 56.	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali, e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . . »	5,000
» 60.	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	240,000
» 62.	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma »	900
» 63.	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	25,000
» 66.	Spese per il funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	18,000
» 68.	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, che non possono imputarsi neanche per analogia ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica »	60,000
» 70.	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . »	12,000
» 71.	Lavori di miglioramento e manutenzione delle stazioni sanitarie »	70,000
» 78.	Retribuzioni al personale straordinario, ed altri assegni e indennità e spese varie per visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootica »	28,000
» 80.	Sussidi per aiutare l'istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali »	20,000
» 81.	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »	5,000
» 82.	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) »	1,000
» 88.	Spese di ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse). »	30,000
» 91.	Spese occorrenti per il funzionamento del laboratorio	

Da riportarsi . . . L. 1,904,400

	<i>Riporto</i>	L. 1,904,400
	per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva (art. 4 legge 11 luglio 1907, n. 491) . . . »	22,000
Cap. n. 93.	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti sedentari (articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648) »	100,000
»	96. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori residenza, e per trasferimento alle guardie di città »	500,000
»	99. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città. »	5,000
»	104. Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
»	110. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse). »	13,000
»	111. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili, per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città »	20,000
»	114. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri »	80,000
»	115. Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse) »	1,000
»	116. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	30,000
»	121. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei reali carabinieri . . . »	38,000
»	125. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma »	1,000
»	129. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2 ^a classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi, indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate e malsane (Spese fisse) »	9,000
»	130. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	16,600

Da riportarsi L. 2,741,000

	<i>Riporto</i> . . .	L. 2,741,000
Cap. n. 133.	Spese di viaggio agli agenti carcerari »	55,000
»	135. Carceri - Spese per esami e studi preparatorî . . . »	4,000
»	138. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »	20,000
»	141. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie »	130,000
»	143. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . »	100,000
»	144. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) »	350,000
»	145. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari . . . »	80,000
»	146. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl' inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	28,000
»	147. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »	40,000
»	151. Manutenzione dei fabbricati carcerari »	200,000
»	168 -bis. Contributo dello Stato, a termini dell'art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562, per le condutture di acqua potabile e pozzi artesiani che si costruiranno nei comuni della Sardegna »	102,500
»	168-quater. Spesa suppletiva per i lavori di sistemazione degli uffici della questura di Roma nei locali della caserma di Santa Marta »	76,000
		<u>L. 3,926,500</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) L.	46,500
»	34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse). . . . »	10,000
»	39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	30,000
»	42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse). »	5,300
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alie- nati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento »	25,000
»	64. Laboratori della Sanità pubblica - Personale (Spese fisse). »	2,000
»	75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . »	8,000
»	77. Veterinari governativi di confine e di porto - Perso- nale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse) »	10,000
»	86. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale (Spese fisse) »	300,000
»	87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
»	90. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Per- sonale, art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491 (Spese fisse) »	20,000
»	90-bis. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma . . »	800
»	92. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al per- sonale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) . . »	950,000
»	95. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e so- prassoldi di rafferma. »	30,000
»	97. Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli uffi- ciali, alle guardie di città, ed altri agenti di pub- blica sicurezza nonchè agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezioni, al personale di altre Am- ministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica si- curezza - Premi per arresto di latitanti e per seque- stro d'armi »	30,000
»	103. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) »	5,000
»	118. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali cara- binieri »	1,271,200

Da riportarsi . . . L. 2,746,800

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,746,800
Cap. n. 122. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) »		20,000
» 126. Personale di custodia, sanitario, religioso, e d'istruzione delle carceri (Spese fisse). »		130,000
» 127. Personale di custodia - Indennità di alloggio . . »		100,000
» 128. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio. »		25,000
» 131. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo »		150,000
» 136. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie »		500,000
» 139. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio »		168,000
» 142. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti »		50,000
» 148. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza »		1,000
» 149. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse). »		10,000
» 157. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		15,000
» 161. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 2 e 8) »		10,700
	Totale . . . L.	<u>3,926,500</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

Chiedo all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario,* legge.

(V. Stampato N. 2-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Sono lieto di associarmi al plauso generale con cui fu accolto questo disegno di legge, e ne do sincera lode all'onorevole ministro che ha la fortuna di condurlo in porto. Indubbiamente bisogna riconoscere che la legge del 6 luglio 1882, che dura da 45 anni, sulle Camere di commercio fece buona prova, e però pur necessita riconoscere che col tempo e nella pratica si manifestarono deficienze, e quello che più importa ammettere che l'Italia nel campo del commercio e delle industrie ha fatto passi importantissimi, tanto da far sentire il bisogno di nuove disposizioni, perchè le Camere di commercio rispondano al loro mandato per raggiungere il fine che da tutti si vuole.

Fra le molte disposizioni due sono per me notevoli per la loro pratica utilità e sono precisamente quelle indicate nell'articolo 5, ai §§ *d* ed *e*. Colla prima si impone alla Camera di commercio di compilare, ed ove occorra successivamente modificare, l'elenco degli usi e consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciarne a richiesta apposito certificato. Il nostro, come tutti i Codici di commercio, non ha potuto disconoscere gli usi e consuetudini locali nelle contrattazioni e transazioni commerciali, perchè ciò è nella indole e nella natura delle cose, e d'altra parte il Codice non poteva determinare e direi elencare questi usi e consuetudini che variano da regione a regione, da paese a paese. In queste condizioni ci troviamo in uno stato di incertezza nel determinare tali consuetudini. Nelle contestazioni commerciali si mettono in campo usi e consuetudini, che spesso cadauno foggia a suo modo, è una tenzone per stabilire questi usi, e di necessità, quasi sempre, si deve ricorrere alla pericolosa e sospetta prova per testimoni. Con questa disposizione il legislatore si propone di eliminare quest'inconveniente. Le Camere di commercio, dopo maturo esame, determinano quali sono gli usi e consuetudini in materia commerciale nel loro distretto, e questa classifica e questa designazione, ed unicamente questa, deve essere la base per dirimere le contestazioni sulla materia; a questo fine provvede che a richiesta di chiunque abbia interesse debba la Camera di commercio rilasciare apposito certificato. Non si può così mettere in dubbio l'utilità pratica di questa disposizione.

Si può però osservare che non è scevro di pericoli lasciare questa facoltà alle Camere di commercio, e senza alcuno ulteriore controllo e garanzia abbandonare una materia così importante ai criteri spesso fluttuanti dei consiglieri della Camera di commercio. Sarebbe necessaria la garanzia del ricorso al Ministero che dovrebbe provvedere, sentito il Consiglio del commercio, od un altro mezzo più consentaneo.

La questione a mio avviso è grave e certo io non mi attento a fare proposte, nè credo sia prudente deciderla incidentalmente. Certa cosa è che pur con tale inconveniente si fa un notevole progresso, ed indubbiamente saranno minori le incertezze ed i pericoli di quanto lo sieno oggi.

Colla disposizione del paragrafo s'impone l'obbligo alle Camere di commercio di registrare la costituzione, modificazione, o creazione di ditte o società, anche d'ufficio, se mancasse la denuncia per parte del commerciante od industriale. Questo provvedimento a mio avviso è di massimo valore perchè ora manca qualunque garanzia. Ora apparisce e sparisce il negoziante e muta di veste colla massima disinvoltura. Nasce clandestinamente e spesso dolosamente muore ingannando la buona fede del pubblico, e truffando anche l'erario dello Stato. Importa sapere chi è veramente e legalmente commerciante, per i molteplici rapporti che può creare la sua qualità e condizione. Compilato l'elenco ufficiale dei commercianti si ha per tutti una garanzia per le contrattazioni e per tutti i suoi effetti d'indole commerciale.

Nell'altro ramo del Parlamento vi fu viva discussione per consentire l'elettorato alle donne che esercitano il commercio per la elezione dei consiglieri delle Camere. Il Ministero nel suo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati aveva proposto di accordare alle donne il voto indiretto, ossia per delegazione, e la Commissione proponeva il voto diretto dapoi che, non pareva giustificato che si avesse paura, che la donna intervenisse personalmente ai Comizi. Il ministro dopo lunga discussione non consentì neppure il voto indiretto che egli stesso aveva proposto. La Commissione della Camera ed alcuni oratori sostennero la necessità di concedere l'elettorato commerciale alle donne, quando a loro fu dal Codice di commercio riconosciuta la facoltà di esercitare la mercatura colla pienezza di tutti i diritti, doveri e pericoli. La legge avea riconosciuto in loro la capacità, l'intelligenza, l'autorità, la fiducia per esercitare e dirigere un'industria od un commercio. L'onorevole ministro fece opposizione, giustificandola con una pregiudiziale ed in questo modo costrinse la Commissione ad abbandonare la proposta.

L'onor. ministro, infatti, assicurava che si era già portata alla Camera dei deputati la questione di consentire o no l'elettorato amministrativo alle donne, sostenuta da valenti patrocinatori. Il Governo non avea creduto di assumere, senza maturo esame, la responsabilità di presentare una proposta di tale natura e con saggio e prudente consiglio fu nominata una

Commissione composta di membri autorevolissimi dei due rami del Parlamento e di distinti funzionari, e mi sento in questo momento onorato di avere al mio fianco il suo illustre presidente, il senatore Finali. Questa Commissione, mentre non ha dato ancora il suo avviso sul concedere o no l'elettorato amministrativo, ha unanime riconosciuto doversi consentire l'elettorato commerciale: questo è un diritto professionale, non d'indole politica, è complemento di quella capacità intera che il nostro diritto privato ha riconosciuto nelle donne commercianti, a difesa dei loro interessi e diritti professionali.

Era ovvio che dopo questo autorevole voto il nostro Ufficio centrale insistesse nell'opinione che aveva già manifestata di accordare il diritto di voto alle donne commercianti per la elezione dei consiglieri delle Camere di commercio.

Onorevole ministro, eliminata la pregiudiziale che ella avea accampato, per combattere l'elettorato alle commercianti, a noi è lecito sperare che desisterà dall'opposizione, ed accoglierà di buon grado la proposta della Commissione.

Pensiamo che le Camere di commercio devono rappresentare tutta la classe che esercita il commercio e le industrie, e sarebbe suprema ingiustizia che a circa 24,000 donne commercianti fosse negato il mezzo di tutelare i loro interessi ed i loro diritti, non concorrendo alla nomina dei propri rappresentanti.

Seguendo questi concetti la Commissione ha aggiunto all'art. 16 un paragrafo *g* così concepito: « le donne esercenti commercio o industrie che abbiano compiuto il 21° anno di età e conseguita la licenza del corso elementare obbligatorio ». Ma la Commissione non ha badato che quel paragrafo rimane lettera morta, conservando la prima parte dello stesso art. 16 quale è — e la dimostrazione è facile e direi intuitiva — la prima parte è scritta in questi precisi termini: « Sono elettori coloro che appartengono ad una delle categorie suindicate, e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che con documenti rilasciati dall'ufficio competente dimostrino di essere iscritti nelle liste elettorali di altri comuni ». Giusta questa disposizione per essere elettore sono

necessari due requisiti, appartenere ad una delle categorie indicate nel detto articolo, ed essere iscritto nelle liste elettorali politiche.

Se non si modifica l'articolo ne segue per assoluta necessità che la donna commerciante avrà uno dei requisiti, ma le manca l'altro di essere cioè iscritta nelle liste degli elettori politici e così non può avere l'elettorato che la Commissione le vuole concedere. Occorre quindi eliminare tale inconveniente se veramente si vuol concedere il voto a quelle donne.

Sarà necessario formulare per le donne che esercitano il commercio una disposizione speciale che non sia compresa nell'art. 16, o specificare che per le donne non è necessario la iscrizione nelle liste elettorali politiche ma sia per loro sufficiente che siano comprese in una delle categorie indicate dall'art. 16, che abbiano raggiunto il ventunesimo anno e sappiano leggere e scrivere. E dico sappiano leggere e scrivere perchè non mi pare opportuno richiedere la licenza del corso elementare, come propone la Commissione, per esercitare il diritto elettorale.

Ma esiste un altro ostacolo che paralizzerebbe il diritto che la Commissione vuol concedere alle donne ed è il disposto dell'art. 18 di questo disegno di legge.

L'art. 18 suona così: « Non sono nè elettori nè eleggibili le persone che la legge comunale e provinciale esclude dall'elettorato e dalla eleggibilità amministrativa ».

Orbene, per disposto dell'articolo 22, lett. *b*, della legge comunale e provinciale, le donne non sono nè elettori nè eleggibili.

Da quanto ho brevemente accennato mi pare in modo evidente dimostrato che per godere dell'elettorato commerciale è necessario che sia il commerciante iscritto nelle liste elettorali politiche ed abbia i requisiti per essere elettore amministrativo, e siccome la donna allo stato attuale della legislazione non può avere nè l'uno nè l'altro, le sarebbe chiusa la porta che con tanta compiacenza la Commissione le vorrebbe aprire.

Posto ciò, se l'onorevole ministro accetta la proposta di accordare alle donne che esercitano il commercio il diritto al voto nelle elezioni delle Camere di commercio, si debbono eliminare queste contraddizioni. Bisogna formulare la disposizione chiara da significare che

per le donne non si richiede che siano iscritte nelle liste elettorali politiche ed amministrative. Io credo che a ciò si ovvierebbe formulando un articolo speciale, non un paragrafo dell'articolo 16. Lascio all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro di formulare l'articolo e la sua ubicazione, purchè si raggiunga lo scopo che io ho segnalato.

Con queste brevi osservazioni io concludo col dire che darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge perchè esso risponde a un bisogno del commercio e dell'industria italiana, poichè tutti riconoscono quanto sia utile all'industria e al commercio la zelante funzione delle Camere di commercio come tutela di così importanti e vitali interessi e quanta cooperazione prestino allo svolgersi progressivo delle industrie nazionali. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Perla.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Perla avv. prof. Raffaele, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Giorgi e Serena di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Perla avv. prof. Raffaele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Raffaele avv. prof. Perla del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione generale del disegno di legge N. 2-A.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. La Commissione, mentre consente coll'on. senatore Parpaglia nelle giuste lodi attribuite al disegno di legge conviene che l'art. 16, come è stato modificato, può dar luogo ad equivoco, ed è perciò che, accettando le osservazioni fatte dall'on. Parpaglia, crederebbe opportuno di sopprimere il contenuto della lettera g) come è stato dettato, e di aggiungere un numero due il quale dica: « le donne che esercitano commercio ed industrie, che abbiano compiuto il 21° anno di età, e che sappiano leggere e scrivere ». In questo caso il

numero 2 attuale, che riguarda gli stranieri, diventerebbe numero 3.

Il porre tale disposizione sotto un numero speciale, invece che come un'alinea del numero 1, toglierebbe l'equivoco lamentato dall'on. Parpaglia e la dizione diventerebbe chiara.

Debbo poi avvertire che è avvenuto un errore di stampa alla lettera c); dove è detto: i direttori con firma od istitutori, deve dirsi *istitutori* non *istitutori*.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Posto che l'egregio relatore ha accettato l'osservazione, proponendo di formarne un n. 2, io credo che, per togliere qualunque possibilità di equivoco, anche quella che crea l'art. 18, sarebbe bene che questa disposizione riguardante le donne formasse un articolo speciale dopo l'art. 18.

Mi pare che questo sarebbe il modo migliore per togliere ogni dubbio. In questo modo sarebbe palese che per le donne che esercitano il commercio non è necessario che godano del diritto all'elettorato politico ed amministrativo prescritto dagli articoli 16 a 18.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io credo che sarà conveniente di parlare di questa questione quando dovremo rivedere gli articoli; allora, passando articolo per articolo, probabilmente rimarrà più chiara la discussione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'approvazione unanime ed il plauso della Commissione alla riforma sottoposta oggi alle deliberazioni del Senato, la breve discussione dalla quale apparisce come essa non abbia sollevato dubbi od obiezioni, è la migliore dimostrazione del favore col quale è accolta.

Io potrei quindi dispensarmi anche di prendere la parola, se non sentissi anzitutto il dovere di ringraziare il relatore, che volle illustrare i concetti e gli intenti ai quali si ispira il disegno di legge, e porre in evidenza i vantaggi che dal nuovo ordinamento deriveranno ad un'istituzione che ha tanta influenza nel movimento delle industrie e dei traffici.

Egualemente sento il dovere di porgere non minori ringraziamenti all'onor. senatore Parpaglia, il quale, dando la sua autorevole adesione alla proposta di legge, ha in modo speciale segnalato l'importanza di alcune disposizioni della medesima, quella cioè per la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e l'altra concernente la denuncia e il registro delle Ditte commerciali. Mi compiaccio che siasi tanto autorevolmente riconosciuta l'utilità di queste innovazioni. Di certo, e in ciò potrei convenire con l'onor. senatore Parpaglia, la prima di esse non si può dire che risponda pienamente ai suoi fini, e non escludo che possa eventualmente verificarsi alcuno degli inconvenienti con tanto acume da lui additati, e che si erano affacciati anche a me. Però ho pensato a provvedere anzitutto a compiere la raccolta di quegli usi e di quelle consuetudini. L'esperienza ci darà norma per i successivi perfezionamenti.

Finora non è stata fatta sopra questa materia che la compilazione di un volume edito dal Ministero, che incontrò l'universale approvazione e che è riuscito di non lieve utilità. Quando le Camere di commercio faranno quella raccolta in modo regolare e continuo, che sarà seguito con la necessaria vigilanza da parte del Ministero, si gioverà indubbiamente alle contrattazioni commerciali.

Risposto così alle poche osservazioni fattemi, non credo necessario aggiungere altro, perchè è evidente che il disegno di legge risponde alle aspettative della nostra classe industriale e commerciale e ai voti delle sue rappresentanze e delle sue associazioni. Con esso è attuata una riforma invocata da oltre quarant'anni e tentata con vari progetti di legge, d'iniziativa del Governo e del Parlamento.

Io tenni conto degli studi dei miei predecessori che la idearono, la studiarono e la proposero, tra i quali ricordo l'autorevole vostro collega senatore Finali.

Ora brevi dichiarazioni sulla proposta della Commissione per il voto alle donne che esercitano la mercatura.

L'onorevole senatore Parpaglia ha ricordato per quali ragioni io, che pur mi manifestai favorevole al principio, dovetti respingere tale proposta, allorchè fu presentata dalla Giunta parlamentare, che riferì sopra questo disegno

di legge alla Camera. E ciò dovetti fare in omaggio a noti precedenti parlamentari. Infatti, discutendosi una mozione sul voto alle donne, la Camera aveva creduto di rimandare ogni deliberazione fino a che una Commissione autorevole, all'uopo nominata, non avesse esaminato e studiato la questione in tutti i suoi aspetti tanto in relazione all'elettorato amministrativo, quanto all'elettorato politico.

È vero che le rappresentanze commerciali sono costituite con funzioni essenzialmente d'indole economica, ma non si può disconoscere che le Camere di commercio hanno anche alcune funzioni di natura amministrativa e politica.

Perciò non era possibile risolvere allora la questione di principio dell'ammissione diretta delle donne al voto anche per le sole elezioni delle Camere di commercio.

Ora che quella Commissione, come hanno ricordato il relatore ed il senatore Parpaglia, si è dopo maturo studio pronunciata nel senso di estendere alle donne l'elettorato commerciale, io non ho e non potrei avere nessuna difficoltà ad accogliere l'iniziativa dell'Ufficio centrale e ad accettare la sua proposta.

D'accordo nel principio del voto alle donne commercianti, non potrei esserlo ugualmente sul modo col quale è attuato nella disposizione legislativa.

L'art. 16 del disegno di legge stabilisce che per avere il diritto elettorale per le Camere di commercio occorre essere iscritti nelle liste elettorali politiche.

Colla proposta della Commissione non si tien conto di questa regola, ma si deroga alla medesima relativamente alle donne.

Infatti esse avrebbero il diritto elettorale a condizione di esercitare il commercio, aver compiuti gli anni 21 e conseguita la licenza elementare obbligatoria.

Or è evidente che in alcuni casi acquisterebbero il diritto elettorale senza il concorso delle condizioni volute per tutti gli altri commercianti, in alcuni casi sarebbero escluse anche se avessero al pari di quelli i requisiti voluti dalla legge per l'elettorato politico.

Quindi bisogna coordinare la disposizione relativa all'elettorato delle donne con le altre della legge, in modo che vi sia perfetta equivalenza di requisiti e di diritti.

Il senatore Parpaglia ha fatto un'altra acuta e giusta osservazione circa l'art. 18.

L'art. 18 del disegno di legge ministeriale stabilisce: « Non sono nè elettori nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dall'elettorato e dalla eleggibilità amministrativa ».

Quest'articolo era chiaro e non poteva dar luogo a dubbi di nessun genere, perchè nel progetto originario le donne non erano ammesse all'elettorato.

Infatti, tra le persone che la legge all'art. 22 esclude dall'elettorato, oltre quelle escluse per indegnità ecc., vi sono anche le donne. Or, conferendosi ad esse tale diritto, se noi lasciasimo l'articolo così come si trovava nel disegno ministeriale, cadremmo in una contraddizione, giacchè concederemmo da una parte ciò che poi negheremmo da un'altra.

Quindi conviene che l'articolo sia emendato.

Intesici su questi due punti, io non credo che il Senato possa avere difficoltà ad accogliere la proposta della sua Commissione. Io confido che il Senato vorrà approvare la proposta del voto alle donne e in pari tempo onorare del suo voto favorevole un disegno di legge che spero varrà a dare nuovo vigore alle rappresentanze commerciali del nostro paese per lo svolgimento della ricchezza e della prosperità nazionale (*Vive approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Come presidente della Commissione a cui fu dato l'onorifico incarico di studiare il problema del voto elettorale amministrativo alle donne, io sono molto lieto dell'accoglienza che tanto il Governo quanto il nostro Ufficio centrale hanno fatto alla proposta della Commissione; vale a dire di dare il voto alle donne iscritte nella lista dei commercianti per le elezioni alle Camere di commercio, voto che è subordinato solamente a certe condizioni di capacità, dalle quali, secondo un generale e giusto concetto, non si può prescindere nell'attribuire il diritto elettorale.

Credo che alle due obiezioni, molto acutamente sollevate dal collega senatore Parpaglia per rispetto all'articolo 16 e all'articolo 18, si possa opportunamente soddisfare non modificando in riguardo alle donne l'articolo 16 e

l'articolo 18, ma togliendo addirittura la lettera *g* dell'articolo 16 per farne un articolo a parte. Difatti si tratta di un principio nuovo che introduciamo nella nostra legislazione ed è bene che esso figuri in un articolo speciale di legge, anzichè formare un semplice paragrafo in un articolo che dispone di altre cose.

Mi sembra, del resto, che da questo concetto non dissenta l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che sia bene riservare la questione al momento in cui si delibererà del voto alle donne. Anzi mi parrebbe opportuno, di rimandare l'esame degli articoli che si riferiscono a questo argomento, e cioè il 16 e il 18 alla seduta di domani, al fine di prendere gli accordi colla Commissione per concretare le disposizioni relative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Giuramento del senatore Tamassia.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Arrigo Tamassia, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Arrivabene e Veronese di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tamassia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Arrigo Tamassia del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, del quale fu testè chiusa la discussione generale.

Ne rileggo gli articoli:

CAPO I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a' termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria. (Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonché il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto

di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

(Approvato).

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

(Approvato).

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all'art. 59; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti spe-

ciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

(Approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

(Approvato).

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

(Approvato).

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(Approvato).

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(Approvato).

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

(Approvato).

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 61.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità, residente nel capoluogo della Camera di commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Pregherei la Commissione di rinunciare al suo emendamento. Io intendo la ragione che lo ha suggerito, quella, cioè di aver sempre nella sede della Camera di commercio chi supplisca in caso di mancanza del presidente e del vice-presidente.

Ma per ottenere l'intento non è necessario il temperamento proposto dalla Commissione. Adottando il concetto che lo ha ispirato, si dovrebbe incominciare coll'esigere che il presidente e il vice-presidente risiedano nel comune dove è la Camera, o supporre che vi dimorino molti consiglieri. Inoltre converrebbe prevedere il caso in cui chi vi ha dimora non possa o non voglia accettare.

Mi pare che sarebbe meglio tornare alla formula antica del testo ministeriale, tanto più che l'esperienza ha mostrato che non può dar luogo a inconvenienti seri o maggiori di quelli ai quali si andrebbe incontro con la voluta innovazione. Ecco perchè gradirei che il relatore non insistesse nell'emendamento.

BETTONI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore.* La Commissione aveva avanzata questa modificazione, desiderata dall'Unione delle Camere di commercio; ma, se il signor ministro vuol mantenere la sua proposta, la Commissione non insiste nell'emendamento presentato, poichè in pratica il buon funzionamento delle Camere di commercio per questo fatto non può soffrire nocimento.

PRESIDENTE. Consente quindi il signor senatore Bettoni di ritornare alla dizione del Ministero?

BETTONI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 14 nel testo ministeriale.

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 61.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ho chiesto la parola per una dilucidazione che domando alla cortesia dell'onorevole amico Bettoni, relatore della Commissione.

Si tratta di cosa che ha qualche importanza perchè fu già discussa anche nel Consiglio del commercio nell'ultima occasione della presentazione di un progetto di legge che non divenne poi legge e che porta una data piuttosto remota: il progetto di legge Lacava del 1893. Ora in questo articolo vedo queste parole che non hanno per me il senso chiaro che io de-

sidererei avessero. Le parole sono precisamente queste: « I membri del Consiglio di amministrazione coi direttori della stessa Società anonima ». Parrebbe dalla dizione di questa frase dell'articolo che esistesse, a norma dell'art. 15 attuale, l'incompatibilità soltanto fra i membri del Consiglio di amministrazione di una anonima col direttore, mentre si sollevò nel 1893 la gravissima questione della incompatibilità di permanenza nel Consiglio della Camera di commercio di parecchi membri del Consiglio di amministrazione di una stessa Società anonima. E la cosa è chiara. Qui si prescrive che non possono sedere nel Consiglio il direttore dell'anonima e i consiglieri dell'anonima stessa, ma non è detto che non possano sedervi contemporaneamente molti dei consiglieri di una stessa anonima e pare dovrebbe risultare espressamente che ciò non sia concesso.

Del resto vi sono due pareri del Consiglio di Stato in base all'art. 10 della legge vigente, perchè anche nella legge vigente all'art. 10 la dizione non è precisa ed ha dato luogo a questioni. Questi due pareri del Consiglio di Stato hanno affermato unanimi che va intesa la incompatibilità non solo fra un amministratore di un'anonima e il direttore della medesima ma devono essere considerati incompatibili in una sola Camera di commercio più amministratori di una stessa Società anonima. La legge non vuole direttori e amministratori insieme perchè teme qualche inconveniente che è ovvio di comprendere: *a fortiori* la legge stessa non può ammettere che sei, sette amministratori di una stessa Società facciano parte di un Consiglio della stessa Camera di commercio, perchè può dipendere dalla intesa o meno degli amministratori sull'odato fra di loro, perchè la loro azione possa tornare utile o dannosa all'Istituto camerale di cui si tratta, che può così talora essere messo in loro balia.

Domando al senatore Bettoni, nel caso che divida queste mie preoccupazioni, che voglia introdurre una variante, che fu già proposta in Consiglio del commercio nel 1893, anche per evitare nuove questioni davanti il Consiglio di Stato, come pure per meglio interpretare lo spirito della legge stessa.

La proposta è unicamente dettata dal biso-

gno di evitare eventuali collusioni tra i membri di una stessa Società anonima, i quali possono influire dannosamente all'interesse pubblico nei deliberati della Camera di commercio.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Non c'è dubbio che la lettera dell'articolo fa l'effetto che sono ammessi anche più di due consiglieri della stessa Società anonima, a far parte d'una medesima Camera di commercio. Ma credo che il proponente la legge si sia preoccupato di non voler aumentare il numero delle incompatibilità; perchè è vero che può succedere il caso ammesso dal senatore Pisa, ma è anche vero che gli amministratori di una Società anonima si trovano in una condizione ben diversa da quella di altri ritenuti incompatibili dall'art. 15.

Penso che l'esclusione completa alla quale vuole arrivare il collega Pisa, sia alquanto incepante per le Camere di commercio minori, cui non è facile trovare dei buoni consiglieri camerali.

In tutti i modi, prima di proporre una modificazione all'articolo, sarà bene sentire anche il ministro che l'ha dettato, e le ragioni che adduce per accettare o no la proposta del senatore Pisa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Poichè l'onor. Bettoni si rivolse a me, credo dovergli dire che mi pare conveniente mantenere il testo dell'articolo tale e quale è formulato. Prima di tutto i casi di incompatibilità, di cui si è parlato, saranno molto rari. Basta ricordare che nell'art. 16 si limita il diritto elettorale degli amministratori della Società anonima, soltanto al presidente, e agli amministratori con firma. Se altri elettori appartenenti a Società anonime fossero chiamati a far parte dei Consigli camerali non sono, nè potrebbero essere incompatibili.

Un'altra ragione per la quale non reputo utile modificare il testo dell'articolo è che su di esso si formò già una giurisprudenza, e il modificare potrebbe dar luogo a dubbi nuovi, maggiori di quelli sorti prima e già risolti.

È meglio quindi lasciare le cose tali e quali sono.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Non intendo di fare una questione su questo argomento, ma mi limito a citare appunto la relazione del 1893, che aveva sciolto il dubbio. Perchè si tratta di schiarimenti, non di modificazioni, l'aveva risolta nettamente in questo senso:

« Gli amministratori di una stessa Società anonima e il direttore e gli amministratori della medesima ».

Non si fa altro che applicare la giurisprudenza già affermata replicatamente dal Consiglio di Stato. Ritorno quindi a quello che dissi e non domando nessuna variante *sostanziale* della legge.

Si vede che la legge attuale, che ha ispirato anche la redazione odierna si prestava a discussioni e dubbi se ha richiesto varie volte l'intervento del Consiglio di Stato.

Noi non abbiamo che da introdurre una leggerissima mutazione di parole per ovviare a nuovi ricorsi al Consiglio di Stato, e mi sembra plausibile e chiaro il motivo di questa variante.

Torno a dire, però, che non intendo di abusare della pazienza del Senato. Mantengo l'idea del meglio; ma, se si vuole limitarsi all'idea del bene (non chiaro), continuerà a lavorare il Consiglio di Stato, il quale del resto non avrebbe bisogno di ulteriore lavoro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti quest'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 16.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Proponerei che fosse sospesa la discussione degli articoli 16, 17 e 18.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, si intende sospesa la discussione degli articoli 16, 17 e 18.

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per

l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 32 e 33.

(Approvato).

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Mi rincresce di non poter aderire all'emendamento.

L'ultimo comma dell'articolo dice: « Essi sono pure tenuti a provvedere all'affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa ».

Si vorrebbe negare questo rimborso ai comuni. Ora la ragione per cui si è proposto questo rimborso è evidente. Anzitutto i comuni già contribuiscono col dare i locali e non è giusto che debbano sostenere anche le spese straordinarie per le elezioni di un ente, il quale ha i propri contribuenti e le proprie tasse, e meno conviene di gravare anche delle maggiori spese per le elezioni commerciali.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Noi non siamo meno teneri del ministro per le finanze dei comuni, le quali in verità si trovano in condizioni poco liete; ma qui si tratta di far spendere ai medesimi al massimo una diecina di lire ogni tanto, poichè resterebbe a loro la spesa d'affissione dei manifesti e della distribuzione delle schede, cosa di ben poco conto.

Ho poi qui una petizione della Camera di commercio di Alessandria per citarne una, la quale si trova in una provincia dove vi sono trecentotrentatré comuni, e dato che ogni co-

mune chieda dieci lire di rimborso per detto servizio, la Camera di Alessandria dovrà pagare 3300 lire, ossia una gran parte delle sue rendite annue, mentre per un comune, lo spendere dieci lire, ripeto, sarebbe cosa insignificante.

Pregherei quindi il ministro a non volere insistere nella conservazione dell'antica formula dell'articolo, vista la poca entità della spesa, per cui esula assolutamente la preoccupazione in tutti noi di non aggravare i comuni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'altro ramo del Parlamento si è in questi ultimi tempi accentuata la tendenza contraria a gravare i comuni di ulteriori spese, oltre quelle non lievi oggi ad essi addossate; per esempio, quando si trattò della legge per l'ultimo censimento del bestiame, la Camera non volle consentire che ai comuni si imponesse senza rimborso l'obbligo di curare la distribuzione delle schede. Si fece la questione del principio, per affermare il proposito di non far soggiacere quelle Amministrazioni a nuove spese. Non vorrei che il disegno di legge potesse incontrare delle difficoltà per questa ragione. Mi rincresce perciò di non poter aderire alla proposta della Commissione e le sarei grato se volesse ritirarla.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Io che sono a capo di un comune mi sento tenero quanto altri mai delle sorti dei comuni; ma posso dire che, quando occorre di fare affiggere questi manifesti e di distribuire le relative schede, i comuni non hanno da incontrare nessuna spesa, hanno i loro inservienti i quali fanno benissimo questo servizio e non credo che sia necessario accollare alle Camere di commercio il rimborso di nessuna spesa. Che se nella legge si accollasse alle Camere di commercio il rimborso di una spesa, si troverebbe qualche comune indiscreto il quale pretenderebbe il pagamento di somme anche maggiori di quelle che effettivamente abbia potuto incontrare. D'altronde, come ha detto l'onorevole relatore, in certe provincie in cui i comuni sono numerosi (nella mia provincia di Alessandria i comuni sono 343) solo a calcolare

a cinque lire per comune la spesa, ingente sarebbe la spesa complessiva per le Camere di commercio. Quindi io pregherei il ministro di aderire alla proposta della Commissione e per mia parte credo che i comuni non avranno a lagnarsi.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Mi associo all'opinione dell'onorevole ministro per una questione dirò di principio. Oramai è necessario di uscire una buona volta da un rovinoso sistema per i comuni. Si verificava una specie di tromba aspirante per assorbire i redditi dei comuni, ed una premente per scaricare nei medesimi tanti servizi che non avevano nè potevano avere carattere comunale.

Non credo che sussistano i motivi ed i timori manifestati dall'onorevole relatore e dal collega Pisa. L'articolo come si presenta può tranquillare tutti.

I termini dell'articolo sono questi: «Essi (cioè i comuni) sono tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati» (e fin qui nulla in contrario) «salvo il rimborso da parte delle Camere di commercio, delle spese straordinarie che essi avessero eventualmente a sostenere» ecc. Così, se il comune non incontra alcuna spesa straordinaria, non ha diritto ad alcun rimborso, ma se avviene il contrario è giusto che di queste spese abbia il rimborso.

Per tali brevissime osservazioni, pregherei l'amico Bettoni, relatore, a non insistere nell'emendamento ed accettare il testo del progetto ministeriale.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi sembra veramente che questa questione assorba maggior tempo del Senato di quello che è necessario, perchè, per me che ho avuto la ventura di presiedere otto anni una Camera di commercio e che conosco un pochino la questione, non vi ha motivo a discutere. Le Camere di commercio hanno ragione ed i comuni non debbono preoccuparsi di una spesa minima che non può menomamente intaccare le loro finanze, come non può dar motivo di preoccupazione di sorta. In fondo di che si tratta? Diceva bene l'onorevole Parpaglia; l'obbligo di affissione è ammesso pacificamente dal

progetto di legge e dalle Camere di commercio: l'unico dissenso è sul rimborso. Ma questo rimborso, come ha già detto l'onorevole relatore e come consta anche a me, perchè in pratica l'ho visto, si riduce ad un rimborso per una spesa effettiva minima che, al più, devono dei piccoli comuni pagare a un inserviente il quale va ad affiggere un manifesto o a distribuire le schede a poche persone. D'altronde questi comuni ci tengono a tale regolare servizio di affissione e trasmissione delle schede, perchè il commercio li interessa pure altamente, come pure li interessa la possibilità di poter entrare con qualche loro rappresentante nella Camera, prendendo parte attiva alle elezioni. Per me non vi ha dubbio e quindi accederei alla proposta della Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rivolgo la preghiera alla Commissione di non insistere nella proposta soppressione dell'ultimo inciso.

Come ha ben notato il senatore Parpaglia, qui non si tratta che di rimborsare le spese straordinarie, ossia quelle che il comune dovrebbe sostenere oltre quelle previste nel bilancio per i servizi del comune. È vero che si tratterebbe spesso di onere non grave, ma è il principio, secondo me, che si deve rispettare, cioè il principio di non addossare ai comuni aggravii che non dipendono dalle funzioni loro affidate nell'interesse esclusivo dell'azienda comunale.

Questo è il punto della questione, del resto io mi rimetto al Senato.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Fare una questione di principii su questo punto mi pare proprio fuori di posto, me lo conceda il signor ministro, perchè qui si tratta di evitare ai contribuenti delle spese inutili. Fino a che è il comune, il quale incarica il suo messo di distribuire le schede, nulla spende, ma verrà il giorno in cui un comune, due, dieci, vorranno farsi rimborsare di questo servizio assai modesto ed allora si susciteranno questioni fra comuni e Camere di commercio e relative liti con spese relative.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. È una questione che sembra piccola ma è proprio il caso di dire: *principiis obsta...*

Sarà una ventina d'anni che noi lavoriamo con più o meno felice successo per togliere a carico dei bilanci comunali certe spese che si erano messe loro addosso; e adesso vogliamo ripigliare all'inverso la strada e portare a carico dei bilanci dei comuni le spese occorrenti per il funzionamento delle Camere di commercio?

Ma pensateci un momento, perchè, quando avrete aperta la strada, non sapete dove siete per arrivare. E notate che il comune a cui carico volete mettere queste spese, in molti casi, non ha nessuno interesse nelle operazioni relative alle Camere di commercio, mentre tutte le operazioni riguardanti le elezioni delle Camere di commercio hanno un'evidente interesse per le Camere di commercio stesse.

Io pregherei proprio l'onor. Pisa, il quale è così versato nelle Amministrazioni pubbliche (ma che esamina le cose con criterio spassionato), lo pregherei di voler guardare alle conseguenze che potrebbe avere una deroga in questo progetto di legge ai principii generalmente seguiti e propugnati da oltre un ventennio.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Faccio plauso alle parole dell'onor. Finali, e aggiungo agli appunti da lui esposti questa considerazione, che qualunque nuovo onere si imponga ai comuni, si trasforma sempre in un aumento dell'imposta fondiaria. Se l'imposta fondiaria è già abbastanza aggravata, allora il comune ricorre alla tassa di famiglia, alla tassa sul valore locativo e ad altri simili balzelli, i quali sono spesso causa di agitazioni, di tumulti, di rivolte e di altri gravi inconvenienti, dei quali ho formato un lunghissimo elenco che mi riservo di comunicare in altra occasione al Senato.

Ora è giunto il momento nel quale sarebbe opportuno fare una sosta sulla pericolosa via di imporre nuove spese ai comuni, per evitare che questi siano obbligati ad aumentare la sovrimposta fondiaria o a creare nuove imposte dirette.

Noi dobbiamo considerare che le condizioni

delle finanze dello Stato sono assai florenti. Nei primi dieci mesi del corrente esercizio si è verificato un aumento di entrata di settanta milioni.

Orbene, se occorrono nuove spese converrebbe sostenerle con siffatti aumenti spontanei delle entrate. Imperocchè dobbiamo considerare che, mentre lo Stato ottiene così notevoli miglioramenti per effetto dell'incremento naturale della ricchezza e per rilevantisimo incremento di tutte le tasse di consumo; i comuni, invece, come anche le province, non hanno da alcuna parte notevoli incrementi di entrate, e a nuove spese devono per necessità contrapporre aumenti di sovrimposte o creazione di nuove imposte dirette.

Dunque se i comuni e le province non hanno la fortuna di raccogliere spontanei aumenti di entrate, cerchiamo di non opprimerli con nuovi oneri; e se nuove spese sono necessarie sosteniamole cogli incrementi naturali delle entrate dello Stato, costituenti una vera fortuna per l'Italia, e che sono il frutto dei provvedimenti finanziari adottati quattordici anni fa quando si chiuse il gran libro del Debito pubblico.

Riassumendo quanto ho avuto l'onore di esporre, concludo che il Governo e il Parlamento devono porre ogni studio per evitare che siano ai comuni imposte nuove spese, perchè non si rinnovino gli inconvenienti lamentati.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Sebbene io sia persuaso che con questa disposizione avverrà la contraddizione che pagheranno meno i comuni i cui contribuenti pagheranno, viceversa, di più, e tutto andrà così a beneficio dei messi comunali, pur tuttavia prego il Senato di dar voto favorevole a quest'articolo, persuaso che l'onorevole ministro vorrà tener conto nella compilazione del regolamento delle osservazioni che a questo proposito sono state fatte in quest'Aula e confido cioè che in detto regolamento saranno bene specificate quali debbono essere le spese straordinarie alle quali allude la legge.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ho chiesto la parola semplicemente per ringraziare il mio illustre maestro il sena-

tore Finali d'aver fatto il mio nome in questa questione.

Non voglio tediare il Senato continuando in una discussione che è ormai matura. Per me i comuni hanno un interesse ed un interesse non piccolo nelle elezioni delle Camere di commercio, e personalmente (chechè ne pensi l'amico venerando onor. Cadolini, che si è talmente preoccupato della cosa da citare la questione dello Stato) credo che la questione di queste spese vada risolta nel senso proposto dall'Unione delle Camere di commercio.

E giacchè l'onor. relatore ritiene opportuno di rimettersi al regolamento, specialmente per deferenza verso l'onor. senatore Finali, io per deferenza verso l'onor. relatore, mi piego e recedo da qualunque proposta, lasciando la decisione ultima alla saviezza dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, rileggo quest'articolo 22, così com'è stato proposto dal Governo.

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

L' elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

(Approvato).

Art. 25.

L' Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell' adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall' Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l' Ufficio e annessi al verbale.

(Approvato).

Art. 26.

Il processo verbale dell' elezione deve, a cura del presidente dell' Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

(Approvato).

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell' elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 28.

Se le controversie riguardano l' eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d' appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l' elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d' accordo col primo presidente della Corte d' appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell' elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l' articolo 30.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quest' art. 30 è connesso all' art. 16 e seguenti, la cui discussione è stata rinviata ad altra seduta. Prego quindi il Senato di consentire che anche di questo art. 30 venga rinviata la discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, la discussione di questo articolo è rinviata.

Proseguiremo ora nella discussione degli altri articoli.

Art. 31.

Qualora siano elette persone che, a termini dell' art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d' età.

Se l' elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell' escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 32.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell' art. 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l' ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a $\frac{1}{3}$ del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

(Approvato).

Art. 33.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(Approvato).

Art. 34.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli art. 31 e 32, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(Approvato).

Art. 35.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

(Approvato).

Art. 36.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

(Approvato).

CAPO IV.

A d u n a n z e .

Art. 37.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

(Approvato).

Art. 38.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

(Approvato).

Art. 39.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

(Approvato).

Art. 40.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Nei due articoli 39 e 40 sono contenute disposizioni che nella loro locuzione mi sembrano troppo comprensive. Esistono già nel Regno le Camere di commercio ed hanno tutte i loro regolamenti, e credo che nessuno oggi voglia obbligarle tutte indistintamente a fare regolamenti nuovi.

Nell'art. 39 è detto ..

Una voce. L'art. 39 è già votato.

FINALI. ... che un mese dopo il loro insediamento le Camere di commercio devono fare un regolamento.

Questo a me pare uno di quegli artifici in cui è ingegnossissima la burocrazia, ed obbligare così tutte le Camere di commercio al grazioso lavoro di rifare il proprio regolamento, solo forse per comodo di coloro che si dedicano a questi studi speciali.

A me sembra che questa non debba essere l'intenzione del Governo, il quale potrebbe dichiarare che questi due articoli riguardano soltanto quelle Camere di commercio che non avessero un regolamento proprio o ne avessero uno da modificare; e non quelle che lo hanno, e si governano bene con esso. Su questo punto mi sembra necessaria una qualche dichiarazione dell'onor. ministro.

Riconosco che sarebbe stato meglio che io avessi fatte queste osservazioni all'art. 39; ma siccome i due articoli 39 e 40 sono affini, il ministro potrà egualmente fare le sue dichiarazioni e suppongo consenta con me nell'interpretazione e applicazione restrittiva, che dovranno avere queste disposizioni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Questo disegno di legge

in alcune sue parti modifica le attribuzioni e le funzioni delle Camere di commercio, e di conseguenza i loro regolamenti, che a queste parti si riferiscono, dovranno essere modificati e coordinati con la nuova legge.

Io non intendo affatto che si debbano rifare *ex integro* tutti i regolamenti, ma soltanto che si debbano coordinare con la legge quelli già esistenti, anzi non vi sarebbe stato bisogno di questa disposizione, se non fosse stato necessario stabilire un termine per tale coordinamento.

Le stesse Camere di commercio riformano spesso i loro regolamenti, sia quando modificano le tasse camerali, sia quando mutano gli organici, ecc. e l'onorevole Finali, che è stato ministro, lo sa. Di certo le disposizioni regolamentari che non sono contrarie alla legge non dovranno essere mutate. Ripeto che si tratta soltanto delle modificazioni che si renderanno necessarie per l'esecuzione della nuova legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Sono contento di aver provocato queste dichiarazioni dell'onorevole ministro; perchè la dicitura dell'art. 39 intesa letteralmente, porterebbe ad una conseguenza molto più larga; vale a dire che le Camere di commercio non solo dovrebbero fare questo lavoro di coordinamento con la nuova legge ma dovrebbero rifare a nuovo tutto il proprio regolamento.

Dichiaro di nuovo che sono contento di ciò che ha detto il ministro, e delle sue dichiarazioni, savie prudenti e discrete.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 40.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Impiegati.

Art. 41.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto. (Approvato).

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

(Approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 43.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 44.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo,

ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore, a nome della Commissione di finanze, di presentare le relazioni sui tre seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste tre relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato oggi dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e mandato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'art. 45 del disegno di legge in discussione; lo rileggo:

Art. 45.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) prelevando un'imposta sui commercianti temporanei e girovaghi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accettando la modificazione proposta dalla Commissione al comma b), propongo che il comma c) sia modificato come segue:

c) applicando una tassa, ecc., ecc., invece di dire, come è proposto, *prelevando una imposta*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

BETTONI, *relatore*. L'accetto.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Mi sembra che la dizione di questo paragrafo sia troppolata, un poco troppo indeterminata. Anche l'agricoltura in gran parte potrebbe ritenersi industria ...

Voci: No, no.

MANASSEI. ... Ora a me parrebbe conveniente che si determinasse la dizione di questa lett. b) e si dicesse: « attività commerciale ed industriale manifatturiera ».

Però se la Commissione non intendesse d'accettare questa dizione io farei una raccomandazione, che nel regolamento si precisasse l'intendimento di questo paragrafo allo scopo di evitare, che venisse interpretato a danno dell'industria agricola.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Posso assicurare l'onore

vole Manassei che, se io avessi soltanto il dubbio che si possa andare incontro al pericolo da lui accennato, non accetterei l'emendamento della Commissione. L'articolo come è formulato non può dar luogo all'interpretazione temuta dall'onor. senatore Manassei a pregiudizio dell'industria agraria.

I produttori agrari per la loro industria non sono mai stati e non possono essere considerati come esercenti traffici o industrie soggette a tasse che gli facciano comprendere tra i commercianti e g'industriali previsti in questa legge.

Questo dubbio per me non esiste e anche la Commissione è dello stesso parere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, rileggo l'art. 45 colle modificazioni proposte:

Art. 45.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 47.

Le ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'im-

posta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 48.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

(Approvato).

Art. 49.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 45, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. votazione di ballottaggio per la nomina;

a) di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2 - *Seguito*);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24);

Maggiori e nuove assegnazioni per 123,180 lire ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25);

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (N. 13);


Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XII.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sul processo verbale chiede di parlare il ministro della guerra, e si associa alla commemorazione fatta ieri del 50° anniversario della battaglia di Varese (pag. 241) — Parla sullo stesso argomento il senatore Cavalli (pag. 242) — Il processo verbale della precedente seduta è quindi approvato (pag. 242) — Dichiarazione del senatore Veronese (pag. 242) — Presentazione di relazioni (pag. 242) — Comunicazione (pag. 243) — Giuramento del senatore Torlonia (pag. 243) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 243) — Presentazione di una relazione (pag. 243) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (pag. 243) — Il relatore senatore Bettoni riferisce sugli emendamenti concordati col ministro di agricoltura, industria e commercio ad alcuni articoli (pag. 244) — Dopo discussione a cui partecipano i senatori Finali (pag. 245), Parpaglia (pag. 246) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 245), si approva l'art. 16 con le concordate modificazioni (pag. 246) — Senza discussione si approva l'art. 17 e l'art. 18 con una modificazione (pag. 246) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli dal 49 al 69, ultimo del disegno di legge (pag. 247) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede » (N. 24); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 25) (pag. 250) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 251) — Sorteggio degli Uffici (pag. 252).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, di agricoltura e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ieri, in quest'Aula, il senatore Cavalli, con elevata parola, ispirata ad alto senso di patriottismo, commemorava il 50° anniversario delle giornate

nelle quali i Cacciatori delle Alpi, duce Garibaldi, davano prova di eroico valore, e ricordava l'opera compiuta in quell'anno di gloriosa memoria da due venerandi nostri colleghi, il senatore Visconti-Venosta ed il senatore Cadolini. Al saluto rivolto a quei valorosi si associava l'illustre nostro Presidente, e in nome del Governo, anche il ministro Tittoni, presente alla seduta.

Consentite, onorevoli colleghi, che il ministro della guerra, dolente per la sua assenza di ieri, aggiunga oggi a questa dimostrazione di omaggio quella dell'esercito, nel quale è

sempre vivo il culto delle sacre memorie del passato, e nel quale quotidianamente si addita ai giovani l'esempio di coloro i quali, con le armi e con la sapienza politica, hanno contribuito all'unità ed alla grandezza della Patria italiana.

E mi consenta il Senato in quest'occasione che io ricordi un altro nome, il nome di un nostro collega, il generale Pedotti, il quale, appena diciassettenne, accorreva anch'egli ad arruolarsi fra i Cacciatori delle Alpi, combatteva il 26 maggio a Varese, ed il 15 giugno a Treponti, guadagnava il distintivo del valore per il coraggio e per la fermezza dimostrata di fronte a nemici numerosissimi. Il generale Pedotti è il solo superstite che militi ancora nelle schiere dell'esercito attivo, di quella balda, eroica gioventù che ha combattuto nel 1859. E col rivolgergli oggi un saluto, son certo di interpretare ad un tempo il sentimento dell'esercito ed il sentimento del Senato. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio di gran cuore l'onorevole ministro della guerra delle parole testè pronunciate a seguito delle brevi parole dette da me, dal nostro Presidente e dal ministro Tittoni ieri, in commemorazione della gloriosa giornata di Varese. Io ieri mi sono limitato a ringraziare il Governo perchè aveva accordato la medaglia al valore militare alle due bandiere dei reggimenti 51° e 52°, che ricordano, infatti, com'è detto nella bellissima relazione dello stesso ministro della guerra, i « Cacciatori delle Alpi ».

Mi sono limitato anche a nominare due soli dei nostri colleghi, venerandi pur per l'età, cioè il Visconti-Venosta, che era commissario di Vittorio Emanuele mandato da Cavour appunto a fianco di Garibaldi, ed il Cadolini; perchè, se avessi avuto ad indicare altri nomi, non solo avrei accennato all'on. Pedotti, al quale mi lega un sentimento di venerazione e di amicizia, ma avrei anche ricordato altri nostri colleghi, che hanno appartenuto a quella schiera, al corpo dei volontari e precisamente nelle giornate del 26, 27 maggio a Varese e S. Fermo fra i quali gli on. Vacchelli, De Giovanni e De Cristoforis.

Mi sono limitato ieri a ricordare la fazione

del 26 maggio, per prendere atto di quello che il Governo aveva fatto decretando la medaglia al valore alle bandiere del 51° e 52°. Se si dovessero ora ricordare i fasti del 1859, non si passerebbe giorno in cui non esultasse l'animo nostro alla memoria dei grandi avvenimenti, che iniziarono la ricostituzione della patria, dopo le delusioni ed i dolori del '48 e '49. Io sono lieto che anche con tarda giustizia si venga a dire quello che a suo tempo sarebbe stato molto meglio avere riconosciuto, che i volontari e l'esercito sono sempre stati uniti, che hanno avuto sempre un medesimo animo nel fare l'Italia. Esercito e volontari saranno sempre lieti di prestare non solo l'opera loro, ma di dare anche il loro sangue perchè la Patria sia mantenuta intera e grande. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il verbale s'intenderà approvato.

Dichiarazione del senatore Veronese.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Grato agli onorevoli colleghi che nella prima parte della votazione per la elezione dei membri della Commissione di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno pensato al mio nome, li prego, nella votazione di ballettaggio, di non insistere, e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui la precedente Commissione ha ritenuto di dimettersi, perchè non essendo state seguite quelle dimissioni da pubblica discussione, non posso apprezzare sufficientemente le circostanze di fatto che le hanno determinate.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Veronese di questa sua dichiarazione.

Presentazione di relazioni.

VACHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACHELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di iniziativa della Camera dei deputati col titolo: « Frazionamento del comune di Bernareggio ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Vacchelli della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla convalidazione dei titoli del senatore Ignazio Fili Astolfone; avverto che la Commissione propone la convalidazione della nomina a maggioranza.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rossi Luigi, della presentazione della relazione sulla convalidazione dei titoli del nuovo senatore Fili-Astolfone, per la quale non essendovi proposta favorevole ad unanimità, sarà proceduto a termini dell'art. 103 del regolamento.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rossi Luigi della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito trasmette alla Presidenza del Senato una copia della quarta relazione sui lavori della Commissione stessa, riservandosi fra alcuni giorni di mandarne altre copie.

Giuramento del senatore Torlonia duca Leopoldo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Torlonia duca Leopoldo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i signori senatori Finali e Barracco Giovanni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torlonia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Da atto al signor Torlonia duca Leopoldo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un Commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

e votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12.554 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Rimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32).

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio

ed arti del Regno ». Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 49, rimanendo però sospesi gli articoli dal 16 al 18, sui quali prego l'onorevole relatore di voler riferire al Senato.

BETTONI, *relatore*. In seguito all'incarico dato ieri dal Senato alla Commissione di trovare una forma, d'accordo col ministro, per le modificazioni da apportarsi all'articolo 16, ho l'onore di comunicare che il consenso sarebbe intervenuto in questa forma: dopo il numero 1 dell'art. 16, verrebbe un numero 2, così concepito:

« Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate, le quali si trovino nelle condizioni richieste nel titolo 1° della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche ».

Il numero 2 attuale diverrebbe il numero 3.

Quanto all'art. 18, la sua dizione verrebbe così modificata: « Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16, non sono nè elettori nè eleggibili », ecc.

La Commissione aveva proposto di sopprimere l'ultimo alinea di questo articolo 18, ma, per ragioni di dignità nazionale, il ministro insiste perchè non sia concesso l'elettorato ai non Italiani, se non quando lo Stato a cui appartengono dia un corrispondente diritto ai nostri connazionali. La Commissione quindi, facendo omaggio a questo altissimo sentimento, non insiste nella proposta soppressione.

L'articolo 30, pure sospeso, viene soppresso, perchè, dopo le modificazioni apportate alla legge primitiva, non ha più ragione di essere.

In seguito a questa soppressione, tutti gli articoli che vengono dopo il 30, debbono essere diminuiti di un'unità. Occorre poi variare, per coordinare tutta la legge alla soppressione dell'art. 30, tutti i richiami; e così, alla lettera e dell'art. 5, invece di 59 deve leggersi 58; all'articolo 14, primo comma, va letto 60; all'art. 19, ultimo comma, si dica 31 e 32; all'art. 33, si dica 30 e 31; agli articoli 48 e 60 si legga rispettivamente 44 e 58; all'art. 61, in luogo di 6, che era un errore di stampa, deve dirsi 63; all'art. 63, primo comma, a 59 si sostituisca 58, e 41 nell'ultimo comma a 42; all'art. 66 si legga 44; e finalmente all'art. 68, invece di 59 e 64, conviene porre 58 e 63.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'art. 16 così emendato.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei re-

gnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare opportuno chiarire con brevissime spiegazioni l'emendamento che è stata ora letto.

Nella prima parte di esso che resta invariato si dispone: « Sono elettori: 1º, coloro che appartengono ad una delle categorie sotto indicate, e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera e che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni ».

Secondo questa disposizione, l'elettorato commerciale non può essere esercitato che da coloro i quali sono iscritti nelle liste politiche; è evidente che alle donne, per essere ammesse a votare per le elezioni dei Consigli camerali, debba richiedersi il concorso delle condizioni stabilite nell'art. 1 della legge elettorale politica.

Ecco perchè coll'emendamento proposto si stabilisce che le donne nelle quali concorrono i requisiti per esercitare l'elettorato politico, acquistano il diritto elettorale commerciale ove appartengano ad una delle categorie degli esercenti commercio ed industria. Si riconosce così e si estende alle donne a parità di requisiti, lo stesso diritto accordato ai commercianti. Invece con la dizione che era stata proposta nel progetto dell'Ufficio centrale basterebbe che le donne sapessero leggere e scrivere e fossero commercianti per avere un diritto che in pari condizioni non sarebbe concesso agli altri elettori.

FINALI, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Non ho innanzi agli occhi l'articolo emendato e quindi non posso parlare con molta sicurezza. Uno dei motivi per cui parve opportuno ieri di studiare nuovamente l'art. 16 fu che si temeva che le condizioni dell'elettorato

politico richiamate nell'articolo potessero applicarsi alle donne.

Io non capisco come oggi si possa parlare del diritto dell'elettorato politico alle donne.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Dubito di non essermi spiegato con sufficiente chiarezza.

La prima parte dell'art. 16 richiede l'iscrizione nelle liste elettorali politiche come condizione necessaria per l'elettorato commerciale. Le donne secondo la legge elettorale politica non possono essere elettrici. Ora si propone di togliere questa disparità di trattamento per le liste commerciali; ma non si può volere che esse acquistino il diritto anche nel caso in cui non concorrano le altre condizioni richieste. L'emendamento accoglie questo concetto su cui non può sorgere dissenso. Se l'emendamento lo esprime, come a me pare in modo chiaro e preciso, merita di essere approvato.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. A me pareva che il concetto che si era ventilato ieri di stralciare questa disposizione per farne oggetto di un articolo a parte fosse il migliore.

I « requisiti politici » dei quali si parla nella modificazione proposta non bastano per specificare come si dovrebbe. Qui si parla delle donne che « avrebbero diritto di essere iscritte nelle liste elettorali politiche ». È una frase che non capisco. Fate un articolo a parte che non lasci il dubbio di complicazione e contraddizioni possibili.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Noi non vogliamo fare alla donna, che esercita la mercatura, un trattamento d'inferiorità, ma non possiamo neppure farle un trattamento di privilegio, di fronte agli altri commercianti.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Per gli uomini che si trovino in quelle tre categorie ci può essere il dubbio che non siano elettori politici, per le donne iscritte

nelle liste commerciali, questo dubbio non vi può essere.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Credo che nel concetto siamo tutti d'accordo che debba accordarsi alla donna che esercita un'industria o commercio l'elettorato commerciale.

Secondo il disposto degli articoli 16 e 18 del presente disegno di legge, per essere iscritto nelle liste elettorali e commerciali è richiesto che sia iscritto nelle liste elettorali politiche ed abbia i requisiti richiesti anche per l'elettorato amministrativo.

L'onorevole ministro, pur consentendo il diritto di voto alle donne per le elezioni dei rappresentanti delle Camere di commercio, vuole mantenere per quanto è possibile i criteri stabiliti in quelle disposizioni onde non creare quasi una condizione privilegiata per le donne; e così non basta che la donna appartenga ad una delle categorie indicate nell'art. 16, non basta che abbia l'età di 21 anni e sappia leggere e scrivere, ma è necessario che abbia gli altri requisiti richiesti per essere iscritto nelle liste elettorali eccetto quello del sesso. Così si avrà una certa parità di trattamento. Ma, onorevole ministro, la disparità per quanto riguarda l'elettorato non si può togliere perchè creata dalle leggi, che escludono le donne dal partecipare all'elettorato politico ed amministrativo.

Potrei dire che, se si esaminasse bene si crea una condizione sempre più favorevole per le donne quando per gli uomini si richiede l'iscrizione nelle liste politiche ed amministrative e questo non è richiesto per le donne. Ma questo dipende dalla condizione in cui finora si trova la donna. Noi ora consentiamo il diritto elettorale camerale alla donna commerciante come un'esplicazione della sua condizione di commerciante, è un complemento necessario per l'esercizio della sua professione di poter partecipare alla nomina dei consiglieri di un Istituto, creato per tutelare gli interessi delle industrie e del commercio.

Potrei concludere che può generare confusione l'articolo quale è formulato dal ministro. Ma prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro alle giuste osservazioni del collega senatore Finali, a me pare si possa accettare la formola presentata, specialmente

aggiungendo anche una speciale disposizione nell'art. 18 e prego il Senato di votare i due proposti emendamenti.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura del n. 2 dell'articolo 16 sul quale cade la controversia.

Esso, a seconda della proposta dell'onorevole ministro, accettata dalla Commissione, sarebbe così concepito:

« Le donne che appartengono ad una delle categorie sopra indicate, le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico) per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16 nel testo modificato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 17.

Art. 17.

Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 18.

Non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale a questo articolo così come è formulato, propone di premettere le parole: « salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16, non sono nè elettori, nè eleggibili », ecc.

Pongo ai voti l'art. 18 con questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 30 del quale la Commissione propone la soppressione.

Lo rileggo:

Art. 30.

Il diritto di votazione è personale e non può essere delegato che nei casi previsti dall'articolo 16 della presente legge.

Chi lo approva si alzi.

Non è approvato; quindi è soppresso.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La Commissione ha proposto la soppressione dell'art. 30, il quale contiene questa disposizione: « il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti dall'art. 16 della presente legge ».

Questa disposizione era conseguenza di quella dell'articolo 16, che ammetteva le donne a esercitare il diritto elettorale per delegazione, ma, siccome colla modificazione testè approvata all'art. 16, circa il voto alle donne, non vi è più delegazione, così sono anch'io del parere che l'articolo 30 sia perfettamente inutile e ne accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Allora tutti i seguenti articoli, fino al 49, essendo stati già approvati nella seduta di ieri, passeremo senz'altro all'art. 50, che per la soppressione dell'articolo 30 prenderà il numero 49, e così successivamente la numerazione degli altri articoli diminuirà di una unità.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

(Approvato).

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

(Approvato).

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

(Approvato).

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione,

e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

(Approvato).

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrisondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrainposte.

(Approvato).

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

(Approvato).

Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

(Approvato).

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

(Approvato).

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 60.

In base alle denunce di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

(Approvato).

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

(Approvato).

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

(Approvato).

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

(Approvato).

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema

tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

(Approvato).

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

(Approvato).

Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

(Approvato).

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede** » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per « **Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La somma del fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti che, a forma dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1907, n. 74, può essere destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione dell'edificio per la sede degli uffici della Cassa medesima e di quelli delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati, è portata da 3 a 4 milioni di lire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per « **Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per la somma di lire 193,180, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni, ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n. 46. Personale di ruolo del Ministero; indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L. 6,000
» 47. Spese d'ufficio del Ministero	5,000
» 49. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri: indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	50
» 51. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	2,000
» 73. Personale straordinario delle Intendenze di finanza: indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	250
» 80. Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori.	8,000
» 81. Spese per i servizi del tesoro.	3,500
» 91. Scuola dell'arte della medaglia.	25,000
» 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, per lavori e prestazioni straordinarie. Compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508.	51,800
» 99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	44,000
» 108. Spese di stampa	15,000
» 109. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	2,700
» 124. Pensioni agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa delle carte valori	10,000
» 156-septies. Spesa straordinaria per la costruzione di scaffali e di armadi ad uso di archivio per la Corte dei conti	19,880
Totale L.	<u>193,180</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procedo ora al sorteggio dei nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori per le due votazioni di ballottaggio. Per quella per la nomina di un commissario nella Commissione di vigilanza alle ferrovie dello Stato risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori Manassei, Garofalo, d'Alife; e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico, i signori senatori Avarna, Sacchetti, Franchetti.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554,01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	96
Favorevoli	87
Contrari	9

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

(Il Senato approva).

Il risultato della votazione di ballottaggio sarà proclamato nella tornata di domani.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere a questo sorteggio.

TAVERNA *segretario*, procede al sorteggio e alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Albini
 Amato-Pojero
 Aporti
 Arcoleo
 Avarna Nicolò
 Bertetti
 Blaserna
 Bodio
 Bombrini

Bruno
 Cadenazzi
 Caldesi
 Caracciolo di Sarno
 Carafa d'Andria
 Caruso
 Civelli
 Comparetti
 Cucchi
 D'Ancona
 D'Arco
 D'Ayala Valva
 De Cesare
 Del Giudice
 De Martino Giacomo
 De Seta Enrico
 Di Broglio
 D'Oncieu de la Batie
 Ellero
 Faina Eugenio
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Foratti
 Frigerio
 Ginistrelli
 Giordano-Apostoli
 Gorio
 Grassi-Pasini
 Gravina
 Lucchini Luigi
 Majelli
 Malaspina
 Manfrin
 Martinelli
 Massarucci
 Monteverde
 Morra
 Oddone
 Orengo
 Palberti
 Panizzardi
 Pasolini
 Paternò
 Pelloux
 Polvere
 Prinetti
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Luigi
 Sismondo
 Tajani

Tassi
Tiepolo
Tommasini
Tornielli
Treves
Trinchera
Vaccaj
Valotti
Viganò
Vigoni Giulio
Villari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Badini-Confalonieri
Baldissera
Balestra
Barracco Roberto
Bassini
Bettoni
Biscaretti
Borgatta
Borghese
Camerano
Candiani
Capellini
Carnazza-Puglisi
Carutti
Cavalli
Cibrario
Corsini
Cruciani Alibrandi
Dallolio
D'Antona
De Cristoforis
De Cupis
De Giovanni
Del Zio
De Siervo
Di Brocchetti
Di Camporeale
Di Carpegna
Di Frasso
Di San Giuliano
Doria d'Eboli
Doria Pamphili
Fabrizi
Facheris
Fava
Gherardini

Grocco
Guerrieri-Gonzaga
Guiccioli
Inghilleri
Lucchini Giovanni
Malvano
Malvezzi
Mangili
Maragliano
Marazio
Mariotti Giovanni
Martelli
Martuscelli
Massabò
Mazza
Mezzanotte
Mirabello
Orsini-Baroni
Pansa
Paternostro
Pinelli
Primerano
Pullè
Quigini-Puliga
Ricotti
Rossi Girolamo
Rossi Giuseppe
Senise Carmine
Spingardi
Spinola
Tabacchi
Tasca-Lanza
Torrighiani Luigi
Trotti
Turrisi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Aula
Balenzano
Barracco Giovanni
Barzellotti
Bava-Beccaris
Bensa
Capaldo
Cardarelli
Carle Giuseppe
Cavasola
Cencelli
Chironi

Cittadella Vigodarzere
Colleoni
Colonna Fabrizio
Compagna Pietro
Consiglio
D'Alì
De Mari
De Renzi
Di Casalotto
Di Marzo
Di Revel
Di Terranova Pignatelli
D'Ovidio Enrico
D'Ovidio Francesco
Driquet
Durante
Engel
Faldella
Fecia di Cossato
Fergola
Ferrari
Fracassi
Gabba
Garofalo
Golgi
Guglielmi
Lanza
Levi-Civita
Manassei
Mariotti Filippo
Melodia
Molmenti
Morandi
Pacinotti
Pagano-Guarnaschelli
Patamia
Perla
Pessina
Pirelli
Pisa
Ponza di S. Martino
Racagni
Reynaudi
Rossi Angelo
Ruffo Bagnara
Sani
Santamaria-Nicolini
Schininà di Sant'Elia
Severi
Speroni
Tamassia

Tarditi
Taverna
Torlonia
Torrighiani Piero
Tournon
Vacchelli
Vidari
Vigoni Giuseppe

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
Annaratone
Armò
Arrivabene
Bacelli
Beltrami
Beneventano
Boncompagni-Ludovisi
Borgnini
Cadolini
Caetani
Calabria
Calenda
Camerini
Canevaro
Caravaggio
Casana
Cerruti Alberto
Cerruti Valentino
Chiesa
Cognata
Colonna Prospero
Compagna Francesco
D'Adda
D'Alife
Dalla Vedova
De La Penne
Del Mayno
De Marinis
De Seta Francesco
Di Prampero
Di Scalea
Doria Ambrogio
Emo Capodilista
Foà
Fortunato
Franchetti
Frescot
Garroni
Grassi

Guarneri
 Lazzaro
 Lioy
 Lojodice
 Luciani
 Mangiagalli
 Martinez
 Morisani
 Mosso
 Municchi
 Niccolini
 Novaro
 Papadopoli
 Peiroleri
 Petrella
 Pierantoni
 Riberi
 Rignon
 Sacchetti
 Saladini
 Salvarezza
 San Martino
 Schupfer
 Senise Tommaso
 Solinas-Apostoli
 Tittoni
 Todaro
 Tolomei
 Veronese
 Vischi
 Visconti-Venosta
 Volterra

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Adamoli
 Alfazio
 Astengo
 Bastogi
 Bonasi
 Bordonaro
 Buonamici
 Cagnola
 Cannizzaro
 Carle Antonio
 Carnazza-Amari
 Cefaly
 Colombo
 Conti
 Cordopatri

Cotti
 De Larderel
 Del Lungo
 De Sonnaz
 Di Collobiano
 Di Martino Girolamo
 Dini
 Doria Giacomo
 Faraggiana
 Ferro Luzi
 Figoli Des Geneys
 Finali
 Fiocca
 Fogazzaro
 Frola
 Gattini
 Gessi
 Giorgi
 Greppi
 Guala
 Gualterio
 Lamberti
 Levi Ulderico
 Majnoni d'Intignano
 Mantegazza
 Masi
 Mazziotti
 Mazzolani
 Medici
 Mele
 Morin
 Odescalchi
 Oliveri
 Paladino
 Palumbo
 Parpaglia
 Pedotti
 Pellegrini
 Piaggio
 Placido
 Plutino
 Ponti
 Ponzio-Vaglia
 Quarta
 Rattazzi
 Ricciuti
 Righi
 Roux
 Schiaparelli
 Scialoja
 Serena

Sonnino
Torrighiani Filippo
Villa
Zumbini

PRESIDENTE. Non essendo possibile, per la mancata presenza dei signori ministri, che si trovano impegnati in altre discussioni innanzi all'altro ramo del Parlamento, di discutere gli altri disegni di legge, il seguito dell'ordine del giorno sarà rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano (N. 38);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti (N. 40).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909 (N. 34);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 41);

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (N. 13);

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 28);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina (N. 23);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 21);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 26);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XIII.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di un disegno di legge e di una relazione (pag. 258) — Giuramento dei senatori De Luca e Buscemi (pag. 258) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 258) — Ringraziamenti (pag. 258) — Risultato di votazione (pag. 258) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 259) — Presentazione di relazione (pag. 259) — Si apre la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'VIII Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 » (N. 34) (pag. 259) — Parlano il relatore, senatore Vaccai (pag. 259) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 259) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 260) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 41) (pag. 260) — Si approvano senza osservazioni i primi 30 capitoli del bilancio di grazia e giustizia — Sul capitolo 31 parlano i senatori Tassi (pag. 263) e Pierantoni (pag. 265) ai quali risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 263 e 266) — Il capitolo 31 è quindi approvato e senza discussione si approvano i rimanenti capitoli della tabella A ed i riassunti per titoli e per categorie (pag. 267) — Si passa allo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1909-910 » — Si approvano senza discussione la tabella B e i primi 53 capitoli della tabella C (pag. 272) — Sul capitolo 54 parla il senatore Pierantoni (pag. 277), gli risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 279), e replica del senatore Pierantoni (pag. 279) — Il capitolo 54 è approvato; e senza osservazioni si approvano i rimanenti capitoli della tabella C e i riassunti ed elenchi relativi — Indi senza discussione si approva lo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e gli stati di previsione degli Economati generali dei benefizi vacanti » — Da ultimo, parimenti senza discussione, si approvano i quattro articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 346) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 280 e 346) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » (N. 13) — Senza osservazioni si approvano i primi 14 articoli — L'art. 15 è approvato dopo osservazioni del Presidente della Commissione, senatore Scialoja (pag. 350), alle quali aderisce il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 351) — Senza discussione si approvano gli articoli 16 e 17, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 351) — Avvertenza del Presidente (pag. 351). — Testo coordinato del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti nel Regno » (pag. 352).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « Sulle antichità e belle arti ».

Il Senato conosce l'urgenza di questo provvedimento, poichè lo ha già approvato nella passata Legislatura. Per questa ragione e per la necessità di poter promulgare presto la legge, pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto, e deferire all'illustre Presidente la nomina di una Commissione che lo esamini.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

L'onor. ministro ha chiesto che il progetto sia dichiarato d'urgenza e deferito all'esame di una Commissione da nominarsi da me.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza è accordata; e mi farò un dovere di nominare al più presto la Commissione speciale.

Presentazione di relazione.

VIGONI GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIULIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati ».

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Vigoni Giulio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore De Luca avv. Ip-

politico Onorio, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Rossi Luigi e Barracco Giovanni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Luca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Ippolito Onorio De Luca del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Buscemi avv. Salvatore, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Todaro e Schupfer di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Buscemi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. avv. Salvatore Buscemi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, col quale si trasmette la proposta di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto, e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, S. Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) », disegno di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa presentazione; il disegno di legge avrà il suo corso a termini del regolamento.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Moscuza ringrazia il Senato della commemorazione fatta e delle condoglianze inviate.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle due votazioni di ballottaggio:

a) per la nomina di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	95
Maggioranza	48
Il sen. Sismondo	ebbe voti 61
» Veronese	» 15
Schede bianche	19

Eletto il senatore Sismondo;

b) per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico:

Senatori votanti	96
Maggioranza	49
Il sen. Bodio	ebbe voti 63
» Rossi Giovanni	» 20
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	11

Eletto il senatore Bodio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge;

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24),

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Presentazione di relazione.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge che ha per titolo:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Sonnaz della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'VIII Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 » (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la VIII Esposizione di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

È stanziato un fondo di lire 50,000 come concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia.

Questo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-1909.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VACCAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCAI, *relatore*. Non credo necessarie molte parole per raccomandare a voi, signori senatori, il presente disegno di legge dopo le relazioni che lo accompagnano; legge breve nella sua forma, ma alta nel suo significato.

La mostra triennale veneziana sorse da un concetto ben chiaro e determinato, e voi, gelosi custodi delle nostre più nobili tradizioni, non potete nutrire che il desiderio di vederle risorgere e vivere, mantenendosi sempre degne d'Italia.

In questo sentimento l'Ufficio centrale sa di poter sicuramente confidare. (*Bene*).

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio il senatore Vaccai che, quale relatore di questa legge, dà il consenso della sua molta autorità e l'appoggio della sua esperienza

personale di artista alla proposta che per la seconda volta ho avuto l'onore di fare in favore dell'esposizione d'arte di Venezia. La città meravigliosa d'arte e di ricordi merita tale segno di deferenza. Tanto più che, come giustamente ha detto il senatore Vaccai, tale esposizione internazionale, otto volte ripetuta con lieta fortuna, costituisce una scuola d'arte moderna, dove il genio italiano può mostrare la vitalità sua, e può prendere ispirazione da artisti insigni di altri paesi, una scuola che serve ad illuminare la mente dei pittori, degli scultori di tutte le nazioni civili. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 41).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei singoli capitoli, che rileggo:

TABELLA A.

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,091,945 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	105,900 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	9,950 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,700 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	20,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	190,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	400,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	92,500 »
13	Spese postali.	11,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,259,195 »

	<i>Riporto</i>	2,259,195 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	30,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		<hr/> 2,767,735 »
	Debito vitalizio.	
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,954,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
		<hr/> 8,085,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	31,925,560 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,800 «
		<hr/>
	<i>La riportarsi</i>	32,055,360 »

	<i>Riporto</i>	32,055,360 »
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	749,645 »
30	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 »
31	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	300,000 »

TASSI. Domando la parola sul capitolo 31.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho domandato la parola soltanto per rivolgere una vivissima raccomandazione all'onorevole ministro.

La condizione dei locali, nei quali si amministra la giustizia, i così detti tempî di Temi, sono per la massima parte in Italia tutto quello che si può immaginare di più lurido. La parola sembra eccessiva, ma non è, ed io l'ho pronunciata di proposito, perchè sfido chiunque abbia occhi per vedere a contraddirmi se avrà anche fugacemente posto piede nelle aule delle Corti, dei tribunali e delle preture, o si sarà appena avventurato negli accessi delle aule medesime. Guai se dovessimo prendere come esempio Roma, e se di Roma in fatto di sedi giudiziarie dovessimo dire: *Romae ad exemplum totus componitur orbis*. Basterebbe dare una capata ai Filippini per convincersi che niente di più inverosimilmente indecoroso per l'amministrazione della giustizia nella capitale del Regno si potrebbe affacciare. La manutenzione di questi ambienti e del rispettivo loro arredo fu sempre trascurata in modo deplorabile: e dopo che lo Stato ne ha esonerato i comuni e ne ha assunto direttamente il servizio, non si è avuto alcun sensibile miglioramento, e pare che a nulla giovi l'aver resa più intensa la sorveglianza e più precisa la responsabilità dei capi d'ufficio e dei cancellieri, che non dovrebbero trascurare la rimozione dello sconcio gravissimo. La lentezza della burocrazia governativa non è fatta per affrettare il necessario ristabilimento della esteriore dignità degli importantissimi uffici e di coloro che vi esercitano altissime funzioni.

L'amministrazione della giustizia deve imporsi anche col decoro delle forme esteriori, perchè i cittadini ne traggano impressione di

riverenza profonda, e come è prescritta la toga ai giudici e agli avvocati e il mantello agli uscieri, deve essere dignitoso l'ambiente e decoroso l'arredo.

Io prego quindi l'onorevole ministro d'impartire le più rigorose disposizioni affinchè a un doveroso rinnovamento si provveda. Se le somme stanziare in bilancio non fossero sufficienti, ne proponga la congrua elevazione, perchè non si tratta di spesa voluttuaria, ma di spesa necessaria a dare alla magistratura ed al foro, dove solennemente sentenza, questa esteriore dignità che loro manca.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi affretto a riconoscere che la doglianza mossa dall'onorevole senatore Tassi circa le condizioni, in cui si trovano i locali giudiziari in Italia, è completamente fondata. Le cause ne sono complesse e in gran parte remote.

Da una frase dell'onorevole senatore Tassi, che forse può anche darsi io non abbia esattamente intesa, pareva quasi che egli trovasse un nesso di causalità tra la condizione poco decente dei locali giudiziari, ch'egli lamenta, e il fatto d'assunzione da parte dello Stato del servizio di manutenzione dei locali stessi. Ma vedo che l'onorevole senatore Tassi fa cenno di denegazione; ed infatti è proprio così. Lo Stato, si può dire, non ha ancora finito di assumere questo servizio, perchè la legge relativa è quella del marzo 1907; e l'attuazione ne è stata così laboriosa, che io posso dire che, in un certo senso, essa è ancora in corso. Nè è da meravigliarsene, quando si tenga presente che lo Stato assunse la manutenzione e il ser-

vizio di ben 2000 edifici giudiziari, sparsi per tutto il Regno.

Il male innegabile, lamentato dall'onorevole senatore Tassi, ha ragioni ed origini - come ho detto - complesse e remote. Ed anzi tutto, se noi consideriamo lo stato di manutenzione dei locali e la loro pulizia, vediamo subito che la pulizia non costa niente, che non importa richieste di fondi; ma è semplicemente questione di abitudine di tutti, dal capo che presiede agli uffici giudiziari al pubblico che li frequenta, perchè qui la libertà si divide molto largamente.

Ora, sotto questo primo punto di vista, che è quello della pulizia dei locali, riconosco che ci è la tradizione di lasciar correre. Citerò al Senato un aneddoto, di cui garantisco perfettamente l'autenticità. Il capo di un ufficio giudiziario, nel bilancio per l'erogazione delle cosiddette spese di ufficio, su cui dovrebbero gravare anche le spese per la pulizia, scriveva: « ai portieri per servizi straordinari di spolveratura »! La spolveratura, come servizio straordinario, è qualche cosa di assolutamente tipico!

Ora, per questa parte, io ho rivolto già (lo affermo all'onorevole senatore Tassi) le più vive esortazioni ai capi degli uffici giudiziari, perchè bisogna che essi di ciò si preoccupino. Qualcuno dichiara di disdegnare questo particolare della pulizia; ma io non posso approvare questo disdegno per cosa che giova anzi tutto al decoro esteriore della giustizia. Ho fatto le più vive esortazioni e le rinnoverò; anzi farò qualche cosa di più, onor. Tassi. Mirando, fra l'altro, anche a questo intento, cercherò di risolvere la questione, più volte decennale, della ricostituzione del servizio dei portieri.

L'amministrazione della giustizia in Italia presenta questa curiosa anomalia: che cioè, mentre tutti gli uffici pubblici hanno un personale di servizio, e non si entra in una questura o in una intendenza di finanza senza ammirare nel vestibolo un usciere gallonato e ben vestito, invece se si va anche nelle antiscala di un'altissima autorità giudiziaria, si vede un povero diavolo, quasi pezzente e cencioso; e questo accade, appunto perchè lo Stato finora non ha curato di disciplinare esso il personale di servizio per gli uffici giudiziari. E, pertanto, in corso un mio disegno di legge, ora in esame presso il mio collega del Tesoro, col quale si

cerca di rimediare, sia pure in parte, a questo difetto, mediante la costituzione di un personale di servizio per gli uffici giudiziari.

Questo per quanto riguarda la decenza esteriore; per quanto riguarda poi i locali, per la loro vastità ed idoneità allo scopo dell'amministrazione della giustizia, io debbo ricordare al senatore Tassi come fino all'anno scorso poche volte il Parlamento ha avuto occasione di occuparsene, perchè i locali giudiziari erano per la massima parte affidati ai comuni, i quali lasciavano correre; nè di ciò si può far loro grave colpa, tenuto conto delle ristrettezze finanziarie dei loro bilanci. I comuni lasciavano andare, e la voce del controllo parlamentare poco echeggiava; certo è che delle condizioni dei locali giudiziari il Parlamento non ha cominciato ad occuparsi e a preoccuparsi, se non quando questo servizio è stato assunto dallo Stato. Ed è naturale; deputati e senatori si trovavano ad essere loro stessi assessori o consiglieri municipali, o amici politici o amministrativi di sindaci e di Consigli comunali, e quindi si astenevano dal portare una simile questione in Parlamento, la quale in pratica si sarebbe poi tradotta in un maggior aggravio di spese pel bilancio comunale. Ma dacchè il servizio è passato allo Stato, il Parlamento - ripeto - si è continuamente occupato di questa questione. Da Roma per il suo Palazzo di giustizia, da Napoli per l'adattamento di Castel Capuano, da Genova per le condizioni disagiate dei locali giudiziari vengono vivissimi i lamenti e vivissime le raccomandazioni.

La questione è viva anche per Milano, come saprà benissimo il relatore qui presente, specialmente per i locali delle preture, per le quali ho dovuto fare eseguire un'ispezione apposita e per le quali si provvederà come meglio si potrà; ed è viva altresì una simile questione per i locali di Ancona e di Palermo. Si può dire, in una parola, che dal marzo 1907 è piombata sul Ministero di grazia e giustizia una infinità di questioni per i locali giudiziari. Con la legge del marzo 1907, che fece opera doverosa verso i comuni e che, sotto questo aspetto, non posso che lodare, il Governo assunse un'eredità estremamente passiva, la liquidazione della quale sarà opera non facile nè pronta, e (bisogna dirlo francamente) costerà parecchi e parecchi milioni, poichè prima che in tutte le città prin-

cipali, almeno d'Italia si possano costruire locali adatti per l'amministrazione della giustizia ci vorrà molto tempo e ci vorrà molto danaro.

Con queste spiegazioni, che in sintesi rispondono al senatore Tassi, perchè riconoscono la ragionevolezza e la giustezza delle doglianze da lui mosse, ed il proponimento mio di avvisare a quei provvedimenti, i quali, in parte almeno, possono apportar rimedio alla presente e difficile condizione di cose, spero di avere la sua approvazione.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ringrazio l'on. ministro delle ampie e cortesi dichiarazioni, e faccio voti che l'opera sua riesca veramente efficace, perchè quanto più guadagneranno i tribunali nella loro funzione esteriore, tanto più si conterranno decorosamente coloro che vi accederanno.

Siamo oggi in tale condizione, che se i magistrati debbono accoccolarsi disagiatamente sugli incomodi loro scanni, gli avvocati si presentano all'arringo nel più trascurato e meno rispettoso acconciamento. In Francia e nel Belgio la etichetta più rigorosa è prescritta per gli avvocati, i quali appena indossata la toga, non possono neppure fumare una sigaretta nei corridoi; essi si presentano vestiti accuratamente delle prescritte insegne, non senza toga, o con questa sul braccio o tutta sudicia e a sbrendoli, come accade da noi; e non sono ammessi a discutere senza che il loro atteggiamento sia irreprensibile. Così gli uomini del foro si intonano coll'ambiente, e così dovrebbe accadere anche da noi ed accadrebbe, se il decoro dei locali, ove si amministra la giustizia, fosse tale da imporre un armonico contegno a coloro che vi disimpegnano il loro nobilissimo ministero.

E facendo voti che a questo si possa venire, rinnovo all'on. ministro i miei ringraziamenti per le risposte che ha dato alle mie osservazioni.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Non aveva intenzione di parlare; ma spesso nel corso della mia vita parlamentare sento esporre istanze già fatte e non ascoltate, e stimo di ripetere anche io quanto in altro tempo dissi intorno all'argomento trattato dal collega Tassi. L'Arcoleo ed

io anni or sono raccomandammo la decenza de' palazzi giudiziari.

In Francia non solamente non si fuma nei tribunali, ma si osservano corrette norme di dignità. Gli avvocati, anche quelli che nella udienza non hanno cause da discutere, entrati nel tempio della giustizia, vestono la toga, si pongono il berretto e perfino le decorazioni, di cui sono gustai i nostri fratelli latini, con la differenza che essi si contentano di essere cavalieri, da noi si vuole essere commendatori.

Il Consiglio dell'Ordine, che deve mantenere la disciplina de' giuristi, perchè non potrebbe dare ascolto a conservare la pulizia dei locali? A Napoli, dissi altra volta quando fu rinnovato in parte il palazzo Capuano, sono migliaia di avvocati e procuratori. Se pagassero mezza lira al mese per ciascuno e prendessero speciali inservienti straordinari per mantenere i locali puliti, si otterrebbe il desiderato intento.

In tutti i paesi, e io ne ho veduti molti, da Tunisi alla Scandinavia, nei tribunali si accede per ottenere giustizia e non per perdervi tempo facendo assistenza alle udienze; invece da noi una genia di disoccupati, di faccendieri assiste alle udienze, frequenta i locali per sollecitare affari, per procurare clienti e insudicia moralmente e fisicamente i locali; e questa schiera di faccendieri non si elimina mai.

Ogni giorno si chiede: quando sarà inaugurato il tempio della giustizia a Roma? Al riguardo debbo dire, non essendo uso a tacere la verità, che non è molto tempo che fu concesso quel tempio di Astrea a delle signore che vollero discutere le ragioni della emancipazione della donna. Per il travertino e per il marmo usato, in poco tempo quei locali saranno mal ridotti da coloro, che non vogliono osservare il dovere di non fumare e di non sputare a terra lasciando orme impresse nei pavimenti e nelle scale.

Aggiungo poi che noi non comprendiamo che le aule parlamentari e giudiziarie non debbono essere arene da spettacoli, ma luoghi ove si svolge il pensiero del giurista, s'invoca la giustizia e raccolta dev'essere l'attenzione del pubblico.

Il gran palazzo della giustizia di Parigi ha aule modeste nelle quali vi entra, per modo di dire, un pubblico.

La prima volta che visitai Parigi dopo gli

incendi della Comune, accompagnato da uomini eminenti a vedere le aule della giustizia visitai la famosa sala di Assise dove fu giudicato Felice Orsini; era una sala da disgradare una delle modeste sale dei nostri minori municipi.

Noi volemmo le tribune riservate, la tribuna per le signore, e per la pubblicità dei dibattimenti la stampa locale, quella delle provincie e spesso la straniera domandano trattamento di favore.

Ad Ancona, dove ebbi occasione nel tempo passato di sostenere l'accusa civile contro i ladri della Banca nelle Assise, trovai un palazzo di giustizia con tribune e un vero spettacolo. In tali condizioni locali comprendete che gli stessi avvocati che parlano debbono non soltanto persuadere i giurati, ma pensare anche al pubblico, onde spesso assurgono alla eloquenza contro la quale disse Appio: *Non agunt causas, sed latrant.*

Mi ricordo che il presidente una volta voleva persuadere un avvocato ad essere breve. È cosa intesa, diceva, c'è la giurisprudenza e l'avvocato faceva un cenno col dito per ricordare che alle spalle aveva il pubblico e il cliente. Con queste considerazioni, è certo che se i costumi non cambiano, se la magistratura d'accordo coi ceti professionali non provvede, se entrambi non fanno rispettare le aule della giustizia, in breve tempo ne saranno insudiciate.

Senza uscir dal tema, tratto un altro argomento. Il bilancio di grazia e giustizia che non studio da molto tempo, ora offre continue spese richieste per affitti di locali, e intanto si presentano ai nostri Uffici le leggi per vendere i demani che non sono necessari al ministero della guerra. Raccoglietevi in concordia, signori ministri. Vedete che capitali occorrono per pagare gli affitti, fate terminare le locazioni e date locali propri e definitivi all'Amministrazione.

Se fossi arrivato prima avrei parlato anche su altri capitoli; avrei fatto un discorso esaminando parecchie cose del Ministero. Per rispetto al regolamento mi limito a quello che ho detto ed ho finito.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Ringrazio l'onorevole Pierantoni dell'aiuto ch'egli mi ha dato per quanto riguarda la questione dei locali giudiziari.

Egli ha detto cosa, che io pensavo, ma che dal banco del Governo era meno opportuno che fosse detta. Quando noi consideriamo lo stato deplorabile di questi locali, non è soltanto ai magistrati, e quindi al ministro che li rappresenta, che bisogna far carico, ma ai custodi in generale. Già, per altro, io vi avevo accennato, ma il senatore Pierantoni ha voluto essere più preciso e più severo. Occorre la cooperazione di tutti, così del pubblico, come dei custodi; dell'uno e degli altri in special modo. Naturalmente un ministro di grazia e giustizia può assumere impegno di rivolgere esortazioni ai capi perchè curino i locali; può provvedere, come ho già accennato, al miglioramento del personale di servizio; ma nè l'onor. Pierantoni, nè alcun altro potrà chiedere al ministro di grazia e giustizia atti da Padre eterno, come sono quelli di mutare di punto in bianco lo stato delle cose.

Certo, ha detto una cosa molto giusta l'onorevole Pierantoni, e l'impressione sua l'ebbi anche io, quando visitai pochi giorni fa il palazzo di giustizia di Roma. Veramente, si può discutere di questo edificio dal punto di vista estetico, si può discuterne con maggiore o minor ragione, e dolersi anche, se si vuole, dal punto di vista finanziario, ove si confronti lo sforzo finanziario con l'effetto ottenuto; ma non si può non riconoscere che la maestà dell'edificio s'intona con la maestà della giustizia. Perciò, dunque, io non potevo senza un senso di raccapriccio pensare come quei corridoi così belli potranno, tra non guari, essere trasformati da graffiti e da iscrizioni simili a quelle pompeiane, sicuramente, quantunque non di epoca così remota.

La questione della sorveglianza del palazzo di giustizia a Roma sarà certamente formidabile, ma nondimeno il problema io me lo propongo. D'altro lato, non sarà facile di poter stabilire dei piantoni di guardia per ogni corridoio. È un problema gravissimo, ripeto; ma torno ad assicurare il senatore Pierantoni che lo terrò presente.

Per quanto riguarda le tribune, gli dirò poi che in una mia recente visita fatta al palazzo

di giustizia, nel vedere che in tutte quelle magnifiche aule è stata costruita la tribuna, una tribuna in muratura, solenne, riservata, vivamente io me ne dolsi. Perfino nell'aula della Corte di cassazione e nei tribunali civili, dove siamo abituati ad avere un pubblico modesto, dove non c'è la teatralità, sono state pure costruite delle magnifiche tribune.

Ebbene, io diedi subito disposizione all'ingegnere capo del Genio civile, che ancora, per competenza, detiene il palazzo, perchè fossero tutte inesorabilmente condannate e, quindi, chiuse in muratura, giacchè io ritengo che le aule della giustizia, debbano essere aperte al pubblico, ma non come teatro, e non ammetto nelle tribune i posti riservati, nè altri incitamenti ad una morbosa teatralità. Ce n'è già troppa, per artificialmente incoraggiarla!

E finalmente, per quanto riguarda l'affitto dei locali del Ministero, quantunque non sia questo il capitolo, che vi si riferisca, dirò che l'osservazione fatta dall'onor. Pierantoni merita una risposta.

L'onor. Pierantoni giustamente ha osservato che l'aumento dei servizi dei Ministeri, come importa un aumento di personale, importa anche un aumento di locali; sicchè il ministro di grazia e giustizia è stato costretto ad affittare un palazzo o, per dir meglio, alcuni piani di un palazzo, per ospitare alcune delle sue divisioni.

Credo, pertanto, che l'onor. Pierantoni abbia perfettamente ragione nel dire che, anche sotto l'aspetto finanziario, la costruzione di nuovi edifici appositi sia preferibile alla locazione di palazzi privati.

A ciò l'Amministrazione pensa; ma il senatore Pierantoni comprende bene che non è davvero cosa, che si possa mettere in atto da un momento all'altro.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte a me date. Egli ha molto ridotto il potere di sorveglianza sopra i locali, che s'invoca. Credo che sotto il suo ministero sono stati istituiti gli ispettori locali. Ora questi egregi funzionari potrebbero fare benanche una ispezione sulla manutenzione dei locali.

A me pare che un accordo tra i Collegi giudiziari, le Camere di disciplina e i Consigli dell'Ordine degli avvocati possa influire in questa questione e risolverla in modo che tra breve tempo non sia soltanto la coscienza del giudice più chiara e illuminata, ma sia anche pulita la forma esteriore della giustizia.

Non taccio che quando vengono da me giuristi stranieri e mi chiedono di visitare i nostri tribunali, pensando alle nostre aule giudiziarie, io faccio di tutto perchè essi desistano dal proposito.

Auguro sinceramente che questo stato di cose possa presto finire e che possa quindi finire quell'altro spettacolo di San Filippo Neri che da tanto tempo è chiuso dentro la gabbia ove seggono i delinquenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola; pongo ai voti il cap. 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al capitolo 32.

32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,858,000 »
33	Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (Spese fisse) .	2,317,800 »
34	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »

41,491,440 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

35	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	12,555 »
36	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 »
37	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
38	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	2,800 »
39	Spesa per provvedere agli arredamenti fissi delle aule delle corti di assise, del tribunale civile e penale ed agli arredamenti mobili di tutti i locali ed uffici giudiziari del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Legge 2 luglio 1908, n. 321) (Spesa ripartita) 3 ^a rata .	400,000 »

416,787 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

40	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	236,071 15
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**


Spese generali	2,767,735 »
Debito vitalizio	8,085,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	41,491,440 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	52,344,175 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	416,787 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	416,787 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	52,760,962 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	236,071. 15

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	52,760,962 »
Categoria IV. — Partite di giro	236,071. 15
TOTALE generale	52,997,033. 15



APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.75 per cento	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,650,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,872,600 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	180,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,000,000 »
		5,180,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,310,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,500,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,820,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,500,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,872,600 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	»
	Altre rendite patrimoniali	5,180,000 »
	Proventi diversi	2,820,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	16,872,600 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,500,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,500,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,372,600 »

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'Amministrazione centrale.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	613,150 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	69,000 »
3	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse)	54,700 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,850 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,500 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	10,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	3,500 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	9,500 »
10	Spese d'ufficio	27,000 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	51,500 »
		901,675 »

Spese pel servizio in provincia.		
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	310,000 »
17	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	25,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione	26,000 »
		361,000 »
Debito vitalizio.		
19	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	130,000 »
Contributi allo Stato.		
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	130,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
		£02,500 »
Imposte e tasse.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	200,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	280,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine).	800,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	190,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	3,000 »
		1,473,000 »

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	240,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		273,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	215,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	7,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	2,000 »
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	800,000 »
37	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	350,000 »
39	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		1,490,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (Spesa obbligatoria)	1,350 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,650,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
45	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie).	380,000 »
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
48	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
49	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,650,000 »
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie).	9,004,750 »
		14,391,600 »

Spese diverse.

52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	450,000 »
53	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
54	Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000 »

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. È difficile di trattare in poche parole e in speciali capitoli questioni di grande

importanza. Il capitolo parla di sussidi a missionari all'estero. Sappiamo che fu antica la disputa nelle assemblee legislative intorno allo istituto di *Propaganda Fide* e al sussidio delle

missioni religiose. Spetta a noi laici nella separazione dello Stato dalla Chiesa, di dare sussidi ai missionari, quando vi sono tante e tante classi che chiedono sussidi per altri fini?

Ricordo fatti che non riguardano l'onor. Orlando che non era ancora deputato, perchè egli ha per sè il titolo della gioventù. Si fecero aspri rimproveri al compianto ministro Prinetti per aver dato una forte parte dell'indennità pagata dall'Impero cinese allo Stato ai missionari nostri, che vero danno non avevano sofferto in Cina. Bisogna andare cauti ed astenersi dal favoreggiamento delle missioni all'estero.

Non so in quale capitolo del bilancio possa trovar sede una questione gravissima, quella cioè di sapere come si provvede alla giustizia internazionale in Egitto, con quali criteri si scelgono i magistrati italiani. Nessuno può ignorare che mentre nell'Occidente finirono i fori privilegiati e le lotte provocate dal papato per usurpare le giurisdizioni laiche e reintegrò lo Stato la funzione della giustizia, in Oriente rimasero i patriarcati, i privilegi riconosciuti per le capitolazioni, per tutte quelle razze confessionali che non sono turche, islamiche. Però vi è questa cosa di strano: che la sola comunione dei latini non ha un patriarcato. Nei Codici egiziani è sanzionato che lo statuto personale sia regolato dalla legge propria di ciascuna gente. Le successioni, le doti, i matrimoni, ecc., per gli effetti legali dovrebbero tutti essere regolati secondo le leggi vigenti del paese. Invece sapete che cosa avvenne? Con grande sorpresa un povero armeno, per nome Selim-Farag, fu condannato con sentenza del tribunale patriarcale di Costantinopoli in data 19 novembre 1889 a pagare a sua moglie Rossina Mardus, che aveva ottenuta la separazione personale, un'indennità di franchi trentatremila, più una pensione di trecento franchi mensili a titolo di alimenti.

La sentenza patriarcale era stata dichiarata esecutoria dalla Corte d'appello mista di Alessandria, già alcuni atti di esecuzione erano stati fatti. Selim Farag ottenne una sentenza di annullamento del precedente giudizio patriarcale, e si presentò ai tribunali a chiedere l'annullamento degli atti di procedura già consumati, producendo la sentenza della Santa Sede. Il tribunale di 1^a istanza respinse l'istanza e ordinò il proseguimento della esecuzione. La

Corte di Alessandria, il 26 aprile 1894, proclamò la suprema giurisdizione del Papa e annullò.

Io prego l'onorevole ministro di volere rivolgere i suoi studi sopra simigliante questione. Si sa il trattamento che si fa ai poveri Armeni cattolici, i quali sono messi così a repentaglio come razza e come civiltà che ogni giorno se ne vede la strage, e quasi ciò non bastasse, trovano questa specie di regolamento per l'amministrazione della giustizia nelle loro famiglie per cui le sentenze che sono di materie temporali vengono giudicate dai sacerdoti della *Propaganda Fide*, ai quali si attribuisce il diritto di distruggere le famiglie ed i giudicati.

Ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, mio amico e collega, però non tanto mio amico nell'opera ministeriale su questa materia. Noi spesso vedemmo inviato un magistrato o un procuratore generale che non fece bene allo Stato, che non aveva più corrente il favore della pubblica opinione. Quando si verificano alcune deficienze e cade il sentimento di laicità e del rispetto della legge bisogna studiare i rimedi.

Io sono pronto ad offrire all'onorevole mio amico, il ministro Orlando, nonchè al Ministero, documenti importantissimi che serviranno anche a far vedere in qual modo debba essere applicata la legge sulla magistratura mista.

Su questo capitolo delle missioni all'estero richiamo l'attenzione del ministro, perchè si ricorderà l'onor. Orlando che nel 1884 le assemblee legislative furono agitate grandemente dalle interpellanze Toscanelli e Odescalchi, i quali vollero sapere se nel Regno avendo sentenziato la magistratura italiana, il tribunale civile, la Corte d'appello di dover la *Propaganda Fide* mutare in rendita i beni immobili, non si fossero offesi i privilegi di quell'istituto. Una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite determinò nettamente che la *Propaganda Fide* non era esente dalla legge. E si potrebbe permettere che annulli sentenze pronunziate dalla magistratura mista in Egitto, a cui prendono parte giudici italiani?

Vi è un dotto libro di un inglese, il Young, su questa materia. Se noi vogliamo giovare alla civiltà internazionale dobbiamo preparare ma-

gistrati che non manchino di due cose: della scienza del diritto comparato e della conoscenza delle lingue straniere. (*Bene*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non posso naturalmente non accogliere favorevolmente l'invito fattomi dall'onorevole senatore Pierantoni a studiare una questione; credo, però, che considerato nel complesso ciò che egli ha detto, io dovrei opporre a lui una declinatoria di competenza, perchè in quanto egli esorta il Governo a preoccuparsi delle missioni all'estero, e in quanto esorta anche me ad occuparmi dell'amministrazione della giustizia nei tribunali di Egitto, egli doppiamente impegna — sarei per dire — la mia incompetenza.

Sul punto relativo alle missioni, dato il principio della perfetta laicità dello Stato italiano e della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, non ci preoccupiamo del movimento delle missioni nei suoi riflessi di ordine religioso.

E se l'onorevole Pierantoni trova un capitolo sul Fondo pel culto, un modesto capitolo di diecimila lire per sussidi a missionari, con questa erogazione non si vuol dire già che lo Stato italiano si preoccupi di questi missionari nel senso di un servizio delle missioni religiose all'estero; poichè in tal caso ci vorrebbe ben altro che diecimila lire. Questa disposizione, nel bilancio del Fondo per il culto, significa soltanto questo. Il Fondo per il culto, come ente autonomo, ha, tra le sue funzioni, anche quella di dare sussidi a dei religiosi; e questi sussidi possono essere dati tanto ai religiosi, che si trovano nel Regno, quanto a quelli che si trovano all'estero: ciò è perfettamente nell'ordine delle funzioni che il Fondo per il culto adempie.

Quindi, l'esistenza del capitolo non ha lo scopo di affermare la competenza dello Stato italiano in materia di missioni all'estero sotto l'aspetto religioso, ma ha soltanto la portata di rendere possibile contabilmente il pagamento di un sussidio a missionari che si trovano all'estero.

Questa — ripeto — è la portata del capitolo, a proposito del quale l'onorevole Pierantoni ha parlato.

Riguardo poi alle missioni e agli effetti di esse, che si collegano con la politica internazionale, io son ben lungi dal negarli: essi fanno certamente parte di una vita politica vissuta; ma su questi effetti io debbo affermare una declinatoria di competenza, riguardando essi il Ministero degli esteri, cui spetta anche in generale la tutela di tutti i cittadini, italiani, religiosi o no, i quali si trovino all'estero.

Per quanto riguarda poi il valore dei magistrati, che amministrano la giustizia nei tribunali misti d'Egitto, dovrei anche qui opporre una declinatoria di competenza; perchè la questione riguarda piuttosto il ministro degli affari esteri.

Ma io non posso tacere il mio rincrescimento nel sentire le parole troppo amare e troppo recise, che l'onor. Pierantoni ha avuto per questi nostri magistrati all'estero, di cui ha diminuito in tal modo l'autorità. Io gli posso assicurare che sotto la mia amministrazione, nel periodo dacchè io presiedo al Dicastero della giustizia in Italia, ho avuto l'occasione non di nominare (perchè non è materia di mia competenza — ripeto —) ma di designare al ministro degli affari esteri uno di questi magistrati per l'Egitto; e mi piace di assicurare all'onor. Pierantoni ed al Senato che questo magistrato si fa un grandissimo onore in Egitto, che egli è altamente stimato, che il Governo egiziano lo valuta e lo quota come uno dei migliori magistrati, come un vero e grandissimo acquisto; e non mi pare che sia il caso di venire in questo supremo Consesso a gettare il discredito sopra valenti nostri funzionari che, ripeto ancora, fanno onore all'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non accetto che si dica che io sono venuto qui a gettare il discredito contro magistrati che ignoro...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma allora perchè ne parla? Ella dice che non sanno nemmeno il francese...

PIERANTONI. Il ministro può parlare sempre, ma non deve interrompere, e prego il Presidente di richiamare all'ordine il ministro che m'interrompe.

Io non sono venuto qui a gettare il discredito su chicchessia, ma ho voluto esercitare un sindacato. Il ministro ricorda che quando ho parlato di una sentenza del 1905, ho detto che egli non aveva nulla a vedervi colla sua amministrazione, e se ho parlato di magistrati in generale, non ho potuto parlare di quello che egli ha mandato in Egitto, che non so chi sia.

Debbo poi aggiungere che questo modo di rispondere *ab irato* non fa parte delle norme parlamentari. Debbo poi ricordare che la giustizia mista è un istituto collettivo, sorretto per opera del ministro guardasigilli.

Quando ella ha declinato le competenze sue, ha gettato un patrimonio che in altri tempi fu sempre del suo Ministero. Ne vuole la dimostrazione? I magistrati che vanno all'estero rimangono sempre nel quadro della nostra magistratura, di cui ella è il superiore.

Ora chiudo questo episodio, ma tra due o tre giorni lo convertirò in interpellanza. Pensi

l'onorevole ministro che nè a me nè a nessun senatore deve dire quelle parole che sono d'altro luogo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il capitolo 54.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

	<i>Riporto</i>	540,000 »
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
56	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 540,000 » <hr/>
	Fondi di riserva.	
57	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
58	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		<hr/> 330,000 » <hr/>
	TITOLO II:	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
59	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	179,825 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese per l'amministrazione centrale	901,675 »
Spese pel servizio in provincia	361,000 »
Debito vitalizio	130,000 »
Contributi allo Stato	302,500 »
Imposte e tasse	1,473,000 »
Spese di liti e contrattuali	273,000 »
Spese patrimoniali	1,490,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,391,600 »
Spese diverse	540,000 »
Fondi di riserva	330,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	20,192,775 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Capitali.	179,825 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	179,825 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,372,600 »

TABELLE **B** E **C**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,872,600 »
Spesa		20,192,775 »
	Differenza	— 3,320,175 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		»
	Differenza	+ 1,000,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		17,872,600 »
Spesa		20,192,775 »
	Differenza	— 2,320,175 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,500,000 »
Spesa		179,825 »
	Differenza	2,320,175 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
	Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	— 2,320,175 »
	Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	+ 2,320,175 »
	Differenze totali	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta.
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
37	Doti dipendenti da pie fondazioni.
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

(Segue) **Elenco N. 1.**

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-919	Denominazione dei capitoli
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
56	Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
SPESA STRAORDINARIA	
59	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 per cento lordo	180 »
2	Consolidato 3.75 per cento netto	19,900 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	706,900 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto	334,600 »
5	Prodotto di beni stabili	18,500 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	279,700 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,361,280 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi	21,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	35,000 »
		56,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	30,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	130,000 »
		160,000 »

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	56,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		70,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,361,280 »
Proventi diversi	56,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,417,280 »
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	160,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	70,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	230,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,647,280 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	14,900 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	8,500 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

 47,200 »
Spese di liti e contrattuali.

8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	1,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		<hr/> 2,500 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	12,250 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	53,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	57,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		123,750 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorî (Spese fisse ed obbligatorie)	6,200 »
		325,500 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	2,000 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	35,000 »
		737,000 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »
		2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		40,500 »
 TITOLO II. Spesa straordinaria —		
 CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		3,300 »
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	160,000 »
		160,000 »
 Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	11,000 »
30	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		70,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		<hr/>
		83,732 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	51,597 64
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		51,597 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	47,200 »
Spese di liti e contrattuali	2,500 »
Imposte e tasse	123,750 »
Spese patrimoniali	325,500 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	737,000 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,278,650 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	3,300 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	160,000 »
Di spettanza degli enti conservati	70,000 »
	230,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	233,300 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,511,950 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
—	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	51,597 64
	135,330 »
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,330 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,647,280 »

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al Cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
35	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'Entrata e della Spesa degli Economati dei Beneficci Vacanti
per l'esercizio finanziario 1909-910.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
ENTRATA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
ENTRATE EFFETTIVE.								
Redditi patrimoniali	177,592 81	228,074 92	141,657 95	171,712 75	90,941 76	976,795 50	20,786 60	1,807,562 29
Proventi dei benefici vacanti	72,000 »	252,000 »	78,000 »	177,000 »	93,000 »	65,000 »	89,000 »	826,000 »
Entrate diverse	11,120 »	29,160 »	8,000 »	37,280 »	129,600 »	25,850 »	27,230 »	268,240 »
Totale	260,712 81	509,234 92	227,657 95	385,992 75	313,541 76	1,067,645 50	137,016 60	2,901,802 29
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »	101,000 »	140,000 »	206,000 »	100,000 »	900,500 »	180,000 »	1,767,500 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	105,000 »	35,000 »	54,000 »	36,500 »	276,000 »	32,000 »	568,500 »
Totale	170,000 »	206,000 »	175,000 »	260,000 »	136,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,336,000 »
Totale della parte prima	430,712 81	715,234 92	402,657 95	645,992 75	450,041 76	2,244,145 50	349,016 60	5,237,802 29
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Totale generale della parte prima e seconda	500,712 81	948,234 92	482,657 95	875,992 75	961,135 22	2,659,145 50	699,016 60	7,126,895 75

Segue RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
SPESA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
SPESE EFFETTIVE.								
Spese d'amministrazione	99,840 »	164,734 »	98,750 »	225,924 »	107,700 »	232,160 »	82,950 »	1,012,058 »
Imposte, tasse e contributi	26,700 »	52,660 »	22,800 »	34,500 »	36,600 »	186,640 »	15,600 »	375,500 »
Spese di liti e contrattuali.	3,000 »	4,300 »	1,400 »	10,200 »	7,000 »	2,200 »	500 »	28,600 »
Spese patrimoniali	1,351 26	45,558 62	»	16,721 07	23 60	132,660 »	432 »	196,746 55
Pensioni, assegni e sussidi	118,800 »	203,263 »	92,686 »	76,897 68	118,202 09	493,970 »	29,500 »	1,133,318 77
Spese diverse	6,000 »	20,000 »	7,000 »	10,000 »	34,000 »	10,000 »	5,000 »	92,000 »
Fondo di riserva	5,000 »	15,000 »	5,000 »	11,750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	59,750 »
Totale.	260,691 26	505,515 62	227,636 »	385,992 75	313,525 69	1,067,630 »	136,982 »	2,897,973 32
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	200,000 »	251,000 »	190,000 »	206,000 »	100,000 »	1,018,500 »	220,000 »	2,185,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	110,000 »	35,000 »	55,000 »	36,500 »	276,000 »	33,000 »	575,500 »
Totale.	230,000 »	361,000 »	225,000 »	261,000 »	136,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,761,000 »
Totale della parte prima.	490,691 26	866,515 62	452,636 »	646,992 75	450,025 69	2,362,130 »	389,982 »	5,658,973 32
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda.	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Totale generale della parte prima e seconda.	560,691 26	1,099,515 62	532,636 »	876,992 75	961,119 15	2,777,130 »	739,982 »	7,548,066 78

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
RIEPILOGO								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.								
Entrata	260,712 81	509,234 92	227,657 95	385,992 75	313,541 76	1,067,645 50	137,016 60	2,901,802 29
Spesa	260,691 26	505,515 62	227,636 »	385,992 75	313,525 69	1,067,630 »	136,982 »	2,897,973 32
Differenza	+ 21 55	+ 3,719 30	+ 21 95	»	+ 16 07	+ 15 50	+ 34 60	+ 3,828 97
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Entrata	170,000 »	206,000 »	175,000 »	260,000 »	136,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,336,000 »
Spesa	230,000 »	361,000 »	225,000 »	261,000 »	136,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,761,000 »
Differenza	- 60,000 »	- 155,000	- 50,000 »	- 1,000 »	»	- 118,000 »	- 41,000 »	- 425,000 »
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Entrata	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Spesa	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Differenza	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	500,712 81	948,234 92	482,657 95	875,992 75	961,135 22	2,659,145 50	699,016 60	7,126,895 75
Spesa	560,691 26	1,099,515 62	532,636 »	876,992 75	961,119 15	2,777,130 »	739,982 »	7,548,066 78
Differenza	- 59,978 45	- 151,280 70	- 49,978 05	- 1,000 »	+ 16 07	- 117,984 50	- 40,965 40	- 421,171 03

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	171,340 25
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,600 »
3	Reddito di beni stabili.	2,230 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422 56
		177,592 81
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	12,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	60,000 »
		72,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	9,500 »
8	Rendita in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,620 »
		11,120 »
Totale delle entrate effettive		260,712 81

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »
	Totale del Movimento di capitali	170,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 430,712 81

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	50,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 70,000 »
	Totale generale (Parte I e II)	<hr/> 500,712 81

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE**Spese d'amministrazione.**

1	Personale di ruolo	66,100 »
2	Personale straordinario	1,940 »
3	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli .	16,800 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,600 »
5	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	2,100 »
6	Spese d'ufficio	4,000 »
7	Spese postali e di telegrammi	1,800 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,000 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,500 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 99,840 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
11	Imposte e tasse	7,900 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	18,800 »
		<hr/> 26,700 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	400 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	951 26
		1,351 26
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,800 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	80,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		118,800 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	4,000 »
		6,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	5,000 »
	Totale delle spese effettive	260,691 26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	60,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		<hr/> 200,000 » <hr/>
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 » <hr/>
	Totale del Movimento di capitali	230,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 490,691 26 <hr/>

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
29	Restituzione di depositi.	50,000 »
		<hr/> 70,000 » <hr/>
	Totale della Parte II	70,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	<hr/> 560,691 26 <hr/>

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	192,970 75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	25,800 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	9,304 17
		228,074 92
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	12,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	240,000 »
		252,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	26,700 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,460 »
		29,160 »
Totale delle entrate effettive.		509,234 92

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	1,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		<hr/> 101,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	55,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/> 105,000 »
	Totale del Movimento di capitali.	206,000 »
		<hr/> Totale della Parte I. 715,234 92

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
		<hr/> Totale della Parte II. 233,000 »
		<hr/> Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II) 948,234 92

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

G E S T I O N E E C O N O M A L E

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	108,650 »
2	Personale straordinario	2,784 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati, a riposo, loro vedove e figli .	23,100 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	2,500 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	4,100 »
6	Spese d'ufficio	11,300 »
7	Spese postali e di telegrammi	2,800 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,500 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	5,000 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		164,734 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	28,060 »
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	24,600 »
		52,660 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	4,300 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	32 34
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	45,526 28
		45,558 62
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	3,263 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	155,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
		203,263 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	7,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	13,000 »
		20,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	15,000 »
	Totale delle spese effettive	505,515 62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	151,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		251,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	60,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		110,000 »
	Totale del Movimento di capitali.	361,000 »
	Totale della Parte I.	866,515 62

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	53,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
29	Restituzione di depositi.	150,000 »
		233,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II).	1,099,515 62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	139,457 95
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	2,200 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli, ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		141,657 95
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	76,000 »
		78,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	6,500 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,500 »
		8,000 »
Totale delle Entrate effettive		227,657 95

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/>
		140,000 »
		<hr/>
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		35,000 »
		<hr/>
	Totale del Movimento di capitali	175,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte I	402,657 95
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte II	80,000 »
		<hr/>
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	482,657 95
		<hr/>

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****SPESE EFFETTIVE****Spese d'amministrazione.**

1	Personale di ruolo	61,750 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove o figli .	15,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 »
5	Spese d'ufficio	7,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,500 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,700 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli . . .	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<u>98,750 »</u>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	7,700 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	15,100 »
		<u>22,800 »</u>
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	<u>1,400 »</u>

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali.	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni ed assegni continuativi	2,586 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	45,100 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		92,686 »
Spese diverse.		
18	Spese casuali	3,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	4,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva	5,000 »
	Totale della Spesa effettiva	227,636 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	50,000 »
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		190,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del Movimento di capitali	225,000 »
	Totale della Parte I	452,636 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI 		
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
27	Restituzione di depositi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	532,636 »

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico	108,012 75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	100 »
3	Reddito di beni stabili	33,700 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	29,900 »
		171,712 75
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	46,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	131,000 »
		177,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	33,720 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	3,560 »
		37,280 »
Totale delle Entrate effettive		385,992 75

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	6,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		<hr/> 206,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/> 54,000 »
	Totale del Movimento di capitali	260,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 645,992 75

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 230,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II)	<hr/> 875,992 75

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	152,800 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	34,860 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	4,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	9,164 »
5	Spese d'ufficio	9,665 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,100 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,350 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli . . .	6,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 225,924 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	28,600 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	5,900 »
		<hr/> 34,500 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	7,500 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	9,221 07
		16,721 07
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	7,897 68
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	40,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	4,000 »
		76,897 68
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	6,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	11,750 »
	Totale della Spesa effettiva	385,992 75

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di Cassa.	200,000 »
		<hr/>
		206,000 »
		<hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/>
		55,000 »
		<hr/>
	Totale del Movimento di capitali	261,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte I	646,992 75
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte II	230,000 »
		<hr/>
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	876,992 75
		<hr/>

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	46,392 17
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,300 »
3	Reddito di beni stabili	197 75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405 84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		90,941 76
Proventi di benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	58,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	35,000 »
		93,000 »

Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	128,000 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,600 »
		129,600 »
	Totale delle Entrate effettive	313,541 76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	<i>per memoria</i>
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	6,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		36,500 »
	Totale del Movimento di capitali	136,500 »
	Totale della Parte I	450,041 76

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto di terzi	150,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	170,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	112,900 »
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751 83
20	Fondo per le pensioni di Asturias	58,441 63
	Totale della Parte II	511,093 46
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	961,135 22

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	73,200 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	11,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,500 »
5	Spese d'ufficio	6,600 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 107,700 »
		<hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	16,000 »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	20,600 »
		<hr/> 36,600 »
		<hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	7,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	20 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	3 60
		23 60
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	4,220 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	11,700 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	12,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	7,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	83,282 09
		118,202 09
Spese diverse.		
20	Spese casuali.	4,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	30,000 »
		34,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	313,525 69

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		<hr/> 100,000 » <hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	6,500 »
26	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 36,500 » <hr/>
	Totale del Movimento di capitali	136,500 »
	Totale della Parte I	<hr/> 450,025 69 <hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	150,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	6,000 »
29	Restituzione di depositi.	170,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	112,900 »
31	Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue.	13,751 83
32	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,441 63
	Totale della Parte II	<hr/> 511,093 46 <hr/>
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	<hr/> 961,119 15 <hr/>

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	679,015 50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	15,300 »
3	Reddito di beni stabili	281,460 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,020 »
		976,795 50

Proventi dei benefici vacanti.

5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	16,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	49,000 »
		65,000 »

Entrate diverse.

7	Ricuperi e proventi diversi	22,500 »
8	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati	3,350 »
		25,850 »

Totale delle Entrate effettive		1,067,645 50
--	--	--------------

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	900,000 »
		<hr/>
		900,500 »
		<hr/>
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		<hr/>
		276,000 »
		<hr/>
	Totale del Movimento di capitali	1,176,500 »
		<hr/>
	Totale della Parte I	2,244,145 50
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	40,000 »
14	Esazioni di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte II	415,000 »
		<hr/>
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	2,659,145 50
		<hr/>

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	146,100 »
2	Personale straordinario	7,340 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	41,600 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
5	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
6	Spese d'ufficio	10,550 »
7	Spese postali e di telegrammi	3,570 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,000 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	8,500 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 232,160 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	127,440 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	59,200 »
		<hr/> 186,640 »
Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	2,200 »
		<hr/>

Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	70,000 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	62,660 »
		132,660 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	43,970 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	110,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
20	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860)	200,000 »
		493,970 »
Spese diverse.		
21	Spese casuali.	5,000 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva	10,000 »
		1,067,630 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
24	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	118,500 »
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	900,000 »
		1,018,500 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
27	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		276,000 »
	Totale del Movimento di capitali	1,294,500 »
	Totale della Parte I	2,362,130 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
28	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
29	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
30	Restituzione di depositi.	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	2,777,130 »

TABELLA M.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Reddito sul Debito Pubblico.	16,722 50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	4,000 »
3	Rendite di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	64 10
		20,786 60
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	9,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	80,000 »
		89,000 »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	26,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,230 »
		27,230 »
	Totale dell'Entrate effettive.	137,016 6 ⁰

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi.	180,000 »
		<hr/> 180,000 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 32,000 »
	Totale del Movimento di capitali	212,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 349,016 60

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	30,000 »
14	Esazione di capitali da riinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	40,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	250,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 350,000 »
	Totale generale dell'Entrata (Parte I e II)	<hr/> 699,016 60

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	52,750 »
2	Pensione ed indennità agl' impiegati a riposo, loro vedove e figli	11,500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,500 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale.	2,000 »
5	Spese d'ufficio	6,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,700 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		82,950 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	7,200 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	8,400 »
		15,600 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	500 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	432 »
		432 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	1,800 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	7,700 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	18,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	2,000 »
		29,500 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali.	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	2,000 »
		5,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	136,982 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre-passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,000 »

	<i>Riporto</i>	40,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	180,000 »
		220,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie. . . .	3,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		33,000 »
	Totale del Movimento di capitali	253,000 »
	Totale della Parte I	389,982 »
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
	—	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	30,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi.	40,000 »
29	Pagamenti per conto del fondo clero veneto	250,000 »
		350,000 »
	Totale della Parte II	350,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	739,982 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti di cui è stata data lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di

previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-1910 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno:

Senatori votanti	104
Favorevoli	91
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione

propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede:

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-09:

Senatori votanti	104
Favorevoli	99
Contrari	5

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari ».

Questo disegno di legge ebbe già l'approvazione del Senato e fu anche approvato dalla Camera, alla quale fu ripresentato in questa nuova Legislatura, con le modificazioni antecedentemente introdotte dal Senato stesso.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 13).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione dei singoli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri gruppi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il

culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni a persone o ad enti morali della preindicata natura.

Tuttavia è riservato alle persone, ai Corpi ed enti e alle Amministrazioni predette il diritto di provare il carattere dominicale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni.

Non valgono ad attribuire il carattere dominicale alle decime le convenzioni, per le quali si sia costituita con esse la dote di un beneficio, o si sia novato il titolo originario, se non si sia attribuita alle decime stesse una causa diversa, cosicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali.

(Approvato).

Art. 2.

Salvo gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniari già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Ma anche in tal caso le prestazioni fondiari consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi od altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre determinarsi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da accertarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo. Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in denaro della prestazione così determinata in misura fissa, per l'iscrizione delle ipoteche secondo l'art. 8.

Entro dieci anni dalla iscrizione dell'ipoteca il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta.

(Approvato).

Art. 3.

Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 58 della legge

25 giugno 1882, n. 869, e 2 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, nessuna decima o altra simile prestazione potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde, che si dissodassero posteriormente alla presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti dei titoli che abbiano serbata ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi in Cassazione per qualunque motivo contro le sentenze pronunziate in grado d'appello sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle e su tutte le questioni connesse, sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

(Approvato).

Art. 5.

Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello, entro trenta giorni dal Regio decreto di circoscrizione.

(Approvato).

Art. 6.

È assegnato il termine di due anni dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti

devono comparire alla sua presenza. Il termine a comparire non deve eccedere i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con la relativa valutazione in danaro, con l'estensione e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alle prestazioni; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni e sulla valutazione di essa in danaro.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della pretura dalla quale dipende il comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo controversia sul carattere delle pre-

stazioni o sul diritto ad esigerle, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

(Approvato).

Art. 8.

Avvenuta la commutazione o anche la determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la iscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

(Approvato).

Art. 9.

Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il magistrato che pronunziò la sentenza può, su domanda della parte, anche posteriore alla sentenza, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi relativi al carattere delle prestazioni e al diritto ad esigerle, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

Le convenzioni relative alle commutazioni si

scrivono in carta bollata da centesimi cinquanta, e i diritti dei notai sono ridotti alla metà.

I diritti degli ufficiali giudiziari nei procedimenti di commutazione sono quelli prescritti per i procedimenti dinanzi ai preteri, ridotti alla metà.

Le convenzioni, i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel secondo comma del presente articolo, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

(Approvato).

Art. 11.

Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito annuale per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque: e non sono dovute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

(Approvato).

Art. 12.

Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'ultimo comma dell'art. 7, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'art. 6.

Ove si tratti di decime o altre simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio anche dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 13.

Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'art. 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corrisponsione; e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul

diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

(Approvato).

Art. 14.

Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'art. 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà essere convenuta nella stessa udienza di cui all'art. 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità, ai termini del diritto comune.

(Approvato).

Art. 15.

Salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non eccedente i diciotto anni, a loro scelta, di una annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3.50 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota d'ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto Reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell'art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all'alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magi-

strato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l'affrancazione delle decime, dei censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

SCIALOJA, *presidente della Commissione speciale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *presidente della Commissione speciale*. A proposito della prima parte di questo articolo, credo conveniente, se pure non necessario, d'informare il Senato che, come presidente della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, ho ricevuto una petizione dei possessori di decime del Ferrarese, i quali si lamentano della disposizione contenuta in questa parte del disegno di legge.

In essa si ammette che il debitore della decima possa affrancarla, mediante il pagamento di una serie di annualità per un periodo massimo di 18 anni, comprensive di una quota di ammortamento e dell'interesse al 3.50 per cento. I Ferraresi si lamentano dell'una e dell'altra parte di questa disposizione. Dicono che è una novità grave per essi lo ammettere il pagamento rateale, il quale, secondo loro, è anche contrario al concetto stesso dell'affrancazione, perchè è quasi un sostituire al pagamento della decima annuale, il pagamento di una somma rateale per un determinato numero di anni.

Si lamentano anche della ragione dell'interesse, che dicono essere troppo debole.

A me non pare che questi argomenti debbano indurre il Senato a modificare questo articolo così come è stato proposto.

È stata sempre una grossa difficoltà, la quale ha impedito l'affrancazione per tanti anni, quella di dover pagare l'intero capitale di un colpo. È evidente che i debitori in molti casi sono gente che vive anno per anno col prodotto del fondo, e che difficilmente può avere a propria disposizione un capitale abbastanza forte tutto ad un tratto. Se dunque si vuole veramente l'affrancazione, conviene ammettere questa facilitazione circa il modo di pagamento. D'altra parte non mi pare abbiano troppa ragione di lamentarsi i possessori ferraresi,

perchè durante il periodo necessario a compire il pagamento con le quote di ammortamento, essi avranno su per giù la decima che hanno avuto finora, più una quota che potranno depositare presso una banca.

Ora essi chiedono che per questo si fondi un'apposito istituto bancario.

A me questo non sembra necessario, giacchè tale deposito può farsi benissimo presso una qualunque delle Banche già esistenti.

Circa l'interesse al 3.50 per cento, non si può dire che sia molto largo, date le condizioni generali dell'impiego del danaro in Italia; ma debbo fare osservare che nel progetto di legge votato nella Camera dei deputati questo interesse era stato fissato al 3 per cento e che l'Ufficio centrale del Senato ha creduto opportuno portarlo al 3.50, che è la ragione a cui sarà ridotta tra qualche tempo la rendita dello Stato. Certo non si può dire che sia un interesse molto alto, ma data la natura delle decime e lo scopo dell'affrancazione non si può davvero chiedere un interesse soverchio, che potrebbe tornare troppo gravoso.

Per tali motivi io credo che, nonostante la gravità di certi argomenti addotti dai possessori ferraresi, il Senato debba mantenere il progetto come è stato concepito dalla Commissione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche io ho ricevuto il memoriale, del quale ha parlato l'onor. relatore, e, dopo averlo sottoposto a un accurato esame, dichiaro che sono perfettamente d'accordo con le idee così lucidamente esposte dall'illustre senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873 n. 1389, 29 giugno 1879 n. 4946, e 14 luglio 1887 n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà per decreto Reale un testo unico comprendente le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che domani il Senato è convocato in Comitato segreto alle ore 15. Non avendo pertanto luogo la seduta pubblica, chiedo di essere autorizzato a ricevere le relazioni che fossero pronte.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

L'ordine del giorno per la seduta di lunedì 31 sarà trasmesso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 28 MAGGIO 1909

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno.

CAPO I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a' termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria.

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonché il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all' art. 58; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo

e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e - previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere

di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 60.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti ri-

lasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

Art. 17.

¶ Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un

anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 18.

Non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

Art. 26.

Il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Art. 30.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

Art. 31.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell'art. 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a $\frac{1}{8}$ del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

Art. 32.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 33.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli art. 30 e 31, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

Art. 34.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

Art. 35.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

CAPO V.

Impiegati.

Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 46.

Le Ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 47.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono

giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 48.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 60.

In base alle denunce di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'art. 63.

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della pre-

sente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.


Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.



XIV.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 365) — Giuramento dei senatori Bracci-Testasecca e Minesso (pag. 366) — Comunicazione (pag. 366) — Presentazione di relazioni (pag. 366) — Giuramento dei senatori Lucca e Filì-Astolfone (pag. 366) — Nomina di Commissione (pag. 366) — Presentazione di disegni di legge (pag. 367) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 » (N. 29) (pag. 367) — votazione a scrutinio segreto (pag. 373) — Si approvano senza discussione, e sono rinviati allo scrutinio segreto, i disegni di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 » (N. 33); « Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 28) (pag. 373) — Si discute il disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 per la spedizione in Cina » (N. 23) (pag. 375) — Parla il senatore Pierantoni (pag. 375) e gli risponde il ministro del tesoro (pag. 378) — Il senatore Pierantoni replica al ministro (pag. 379) — Parla poi il ff. di relatore, senatore Blaserna (pag. 379), e replica nuovamente il senatore Pierantoni (pag. 380) — Chiusa la discussione, l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 380) — Presentazione di una relazione (pag. 380) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 21); « Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 26); « Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 27) (pag. 380) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 384).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della pubblica istruzione, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e culti, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 6. I canonici della cattedrale di Girgenti fanno voti perchè al progetto « Sulle decime

agrigentine» siano apportate le modificazioni che essi propongono.

N. 7. Il presidente della Camera di commercio di Milano trasmette i voti che la Camera stessa ha formulati in ordine al disegno di legge «Sulle derivazioni e usi d'acque pubbliche».

N. 8. Il Regio commissario per la città di Porto Maurizio trasmette i voti che i comuni rappresentanti le popolazioni marittime ed il commercio di quella provincia hanno emessi intorno al disegno di legge concernente i servizi postali e marittimi.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bracci-Testasecca dei conti Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i signori Di Terranova e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bracci-Testasecca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Bracci-Testasecca dei conti Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Leopoldo Minesso, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Di Broglio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Minesso è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Leopoldo Minesso del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio l'esito della votazione del Comitato segreto sulla convalidazione dei titoli del nuovo senatore signor Fili-Astolfone comm. Ignazio.

La votazione è risultata favorevole alla validità dei titoli, onde dichiaro convalidata la nomina a senatore del signor avv. Ignazio Fili-Astolfone, che è perciò ammesso alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Secondo l'autorizzazione data dal Senato, negli scorsi giorni sono state presentate alla Presidenza dalla Commissione di finanze due relazioni, la prima sullo «Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910» e la seconda sulla «Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908».

Questi due disegni di legge sono stati già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor ing. Piero Lucca, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Fabrizi e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lucca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Piero Lucca del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Ignazio Fili-Astolfone, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cannizzaro e Inghilleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fili-Astolfone è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula):

Do atto al signor avv. Ignazio Fili-Astolfone del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio che, in conformità della facoltà accordatami dal Senato, ho chia-

mato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Sulle antichità e belle arti », i signori senatori Bodio, Colonna F., Odescalchi, Sacchetti e Tassi.

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Convenzione per l'ampliamento e per la manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno rinviati alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 » (N. 29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 e ratificata il 30 aprile 1909.

CONVENTION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :

Ayant reconnu la nécessité, pour chacune des Puissances signataires de la Convention monétaire conclue à Paris le 6 novembre 1885, d'augmenter le nombre des pièces divisionnaires d'argent par tête de population, et l'intérêt pour la Grèce de nationaliser ses monnaies divisionnaires, en vue de réaliser dans le Royaume le retrait des petites coupures de papier-monnaie et de leur substituer des monnaies divisionnaires en argent, ont résolu de conclure à cet effet, une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885 et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. L. Luzzatti, député, ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. A. Leghait, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;

Le Président de la République française:

M. S. Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères de la République française,

Et M. J. Caillaux, député, ministre des finances de la République française;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. N. Delyanni, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,

Et M. J. Valaoritis, sous-gouverneur de la Banque nationale de Grèce;

Et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

M. Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

A partir de la promulgation de la présente Convention additionnelle, les contingents de monnaies divisionnaires d'argent seront portés, pour chacun des Gouvernements contractants, à 16 francs par tête d'habitant. En vue de l'exécution du présent article, la population est évaluée:

Pour l'Italie à . . .	33,800,000	habitants.
Pour la Belgique à . . .	7,300,000	»
Pour la France à . . .	39,300,000	»
Pour la Grèce à . . .	2,650,000	»
Pour la Suisse à . . .	3,600,000	»

En outre, la population des Colonies ou possessions africaines de la France y compris l'Algérie et l'île de Madagascar, est évaluée à 20 millions d'habitants. Celle du Congo belge est évaluée à 10 millions d'habitants. Ces évaluations pourront être modifiées, d'un commun accord, par correspondance diplomatique.

La France et la Belgique s'engagent à employer exclusivement des écus de 5 francs d'argent aux effigies respectives, pour la fabrication de nouvelles pièces divisionnaires; toutefois la Belgique pourra utiliser, pour cette fabrication, les monnaies d'argent émises par l'ancien Etat indépendant du Congo, à concurrence de 1,900,000 francs. L'Italie, la Grèce et la Suisse, n'ayant fait frapper que des quantités proportionnellement plus restreintes, d'écus de 5 francs d'argent, pourront utiliser des lingots pour ces fabrications, la Suisse, d'une manière exclusive, la Grèce, à raison des $\frac{3}{4}$ de ses frappes annuelles et l'Italie à raison d'un tiers de ses frappes annuelles, étant entendu, pour l'Italie, qu'elle jouira seulement de cette faculté jusqu'au moment où ses frappes

représenteront 12 franc par tête d'habitant. La fraction complémentaire ($\frac{1}{4}$ ou $\frac{2}{3}$ des fabrications de la Grèce et de l'Italie) et la totalité des fabrications de l'Italie lorsque les frappes italiennes auront atteint 12 francs par tête d'habitant, devront s'opérer avec des écus de 5 francs d'argent à leur effigie.

En outre, la Grèce est autorisée à frapper exclusivement avec des lingots, en addition à son contingent actuel de 15 millions de drachmes, les 3 millions concédés aux autres Puissances par l'article 2 de la Convention du 29 octobre 1897.

Le bénéfice pouvant résulter des frappes sera versé à un fonds de réserve destiné à l'entretien de la circulation monétaire.

Art. 2.

Aucun des États contractants ne pourra faire fabriquer annuellement en pièces divisionnaires d'argent plus de 0 fr. 60 par tête de population.

Par exception, la Grèce est autorisée à frapper immédiatement et cumulativement avec son nouveau contingent annuel, le reliquat de son contingent de 1885 et les 3 millions dont il est question à l'article 1^{er} ci-dessus.

Les contingents annuels non utilisés pourront être reportés sur les exercices subséquents.

Le total de toutes les frappes qui seront effectuées par chacun des États contractants ne pourra dépasser le contingent de 16 francs par tête d'habitant fixé à l'article 1^{er} ci-dessus, étant expressément stipulé que les frappes déjà effectuées sont comprises dans ce contingent total nouveau de 16 francs par habitant.

Art. 3.

L'arrangement du 15 novembre 1893 et le protocole additionnel du 15 mars 1898 seront applicables aux nouvelles monnaies d'argent que le Gouvernement Italien pourra émettre après la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle.

Art. 4.

Les Gouvernements Italien, Belge, Français et Suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leurs territoires respectifs, les pièces d'ar-

gent grecques de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes et à les remettre au Gouvernement Hellénique qui, de son côté, s'engage à les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

Art. 5.

Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les caisses publiques de l'Italie, de la Belgique, de la France et de la Suisse, par dérogation à l'article 6 de la Convention du 6 novembre 1885, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent grecques.

Le délai sera augmenté de deux mois pour les monnaies provenant de l'Algérie et des Colonies françaises.

Art. 6.

Les monnaies divisionnaires grecques retirées de la circulation seront mises, par chacun des quatre États, à la disposition du Gouvernement Hellénique, un mois après l'expiration du délai prévu au précédent article. A cette date, le montant en sera porté par chacun des quatre États à un compte-courant productif d'intérêt à raison de $2\frac{1}{2}\%$ l'an. Cet intérêt sera porté à $3\frac{1}{2}\%$ à partir du vingtième jour qui suivra l'envoi des espèces, jusqu'à la date du paiement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par la Grèce.

Les monnaies provenant de l'Algérie et des Colonies françaises ne seront portées au compte-courant productif d'intérêt qu'à dater du jour où le Gouvernement Français aura avisé le Gouvernement hellénique que les pièces sont concentrées et tenues à sa disposition.

Art. 7.

Le remboursement en or de ces monnaies s'effectuera en cinq annuités de sommes égales, dont la première sera exigible dix-huit mois après la date d'ouverture du compte-courant visé à l'article 6 et les quatre autres à pareille date de chacune des quatre années subséquentes. Les intérêts stipulés ci-dessus, afférents à la première année, seront payables à l'expiration de chaque semestre; ceux du troisième semestre s'ajouteront à la première annuité; par la suite, les intérêts seront payables annuellement, en même temps que les annuités.

Le payement se fera, soit en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la Convention du 6 novembre 1885, soit en traites sur les pays créditeurs.

Art. 8.

Le Gouvernement Hellénique s'engage à prendre livraison de ses monnaies divisionnaires dans le trimestre qui suivra l'expiration des délais prévus à l'article 5.

Art. 9.

Lorsque le Gouvernement Hellénique aura repris la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié par chacun des quatre Etats, il cessera, par dérogation à l'article 7 de la Convention du 6 novembre 1885, d'être tenu de reprendre des caisses publiques des quatre Etats les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises.

Art. 10.

Le Gouvernement Hellénique désignera celles de ses Trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport, d'assurance et autres, résultant de la présente Convention additionnelle, seront à sa charge et portés au débit de son compte-courant avec chacun des quatre Etats. Le règlement de ces frais aura lieu à l'échéance de la première des annuités stipulées à l'article 7.

Art. 11.

Par application des articles 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, le Gouvernement Hellénique ne pourra refuser les monnaies dont le poids aura été réduit par le frai.

Art. 12.

Le Gouvernement Hellénique s'engage à retirer de la circulation, dans un délai de deux ans à dater de l'échange des ratifications de la présente Convention additionnelle, la totalité des billets de une et deux drachmes qu'il a émis.

Art. 13.

Lorsque les caisses publiques de l'Italie, de la France, de la Belgique et de la Suisse n'au-

ront plus à accepter les monnaies divisionnaires grecques, chacun de ces quatre Etats aura la faculté d'en prohiber l'importation.

Art. 14.

Les articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885 restent applicables aux monnaies divisionnaires d'argent émises par la Belgique, la France et la Suisse.

Chacun de ces trois Etats aura, toutefois, le droit d'obtenir, dans les conditions de la présente Convention additionnelle, le retrait et la remise de celles de ses monnaies divisionnaires d'argent qui se trouveraient en Grèce.

Art. 15.

Le Gouvernement Hellénique se réserve de demander ultérieurement que les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885 redeviennent applicables aux monnaies divisionnaires grecques. Mais il ne pourrait en être ainsi que du consentement unanime des Etats où ces dispositions seraient alors en vigueur.

Art. 16.

Le Gouvernement Hellénique ayant décidé de prohiber la sortie du royaume des monnaies divisionnaires grecques pendant toute la durée de l'Union monétaire et ayant, en outre, pris la résolution de n'apporter à son régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des monnaies divisionnaires grecques par la voie du commerce ou des échanges, les Gouvernements Italien, Belge, Français et Suisse sont convenus avec lui qu'en conséquence la Grèce serait affranchie de l'obligation contractée vis-à-vis d'eux de reprendre pendant une année, à partir de l'expiration de la Convention du 6 novembre 1885, celles de ses monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation chez ses alliés monétaires. Cette obligation qui lui est imposée par l'article 7 de la Convention précitée, ne continuerait à lui incomber que dans le cas où le Gouvernement Hellénique ne réaliserait pas ses intentions, telles qu'elles sont indiquées ci-dessus, ou dans celui où, par application de l'article 15 de la présente Conven-

tion additionnelle, il aurait demandé et obtenu de rentrer, pour ses monnaies divisionnaires, dans les conditions normales de l'Union.

Il est entendu, en outre, qu'à titre de réciprocité les autres Etats de l'Union qui, comme l'Italie l'a déjà fait, auraient retiré de Grèce leurs monnaies divisionnaires d'argent, dans les conditions prévues au second paragraphe de l'article 14 de la présente Convention additionnelle, seraient également affranchis de l'obligation de reprendre, pendant l'année qui suivra l'expiration de l'Union, celles de leurs monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation en Grèce, pourvu qu'ils aient prohibé, en même temps qu'ils effectuaient ce retrait, l'exportation en Grèce de leurs monnaies divisionnaires et à charge pour eux de n'apporter à leur régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des dites monnaies divisionnaires par la voie du commerce ou des échanges.

Art. 17.

Le Gouvernement Italien est autorisé à faire procéder à la refraque des écus de 5 francs d'argent émis par les anciens Etats d'Italie et

ayant actuellement cours légal dans le Royaume mais à charge pour lui d'opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces.

Art. 18.

La présente Convention additionnelle entrera en vigueur le 1^{er} avril 1909 et aura la même durée que la Convention du 6 novembre 1885 dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Art. 19.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 mars 1909.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 4 novembre 1908.

(L. S.) Signé: LUIGI LUZZATTI.

» Signé: LEGHAIT.

» Signé: S. PICHON. (L. S.) Signé: J. CAILLAUX.

» Signé: N. P. DELYANNI. » Signé: J. A. VALAORIS.

» Signé: LARDY.

TIS.

**Protocole relatif à l'application de l'article 1^{er} de la Convention additionnelle
du 4 novembre 1908.**

Le Gouvernement Hellénique déclare, pour l'application de l'article 1^{er} de la Convention additionnelle de ce jour, qu'il utilisera tous les bénéfices - déduction faite des frais extraordinaires (change, transport, etc.) occasionnés par le rapatriement de la monnaie divisionnaire grecque - qui résulteraient des frappes opérées avant la reprise du retrait annuel du papier-monnaie, provisoirement suspendu en raison du retrait anticipé des billets de une et deux drachmes, à un amortissement supplémentaire des billets de banque à cours forcé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé

la présente déclaration qui sera considérée comme approuvée et sanctionnée par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la Convention additionnelle à laquelle elle se rapporte.

Fait en cinq exemplaires, à Paris, le 4 novembre 1908.

Signé: LUIGI LUZZATTI.

Signé: A. LEGHAIT.

Signé: S. PICHON.

Signé: N. P. DELYANNI.

Signé: LARDY.

Signé: J. CAILLAUX.

Signé: J. A. VALAORITIS.

**Protocole relatif à l'exécution de l'article 17 de la Convention additionnelle
du 4 novembre 1908.**

En vue de l'application de l'article 17 de la Convention additionnelle en date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, constatent que les écus de cinq francs d'argent émis par les anciens Etats d'Italie et ayant actuellement cours légal dans le Royaume, sont les suivants:

Ceux frappés d'après le système métrique décimal au cours du XVIII^e siècle par la République française antérieurement à 1800, c'est-à-dire pendant l'année 1796 et les suivantes;

Ceux frappés pendant la première moitié du XIX^e siècle par les anciens Etats d'Italie:

République Subalpine;

République d'Italie et Royaume d'Italie sous Napoléon I^{er};

Royaume de Naples sous Joachim Murat;

Principauté de Lucques et Piombino créée par Napoléon I^{er}, sous le Gouvernement de Félix Baciocchi;

Royaume de Sardaigne;

Duché de Parme et Plaisance;
Gouvernements provisoires de Milan et de Venise.

Sont exclus de la circulation les écus pontificaux et les monnaies bourbonniennes.

Sont également exclues de la circulation les anciennes pièces de l'ex-République de Lucques et de l'ex-Grand-Duché de Toscane.

Le présent protocole sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la Convention additionnelle à laquelle il se rapporte.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 4 novembre 1908

Signé: LUIGI LUZZATTI.

Signé: A. LEGHAIT.

Signé: S. PICHON.

Signé: N. P. DELYANNI.

Signé: LARDY

Signé: J. CAILLAUX.

Signé: J. A. VALAORITIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ora esaminato, e degli altri approvati nella seduta precedente.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 ».

Non essendo presente il ministro degli affari esteri chiedo ai ministri presenti se qualcuno di loro è incaricato di rappresentarlo.

CARCANO, ministro del tesoro. Dichiaro di rappresentare il mio collega il ministro degli affari esteri nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 33).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; si procede alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale di Bruxelles del 1910 è autorizzata la spesa di lire 500,000, da stanziarsi in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio dei seguenti esercizi finanziari :

1908-909	L.	150,000
1909-910	»	50,000
1910-911	»	200,000
1911-912	»	100,000

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato ad affidare, in base a norme da stabilirsi per decreto ministeriale, l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione di Bruxelles al Comitato

nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero, avente sede in Roma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909** » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 102,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909.

Cap. n. 21. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	L.	50,000
» 34. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	»	2,000
» 52. Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana.	»	50,000
Totale	L.	<u>102,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 per la spedizione militare in Cina » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 per la spedizione militare in Cina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per far fronte alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Mi sembra però che non sono presenti nè il ministro degli affari esteri, non quello della marina, nè l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Di rappresentare il ministro degli affari esteri è incaricato il suo collega del tesoro e della Commissione di finanze è presente l'onor. vice-presidente senatore Blaserna.

PIERANTONI. On. signor Presidente, era mio dovere di osservare che mancavano e l'on. ministro degli affari esteri, quello della marina e l'onor. relatore, ma parlerò, avendo appreso che l'onor. Carcano rappresenta il ministro degli esteri e che un collega autorevole come il vice-presidente della Commissione di finanze farà le veci del relatore. Manca peraltro il ministro della marina. L'onor. mio amico Carcano è del

pari delegato a rappresentare il ministro della marina.

Ciascuno deve riconoscere che questo progetto di legge impegna in pari tempo il Ministero degli affari esteri, quello della marina e l'altro delle finanze. Io parlo nella certezza che la legge sarà approvata; ma parlo per due scopi: l'uno per dimostrare che queste spese sono inutili e che possono essere dannose; l'altro per dichiarare che non le darò il voto; la quale cosa non farà male a chicchessia, ma acquieta l'animo mio.

Io non intendo fare escursioni storiche per ricordare le persone che scoprirono la Cina e le nazioni che prima vi presero stanza. Cosa certa è che, quando l'Italia non era ancora risorta a nazione, vi erano state grandi lotte tra la Francia e l'Inghilterra contro la Cina per fare aprire i porti di quell'immenso Impero e per ottenere grandi privilegi. È inutile che io ricordi che nel 1857 vi fu una grande spedizione che terminò con un trattato di pace; durante la quale si commisero errori e iniquità che la storia condanna; perchè non soltanto prima si era fatta la guerra per mantenere il commercio dell'oppio; ma poi nel 1860 si giunse al saccheggio e all'incendio del Gran Palazzo di estate che resero odiosa la figura degli Europei innanzi al mondo civile ed a quella razza.

Ricordo la cagione che mosse la ferocia militare e della repressione di gente cristiana. Si voleva una correzione nel trattato. Il 18 settembre 1860 il conte di Rustan recava a Tung-chao un dispaccio del barone Gros ai plenipotenziari cinesi per facilitare il viaggio di lui a Pekino. Furono uccisi i soldati che andavano di scorta; ed allora per queste uccisioni e perchè altri soldati furono fatti prigionieri gli Inglesi tentarono un'azione contro i forti, azione che non riuscì.

Si deliberò un'altra spedizione contro la Cina appena noi celebravamo le vittorie di Solferino e di S. Martino.

L'Inghilterra e la Francia per questa spedizione ottennero il trattato del 1861; trattato che concesse grandi privilegi. Altri Stati chiesero che gli stessi privilegi fossero loro accordati e concessioni di terreni col sistema delle capitolazioni. Così dal 1842 si andarono creando vere Repubbliche europee: le popolazioni francesi, le inglesi e le tedesche ordinarono le Ca-

mere di commercio, le Banche e persino le loro municipalità, le magistrature, e introdussero i giuochi, le corse di cavalli, i *clubs*, il *lawn-tennis*.

L'Italia nostra quando nel 1866 ebbe liberata la Venezia, essendo alleata della Germania, sedendo il Governo a Firenze, volle stipulare un trattato che le avesse dato tutti i privilegi che gli altri Stati avevano. Era una fiducia riposta nell'avvenire, perchè nè capitali, nè linee di navigazione, nè coloni si avevano per dire che la Cina ci era aperta come uno sbocco al commercio.

Aggiungo (e rendo grazie ai signori senatori che mi ascoltano con attenzione), che, se noi vediamo le nostre classi agricole correre ovunque a recare la sacra virtù del sacrificio, non è possibile che ciò facciano in Cina, ove è tale la repulsione della razza bianca a vederla umiliata presso la gialla che non sopporterebbe là dove sono i *coolies* e tante altre umili genti veder la italiana occupata in umilissimi lavori. Guai se un europeo o un americano si umiliasse a fare opere servili! Onde chi legge le statistiche più recenti, non vede dopo più di quarant'anni in quelle regioni che 480 o 500 italiani, tra i quali sono compresi cittadini che non sono nel nostro Regno, perchè indicati per lingua come succede anche in America, ove gli svizzeri tedeschi sono compresi tra gli alemanni. Noi non abbiamo neppure la necessità di tenere in Cina agenti diplomatici. Farei una ingiuria alla Assemblea, se dicessi quale è l'immensa estensione di quell'Impero Celeste che comprende 18 provincie, oltre la Mancuria, la Mongolia e il Turkestan cinese ed altre terre. Nè possiamo sperare che emigranti italiani colà possano impegnare la mano d'opera nell'agricoltura perchè la Cina è paese eminentemente agricolo; e voi tutti i giorni rendete omaggio alla Cina, quando bevete il *thé*, che me non seduce.

A confortare le mie affermazioni conviene che io ricordi le disposizioni contenute nel trattato. Un articolo dice che, avendo tutti gli altri privilegi dati alle altre nazioni europee ed americane, il nostro Governo può delegare ad altri consoli la rappresentanza e la protezione degli Italiani. Un'altra convenzione regolò i passaporti da concedersi ai missionari.

Sarete sorpresi ascoltando che nel 1889, mediante uno scambio di Note si volle stringere un

accordo, che non fu portato alle Camere legislative, circa la giurisdizione dei matrimoni possibili tra Italiani e donne cinesi, e tra Cinesi e donne italiane. Non esiste notizia che vi sia stata mai unione legale di questa specie tra un non marito codinato e una donna cinese.

La convenzione prese a modello quella stipulata dai Tedeschi che dispone che col matrimonio di una cinese con un italiano la donna acquista la cittadinanza del marito: se però si provasse che quella donna volle il matrimonio con un europeo, solo per sfuggire ad una repressione penale, allora si procederà contro la moglie con le leggi cinesi che sono tristi leggi di feroci supplizi. È inutile che io ricordi che l'Italia stipulò altre convenzioni, e che la Cina fu ammessa alla Conferenza dell'Aja, e che stipulò una convenzione per la Croce Rossa.

Mi arresto al triste anno pieno di sangue, al 1901. Gli Inglesi furono i primi a provocare i Cinesi, perchè non rispettarono il sentimento religioso di quel popolo che come sapete, oltre al buddismo ama e professa la religione di Confucio il grand'uomo santo, osserva la religione degli avi, che risponde pure ai nostri sentimenti. Si recarono grandi offese ai cimiteri, alle tombe e persino al territorio ov'era sepolto Confucio. È noto che la Cina non soffre la dinastia imperante, che essendo di origine straniera, ha dato molte terre a stranieri. Irruppe una grande insurrezione motivata specialmente dai *boxers*, una setta formata da tutti gli uomini eminenti e specialmente dal ceto dei mandarini e dei professori. Un giorno fu ammazzato il barone De Better, rappresentante della Germania, quando si recava al palazzo imperiale; dopo poco fu anche ammazzato un segretario indigeno della legazione del Giappone; le ambasciate furono assediate; onde si deliberò una spedizione di quasi tutte le nazioni che avevano interessi commerciali e marittimi in Cina: la Francia, l'Austria, l'Inghilterra e l'Italia con un piccolo contingente, e i Paesi Bassi, ai quali si aggiunse la Federazione degli Stati Uniti, nonchè il Giappone.

Voi ricordate il grande ardore di quella spedizione che presto ottenne un trattato di pace. Questo trattato fu la più grande offesa fatta al sentimento di razza e alla ridotta indipendenza di quell'immenso paese. In pari tempo sanzionò una

enorme somma d'indennità che la Cina ancora ne risente il danno. Il trattato volle obbligare il governo di quell'Impero di erigere un monumento sul luogo dov'era stato ucciso il De Better con una iscrizione in lingua latina, cinese e tedesca per ricordare ai posteri la espiazione della grande offesa fatta alla diplomazia. In pari tempo si volle un Editto, imposto dal trattato, col quale tutti i cimiteri delle potenze straniere dovevano avere a spese della Cina un monumento espiatorio per i morti nei massacri. Oltre a questa altra specie di espiazione fu inviata una speciale ambasciata al Giappone per chiedere scusa dell'uccisione del segretario di legazione. L'indennità di 480 milioni, che tutte le potenze si divisero, obbligò l'Impero ad un gran debito e il trattato contiene tutto un sistema per l'ammortizzazione e per il servizio di esso. Due altre sanzioni sono nel trattato: l'una consente che nel quartiere, detto degli ambasciatori, ogni ministro possa edificare un palazzo e fortificarlo; l'altra comandò la distruzione di molte fortificazioni che impedivano l'accorrere rapido dalle legazioni alle navi. Io ricordo l'abnegazione ed il coraggio che il Salvago-Raggi e il Caetani ebbero nel difendere con tutti gli altri ambasciatori le legazioni; ma l'Italia non aveva provocato il risentimento dei Cinesi. Si stipulò per ultimo il divieto alla Cina d'introdurre armi e munizioni per due anni, colla condizione che le potenze possono prolungare questo divieto; si comandarono altre modificazioni, vere lesioni del diritto di ogni popolo a progredire ed a svolgere le sue attività; si comandò che di due in due anni il Governo pubblicasse in tutte le città dei distretti dell'Impero un editto per dare avviso, che chiunque facesse parte di una società segreta contro gli stranieri sarebbe condannato nel capo. Cari colleghi, noi sappiamo che cosa furono le società segrete ordinate per espellere lo straniero, e sappiamo la forza del sentimento per l'indipendenza della Patria! Anche i Cinesi hanno una patria! Perchè continuare in una politica di occupazione armata? A quale fine essa dura?

Al presente noi non abbiamo nessuna linea di navigazione e non credo che sia conveniente di istituirla. Stando così le cose, essendovi il trattato che permette ad altri Europei di prendere la protezione degli Europei, perchè noi

spendiamo un milione e settecento mila lire per armamenti navali?

Ma se qui fosse presente il ministro della marina e mi dispiace la sua assenza, certamente necessaria, gli chiederei: quali sono gli armamenti navali che lo Stato deve avere in Cina? Il testo della legge, le relazioni non danno spiegazioni che siano necessarie. La spesa è di un milione e 700 mila lire. Come la somma è divisa? Il *carbon fossile* porta la spesa di lire *trecento ventimila*? *Materiali di consumo*, settantacinquemila; qual è questo materiale di consumo? *Indennità speciali e spese varie*, cinquecentotrentamila. Che cosa vorrà significare questa indennità speciale? Ricordo che quando vi fu la spedizione della Francia e dell'Inghilterra, ordinata nell'ottobre del 1860, molti di quei soldati e ufficiali, che erano allora in Milano, dopo aver combattuto per l'indipendenza italiana, chiesero di partire per quella spedizione, ed allora ebbero un aumento speciale gli ufficiali ed i soldati. Quindi il dire *indennità speciali e spese varie*, non so che cosa significhi.

Come è possibile che si portino leggi di questo genere in discussione nel momento in cui il paese già trepida per la solidità del bilancio? Abbiamo ben altre falle da riparare.

Aggiungo un'altra cosa della quale io farò oggetto di un'interpellanza. L'anno passato dall'Amministrazione del Ministero degli affari esteri si vollero vendere le terre che noi abbiamo come demanio in quei paesi. Mi riservo di chiedere per quale legge si volevano fare queste vendite, e come essa si concili con il remoto avvenire di una colonizzazione.

In queste condizioni perchè noi dobbiamo perseverare in una politica simile? Si dice nella legge di voler tutelare la nostra Legazione e i *nostri interessi*. È certo che vi è un grande risveglio in Cina contro gli stranieri. Voi colleghi che voterete la legge, voi che siete chiamati *diavoli dell'Occidente*, io non ne sarò certo l'angelo, assumete una grande responsabilità. Perchè non andiamo a metterci in mezzo ai Tedeschi, agli Inglesi, ai Francesi e agli Americani che hanno colà quartieri e territori grandissimi e che hanno un commercio che noi non abbiamo?

Perchè prodighiamo spese, mentre ne abbiamo tante altre necessarie, e che toccano la

nostra vita vera nazionale? Noi qui facciamo un lusso che non ha nessuna ragione di essere.

Badi, onor. amico Carcano, io dico queste cose sapendo che parlo invano; ma ricordi l'Assemblea che fui solo a combattere parecchi colleghi che volevano ad ogni costo prendere la Tripolitania; si ricordi l'Assemblea anche che non seppi comprendere la spedizione e la minaccia verso la Turchia per ottenere gli uffici di poste. Oggi voi vi siete ricreduti e il Governo vi dice: no, non vogliamo toccare all'integrità delle terre del profeta, soltanto domandiamo che gli altri Stati non vadino a toccarla. Il pentimento è sempre buono.

Ho detto, e so che non avrò ragione, perchè nelle Assemblee spesso si ha torto quando più si ha ragione. Un libro di un nostro collega defunto, celebrato senatore, informò che nei Governi assoluti bisogna essere cortigiani, e che nei Governi parlamentari bisogna essere ministeriali; io ho fatto sempre una politica obiettiva, e in questa materia mi valgano un po' l'amore dello studio e la preoccupazione che non avvengano ancora nuovi danni per la patria. Dette queste cose, taccio.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onor. Pierantoni ha ampliato di molto la questione contenuta nel modesto disegno di legge che sta innanzi al Senato, quale è stato presentato dal ministro del tesoro e onorato dal voto favorevole della Commissione di finanze.

Il senatore Pierantoni ha supposto che si tratti di un'alta questione che interessi la politica estera e la marineria, e ha pure supposto che il ministro del tesoro abbia l'onore di parlare innanzi al Senato anche quale delegato dei colleghi degli esteri e della marina. Ma non è così. Il disegno di legge, ora proposto all'esame del Senato, è assai modesto, e si può dire che riguardi soltanto una questione di contabilità. Non si tratta oggi di esaminare se, e fino a qual punto, sia stata utile la partecipazione dell'Italia all'azione collettiva delle potenze, spiegata anni sono nel mare Giallo, come ha testè ricordato il senatore Pierantoni. E nemmeno si tratta di esaminare se convenga continuare per lungo tempo la permanenza di alcune delle nostre navi da guerra nei mari della Cina. Oggi

è una necessità regolare i conti e pagare la spesa incontrata: la proposta odierna non è altro che la riproduzione del provvedimento già preso più volte, negli anni scorsi. Il senatore Pierantoni, forse, ha ritenuto che si tratti di una questione nuova...

PIERANTONI. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. ...invece, come è accennato nella relazione del senatore Morin, breve ma chiarissima, non si propone che di continuare anche per l'esercizio 1908-1909 la corresponsione di quella stessa somma che già, fino dall'esercizio 1905-906, è stata determinata in 1,700,000 lire, per risarcire il Ministero della marina di tutte le spese sostenute per la permanenza di una squadra navale nei mari della Cina. Si tratta infine di un impegno già incontrato e già autorizzato.

Spero bastino queste poche avvertenze per giustificare la proposta del Governo, che è stata già approvata dalla Camera dei deputati e che, come dissi, è ora innanzi al Senato confortata dal voto autorevole della Commissione di finanze.

La Marina italiana ha molte benemerienze verso la patria, e fra esse vanno pur notate quelle acquistate con la sua efficace cooperazione con le altre potenze nell'estremo Oriente, dove ha compiuto con onore, come sempre, la sua nobile missione di tenere alta dovunque la bandiera nazionale, e di proteggere i nostri emigrati anche nelle regioni più lontane. E se l'azione sua ha reso necessarie delle spese, nessuno può negare che abbia anche dato causa a legittime soddisfazioni, bene apprezzate dal paese.

Aggiungerò, per la parte finanziaria, doversi anche avvertire che le potenze intervenute in quella spedizione militare ebbero dall'Impero cinese indennità considerevoli per le rispettive spese: all'Italia fu assegnata la somma di 77 milioni di franchi, ripartita in 39 annualità, di oltre 3,000,000 l'una, fra interessi e ammortamento.

È ragionevole che siffatto risarcimento si metta in conto di fronte alle spese per la permanenza delle nostre navi in Cina; la quale ha pure un'altra utilità per l'allenamento della nostra flotta, come scuola di esercitazione dei nostri bravi marinai.

Vorrei che quest'ultima avvertenza potesse

persuadere il senatore Pierantoni a desistere dalla sua opposizione; in ogni caso, per varie ragioni confido che il modesto disegno di legge del quale parlo non sia immeritevole della approvazione del Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onor. ministro del tesoro ha detto che io ho voluto ampliare la portata di un disegno di legge molto modesto, e che si tratta di una semplice questione contabile per mantenere quella squadra navale che dal 1900 in poi sta nelle acque della Cina, e si può credere per dar riposo agli equipaggi. Prima di tutto domanderei che cosa egli intenda colla parola *squadra*, perchè due piccole navi che vanno e vengono non possono formare una *squadra*. Neppure sappiamo quali siano le nostre navi che corrono i mari dell'estremo Oriente.

Secondariamente a me risulta certo un fatto, che l'onorevole ministro del tesoro non ha l'obbligo di appurare, ossia, che quando si sono fortificate tutte le legazioni sopra una plaga determinata e misurata accanto all'antica muraglia della Cina, si è data nientemeno la potestà a ciascuna legazione di mantenere anche una guarnigione; il nostro Governo vi mantiene 400 soldati. Credete voi che piaccia lo innalzamento di tante fortificazioni in un paese che sdegna l'oppressione straniera? Questa trasformazione del diritto di legazione nella dimora in fortezze è cosa nuova. Nel trattato, onor. ministro, è detto che nella città degli ambasciatori non possa entrare nessun cinese, di modo che è un nuovo diritto internazionale che irrita ed eccita gl'indigeni.

La spesa della spedizione fu necessaria, non per un intervento come quello che faceva la Sant'Alleanza, ma fu una giusta e necessaria difesa del principio della intangibilità diplomatica, perchè i *boxers* e le popolazioni insorte avevano assediato tutti i diplomatici nelle legazioni, tutti i diplomatici che si trovavano in pericolo di essere uccisi o nell'altro di morire di fame. Ricordiamo ancora che fu una vera fortuna che quei Cinesi non sapessero maneggiar bene i cannoni con i quali tiravano contro le ambasciate.

Io ho esordito col dire che ella, onorevole ministro del tesoro, non poteva dubitare dell'approvazione di questa legge, forse perchè

si tratta di spese già fatte, e se ho parlato l'ho fatto soltanto per mettere in avvertenza l'onorevole ministro del tesoro, che certamente essendo membro del Gabinetto, può parlare e farsi eco delle mie parole, affinchè dovendo tenere forti i cordoni della borsa, richiami l'attenzione dei nostri governanti sopra l'inutilità, anzi sopra il pericolo che adducono queste spese. Mi si dice: noi dobbiamo imitare le altre nazioni per tutelare i nostri commerci e i nostri interessi. Ma, onor. Carcano, le indicherò alcuni lavori, perchè veda che cosa sono i quartieri europei e americani nei quali vi sono Banche, Istituti, gente di ogni nazionalità, ma non vi appare neppure un germoglio qualunque della vita italiana.

Ho detto e ripeto che si deve studiare se in un avvenire, che mi auguro molto prossimo, non si debba far cessare una occupazione, indegna delle nostre tradizioni, indegna dei nostri interessi.

Io non sono avvezzo a separare l'utilità dal diritto, ma credo che qui non abbiamo nè utilità, nè diritto, abbiamo invece un gran pericolo, perchè la Cina da qualche tempo dà nuovi segni di vita. Si è parlato di un pericolo giallo. Questo pericolo non c'è. Lasciate che in ogni paese ognuno goda liberamente i frutti del suo lavoro, come meglio può.

BLASERNA, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *ff. di relatore*. Nell'assenza dell'onorevole relatore, io mi unisco all'onorevole ministro del tesoro nel pregare caldamente il nostro collega senatore Pierantoni di voler recedere da ogni opposizione...

PIERANTONI. Non faccio opposizioni, io!

BLASERNA, *ff. di relatore*. . . L'Italia non può, l'Italia non deve disinteressarsi dell'estremo Oriente, dal momento che essa ha preso parte a quella spedizione di cui l'onorevole Pierantoni ha parlato e dal momento che essa ha avuto anche una forte indennità per i danni subiti per la rivolta dei *boxers*. È evidente perciò che noi qualche nave dobbiamo pure tenerla in quei porti e avervi una piccola rappresentanza militare per salvaguardare i nostri interessi, piccoli o grandi che siano.

Perciò, a nome della Commissione di finanze, prego vivamente il Senato di voler dare il suo

voto favorevole a questo modesto disegno di legge, che non fa altro che continuare quello che abbiamo fin qui fatto, mantenendo una forza necessaria ed una piccola rappresentanza militare per poter tutelare i più comuni interessi che possono toccare l'Italia.

La spesa è largamente rimborsata dalla indennità che ci viene pagata dalla Cina; per conseguenza, anche dal punto di vista finanziario, non c'è nulla da obiettare a questo modesto disegno di legge, per il quale invochiamo il voto favorevole del Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola soltanto per rispondere ad alcune affermazioni dette dal funzionante da relatore della Commissione di finanze. Prima di entrare in seduta io l'ho fermato e gli ho detto che avrei parlato su questo disegno di legge, giacchè non sono uso a fare sorprese. Mi ha risposto ch'era cosa che riguardava il relatore.

Non credo che si tratti di un disegno di legge modesto. Ho detto pel trattato di pace si ha la facoltà di mantenere in quei paesi una forza militare. Facoltà, non significa obbligo.

E l'effetto di una occupazione militare è di imporre che sia rimessa la pace fra quelle popolazioni e siano rimosse quelle cause che possono produrre nuove insurrezioni. La Santa Alleanza, con i suoi interventi e con le sue violenze, provocava continuamente nuove ribellioni. Io faccio notare all'onor. relatore che egli non ha il diritto di dire, soltanto perchè ci siamo associati alla spedizione per ristabilire il rispetto delle legazioni secondo diritto il delle genti, che dobbiamo perseverare nella occupazione militare.

Sa come si cercò di nascondere l'occupazione militare dopo il trattato di pace? È assai difficile comunicare da un estremo all'altro dell'Impero cinese, onde i Governi ebbero a leggere un manifesto del comandante delle forze cinesi che diceva: « Ho rimandato via quei diavoli dell'Occidente: solamente ho conservati come ostaggi pochi soldati che sono rimasti presso le legazioni ».

Vi è anche un altro obbligo nel trattato, di grande violenza: si è voluto la proibizione per cinque anni, e di anno in anno si rinnova, degli esami dei mandarinati.

Io farei ingiuria al Senato se dicessi cosa è l'istituzione del mandarinato, poichè colà tutti sono chiamati agli impieghi.

Vi è anche un altro articolo dei trattati con cui si è costituito un ministero delle cerimonie e si sta ancora discutendo come si debba andare a far visita dai capi degli Stati. Tutte queste cose sono eccessi. Grande è l'antagonismo in Italia tra la tendenza alla certezza del diritto e alla pace e la creazione di nuove spese che sono stimolo di insurrezioni e di male contentezze.

Io auguro al mio paese che non sia chiamato di nuovo a repressioni contro i Cinesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

BLASERNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 671.52 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 21).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 104.42 inscritta al capitolo n. 293-vi: « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 90 inscritta al capitolo n. 293 viii: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 50.30 inscritta al capitolo n. 293-x: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato)

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 418.60 inscritta al capitolo n. 293-xi: « Saldo

degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8.20 inscritta al capitolo n. 293-xviii: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905, 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909** »
(N. 26).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 400,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n. 26. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	L. 200,000
» 192. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali	20,000
» 195. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia	15,000
» 200. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa	25,000
» 201. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°; 67, comma 2°; 71, 59 e 63 della legge stessa	15,000
» 206. Sussidi ai patronati e agli educatori per fanciulli delle scuole elementari	15,000
» 214. Indennità e compensi per incarichi, missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria; indennità e compensi ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa	30,000
» 293. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria)	50,000
» 296-bis. Spese e compensi per lavori straordinari negli uffici provinciali scolastici resi necessari dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383	30,000
Totale	<u>L. 400,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno legge che consta di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione dei disegni di legge
Nn. 16 e 17.**

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il disegno di legge riguardante il frazionamento del comune di Bernareggio.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho domandato testè ai ministri presenti se erano autorizzati a rappresentare il ministro dell'interno nella discussione di questo disegno di legge e di quello che segue all'ordine del giorno, ma essi mi hanno risposto di non conoscere l'argomento.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Essendo probabile che su questo e sull'altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, riguardanti frazionamenti di comuni, possa sorgere discussione; io pregherei il Senato di volerli rinviare, poichè io non conosco la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione di questi due disegni di legge sarà rinviata a quando sarà presente il ministro dell'interno.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 57,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n. 63. Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco	L. 20,000
» 149. Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche, della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degl'impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	» 37,000
Totale	L. 57,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909:

Senatori votanti	94
Favorevoli	88
Contrari	6

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie:

Senatori votanti	94
Favorevoli	84
Contrari	10

(Il Senato approva).

Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908:

Senatori votanti	94
Favorevoli	84
Contrari	10

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910;
Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909;

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,00, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano;

Frazionamento del comune di Bernareggio;
Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati;

Sugli Ordini dei sanitari.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XV.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 385) — Giuramento del senatore Florena (pag. 385) —* *Votazione a scrutinio segreto (pag. 386) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 18) — Parlano i senatori Gorio (pag. 386), Buscemi (pag. 391), e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 392) — Quindi lo stesso ministro risponde ad osservazioni del senatore Cadolini (pag. 398) — Seguono i discorsi del relatore, senatore Pisa (pag. 398), e del Presidente della Commissione di finanze senatore Finali (pag. 402), a cui risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 402) — Parla poscia il senatore Manassei che presenta un ordine del giorno (pag. 403) — Chiusura della votazione a scrutinio segreto (pag. 405) — Si riprende la discussione generale sul bilancio di agricoltura, industria e commercio e parlano i senatori Cadolini (pag. 405), Parpaglia (pag. 405), il Presidente della Commissione di finanze senatore Finali (pag. 410), il relatore senatore Pisa (pag. 410), e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 410) — È approvato l'ordine del giorno del senatore Manassei, ed è chiusa la discussione generale riservando la parola al relatore (pag. 411) — La discussione dei capitoli è rinviata alla seguente tornata (pag. 411) — Risultato di votazione (pag. 411).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, delle finanze, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Sismondo ha inviato alla Presidenza una lettera colla quale trasmette le dimissioni da commissario di vigilanza all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, pur ringraziando il Senato dell'onore fattogli; e dichiara che le dimissioni stesse provengono da considerazioni di indole

tutta affatto speciale, anzi sono di indole privata.

Do atto all'onor. senatore Sismondo delle presentate dimissioni; si procederà, in altra tornata, alla votazione per la nomina di un altro commissario che lo sostituisca in questa Commissione.

Giuramento del senatore Florena.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Filippo Florena, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Todaro e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Florena è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Filippo Florena del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta nella tornata precedente:

Partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (N. 33);

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 28);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina (N. 23);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 21);

Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 26);

Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 27).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Gorio, primo iscritto.

GORIO. Consenta il Senato che io faccia alcune osservazioni sulla relazione con la quale la Commissione di finanze accompagna questo stato di previsione

Ho letto con molta attenzione la relazione medesima, e, pur apprezzando la diligente ricerca e lo studio dei vari problemi che riguardano l'agricoltura del nostro paese, ho dovuto però provare una penosa impressione leggendo talune affermazioni che il relatore della Commissione di finanze ha fatto all'indirizzo degli agricoltori italiani. Sono anch'io un agricoltore, dell'agricoltura del mio paese m'interesso con amore, se non con intelletto, seguendone attentamente il suo svolgimento, e davvero mi pare eccessivo l'affermare che la produzione agricola del paese sia in uno stato di ristagno ed in pieno squilibrio colle condizioni e colle esigenze della economia nazionale, che essi non seguono un indirizzo razionale e scientifico di coltura intensiva e trascurino il loro tornaconto.

Il relatore della Commissione si è soffermato principalmente sopra tre rami della produzione agraria e cioè il grano, il bestiame ed il vino e basando le sue considerazioni sulle risultanze statistiche del movimento di importazione e di esportazione ha trovato che la produzione granaria, nel nostro paese, è insufficiente a provvedere ai bisogni del consumo, ed ha creduto di essere autorizzato da questa semplice indagine ad affermare che gli agricoltori nostri sono restii a qualunque progresso, che all'inverso di ciò che avviene negli altri paesi, essi non adottano i metodi di coltura intensiva che

sono dalla scienza indicati; e passando dalla produzione granaria alla produzione zootecnica ha affermato del pari che la produzione del bestiame nel nostro paese è assai al disotto di quello che dovrebbe essere.

Nel constatare siffatta insufficienza, nel riconoscere che l'agricoltura nostra ha ancora molto cammino da percorrere per portarsi al livello dei paesi più progrediti, io posso cadere d'accordo con l'egregio relatore, ma ciò non ostante parmi azzardato l'affermare che la produzione granaria sia nel nostro paese in uno stato di ristagno. Se in tale affermazione vi fosse ombra di verità, io dovrei chiedere a me stesso a che avrebbero valso tutti i concimi artificiali che di anno in anno con un crescendo veramente confortevole vengono assorbiti dalla coltura del nostro paese? A cosa hanno servito le macchine e gli strumenti che si diffondono rapidamente in ogni angolo del nostro paese con intensità veramente incoraggiante? A cosa varrebbe tutto lo studio e la propaganda attiva e continua che fanno le cattedre ambulanti di agricoltura, le quali sul posto insegnano agli agricoltori ad ottenere dalla coltura dei campi il massimo della produzione se dovessimo confessare che non abbiamo fatto passi notevoli nell'incremento della produzione?

Se anche vogliamo soffermarci a considerare le cifre del nostro movimento d'importazione granaria, noi dobbiamo trarne argomenti i quali debbono portarci a conclusioni diverse da quella a cui è giunto il relatore.

Prendendo le cifre (non dell'anno finanziario ma dell'anno solare, quelle cioè che sono date dal bollettino che compila il Ministero delle finanze) troviamo che il movimento d'importazione del grano nel 1897 raggiunse il valore di 9,329,980 di quintali e sappiamo pur troppo che il 1897 fu un anno di scarsa produzione granaria in causa della siccità che afflisse le Puglie.

Nel 1908, annata la quale si può segnare come una delle più disastrose e che ne seguiva un'altra pure disastrosa pel grano, abbiamo importato al 31 dicembre 1908 7,700,940 di quintali. Ora anche volendo tenere come indice della produzione interna l'importazione del grano, che si fa annualmente dall'estero, non si può prescindere dal tenere conto del consumo che nel nostro paese si fa di grano, ele-

mento indispensabile per integrare la valutazione della produzione nazionale.

Qualche diecina d'anni fa, si sosteneva che in Italia il consumo medio del grano per ogni abitante fosse di 120 chilogrammi, e noi guardavamo con ammirazione ed invidia i paesi molto più innanzi nell'economia sociale, i quali consumavano, come la Francia, 170 chilog. di grano per abitante. Ora chi vive in mezzo alla campagna, non parlo delle città, può a ragione affermare, che il consumo del grano è aumentato assai, e mentre si restringe quello del granone (e questo con soddisfazione di quanti si occupano del benessere e dell'igiene dei contadini) il consumo del grano anche in campagna va prendendo largo sviluppo e possiamo ritenere che il consumo del grano anche nel nostro paese (e molti l'hanno affermato con autorità superiore alla mia) oramai raggiunge 150 kg. per ogni abitante, conseguenza naturale del benessere derivato dai migliorati salarii.

Se noi prendiamo questa base e teniamo conto che la nostra popolazione supera oramai i 33,000,000, abbiamo ragione di consolarci della nostra produzione granaria, la quale non si è fermata, ma anzi è andata al di là degli 11 e forse ha raggiunto i 12 ettolitri per ettaro. Ma in fatto di progresso agrario, ognuno sa e quelli che si occupano di queste questioni lo sanno meglio di me, come il medesimo è molto lento. Il progresso agrario trova molti ostacoli nella sua manifestazione, ostacoli in parte dipendenti dal misonismo delle nostre classi agricole, in parte dalla insufficienza dei capitali, e più frequentemente dalle difficoltà che si frappongono alla introduzione della coltura intensiva in varie plaghe del nostro paese, che non hanno condizioni di terreno e di clima adatte alla intensificazione. Che se poi noi pensiamo che la Francia, dal relatore citata a modello per modernità e razionalità di colture, ha potuto nel giro di 50 anni con grande fatica e con lavoro assiduo e tenace, portare da 11 a 17 ettolitri la sua produzione granaria, possiamo essere contenti noi se, nel giro di poco più di un quarto di secolo, la nostra produzione granaria da 9 ettolitri ha potuto raggiungere e superare gli 11 e avvicinarsi ai 12.

Ho ragione di credere che il relatore non potrà smentire queste mie affermazioni, dalle quali deriva la conferma che ingiusto è il rim-

provero diretto agli agricoltori, dalla valle del Po all'Emilia fino alle provincie meridionali, (che io ho avuto occasione or ora di visitare e nelle quali ho trovato insieme con la miseria e l'apatia anche delle iniziative che sollevano e confortano l'animo di coloro che hanno fede nell'avvenire della nostra agricoltura) di essere restii al progresso, di avere poco o nulla fatto per accrescere quella produzione, che è la base dell'alimentazione umana.

E vengo alla produzione del bestiame. Ho detto che il progresso agrario è lento e difficile per ciò che ha tratto alla produzione delle cereali. Molto più lento, molto più difficile è il progresso e l'incremento dell'industria del bestiame.

Il bestiame occupa indubbiamente il posto più importante nell'agricoltura nostra, come in quella di tutti i paesi del mondo. Come affermava un illustre agronomo francese, il bestiame è la spina dorsale dell'agricoltura, anche quando la medesima si svolge e si esercita nelle più sfavorevoli condizioni di terreno e di ambiente.

Nel 1908 noi abbiamo potuto con esattezza stabilire, mediante il censimento, quale fosse la consistenza patrimoniale dell'industria armentizia ed abbiamo raccolto delle cifre che sono veramente più che soddisfacenti.

I cavalli che al 1881 si aggiravano attorno ai 600 mila, al censimento ultimo hanno raggiunto la cifra di 955 mila. Sono circa 390 mila capi di bestiame cavallino che l'Italia in 28 anni ha potuto aumentare, senza grandi sforzi. E questo senza tener conto del fatto che il censimento si è fatto nel nostro paese dopo due annate sfavorevoli e contrarie all'aumento del bestiame, quali l'afra epizootica del 1906 e la crisi dei foraggi del 1907.

Nel bestiame bovino le cifre sono molto più eloquenti ed altrettanto soddisfacenti. Infatti da 4 milioni o poco più di bovini che si avevano nel 1876, ne abbiamo trovato nel 1908 un numero superiore ai sei milioni. Queste cifre sono la più eloquente smentita all'affermazione che il paese è stazionario anche nella produzione del bestiame. Ho imposto a me stesso di limitare le mie parole alla difesa dell'opera degli agricoltori ed a scagionarli da immeritati rimproveri: alla difesa dell'azione compiuta dall'Amministrazione ad eccitare, promuovere, integrare le iniziative private, penserà il ministro. Io me

ne occuperò se dovrò parlare su qualche capitolo dello stato di previsione.

Con la scorta dei dati numerici desunti dal recente censimento noi possiamo affermare che l'industria zootecnica nel paese nostro, tenuto conto delle condizioni nelle quali si svolge, ha potuto nel corso di poco più di un quarto di secolo ottenere risultati che hanno superato le più ottimistiche aspettative, rassodando la fede di quanti ravvisano nella pastorizia la fonte principale della prosperità agraria.

È indubitato però che si può fare molto di più. Certo i 6 milioni di capi di bestiame bovino possono raggiungere gli 8 milioni e sarà il giorno benedetto per l'agricoltura nostra, dalle Alpi alla punta della Calabria, quello in cui l'allevamento del bestiame si sarà sostituito a quelle coltivazioni che non sono più sufficientemente redditive nelle mutate condizioni dell'economia agricola. Ma l'accrescere due milioni di capi di bestiame bovino non è cosa presto fatta, nè di lieve momento. Io calcolo duecento lire per capo (e voi sapete che oggi questo prezzo medio è derisorio), e sono così quattrocento milioni di lire che occorrono. E nel nostro paese trovare 400 milioni di lire non è cosa facile, nè così sollecita come si può credere. E prescindendo anche da ciò, si può aumentare la produzione del bestiame rapidamente come quella del grano, che si può conseguire con metodi colturali e con concimi di pronta applicazione?

L'incremento della produzione del bestiame è in stretta ed assoluta relazione con quello della produzione foraggiera. Se si è potuto affermare che là dove cresce un pane, nasce un uomo, a maggior ragione si può dire che crescerà il bestiame dove aumenterà il foraggio. Noi abbiamo assoluta necessità di preparare prima questo ambiente foraggiero, che è condizione assoluta di quello zootecnico: il medesimo permetterà l'aumento della produzione del bestiame la quale rappresenterà la maggior ricchezza per il paese nostro. Non siamo ancora in grado di seguire l'esempio della Danimarca, che ha supplito meravigliosamente alla deficienza foraggiera. Una tale preparazione è assai bene avviata nel nostro paese, ma a realizzarla occorre tempo non breve; occorrerà l'impulso e l'opera sussidiaria ed integratrice dello Stato, che non può rimanere indifferente

dinanzi alla soluzione di questo problema che è intimamente legato con quello economico-sociale. E sotto questo aspetto è davvero meritevole l'azione spiegata dal Ministero d'agricoltura.

La preparazione dell'ambiente necessariamente ci allontana dal giorno in cui potremo rifare il censimento del nostro bestiame e trovare quegli otto milioni che per me sono l'ideale, al quale ci avvicineremo grado grado e lo raggiungeremo, se saranno tenaci e costanti gli sforzi degli agricoltori italiani.

Vengo ora da una gita in Sardegna che mi ha procurato la benevolenza dell'on. ministro d'agricoltura. Io partivo da Civitavecchia con la convinzione di trovare non un paese miserabile, ma che fosse ancora nelle condizioni primitive della sua agricoltura. Invece ho dovuto ricredermi. Ho constatato nella visita fugace di quella regione, come vi si sia compreso che la sua prosperità sta tutta nella pastorizia, come l'iniziativa individuale abbia manifestazioni sapienti e coraggiose promettenti di grandi risultati.

È vero che la Sardegna ha diminuito la sua produzione equina, poichè dal censimento del 1881 a quello del 1908 il numero dei cavalli vi è diminuito di circa otto mila, ma se teniamo conto che a largo compenso di questa lieve diminuzione havvi l'aumento della produzione bovina, che ha superato i 100 mila capi, non abbiamo ragione di dolerci, ma di compiacerci. Ricorre qui la medesima considerazione che ho fatto dianzi e cioè che il bestiame sta in diretto rapporto coi mezzi onde si può alimentarlo e che l'aumento quindi del bestiame bovino, ha dovuto portare alla diminuzione di quello equino.

Che se la produzione equina è rimasta stazionaria in quel paese, e non ha avuto quell'incremento che era richiesto dai bisogni del nostro paese, vi si è verificato per compenso un miglioramento così bene indirizzato e deciso, che assolutamente io non saprei se sia suscettibile di ulteriori notevoli passi. La Sardegna infatti dà oggi alle rimonte dell'esercito 3000 cavalli per anno e potrà presto darne 6000 utilizzabili per la cavalleria leggiera. Ed io mi sono anche confortato pensando ad una raccomandazione che facevo l'anno scorso nel Consiglio ippico a riguardo del modo poco in-

coraggiante col quale le Commissioni di rimonta reclutavano i puledri nei depositi d'allevamento. Io dicevo che l'Amministrazione militare pagava troppo poco i puledri per pretendere d'avere a buon mercato ciò che gli allevatori potevano vendere a miglior prezzo ai privati negozianti. La Commissione quest'anno invece paga quello che i cavalli valgono e i nostri depositi saranno così fra pochi anni in grado di dare quei cavalli di servizio che occorrono al nostro esercito.

La Sardegna e la Sicilia producono ora i cavalli che occorrono per il rifornimento degli squadroni in piede di pace e saranno presto in grado di far fronte ai maggiori bisogni del piede di guerra. La provvista all'estero si limita quindi a soli 1500 cavalli occorrenti per l'artiglieria. Per emanciparci da questo tributo al quale noi siamo ancora tenuti all'estero, potrà servire la produzione indigena, se l'Amministrazione della guerra seguirà, come ce ne dà affidamento, quei concetti che io ho da parecchio tempo messo innanzi, che cioè il paese nostro può dare anche il cavallo per l'artiglieria, quando gli allevamenti della grande valle padana, si avviino più decisamente alla produzione del cavallo da tiro pesante, rapido, con più larga diffusione di stalloni che ad una costituzione solida e robusta congiungano la vigoria e l'energia dei movimenti, che sono le due condizioni indispensabili dei buoni cavalli per l'artiglieria, chè nella tattica moderna esige una grande rapidità di manovra.

La ripresa del movimento di importazione dei cavalli, che tanto preoccupa l'animo del relatore, è un fatto certamente non lieto e sarebbe desiderabile che il paese bastasse ai proprii bisogni: ma conviene considerare quanto vi abbia contribuito il rialzo dei prezzi, il quale ha paralizzato la funzione proibitiva del dazio di lire 60 imposto nel 1906 ai piccoli cavalli. E si deve altresì tener conto che la maggior richiesta di questo fattore di produzione, è dovuto allo sviluppo del commercio, delle industrie e dell'agricoltura.

Per non tediare il Senato risparmio le considerazioni in ordine alla maggiore importazione dei bovini, limitandomi ad osservare che si tratta d'un fenomeno transitorio, che è però in relazione con la necessità di ricolmare le deficienze degli allevamenti stremati dalla crisi dei

foraggi che travagliò l'annata del 1907, e di far fronte alle maggiori esigenze dell'accresciuto consumo.

E passo alla crisi di superproduzione del vino. Io non sono un viticoltore, e per quanto non possa rimproverarmi di avere incoraggiata tale produzione, debbo riconoscere che è grande ingiustizia il muovere rimprovero ai coltivatori della vigna per la soverchia produzione. La crisi attuale è grave, e potrebbe farsi anche più acuta, ma non è possibile porvi riparo con provvedimenti di immediata attuazione. Sostituire ad una coltivazione arborea, fin qui considerata tanto preziosa, la coltivazione del grano è cosa estremamente difficile, cui si può giungere soltanto con un lavoro graduale e lungo di preparazione. Pretendere ora che gli agricoltori di punto in bianco mutino indirizzo, e trasformino la coltura arborea in erbacea, non è cosa facilmente attuabile. Dobbiamo preoccuparci che una tale trasformazione richiede la distruzione di un capitale considerevole in danaro ed in energie, spesi per portare la coltivazione all'attuale grado di produzione, che non è poi tanto cattiva come afferma il relatore della Commissione di finanze.

La superproduzione non è una colpa, e non possiamo oggi fare rimproveri ai viticoltori se producono troppo vino, ma dobbiamo augurarci che si preparino alla trasformazione, senza troppo scuotere la loro situazione economica.

Permettetemi finalmente che io dica poche parole a riguardo del problema di cui si occupa con tanto amore il relatore della Commissione di finanze, e cioè del problema forestale. È generale il lamento che la situazione delle nostre foreste è delle più deplorabili. È inutile andare a cercarne le cause note a tutti, e che si sono sentite ripetere da venti anni, ma il pensare che si possa, nelle condizioni del nostro paese, pensare alla costituzione di un demanio forestale, credo che sia un'idea degna d'ammirazione, ma che non si potrà facilmente tradurre in atto. Io son più modesto nelle mie aspirazioni: riconosco che la nostra legislazione forestale non corrisponde più ai concetti moderni in materia forestale, nè provvede efficacemente al fine della conservazione delle montagne ed a sottrarle da ulteriori rovine e degradamenti, ma non posso dissimulare che i tentativi sino ad ora fatti per riformare la le-

gislazione vigente sono rimasti privi di effetto. Noi abbiamo veduto progetti passare innanzi al Parlamento, e tutti fare la medesima fine di dormire sonni tranquilli negli archivi legislativi.

Io mi limito modestamente a due raccomandazioni.

Il demanio forestale che richiederà ben più dei sei milioni annui previsti e potrà darci, è vero, fra 75 anni un capitale molto lusinghiero, ma che sarà passato attraverso le maggiori miserie della montagna, perchè, per ricostituire le foreste, bisogna pensare al divieto del pascolo necessario per difendere le novelle piantagioni destinate al rimboschimento, mentre il pascolo è ancora una soddisfazione degli interessi montanari, e che sottrarre a questi anche la meschina risorsa dello allevamento del bestiame, è opera gravissima e che importerà maggiori sacrifici di quelli rappresentati dalla costituzione del demanio forestale.

Epperò io credo che per l'economia delle montagne, per impedirne l'ulteriore deperimento e conservarne il rendimento qualche cosa si possa fare in limiti più modesti e conciliabili con le condizioni della nostra finanza.

Una delle leggi dell'anno scorso che io ho salutato come assai provvida, ha stanziato duecentomila lire per il miglioramento dei pascoli montani. E per dimostrare come sia, non voglio dire inesatta, ma esagerata l'affermazione del relatore della Commissione di finanze, che gli agricoltori sono refrattari agli eccitamenti che dà ad essi lo Stato, porterò a cognizione dei miei colleghi un fatto, ed è che il concorso bandito dal Ministero di agricoltura ha dato luogo a moltissime domande e progetti di miglioramento, che nel loro insieme rappresentano una spesa di quasi due milioni, ciò che dimostra che non le iniziative degli agricoltori fanno difetto nel paese nostro, ma gli aiuti che sono necessari alla loro soddisfazione. Il paese non è sordo agli eccitamenti e non aspetta che di essere incoraggiato a muoversi per far progredire ed aumentare questa economia alpina ed appenninica che ha così stretti rapporti con lo svolgimento dell'agricoltura tutta.

Ora io dico che quella legge è provvida. Ripeterò quello che ebbi l'onore di dire alla Camera: Il quesito è posto ma bisogna risolverlo: 200,000 lire, distribuite in cinque eser-

cizi è cosa che incoraggia poco e confido che il ministro di agricoltura saprà trovare l'energia per chiedere somme maggiori, che sono indispensabili per una iniziativa tanto vantaggiosa quanto modesta.

Un'altra legge invoco altresì per il miglioramento e per la sistemazione o conservazione delle nostre montagne. Un progetto di legge per verità un poco più ardito nei propositi ed anche più coraggioso nella sua portata finanziaria è quello che riguarda il rinsaldamento dei bacini montani e il rimboschimento.

Ora io mi dolgo che quel progetto sia rimasto ancora pendente innanzi alla Camera in attesa del giorno in cui una mano pietosa lo possa trarre dal luogo di attesa per portarlo alla discussione ed alla approvazione della Camera elettiva e del Senato.

Cominciamo ad assicurare i bacini montani ricostituendoli e rinsaldandoli, onde sventare il pericolo che altre più gravi ruine vengano a rendere più disastrosa la condizione delle nostre montagne.

Oggi noi possiamo guardare all'alta idealità del demanio forestale del nostro paese, ma nel coltivare questa, che per ora è una grande illusione, non bisogna dimenticare provvidenze più modeste, ma che sono prontamente attuabili ed altrettanto efficaci nelle loro conseguenze, che si possono chiedere e giustamente ottenere.

E qui nel por termine alle mie considerazioni ringraziando i colleghi della loro benevola attenzione, confido che l'egregio relatore, al quale mi lega tanta stima, tanto rispetto e sincera amicizia, vorrà perdonare al grande affetto che ho per l'agricoltura e per gli agricoltori, se ho adoperato parole talvolta vivaci per scagionarli da accuse, che mi parvero non meritate. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buscemi.

BUSCEMI. Prendo la parola non per fare un discorso; ma profitto dell'occasione della discussione dello stato di previsione del Ministero di agricoltura per rivolgere alcune domande all'onor. ministro in ordine agli Istituti scolastici dipendenti dal suo Ministero, che esistevano in Messina e che furono anch'essi travolti nella terribile catastrofe del 28 ultimo scorso dicembre.

Poche domande e caldissime preghiere.

Comincio dalla scuola di agricoltura.

Da pochi anni era stata impiantata in Messina una scuola di agricoltura in concorso tra la provincia e il Governo; e questa scuola in poco tempo prese un incremento tale che si poteva dire, e con giusto orgoglio, che era tra le prime d'Italia. Il concorso degli alunni era veramente notevole: vi accorrevano da tutte le parti dell'isola e dalla vicina Calabria. Ma disgraziatamente anche questo Istituto ha dovuto pagare il suo tributo al triste destino, che colpì la mia sventurata patria. Dopo il 28 dicembre l'onor. ministro di agricoltura ha sciolto il Comitato amministrativo, composto di rappresentanti della provincia e di rappresentanti del Governo, ed ha nominato un commissario Regio. Oltre a questo provvedimento, io non so, almeno per quanto è a mia cognizione, che altro ne sia stato preso. E qui è la prima domanda che mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro: quali sono le sue intenzioni intorno all'avvenire di questa scuola, una scuola che è di tanto interesse e che era riuscita, alla prova, superiore alle più lusinghiere aspettative? Io voglio augurarmi che la nomina del commissario Regio preludi a provvedimenti seri perchè l'avvenire della scuola sia assicurato e si riapra la scuola stessa in condizioni anche migliori.

Passo adesso ad altro Istituto che fioriva in Messina; ed era la scuola di arti e mestieri.

Questa scuola aveva pure un grande concorso di alunni, se non che si lamentava giustamente che l'insegnamento teorico si era allargato di troppo, a discapito dell'insegnamento tecnico; e di accordo con la provincia e col Governo si pensò di riformare questo Istituto. Il ministro di agricoltura, industria e commercio mandò un commissario speciale, e fu redatto un nuovo regolamento che meglio rispondesse alle esigenze dell'insegnamento tecnico.

Dopo essere stato questo nuovo regolamento concordato tra gli enti locali ed il Governo, stava per entrare in esecuzione; quando sopraggiunse il 28 dicembre, ed anche l'Istituto industriale è andato come tutti gli altri in rovina.

E anche qui mi permetto di chiedere all'ono-

revole ministro quali i suoi intendimenti per ridar vita a quest'altro importantissimo Istituto.

Veniamo alla scuola media di commercio.

Sopra un voto caldissimo espresso dall'Amministrazione provinciale al Governo, il Governo aveva sentito la necessità, anzi la giustizia, di impiantare in Messina una scuola media di commercio, in concorso con la provincia e con altri enti locali; e, se non ricordo male, fu stanziato un fondo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio nella cifra di lire 12,000.

Però, come spesso succede, per le lungherie occorse a mettere d'accordo i diversi enti locali per i loro contributi, si perse del tempo.

Il fondo andò in economia, o fu destinato ad altro, e quando gli enti locali si misero d'accordo, stabilendo la rispettiva quota di concorso, il fondo stanziato nel bilancio dello Stato non c'era più. Si fecero allora insistenze vivissime presso il Governo perchè il fondo fosse ripristinato; ed a tali insistenze, fatte dalle rappresentanze della città e della provincia e dalla Camera di commercio ed arti, il ministro aveva dato affidamento che il fondo quanto prima si sarebbe ripristinato, e l'impianto della scuola media di commercio sarebbe stata una realtà per Messina.

Sopravvenne il 28 dicembre, ed anche questa speranza andò in fumo.

Ripeto, anche qui, la stessa domanda all'onorevole ministro, e non aggiungo altro.

A queste domande voglio augurarmi che l'onor. ministro darà una benevola risposta.

Voglio augurarmi che egli farà di tutto perchè questi rami di insegnamento, tanto necessari, specialmente in un paese come Messina, siano al più presto ripristinati, senza di che, o signori, è vano illuderci, la risurrezione di Messina resterà, chi sa per quanto altro tempo ancora, nello sterile campo dei desideri e dei voti.

Ed io ho piena fede che l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, come tutti i suoi colleghi, ricorderà dell'impegno solenne che hanno assunto in faccia alla Nazione e in faccia al mondo civile, vorranno far modo che la risurrezione di Messina, di Reggio e degli altri paesi distrutti, passando dal campo delle nebulosità a quello dei fatti, cominci ad essere una confortante realtà. Ed è con questo

augurio che io ho pronunciato queste parole innanzi all'eccellentissimo Senato, sicuro che ad esse risponde l'eco di tutti i colleghi e della intera rappresentanza del Paese; perchè, o signori, la risurrezione di Messina, di Reggio e di tutti i paesi distrutti è nel cuore e nel voto di tutti gli Italiani, e sarà una delle pagine più gloriose nella storia del nostro risorgimento. (*Approvazioni vivissime*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'on. senatore Gorio, con l'autorità che gli deriva dal sapere e dall'esperienza, e che ha dedicato tanta parte della sua vita operosa al progresso della produzione e dell'industria agraria, ha rilevato l'ingiustizia delle accuse rivolte dal relatore all'agricoltura italiana. Ed io non avrei d'aggiungere altro all'ampia e lucida dimostrazione da lui fatta; la quale ha posto in evidenza che gli agricoltori di quelle regioni, in cui vi sono nobili e gloriose tradizioni, hanno saputo mantenerle. Anche molte contrade d'Italia, dove, bisogna confessarlo, l'agricoltura si trovava in penose condizioni, più che per fatto d'uomini, in gran parte per difficoltà di tempi e di cose, procedono nelle vie d'un continuo, incessante e confortante miglioramento.

È vero che in alcune regioni l'evoluzione è più tarda e perdurano vieti metodi di coltura; ma non è per questo meno infondato il giudizio che colpisce tutta l'agricoltura italiana, con una nota di pessimismo che, lo confesso, tanto più mi ha sorpreso, in quanto che si è voluto estenderla a tutte le forme di lavoro e di attività dell'economia nazionale. E tutto ciò forse con l'intento di colpire l'opera del Ministero; quasi volendolo responsabile della condizione di cose dipinta con così foschi colori.

Mi stupisco del severo giudizio, ricordando le relazioni sui bilanci da me presentati gli anni precedenti, nelle quali l'Ufficio centrale segnalava, con lusinghiera parola, gli sforzi continui ed energici dell'Amministrazione per utilizzare i mezzi di bilancio a sua disposizione, a fine di incoraggiare con assidua azione diretta e integratrice tutte le iniziative, ogni forma di lavoro, nell'agricoltura, nelle industrie e nei traffici. Invece, secondo la relazione di quest'anno,

noi siamo sempre in regresso, il paese è in continua decadenza, e, sebbene non lo si dica apertamente, si argomenta e si lascia quanto meno incerto se di questo malessere non sia responsabile il Ministero, quasi che esso, non abbia saputo indirizzare, eccitare l'iniziativa privata, non abbia saputo spiegare un'azione vigorosa, rinnovatrice, dell'economia italiana. Invano però ho cercato nella relazione alcunchè di concreto su quel che si sarebbe dovuto fare e non si sarebbe fatto.

Mi è difficile riassumere e anche un po' conciliare le critiche, tanto spesso sono contraddittorie, e sempre vaghe e generiche. Nella relazione si legge che « si produce irrazionalmente, gli agricoltori non seguono il loro tornaconto, non accolgono con premura le facilitazioni offerte dal Governo » e poi si aggiunge che « occorre intensificare l'azione diretta del Governo e quella indiretta per incoraggiare le iniziative dei produttori ».

Ora come è che, dopo aver affermato che gli agricoltori non secondano gli sforzi del Governo, si lascia supporre che il Governo non abbia fatto abbastanza? Perché non si dice quale azione ha ommesso di intensificare? Parlando delle condizioni della nostra produzione, si osserva che gli effetti della crisi mondiale del 1907 non sono del tutto scomparsi; e qua e là si rilevano, con parole allarmanti, le condizioni di disagio del Paese. È ciò vero? Parrebbe di no, giacchè dopo si soggiunge: « all'interno non si può esserire con sicurezza che le transazioni di affari siano scemate. Dal confronto risulta che all'esportazione l'Italia ha perduto meno della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, degli Stati Uniti ».

Inoltre il relatore ammette che gli effetti della crisi mondiale ebbero una ripercussione sul mercato nostro meno grave che in altri mercati, tra i quali egli stesso ricorda quelli della Francia, dell'Inghilterra, ecc.

È però il modo in cui si accenna alla crisi stessa che in certa qual guisa offende, poichè, pur senza dirlo espressamente, se ne parla in termini tali da sembrare che il Ministero avrebbe potuto prevedere o provvedere.

Uguale impressione desta l'accenno alla crisi vinicola, intorno alla quale è mal celato il rimprovero d'imprevidenza, poichè, additando il rimedio della graduale limitazione della coltiva-

zione della vite e della trasformazione delle colture, si move il rimprovero che nulla si sia fatto a tale scopo.

Forse alla mente del relatore si è affacciato il ricordo lontano dell'editto di Domiziano, di cui parla Svetonio, col quale si proibiva di piantar nuove vigne in tutta Italia ed anzi si prescriveva che si estirpasse la metà delle esistenti nella provincia. Però lo storico dice che l'editto non ebbe effetto!

Non proseguo in questa rassegna, perchè dovrei dilungarmi di troppo e anche perchè non varrebbe la pena di spiegare come siansi importate 479 mila tonnellate di grano in più del periodo corrispondente dell'anno scorso, o come siasi potuto verificare un minor movimento di importazione o d'esportazione, senza che perciò sia lecito dire che sia stata deficiente l'opera del ministro in questo anno.

È facile la critica e giova, quando è cosciente, equanime e serena, ma purtroppo diventa ugualmente facile, ma a nulla serve, quando, come disse il Lamartine, è la potenza degli impotenti, è l'arma di spiriti inaciditi. E tale sarebbe quella ispirata dall'intento di sorreggere l'accusa d'inerzia, perchè non si è trasformato un paese in poco volgere di anni, o d'incoscienza o d'impotenza, perchè non si sono risolti, anzi neppure affrontati tutti i grandi problemi della vita economica nazionale.

Soprattutto, se riesce facile l'accusa, non è meno ingiusta quando si giudichi l'opera d'una Amministrazione, non da quel che si è fatto, ma da tutto quanto resta a fare. Lo dimostra la stessa enunciazione dei problemi dei quali si occupa la relazione; e che non sono i soli che aspettano. Essa avrebbe potuto aggiungere altri, come quello delle acque, del credito agrario, di varie riforme sociali; e ne ha dimenticato uno, il più sostanziale, poichè tutti gli altri con esso si connettono e sono ad esso subordinati, quello delle centinaia di milioni che si dovrebbero chiedere senz'altro ai contribuenti italiani. Da questo dipendono tutti gli altri, dalla formazione del grande demanio forestale a quello del regime delle acque, dalla organizzazione del credito, col rafforzare e meglio dotare gl'istituti esistenti, all'imprimere maggiore forza e dotare di nuovi organi, capaci di dargli gagliardo impulso, il lavoro nazionale. Ora io chiedo se sia onesto fare

colpa d'incuria o d'inerzia al Ministero d'agricoltura o lasciar supporre che sia ignaro di questi problemi o non abbia la volontà di volgere ad essi le sue cure, sol perchè i mezzi del suo bilancio non glielo consentono.

Questo bilancio del pari, e oserei dire più che altro, offre l'opportunità di trattare le questioni più disparate dell'economia nazionale. E, siccome non dà i mezzi di provvedere a tutto, diventa facile accusare di manchevolezze l'opera del Ministero d'agricoltura, giudicandola senza tener conto di quello che il Tesoro può dare. Conviene invece che il campo dell'esame e del giudizio non sia quello sconfinato d'un programma ideale, ma che sia circoscritto entro i limiti ragionevoli e giusti del programma che il ministro può applicare coi mezzi datigli e dei quali solo dispone.

Si può quindi domandar conto al ministro di agricoltura se gli stanziamenti assegnati egli ha volti utilmente ai fini voluti, se la sua opera legislativa e la sua azione amministrativa si sono svolte in modo sicuro e rispondente ai bisogni ai quali sono destinati a provvedere.

Dissi spesso, e ripetei di recente anche nell'altro ramo del Parlamento, che i fondi assegnati ad alcuni servizi sono ancora deficienti, ma dimostrai altresì che sono utilmente spesi, e dimostrai pure che è meglio fare qualche cosa che nulla. Nell'attuazione di questo programma ho la coscienza di aver proceduto con risolutezza ed energia. Nessuno ha finora dimostrato che nell'impiego delle somme iscritte nei vari capitoli del bilancio siasi trascurato uno o altro servizio, che i fondi non siano stati impiegati utilmente e che non si siano ottenuti i risultati che il Parlamento si proponeva con i rispettivi stanziamenti. Di questo deve rispondere il ministro. Or nessuno ha potuto o ha tentato di dimostrare che ciò non siasi fatto, anzi è stato riconosciuto il contrario anche da oppositori animati da sentimenti di equanimità e che guardano le cose con serenità di giudizio. (*Approvazioni*).

Ed ora vengo ad alcune speciali questioni, sulle quali è stata richiamata l'attenzione mia e del Senato. L'onor. Buscemi, ispirandosi a sentimenti, che ebbero solenne espressione nel Parlamento e palpito nel cuore di tutti nei giorni tristi, pur confortati dal grandioso spettacolo della solidarietà nazionale, l'onorevole senatore

Buscemi domanda che cosa io intenda di fare per la sorte di alcuni Istituti d'insegnamento professionale. Egli ha già ricordato, e glie ne sono grato, quanto io feci per dare vita ed impulso alle scuole, delle quali egli ha fatto cenno, che sono strumento efficace del progresso agricolo e industriale di Messina e della sua provincia.

E fu con dolore che vidi travolti nelle rovine dell'immane disastro i tre Istituti che egli mi eccita a ricostituire. Or non può dubitare che io non solo desidero vivamente, ma può star sicuro, che mi adopererò per farli risorgere. I provvedimenti già adottati in uno dei decreti-legge emanati alcuni mesi or sono rivelano le mie intenzioni ed i miei propositi. Inoltre, ed in pari tempo, cercai e trovai modo di far continuare il corso agli allievi della scuola di agricoltura accolti generosamente nell'Istituto Valsavoia di Catania, e in altre scuole. Provvidi anche alle sorti degli insegnanti col decreto cui ho poc'anzi accennato e in pari tempo pensai a far sì che i fondi stanziati per quelle scuole siano accantonati a fine di valersene per la ricostituzione di esse. Ho intanto il conforto di potere affermare che la scuola industriale di Reggio Calabria fu già riaperta nei modi che le dure circostanze potevano consentire: che si sta costruendo un apposito edificio per le scuole di arti e mestieri di Messina, alla quale aggiungerò a suo tempo una sezione commerciale; che si sta provvedendo per la riapertura in novembre della scuola di agricoltura della città stessa. Questi risultati, che oserei dire meravigliosi, io ho potuto ottenere anche per il concorso generoso e la valida cooperazione del benemerito Comitato Veneto-Trentino, a cui rivolgo plauso e riconoscenza.

Ed ora ritorno alla relazione parendomi opportuno non lasciare senza risposta le osservazioni di essa che riflettono alcuni servizi speciali. Il relatore, parlando della piscicoltura scrive: « Anche nella pesca e nella piscicoltura va sciaguratamente accentuandosi il regresso ».

È questa una delle note pessimiste che unite alle altre della relazione potrebbe far credere che in questi ultimi tre anni non siasi fatto nulla, o peggio, siasi perduto il terreno guadagnato. Io quasi mi compiaccio di questa esagerata affermazione, perchè mi offre l'occasione non solo di dimostrare con quanta facilità si

sono mosse accuse immeritate, ma di porre in evidenza quel che si è fatto.

Veramente non mi aspettavo che mi fosse mossa la critica di trascurare un'industria, alla quale il mio Ministero ha dedicato ogni cura; e bastano a darne prova non dubbia i volumi degli atti della Commissione consultiva della pesca. Se il relatore avesse, come ha fatto quello della Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati, nella cui relazione si segnala lo sviluppo dato, nei limiti dei fondi assegnati, ai singoli servizi, se il relatore avesse chiesto tali notizie, sarebbe stato meno reciso e meno severo.

Non disconosco che molto resta a fare per vivificare un'industria tanto importante, ma questa non è una ragione per affermare che sia stata dimenticata o trascurata.

Regresso! perchè? Il regresso il relatore lo desume da un unico dato, dal movimento di importazione e di esportazione. La statistica segna due milioni e mezzo in meno di esportazione, diciassette milioni in più d'importazione; dunque regresso dell'industria della pesca e la illazione che il ministro di agricoltura non ha fatto nulla.

Or è fallace argomentare in base soltanto ai numeri della statistica. La statistica tanto vale in quanto si sanno vagliare gli elementi che concorrono a dare i risultati numerici; perchè le cifre da sè non dicono niente, non sono che numeri senza significato. Ora in quanto all'esportazione il relatore non ha pensato a una osservazione che si affaccia ovvia ed è che la diminuzione può attribuirsi a un maggiore consumo interno, dovuto alle migliorate condizioni dei salari, e all'aumento della popolazione.

Circa la cresciuta importazione io ho voluto vedere a che è dovuta e risulta che essa è rappresentata per cinque settimi dal pesce seccato, salato o affumicato, che è una produzione straniera. Io non saprei come incoraggiare delle specie quali il merluzzo e le aringhe per evitare che questi si domandino all'estero. (*Si vide*).

Ed è in massima parte la importazione di questi pesci secchi e affumicati che ha portato un aumento nel 1908 in confronto al 1907. Questi pesci servono più specialmente all'alimentazione delle classi povere e forniscono loro un salubre nutrimento, non fanno concorrenza ai nostri pesci freschi, che, anzi, aumentano di

prezzo, procurando così ai pescatori un reddito sempre maggiore. Infatti, e di ciò non aveva di certo notizia il relatore, l'industria peschereccia va notevolmente progredendo da alcuni anni in qua. Le statistiche fornite dalle capitanerie di porto ci dicono e i dati sono al disotto del vero, perchè i pescatori, sospettosi del fisco, non tutto denunciano il prodotto pescato, che quel valore da circa 22,000,000 è salito a 26 nel 1907.

È ragguardevole poi il miglioramento nella pesca di acqua dolce, per la maggiore pescosità promossa nei fiumi e nei laghi italiani, con semine di avannotti (di pregiatissime specie) che raggiunsero nel 1907 e così nel 1908 il numero di 13 o 14 milioni per anno.

Io ho posto ogni cura per attuare la legge del 1904; ho provveduto con sussidi e con premi ad incoraggiare le cooperative dei pescatori, ho voluto più diffuse le scuole d'insegnamento professionali per le classi peschereccie, onde ottenere maggiore e migliore prodotto. Ho voluto anche creare una scuola d'insegnamento per preparare i maestri per queste scuole, ed ho anche qui largheggiato di premi e d'incoraggiamenti onde i risultati ottenuti corrispondano agli sforzi fatti relativamente ai mezzi di cui disponiamo. Quindi non regresso, non abbandono da parte del Ministero, ma progresso che opera solerte per il miglioramento non solo dell'industria peschereccia, ma anche della classe dei pescatori.

Le dolenti note della relazione destano penose ed allarmanti impressioni anche per l'industria zootecnica.

L'onor. senatore Gorio ha già dimostrato che l'opera del Ministero non poteva svolgersi nè più assidua, nè più alacre rispetto a una delle fonti più notevoli della produzione nazionale. Ma, anche sopra questo punto, il relatore fonda il suo giudizio unicamente sopra alcuni risultati statistici.

Il Senato mi consentirà che io dia alcune spiegazioni, affinchè non resti il dubbio che l'Amministrazione dell'agricoltura sia rimasta indifferente od inoperosa.

La produzione dei cavalli ha avuto tutte le attenzioni e tutte le cure. Bastano a porre ciò in evidenza alcuni dati. Gli stalloni governativi, da 500, che erano, or volgono pochi anni, fu-

rono portati a 740, avvicinandosi così al numero massimo prestabilito con la legge del 1904.

Certo d'ora in avanti ne occorreranno altri 140, ma questo bisogno dimostra lo sviluppo che ha preso la produzione equina e dimostra quanto utilmente si sono spesi i danari assegnati in bilancio, per aumentare e migliorare i riproduttori dello Stato.

Si è anche provveduto perchè quelli dei privati siano esaminati con più rigore; tant'è che gli scarti, che prima erano del 13 per cento, arrivarono al 23 per cento, e ciò nonostante sono accresciuti di quantità. Le stazioni da 465 salirono a 512. Le cavalle presentate da 29 a 35 mila. La produzione si estende in proporzioni notevoli e si calcola che sia accresciuta di un terzo, poichè dà una media da 30 a 35 mila puledre. Essa basta ad assicurare il normale rifornimento animale della cavalleria. Evidentemente i soli numeri della statistica, ai quali si è fermato il relatore, lo hanno tratto nell'errore in cui è caduto e alle conclusioni nelle quali è venuto. Come si può disconoscere che si è notevolmente progredito, solo perchè la produzione italiana non basta a soddisfare tutti i bisogni dell'industria!

Non si deve dimenticare che poche sono le plaghe della penisola che si prestano all'allevamento dei cavalli, e se giova intensificarlo in esse non si può pretendere o sperare che altre si abbandonino, per dedicarsi a produzioni meglio rispondenti alle condizioni locali e più remunerative.

E al fine di ottenere sempre maggiori risultati si volge l'azione costante del Ministero, la quale si è esplicata senza posa, oltre che nei modi sopraccennati, coi premi dati ai migliori riproduttori privati, alle fattrici, ai più pregevoli prodotti, coi concorsi e colle esposizioni; insomma sono stati messi in opera tutti i mezzi di incoraggiamento che hanno portato l'industria zootecnica al punto di progresso di oggi e l'hanno avviata verso quell'avvenire più sicuro, vagheggiato dal senatore Gorio.

Egli ha giustamente notato come non è in un giorno che si può trasformare un'industria di questo genere. Lo stesso si può dire per l'industria dei bovini. Il Parlamento ha votato delle leggi che hanno dato al Ministero i mezzi per aumentare il numero dei riproduttori ed incoraggiare le monte private e le stazioni

taurine nei comuni diversi. I fondi accordati dal Parlamento sono stati utilmente spesi ed abbiamo avuto quel notevole aumento di cui ha parlato il senatore Gorio, e che mi compiacio di aver contribuito ad accertare, perchè ho ottenuto dal Parlamento la legge per il censimento del bestiame, che da venti anni non si faceva più e che ci ha rivelato di quanto ne sia cresciuto il numero e il valore.

E posso anche soggiungere che si cammina risolutamente nella via di un progressivo aumento, di cui si hanno segni non dubbi presso che da per tutto. Si estendono le stazioni taurine, si intensificano le colture foraggere, si chiedono al mio Ministero incessantemente e si concedono sussidi, premi, incoraggiamenti d'ogni maniera, per vivificare l'industria zootecnica nei suoi vari prodotti.

Male si giudica in base all'unico dato dell'aumento dell'importazione, la quale — è noto — non si può attribuire alla diminuita produzione, ma è dovuta al maggior consumo della carne e alle maggiori richieste dell'agricoltura.

Inoltre l'aumento dell'importazione di bestiame straniero ha avuto, come notò anche l'onor. senatore Gorio, cagioni d'indole transitoria.

Anche la pollicoltura è servita a gettare il grido melanconico sulla decadenza della produzione italiana e a gettare il sospetto di abbandono in cui questa sarebbe lasciata.

Il relatore, non a torto, richiama l'attenzione su un ramo, sebbene modesto, pur tanto importante all'economia rurale. Ma non è esatto, come parrebbe leggendo la relazione, che essa sia in diminuzione. Anche dei suoi prodotti cresce il consumo interno, sono rialzati i prezzi come per le altre carni. Anche ad essa si volgono le cure assidue del Ministero che la incoraggia distribuendo riproduttori di razze per migliorarla; dando insegnamenti ed esempi pei razionali allevamenti nelle scuole agrarie; promuovendo la propaganda e gli incoraggiamenti alle mostre di avicoltura.

Il relatore ha voluto porre in evidenza la nostra inferiorità, fare un raffronto con quel che si fa in altri Stati e specialmente in Danimarca, il cui esempio è ogni tanto da lui posto innanzi. Nessun giudizio può riescire meno esatto di quello fondato sopra raffronti tra

paesi che si trovano in condizioni diverse di clima, di suolo, di ordinamento, di proprietà, di ambiente economico-agrario. È vero che quel paese nordico ha fortemente organizzato e disciplinata l'industria della pollicoltura e sono ammirevoli i provvedimenti che ivi sono in vigore per renderla sempre più ricca e fiorente. Io anzi ne feci argomento di studio per vedere se e in quanto fossero possibili ed attuabili tra noi. Ma le abitudini nostre, l'ambiente stesso, non sono propizi a trapiantare metodi e sistemi che non trovano condizioni egualmente favorevoli.

Qui non domina come in Danimarca la proprietà frazionata, non la piccola coltura. Il patto colonico, nella regione a coltura intensiva è mutato, poichè si è voluto in esso limitare la facoltà di tenere i polli. E ciò ha influito a ridurre l'allevamento frazionato e casalingo, che è il più adatto per questa produzione, che è molto incerta ed aleatoria, come lo dimostrano i continui insuccessi, in grandi, appositi stabilimenti industriali. Nonostante queste difficoltà, lo ripeto, la produzione è in aumento e non è il Ministero che trascurerà come non ha trascurato finora, ogni mezzo che valga ad incoraggiarla con la propaganda e valga a svilupparla con ogni mezzo.

Ed ora al ponderoso problema forestale, di cui diffusamente si occupa la relazione, ricordando quanto sia stato trascurato non solo, ma reso più grave per non essersi provveduto con leggi opportune a correggere quelle che resero possibile la devastazione dei nostri boschi. Io convengo col relatore nel lamentare che ciò sia avvenuto, ma egli ammetterà anche che a torto lascia dubitare che io sia responsabile d'una condizione di cose passata nel dominio della storia, come lo sono i vari disegni di legge ideati e proposti dai miei predecessori, che non ebbero la ventura di vederli approvati, non solo per vicende politiche e parlamentari, ma per la difficoltà di ottenere la maggioranza dei consensi sopra una legge forestale che risponda alle condizioni della coltura silvana, tanto diversa nelle varie parti della penisola.

Io posso a mia volta affermare di aver cercato di affrontare il grave problema con due progetti di legge proposti nella cessata legislatura. Uno, quello sui pascoli montani, fu approvato.

Ispirandomi al concetto oggi maestrevolmente illustrato dal senatore Gorio, mi parve che giovasse per mano ai provvedimenti lungamente invocati, per regolare e migliorare quei pascoli, per dare assetto a una coltura tanto importante per le nostre popolazioni montanine.

La sistemazione di essi esercita una influenza salutare rispetto alle colture silvane, e dà il modo di meglio nutrire il bestiame e in maggiore quantità. La mia proposta tradotta in legge affrontava il problema con mezzi relativamente modesti, ma dovetti contentarmi delle duecentomila lire che il Tesoro poteva dare, calcolando che bastassero per iniziare efficacemente un piano di trasformazione attuabile in parecchi anni. I risultati ottenuti non solo corrisposero, ma superarono ogni aspettativa. Infatti, appena si pose mano ad attuare quella legge, le domande giunte per gli aiuti integrativi delle iniziative private furono per progetti di lavori ascendenti, come ha ricordato l'onor. Gorio, a oltre 1,900,000 lire.

Quanto al rinsaldamento e rimboschimento delle pendici montane, anche in questo punto io ho creduto, tenendo conto delle condizioni della nostra finanza, di abbandonare l'antico sistema, che era quello di non affrontare un problema, se non si avevano prima i mezzi per risolverlo nella sua ampiezza. Ed ho pensato che fosse meglio cominciare a far qualche cosa, piuttosto che non far nulla. Ma quel progetto non poté essere discusso, perchè fu chiusa la Legislatura.

Il ministro dei lavori pubblici presentò, d'accordo con me, un altro disegno di legge e anche esso, insieme colle sistemazioni delle opere idrauliche, porterà un grande aiuto alla risoluzione del problema forestale, poichè esso sarà fatto dando la prevalenza ai lavori di rimboscamento.

Ma tutto ciò non basta. È ancor vivo il ricordo del plauso con cui fu accolta in quest'Aula l'augusta parola del Re che impegna il Governo ad affrontare e risolvere il problema forestale. E la promessa solenne sarà mantenuta, poichè esso è già studiato in tutti i suoi aspetti, tecnico e finanziario. Esso è vasto, complesso ed arduo, poichè bisogna concretare un ordinamento col quale si possa spiegare efficacemente l'azione dello Stato e questa svol-

gere anche incoraggiando e integrando le iniziative private. In pari tempo conviene curare perchè siano salve dalla distruzione le foreste esistenti, siano dettate norme per il buon governo di esse, specialmente per quelle delle Amministrazioni locali e degli enti morali.

Il progetto è già pronto, e ascriverò a mia singolar fortuna, se mi riuscirà di presentarlo alle deliberazioni del Parlamento, come è nei miei fervidi voti. Intanto, concludendo, spero di aver dato al Senato le spiegazioni che mi erano imposte sui miei intendimenti e sull'opera mia, che si ispirano al fermo e costante proposito di compiere il mio dovere per il pubblico bene. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'onorevole ministro ha parlato dei rimboschimenti e dei bacini montani, e noi dobbiamo far plauso agli intendimenti suoi di provvedere a siffatte importantissime opere, attese dal paese, e che sono assolutamente indispensabili, anche per regolare il regime dei fiumi nelle pianure.

Solo trovo opportuno chiedere all'onorevole ministro, se i provvedimenti da lui annunciati formano oggetto di un disegno di legge a parte oppure sono contenuti nel grandioso disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, composto di 85 lunghi articoli che occupano ben 30 pagine, e avente per fine di modificare otto o dieci leggi organiche concernenti i bacini montani, le opere idrauliche, le bonifiche, il magistrato delle acque, il Genio civile e che fa riferimento a non meno di 18 delle leggi esistenti...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il disegno di legge al quale intende accennare il senatore Cadolini trovasi innanzi alla Camera indipendentemente dal mio sui bacini montani.

CADOLINI. Sta bene; questo affidamento è di certo rassicurante, perchè se ai bacini montani si dovesse provvedere con quel disegno di legge, potremmo star certi che per molto tempo non se ne farebbe nulla, poichè esso abbraccia una catasta così complicata di provvedimenti, da non potere ottenere la sanzione del Parlamento senza compiere vastissimi studi. Laonde conviene provvedere, e aggiungo *provvedere per intero*, con legge separata a tutto ciò che

concerne i bacini montani e i rimboschimenti; importantissime e urgentissime opere le quali non hanno uno stretto e necessario legame con le riforme di tante altre leggi quali sono quelle delle bonifiche, del Genio civile, delle opere idrauliche ecc., riforme gravi e pericolose, il cui studio sgomenta coloro che sono esperti in tali materie. Mi compiaccio pertanto che il ministro intenda provvedere con un progetto di legge speciale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi rincresce di aver interrotto l'onorevole senatore Cadolini; ma il progetto di legge sui bacini montani, da me presentato, è diverso di quello proposto dal ministro dei lavori pubblici, che sta dinanzi alla Camera e sul quale l'onorevole senatore potrà più opportunamente fare le sue osservazioni, quando sul medesimo sarà chiamata a deliberare quest'Assemblea.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Quanto ha detto l'onorevole ministro mostra le sue buone intenzioni; ma sta di fatto che 14 lunghi articoli di quel colossale disegno di legge riguardano i bacini montani e le opere di rimboschimento, mentre i provvedimenti concernenti queste urgentissime opere dovrebbero essere approvati indipendentemente da tutti gli altri; il che si potrebbe ottenere stralciando quegli articoli dall'uno per essere aggiunti nell'altro disegno di legge.

PISA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA, *relatore*. Comincio col dire che ha arrecato una spiacevole sorpresa alla Commissione di finanze e al suo relatore la dichiarazione, premessa dal signor ministro, di ravvisare nella relazione una intonazione ostile...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pessimista.

PISA, *relatore*... Pessimista, se così vuole l'onorevole ministro.

RATTAZZI. Non parli per la Commissione, parli per sè; altrimenti dovrebbe parlare il presidente della Commissione stessa.

PISA, *relatore*... Ma io parlo come relatore e per la Commissione...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PISA, *relatore*... Ripeto che è con sentimento di viva sorpresa che il relatore, e se la Commissione di finanze (perchè la Commissione di finanze ha approvato la relazione del relatore)...

RATTAZZI. Io no.

PISA, *relatore*... si fosse accorta di intonazione ostile premeditata, credo che - e avrebbe fatto bene - non avrebbe potuto approvare la relazione. Dunque, ripeto, è con sentimento di viva sorpresa che noi abbiamo udita la dichiarazione del ministro, che alludeva ad un senso di pessimismo preconcepito, che pareva prevalere nella relazione e che assumeva...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Preconcepito non l'ho detto.

PISA, *relatore*... ma veniva implicito dal tenore delle parole dell'onor. ministro. Innanzi tutto dichiaro che in me non v'è neppur l'ombra di preconcepito ostile all'onorevole ministro, e così s'intende anche per la Commissione di finanze; noi ci siamo limitati puramente e semplicemente alla esposizione serena di problemi ponderosi che riguardano l'economia nazionale. Può darsi, non lo nego, che la nota del pessimismo abbia prevalso talvolta, ma, a mia convinzione, non interamente a torto. Nella relazione - dice l'onorevole ministro - si leggono delle parole che hanno indotto poi il ministro nell'altra censura *delle molte contraddizioni*. La relazione della Commissione di finanze si limita a tratteggiare, come meglio può e in fretta, alcuni dei più gravi problemi che riguardano l'economia nazionale e ne deduce che *sunt bona mixta malis*, e così è pure ripetuto nella conclusione della relazione.

Metto dunque in chiaro che non c'è nessun preconcepito di pessimismo e di ostilità verso la persona dell'onor. ministro e nessun proposito di voler combattere il ministro stesso per il suo operato, ma si è fatta una pura, semplice e serena esposizione di fatti; ed io credo che tanto la Commissione di finanze, quanto il relatore abbiano diritto di rivendicare in questo piena libertà di pensiero e di apprezzamento.

Vengo ora alle singole questioni che sono state sollevate. Trattando di queste questioni, risponderò talora insieme all'onor. ministro e all'on. Gorio in quanto hanno detto di comune. Innanzitutto l'onor. ministro, che ha quasi riassunto il suo dire in un atto di accusa contro il relatore, mi permetta l'espressione...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho fatto sempre l'avvocato in vita mia, mai il Pubblico Ministero.

PISA, *relatore*. ...Ella ha fatto l'avvocato, ma la cosa non altera il fatto, perchè con straordinaria benevolenza, indirizzandosi specialmente a me, disse, anzitutto, che il pessimismo prevale dappertutto, e che i giudizi che sono esposti nella relazione peccano per contraddizione coi fatti: un pretto atto di accusa, adunque. Intanto debbo premettere che tecnico non sono, che mi son dovuto attenere alle cifre della statistica. Le cifre non dicono tutto, ma certo in molti casi, come questo, hanno grande eloquenza e segnano a grandi tratti gli aumenti ed i regressi dei nostri scambi internazionali, con riguardo naturalmente poi alle condizioni speciali di alcune produzioni singole all'interno.

Il ministro dunque ha accennato senz'altro alla censura che troverebbe nella mia relazione, censura troppo grave e aspra verso gli agricoltori italiani; ed in ciò fu preceduto dall'onor. Gorio, che ringrazio sentitamente per le espressioni amichevoli, con le quali ha voluto chiudere il suo bel discorso.

Lungi dall'animo mio, lo dichiaro, l'idea di una censura troppo acre e assoluta contro gli agricoltori italiani.

La relazione si è limitata a qualche appunto critico, con l'idea di spingere questa nostra agricoltura a quelle migliori sorti che indubbiamente le spettano. Quanto alla granicoltura, prima di tutto, nella relazione è detto che siamo davanti ad un anno di cattivo raccolto, e si è avuto riguardo a questa circostanza, naturalmente per apprezzare la vera condizione di cose.

E quanto all'agricoltura e per il progresso relativo...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dovendomi assentare momentaneamente dal Senato, pregherei il Presidente di voler consentire che l'onor. ministro delle finanze prenda in questo frattempo il mio posto.

PRESIDENTE. Se il relatore ed il Senato non fanno opposizione, la preghiera dell'onor. ministro di agricoltura si intenderà accettata.

PISA, *relatore*. Se l'Assemblea lo consente, io non ho difficoltà.

(Il Senato acconsente).

PISA, *relatore*. Nella relazione è constatato puramente e semplicemente che il progresso dell'agricoltura è stato troppo lento; il che significa che non si è negato il progresso, ma che esso non corrisponde, come si vorrebbe, ai bisogni interni, specialmente, e per riflesso, anche ai bisogni degli scambi internazionali.

In un decennio, come già vi disse l'onorevole Gorio, in Italia si è raggiunto qualche progresso; ossia, da 10 ettolitri, siamo andati a circa 12 ettolitri per ettaro; e nessuno lo nega, ed io meno di qualsiasi altro. Ma, purtroppo, visto che la popolazione va sempre aumentando in rapporto alla superficie, e visto che, come osserva la relazione medesima, il consumo interno diventa sempre maggiore, per una minore povertà della popolazione, è naturale che il relatore muova appunti nel vedere che questo progresso non corrisponde al bisogno della popolazione, e non corrisponde intieramente alle aspettative nazionali; non solo, ma venga ad arrecare maggiore danno alla finanza dello Stato, con un dispendio sempre crescente pel dovere di provvedere a tutti i suoi dipendenti, all'esercito e all'armata, in relazione al prezzo aumentato di tutto il necessario alla sussistenza. Quanto al bestiame poi, anche qui la questione è di parole.

Io non sono un agricoltore, come l'onorevole Gorio; ma lungi da me l'idea che i nostri agricoltori possano improvvisare quel bestiame che per noi è assolutamente deficiente. Ma era naturale anche il pensiero esposto nella relazione che la lentezza del procedimento è soverchia, e che si ravvisasse il danno gravissimo che ne viene all'economia nazionale.

Infatti mi basta leggere questo periodo della relazione: «Mentre, quanto alle carni e agli altri prodotti alimentari abbiamo dovuto introdurre da altri paesi 138,270 capi di bestiame, ossia 126,000 in più dell'anno precedente con una spesa, in confronto al 1907, di 42 milioni e un quinto in più. Il fatto non poteva essere trascurato, anche in un sommario esame relativo all'allevamento del bestiame. Ciò tanto più visti i prezzi enormemente accresciuti delle carni in paese; prezzi che dovevano per sé stessi accelerare, per quanto era possibile, l'iniziativa degli agricoltori».

Dunque questa censura va semplicemente compresa nella sua portata e non ne va esagerato certamente il senso. Perchè dedurne una rampogna eccessiva all'agricoltura nazionale? È una specie di affettuoso monito, per coloro che ne hanno bisogno, giacchè l'onorevole Gorio mi insegna che abbiamo nelle varie parti d'Italia degli agricoltori esimii, come ne abbiamo anche di relativamente inferiori al desiderabile.

(A questo punto rientra nell'aula l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio).

Del resto concordo pienamente, e coll'onorevole Gorio e con l'onor. ministro, che, per poter ottenere molto, riguardo al bestiame, occorre, oltre allo sforzo individuale dell'agricoltore, un aiuto del capitale ed anche un impulso da parte del Governo; non solo, ma occorre l'acqua per avere il pascolo, e questo è uno dei punti più importanti. Non si può pretendere di allevare bestiame ed aumentare questo allevamento, se non si allarga la possibilità del pascolo; e, per allargare la possibilità del pascolo, bisogna pensare poi ancora alla questione, su cui ho insistito specialmente, alla questione del regime delle acque, delle foreste e dei rimboschimenti. Bene inteso, che, nel frattempo, non si deve certo stare in oziosa aspettativa e bisogna occuparsi di provvedimenti temporanei; perciò noi abbiamo cominciato dall'opera dei bacini montani. E son lieto di aver udito anche dalle dichiarazioni dell'onor. ministro, che egli presta la massima cura allo svolgimento di questo disegno, che, se non altro provvisoriamente, potrà giovare.

Mi si è pure accusato, o, dirò meglio, tacciato, di una specie di misoneismo, e non sono arrivato a capire quale ne sia stata la ragione, perchè, se proprio c'è persona contraria, per indole, a questa tendenza, è chi parla. Ma forse si ravvisa questo da alcune espressioni, prese a caso nella relazione, che sarò lieto, se mi si vorranno meglio designare.

Riguardo poi agli equini, poichè si è parlato anche di questa questione, francamente non c'è che da deplorare la condizione di cose attuale, perchè basta dare un'occhiata alla relazione ed alle cifre della statistica, per vedere che noi, se non abbiamo indietro, certo non abbiamo progredito, quanto è necessario, per i bisogni del paese e, specialmente, dell'esercito.

Non voglio qui citare alcune parole di una relazione della Commissione d'inchiesta sul Ministero della guerra, già venute fuori nell'altro ramo del Parlamento, ma è certo che, quando si consideri che abbiamo sacrificato 21 milioni e tre quarti di maggiore dispendio in cavalli nell'anno scorso, e quando si rifletta che abbiamo dovuto introdurre, invece di 16,400 capi del 1907, 42,500 nel 1908, queste cifre danno una impressione che corrisponde a quella risentita dal relatore, l'impressione di un enorme nostro bisogno. Ed anche in questo certo il relatore non ha mai inteso, come quasi mi avvisava molto benevolmente il collega Gorio, di pretendere da un giorno all'altro un progresso enorme. S'intende che non si può esigere in questo ramo agricolo dell'allevamento del bestiame e dell'allevamento equino, che un progresso costante e piccolo; ma il relatore ha dovuto constatare che progresso c'è, ma lento, ed anzi, ha affermato, troppo lento, e, finché non si diano ragioni contrarie, non può demorere da questa sua affermazione.

Si è parlato della pesca. L'onorevole ministro ha detto che io era stato troppo pessimista anche in questa questione; ma qui mi limiterò solo a riprodurre una frase del relatore alla Camera dei deputati, che vale per un discorso.

Parlando della questione della pesca e della condizione dei pescatori, affermò il relatore all'altro ramo del Parlamento che il nostro pescatore è il più povero del mondo e guadagna mezza lira al giorno, mentre in Francia guadagna il quadruplo. Sono parole che danno, molto scultoriamente, l'idea della condizione a cui è ridotta la piscicoltura in Italia e delle condizioni tristissime in cui versano quei lavoratori del mare, che sono poi fra i più simpatici, perchè arrischiando la vita per procurare nutrimento ai loro concittadini, lo fanno per salari che, come odono i colleghi, sono davvero deplorabili nella loro tenuità.

Finalmente si è accennato anche alla pollicoltura, e si è detto che la relazione anche su questo punto ha alquanto esagerato la condizione di cose; ma ripeto che il relatore non si è tenuto, che alle cifre date dalle statistiche e queste non sono favorevoli. Non voglio tediare il Senato ripetendole; ma posso assicurare che sono state prese dall'annuario della

statistica del 1908 ed esaminate con cura. E poi c'è pur troppo la riprova; nessuno di noi ignora l'enorme aumento avutosi nel mercato sui prezzi del pollame e delle uova, e ciò va ad aggravare la condizione di tutti e specialmente delle classi più bisognose.

Un'ultima parola (perchè ho già intrattenuto anche troppo il Senato) sulla questione del rimboschimento. Non mi pare che vi sia una divergenza assoluta su questo tra il pensiero esposto nella relazione e quello dell'onorevole ministro: se divergenza c'è, vi è forse maggiore con le idee svolte dall'onorevole Gorio. L'onorevole ministro ha detto che ha compreso sempre e da tempo l'importanza grandissima di questo problema, che se ne occupa e se ne è già occupato per quanto riguarda i bacini montani e studierà con tutto l'affetto che merita...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho studiato.

PISA, *relatore* ...ha studiato e studierà (se vuole correggo anche le parole) ha studiato e studierà con amore questo problema, da cui riconosce che dipende in grande parte la possibilità di un rapido progresso dell'agricoltura e dell'industria. Nella relazione si è accennato all'ideale del demanio forestale: è un ideale se si vuol creare un demanio forestale in Italia, largendovi delle somme vistose, e nessuno vorrebbe chiederle al ministro del tesoro, se fosse presente, nè muoverne rampogna al ministro di agricoltura se non le ha chieste. S'intende di porre il problema per l'effettuazione di un primo passo. E le ragioni di questa proposta non mancano, e sono quelle dette dall'on. Gorio medesimo e ben notorie in Parlamento, poichè abbiamo avuto finora una serie di progetti di legge che tendevano al miglioramento delle condizioni delle nostre foreste, ma finora non sono mai riusciti ad ottenere risultati rispondenti al bene dell'economia nazionale. Questa ragione sola mostra l'enorme difficoltà, per non dire l'impossibilità, di procedere con fini speciali e che si esigono misure d'indole generale. La relazione non ha fatto preventivo di milioni; si è limitata puramente e semplicemente a citare il parere di una Commissione, competentissima senza dubbio, perchè nominata dal Parlamento inglese (una Commissione Reale, come dicono in Inghilterra), che, dopo maturi studi, è venuta alla

conclusione unica possibile, alla proposta di un demanio forestale anche in Inghilterra. E l'Inghilterra, non ostante le sue ricchezze, pure accogliendo questo concetto, non ha stanziato nel bilancio per prima somma che 200,000 sterline; un'inezia per il bilancio inglese. La relazione si è limitata ad accennare il problema, ad accentuarne l'importanza: lascia poi alla responsabilità dell'on. ministro del commercio di iniziarne l'effettuazione, quando e se crederà, col consenso del Governo e del ministro del tesoro, e coi mezzi che essi stimeranno opportuni di mettere a sua disposizione. Ma, ripeto, la Commissione di finanze ha la convinzione che, date le promesse, dato quello che si è legiferato in Italia finora e dati i risultati quasi negativi non dovendosi per questo rinunciare ad una certa attività intermedia, com'è quella che si propone l'on. ministro nella questione dei bacini montani e dei pascoli montani, dato che si debba interinalmente provvedere, non si perda di vista questo ideale, per noi da raggiungere, e che sarà l'unico rimedio ad uno dei mali più gravi per il nostro paese, qual'è quello del diboscamento sfrenato, ossia il demanio forestale. Ringrazio il Senato di avermi ascoltato così a lungo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Si è parlato, quasi mettendoli in opposizione, di relatore e di Commissione di finanze, di modo che io che ho l'onore di presiedere la Commissione di finanze debbo dire qualche parola.

Che nella discussione del bilancio di questo Ministero si sollevino gravi discussioni, e che colle migliori intenzioni di tutte le parti si vada in discordi opinioni, è cosa facilissima ad accadere. Questo Ministero qualcuno lo definì il Ministero dell'economia nazionale, qualcun altro lo chiamò *un'enciclopedia in azione*; quindi è naturale che nella infinità degli argomenti non si vada pienamente e sempre d'accordo. La Commissione di finanze si occupò seriamente di questa relazione; ed ho chiesto la parola, per dire che essa credette in qualche parte di trovarvi delle espressioni le quali potevano parere aspre, e che andavano al di là delle proprie intenzioni, giacchè essa non intendeva

in nessun modo di esprimere censura o mancanza di fiducia nel ministro di agricoltura, industria e commercio: ma debbo pur dire che essendosi fatta una proposta di eliminare dalla relazione alcune parti, le quali producevano questa impressione, l'on. relatore non ebbe nessuna difficoltà di assentire all'eliminazione dichiarando allora, come ha fatto oggi, che egli non aveva avuto alcuna intenzione di censura personale, ma che egli aveva considerato le cose nell'aspetto obbiettivo.

Anch'io ho avuto l'onore di essere ministro di agricoltura, industria e commercio, e non era io di certo che poteva pensare e dire che per fare sufficientemente il ministro ci volevano dei talenti superiori e straordinari; quindi se vi è una qualche frase a cui si possa attribuire un significato di censura qualunque, queste frasi non contenevano, e non possono contenere, a senso della Commissione di finanze, alcun giudizio, alcuna manifestazione di opinioni, la quale possa menomamente offendere l'on. ministro, al quale noi tutti, io in ispecie, professiamo alta stima ed amicizia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole presidente della Giunta di finanze delle leali spiegazioni che cortesemente ha voluto dare sulle intenzioni dell'Ufficio centrale e sulla sua fiducia nell'opera mia.

Io non parlai nè mi dolsi perchè potessi supporre che dissensi spiacevoli avvenuti in altro ufficio avessero potuto influire nell'intonazione e nei giudizi della relazione. So bene che la coscienza del dovere è così alta e sentita, qui, da tutti, che fa tacere, se pure ve ne fosse cagione, ogni risentimento personale.

Però mi consenta l'onorevole presidente di soggiungere che l'intonazione e i giudizi della relazione non solo spiegano, ma giustificano le mie parole.

L'impressione che io ne ebbi non è stata dissimile da quella che ne ebbero altri e ne è testimonianza quanto disse il senatore Gorio. E del resto basta per convincersi che il documento di cui ci occupiamo si presta a interpretazioni men che benevole, quanto ho dovuto dire a difesa dell'opera compiuta dal Ministero

d'agricoltura anche relativamente ai problemi sui quali si è in modo speciale trattenuta la relazione, compreso quello forestale, di cui si parla, come se il ministro non solo non se ne fosse dato pensiero, ma lo ignorasse.

È l'insieme della relazione che ha provocato e rese necessarie le mie spiegazioni, non potevo giudicarla dalla intenzione ma dalla sua intonazione e dalle cose che in essa si sono dette.

Escluso, dopo le dichiarazioni del relatore e del senatore Finali, che abbia un significato di censura, tutto finisce, e non è più il caso di parlarne.

MANASSEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEL. Mi dispiace di aver dovuto perdere una gran parte della discussione perchè occupato in una Commissione che si è radunata durante la seduta; così ho perduto gran parte del discorso del ministro ed ho inteso ben poco del discorso del relatore, il quale è ricco di bello stile, ma è povero di voce. (*Si ride*).

Ciò non ostante qualche osservazione sono spinto a fare e farò, malgrado veda che la discussione generale tende ormai a chiudersi, perchè si è prolungata abbastanza.

Non parlerò dunque dei rilievi che in certo modo ha già fatto l'onor. Gorio.

Io pure volevo lamentarmi, a nome degli agricoltori, della severità usata dal relatore verso la nostra popolazione agricola. Io credo che parlando dell'agricoltura e del progresso agricolo e dell'utilizzazione dei sussidi della scienza, bisognerebbe tener conto delle condizioni economiche diverse delle regioni. Ma non entrerei in questo campo troppo vasto.

Rammerò soltanto che un uomo autorevolissimo e dotto, il prof. Giglioli, ha scritto in proposito un lavoro, qualche tempo fa, che merita di non esser dimenticato.

L'onorevole relatore nella sua relazione ha detto anche una cosa che mi ha in qualche modo impressionato. Il relatore ha detto che la crisi vinaria, la crisi enologica ora è meno acuta. A me non sembra così.

Anzi per parte mia vorrei rilevare che la crisi vinaria si va acutizzando ogni giorno più, e subirà un inasprimento fra pochi mesi.

Or dunque interessa di studiare bene i prov-

vedimenti che occorrono e non bisogna lusingarsi credendo che la crisi vada attenuandosi. Per i rimedi, per i provvedimenti che debbono esser presi per riparare a questo grave danno, tutti quanti siamo d'accordo che occorre restringere, limitare la viticoltura. Questo unico provvedimento si può adottare.

Bisogna animare e consigliare i nostri agricoltori di fare una sostituzione di colture e soprattutto di dedicarsi con maggior vigore alla coltura del frumento e alla piantagione dell'olivo. È interesse del Governo e nostro di favorire, per quanto è possibile, questa sostituzione e quindi d'incoraggiare con tutti i mezzi la granicoltura e facilitare la coltivazione dell'olivo e il perfezionamento dell'oleificio. Tra i mezzi che si potrebbero adottare io credo che sarebbe opportuno di fare ciò che già una volta si è sperimentato. Intendo riferirmi a quei concorsi a premi che fece il ministro Grimaldi nel 1884, 1885 e 1886. Il ministro Grimaldi bandì questi concorsi ed in una delle sue circolari, che io ancora conservo, dichiarò che questi concorsi avevano dato dei buoni, anzi degli splendidi risultati.

Certo è che i coltivatori del grano sono in grandissimo numero. Noi, in cifra tonda, abbiamo che i piccoli produttori che pagano una imposta inferiore alle 20 lire sono circa 3 milioni. Ne abbiamo, sempre in cifra tonda, 360 mila che pagano un'imposta da 20 a 40 lire ed altri 300 mila che pagano un'imposta superiore alle 40 lire. Per fortuna la massa dei piccoli proprietari in Italia è ancora grande, e noi dobbiamo sempre tener viva e proteggere questa massa di piccoli proprietari, massa che rappresenta la vera e sana democrazia della Nazione.

Or dunque questi piccolissimi proprietari possono seguire con impegno i corsi a premi per la granicoltura e ne abbiamo avuto anche degli esempi nella nostra provincia, quando questi concorsi a premi sono stati aperti dei Comizi agrari.

Questa raccomandazione io faccio rispetto alla granicoltura.

In quanto alla olivicoltura certo è che oggi questa coltura merita maggiore considerazione di quella che ha avuto una volta.

Bisogna tornare indietro e dove vi erano oliveti che sono stati schiantati bisogna tornare

di nuovo all'olivo. E qui l'opera del Governo mi pare possa essere efficace, raccomandando alle scuole pratiche e alle cattedre ambulanti di agricoltura di favorire e di consigliare i semenzai di piante di olivi. Credo che si potrebbe anche andare più avanti, e non sarebbe male se il Governo stesso impiantasse questi vivai di piante da seme come ha già impiantato quelli di viticoltura. Oggi questi semenzai sono più convenienti e più opportuni che quelli della vite.

Ma non basta incoraggiare i semenzai e le piantagioni. Bisogna anche incoraggiare, per quanto è possibile, il perfezionamento degli oleifici. Ora di questi oleifici sperimentali in Italia non ne abbiamo che uno o due. La Società degli olivicoltori, preoccupata di questa questione, ha fatto dei voti, dei quali spero l'onor. ministro vorrà tener conto. Intanto io, di passata, osserverò che abbiamo un oleificio sperimentale, ben arredato e in una posizione centrale, nell'Umbria, cioè a Spoleto.

Esso potrebbe molto opportunamente convertirsi in stazione sperimentale di olivicoltura. Una stazione di granicoltura l'abbiamo fondata, ma una stazione di olivicoltura e di oleificio in Italia non esiste.

Fatte queste raccomandazioni, passerò ad altro argomento. Chi sarà che potrà persuadere la massa degli agricoltori a dedicarsi a queste nuove colture, o sostituire una coltura all'altra? Questo è un lavoro lungo: bisogna persuadere queste masse, e per ottenere ciò ci vorrà tempo. Ma io credo che giovi moltissimo la discussione dei loro interessi fatta tra di loro. E qui la logica ci riconduce a chiedere ed affrettare la costituzione e la formazione delle Camere di agricoltura, il riordinamento cioè dei Comizi agrari e la loro trasformazione in Camere di agricoltura. Noi abbiamo bisogno di agire sulla grande massa, abbiamo bisogno di formare una opinione agraria. Lo stesso Ministero ha bisogno di avere dei mezzi per stare a contatto diretto con gli agricoltori.

Io credo che per avere questo contatto occorreranno organi locali che possano seguire e rispecchiare le intenzioni del Governo. È questa una questione che ho trattato altre volte, e che l'onorevole ministro ha sempre studiato con benevolenza, ma che non ha mai potuto ancora risolvere, perchè gli è parso che veramente il problema fosse molto difficile, specie

per il lato finanziario. Ma certo è che una rappresentanza agraria, una istituzione che colleghi e organizzi le forze morali e intellettuali degli agricoltori è necessaria. Essa darà sicuramente buoni frutti.

Noi abbiamo bisogno di rifare l'ambiente agrario, di migliorarlo, e queste istituzioni potranno sicuramente influire in questo senso. Noi abbiamo bisogno di coordinare tanti enti agrari che sono ora sparpagliati, che non si conoscono tra loro e che qualche volta si osteggiano. Quando avremo fatta questa istituzione che li abbracci tutti, sarà più facile far convergere i loro sforzi ad uno scopo comune. Ma abbiamo anche un'altra considerazione da fare, ed è questa. Non occorrono molti danari per stabilire le nuove Camere agrarie. Occorrono molti uomini di buona volontà, e chi ci darà questi uomini? La elettività, che sarà la base della nuova istituzione. Saranno gli elettori appartenenti alle masse agricole che designeranno i veri e sinceri amici dell'agricoltura, e con la elettività queste istituzioni si ringiovaniranno.

Il paese sente il bisogno di avere una rappresentanza agraria. La Germania ha questa rappresentanza fino dal 1894...

CADOLINI. Domando la parola.

MANASSEI. ... e da quella rappresentanza bene organizzata la Germania ha ricavato immensi vantaggi. L'Austria-Ungheria ha istituito i suoi *consorzi professionali* fino dal 1902, ed anche colà questi consorzi hanno dato uno slancio all'agricoltura. E perchè noi non dovremo istituirli?

Tutti sappiamo che gli interessi agrari sono gli interessi principali e generali del nostro paese; noi sappiamo e rammentiamo che un parlamentare illustre, di forte ingegno e di idee vaste e geniali, lanciò qualche tempo fa l'idea ed il progetto di una riforma agraria. Per quindici o venti giorni in Italia non si parlò di altro che di questa riforma agraria, perchè si riferiva veramente ad un interesse generale del paese. Or dunque affrettiamo per quanto è possibile lo studio e la formazione delle Camere agrarie ed in questo senso mi onoro di presentare al Senato il seguente ordine del giorno, con fiducia che il ministro di agricoltura non vorrà respingerlo:

« Il Senato, riconoscendo sommamente utile agli interessi dell'agricoltura nazionale che i Comizi agrari vengano riordinati e trasformati con legge dello Stato in Camere di agricoltura, costituendosi efficaci rappresentanze di esse e centri operosi di cooperazione agraria, confida che il Governo vorrà prendere in benevolo esame gli studi e le proposte che i Comizi stessi presentassero, per il proprio riordinamento ».

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno, testè letto dal senatore Manassei, è appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi.

È appoggiato.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. I provvedimenti proposti dall'onorevole Manassei sono certamente utili; ma per incoraggiare l'agricoltura ne occorrono altri certamente più importanti; occorre innanzi tutto che l'agricoltura possa ottenere il credito a buon mercato, cioè ad interesse di favore.

L'utilità di tali provvidenze è dimostrata dai fatti.

La bonifica agraria dell'Agro romano, rimasta quasi stazionaria per più di 18 anni, dopochè, coll'ultima legge, fu concesso che i proprietari, per eseguire la trasformazione agraria delle loro terre, potessero avere dalla Cassa depositi e prestiti i mutui all'interesse del due e mezzo per cento, sorse a una certa attività e, sebbene lentamente, il bonificamento dell'Agro romano procede in modo abbastanza soddisfacente.

Anzitutto dunque occorrono provvedimenti d'ordine economico, i quali creino nei proprietari il tornaconto a impiegare capitali e attività nei miglioramenti dei loro fondi.

Un altro provvedimento essenziale, e che riguarda specialmente il Mezzogiorno, è quello della viabilità. L'agricoltura non può progredire se le derrate devono trasportarsi sulle vie mulattiere, di guisa che la spesa di trasporto è tanto grave che non incoraggia certamente gli agricoltori ad aumentare la produzione del grano o di altre derrate. Ora molte province del Mezzogiorno e della Sicilia si trovano in queste condizioni.

Per la Calabria fu adottato un provvedimento utilissimo; quello cioè che tutte le strade comunali fossero costruite dallo Stato. Tale opera, secondo l'intenzione del legislatore, doveva essere intrapresa energicamente e sollecitamente, ma purtroppo son passati tre anni e il lavoro non fu per anco incominciato.

Convien pertanto far voti che il Governo ponga tutta l'energia nello sviluppare la costruzione delle strade. Finchè la viabilità non raggiunga le proporzioni di un chilometro di strada per ogni chilometro quadrato di superficie la viabilità è insufficiente ai bisogni della agricoltura. Si noti che le province più fortunate d'Italia, possiedono strade in misura anche superiore a quella da me accennata, sino a possedere m. 1250 di strade ogni chilometro quadrato.

Io non propongo ordini del giorno perchè ritengo basti rivolgere un vivo eccitamento al Governo facendo voti perchè egli prenda a cuore la sollecita esecuzione di questi due provvedimenti: i mutui agli agricoltori ad interesse di favore, e il rapido sviluppo della viabilità; ma la viabilità soprattutto.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. L'onor. amico Pisa colla sua relazione mi aveva ispirato un penoso senso di melanconia, perchè col freddo linguaggio delle cifre manifesta il grande squilibrio che travaglia la nostra agricoltura a danno dell'economia nazionale, sia per il consumo interno che per i bisogni all'estero, ricordando le condizioni del decorso 1908.

Certamente per quanto riguarda la produzione granaria la dimostrazione era facile, perchè si spiegava con la facilità del raccolto granario nel 1907 e 1908, e siccome da noi è cresciuto il consumo interno, era naturale che crescesse assolutamente l'importazione, per quanto que-

sta fosse una fortuna fiscale per il dazio che colpisce l'introduzione del grano.

Ma le cifre che veramente mi hanno impressionato sono quelle del bestiame bovino destinato a provvedere la carne. Quelle cifre erano tali che dovevano assolutamente impressionare. Infatti nel 1908 si raggiunse questo risultato. Si sono introdotti 153,703 capi bovini in più che nell'anno precedente. Si impongono la necessità di trovare una spiegazione a questo enorme squilibrio sull'importazione. È forse diminuita in Italia la produzione del bestiame bovino? No, di certo, lo dimostrano gli ultimi dati statistici raccolti, che constatano invece un notevole progressivo aumento. Quale dunque la causa? Certo vi concorre l'aumento nel consumo della carne in Italia, ma non è in tale misura da giustificare tanta importazione di bestie bovine. La spiegazione non la diede l'on. Pisa, ma essa esiste ed è per noi soddisfacente.

Il decorso anno 1908, per l'Austria-Ungheria, e specialmente per l'Ungheria, fu fatale per la scarsezza dei pascoli a causa della prolungata siccità. La penuria foraggiera fu tale da dover determinare forzatamente la riduzione del bestiame, anche in cattive condizioni per magrezza, il che ha portato il rinvillio dei prezzi; e di ciò hanno approfittato i negozianti italiani, facendo considerevoli acquisti, e fecero ottimi affari per il prezzo elevato, con cui furono venduti poi in paese gli animali importati. E la prova evidente si ha nel confronto delle cifre. Sopra 42,550 cavalli nel 1908 l'Austria-Ungheria ne diede 34,350, e dei bovini, dei 138,270 importati, ne ha fornito 103,485. Rimane così dimostrato che questo grande squilibrio tra la nostra produzione e l'importazione, è determinato da cause speciali, che non alterano punto le condizioni nostre economiche.

Quindi noi possiamo tranquillare l'animo nostro, perchè prodotto quell'aumento allarmante di importazione da un fatto temporaneo, che non dipende dalle nostre condizioni dell'industria zootecnica, ma da eccezionali condizioni che hanno travagliato la nazione vicina.

Però è indubitato che noi ci troviamo in condizioni da richiedere tutta l'energia da parte dello Stato e dei privati, per aumentare la produzione nostra, e per soddisfare al consumo interno e per gli scambi all'estero.

E, poichè parlo di produzione, io richiamo

l'attenzione dell'on. ministro (al quale certo non farò accusa, anzi do lode, perchè dedica tutto il suo intelletto e tutta la sua energia affinché l'agricoltura e l'industria progrediscono in Italia) sulla produzione del grano.

La produzione granaria è importantissima perchè è gravissimo il problema che a quella si rannoda col caro dei viveri.

Ora, l'onorevole ministro che conosce le diverse regioni, e una specialmente, perchè vi è nato, sa che per la produzione del grano è necessario cambiare sistema; è necessario ricorrere agli ingrassi, ai concimi chimici; egli sa, che in quella parte d'Italia i concimi chimici non sono quasi adoperati da alcuno, perchè dovendoli importare dal continente, le spese di trasporto sono tali che ne impediscono assolutamente l'introduzione.

Ora io pregherei l'on. ministro di trovare il modo e i mezzi, onde si potesse stabilire localmente una fabbrica di concimi chimici, perchè allora si potrebbe indubbiamente utilizzare questo mezzo, che porta una trasformazione nella produzione agraria.

È questo è anche più necessario, dove ci sono condizioni climatiche pericolose specialmente alla coltura del grano, per il rapido mutare della temperatura o per l'azione dei venti.

I campi seminati a cereali nell'aprile, ed anche nei primi giorni di maggio, sono meravigliosi, offrono lo spettacolo di splendida pianura ricca di rigogliosa ed abbondante messe, ma tutto si muta in pochi giorni o per il freddo della tramontana o per i calori dei venti di levante. I terreni senza ingrasso non possono alimentare la pianta, nè darle la forza necessaria per resistere a queste condizioni. Certo, se si avesse il concime, i danni, se non del tutto scongiurati, sarebbero notevolmente diminuiti. La Sardegna, che una volta era il granaio di Roma, può certo ritornare ad esser tale, se lo Stato concorre al risveglio ed all'incoraggiamento della coltura granaria.

L'onor. Manassei raccomanda la coltivazione dell'olivo. È vero che è avvenuto il fatto della distruzione dell'olivo, perchè è stato surrogato dalla vite, ma ciò avvenne quando il prezzo dell'olio era di 70 lire al quintale e il prezzo del vino, che si poteva ottenere abbondante, era a 30 e a 40 lire l'ettolitro. Ora che il prezzo dell'olio è aumentato così da raggiungere an-

he 240 lire al quintale, si pensa già di nuovo all'olivo ed in alcune parti s'iniziano nuove piantagioni di olivi; vi è l'incentivo di sostituire l'olivo alla vite. (*Interruzioni*). Ma badiamo, l'olivo non è una pianta che produca presto; l'olivo ha bisogno di lunghissimo tempo per poter fruttare, ha bisogno di molte spese e di molte cure. Tanto ciò è vero che in molte parti d'Italia la coltura dell'olivo si associa a quella della vite. Si pianta la vigna contemporaneamente all'oliveto, e ciò per difendere meglio le piante dell'olivo e per avere il prodotto della vite, mentre che si attende il frutto dell'olivo.

Certo questa coltura merita di essere difesa ed incoraggiata, e la fabbricazione dell'olio deve essere protetta specialmente contro le frodi.

Interessa la produzione dell'olio, ma bisogna riconoscere che soprattutto interessa la produzione del grano e del bestiame.

Devo essere grato al ministro per aver portato la sua speciale attenzione sull'allevamento del bestiame in Sardegna.

Due esposizioni importanti ebbero luogo in quell'isola, di bovini nello scorso anno e di equini in questo. Queste esposizioni hanno dato risultati che non si osavano sperare. Fu per noi stessi sardi una rivelazione del progresso ottenuto nell'industria zootecnica, tanto più notevole perchè è generalizzata, non si restringe più in determinate località o a pochi allevatori, ma tutti sentono il bisogno di migliorare le razze con incroci razionali, e confido che il ministro continuerà a dedicarvi tutta l'opera sua, tutta la sua energia.

Pochi momenti fa ho provato un senso di angoscia e di sdegno. Ho letto nella *Nazione* di Firenze riportato un brano di un articolo pubblicato nella *Revue des deux mondes*, una rivista di incontestabile autorità in Europa. Il conte Jean de Kugalay scrive di aver ripetutamente visitato la Sardegna e dagli abitanti di quest'isola, di qualunque classe, apprese che l'isola sarebbe lieta di appartenere od essere protetta da qualunque Nazione, eccetto che dall'Italia. (*Commenti*). È una ingiuria che si fa al mio paese; quel signore avrà potuto udire lamenti contro il Governo, lamenti per le condizioni disagiate dell'isola, lamenti per l'abbandono in cui per lungo tempo fu tenuta. Ma mai venne ai sardi il pensiero di separarsi dalla

madre patria, dopo aver contribuito col loro sangue a renderla una e grande. La Sardegna fu sempre italiana, lo provò nei giorni del dolore; è oggi, e sarà sempre italiana. (*Approvazioni vivissime e generali*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Bene l'onorevole Finali notava poco anzi che il Ministero, che si è chiamato dell'economia nazionale, può dirsi meglio il Ministero dell'enciclopedia nazionale. E certamente quante volte io sento parlare del ministro *competente, tecnicamente*, per dirigere il Ministero di agricoltura, penso che non si ha un concetto esatto dei servizi che è chiamato a dirigere; e quanto sia assurdo pretendere che su ciascuno di essi si debbano e si possano avere cognizioni tecniche speciali.

Non pretenderanno quindi da me questo tecnicismo gli oratori, ai quali debbo rispondere.

L'onorevole Manassei, opportunamente, oggi richiamava la nostra attenzione sulla crisi enologica, e il relatore della Commissione accennava alla soverchia estensione della coltura della vite. Ed è vero; ma, pur troppo, fino a pochi anni or sono, si era preso un indirizzo, sul quale non c'era dissenso: *combattere la fillossera e ricostituire i vigneti*; il paese, il Parlamento, tutti gli uomini competenti non consigliavano che questo, e siamo arrivati al risultato della crisi. Ma tutti riconoscono che è necessario ora di cambiare strada. Però bisogna rendere questa giustizia all'Amministrazione dell'agricoltura, che, anche prima di acuirsi la crisi, essa metteva in guardia i viticoltori sui pericoli della sovrapproduzione, di cui scorgevansi i segni non dubbi; in pari tempo non mancarono suggerimenti, consigli e provvedimenti legislativi volti a migliorare la qualità del vino, assicurare la sincerità del prodotto e difenderlo contro le frodi. La crisi però è grave e non accenna a cessare; e, se non vuoi vederla a crescere negli anni avvenire, bisogna mutare indirizzo; e tale è il pensiero dell'Amministrazione. Già nel regolamento per l'esecuzione della legge sui concorsi antifillosserici, è inserita una disposizione affinché i sussidi e gli aiuti del Governo non siano dati *se non per*

la ricostituzione di vigne in territori disadatti ad altra produzione, ed ho preparato un disegno di legge sui Consorzi, il quale consacri questo indirizzo e serva ad incoraggiare la trasformazione delle colture.

Io ho domandato e ottenuto maggiori stanziamenti per combattere le frodi dei vini, ho dato premi alle Associazioni che più si adoperano a questo scopo. E qui mi permetto di ripetere, come dissi, alla Camera, perchè è bene che il paese lo sappia: l'azione del Governo diventa inefficace per impedire una frode che si può compiere su larga scala in tanti comuni, se non è coadiuvata dai privati, i quali aiutino a scoprire i frodatori.

Non parlo degli altri rimedi di varia indole invocati per attenuare la crisi enologica. Aspetto la relazione della Commissione d'inchiesta, presieduta dal senatore Melodia, per studiare ed escogitare quelli più efficaci che saranno possibili, e tra essi indubbiamente fondamentale quello della trasformazione delle colture.

Prima tra esse quella del grano. E qui mi si permetta di non dividere l'opinione di coloro i quali pensano che nulla avremo fatto se l'Italia non basti a se stessa nella produzione granaria.

La storia dimostra che il nostro paese non ha mai interamente raggiunto questo intento, quando ha avuto una popolazione densa.

Molta parte del suolo italiano, oltre la grande superficie che non ammette altra cultura che l'arborea, è adatta ad altra produzione più remunerativa di quella del grano. Ma certo tutto consiglia a intensificare presto quest'ultima. Ed è ciò che si fa, bisogna rendere questa giustizia agli agricoltori italiani. La statistica agraria infatti nelle provincie in cui è stata compiuta dimostra che si è molto progredito; il prodotto unitario è notevolmente cresciuto. La Francia, come notava l'onor. Gorio, per elevare la sua produzione granaria al punto in cui si trova, ha impiegato circa tre quarti di secolo e tutti gli sforzi d'una forte organizzazione di credito agrario, la propaganda dell'istruzione e condizioni più favorevoli.

In confronto abbiamo motivo di essere soddisfatti dei risultati ottenuti, ai quali non fu estranea l'azione integratrice del Ministero da me continuata. Ad esempio i campi sperimentali o di concimazione, che erano 600, li ho por-

tati a 3000, aggiungendovi dei campi di avviamento. Continuerò in questa via, ma naturalmente intensificando la coltura nei terreni che l'ammettono e nei quali sia remunerativa.

Quanto all'olivicoltura di cui ha parlato in modo speciale l'onor. Manassei, occorre lungo tempo per ricostituire gli oliveti distrutti e formarne nuovi.

Ma ciò non toglie che non si debba agire.

In alcune parti dello Stato vi sono vaste plaghe di territorio che sono delle vere foreste di ulivi selvatici; ed io ho bandito concorsi a premi notevoli per gli innesti di tali piante, credendo che ciò sia un mezzo efficace.

Non è questa la sola prova dell'interesse del Ministero per l'olivicoltura. Tra tutte le Commissioni che sono al Ministero nessuna aveva il mandato di studiare le questioni che toccano le sorti di questa coltura. Io ho creduto costituire una Commissione composta dei più competenti olivicoltori delle varie parti d'Italia, perchè mi aiutassero dei loro lumi e dei loro consigli pel miglioramento dei prodotti e per diffondere la coltura dell'olivo. In questa via posso assicurare l'onorevole Manassei che io insisterò con tenace perseveranza.

L'onor. Parpaglia ha parlato dei concimi chimici, lamentando lo scarso uso che se ne fa in Sardegna, perchè costano molto.

Purtroppo il Governo non ha mezzi finanziari che per gli esperimenti e la propaganda. Le fabbriche di concimi, anche in località lontane, sono sorte per iniziativa privata, o per opera di consorzi e di cooperative. Nell'isola si dovrebbe, valendosi degli aiuti della legge per la Sardegna, pensare a costituire quei sodalizi, l'opera dei quali può giovare colà ad avere i concimi a prezzo minore. L'onor. Parpaglia, del resto, non può dubitare del mio buon volere perchè si diffonda nell'isola l'uso delle materie fertilizzanti.

E così non farei che obbedire a sentimenti che sono comuni a tutti, quando si tratta di aiutare l'isola di cui si conoscono le virtù di patriottismo, la devozione alle istituzioni e alla dinastia...

CAVALLI. È vecchia storia.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio ... vera sempre, perchè se c'è paese devoto alle istituzioni è certamente la Sardegna.

L'on. Manassei ha parlato anche degli oleifici. Lo assicuro che non trascuro quanto può interessare queste provvide istituzioni. Io ho continuamente pensato, di dare i mezzi per migliorare i processi tecnici per perfezionare la produzione dell'olio. A questo riguardo debbo ricordare con compiacenza l'esposizione che ebbe luogo l'anno scorso a Roma, in cui abbiamo veduto quali notevoli progressi essa abbia fatto. È confortante l'aver veduto come non pochi abbiano prodotto qualità perfezionata e si siano aperta la via anche a mercati stranieri.

L'onor. senatore Cadolini ha parlato di due questioni, una delle quali veramente non riguarda me ma il ministro dei lavori pubblici, cioè quella della viabilità. Io sono d'accordo con lui che la viabilità è uno dei mezzi più potenti per facilitare l'esportazione non solo, ma la difficoltà dei trasporti si riannoda alla questione del caro dei viveri. Io ho ordinato un'inchiesta: ho fatto dei quesiti ai vari comuni e alle cattedre ambulanti per sapere quali sono i comuni che hanno certi e determinati prodotti, quali sono i prezzi dei prodotti, perchè non si possono esportare.

In parecchie parti d'Italia accade che molti prodotti non si sa come venderli, mentre altrove sono a prezzo elevato. Una delle cagioni di tale squilibrio del mercato è in non pochi luoghi la deficiente viabilità.

Però, on. Cadolini, non bisogna dire che non si sia fatto nulla a questo riguardo; certo si deve tener conto sempre dei mezzi di bilancio di cui disponiamo.

Nelle ultime leggi si è provveduto a facilitare la costruzione delle strade di accesso alle stazioni; si è anche provveduto alla viabilità dei comuni isolati.

In quanto alle Calabrie non saprei dirvi per quali ragioni non si siano costruite le strade; quella delle Calabrie è una questione che riguarda il ministro dei lavori pubblici; ma certo posso ritenere che si è fatto tutto il possibile per affrettare quelle costruzioni, e se non sono compiute ciò non può dipendere che da difficoltà indipendenti dalla volontà e dall'azione del Ministero.

Resta l'altro problema del credito. Anche l'onorevole Manassei vi ha accennato, ricordando il progetto di riforma agraria che alcuni

anni or sono destò tanto interesse; progetto ardito e geniale, ma che, in pari tempo, per la sua concezione, perchè impegnava il Tesoro, non ebbe fortuna. E la difficoltà soprattutto di raccogliere i capitali occorrenti ha costituito il principale ostacolo ad organizzare fortemente non solo il credito agrario di trasformazione, ma anche largamente quello di esercizio.

Si provvide solo e gradatamente con leggi speciali. Io ho presentato progetti di legge per le Marche e per l'Umbria; si è provveduto per la Basilicata e la Calabria, e per la Sardegna; ho accentuato la tendenza a integrare col credito agrario quello delle istituzioni cooperative.

Il Banco di Napoli ha una somma di 20 milioni a disposizione degli agricoltori del Mezzogiorno e delle isole; ma finora non ha potuto che dare scarsi aiuti, perchè nei diversi luoghi ancora non sono sorti gli enti intermedi che agevolino il modo di diffondere il credito nelle campagne. Ma come apparisce dalle leggi stesse che ho presentato questo è il mio costante pensiero.

In ultimo l'onor. Manassei, con tenacia pari al suo amore all'agricoltura, ritorna sulla questione delle Camere agrarie. Egli accennando alle difficoltà finanziarie le ha dette lievi. Mi dispiace di dissentire da lui, ma io credo che non siano così tenui, come egli crede. Forse è meglio essere più modesti nelle aspirazioni e volgere le cure, per ora, ad organizzare meglio gli stessi Comizi agrari, per renderli più operosi e farli sorgere dove non ci sono. Ma non basta volere. Si è parlato di esempi stranieri.

Or bene è sorta l'Associazione degli agricoltori, a cui l'onor. Cappelli ha portato il contributo di tutto il suo ingegno e di tutta la sua buona volontà; e gli domandi l'onor. Manassei quanti sono gli associati a questa Società in Italia! Veda quante decine di migliaia di persone costituiscono la forza della Società degli agricoltori della Germania, con quale slancio quelle popolazioni assecondino le iniziative agrarie.

L'onor. Manassei spera che le rappresentanze creino l'ambiente agrario, ma d'altra parte è l'ambiente agrario a cui si deve il diffondersi dello spirito d'associazione e la virtù operosa di essa. Ad ogni modo mi si raccomanda in tema di studio, e con questo intento accetto

volentieri l'ordine del giorno dell'onor. Manassei.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Le nobili, patriottiche e sdegnose parole del collega Parpaglia e dell'onor. ministro di agricoltura e commercio, contro il falso e ingiusto giudizio che riguarda la Sardegna, hanno destato nell'animo mio care memorie della giovinezza.

Io ho passato due anni in Sardegna anteriormente all'anno della nostra liberazione. Orbene, io vi debbo dichiarare che da nessun Sardo sentii esprimere sentimenti politici che non fossero consenzienti col sentimento nazionale; e che noi emigrati italiani, sebbene non facessimo sempre gli interessi dell'isola, eravamo sempre considerati come fratelli.

PISA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA, *relatore*. Adempio ad un dovere di cortesia rispondendo al collega Manassei ed all'amico Parpaglia.

Il collega Manassei mi ha mosso l'appunto di avere asserito che la crisi vinicola è meno acuta di quello che non fosse per il passato. Faccio osservare all'on. Manassei che le mie parole si fondavano puramente e semplicemente sulle cifre. Intendevo dire che nel 1907, come l'on. collega mi insegna, abbiamo avuto l'enorme raccolto di 55 milioni di ettolitri circa, mentre che l'anno scorso abbiamo avuto un raccolto di 46 milioni di ettolitri. Ciò non toglie però che non riconosca anche io col collega Manassei, che la crisi persiste e persiste purtroppo più acuta che negli anni precedenti.

L'on. Manassei mi ha poi ripetuto un rimprovero già mossomi prima, quando egli era assente, dall'on. Gorio, di avere usato una soverchia durezza verso gli agricoltori italiani. Io non posso che ripetergli ciò che ho già detto in risposta al sen. Gorio e cioè che si tratta di una rampogna paterna, come si suol dire. Del resto, mi compenetro anche io della grande difficoltà, colla quale debbono lottare gli agricoltori italiani in questa materia.

L'on. Parpaglia mi ha poi citato un fatto che era già a mia conoscenza, relativamente alla questione dell'importazione di bestiame che si fece dall'Austria-Ungheria.

Debbo dire che questa importazione non si fece soltanto dall'Austria-Ungheria, ma anche dalla Francia, in enorme quantità, contrariamente a ciò che accadeva negli anni scorsi. Trovo però la ragione di questo aumento di importazione, oltre che nelle cause accennate dal senatore Parpaglia, anche nell'aumento del consumo che è cresciuto e va crescendo continuamente. A conferma di ciò, posso aggiungere che già nel primo quadrimestre di quest'anno, pure non perdurando le circostanze di buon mercato accennate dal sen. Parpaglia, abbiamo una maggiore importazione di bestiame, in confronto di quella dell'anno precedente, di venti milioni e un terzo; il che vuol dire (se la matematica non è un'opinione) che, continuando di questo passo, alla fine dell'anno ci troveremo con una maggiore importazione di bestiame di oltre 60 milioni.

Altro non ho da dire.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetto di aggiungere poche parole a quanto ho già detto sulla questione del bestiame. È inutile il ripetere quello che ho già detto per spiegare che non è facile aumentare di un tratto una produzione. Essa si svolge gradatamente e, senza dubbio, importa aiutarla efficacemente poichè è perno della buona coltura e dell'industria zootecnica.

Con tale intento si è provveduto ai mezzi di incoraggiamento, ai quali ho già, non ha guari, accennato; si è creato per legge un nuovo istituto zootecnico ed ho preparato identiche proposte a fine di farne sorgere altri due nell'Italia meridionale e uno nella centrale. Ma questo non può servire che a preparare l'avvenire. Nessuno può pretendere che si provveda subito in questa materia a nuovi bisogni.

Un po' dappertutto e dovunque si progredisce. La stessa legge dell'Agro romano, di cui ha parlato l'on. Cadolini, aiuta a dare nella zona del bonificamento un notevole sviluppo alle produzioni dell'industria zootecnica. E spero che ciò avverrà in tempo relativamente non lontano.

Infatti mi compiaccio di poter dire al Senato che quella legge, come apparisce dalla relazione che ho presentato al Parlamento, si è

avviata felicemente verso la via della sua attuazione. Non solo tutti i piani di bonificazione agrario notificati ai proprietari sono stati dopo lungo lavoro e dopo lunghe trattative accettati da quasi tutti, ma in parte si è cominciato il lavoro di bonificazione, è avviata la trasformazione della coltura, vi è aumento di bestiame, è incominciata la sistemazione di case coloniche, di stalle, di strade poderali. Non restano che circa tremila ettari di terreno sui quali non si è venuti ad accordo; ma spero che saranno presto conclusi. E così, mercè l'opera zelante della Commissione di vigilanza e dell'Ufficio di bonificazione e il buon volere dei proprietari si è concordato il piano di bonificazione, senza ricorrere all'*ultima ratio* dell'espropriazione.

Io mi compiaccio di aver avuto la fortuna, non il merito, di veder compiersi il lavoro di redenzione delle campagne che circondano la città di Roma. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Manassei, accettato dal ministro:

« Il Senato, riconoscendo sommamente utile agli interessi dell'agricoltura nazionale che i Comizi agrari vengano riordinati e trasformati con legge dello Stato in Camere di agricoltura, costituendosi efficaci rappresentanze di essa e centri operosi di cooperazione agraria, confida che il Governo vorrà prendere in benevolo esame gli studi e le proposte che i Comizi stessi presentassero, per il proprio riordinamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola, ove occorra, al relatore.

Domani si procederà all'esame dei capitoli del bilancio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910:

Senatori votanti	108
Favorevoli	103
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina:

Senatori votanti	108
Favorevoli	101
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue, iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	10

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o GIUGNO 1909

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge;

Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 18-*Seguito*);

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 20);

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano (N. 38);

Frazionamento del comune di Bernareggio (N. 17);

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati (N. 16);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

II. Votazione per la nomina d'un commissario di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 6 giugno 1909 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XVI.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 413) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 18) — Discorso del relatore, senatore Pisa (pag. 414) e risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 416) — Si passa alla discussione dei capitoli — Sul cap. 38 parlano il senatore Foà (pag. 420) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 421) — Sul cap. 45 parlano il senatore Cavalli (pag. 422) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 422) — Sul cap. 75 parlano i senatori Cencelli (pag. 425), Pierantoni (pag. 427), Balenzano (pag. 427) ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 426, 427 e 428) — Sul cap. 106 fa osservazioni il senatore Bettoni (pag. 431) e gli risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 432) — Sul cap. 123 parlano i senatori Veronese (pag. 434), Chironi (pag. 435) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 436) — Sul cap. 153 fanno osservazioni i senatori Foà (pag. 439) e Maragliano (pag. 440) — Presentazione di una relazione (pag. 443) — Si riprende la discussione dei capitoli del bilancio di agricoltura, industria e commercio e il ministro risponde ai senatori Maragliano e Foà sul cap. 153 (pag. 443) — Tutti gli altri capitoli sono approvati senza discussione, come pure i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 452) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 452).*

La seduta è aperta alle ore 15.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera inviata dal Sindaco di Milano:

« 29 maggio 1909.

« Eccellenza,

« Apprestandosi Milano a celebrare il 50° anniversario della sua indipendenza, questa Am-

ministrazione ha stabilito di offrire un segno di gratitudine devota agli eserciti liberatori.

« Milano si terrebbe onoratissima se il Parlamento della terza Italia, volesse compiacersi di essere rappresentato in così solenne circostanza. E però adempio il grato dovere e mi permetto d'invitare l'E. V. ad intervenire con una rappresentanza di codesto alto Consesso alla patriottica cerimonia della consegna d'una medaglia commemorativa del fausto avvenimento che sarà fatta il dì 8 del p. v. giugno da S. A. R. il duca di Genova ad ognuno dei prodi reggimenti francesi ed italiani che combatterono nella gloriosa campagna del 1859; non che, il giorno medesimo, in una sala del

Museo del risorgimento, nel castello Sforzesco, ad assistere, presente S. A. R., all'inaugurazione della mostra dei cimeli che a detta guerra si riferiscono.

« Io confido che l'E. V. vorrà assecondare tale invito, e, mentre ne la ringrazio con tutto l'animo e le porgo la sincera espressione dell'alta mia osservanza, soggiungo che mi riservo d'indicare con altra lettera l'ora delle sovraccennate cerimonie.

L'assessore anziano

« GABBA ».

Se il Senato lo consente, saranno pregati i senatori della provincia di Milano a rappresentare il Senato in questa circostanza.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onor. relatore.

L'onor. Pisa ha quindi facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. Dopo l'ampia discussione di ieri e le altrettanto ampie risposte che l'onorevole ministro ha creduto di dare ai vari oratori, resterebbe al relatore assai poco da soggiungere; tanto più dopo la relazione piuttosto lunga che egli ha dovuto dettare. Tuttavia il relatore crede di compiere strettamente il proprio dovere richiamando l'attenzione del paese e del Senato sopra un punto gravissimo, che è appena toccato nella relazione, e che riguarda i più alti interessi del paese. Mi riferisco allo squilibrio crescente nel nostro commercio internazionale, crescente a dismisura, specialmente negli anni 1907-1908; squilibrio che, purtroppo, accenna a continuare, anche nel primo quadrimestre dell'anno corrente, e che ha un diretto riverbero sulla economia nazionale, sulle finanze del paese, e specialmente sulla nostra circolazione monetaria.

Poche cifre valgono a darne una idea. Nel 1907 noi abbiamo importato 931 milioni, quattro quinti più di quanto abbiamo esportato. Nel 1908, ossia l'anno scorso, abbiamo importato 1,172,000 più [di quanto abbiamo esportato. Di modo che, dal 1907 al 1908, vi è stato un aumento di circa 241 milioni in questo squilibrio passivo.

Riguardo poi al primo quadrimestre di questo anno, stando alle cifre date dall'ufficio competente, abbiamo una importazione per un miliardo e quaranta milioni, con un aumento della importazione di 12 milioni sullo stesso periodo dell'anno scorso; ed abbiamo per l'esportazione un totale di 575 milioni e mezzo, con un aumento sull'esportazione dell'anno scorso di 6 milioni circa di lire.

In conclusione abbiamo aumentato ancora la differenza passiva. È poi interessante questo dato che salta subito agli occhi. Una maggiore importazione ed una minore esportazione di prodotti alimentari, che arreca un ulteriore danno complessivo di circa 121 milioni nel quadrimestre, all'economia nazionale.

Lo squilibrio passivo del nostro commercio internazionale, se continuasse in queste proporzioni, si eleverebbe, alla fine del 1909, ad un miliardo e trecento novantatre milioni e mezzo; ossia, aumenterebbe di altri 221 milioni.

Premesse queste cifre, il Senato mi permetterà una breve parentesi.

Un economista valoroso, nell'altro ramo del Parlamento, accennando alla densità della nostra popolazione, che calcolò in 115 abitanti per chilometro quadrato, credette di concludere, che, per la prosperità nazionale, si debba fare il maggiore assegnamento sullo sviluppo industriale, piuttosto che su quello agricolo, e ne ha dato ragioni che, senza dubbio, hanno un valore.

Permetta il Senato che io dichiaro di non dividere questa opinione così assoluta, e ritenga invece che per promuovere la prosperità nazionale, giovino del pari lo sviluppo agricolo e quello industriale. L'uno appoggia e feconda l'altro, ed è certo che sono chiamati entrambi a dare maggior ricchezza al paese.

Tornando alla questione che mi son permesso di sollevare, non è già in vista delle antiche e viete teorie, dirò, del mercantilismo, che

sono indotto a commentare questo grave squilibrio, perchè quelle teorie ormai sono state smentite chiaramente dai fatti, tanto è che, come il Senato ben sa, l'Inghilterra, in media importa circa 3400 milioni più di quanto esporta la nostra vicina, la Francia, che importa, in media, circa 700 milioni all'anno più di quanto esporta, ma bisogna considerare che il nostro paese si trova in condizioni speciali, che Parlamento e Governo non debbono dimenticare.

Quale nazione industriale, l'Italia, si è andata lentamente preparando sullo scorcio del secolo scorso; non è che in questi ultimi otto o nove anni che ha potuto decisamente emergere sui mercati internazionali; e, come nazione agricola, ha progredito sì (non torno sulla questione di ieri), ma, come fu generalmente riconosciuto, anche dall'on. ministro, non abbastanza per fronteggiare i bisogni del consumo interno e per conservare quel posto, che, anche in anni non lontani, aveva acquistato sul mercato internazionale. Si è vinta la concorrenza estera all'interno per molti prodotti industriali, questo è vero, ed è onore delle nostre industrie; ma, [riguardo a molti prodotti agricoli, non solo si è scemato lo smercio all'estero, stando agli ultimi nostri bilanci internazionali, ma abbiamo dovuto ricorrere (le cifre lo provano) alle importazioni dall'estero in maggior copia che in passato, e specialmente per le materie alimentari, per somme rivelantissime.

D'altronde l'Inghilterra e la Francia, non occorre illudersi, hanno su di noi, dirò così, il privilegio dell'età, ossia possono contare su enormi ricchezze accumulate da secoli; possono contare su di uno sviluppo industriale e commerciale che esiste da lungo tempo, che è gigantesco, e che noi, per ora, dobbiamo cercare soltanto di limitare, ma che potremo raggiungere soltanto raddoppiando gli sforzi e con l'andare del tempo. Entrambe hanno una circolazione monetaria poggiante realmente su basi granitiche, per usare la frase che ha prevalso spesso nella finanza italiana, e possono contare su riserve enormi di cui dispongono e possono disporre, continuamente, dandosi poco o nessun pensiero per questi squilibri del bilancio internazionale, che colmano quasi senza avvedersene. Il nostro paese ha fatto tutto

quanto umanamente era possibile, ma non ha realmente potuto finora raggiungere chi lo precedeva da secoli: la sua costituzione economica e finanziaria si è mostrata, senza dubbio, esuberante di giovanile vitalità, ma ha pure una struttura meno robusta di quelle nazioni che l'hanno preceduta da tempo e che possono valersi di riserve grandi, accumulate da anni, e della dovizia di crediti verso l'estero. L'Italia si aiuta monetariamente coi risparmi, colle rimesse dei nostri lavoratori che emigrano al di là dell'Oceano o in paesi europei, coll'affluenza dei forestieri che vengono ad ammirare le nostre bellezze artistiche e naturali; ma non bisogna dimenticare che, nella lotta per l'esistenza e per il progresso, l'Italia ha traversato anche, non è molto tempo, dei giorni non lieti, per la parte monetaria specialmente, e ha dovuto subire il danno del corso forzoso. Le due fonti visibili di compensazione dei debiti del nostro commercio internazionale con l'estero, ossia le rimesse degli emigranti e il danaro lasciato dai forestieri in Italia, sono per loro natura di portata non sempre costante nè sicura, mentre gli altri mezzi di rimborso dei debiti commerciali coll'estero, a lungo andare, per quanto siano abbastanza larghi, tenderanno ad esaurirsi.

Si noti che i maggiori nostri economisti si sono prefisso, come oggetto di studio, la conoscenza precisa dei mezzi nascosti, non apparenti, che servono ad aiutare il nostro paese a superare questo enorme squilibrio annuo del commercio di esportazione, ma dobbiamo pur confessare che nessuno di questi economisti ha saputo ancora dare una risposta pienamente soddisfacente: il che ci rende ancora più incerti nell'apprezzare la natura di queste riserve latenti. Ora, si viene naturalmente alla conclusione che continuando o, peggio, aumentando questo squilibrio, e dovendosi provvedere (anche pur restandoci favorevoli), coi due mezzi di rimborso delle rimesse degli emigranti e dei danari dei viaggiatori in Italia, quella *scorta latente*, che serve a saldare questi debiti, andrà scemando, e ne potrà venire un pericolo alla nostra finanza, e specialmente alla nostra circolazione monetaria che sarebbe chiamata da ultimo in sussidio per saldare il debito. E di ciò vi è già chiaro indizio; mentre fortunatamente, come il Senato m'insegna, già da parecchi anni il nostro cambio era citato

con una specie di soddisfazione patriottica dai nostri più eminenti finanziari per la sua altezza, per il premio di cui godeva verso l'estero; mentre il nostro cambio, in una parola, ci era costantemente favorevole perfino verso la Francia che è il paese più ricco di Europa (lasciando da banda l'Inghilterra); e infatti si continuò ad avere un vantaggio nel cambio verso la Francia da cui per avere 100 franchi spendevamo solo lire 99.80 o 99.90; da un semestre circa abbiamo purtroppo visto troncarsi questo periodo che c'inorgogliava tutti, ed abbiamo la ricomparsa di un lieve cambio sfavorevole. Il cambio oscilla ora, sempre citando la Francia, con 50 o 60 centesimi a nostro danno per ogni cento lire. È un'inezia, non è certo cosa che per ora debba dare preoccupazioni serie al Governo, al ministro del tesoro ed alla Nazione, ma è un'inezia che non va perduta di vista, perchè, ripeto, potrebbe quest'inezia, continuando l'andamento troppo sfavorevole del nostro commercio internazionale (e il peggioramento del cambio ad altro motivo francamente non si può, nè si deve attribuire, mentre siamo in pace con tutte le Nazioni di Europa, e non abbiamo nelle nostre finanze nessuna variante sfavorevole, che al crescente squilibrio del commercio internazionale stesso) potrebbe assumere proporzioni gravi; onde pare naturale che sia necessario di preoccuparsene per tentare possibilmente di arrestare il male fin dall'inizio.

Ora, è enormemente difficile questo, si capisce; non però impossibile, in quanto che, come si è detto (udrei con piacere una rettifica nel caso che errassi), le cause sono note, e non è possibile vi sia altro motivo che spinga il nostro cambio ad un'ascesa verso limiti a cui non giungeva da tempo.

Il nostro paese lavora, produce, risparmia continuamente, ed ha offerto volenterosamente e subito i maggiori sacrifici per tener alto il credito dell'Italia. Incombe del pari al Governo e al Parlamento di studiare e correggere questa deviazione (la chiamerò così), questo difetto che si va accentuando sempre più nel sistema della produzione nazionale, e, per ultima conseguenza, nei nostri scambi internazionali.

Il Senato, io ne sono sicuro, e la Commissione di finanze (credo che non la penseranno diversamente i colleghi), augurano e sperano

fermamente che, guidando la produzione nazionale, e specialmente quella agricola, con indirizzo, dirò più savio (perchè non voglio tornare incontro alle obiezioni di ieri), e tutelando con ogni possibile mezzo, all'estero, le nostre esportazioni, non sia impossibile di raggiungere l'altissimo intento di assicurare la prosperità nazionale da ogni temibile sorpresa in questo gravissimo argomento.

Credo che il Senato mi perdonerà di avergli fatto perdere dieci minuti di tempo, ma è una questione sì grave che mi sentivo il dovere, oltre di averne scritto alla meno peggio nella relazione, di ripeterne l'esposizione al Senato perchè voglia prenderne atto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il corso dei cambi ha fornito argomento alle osservazioni fatte dal relatore nell'appendice al suo discorso di ieri. La questione stessa fu sollevata nell'altro ramo del Parlamento discutendosi, or sono pochi giorni, il bilancio del tesoro, dove trova la sede più opportuna, e sulla medesima il mio collega, che dirige quel Dicastero, diede soddisfacenti spiegazioni e manifestò i suoi intendimenti. Potrei ripetere le dichiarazioni da lui date alla Camera, se non paresse inutile dilungare la discussione, per farmi interprete degl'intendimenti del collega, tanto più che dovendosi tra pochi giorni discutere in Senato il bilancio del tesoro, potrà il senatore Pisa parlarne in sede più opportuna.

Non credo che egli vi abbia accennato oggi per far risalire al mio Ministero un'altra [responsabilità, sebbene dia ragione a dubitarne l'essere ritornato sul tema del movimento di esportazione ed importazione e l'essersi fermato a esaminare altri fenomeni che hanno relazione coi servizi del Ministero di agricoltura; sarebbe facile dimostrare che se questa fosse la sua opinione sarebbe evidentemente errata.

Ma non è il caso d'impegnare una polemica, che sarebbe accademica, sopra questo punto, e per la quale dovrei spaziare nel vasto campo di tutti i fattori che possono determinare il corso dei cambi. Quel che posso e convien dire, a togliere l'impressione di alcune osservazioni del relatore, è che l'attività industriale in Italia

non si è arrestata, e procede nel suo cammino ascendente. L'aumento d'importazione lo dimostra, in quanto che questo aumento è rappresentato in parte notevole, da materie prime che servono alle nostre fabbriche.

Il relatore potrà convincersene, se vorrà, oltre le statistiche malinconiche da lui raccolte, tener conto di altre meno sconfortanti.

Queste ci dicono che nel 1908 si stabilirono tante caldaie a vapore per una potenza di 700,000 cavalli dinamici; sicchè oggi l'Italia dispone di circa 850,000 cavalli-vapore. Le concessioni di acque pubbliche per forza motrice sono aumentate grandemente lo scorso anno; perchè l'industria oggi dispone di 222,000 cavalli, mentre nel 1906-907 non ne aveva che 62,500. Gli impianti elettrici dei quali è stata chiesta l'autorizzazione, asciesero da 226 a 241 nell'ultimo anno.

Ho poi dimostrato ieri che non si è arrestata l'evoluzione agricola, poichè, per quanto sia lenta in alcune regioni, è però in continua ascensione.

Il Ministero, a sua volta, si dà pensiero costante di far opera assidua per vivificare la corrente dei traffici coi mercati esteri. A tale intento sonosi aumentati i delegati commerciali, si fanno utili pubblicazioni, si è costituito un Comitato centrale per l'esportazione, e l'Italia continuando nel suo lavoro perseverante, potrà guardare l'avvenire con animo sereno, confidando nella vigoria del suo popolo che è popolo di forti lavoratori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, essendo già chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione dei singoli capitoli dello stato di previsione in discussione, capitoli che rileggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	1,418,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	155,200 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	92,440 »
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	2,550 »
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,000 »
6	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
7	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole, compresa la copiatura, da corrisponderci agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale.	105,500 »
8	Indennità di tramutamento agl'impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	21,640 »
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	19,100 »
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie .	34,100 »
11	Medaglie di presenza ai membri delle Commissioni e dei Consigli di carattere generale e compensi ai relativi segretari	6,000 »
12	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a congressi e ad esposizioni .	393,550 »
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse).	165,950 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,449,030 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i>	2,449,030 »
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	20,000 »
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	89,000 »
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	20,000 »
17	Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	19,840 »
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	4,000 »
19	Rilegatura di registri e di libri	8,000 »
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero	156,000 »
21	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	54,000 »
22	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
23	Spese di posta per la corrispondenza	55,000 »
24	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,300 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Spese casuali	12,500 »
		2,895,170 »
	Pensioni ed indennità.	
28	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	670,000 »
29	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	690,000 »

	<i>Ripporto</i>	690,000 »
30	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degl' infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	62,500 »
31	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	5,000 »
		757,500 »
Spese per l'agricoltura.		
<i>I. — Agricoltura in genere.</i>		
32	Stipendi agl' ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	107,200 »
33	Indennità di residenza in Roma agl' ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	5,600 »
34	Consiglio dell'agricoltura	3,000 »
34 <i>bis</i>	Museo agrario in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	5,500 »
35	Statistiche agrarie; notizie sull'andamento dei raccolti e sulle produzioni agrarie all'interno ed all'estero; mercuriali dei prodotti agrari	22,000 »
36	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi	11,000 »
37	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie d'acquisto, di produzione e di vendita (consorzi agrari, latterie sociali, associazioni di mutua assicurazione del bestiame ed altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi)	38,000 »
38	Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni ed iniziative dirette a migliorare le condizioni sanitarie nei comuni rurali	180,000 »

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Sebbene io mi proponga di parlare un po' più estesamente sopra la pellagra in sede di discussione del bilancio dell'interno, desidero frattanto interpellare l'onorevole ministro di agricoltura sopra l'esistenza di un decreto di cui sono venuto a conoscenza da poco tempo e che porta la data del 9 gennaio 1908, in merito ai provvedimenti che i comuni dovrebbero

prendere per tutelare le popolazioni contro la macinazione e l'introduzione del mais guasto.

Questo decreto è rimasto, credo, inattuato o per lo meno non se ne conosce da tutti la esistenza: vive di una vita clandestina, tanto che vi sono ufficiali sanitari e medici provinciali i quali si sono illusi che da poco tempo sia stato approvato dal Parlamento un piccolo disegno di legge, che stabilisce un fondo di 100,000 lire unicamente destinato alla lotta contro la ma-

cinazione e l'introduzione del mais guasto, il che è un errore, come rilevasi dallo stesso decreto, giacchè trattasi soltanto di un prelevamento di 100,000 lire dal fondo di 180,000 stabilito dal cap. 68 del vecchio bilancio e da quello n. 38 del bilancio attuale.

Il fatto che questo decreto è poco noto, dipende probabilmente dalla difficile attuabilità delle misure contenute nel decreto stesso, giacchè si tratterebbe d'incoraggiare la municipalizzazione dei molini, o in qualche altra guisa la rigorosa sorveglianza della macinazione del mais e dello spaccio delle farine dando i sussidi in proporzione delle contravvenzioni elevate. Ma dato anche che questo fosse sufficiente a garantire il comune pellagrogeno nel proprio campo d'azione, difficilmente si potrebbe evitare l'infiltrazione in esso di mais e di farine guaste da comuni non pellagrogeni.

Comunque, io credo che la lotta s'imperi completamente intorno al problema del mais guasto e che qualunque provvedimento si escogiti contro la pellagra debba avere di mira principalmente di ostacolare la diffusione e la macinazione del mais guasto.

Quindi mi permetto di domandare all'onorevole ministro, se anche dovesse rimanere lettera morta parte di questo decreto, egli non creda che sia tuttavia opportuno adoperare quelle poche migliaia di lire che ha disponibili al fine principale di raggiungere il predetto scopo relativo al commercio e alla macinazione del mais guasto. Molti dei provvedimenti che si adottano in materia: essiccatoi, locande sanitarie, cambio del grano, ecc., ecc., sono tutti in sé benefici, ma praticamente conducono ad un risultato molto spesso insufficiente. Io chiedo pertanto all'onorevole ministro, se crede che,

in virtù del decreto surricordato o anche senza di quello, si debbano tuttavia concentrare tutti gli sforzi di quelle poche migliaia di lire di cui egli dispone, nella sorveglianza della macinazione e del commercio del mais guasto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il decreto di cui ha fatto cenno l'onorevole senatore Foà fu infatti ideato, ma non emanato.

Esso era ispirato appunto al concetto e all'intento di utilizzare meglio i fondi assegnati a questo capitolo, che dispersi vanno in quei mille rivoli di cui egli ha parlato. Anche a me è parso che si riescirà a ottenere risultati più efficaci, concentrando gli sforzi a rimuovere la causa principale della pellagra, cioè l'uso del mais guasto.

Ecco perchè pensai il decreto di cui ha fatto cenno l'onorevole senatore Foà. Ma si trattava d'un provvedimento che non dipende unicamente dal Ministero di agricoltura, ma sul quale conviene che esso proceda d'intesa anche con la Direzione generale di sanità; e quindi, restando da definire alcune questioni di modalità e di forma, non si è ancora potuto prendere una risoluzione definitiva.

Ad ogni modo io cercherò di fare quanto mi sarà possibile per raggiungere lo scopo additato dall'onorevole senatore Foà.

FOÀ. Prendo atto con soddisfazione di questa dichiarazione e ringrazio l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su questo capitolo 38, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

39	Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> , della <i>brusca</i> , della <i>mosca olearia</i> e di altri insetti nocivi agli olivi; sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. (Spesa obbligatoria)	58,000 »
40	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; gelsicoltura, orticoltura e frutticoltura.	60,000 »
41	Esperienze di concimazione e incoraggiamenti alla produzione frumentaria.	110,000 »

42	Applicazione della legge 20 agosto 1898, n. 377, sulla sofisticazione del sommacco	500 »
43	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie	100,000 »
II. — <i>Viticultura ed enologia; olivicoltura ed oleificio.</i>		
44	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	87,820 »
45	Stazioni enotecniche all'interno ed all'estero e spese di materiale per le cantine governative e gli oleifici sperimentali	152,200 »

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Mi limiterò a dire due sole parole all'on. ministro, che ieri annunziava accresciuto di molto il prodotto delle olive e dei vini. Sta benissimo il fatto; però bisognerebbe togliere gli inconvenienti, che ne danneggiano il commercio; impedire cioè che le buone qualità dei prodotti vengano con alterazioni e sofisticazioni pregiudicate nel commercio coll'estero.

Io so che il Ministero vigila; ma credo che non siano applicate col dovuto rigore le leggi esistenti, contro la malafede di parecchi negozianti. Accenno ad un caso recentissimo.

Un importante centro di un popolo a noi amico aveva già fatto capo, per il vino ed anche per l'acquisto del grano, all'Italia: ha dovuto però rinunciare a continuare di provvedersi da noi!

Faccio quindi viva raccomandazione all'onorevole ministro, perchè pensi ad un più rigoroso controllo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Purtroppo le doglianze di cui si è fatto eco l'on. senatore Cavalli non mi giungono nuove, e sono in gran parte fondate.

I mezzi e gli organi dei quali dispone il ministro per vigilare alla esecuzione delle leggi contro le frodi nel commercio dei vini, sono, come è noto, insufficienti. Furono però aumen-

tati. Io ho ottenuto il concorso del ministro dell'interno, che, aderendo alle mie premure, con una circolare ha eccitato tutti gli agenti della forza pubblica a coadiuvare efficacemente per la repressione di queste frodi. Si sono ordinate inchieste improvvisate e dati incarichi di fare le analisi. Ma il commercio del vino è così diffuso, che se non vi è la cooperazione efficace di tutti, difficilmente si possono reprimere interamente e da per tutto. Maggiori sono le difficoltà che ostano a evitare le frodi che si commettono all'estero. Queste si verificano purtroppo, non solo nei vini, ma anche negli olii e in altri prodotti. Si arriva al punto, che non solo si mandano olii sofisticati, ma si portano all'estero fusti e recipienti vuoti con marche italiane per riempire con olii esteri di qualità inferiore o sofisticati, e non abbiamo nessun mezzo per reprimere questa frode. Non ho trovato altro espediente che quello di richiamare l'attenzione delle Camere di commercio dei luoghi dove si fanno quelle spedizioni, perchè si rendessero di pubblica ragione i nomi degli speditori.

Intanto assicuro che l'Amministrazione fa di tutto per impedire tali frodi che nuociono al nostro commercio, perchè la più ricca delle speculazioni è l'onestà e questo dovrebbero comprendere tutti i produttori italiani.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti il capitolo 45 nello stanziamento che ho letto; coloro che l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

46	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia, studi ed esperienze riguardanti l'enologia, la distillazione, la olivicoltura e l'oleificio	40,500 »
47	Spese per combattere la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	725,000 »
48	Viticultura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi (Spesa obbligatoria)	363,760 »
49	Attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (legge 11 luglio 1904, n. 388)	100,000 »
50	Attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dell'olio d'oliva (legge 5 aprile 1908, n. 136)	30,000 »
III. — Zootechnia.		
51	Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootechnia e di caseificio (Spese fisse)	2,400 »
52	Istituto zootecnico sardo (legge 4 giugno 1908, n. 253) (Spese fisse).	8,000 »
53	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse)	685,700 »
54	Spese per il funzionamento dei depositi e alimentazione dei cavalli	753,610 »
55	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gl'incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero	450,000 »
56	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)	175,000 »
57	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera.	24,000 »
58	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootecniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e la utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio).	340,000 »
59	Bachicoltura e apicoltura (incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori bacologici e di apicoltura, acquisto di attrezzi)	8,000 »
60	Stipendi ed assegni al personale delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia (Spese fisse).	10,500 »
61	Stazioni di piscicoltura — Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)	710 »
62	Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia	24,900 »

63	Caccia, pesca ed acquicoltura (applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca; piscicoltura marina, lacuale e fluviale; impianti di nuove stazioni di piscicoltura; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi)	60,000 »
64	Consiglio zootecnico; Consiglio ippico; Commissioni per la caccia, la pesca e l'acquicoltura; libri geneologici per gli animali cavallini, bovini, ovini e suini (<i>stud-book</i> e <i>herd-book</i>); studi, traduzioni, esperimenti e conferenze sul bestiame, sulla bachicoltura, sull'agricoltura, sulla caccia, sulla pesca e sull'acquicoltura.	20,500 »

IV. — *Foreste.*

65	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	1,212,600 »
66	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse)	7,200 »
67	Indennizzi al personale forestale comandato al Ministero e ai sorveglianti destinati presso le ispezioni forestali	10,000 »
68	Compensi per lavori straordinari al personale addetto agli uffici forestali	6,000 »
69	Casermaggio, mobili, strumenti, armi e munizioni, cavalli, trasporti e altre spese per gli uffici forestali	19,800 »
70	Amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato; costruzione, riparazione e manutenzione di strade, fabbricati e casette nei boschi inalienabili; stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535.	155,000 »
71	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali ed al personale dei tratturi nel Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	51,165 »
72	Spese d'ufficio, acquisto e riparazioni di armi e bardature e sussidi per acquisto di cavalli per il personale dei beni ademprivili e dei tratturi	1,430 »
73	Rimboscamenti (sussidi e concorsi; acquisto e trasporto di semi e di piantine; concorsi ai comitati forestali; acquisto di terreni nudi di montagna; applicazione della legge 1º marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche)	543,000 »
74	Applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 e della legge 4 luglio 1874, n. 2011, sui beni incolti dei comuni; Consiglio forestale	3,900 »

V. — *Demani comunali e usi civici.*

75	Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia (Spesa obbligatoria)	29,800 »
----	---	----------

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Io prego l'onorevole ministro di volermi far conoscere quali sono gl'intendimenti del Governo circa la presentazione della nuova legge sugli usi civici.

In base alla legge del marzo 1908, era stabilito il termine del 30 giugno dello stesso anno per la presentazione della legge, ed ormai un anno sta per scadere e la legge, per quello che ne so, non è ancora pronta.

Il ministro qualche tempo addietro nominò una Commissione, la quale fu presieduta prima dall'onorevole Tittoni, e poi dal nostro collega Quarta, e della quale ebbi anche io l'onore di far parte. Essa preparò un disegno di legge che fu presentato al ministro; e sebbene io, per conto mio, non lo approvi completamente, perchè in qualche punto mi sono trovato in minoranza nella Commissione, pur tuttavia credo che quella proposta di legge sia un buon canevaccio per potervi intessere sopra una legge, che regoli in modo definitivo la questione degli usi civici.

La legge del 1908 io credo che abbia stabilito un termine così breve per la presentazione della legge definitiva, regolatrice della materia, perchè contiene in se stessa una parte che mi sembra molto pericolosa, come sostenni già in seno alla Commissione predetta, che egualmente preparò quel disegno di legge. Difatti essa lascia facoltà alle Giunte di arbitri, in seguito ad un sommario esame dei diritti delle popolazioni, di stabilire in che modo l'uso debba essere regolato.

In genere, e specialmente presso la Giunta d'arbitri di Roma, questo regolamento provvisorio di usi è stato sempre determinato con una tendenza in favore delle popolazioni rurali.

Ora è evidente che se questa legge dovesse ancora continuare ad avere vigore per molto tempo, è molto probabile che una gran parte di queste questioni di diritto d'uso verrebbe ad essere regolata in base alla legge stessa ed in seguito a questi giudizi sommari delle Giunte d'arbitri. Quando poi verrà la legge definitiva, queste questioni dovranno essere di nuovo esaminate e discusse in contraddittorio delle parti avanti ai tribunali ordinari, e molto probabilmente si verificherà più volte il caso che quello assetto dato attualmente dalle Giunte

d'arbitri non corrisponderà alle sentenze che verranno ad essere emanate, ed allora noi avremo agitazioni, anche più violente di quelle che si siano verificate in passato, perchè bisognerà spossessare gli utenti da quei terreni e tenimenti nei quali sono stati adesso messi in possesso; e difficilmente queste popolazioni si persuaderanno di non aver ragione, ma riterranno che sia stata fatta un'ingiustizia a danno di esse. Per conseguenza io credo che sia necessarissimo sollecitare la presentazione di questo progetto di legge.

Debbo anche fare un'altra domanda all'onorevole ministro sopra un argomento che ha attinenza con questo.

La legge del 1894 sull'ordinamento dei domini collettivi, per quello che io so, non ha effetto retroattivo. Ora a me risulta che l'ufficio di legislazione agraria presso il Ministero pretende, precisamente, di dare a questa legge un effetto retroattivo, nel senso di applicare la legge del 1894 alle affrancazioni che sono state fatte in base alla notificazione pontificia del 1849. Per me, questo, oltre essere illegale ed assurdo, conduce a conseguenze gravissime nei riguardi delle popolazioni; e cito subito fra molti altri, un caso che al ministro non sarà forse ignoto, il caso dell'Università agraria di Nettuno. Questa università è in possesso di un vastissimo tenimento il quale era pervenuto al Comune (perchè allora non c'era rappresentanza degli utenti, venuta solo in base alla legge del 1894), in seguito ad affrancazioni fatte col principe Borghese, proprietario di quasi tutto il territorio di quel paese, nel 1857; gli utenti, e in rappresentanza di essi il comune di Nettuno, ebbero in corrispettivo dei loro diritti civici duemilasettecento ettari di terreno.

In prosieguo di tempo, circa 400 ettari di questo tenimento furono da quel comune destinati alle famiglie più povere del paese e suddivisi in piccoli appezzamenti perchè li migliorassero, concedendoli ad essi in enfiteusi. E difatti queste famiglie, senza aver chiesto o avuto sussidi dal Governo, hanno trasformato questi 400 ettari in vigneti fiorentissimi. Ora l'ufficio di legislazione agraria presso il Ministero ha creduto, quando ha costituito in base alla legge del 1894 l'Università agraria di Nettuno, di poter rivendicare anche questi 400 et-

tari concessi in enfiteusi a queste famiglie di poveri contadini. E siccome l'amministrazione dell'Università si è rifiutata di procedere ad espropriare questi 400 piccoli possidenti, l'amministrazione è stata sciolta ed il Ministero ha mandato un commissario sul luogo il quale sta lì già da più di un anno.

Ora mi pare che questo sia proprio un atto che non possa tornare molto a lode del Ministero stesso, me lo permetta l'onor. ministro se glielo dico.

Il Ministero di agricoltura, che dovrebbe avere come suo scopo precipuo di cercare di migliorare le condizioni agrarie del nostro paese, quando trova una popolazione di poveri contadini la quale con sforzi enormi, ha trasformato un pezzo qualunque di campagna romana, un vero deserto, in un floridissimo vigneto, non mi pare che faccia bene cacciando via questi poveri contadini, che sono stati dichiarati anche *possessori di malafede*, niente di meno, per ricostituire l'Università agraria e includere nel dominio collettivo anche questi 400 ettari di terreno.

Spero che l'onor. ministro mi vorrà dichiarare che queste non sono le istruzioni che egli ha dato al suo ufficio, ma che la cosa forse dipende da troppo zelo di qualcuno dei suoi impiegati.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Due domande mi ha rivolto l'onor. senatore Cencelli. Una riflette la legge sugli usi civici per la quale mi ha costituito in mora e non a torto. Infatti riconosco la necessità di affrettare la presentazione del disegno di legge promesso, e pel quale la legge transitoria prefiggeva un tempo determinato. Ma posso invocare le circostanze attenuanti. Quando si stabilì, lo rammenterò l'onor. Cencelli, quel termine, si sperava che la Commissione Reale presieduta prima dal senatore Tittoni, poi dal senatore Quarta, avesse potuto compiere in tempo più breve i suoi studi e concretare le sue proposte. Invece la difficoltà del grave problema influì a prolungare il lavoro oltre quanto si era preveduto. Nè dobbiamo dolerci dell'indugio dovuto alla cura posta per compierlo in modo degno d'ogni encomio e il-

lustrarlo con la dotta ed ampia relazione del senatore Quarta.

A mia volta doveva studiare il ponderoso progetto, arduo non solo per i problemi giuridici ed economici che abbraccia, ma anche per quelli non meno gravi, sociali ed agrari, che vi sono connessi.

Per attuare in tutte le sue parti il progetto elaborato dalla Commissione, occorrono ausilii finanziari notevoli; i quali non solo doveva chiedere, ma ottenere dal ministro del tesoro, e di più occorre che gli sia possibile di fornirli. Ciò che non è facile, nonostante tutto il buon volere e il desiderio di venire ad una sollecita soluzione.

Intanto, e per guadagnare tempo, ho, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, concretato le disposizioni che si riferiscono all'affrancazione, all'assetto dei domini collettivi e delle Università, alla procedura per definire le controversie, e pongo ogni cura perchè mi sia consentito di presentare il progetto di legge prima delle imminenti vacanze parlamentari.

Quanto alla seconda domanda, sulla retroattività della legge, non posso dare risposta precisa, non avendo l'onor. Cencelli addotto fatti nei quali si sarebbe offeso quel principio; ma posso dargliela circa l'Università agraria di Nettuno, perchè me ne occupai personalmente appena seppi delle gravi controversie e delle agitazioni alle quali poteva dar luogo, e me ne occupai per cercare le vie e i modi di un componimento.

La questione si presentava in questi termini.

La vasta superficie di cui il comune di Nettuno aveva disposto come di cosa sua, non gli apparteneva. Essa faceva parte di una più vasta zona soggetta agli usi civici.

Per molti anni le popolazioni interessate tacquero, e quei terreni furono convertiti in vigneti, che da contadini passarono a proprietari agiati, poichè, come accade di queste ripartizioni, i terreni restano poco in mano ai primi possessori. Gli utenti venuti a conoscenza del loro diritto, si agitarono per far valere i loro diritti.

I rappresentanti dell'Università che erano possessori dei terreni non volevano agire per la rivendica. Io allora chiamai a Roma tutti gli interessati; discutemmo la questione e sperai che si fosse riusciti ad un componimento, per

effetto del quale i possessori avrebbero continuato nell'enfiteusi per tanto tempo, quanto sarebbe bastato a rimborsarsi del capitale impiegato. Però, siccome l'Università doveva agire, e si voleva procrastinare e mancava poco alla prescrizione, io non potevo assumermi la responsabilità di lasciarla compiere, senza provvedere, come era mio dovere.

L'Università fu sciolta, e la questione sarà decisa dai tribunali. Dunque non vi è abuso di autorità da parte del Ministero. I tribunali decideranno; io dovevo però impedire che si pregiudicassero i diritti delle popolazioni lasciando che si compisse il termine per la prescrizione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non voglio prender parte alla discussione; dico soltanto che un giorno o l'altro il Ministero, per fare opera di carità patria, dovrà abolire il sistema di nominare Commissioni su Commissioni di uomini, che certamente stima competenti, per dividere e suddividere l'azione delle riforme legislative.

Il ministro ha detto poco fa che egli si sentì quasi *tremare le vene e i polsi* innanzi ad un problema come quello degli usi civici, che s'innesta a tante istituzioni storiche e tocca il diritto di proprietà, le leggi amministrative e l'economia nazionale. Se io non sentissi il dovere che ho di non discutere l'arduo tema, potrei dare lo elenco delle numerose Commissioni a cui si commette lo studio di riforme che separate dallo esame complesso del diritto italiano non giungono a conclusioni. Se si volesse ordinare un serio Consiglio di legislazione permanente, che non soffrirebbe le oscillazioni dei cambiamenti ministeriali si otterrebbe buon risultato. Faccio questa breve dichiarazione, perchè ho annunciato giorni or sono che sarei venuto presto a trattare questo argomento, proponendo un'interpellanza. Ma i ministri sono intenti alla discussione dei bilanci, e so impedito il ministro della marina per ragioni di salute; onde la dovrò rimettere ad altro tempo. Però pensate che gli indugi adducono danni enormi. Prima di tutto si eccitano le speranze delle popolazioni, speranze che non vanno soddisfatte; si rimanda una grande responsabilità al potere giudiziario, perchè si creano discrepanze, contraddizioni tra leggi e leggi, mentre conviene che il diritto nostro non abbandoni le

sue tradizioni e cammini sollecito all'opera delle riforme necessarie.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La raccomandazione dell'onorevole Pierantoni riguarda il sistema universalmente adottato e da lunga data di nominare Commissioni speciali per studiare e preparare riforme; è una questione su cui non posso fare dichiarazioni o assumere impegni. Ricorderò solo che delle Commissioni permanenti, volute dal senatore Pierantoni, si fece la prova in alcuni Ministeri, dove all'atto pratico, si è poi inteso il bisogno di tornare alle Commissioni da lui criticate. Si vede l'inconveniente presente del sistema in vigore e si dimentica l'inconveniente passato.

Del resto debbo dire all'onor. Pierantoni che questa Commissione degli usi civici non la ho fatta io, ma fu costituita e mantenuta dai miei predecessori.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Mi rivolgo alla cortesia dell'onor. ministro per sapere se e quando intenda presentare la legge sui demani comunali nel Mezzogiorno. L'onor. Rava presentò un progetto al Senato, che conteneva molte cose buone, ma aveva come principii fondamentali che il prefetto doveva continuare a dirigere le operazioni, e a giudicare le controversie demaniali e che doveva concedersi l'uso dei beni a certe Associazioni agrarie che dovevano formarsi.

All'Ufficio centrale parve di non poter approvare questi principii fondamentali ed il ministro ritirò il progetto. Non se n'è presentato altro dopo. Ma è avvenuto che il Ministero ha eseguito quello che il Senato credette di non approvare, perchè ha fatto delle concessioni ad Associazioni agrarie, o meglio a leghe agrarie che non sempre si compongono del maggiore e migliore numero dei contadini. Sarà forse un ottimo concetto, ma è certo che il Parlamento non l'ha approvato. Desidero quindi sapere dall'onor. ministro se intende presentare un progetto di legge, e se promette che non si faranno altre concessioni non consentite dalle vigenti leggi sui demani del Mezzogiorno.

Aspetto la risposta dall'onor. ministro per dichiarare se sarò soddisfatto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. I progetti di legge sui demani comunali hanno avuto vicende poco liete. Anch'io me ne occupai sia quando fui ministro di grazia e giustizia collaboratore di Giuseppe Zanardelli, sia quando fui guardasigilli e altra volta ministro d'agricoltura.

L'esperienza di questi precedenti, mi ha dimostrato che si fa opera vana, presentando proposte legislative, fondate solo unicamente sopra concetti teorici.

Perciò, anzitutto, ho creduto fosse opportuno ripigliare la ricerca e la pubblicazione dei documenti del patrimonio dei demani comunali. Poi mi è sembrato necessario pensare a un catasto di essi. Non si può sperare di porre mano ad una seria riforma senza conoscere la natura, e l'estensione di questi beni, se non vuolsi venire innanzi con proposte di legge condannate all'insuccesso.

All'altra domanda che mi rivolge l'onorevole Balenzano è facile la risposta: sono troppo rispettoso delle sane norme costituzionali perchè egli possa temere che io mi sostituisca al legislatore, e permettermi di pigliare con un atto del potere esecutivo, provvedimenti per i quali occorra una legge.

Io verificherò i casi ai quali l'onor Balenzano ha accennato e farò rispettare la legge ove fosse stata violata.

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che ha dato. Debbo rettificare che la Commissione abbia tardato molto a presentare il suo lavoro...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Quanto ha impiegato? Tre anni mi pare.

CENCELLI. Non tanto. Ad ogni modo ha terminato i suoi lavori prima che fosse scaduto il termine prefisso nella legge del 1908. Per le ragioni esposte innanzi, credo che sia opportuno che il Ministero solleciti più che può la soluzione di questa questione, che tiene agitate grandemente le nostre popolazioni. Riguardo

alla seconda parte del discorso, relativa all'estensione che si vuol dare alla legge sull'ordinamento dei domini collettivi, prego l'on. ministro di volere esaminare questa questione con benevolenza verso le popolazioni.

Debbo richiamare la sua attenzione su una circostanza che emana dal Ministero stesso che egli attualmente rappresenta, e cioè che in un'altra epoca non lontana, ossia nel 1898, il Ministero, quando già era in vigore la legge sull'ordinamento dei domini collettivi, del 1894, fece precisamente l'opposto di quel che vorrebbe fare ora, perchè dette parere favorevole ad una concessione enfiteutica che l'Università agraria di Frascati, costituita precisamente in base alla legge del 1894, volle fare a favore di alcuni contadini poveri di Frascati stessa. Allora l'enfiteusi fu fatta col plauso del Ministero di agricoltura.

Ora questo cambiamento di indirizzo nel Ministero a me sembra tutt'altro che opportuno; se un cambiamento ci dev'essere, desidererei che fosse sempre in favore delle popolazioni, non contro di esse. Le affrancazioni fatte in base alla legge del 1849 sono molto numerose; e se Dio guardi il Ministero andasse a riscavare queste questioni in tutta la provincia di Roma, faremmo nascere addirittura il finimondo; abbiamo adesso agitazioni per la rivendicazione degli usi civici; si avrebbero addirittura delle sommosse, qualora si volessero rivendicare queste terre, concesse, sotto una forma o sotto un'altra, a miglioramento, per ricostituire i domini collettivi.

Prego l'on. ministro di voler raccomandare al capo del suo ufficio di legislazione agraria, che è persona intelligente ma un po' troppo tenace nelle sue opinioni, di non esorbitare dai limiti della legge, la quale, ripeto, non può aver effetto retroattivo.

BALENZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO. Non posso che prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro. Mi permetto però di insistere affinché egli affretti questi studi. Non si tratta di una questione nuova, ed il problema, più che scientifico o prettamente giuridico, è di tranquillità sociale, di ordine pubblico, di cui dovrebbe interessarsi il ministro dell'interno, che non ignora le continue invasioni di contadini.

Affretti l'onor. ministro la presentazione di un progetto di legge, che, pur risolvendo la questione nei modi più liberali e favorevoli al proletariato, assicuri i cittadini ed i comuni pel rispetto dei diritti acquisiti. E sin quando la legge non si approvi, provveda il ministro, meno che a risollevarne nuove questioni demaniali, a risolvere le attuali nel modo più equo e pacifico; lo che in verità non è l'attuale indirizzo del Ministero di agricoltura.

È una preghiera che io gli rivolgo da cittadino a cittadino, più che una istanza di senatore a ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo cap. 75.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

76	Bollettino feudale - Compensi a funzionari del Ministero e di altre Amministrazioni dello Stato per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicare; compilazione e stampa del Bollettino .	20,000 »
<i>VI. — Acque, bonificamento agrario e colonizzazione interna.</i>		
77	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	71,600 »
78	Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	3,830 »
79	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	20,000 »
80	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; Commissione di vigilanza, ricerche compiute da estranei; agenti del bonificamento; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	141,800 »
81	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
82	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
83	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 .	2,000,000 »
84	Quota d'interessi a carico di questo Ministero sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647)	30,000 »
85	Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine) .	<i>per memoria</i>

86	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata ed in Calabria in esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255	7,700 »
87	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonifica-mento agrario e alla costruzione di case coloniche; poderi modello . . .	46,000 »
88	Concorso nelle spese per combattere la malaria.	20,000 »
89	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a)	217,120 »
90	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fogna-ture; acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione	18,000 »
91	Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche; spese varie inerenti al servizio idrologico	7,000 »
VII. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
92	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	97,220 »
93	Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	5,950 »
94	Compensi per lavori straordinari al personale degli uffici e degli os-servatori meteorologici e geodinamici	3,100 »
95	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche	10,200 »
96	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodi-namici; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termosidometrici e di montagna; concorso an-nuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'ufficio interna-zionale sismologico di Strasburgo	67,650 »
97	Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico.	20,750 »
98	Pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori e a stazioni si-smiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scien-tifiche e da privati	21,900 »
VIII. — <i>Miniere.</i>		
99	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	352,000 »

100	Indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	11,900 »
101	Indennità per reggenza di uffici minerari e compensi per lavori straordinari, compreso quello di copiatura al personale addetto agli uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili, trasporti ed altre spese pel servizio minerario; Consiglio delle miniere	13,700 »
102	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	40,700 »
		10,094,475 »
Industria e commercio.		
I. — <i>Ispettorato.</i>		
103	Stipendi agl'ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure (Spese fisse)	28,000 »
104	Indennità di residenza in Roma agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure.	350 »
II. — <i>Industria e commercio.</i>		
105	Consiglio dell'industria e del commercio, Commissione per il regime economico doganale; Commissione permanente per l'accertamento dei valori doganali; altre Commissioni eventuali; spese per l'ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio.	26,500 »
106	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,000 »

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Per una raccomandazione al ministro ho domandato la parola sul capitolo: « Esposizioni all'interno e all'estero ed acquisto di medaglie ».

L'anno venturo 1910, nell'ambito del bilancio che stiamo discutendo, si terrà a Buenos Aires una esposizione grandiosissima. Non vi è alcuno che non sappia l'importanza che ha la nostra colonia della Repubblica Argentina. Gli Italiani colà rappresentano una quinta parte della intera popolazione, e l'esportazione nostra supera di gran lunga l'importazione che noi vi facciamo,

è una delle poche nazioni colle quali abbiamo un bilancio economico favorevole a noi.

Pochi giorni fa abbiamo votato un concorso cospicuo per l'esposizione internazionale di Bruxelles, lo ha proposto il ministro dell'istruzione pubblica e la relazione che ne ha fatto l'illustre collega onor. De Sonnaz, ce ne ha provato tutta la convenienza.

Ma non vi è chi non veda come maggiormente debba interessarci l'esposizione dell'Argentina, e la necessità del nostro concorso a quella mostra, anche per i rapporti eccellenti che esistono fra l'Italia e quel paese.

Ed è per questo che io raccomando all'onor.

ministro di volersene interessare. Si tratta di un'esposizione industriale internazionale dei mezzi di trasporti, e la nostra esportazione di quel genere di materiale può esser grandemente avvantaggiata.

Raccomando infine tale nostro concorso, anche perchè si tratta di commemorare una data molto importante per la Repubblica Argentina e cioè il centenario della sua indipendenza. (Approvazioni).

Così che esso servirà certamente a stringere ancor più i vincoli fraterni che già esistono fra le due nazioni.

COCCO-ORTU, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Finora non mi è giunto alcun invito ufficiale per l'esposizione della quale ha

parlato l'onor. Bettoni. Egli ha bene notato che le relazioni tra l'Italia e la Repubblica Argentina consigliano a cogliere qualunque occasione che giovi a renderle, se pur ve ne fosse bisogno, sempre più cordiali. Se altre considerazioni non vi fossero, basterebbe rammentare il valore e l'importanza che ha la colonia italiana in quello Stato.

Assicuro l'onor. Bettoni che se venisse l'invito ufficiale lo esaminerò con benevolenza e d'accordo cogli altri ministri competenti, specialmente il ministro degli esteri, per vedere se convenga all'Italia di prender parte a quella mostra internazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento fissato al cap. 106 nella somma di lire 15,000. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

107	Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale.	15,500 »
108	Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gli impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	9,000 »
108 <i>bis</i>	Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine)	4,000 »
109	Camere di commercio italiane all'estero; agenzie e delegati commerciali italiani all'estero; società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali; mostre campionarie e simili; borse di pratica commerciale	203,000 »
110	Stipendio al segretario del museo commerciale annesso alla Camera di commercio in Torino	3,000 »
111	Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	306,350 »

	<i>Riporto</i>	306,350 »
112	Incoraggiamenti e spese per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320, e 11 luglio 1904, n. 376 (Ultima rata)	100,000 »
<i>III. — Pesì, misure e saggio dei metalli preziosi.</i>		
113	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse)	540,000 »
114	Indennità di residenza in Roma al personale metrico (Spese fisse) .	4,280 »
115	Indennizzi al personale metrico comandato al Ministero e ai laboratori centrali	3,500 »
116	Compenso ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª (Spesa obbligatoria) .	98,000 »
117	Compensi per lavori straordinari al personale metrico e del saggio e remunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico.	3,500 »
118	Insegnamento agli allievi verificatori e assegni ai tirocinanti allievi e volontari	10,000 »
119	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici	51,000 »
120	Commissione superiore metrica e del saggio; preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi	23,800 »
121	Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine) .	2,000 »
		1,142,430 »
Privative industriali e diritti d'autore.		
122	Commissione permanente per la revisione dei reclami e altre eventuali Commissioni; concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese .	9,500 »
		9,500 »

Insegnamento agrario, industriale e commerciale.

I. — Ispettorato.

123 Stipendi agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse) . 34,000 »

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. In seguito agli appunti mossi in questi giorni alle nostre scuole professionali, industriali e commerciali, io sono lieto, per la conoscenza che ho di queste scuole sia italiane che estere, di dar lode all'on. ministro di aver dato un assetto definitivo a queste scuole con la legge del 1907 e col regolamento 22 marzo 1908.

Egli ha provveduto a consolidare quella autonomia che secondo me risponde meglio di ogni altro sistema allo scopo che queste scuole devono raggiungere, a quello cioè di corrispondere meglio che è possibile ai bisogni locali e alle varie manifestazioni dell'industria e del commercio.

Colla legge del 1907 e col regolamento relativo si è provveduto alla posizione dei professori e del personale amministrativo, posizione che per l'addietro era molto precaria, si è provveduto a che le nomine del personale insegnante sian fatte per pubblico concorso, al trattamento di riposo, agli aumenti quinquennali e sessennali, a fornire maggiori mezzi alle scuole esistenti e a istituirne di nuove.

Naturalmente io non dico che tutto vada bene. È certo che in alcune scuole, specialmente superiori, le nomine degli insegnanti hanno lasciato molto a desiderare, ed io mi permetto di raccomandare al ministro che l'attuazione delle sue buone iniziative veramente utili, e i cui benefici effetti si risentiranno in avvenire, abbia da esser circondata da tutte quelle cautele che merita. Io credo che non devonsi fare delle leggi come quelle fatte, ad esempio, per la istruzione media, vale a dire leggi secondo le quali il ministro non diventa che un semplice controllore: il ministro deve fare delle nomine talvolta anche al di fuori dei

concorsi, perchè non è sempre possibile provvedervi con essi, specialmente nelle scuole professionali per le quali spesso non si trova ancora il personale adatto. Ciò malgrado è necessario che queste nomine siano circondate da tutte le necessarie garanzie, in modo che non sia possibile, non dico il sospetto di favoritismi, giacchè il sospetto è sempre possibile, ma non sia possibile il ripetersi di quei fatti lamentati per la nomina del personale dell'Istituto superiore di studi commerciali di Roma. Non voglio far nomi, ma debbo richiamare l'attenzione del ministro sopra questi fatti.

L'Istituto superiore di studi commerciali di Roma, per la parte che più conosco, che è la matematica così detta finanziaria e attuariale, e che con una parola sola si può meglio chiamare matematica sociale, può dare ottimi risultati.

È un Istituto nuovo che si trova in una condizione favorevolissima, perchè qui a Roma ci è tutto il materiale necessario.

Io desidero fare qualche altra raccomandazione al ministro relativamente all'attuazione della legge del 1907.

C'è il Consiglio superiore industriale, il quale è stato istituito con decreto del 29 marzo 1908. Questo decreto non provvede però al funzionamento di questo Consiglio, onde avviene un grave inconveniente. Quando il contributo del Governo è superiore ai due quinti, per le riforme delle scuole industriali deve essere sentito prima il parere del Consiglio superiore, e siccome questo Consiglio non si raduna quasi mai, avviene che le riforme di queste scuole rimangono lettera morta per molto tempo, mentre occorrerebbe che la legge fosse attuata in tutta la sua interezza e con la maggiore sollecitudine possibile.

Potrei citare delle scuole per le quali le riforme sono state combinate con tutti gli enti interessati, ma queste riforme non hanno potuto aver luogo, perchè non si è ancora riunito il Consiglio superiore!

Su questo punto io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro perchè veda se, come si fa nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, non sia il caso di nominare una Giunta che sbrighi gli affari di minore importanza, onde il Consiglio superiore si riunisca soltanto quando si debbono discutere questioni di massima.

E mi permetta il Senato di fare ancora una osservazione. Posso dire con certezza, per mia esperienza, che i mezzi concessi da questo capitolo del bilancio sono assolutamente insufficienti. So che l'onor. ministro ha tutta la buona volontà per dare ad esse il maggior sviluppo possibile, ma senza i necessari mezzi non si può ottenere quel risultato che si desidera. Le nostre scuole sono superiori alla loro fama; basta aver visto anche l'ultima esposizione di Milano per essere convinti come i prodotti di arte applicata da noi siano molto progrediti. E se si confrontano poi i mezzi che hanno le nostre scuole con quelli di cui sono dotate le scuole straniere, e specialmente le scuole tedesche, è veramente da meravigliarsi dei risultati che otteniamo. Infatti i mezzi di studio e gli stipendi dei professori delle nostre scuole sono assai inferiori di quelli delle scuole straniere. Non vi è quindi da meravigliarsi se si riscontrano delle deficienze, ma sapremo superarle molto facilmente se i mezzi saranno più adeguati.

Già parlando della istruzione media, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'anno scorso, ho fatto osservare la sproporzione che vi è tra la spesa per le nostre scuole industriali e commerciali in confronto della spesa per le scuole medie.

Bisogna curare molto queste scuole professionali, perchè esse completano la scuola elementare da un lato e danno alle industrie quegli operai e capi-officina provetti che contribuiscono al progresso economico del paese.

Queste scuole servono anche a sfollare le scuole medie, specialmente le classiche. Noi abbiamo sempre deplorato che le nostre scuole classiche sono affollate di studenti che non hanno alcuna voglia di studiare nè il latino nè

il greco, ma che vogliono solo procurarsi un certificato necessario per concorrere agli impieghi o per esercitare dei mestieri. Ora queste scuole industriali servono appunto a questo scopo, onde non creano spostati ma capi tecnici ed operai che trovano subito proficuo impiego.

Raccomando quindi all'onor. ministro e più ancora al Governo, di dare a queste scuole tutti i mezzi che sono necessari e di coordinare, giacchè si parla oggi anche di riformare le scuole medie, lo studio della riforma di queste scuole con lo sviluppo delle nostre scuole industriali.

Queste sono le raccomandazioni che faccio all'onor. ministro il quale spero vorrà prenderle in considerazione.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto la parola per significare sotto brevità molta alcuni desideri che spero vorrà il ministro accogliere. Ma prima di esporli, una lode meritata a lui si deve consentire: nè intendo con ciò di propiziarmi l'animo suo in riguardo ai desideri che esprimerò; la lode gli viene dal modo efficacissimo col quale s'occupa dell'insegnamento agrario, commerciale, professionale. Quanto questi insegnamenti conferiscano al maggior incremento dell'industria e del commercio, non è il caso di dire: sa il Senato che queste scuole, e ora in special modo le commerciali, ebbero all'estero incoraggiamento e sviluppo grandi, e dappertutto sono strumento poderoso di aiuto al movimento illuminato di quell'attività che dà al paese le ricchezze e gli assicura potenza e superiorità.

Da noi s'è cominciato un po' tardi, ma al tempo perduto si è posto e si pone sollecito riparo. Certo non si può dire che nell'urgenza di provvedere ogni cosa sia andata e vada pel meglio: ma non perciò l'opera energica, proficua, del ministro dev'essere fatta segno a critiche mal fondate nell'esagerazione loro: i provvedimenti presi hanno corrisposto e meglio corrisponderanno in avvenire, ai bisogni, ai voti del paese. Il quale in gran disagio si trova pel modo con cui l'istruzione media è ordinata: troppe scuole classiche abbiamo, e le tecniche son poche nè convenientemente ordinate: onde la necessità di nuovi avviamenti alla cultura, che rispondano alle nuove condi-

zioni, alle nuove maniere per cui l'attività si produce e propaga.

Questo vuole il paese. Che si muova e proceda sicuro nella volontà di un progredire costante: ma vuole perciò cultura adatta ai suoi bisogni veri: cultura che nei paesi stranieri è data come una fiaccola splendente che illumina la via ai lavoratori, mentre da noi era debole luce rischiarante breve spazio della via percorsa dai lavoratori lasciati a sè, e solo ora accenna a rispondere in modo deciso e degno alle alte funzioni che le convengono.

Perciò ampia e meritata è la lode che all'opera del ministro spetta. Ma è necessario, e questo è il primo dei desideri che espongo, ch'egli non sosti nell'azione sua, e la integri, la perfezioni. Accresca il numero dei campi sperimentali ancor più di quanto potè fare fin qui: accresca il numero delle scuole agrarie, e più il numero delle cattedre ambulanti, istituendole dove e come possono corrispondere all'atteggiamento locale dell'industria ed ai bisogni suoi; istituisca o incoraggi col maggior favore il sorgere delle scuole professionali, nè dimentichi quelle che mantengono vive certe industrie locali, che rappresentano pur l'espressione del sentimento artistico paesano producentesi in lavori di utilità domestica o di ornamento; e alle scuole commerciali dia l'aiuto ampio che meritano ed esigono. In particolar modo curi quelle superiori: cumulano esse le funzioni che in altro campo di cultura hanno le Università e le scuole di applicazione: le Università del cui assetto forse fra non molto dovrà il Senato dar giudizio.

Da tali migliorie che il ministro darà, io spero, all'insegnamento professionale, agrario, commerciale, il paese molto s'attende: egli, debbo ancor dirlo, non poco ha fatto: ma provvedendo all'ordinamento del personale d'insegnamento e d'ispezione, preoccupandosi della questione grave delle pensioni degli insegnanti, aumentando le dotazioni che occorrono all'acquisto del conveniente materiale di studio, avvierà a perfezione l'opera intrapresa.

Ordini dunque egli e consolidi quanto ha fatto, per continuar poi degnamente: è questo l'altro desiderio ch'io volevo esporre: ma rammenti che alle scuole dev'essere lasciata, in giusta misura, quella singolare indipendenza di azione che risponde ai particolari bisogni, agli

speciali interessi della regione in cui sono istituite.

E sempre maggiore sarà il giovamento che da queste nostre scuole il paese avrà. Il relatore nella sua poderosa relazione lamenta l'ignoranza degli agricoltori o la poca cultura loro: certo senza la cultura che dà all'individuo la sapienza di quel che può fare, inutil cosa è di chiedere che nella produzione nuove forze si apprestino. Senza la cultura, inutile, per non dire dannoso, è il credito: il quale d'altra parte non s'impone, ma si dà a chi ne meriti la fiducia; inutile augurarsi mutamenti giovevoli nell'atteggiamento dell'attività agricola nostra; inutile sperare in estrinsecazioni nuove e potenti della vita commerciale. Io spero che il ministro accoglierà con favore questi desideri che ho esposto: e prosegua l'opera proficua iniziata a vantaggio della cultura professionale, agraria, industriale e commerciale, ch'è parte viva, elemento precipuo del progresso economico del paese. Il quale col suo lavoro mostra che vuole avanzare in ogni maniera di attività umana, che è conscio dell'altezza dei suoi destini; ed a questi destini il Governo, ci auguriamo tutti, sappia e voglia essergli scorta vigile e forte. (*Approvazioni vivissime*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non posso che compiacermi delle parole d'incoraggiamento e di approvazione degli onorevoli senatori Veronese e Chironi all'impulso e all'indirizzo da me dati alle scuole professionali.

Mi permetto di aggiungere che il paese circonda di tutto il suo favore l'ordinamento delle nostre scuole industriali, agrarie e commerciali, nonostante le censure isolate ma insistenti e rumorose mosse contro questa forma moderna di educazione giovanile. Il fenomeno è naturale, trattandosi di cosa nuova, che si discosta dalle tradizioni e dalle abitudini mentali di vecchie tradizioni. La verità è che le nostre scuole hanno oramai una legge, sono sottoposte alla vigilanza d'un Consiglio superiore composto non solo di uomini esperti della scienza e della materia tecnica, ma anche di persone che hanno acquistato autorità nelle industrie, nei traffici e nell'agricoltura.

In pari tempo giova ricordare che per una felice evoluzione del diritto scolastico, questi Istituti sono dotati di larga autonomia didattica amministrativa e tecnica.

L'azione del Ministero si restringe ad un'opera d'integrazione e di controllo. Ciò dico non per declinare responsabilità di fronte alla critica ma per evitare confusioni. Le scuole professionali non sono governate direttamente dal Ministero, come i ginnasi e i licei, ma vivono e prosperano soprattutto con l'alattarsi sempre meglio ai bisogni dell'ambiente locale.

È vero quello che notava il senatore Veronese che non dobbiamo abbandonare a se stesse queste scuole, ma l'azione del ministro non può essere che di vigilanza ed integratrice, non deve essere d'inceppamento, perchè si snaturebbe l'indole di queste scuole.

Il senatore Chironi desidera si dia ad esse maggiore diffusione, il senatore Veronese che siano più generosamente sovvenzute.

Negli ultimi anni ho fatto tutto il possibile per diffonderle, soprattutto nelle provincie più deficienti del Mezzogiorno e delle Isole, nei limiti dei fondi dei quali poteva disporre. Però nel momento, penso che convenga fare una sosta relativa e che si debba innanzi tutto provvedere a rinvigorire le scuole esistenti, migliorare gli impianti, adattare le officine, rinvigorire gli insegnamenti pratici delle scuole stesse, e che ciò sia meglio che fondarne delle nuove. Ma vi è un altro motivo per cui sono un poco esi-

tante ad aumentarle in larga proporzione ed è la difficoltà di trovare gli insegnanti e i direttori. Dico francamente che preferisco che non sorgano altre scuole piuttosto che averle mal dirette. Tutte le scuole che non hanno un direttore valoroso danno risultati scarsi e giovano punto o poco e quindi, pur convenendo nel desiderio dei senatori che hanno testè parlato, debbo procedere con molta prudenza. Intanto essi riconoscono, e posso con essi affermare, che si è fatto molto. Le scuole che anni addietro erano 157, ora sono salite a 367. Gli alunni iscritti da 20 mila sono saliti a 55 mila. La somma destinata dal Ministero a integrare le iniziative degli enti locali, che era di 470,690 è andata gradatamente ingrossando e nel bilancio del 1909-10 salirà a circa 2,000,000. Non si può dire che il Tesoro sia stato avaro, chè ha anzi largheggiato.

Assicuro il Senato che la stessa cura posta finora per sviluppare l'insegnamento professionale, la porrò in avvenire, perchè esso si rinvigorisca e sempre più risponda alle necessità del paese; è l'evoluzione moderna che domanda che le maggiori cure possibili siano dedicate all'insegnamento tecnico e professionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento dell'art. 123.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

124	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse)	1,810 »
II. — <i>Insegnamento agrario.</i>		
125	Stipendi ed assegni al personale delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	201,300 »
126	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura	272,700 »
127	Stipendi ed assegni al personale delle scuole speciali e delle scuole pratiche di agricoltura	367,820 »
123	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	1,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

129	Spese per il funzionamento delle scuole speciali e delle scuole pratiche di agricoltura.	1,032,430 »
130	Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
131	Impianto di scuole speciali e di scuole pratiche di agricoltura e sussidi straordinari per completarne l'arredamento	83,700 »
132	Stipendi ed assegni al personale delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	103,200 »
133	Indennità di residenza in Roma al personale delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,110 »
134	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali	117,290 »
135	Stipendi ed assegni al personale insegnante dell'Istituto forestale di Vallombrosa (Spese fisse)	31,650 »
136	Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa	44,500 »
137	Scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali in Cittaducale	19,000 »
138	Acquisto di modelli da distribuire e incoraggiamenti alle piccole industrie allo scopo di diffondere le nozioni e la utilizzazione dei prodotti forestali	8,000 »
139	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione.	94,400 »
140	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura e ad altri Istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante - Posti e borse di perfezionamento presso le cattedre ambulanti di agricoltura - Conferenze agrarie - Viaggi d'istruzione	389,000 »
141	Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	36,000 »
142	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	10,000 »
143	Commissioni esaminatrici di concorsi; Commissioni per gli esami di laurea e di licenza	5,000 »
(a)		
III. — <i>Insegnamento industriale e commerciale.</i>		
145	Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali	1,460,100 »
146	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli	

(a) Il capitolo n. 144 fu trasportato, con nota di variazioni n. 30 *bis* del 1° aprile 1909, tra le spese per l'Agricoltura in genere, assumendo il numero 34 *bis*.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

	scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; Commissioni per studi e lavori inerenti all'insegnamento industriale e commerciale; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie	157,700 »
147	Istituto artistico-industriale di San Michele in Roma e incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto medesimo	150,000 »
148	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679).	80,000 »
149	Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia scuola di setificio in Como.	12,500 »
150	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,800 »
151	Concorsi fissi a scuole minerarie.	16,000 »
152	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie.	3,000 »
		5,682,010 »
Lavoro.		
153	Consiglio superiore e Comitato permanente del lavoro; inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	28,000 »

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Mi consenta il Senato, mi consenta l'onor. ministro di manifestare alcune idee intorno alla composizione attuale del Consiglio superiore, non intorno agli uomini che lo compongono, ma intorno alle categorie sulle quali deve cadere la scelta secondo la legge che ha creato l'Ufficio del lavoro.

Io ho osservato che in un Consiglio, il quale tratta questioni che sono in parte fatte di economia sociale e di giurisprudenza, e in parte non piccola di medicina sociale, non esiste tuttavia un medico fra i suoi componenti.

Non è orgoglio di classe, non è idea di so-

lidarietà fra gente del medesimo mestiere che mi spinge a parlare, ma semplicemente la considerazione dell'ufficio altissimo che la medicina sociale può compiere realmente in un Consiglio del lavoro.

Quando si discute una legge di assicurazione sulle malattie, o una legge per la protezione del lavoro, o sulle norme da adottarsi nella costruzione di officine, o per la limitazione delle ore di un lavoro agricolo o di un lavoro industriale, quando si dovrà discutere sopra la vitale questione (e speriamo che ciò avvenga in un tempo non troppo lontano) dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, o quando sia per riaffacciarsi il problema del limite che separa

l'infortunio sul lavoro dalla malattia professionale, è evidente che la medicina deve essere chiamata a dire la sua parola.

La legge, è vero, prescrive determinate categorie, in cui si devono scegliere i consiglieri, e fra queste non è compresa la medicina.

Tuttavia il ministro ha facoltà di nominare 14 membri alcuni dei quali devono essere scelti fra i cultori della economia e della statistica, e altri tra i lavoratori di terra e di mare o fra produttori e proprietari. Orbene io ritengo che anche se non si potesse modificare la legge, il ministro, consentendo nell'idea che la medicina debba avere una rappresentanza nel Consiglio del lavoro, potrebbe interpretare con larghezza la legge stessa, nominando un consigliere medico, in vista che esso è pure adatto a produrre lavori di statistica sanitaria, la quale è necessaria alla preparazione di molte leggi sulla protezione del lavoro agricolo e industriale.

Io non ho parlato, e questo certo il Senato lo ammetterà, in vista di alcuna aspirazione personale, ma solo considerando la cosa sotto un aspetto oggettivo.

È bene in proposito rilevare questo fatto confortevole, che, nello sviluppo progressivo dello studio della medicina in Italia, si è prodotto un fenomeno di specializzazione sempre crescente il quale è indice di progresso. In quello figura il numero sempre maggiore di coloro che si sono particolarmente dedicati allo studio delle malattie professionali. Ora io credo che al medico studioso della complessa patologia del lavoro, considerata come causa e come effetto di manifestazioni della vita sociale moderna, spetti una parte notevole nell'azione che deve esercitare il Consiglio del lavoro.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. L'art. 153, insieme ai successivi, sino al 156, rappresenta quello che lo Stato spende per i servizi del lavoro; ma, se sottraiamo da questa cifra di lire 152 mila, 25 mila lire, che sono la conseguenza dell'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sottraiamo ancora lire 80 mila richieste per l'applicazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai, noi troviamo che, effettivamente, la spesa burocratica, dirò così, per il lavoro non raggiunge neppure la ci-

fra di 50 mila lire che assegnava la legge. Infatti l'art. 12 della legge 20 giugno 1902, che ha creato questo organismo nuovo, presso il Ministero di agricoltura, dice:

« Nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire 50,000, per le spese dell'Ufficio e del Consiglio superiore del lavoro ».

Appare da ciò che non abbiamo raggiunto neppure questa cifra.

Io poi osservo che a questi capitoli si riuniscono servizi importantissimi per la nostra vita pubblica e per il paese tutto.

Dal 1902, da quando con questa legge vennero istituiti questi servizi, per molto tempo parve che il pubblico e il Parlamento si disinteressassero in gran parte del modo come funzionavano e parve che si trattasse di cosa che dovesse riguardare soltanto un gruppo di classi sociali, e che tutto finisse per avere la loro approvazione. Ma, onorevoli colleghi, si deve convenire che la cosa è assai diversa; il funzionamento di questo Ufficio interessa tutte le classi sociali, tutto il paese.

Io mi permetterò quindi di fare alcune domande di chiarimenti all'on. ministro.

Così osservo che l'art. 3 del regolamento dice: « Il Ministero deve presentare ogni anno ai due rami del Parlamento una relazione sullo svolgimento dell'azione dell'Ufficio del lavoro e sui risultati dei lavori di esso e del Consiglio superiore del lavoro dell'anno precedente ».

Ebbene, per quanto mi consta, due sole sono le relazioni che vennero pubblicate fino ad oggi. Una riguarda il 1905, l'altra il 1906. Nessun'altra ne è comparsa e quelle pubblicate neppure sono complete, perchè non troviamo in esse come furono erogate le somme attribuite all'ufficio medesimo. È vero che, se consultiamo le pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro, troviamo una serie importante di studi statistici.

Ed è certo buona cosa fare della statistica, ma, onorevoli colleghi, io richiamo la vostra attenzione e sopra tutto quella dell'onorevole ministro su questo punto.

Quando si dispone di scarsi mezzi è egli bene esaurire tutte le poche risorse, che si hanno,

per fare sempre statistiche sopra statistiche e per venire a conoscenza nel loro dettaglio di fenomeni che sono già in gran parte di nostra cognizione, mentre a nulla poi si provvede? Per esempio noi troviamo che anche la Giunta del bilancio deplorava la insufficienza di fondi per le macchine agrarie, per l'esperienze agrarie, per la coltura del grano, per il rimboschimento, per l'incremento delle industrie, ecc. Vedete quali e quanti nuovi bisogni; e la discussione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento ha rilevato moltissime fra le tante lacune sue: eppure abbiamo sentito parlare di un credito di 200 mila lire per fare ancora studi di statistica agraria.

Questa tendenza eccessiva a consumare la nostra attività, le nostre energie, i nostri quattrini esclusivamente in studi statistici, mi domando se corrisponda a quei metodi di attività propri della vita moderna che si richiedono per giungere a concludere qualche cosa di positivo. Noi procediamo troppo classicamente, metodicamente; e, mentre i popoli giovani, come si vede negli Stati Uniti d'America, fanno, senza ponzare tanto in esaurienti preliminari, da noi si studia, si studia, si studia, si fanno statistiche e non si conclude nulla o ben poco. Su ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. E debbo ancora chiedergli una informazione relativamente al modo con cui vengono espletate le disposizioni dell'art. 1 del regolamento che dice di « procedere allo studio delle condizioni delle singole industrie, con lo scopo di accertarne la situazione ed il costo di produzione e i profitti ».

Anche a questo riguardo non so quanto abbia finora corrisposto il servizio istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. L'art. 4 della legge affida precisamente al Consiglio superiore del lavoro lo studio e la preparazione delle leggi inerenti a materia sociale. Sarà forse per mancanza di quelle tali relazioni che dovremmo avere e che non abbiamo, ma dai documenti che possiedo trovo che sarebbero tre sole principalmente le leggi a cui fu dato mano. Una è quella del riposo festivo, che era già matura e che non ha avuto certo bisogno di una grande preparazione; le altre, la legge sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai e il ritocco della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Probabilmente tante altre si saranno

studiate, ma fino ad ora non sono a conoscenza dei due rami del Parlamento. Intanto ricordo che nel 1904 l'onor. Turati, al Consiglio superiore del lavoro, a proposito della relazione Cabrini, sui *proibiviri*, poneva una questione importante, fondamentale, quella cioè dello studio della *procedura nelle controversie sul lavoro*; studio che ha una grande importanza pratica, e non sfugge a nessuno di voi, ma non consta che si sia fatto qualche cosa di positivo, di ben determinato in proposito. E su questo pure sarei lieto se l'onorevole ministro, poichè non abbiamo innanzi le relazioni che dovremmo avere, volesse avere la cortesia di dire qualche cosa.

E a proposito delle leggi sociali, votate ed approvate, io mi permetto, anche nella mia qualità di medico, di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra una delle conseguenze che si ebbero dall'applicazione della legge sul riposo settimanale. Vediamo sì i negozi chiusi, ma non vediamo chiuse le osterie e tutti gli spacci di liquori e di bevande alcoliche (*approvazioni*), i quali sono invece aperti ed affollati durante il periodo di riposo festivo da chi non è altrimenti occupato.

Informatevi (e questa sarebbe statistica curiosa a farsi e che non costerebbe troppo) presso le Amministrazioni ospitaliere delle varie e più grandi città d'Italia e troverete che i giorni festivi hanno dato, dopo l'applicazione della legge del riposo settimanale, una quantità molto più grande di avvelenamenti acuti alcolici, di ferite e di lesioni personali sopravvenute in seguito a detti eccessi. E, badate bene, non è già che io critichi il principio della legge sul riposo settimanale, anzi ne sono ardente e convinto partigiano; ma vorrei che essa negli effetti suoi non fosse un elemento perturbatore della salute pubblica, e che, mentre per tutelare la salute degli operai noi vogliamo e domandiamo un giorno di riposo ogni settimana, questo giorno di riposo non fosse poi un mezzo per facilitare il loro avvelenamento coll'alcool e sorgente di conseguenze spiacevoli e anche di delitti.

Su questo quindi richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, per vedere se non sia il caso di addivenire ad una misura rigorosa e recisa, che faccia sì che quel riposo festivo

sia ferocemente applicato a tutte le osterie e a tutti gli spacci di bevande alcoliche.

E, poichè sono sui riflessi igienici e medici, mi permetta l'onor. ministro una nota, una nota a cui accennava già in un altro senso, e molto opportunamente, il nostro onorevole collega Foà, quella cioè degli studi sulle malattie professionali e sulle malattie del lavoro, studi i quali si vanno specializzando ogni giorno più in Italia e che per le finalità loro debbono interessare molto quel Ministero il quale si occupa di tutto ciò che riguarda il lavoro.

E, poichè l'onor. ministro, con lodevole attività, si è occupato di rami di istruzione pubblica relativi e specializzati agli obbiettivi del Ministero cui presiede, io mi chiedo se non possa essere proprio il caso che il Ministero di agricoltura, industria e commercio se ne debba interessare.

Di questi giorni si inaugurerà a Milano, per iniziativa specialmente di uno scienziato italiano, modesto quanto valoroso, il prof. Luigi Devoto, un grande Istituto per lo studio delle malattie professionali. Ora io chiedo all'onorevole ministro di volere studiar se e come e in qual misura egli possa incoraggiare negli altri centri industriali della nostra penisola il sorgere di Istituti consimili.

Un'altra osservazione.

Nel 1903 in seno al Consiglio superiore del lavoro venne approvato un ordine del giorno di un nostro valoroso collega dell'altro ramo del Parlamento, l'onor. Luigi Luzzatti, ordine del giorno il quale faceva voti che tutti i lavoranti e tutti gli operai, costituiti in sodalizi, possano far conoscere e concretare liberamente e direttamente i desideri e le aspirazioni loro al Consiglio e all'Ufficio del lavoro.

Quest'ordine del giorno veniva proposto e approvato un anno dopo dacchè la legge era stata applicata ed aveva un'alta finalità; la finalità di far sì che l'Ufficio del lavoro istituito al Ministero fosse accessibile a tutte le classi di lavoratori, qualunque fosse la loro provenienza e qualunque fosse la loro fede.

Ora a me non consta che il germe contenuto in quest'ordine del giorno sia stato raccolto e fecondato. L'onor. ministro ne saprà certamente molto più di me, ed io sarò lieto di poterne udire da lui notizia.

Io credo che l'onor. ministro, con l'interesse

che mette in tutti i rami della sua Amministrazione, si sarà, dopo sette anni dacchè la legge funziona, certamente chiesto, se essa corrisponda realmente al compito suo, se gli organismi a cui presiede e alla cui evoluzione provvede, funzionino regolarmente, se tutti gli aventi interesse, se tutte le categorie di cittadini possono cooperare colle loro varie competenze a far sì che l'Ufficio del lavoro assuma il carattere di ufficio nazionale, di un ufficio in cui tutti gli interessi abbiano eco e rappresentanza.

L'onor. Foà oggi ha opportunamente lamentato che nel Consiglio del lavoro non abbiano posto i competenti di studi medici. Forse qualche onorevole collega ricorderà che io qui, quando si discusse la legge che istituiva l'Ufficio del lavoro, chiesi appunto che fosse dato posto a questa categoria di scienziati, affinché quest'ufficio non difettesse di tutte le necessarie competenze.

Io non voglio ripetermi, perchè il tempo fugge: certo è che la composizione del Consiglio superiore del lavoro non pare a tutti che corrisponda ai bisogni a cui il Consiglio medesimo deve provvedere. E noi quindi abbiamo e dobbiamo avere tutto l'interesse a che questo ufficio e queste funzioni che si collegano alla tutela e al progresso di tutto ciò che riguarda il lavoro, abbiano una larga e completa esplicazione. Noi diciamo, e abbiamo ragione di dirlo, all'onorevole ministro: Badate, siete voi il vero responsabile in tutto ciò.

Gli uffici burocratici, i Consigli superiori sono enti consultivi, ma siete voi che dovete rispondere ai pubblici poteri, al Parlamento, del modo col quale questi servizi funzionano.

Voi avete quindi il dovere, ed anche il diritto, di prendere tutte le misure necessarie per avere organismi docili nelle mani del ministro, che deve risponderne al Parlamento, del ministro, il quale solo è responsabile di fronte al paese dell'applicazione di ogni provvedimento necessario allo sviluppo della vita nazionale.

A questo voto nel chiudere il mio dire faccio seguire un altro; che, estendendo questi uffici l'azione loro, si possa in Italia vedere sorgere addirittura un Ministero del lavoro, e, cosa che parrà forse un po' strana, un « Ministero del lavoro e della pubblica salute », perchè lavoro

e tutela della pubblica salute si identificano e si fondono in un unico intento, che è il miglioramento economico e fisico del nostro paese. E un Ministero, che provvedesse a questo, renderebbe un grande servizio all'Italia. Noi intanto abbiamo il diritto di attenderci dal ministro di agricoltura quello che la legge prometteva, quello che il paese voleva istituendo questi servizi. (*Approvazioni*)

Presentazione di relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore dell'ing. Vittorio De Asarta.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione del bilancio di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Foà e, di accordo con lui, il senatore Maragliano, hanno trattato con la loro alta competenza un argomento degno dell'attenzione del Senato, quello che ha relazione alle malattie professionali, e all'intervento degli scienziati che si dedicano allo studio di queste malattie e dell'igiene del lavoro al Consiglio superiore.

Non esito a riconoscere con essi che le condizioni, nelle quali si svolge il lavoro e i progressi fatti in quelli studi, hanno rivelato il bisogno che forse non si era sentito anni addietro di valersi della collaborazione diretta di coloro che professano quelle discipline. Ben è vero che nei provvedimenti che si riferiscono all'igiene dei lavoratori e del lavoro, le leggi e i regolamenti in materia provvedono perchè si sentano i Consigli sanitari; però riconosco anch'io che non basta.

Ma, pur convenendo in massima nei suggerimenti dell'onor. senatore Foà e dell'onor. sena-

tore Maragliano, io non potrei chiamare i medici specialisti, dei quali essi hanno parlato, al Consiglio del lavoro. È vero che la legge dà al ministro di agricoltura la facoltà di proporre la nomina di 14 membri, ma questa facoltà di scelta è limitata a determinate categorie di persone. Infatti nell'articolo 1° è detto: « Il ministro di agricoltura, industria e commercio sceglie due membri tra i cultori di discipline economiche e statistiche, cinque fra i produttori e capi di aziende agricole industriali e commerciali; due tra gli operai e capi mastri delle miniere della Sardegna e della Sicilia; uno tra i lavoratori dei porti; quattro tra i contadini e gli operai ».

È chiaro quindi che il ministro non ha facoltà di scelta che tra le persone tassativamente indicate nelle anzidette categorie; e tra esse non sono compresi i medici; sicchè non avrei modo di secondare il desiderio dell'onor. senatore Foà.

Non dissento invece da lui e dal senatore Maragliano sulla opportunità di una riforma alla legge sul Consiglio del lavoro. Della medesima si è fatto un primo esperimento; e questo dimostrò che è mestieri meglio ordinare la compartecipazione delle classi lavoratrici ed industriali e dei tecnici al Comitato e al Consiglio che cooperano col Governo negli studi della legislazione sociale. Di questa riforma il Comitato permanente del lavoro si è già occupato, ed è uno degli argomenti che dovranno essere discussi in una delle prossime sessioni del Consiglio del lavoro. Le osservazioni dei senatori Foà e Maragliano sono talmente degne di esame che non dubito potranno essere tenute in ogni considerazione a momento opportuno.

L'onor. senatore Maragliano mi ha rivolto altre domande speciali. Anzitutto ha parlato del modo con cui funziona l'Ufficio del lavoro, e si è rivolto a me, notando che dell'opera di questo risponde il ministro innanzi al Parlamento. Ed è vero. Non si potrebbe supporre che vi sia un ufficio amministrativo o vi siano Corpi consultivi autonomi, nel senso che abbiano funzioni indipendenti. Tanto il Comitato quanto il Consiglio superiore del lavoro sono corpi consultivi non dissimili dagli altri costituiti nello Stato per coadiuvare l'azione del potere esecutivo.

Può essere certo il senatore Maragliano che le funzioni degli Istituti dei quali si è parlato,

non si esplicano che entro i confini segnati dalla legge.

Egli si è anche preoccupato degli stanziamenti per la spesa dei servizi del lavoro. È certo che si svolgerebbero meglio, ove fossero meglio dotati. È ciò che può ripetersi anche per altri servizi.

Questo riconobbi già dinanzi alla Camera, ma dissi anche che non debbesi provvedere a uno o a pochi soltanto, e ai bisogni del solo bilancio dell'agricoltura, e che bisogna subordinare i desiderii alle necessità e alle condizioni generali della finanza.

Però il senatore Maragliano mi consenta gli dica non essere esatto che lo stanziamento sia disceso sotto delle 50,000 lire assegnate nella legge sull'Ufficio del lavoro. Le spese iscritte non figurano soltanto nei capitoli ai quali egli ha accennato; ma alcune lo sono in altri capitoli. E così alle spese di stampa dell'Ufficio del lavoro si provvede con un aumento al capitolo 20. Altro aumento si ha nel capitolo 7 per i lavori straordinari. Queste somme unite mostrano che non solo non vi è stata sottrazione alle 50,000 lire, ma che lo stanziamento è salito con un aumento che sarei fortunato se avessi potuto, in uguali proporzioni di circa il 40 per cento, ottenere per tutti gli altri capitoli del bilancio.

Il senatore Maragliano ha lamentato che non si compilino dall'Ufficio del lavoro le relazioni volute dalla legge. Egli forse non ha avuto occasione di vederle, ma furono presentate al Parlamento fino dal 1908 ed ora non manca che quella dell'esercizio in corso non ancora scaduto. Ad esse poi vanno aggiunte quelle sull'Ispettorato del lavoro, che dimostrano quanto sia stato felice l'esperimento delle ispezioni di vigilanza per la esecuzione delle leggi operaie.

Lo stesso onor. senatore Maragliano è stato giudice poco benevolo degli studi e delle pubblicazioni di statistica dell'Ufficio del lavoro. Senza impegnarmi nella discussione sul merito di esse, non potrei però tacere che giovarono per la preparazione delle leggi sociali, presentate e votate, e per altre sottoposte alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, le quali se, come spero, saranno approvate, non indugerò a portare a quest'Assemblea; tra esse ricordo il disegno di legge degli Uffici interregionali, proposto nell'intento di prov-

vedere a disciplinare le correnti del movimento migratorio interno, perchè non affluissero le braccia dove è scarsa la mano d'opera, e dove questa è esuberante sia attenuata la piaga della disoccupazione.

Altro disegno è quello per il contratto di lavoro, la conciliazione e l'arbitrato nei servizi affidati o esercitati da aziende private.

Questo progetto, mira soprattutto a regolare le condizioni di lavoro tra gli assuntori di quei servizi e i loro salariati e a porre un freno agli scioperi che più direttamente danneggiano pubblici vitali interessi.

Nella preparazione delle leggi sociali il Ministero si è giovato degli studi dei quali ho parlato, come si è giovato di quelli compiuti dal Comitato permanente e che ho esaminato con ogni cura accogliendo, in quanto mi è stato possibile, e secondando, le iniziative e le proposte. Ma, pur apprezzando il valore dei suggerimenti e tenendo conto di voti indubbiamente autorevoli, il Governo è solo giudice delle riforme che convenga proporre e del momento in cui meglio giovi di presentarle alle deliberazioni del Parlamento. (*Approvazioni*).

L'on. Maragliano mi domanda quale effetto abbia avuto un ordine del giorno dell'on. Luzzatti diretto a far sì che i lavoratori avessero modo di fare giungere direttamente al Consiglio del lavoro i loro voti. È un desiderio che non può sollevare nè incontrare ostacoli, perchè i lavoratori sanno che possono sempre, quando vogliono, rivolgersi al ministro di agricoltura o al Consiglio del lavoro, e che il Governo deve avere ed ha a cuore, al pari di quelli di qualunque altra classe, i loro interessi e la loro sorte.

Non mi fermo a esaminare la questione della formazione del Ministero del lavoro. Non potrei pronunciarmi, perchè si tratta di una riforma in cui il ministro di agricoltura non può impegnare il Governo.

È discutibile se torni utile scindere i vari servizi che nel Ministero d'agricoltura abbracciano il lavoro in tutte le sue forme nelle officine come nei campi, da quelli che riguardano tutti gli altri fattori che insieme cooperano alla produzione della ricchezza.

È una questione che va esaminata non solo sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto va considerata nell'aspetto politico, e sulla quale per-

ciò non potrei fare dichiarazioni, trattandosi di argomento che non è di competenza del ministro di agricoltura. L'onor. Maragliano si contenterà oggi della mia dichiarazione che porrò ogni cura perchè la legge sull'Ufficio del lavoro sia applicata, e perchè sia, come è nella mente del legislatore, mezzo efficace per compiere le riforme sociali che tutti vogliamo affrettare, nei limiti consentiti dal bilancio dello Stato, dalle condizioni industriali ed economiche del paese.

Ne abbiamo fatte non poche. Altre mi auguro che si possano fare presto per il bene dei lavoratori, che è connesso colle sorti dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 153.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

154	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	25,000 »
155	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	19,000 »
156	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) .	80,000 »
		152,000 »
Credito e previdenza.		
157	Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	76,500 »
158	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	3,120 »
159	Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali; Commissione centrale e Commissioni provinciali per la vigilanza sulle cooperative di produzione e di lavoro; Commissione consultiva per il credito agrario; Commissione centrale per le case popolari ed economiche; spese inerenti a dette Commissioni: esposizioni e mostre	8,920 »
	<i>Da riportarsi</i>	88,540 »

	<i>Riporto</i>	88,540 »
160	Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	4,500 »
161	Publicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	190,000 »
162	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
163	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro	5,000 »
164	Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	28,000 »
165	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (art. 12 e 16 della legge 2 gennaio 1903, n. 5)	50,000 »
166	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	20,000 »
		<hr/> 411,040 »
	Statistica.	
167	Consiglio superiore di statistica; studi e ricerche di carattere statistico	4,000 »
168	Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica	500 »
		<hr/> 4,500 »
	Economato generale.	
169	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	35,250 »
170	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,140 »
		<hr/> 36,390 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riparto</i>	36,390 »
171	Commissione tecnica permanente; visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini	2,500 »
172	Imballaggi, trasporti e sorveglianza di queste operazioni	80,000 »
173	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali: assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	5,800 »
174	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000 »
		234,690 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
175	Spese per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271)	<i>per memoria</i>
176	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Agricoltura.		
177	Compilazione della statistica agraria (legge 2 luglio 1908, n. 358) (Spesa ripartita - ultima rata) - Contributo e concorso ad istituzioni agrarie - Compensi, indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari delle Amministrazioni centrali e provinciali e ad estranei, per la rilevazione ed elaborazione dei dati, e per la direzione ed ispezione dei lavori - Medaglie di presenza alla Commissione consultiva ed ai Comitati locali - Spese di stampa, acquisto di mobilio, strumenti, libri, fitti ed illuminazione di locali ed altre spese relative al servizio.	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	200,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	200,000 »
178	Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (Spesa ripartita - terza rata)	34,000 »
179	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - quarta rata)	100,000 »
180	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita)	509,600 »
181	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita)	378,200 »
182	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita)	283,200 »
183	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.	5,000 »
184	Contributo dello Stato a favore delle Casse ademprivili delle provincie di Cagliari e Sassari (Legge 14 luglio 1907, n. 562) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,510,000 » <hr/>
	Industria e commercio.	
185	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	5,968 »
186	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	57,300 »
		<hr/> 63,268 » <hr/>
	Insegnamento agrario, industriale e commerciale.	
187	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita)	99,900 »
188	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1907, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita)	12,000 »
		<hr/> 111,900 » <hr/>

Credito e previdenza.

189	Contributo dello Stato a favore della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Legge 30 dicembre 1906, n. 685) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
190	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
191	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita)	70,000 »
192	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
193	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita)	30,000 »
194	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1899 (Legge 1º aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	12,000 »
195	Concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
196	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1º semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	160,000 »
197	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390 e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita)	128,000 »
198	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e nel 2º semestre 1902 in base agli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita)	365,000 »
199	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita)	52,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,817,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	2,817,000 »
200	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
201	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita)	77,000 »
202	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita)	60,000 »
		<hr/> 2,954,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
203	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	153,520 »
	<hr/>	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	2,895,170 »
	Pensioni e indennità	757,500 »
	Agricoltura	10,094,475 »
	Industria e commercio	1,142,430 »
	Privative industriali e diritti d'autore	9,500 »
	Insegnamento agrario, industriale e commerciale	5,682,010 »
	Lavoro	152,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	20,733,085 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1909

	<i>Riparto</i>	20,733,085 »
Credito e previdenza		411,040 »
Statistica		4,500 »
Economato generale		234,690 »
TOTALE della categoria I della parte ordinaria		21,383,315 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali		<i>per memoria</i>
Agricoltura		1,510,000 »
Industria e commercio		63,268 »
Insegnamento professionale		111,900 »
Credito e previdenza		2,954,000 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria.		4,639,168 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		26,022,483 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO		153,520 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		26,022,483 »
Categoria IV. — Partite di giro		153,520 »
TOTALE GENERALE		26,176,003 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Estensione al Corpo delle miniere degli articoli concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di 3^a classe ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli

Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);
Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (N. 44).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LII - *Documenti*).

II. Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 20);

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano (N. 38);

Frazionamento del comune di Bernareggio (N. 17);

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati (N. 16);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5);

IV. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 18).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XVII.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento del senatore Monti (pag. 453) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 454) — votazione a scrutinio segreto (pag. 454) — Annuncio d'interpellanza del senatore Cavalli (pag. 455); osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e del senatore Cavalli (pag. 455) — Presentazione di una relazione e di un disegno di legge (pag. 455) — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: "Spese di leva ed assegnazioni giornaliere alle reclute presso i distretti" (Spesa facoltativa), dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 20) (pag. 455); « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano » (N. 38) (pag. 456); « Frazionamento del comune di Bernareggio » (N. 17) (pag. 460) — Discussione del disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati » (N. 16) — Non ha luogo discussione generale — Sull'articolo 1^o parlano il senatore Cavalli (pag. 461-62), il relatore, senatore Vigoni Giulio (pag. 461-62) e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 461) — Si approva l'articolo 1 e, senza discussione, l'articolo 2 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 462) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 462) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 462) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (N. 5) (pag. 463) — Senza discussione si approvano i primi 2 articoli — Sull'articolo 3 il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno dà un chiarimento al senatore Pierantoni (pag. 463) — L'art. 3 è approvato, e senza discussione si approvano tutti gli articoli da 1 a 9 e l'articolo aggiuntivo per la disposizione transitoria, concordato dall'Ufficio centrale col Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 464) — Avvertenza del Presidente (pag. 464) — votazione a scrutinio segreto (pag. 464) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 465) — Il Senato sarà convocato a domicilio (pag. 465) — Testo coordinato del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (pag. 466).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, del tesoro, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Monti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avvocato Gustavo Monti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Pellegrini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Monti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avvocato Gustavo Monti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onorevole senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore De Asarta ing. Vittorio.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile corrente anno fu nominato senatore del Regno per la 3^a categoria dell'art. 33 dello Statuto l'onor. ingegnere Vittorio de Asarta.

Il 25 aprile pervenne al Presidente del Senato una lettera firmata « Francesco de Asarta », con la quale si affermava che Carlo de Asarta avo dell'ingegnere Vittorio aveva acquistata la cittadinanza russa, e che nè questi, nè il padre Emmanuele avevano nei modi voluti dalla legge rinunciato a tale cittadinanza.

La Commissione ha creduto suo stretto dovere fare le più accurate indagini per avere la prova del fatto asserito.

Malgrado tutte le investigazioni non è stato possibile trovare un atto qualsiasi che potesse confermare la denunciata asserzione.

Invece è risultato che il Carlo de Asarta, nato e morto a Genova, in tutti gli atti compiuti nella lunga sua vita, anche fatti alla presenza degli ufficiali dello stato civile, non è stato mai considerato come straniero.

Il vero si è ch'egli nella giovinezza, a scopo di mercatura, si recò ad Odessa, ivi contrasse matrimonio con una russa e poscia ritornò nella città nativa ove cessò di vivere il 12 agosto 1872.

Il suo atto di morte non contiene nulla che possa fare solo sospettare che nella dimora ad Odessa abbia rinunciato alla cittadinanza d'origine.

Di fronte a questa assoluta mancanza non di prove, ma d'un semplice indizio, sta il fatto del pieno, incontrastato, legittimo possesso della cittadinanza italiana goduta tanto dal figlio

Emmanuele quanto dal nipote Vittorio, nominato senatore del Regno.

Una serie di documenti prova ad evidenza questo possesso. A prescindere dai diversi passaporti sempre rilasciati dall'Autorità italiana e con la qualifica di sudditi italiani, dall'intervento degli agenti diplomatici italiani in tutte le loro relazioni con le Amministrazioni straniere, dal certificato dell'adempito obbligo di leva, dall'iscrizione sulle liste politiche, dalle diverse elezioni a deputato al Parlamento convalidate senza contestazione, sta il fatto che in un giudizio sullo stato personale del cav. Emmanuele de Asarta il Tribunale e la Corte di appello di Genova emanarono le loro sentenze senza eccezione d'incompetenza, che sarebbe stata certamente presentata da parte dei contraddittori, se la cittadinanza italiana del de Asarta avesse potuto in modo qualsiasi essere messa in dubbio.

La Commissione ritiene perciò come una gratuita affermazione destituita d'ogni prova, l'asserita mancanza della qualità di cittadino italiano del signor ing. Vittorio de Asarta.

Eliminata questa difficoltà la Commissione avendo riconosciuto e la validità del titolo, perchè il signor Vittorio de Asarta è stato eletto deputato al Parlamento nella XX^a, XXI^a e XXII^a Legislatura, e che in lui concorrono tutti gli altri requisiti richiesti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulla proposta fatta dalla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la convalidazione dei titoli del senatore De Asarta, il Senato delibererà a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la nomina a senatore del signor ing. Vittorio de Asarta, e per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di voler procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Cavalli ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina circa l'adempimento della legge 14 luglio 1907, n. 503: Assunzione allo Stato dell'isola di Caprera ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Riferirò al mio collega ministro della marina, la presentazione di questa interpellanza, perchè le pratiche relative alla espropriazione dell'isola di Caprera furono affidate per intero al Ministero della marina, onde io non sarei in grado ora di dire a qual punto esse siano.

Il ministro della marina sarà certamente ben lieto di dare le spiegazioni che desidera l'onorevole senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. La mia interrogazione era stata presentata ieri, prima ancora che giungesse il sunto del verbale della seduta della Camera dei deputati, in cui ha avuto luogo ieri stesso lo svolgimento di una eguale interrogazione del deputato Gattorno. Ho letto le risposte date dal Presidente della Camera stessa e dal ministro delle finanze. La mia interrogazione non avrebbe quasi più ragione di essere dopo quelle dichiarazioni; comunque, se il ministro della marina vorrà portare, quanto prima, una voce più tranquillante circa l'esecuzione di questa legge, io ne sarò lieto e lo ringrazierò di cuore.

PRESIDENTE. Allora questa interpellanza sarà svolta in giorno da destinarsi.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni

e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909 ».

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, approvato ieri dalla Camera dei deputati: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire **60,811.28** verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario **1907-908** » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 60,811.28 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 38).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'unita Convenzione stipulata in Roma addì 2 dicembre 1908 fra il ministro delle poste e dei telegrafi ed il rappresentante del municipio di Milano, con la quale il municipio stesso si obbliga di eseguire l'ampliamento dell'attuale palazzo delle poste, e di cedere un'area sul viale Brianza, verso corrisposta, da parte del Governo, di lire 2,915,960 (due milioni novecentoquindicimila novecentosessanta).

(Approvato).

Art. 2.

È dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento di cui all'articolo 1 e la sistemazione delle vie adiacenti al palazzo delle poste, ed è approvato il relativo piano particolareggiato di esecuzione, compilato dal municipio in data 10 aprile 1908, che munito del visto del ministro delle poste e dei telegrafi, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'espropriazione dei fabbricati e dei terreni l'indennità dovuta ai proprietari sarà determinata nel modo indicato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 4.

Al pagamento della somma di lire 2,915,960 al municipio di Milano ed alla spesa di lire 144,040 prevista per impianti di riscaldamento e di illuminazione, sarà provveduto per lire 960,000 col fondo di lire 1,360,000 approvato con la legge 24 marzo 1907, n. 111, tabella A, per la sistemazione di edifici a Napoli e Milano; e per lire 2,100,000 con l'assegnazione straordinaria approvata con la legge 15 luglio 1907, n. 506, per il riscatto ed il riordinamento delle linee e reti telefoniche.

(Approvato).

Art. 5.

Alla spesa per la sorveglianza dei lavori, da parte dello Stato, verrà provveduto coi fondi ordinari del bilancio.

(Approvato).

Convenzione tra il Regio governo e il comune di Milano per l'ampliamento del palazzo ad uso delle poste e dei servizi elettrici.

Repertorio, n. 215.

Roma, li 2 dicembre 1908.

Si premette che con compromesso in data 9 febbraio 1908, fra i signori prof. Cesare Saldini ed avv. Gerolamo Morpurgo, assessori comunali in rappresentanza del municipio di Milano, ed i signori Giuseppe Angelini, ispettore superiore, ed ing. Gaetano Marchesi, capo del servizio tecnico dei telefoni, in rappresentanza del Ministero delle poste e dei telegrafi, che agisce in nome e nell'interesse del Regio governo, si esposero le condizioni e le modalità preliminari di massima per una sistemazione radicale dei servizi postali, telegrafici e telefonici in Milano, da assumersi dal comune, verso compenso *à forfait* a titolo di rimborso delle spese da versarsi in quattro rate da parte del Regio governo. Per tale sistemazione fu specialmente convenuto:

a) La espropriazione delle aree e degli edifici occorrenti per costruire un isolato fra la via Bocchetto ed il vicolo di S. Maria Segreta, a sede del palazzo delle poste, dei telegrafi e telefoni;

b) l'ampliamento dell'edificio attuale e la costruzione di un attiguo palazzo da servire per i telefoni;

c) l'acquisto di un'area occorrente per servizi telegrafici presso la nuova stazione passeggeri e precisamente sul viale Brianza e la costruzione sull'area stessa di apposito edificio;

d) la costruzione di una parte dell'isolato al Bocchetto per conto ed uso del Municipio, ma con facoltà di riscatto e prelazione da parte del Regio governo.

Se non che nella seduta del 22 febbraio prossimo passato del Consiglio comunale di Milano, la Giunta accolse la raccomandazione di migliorare il progetto, specie nei riguardi delle vie di accesso al palazzo, e conseguentemente venne concordato fra le parti un nuovo progetto di sistemazione, pel quale, ferma la cifra del compenso da parte del Governo, in quanto i maggiori allargamenti stradali non modificano sostanzialmente la progettata parte del palazzo di ragione demaniale, ma solo quella di ragione comunale, viene a ridursi soltanto la somma a carico del Governo in caso di esercizio del diritto di riscatto.

E poichè per sopravvenute circostanze la costruzione della nuova stazione al Trotter verrà ultimata con un certo ritardo, e non sono ancora definitivamente stabiliti i raccordi dei binari, lungo i quali debbono svolgersi i conduttori telegrafici, il Ministero delle poste e dei telegrafi è venuto nella determinazione di non trasportare per ora i servizi telegrafici nell'area del Viale Brianza, ritenendo più opportuno di mantenere accentrati tutti i servizi nell'edificio di via Bocchetto.

Per raggiungere tale scopo si è però riconosciuto necessario di ricorrere alla sopraelevazione di un piano su parte dell'attuale palazzo ed all'occupazione immediata dei locali disponibili in quella parte che doveva restare di proprietà del Municipio. Ben inteso che resta fermo l'acquisto dell'area al viale Brianza, per costruirvi l'edificio per i servizi telegrafici non appena sarà completamente sistemata la nuova stazione ferroviaria.

Volendosi ora tradurre in Convenzione definitiva la combinazione di cui sopra, fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, per il quale interviene lo stesso ministro Sua Eccellenza l'avv. Carlo Schanzer, ed il comune di Milano rappresentato dal suo sindaco senatore onorevole marchese Ettore Ponti, a ciò debitamente autorizzato con la deliberazione consigliare presa in doppia lettura nelle sedute 22 febbraio e 17 marzo 1908 e nelle sedute 15 e 27 maggio 1908, e successive 27 ottobre e 19 novembre 1908, per quanto si riferisce alle successive varianti, come sopra indicato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il municipio di Milano si obbliga di sistemare la zona intorno e adiacente all'attuale palazzo postelegrafico al Bocchetto, secondo il piano regolatore già approvato dal Consiglio comunale, addossandosi tutte le spese di acquisto, o di espropriazione e demolizioni occorrenti per la sistemazione stessa, e precisamente quelle che corrispondono agli stabili di proprietà della fabbrica di S. Maria Segreta, Ceppi Francesca, Clerici Teresa, Monte di pietà di Milano, Omarini Luigi e Varesi Matilde, Piazza Giovanni e Giacomo, designati in mappa del catasto del comune di Milano ai numeri 3191 e B C, 3186 e D A, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190.

Per i fabbricati demaniali (attualmente occupati da diversi uffici governativi) compresi pure nella zona da sistemare, il municipio dovrà eseguire la parziale demolizione e la ricostruzione come in appresso indicato.

Art. 2.

Sull'area che si ricaverà dalle espropriazioni e demolizioni di cui sopra, il municipio di Milano si obbliga di costruire, su metri quadrati duemilacentotredici, un edificio di piani quattro oltre il sotterraneo, fronteggiante il vicolo di S. Maria Segreta e la via S. Vittore al Teatro, e si obbliga di sopraelevare sull'attuale palazzo in via Bocchetto un quinto piano, limitando la sopraelevazione stessa alle tre ali prospettanti sui cortili, e cioè sopra una superficie di metri quadrati mille trentacinque; si obbliga di coordinare il nuovo fabbricato con

quello attualmente esistente; e si obbliga inoltre di costruire altra parte di edificio come sopra, in angolo delle vie Bocchetto e S. Maria Segreta, occupando quasi tutta la parte bassa dell'attuale edificio demaniale e parte dei resti della chiesa di S. Maria Segreta complessivamente su metri quadrati mille quaranta, il tutto secondo i disegni planimetrici ed i partiti architettonici ed il disciplinare redatti dall'ufficio del Genio civile ed accettati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, in seguito all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La costruzione di tale edificio dovrà essere iniziata dal lato di S. Vittore al Teatro, in modo da ottenere che gli uffici postali, i quali occupano il piano terreno del fabbricato demaniale da demolirsi, possano essere trasferiti nella nuova costruzione, prima che si demolisca il fabbricato stesso. Tuttavia il comune avrà facoltà di offrire, per detti uffici, locali adatti (comunali o d'affitto a spese comunali) d'accordo colla locale Direzione dei servizi postali, e ciò fino a quando sarà ultimato il nuovo edificio.

Art. 3.

Il municipio si obbliga inoltre di acquistare per lo Stato, nei pressi della nuova stazione ferroviaria e precisamente in fregio alla nuova via di circonvallazione, un'area di metri quadrati tremila seicento ottanta.

Art. 4.

La rimanente area fabbricabile, che si ricaverà dall'espropriazione di cui all'articolo 1° nella misura di metri quadrati mille duecento due, rimane di esclusiva proprietà del Municipio che si obbliga di costruirvi su metri quadrati ottocento ventiquattro, entro diciotto mesi dalla data di approvazione per legge, un fabbricato per suo conto; obbligandosi di uniformarsi, tanto nelle planimetrie che negli alzati dei vari piani, ai disegni concordati col Ministero e di predisporre nella muratura quanto può occorrere, per potervi eseguire in seguito, senza ricorrere a demolizioni, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e di illuminazione, qualora il Ministero si dovesse valere del diritto di riscatto o di prelazione di cui nel seguente articolo 10.

Art. 5.

Di tutti i disegni, estratti del piano regolatore, planimetrie, partiti architettonici e disciplinare dell'ufficio del Genio civile di Milano, completati definitivamente a seconda dei suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui nei voti emessi in data 29 gennaio 1908, n. 106 (Sezione 1ª) e in data 14 ottobre 1908, n. 1417 (Sezione 1ª), che dovranno regolare la costruzione degli edifici di cui agli articoli precedenti, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Art. 6.

Il comune di Milano si obbliga formalmente di consegnare il detto edificio entro diciotto mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione da parte del Governo, completamente ultimato e utilizzabile per l'uso cui è destinato, e cioè con sportelli e relative mensole per i servizi al pubblico; con inferriate di sicurezza agli sportelli medesimi nonchè alle finestre esterne del piano terreno; con bussole, controbussola a vetri od a chiusura automatica per evitare ovunque sia necessario le correnti d'aria.

Sono esclusi gl'impianti dell'illuminazione, ventilazione e riscaldamento, ai quali verrà provveduto dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ma sarà a carico del comune il predisporre nelle murature, nei soffitti e nella copertura i vani e tutto quanto può occorrere per poter eseguire in seguito senza demolizioni gl'impianti di riscaldamento, aereazione, illuminazione, distribuzione e smaltimento dell'acqua; a questo scopo saranno concordati in tempo utile i necessari progetti di esecuzione.

Art. 7.

Appena ultimato il fabbricato al Bocchetto e consegnata l'area in Viale Brianza, tanto l'uno quanto l'altra passeranno, previo collaudo che sarà eseguito da funzionari tecnici governativi, in piena e libera proprietà dello Stato, che ne prenderà regolare possesso a mezzo di funzionari delegati dall'Amministrazione demaniale.

Art. 8.

In corrispettivo degli obblighi, che colla presente Convenzione il municipio si assume, gli sarà corrisposto dal Ministero delle poste e dei telegrafi un compenso *à forfait* di lire 2,915,960 (duemilioni novecentoquindicimila novecentosessanta) che sarà pagato come appresso:

lire 960,000 (novecentosessantamila) subito dopo che la presente convenzione sia stata approvata con legge;

lire 700,000 (settecentomila) al 1° gennaio 1909, semprechè i lavori siano stati iniziati ed il Genio civile abbia dichiarato che procedono regolarmente;

lire 700,000 (settecentomila) non appena eseguita la consegna dei fabbricati;

lire 555,960 (cinquecentocinquantacinquemila novecentosessanta) al 1° gennaio 1911 quando, ben inteso, sia già avvenuta la consegna di cui sopra.

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune ed a carico del Regio Governo gl'interessi sulle somme in ritardo, nella ragione annua del quattro per cento netto, pel Comune, di spese, imposte e tasse.

Art. 9.

Il municipio si assume l'incarico di alloggiare contro adeguato affitto tutti gli uffici che attualmente occupano il fabbricato demaniale al Bocchetto, di cui all'articolo primo, destinato ad essere demolito, in locali municipali o privati che corrispondano a tutte le esigenze dei servizi medesimi.

Tale locazione dovrà durare finchè l'Amministrazione demaniale non avrà provveduto per dare ai detti uffici una apposita sede da costruirsi od altrimenti.

Art. 10.

Il municipio si obbliga formalmente di non alienare per un periodo di quindici anni, a decorrere dal 9 febbraio 1908, se non al Ministero delle poste e dei telegrafi, il fabbricato che costruirà sull'area di cui al precitato articolo quarto, ed il Ministero stesso avrà diritto di acquistarlo durante il detto periodo di tempo, per destinarlo ad eventuali ingrandimenti dei servizi.

In tale ipotesi il municipio di Milano dovrà

consegnare lo stabile entro due anni dalla data di notificazione della deliberazione del Governo di voler procedere al riscatto.

Trascorsi i quindici anni, il municipio sarà libero di alienare il detto fabbricato, ma il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà il diritto a prelazione rispetto a qualunque altro compratore. A tale effetto il municipio di Milano dovrà notificare al Ministero predetto la sua intenzione di alienare lo stabile, il nome del compratore ed il prezzo di vendita, ed il Ministero avrà un mese di tempo per deliberare se intende di esercitare il suo diritto di prelazione. Qualora il Ministero richiedesse l'acquisto del fabbricato di cui sopra, non oltre il 1° gennaio 1913, resta fin d'ora fissato come prezzo di vendita la somma di lire 1,290,000 (un milione duecentonovantamila).

Durante il periodo tra il primo gennaio 1913 ed il termine dei quindici anni suddetti, il prezzo della cessione sarà determinato mediante stima da eseguirsi di comune accordo tra l'ufficio del Genio civile e quello municipale, all'atto della cessione stessa; ed in caso di controversia sulla determinazione del prezzo, si provvederà a mezzo di un collegio di arbitri nominati l'uno dal Ministero delle poste e dei telegrafi, l'altro dal comune di Milano, ed il terzo dal presidente della Corte d'appello di Milano.

Art. 10 bis.

Il comune di Milano assume l'obbligo di concedere in affitto allo Stato, col preavviso scritto di un anno e a far tempo in ogni caso da S. Michele successivo alla scadenza dell'anno stesso, i locali di sua proprietà nel fabbricato di cui al precedente articolo, contro la corrisponsione dei fitti fin d'ora stabiliti come segue:

Pei sotterranei, annue lire 5,800 (cinquemilaottocento);

Piano terreno annue lire 25,740 (venticinquemilasettecentoquaranta);

Primo piano annue lire 21,280 (ventunmileduecentottanta);

Secondo piano annue lire 18,240 (diciottomiladuecentoquaranta);

Terzo piano annue lire 15,750 (quindici milasettecentocinquanta).

Lo Stato avrà facoltà di escludere eventualmente dall'affitto stesso il terzo piano.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta al Genio civile per conto ed a spese del Ministero delle poste e dei telegrafi. Il municipio dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilità colle imprese cui verranno appaltati.

Per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli, essendo stato accettato dal municipio un prezzo *à forfait*, il Ministero si manterrà estraneo a qualunque eventuale vertenza potesse sorgere fra il comune stesso e le imprese assuntrici.

Le eventuali divergenze sulla interpretazione di qualche articolo della presente convenzione, saranno risolte colle norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 12.

Sarà in facoltà del Ministero contraente di ordinare, durante la esecuzione dei lavori ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando le varianti stesse non alterino la portata finanziaria del progetto.

Il Ministero potrà inoltre accollare al municipio l'esecuzione di impianti accessori, non contemplati nel progetto, rimborsandone la relativa spesa da determinarsi dall'ufficio del Genio civile. Qualora però le esecuzioni di questi impianti fossero date in appalto direttamente dal Ministero, il municipio, e per esso l'assuntore delle opere principali, non potrà sollevare eccezioni, ma dovrà facilitare in tutti i modi i relativi lavori perchè possano essere ultimati entro i termini stabiliti per la consegna dei nuovi edifici.

Art. 13.

Il Ministero contraente, per agevolare in tutti i modi possibili la procedura per le espropriazioni delle aree e dei fabbricati di cui sopra, assume impegno di presentare al Par-

lamento un progetto di legge nel quale si proponga, pei necessari espropri, l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della città di Napoli.

Art. 14.

Il municipio di Milano assume formale impegno di prolungare l'attuale linea tramviaria di via Settembrini fino allo incrocio del viale Brianza, perchè possa regolarmente funzionare appena il fabbricato per i telegrafi sarà costruito, e di regolare inoltre l'orario di servizio di tale linea in modo che l'ultima partenza dal viale Brianza non avvenga prima delle ore 0.5'.

Art. 15.

La presente convenzione e tutti gli atti che il municipio di Milano dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione dei due palazzi ad uso del Ministero delle poste e dei telegrafi, comprese le aree circostanti le quali, in conseguenza delle opere convenute, resteranno scoperte ad uso urbano, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Gli atti di espropriazione e di acquisto relativi all'area destinata alla costruzione dell'edificio che rimarrà in proprietà del comune, saranno soggetti alle ordinarie tasse di registro e bollo, limitatamente però alle parti destinate alla costruzione stessa.

Art. 16.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non quando sarà stata approvata con legge.

Il sindaco del comune di Milano.

PONTI.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Bernareggio » (N. 17).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Bernareggio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 17).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Bernareggio è diviso nei seguenti cinque comuni autonomi:

a) Bernareggio coi territori degli antichi comuni di Bernareggio e Villanova;

b) Aicurzio col territorio dell'antico comune omonimo;

c) Carnate col territorio dell'antico comune omonimo;

d) Ronco Briantino col territorio dell'antico comune omonimo;

e) Sulbiate coi territori degli antichi comuni di Sulbiate Superiore e Sulbiate Inferiore.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati » (N. 16).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 16)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Casorezzo, provincia di Milano, col giorno 1° ottobre 1909, viene diviso in due comuni separati, l'uno di Ossona, l'altro di Casorezzo sulla base delle rispettive giurisdizioni territoriali dei comuni stessi, come preesistevano alla loro aggregazione, avvenuta in forza del Regio decreto 24 febbraio 1869, n. 4930.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Desidererei soltanto una spiegazione. Perché, a differenza degli altri consimili progetti di legge, in questo è fissato un termine, stabilendo il 1° ottobre 1909 per l'effetto della divisione, mentre sempre si lasciò facoltà al Governo di provvedere alle relative pratiche ed alla data per la separazione dei comuni?

VIGONI GIULIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO, *relatore*. Non saprei spiegare la ragione per la quale nel disegno di legge è precisata la data del 1° ottobre 1909. Il disegno di legge è così venuto dalla Camera dei deputati e nella relazione della Camera e nei documenti esaminati non vi è alcuna spiegazione di questo fatto. Del resto, se anche la legge venisse approvata, senza tale determinazione, il ministro dovrebbe precisare il giorno nel quale la divisione dovrà aver luogo, nè ciò può infirmare le ragioni che motivarono questa proposta di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io debbo spiegare perchè nell'altro ramo del Parlamento ho acconsentito alla proposta separazione. La ragione è questa: si tratta di due comuni, che, un tempo, autonomi, poi si riunirono, ma le cui rispettive popolazioni erano in continua contesa. Si ritenne quindi che l'unico modo di rimettere la pace fra loro fosse quello di separarli di nuovo, e vi fu in proposito un'altra proposta d'iniziativa parlamentare, e cioè l'attuale.

Per questa separazione vi è stato il consenso di tutte le autorità, è intervenuto il parere favorevole del Consiglio provinciale, oltre al consenso degli abitanti.

Queste sono le ragioni per le quali accettai la proposta divisione. Se dovessi poi spiegare il perchè nel presente disegno di legge vien fissata la data del 1° ottobre 1909, non saprei dirlo con precisione al senatore Cavalli.

Però non è male che le leggi stabiliscano la data dalla quale cominciano ad avere il loro effetto, altrimenti, se non fosse detto nulla, sarebbe ciò lasciato all'arbitrio del Governo.

Quando si emaneranno i provvedimenti per l'esecuzione della legge in parola, si provvederà anche a che nella stessa epoca del 1° ottobre 1909 abbia luogo la separazione dei bilanci, del patrimonio ed il resto.

Queste sono le sole spiegazioni che posso dare al senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Non ho eccezioni da fare; ma siccome è la prima volta che vedo in un progetto di legge di questo genere indicata la data, desideravo averne spiegazioni.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto, che la separazione di questi due comuni avviene per incompatibilità di carattere, ed io credo che in questo caso ne avremo assai di frequente di queste proposte.

VIGONI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO, *relatore*. Debbo far presente al senatore Cavalli che il comune di Casorezzo attuale è composto di due comuni, che erano stati uniti coattivamente fra loro; quindi non è il caso di un comune unico, dove ci può essere incompatibilità di carattere fra due frazioni, ma è il caso di due comuni per i quali l'incompatibilità c'era fino da principio; non sono mai andati d'accordo dal giorno in cui furono legati fra loro col vincolo dell'unione. Questo è un caso che difficilmente si può rinnovare, perchè si tratta di due comuni divisi che presso a poco, sono di pari estimo e di pari popolazione; comuni, che, uniti coattivamente, per l'intervento del Consiglio provinciale di Milano, ora vogliono riprendere ciascuno la loro autonomia, caso molto raro, che difficilmente si potrà produrre come un precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1° già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati dello scrutinio della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Risultano estratti a sorte i nomi dei senatori: Di Collobiano, Massarucci e Lucca.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Il risultato di votazione per la convalida dei titoli del nuovo senatore De Asarta essendo favorevole, dichiaro convalidata la sua nomina a senatore ed ammesso alla prestazione del giuramento.

Presentazione di un disegno di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Alienazione degli immobili demaniali, in uso all'Amministrazione militare ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e che avrà il suo corso a termini del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari ». Chiedo al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto che si discuta il disegno di legge dell'Ufficio centrale, ed accetto anche gli emendamenti proposti dall'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di questo disegno di legge:

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 5-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di Sanità.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale di un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

(Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per il libero esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Non sono però obbligati alla iscrizione anzitutto i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle provincie, o dei comuni.

Soltanto nel caso che detti sanitari si dedichino anche al libero esercizio, sono tenuti ad iscriversi nell'albo, e soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni da cui dipendono.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. In questo articolo si parla di protettorati italiani: io non ne conosco.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono dei territori soggetti a sultani, che esercitano la loro autorità sotto il protettorato italiano...

PIERANTONI. Ma si tratta di territori ben piccoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Saranno piccoli, ma se v'è un medico, bisogna che egli sia salvaguardato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3. Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

(Approvato).

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

(Approvato).

Art. 7.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine e di pubblicarlo al principio di ogni anno dandone notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e la mancanza di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) d'interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

(Approvato).

Art. 8.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere A e C del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di Sanità.

(Approvato).

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri a termini dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre due anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che essendo esaurito l'ordine del giorno, bisognerà sospendere per alcuni giorni le nostre sedute.

Frattanto, se il Senato consente, io riceverò i disegni di legge che, nel frattempo, saranno approvati dalla Camera dei deputati. Naturalmente nell'ordine del giorno da stabilirsi, si darà la preferenza ai bilanci, e io confido che in questo intervallo la Commissione di finanze proseguirà con la massima sollecitudine i suoi lavori.

Non facendosi osservazioni, così s'intende stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	79
Maggioranza	40

Il senatore D'Ayala-Valva	ebbe voti 45
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	26

Proclamo eletto il senatore D'Ayala-Valva.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: - Spese di leva ed assegnazioni giornaliere alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano:

Senatori votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Frazionamento del comune di Bernareggio:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

(Il Senato approva).

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

Sugli Ordini dei sanitari:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

(Il Senato approva).

I signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa l'8 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 GIUGNO 1909

Sugli Ordini dei sanitari

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di Sanità.

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per il libero esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Non sono però obbligati alla iscrizione anzidetta i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle provincie, o dei comuni.

Soltanto nel caso che detti sanitari si dedichino anche al libero esercizio, sono tenuti ad iscriversi nell'albo, e soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni da cui dipendono.

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

Art. 7.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine e di pubblicarlo al principio di ogni anno dandone notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) d'interporsi se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere a) e c) del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di Sanità.

Art. 9.


Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri a termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre due anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.





XVIII.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 469) — Giuramento dei senatori Avarna e De Asarta (pag. 470) — Annuncio di un omaggio della contessa Degli Alberti (pag. 471) — Messaggi (pag. 470) — Congedi (pag. 472) — Comunicazione (pag. 472) — Presentazione di relazioni e disegni di legge (pag. 470, 471 e 472) — Dopo osservazioni del presidente della Commissione di finanze, senatore Finali (pag. 473), del senatore Tassi a cui si associa il senatore Astengo (pag. 473), del ministro dei lavori pubblici (pag. 473) e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 474), il Senato approva l'urgenza e il rinvio alla Commissione di finanze del disegno di legge per « Modificazioni e aggiunte alla legge 7 luglio 1902, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private » (pag. 475) — Il Presidente commemora i defunti senatori Albini e Armò (pag. 475) — A lui si associano i senatori Todaro (pag. 477), Fili-Astolfone (pag. 477), Cefaly (pag. 477), e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 478) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 45); « Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 31); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 46), (pag. 478) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 48) — Nella discussione generale parlano i senatori Foà (pag. 495), Astengo (pag. 501), Tamassia (pag. 503), Cavasola (pag. 505), Todaro (pag. 507), ai quali risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 508) — Replica il senatore Todaro (pag. 517) — Discorso del relatore della Commissione di finanze, senatore Scialoja (pag. 517) — La discussione generale è chiusa e l'esame dei capitoli è rinviato alla successiva tornata (pag. 526).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

N. 9. Il Presidente della Camera di commercio di Siracusa trasmette copia dei voti che in ordine al nuovo disegno di legge: « Sui servizi marittimi » sono stati deliberati da quella rappresentanza commerciale.

N. 10. Il Presidente della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto, a nome di quella rappresentanza provinciale, fa voti perchè gli archivi provinciali del Mezzogiorno siano mantenuti a carico dello Stato.

N. 11. I professori del R. Istituto superiore di magistero femminile di Firenze fanno voti perchè la dizione del comma a) dell'art. 2 del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie » sia più chiara ed esplicita, stabilendosi che tra gli Istituti designati per la scelta degli ispettori sieno compresi i due Istituti superiori di magistero di Firenze e Roma.

N. 12. Il Presidente della Deputazione provinciale di Ferrara, a nome della Deputazione stessa, fa voti perchè nel progetto di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore » siano comprese anche le libere Università di Ferrara, Perugia, Pesaro, Urbino e Camerino, e sia concesso un adeguato annuo contributo in loro favore.

N. 13. Il sindaco di Ferrara, a nome di quella Giunta provinciale fa voti identici alla petizione n. 12.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Avarna duca Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Collobiano e Malvano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Avarna è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Avarna duca Giuseppe del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Asarta ing. Vittorio, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Fabrizio e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Asarta è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor De Asarta ing. Vittorio del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni su due disegni di legge per maggiori assegnazioni, l'uno sul bilancio del tesoro e l'altro su quello della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali di questa presentazione; le relazioni saranno stampate e distribuite.

Messaggi.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato di aver ricevuto dal Presidente della Corte dei conti il seguente messaggio:

« Roma 7 giugno 1909.

« In adempimento delle disposizioni della legge 15 agosto 1867 n. 3853, ho l'onore di rimettere all'E. V. lo elenco delle registrazioni con riserva eseguite da questa Corte nella seconda quindicina dell'ora scorso maggio.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Ho pure ricevuto dal ministro degli affari esteri il seguente messaggio:

« Roma 4 giugno 1909.

« A norma dell'art. 14, 3° capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione, mi pregio d'inviare a codesto on. Ufficio n. 100 fascicoli contenenti il decreto e la relazione sui prezzi dei noli per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre 1908.

« Per il Commissario generale »
« TAMBRONI ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti e al ministro degli affari esteri di questi messaggi.

**Omaggio
della contessa Enrichetta Degli Alberti.**

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che la contessa Enrichetta degli Alberti, nata Ferrero della Marmora, ha fatto omaggio a questo Alto Consesso di 13 autografi di Vittorio Emanuele II e di 82 di Ferdinando di Savoia. Sono lettere dirette al generale Alfonso Ferrero della Marmora, illustre antenato della contessa Degli Alberti, dal 1840 al 1855, trovate fra le carte del compianto senatore Chiala, cedute dal fratello di lui al Senato. Ora la nobile donna, erede del generale, ha fatto dono alla nostra Biblioteca degli originali, richiedendone copia autentica. La Presidenza, per questo dono di singolare pregio, le invierà i ringraziamenti del Senato. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che durante l'intervallo delle sedute, sono state presentate alla Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Per le antichità e belle arti (relatore Sacchetti);

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (relazione della Commissione di finanze);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (relazione della Commissione di finanze);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (relatore Bertetti);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (relazione della Commissione di finanze);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati di Europa (relazione della Commissione per i trattati internazionali);

Istituzione di un conto corrente tra il Ministero del tesoro e il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per

le R. navi armate (relazione della Commissione di finanze);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (relazione della Commissione di finanze);

Disposizioni sulle ferie giudiziarie (relatore Lucchini Luigi);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (relatore Mariotti Giovanni);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (relazione della Commissione di finanze);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (relazione della Commissione di finanze).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore Melodia di voler dar lettura dell'elenco dei disegni di legge presentati dai Ministri e dal Presidente della Camera dei deputati, durante le ferie alla Presidenza, in seguito dell'autorizzazione data dal Senato.

MELODIA, *segretario*, legge:

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo d'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52);

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro e il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (N. 55);

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.09 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Autorizzazione della spesa occorrente per

l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private (N. 61).

Per i maestri in soprannumero (N. 62);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 63);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernente spese facoltative (N. 64);

Modificazioni alla legge 27 maggio 1865, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali (N. 65).

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 3 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina (N. 66);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 67);

Maggiori e nuove assegnazioni per L. 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 68);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69);

Conversione del Collegio Uccellis di Udine in Educatorio femminile governativo (70).

PRESIDENTE. A questi disegni di legge è stato dato corso a termini del regolamento.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese i senatori Vaccai e Conti per motivi di famiglia e il senatore Arrivabene per motivi di salute; il senatore Rossi Giovanni di 15 giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che la Società Solferino e San Martino ha invitato il Senato ad intervenire alla commemorazione della memoranda battaglia del 1859, che avrà luogo il 24 corrente. Interrogo il Senato se crede deferire al Presidente la nomina di una Commissione che rappresenti il Senato alla detta cerimonia, Commissione di cui potranno far parte gli onorandi nostri colleghi superstiti di quelle gloriose giornate. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908 che approvò i ruoli organici del personale delle dogane;

Modificazioni alla legge 12 gennaio 1909 concernente provvedimenti per il terremoto, portante proroga ad un articolo della legge stessa.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno il procedimento stabilito dal regolamento.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha fatto pervenire questa lettera alla Presidenza:

« Mi onoro presentare direttamente a V. E. l'unito disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 9 corrente relativo a " Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 ", n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie concesse ad imprese private.

« Prego l'E. V. di voler far dichiarare d'urgenza il progetto, e di voler fare in modo che esso sia subito inviato all'onorevole Commissione di finanze del Senato.

« Colle maggiori onoranze

« Il ministro

« BERTOLINI ».

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze è agli ordini del Senato; ma, a nome di essa, io mi permetto osservare che il progetto in discorso tratta una materia molto complessa, non solo materia finanziaria, ma anche disposizioni amministrative, disposizioni che riguardano la Commissione del traffico, i trasporti cogli obblighi relativi, e in fine disposizioni che riguardano il personale. Ripeto che la Commissione di finanze è agli ordini del Senato, ma come Presidente della medesima ho creduto mio dovere di esporre queste considerazioni.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io credo che un progetto di questa importanza, progetto che non è di quelli, che debbono essere lasciati alla competenza iniziale dell'altro ramo del Parlamento, e non è nemmeno di esclusiva competenza della Commissione di finanze, a termini dell'art. 32 del nostro regolamento, debba correre la via normale degli Uffici, non la procedura speciale che il ministro dei lavori pubblici domanda.

Già il presidente della Commissione di finanze ha fatto giustamente osservare la complessità delle questioni che si dibattono nel progetto di legge in presentazione, e per quanto noi non possiamo occuparci di ciò che sia stato detto nell'altro ramo del Parlamento, tutti sappiamo come la discussione relativa alla Camera sia stata molto seria e come questioni importantissime vi si siano al riguardo dibattute.

Ora il proporre che il Senato frettolosamente rinunci ai suoi diritti di esame diligente ed accurato nella sede competente dei suoi Uffici e della Commissione più specialmente indicata dagli Uffici medesimi, mi pare che non risponda alla importanza del disegno di legge che ci si presenta e che fino ad un certo punto non faccia il dovuto omaggio alle convenienze di questo Consesso.

Mi pare necessario che in un argomento di tanta importanza, tutti i senatori debbano occuparsi seriamente, esprimendo negli Uffici il loro parere e formulino proposte che sieno frutto di sapiente discussione: altrimenti saremo costretti a mettere il polverino sui deli-

berati dell'altro ramo del Parlamento: il che non mi sembra davvero conforme nè alla importanza del nostro compito, nè agli interessi del paese.

Epperò io ritengo che debba il progetto percorrere la via normale degli Uffici, come lo ha implicitamente riconosciuto, colla dichiarazione fatta testè, l'illustre presidente della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. L'on. Astengo aveva chiesto la parola?

ASTENGO. Volevo dire le stesse cose dette dall'on. Tassi, perciò rinuncio a parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. A me duole che l'onorevole senatore Tassi abbia dato alla mia preghiera una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero.

Il disegno di legge che ebbi l'onore di fare approvare dall'altro ramo del Parlamento, e che presento al Senato, è un disegno di legge le cui disposizioni hanno importanza quasi esclusivamente finanziaria, perchè è diretta la loro ripercussione sul bilancio dello Stato; ripercussione tanto diretta che il Governo ha dovuto fare preghiera all'altro ramo del Parlamento, affinchè approvasse il disegno di legge con grande sollecitudine, a fine di mettere il Senato in grado di poterlo esaminare, prima che lo stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici e per le ferrovie, venisse in discussione davanti la Camera.

E questo dico per spiegare innanzi tutto la mia preghiera, che questo disegno di legge venga dichiarato d'urgenza.

Debbo poi far presente agli onorevoli senatori che hanno parlato, come essi non abbiano da trarre alcuna conclusione da ciò che il disegno di legge fu esaminato nell'altro ramo del Parlamento dalla Giunta generale del bilancio, ma semplicemente da considerare ciò come una giustificazione della proposta da me fatta.

Alla Camera l'esame fatto dalla Giunta del bilancio portò appunto a quell'ampia discussione di cui l'onor. Tassi ha fatto parola. E credo che al Senato, da parte della Commissione di finanze, nella quale, ed in modo così insigne, la competenza giuridica è rappresentata da-

l'onor. Scialoja, non sarebbe certo per mancare un esame profondo della questione.

Del resto, offerti questi schiarimenti, mi rimetto al voto del Senato.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Le mie parole non avevano alcun sottinteso che andasse al di là di quello che effettivamente significavano, cioè nessun contenuto di diffidenza verso il ministro, che ha presentato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

Io ho avuto intenzione di dire, e questo io ripeto, che un progetto come questo, involvente questioni così gravi, da indurre l'illustre senatore Finali a farne speciale rimarco, e ad allontanarne l'esame diretto della Commissione di finanze dovrebbe seguire la sua normale istruttoria agli Uffici; perchè, se è vero che la materia di cui si tratta ha un grave riverbero sulle finanze del paese, e se anche nell'altro ramo del Parlamento ebbe lo studio e la relazione della Giunta del bilancio, ciò non toglie che la sede competente del suo primo esame in Senato sia quella che, per eccezione, si vorrebbe abbandonare, e seguendo la quale tutti i senatori meglio potrebbero approfondire le questioni che il progetto comporta.

Io non voglio entrare in particolari, che qui sarebbero un fuor d'opera; ma è certo che allo studio del progetto presentato occorrono cognizioni tecniche, che anche fuori della Commissione di finanze, altri senatori avrebbero potuto portare, così come avvenne nell'altro ramo del Parlamento, dove il dibattito più serio si fece da chi non divideva i criteri della Giunta del bilancio.

Un progetto di legge, che interessa così seriamente la cosa pubblica e preoccupa ed agita la pubblica opinione, reclama un esame pacato nelle forme normali, senza i pericolosi consigli della eccessiva premura, uno studio diligente pari all'importanza dei problemi che vuol risolvere, onde il Senato si trovi in condizioni di poterne discutere e deliberare con piena e sicura coscienza.

Questo ho creduto di dover dire, perchè non avvenga, dinanzi a così grave argomento legislativo, che il Senato sia ridotto, come spesso avviene per la fretta di cui è sopraffatto, a convertirsi in una semplice macchina per votare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le parole pronunciate dal senatore Tassi mi obbligano ad intervenire in questa discussione.

Evidentemente il senatore Tassi vuol far credere che il Governo, pregando il Senato di incaricare la Commissione permanente di finanze dello studio di questo disegno di legge, abbia avuto l'intenzione di sfuggire ad una sua larga discussione.

Ora è perfettamente il contrario. Questo disegno di legge, come disse il mio collega, ha rapporto così diretto col bilancio dello Stato, che ove si seguisse nel suo esame un criterio diverso da quello serbato nello esame dei bilanci, ciò potrebbe portare a conseguenze contraddittorie.

Non comprendo quindi come il senatore Tassi possa immaginare, che la Commissione permanente di finanze del Senato del Regno (che ha con sé la fiducia intera del Senato, per le più gravi questioni che interessano il paese), possa esser considerata come una giunta, che debba servir quasi ad impedire una seria discussione degli argomenti al suo studio affidati.

Di fronte alla interpretazione, che il senatore Tassi ha creduto di dare alla preghiera che il Governo rivolgeva al Senato, nel senso cioè che l'esame di questo disegno di legge fosse demandato alla Commissione permanente di finanze, io mi credo in dovere di protestare, insistendo in pari tempo nella preghiera stessa.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di essere io l'interprete delle mie parole, che non sono state da lui intese nel loro giusto significato...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma quando si viene a parlare di dignità del Senato!

TASSI... Io ho detto semplicemente che non trovo conveniente affrettare in modo straordinario l'opera che è affidata al Senato. Noi siamo spesso costretti a votare perfino decine e decine di leggi senza avere avuto il tempo sufficiente per studiarle.

Nessun progetto di legge nuova è portato dinanzi a noi, o assai raramente, come è testè avvenuto per il progetto di legge sulle ferie giudiziarie, per la presentazione del quale rendiamo grazie all'onor. Guardasigilli e ministro di grazia e giustizia, che ci ha fatto almeno questa grazia e questa giustizia.

Noi veniamo sempre in seconda linea, tanto che i principali provvedimenti legislativi che rispondono a importanti questioni e che interessano la pubblica opinione, si offrono alle nostre discussioni solo quando hanno già avuto il vaglio della Camera dei deputati e non presentano più l'interesse che destavano prima; e non basta, perchè ci si impone relativamente di non mutar sillaba per evitare il ritorno all'altro ramo del Parlamento.

Ora questo non dovrebbe accadere, perchè è evidente che è menomata l'importanza della nostra funzione e il Senato scapita di fronte alla pubblica opinione.

Io non ho mai lontanamente pensato e tanto meno voluto insinuare che l'onor. Presidente del Consiglio voglia sfuggire alla discussione. Io peccerei di soverchia ingenuità se così pensassi, o se dal posto che occupo e per la conoscenza che ho degli uomini e delle cose qua dentro avessi voluto copertamente alludere a quanto ella ha creduto avessi alluso. So troppo bene che non è da lei che si tema qualsiasi discussione.

Io ho fatto le mie osservazioni, perchè mi è parso non convenisse di mandare alla Commissione di finanze lo studio e la relazione del progetto di legge, tanto più, dopo gli accenni nello stesso senso del suo illustre presidente.

Assolto l'obbligo mio di fronte alla mia coscienza, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il regolamento del Senato è diverso in questo punto da quello della Camera elettiva. Non spetta a me il mandare o non il disegno di legge alla Commissione di finanze; ma il Senato, come ha fatto altre volte, può deliberare che questo avvenga.

Quindi interrogo il Senato per sapere se consente nella domanda di urgenza fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e nella proposta dello stesso ministro che il disegno di legge sia inviato pel suo esame alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze si astiene dal voto.

PRESIDENTE. Chi approva queste proposte favorisca alzarsi.

(Il Senato approva).

L'urgenza è consentita e il disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Ad una bella ed onorata vita, tutta opera, studio ed amore alla nostra forza e difesa navale, pose fine la morte del senatore conte Augusto Albini il 3 del corrente in questa capitale, ove stava a riposo con grado onorifico di Vice-Ammiraglio. Nato in Genova il 30 luglio 1830 di quel Vice-ammiraglio Giuseppe Albini, che nel 1848 comandava la flotta Sarda nelle acque dell'Adriatico; allievo della Regia Scuola di marina di Genova, da guardia-marina giunto per tutti i gradi a quello di Contrammiraglio; cessò il 16 maggio 1886 dall'attività del servizio, non però da quella della mente. Navigò nove anni in tempo di pace; due anni ed undici mesi in tempo di guerra. Fece le campagne dell'indipendenza, meno quella del 1866, perchè in quel tempo addetto navale di Ambasciata. Portava la medaglia inglese di Crimea, che l'indicava uno di quella spedizione memoranda per l'alleanza, che fu il grande atto della politica piemontese, vaticinio della futura unione dell'Italia sotto lo scettro Sabauda. Altri premi di medaglia e di menzione ottenne il valore militare da lui mostrato nei fatti d'arme, onde fu stretta Ancona a dedizione il settembre 1860; ed in quelli del Garigliano e di Mola di Gaeta del dicembre dello stesso anno; e nel blocco ed assedio di Gaeta del maggio 1861, comandando la cannoniera *Confienza*; per cui in cambio della medaglia ebbe poi la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia. E la Legione d'Onore francese e gli ordini cavallereschi nazionali ben fregiavano quel generoso petto insieme alla prima medaglia guadagnata nel novembre 1857 sulla fregata *Beroldo* di ritorno dalle Indie Orientali, navigando dal canale di Mozarabico al Capo di Buona Speranza, per avere, a cimento della vita, cooperato a

salvare tre uomini travolti nelle onde da furiosa tempesta.

Il sapere tecnico del Contrammiraglio Albini profitò all'amministrazione della Marina in ispeciali uffici e commissioni. Capo di Stato Maggiore della Regia Divisione Navale di Sicilia dal 25 agosto al 26 ottobre 1861: in Inghilterra più volte per costruzioni: dal 1862 al 1872 addetto navale con grado di capitano di fregata all'Ambasciata di Londra: Direttore Generale delle artiglierie e torpedini un decennio al Ministero della marina.

Fama gli diedero le invenzioni d'armi ed attrezzi marinareschi da guerra; e molto apprezzati andarono anche fra gli stranieri, più che altrove in Inghilterra, gli scritti da lui pubblicati di navali argomenti. La carabina Albini è usata in Italia, nel Belgio e dalla marina inglese; la quale ha pure adottato dell'Albini un affusto automatico da cannoni. Propugnatore della grossa artiglieria, il valente studioso dei progressi delle armi nostre offrì nel 1897 al Ministero della guerra il suo modello di un cannone da campagna automobile a tiro rapido, giudicato dagli esperti molto vantaggioso.

Levò grido e destò commenti e polemiche il suo opuscolo *Uno sguardo all'avvenire navale*. Scrisse, oltrechè sul suo affusto e sul caricamento dei grossi cannoni delle corazzate, e sulle artiglierie delle navi moderne, sul bilancio del Ministero della marina; e pubblicò il disegno di una linea di navigazione dall'Italia al Giappone per piroscafi di grande velocità.

Tanta reputazione, che varcato aveva i confini, più che delle altre parti d'Italia, formava il vanto della terra di Bergeggi, ond'è originaria la gentilizia famiglia, e della nativa Genova, anzi di tutta Liguria. Il collegio di Spezia, ove negli uffici e comandi emersero i suoi pregi, elesse l'Albini deputato alla XIV Legislatura; e, decaduto per la promozione a Contrammiraglio, fu eletto a scrutinio di lista dal III collegio di Genova, che Spezia comprendeva, per la XVI. Alla Camera intervenne quanto comportò il suo debito alla Marina, prendendo parte specialmente al discutere di materia propria. Entrato in Senato per il Regio decreto del 20 novembre 1891, fu tenuto fra noi in gran conto questo lustro dei ruoli dell'Armata; ed oggi, piangendone la perdita, reputo

il maggiore encomio sulla sua tomba, fare dell'onore del nome del vice-ammiraglio conte Augusto Albini l'onore dell'Armata stessa, che uomini pari possiede. (*Bene*).

Un altro nostro collega è passato fra i più, che uffici eminenti dello Stato esercitò. Giacomo Armò, che della toga colse tutti gli onori nella magistratura giudiziaria, morì il 9 di questo giugno in Palermo, ove nacque il 29 ottobre 1830. I primi passi a servire la giustizia fece giovanissimo, prima che su d'essa rifulgesse la libertà. Per vinto concorso riuscì alunno di giurisprudenza pratica presso il Procuratore Generale dell'antica Corte Suprema Siciliana; ed il 1860 lo trovò degno di essere Procuratore del Re. Il Pubblico Ministero in Girgenti, in Messina, in Palermo ne' vari gradi rappresentò nobilmente, mantenendone le grandi tradizioni: giunse consigliere alla Corte di Cassazione palermitana; sedette presso della medesima Avvocato Generale; Procuratore Generale salì presso quella di Torino; tornò alla Corte Suprema di Palermo Primo Presidente; in ambe le sedi preclaro, sino al collocamento a riposo dell'agosto 1896, nel quale rimase insigne.

Nel periodo di questa presidenza fu scelto all'onore del Governo per la giustizia in momento difficile; fu Ministro Guardasigilli dal settembre al novembre 1893; troppo brevemente, perchè si vedesse quanto l'ordine giudiziario dal suo senno si attendeva. Rientrato nella magistratura, che fu l'amata professione della sua vita, in essa sopravvivono i ricordi dei pregi di lui; dell'opera pronta ed assidua; dell'eloquenza delle requisitorie, della dottrina delle conclusioni, dell'acuto e profondo opinare e decidere. Il suo sapere conservasi pure in qualche pregevole scritto giuridico. La fiducia de' concittadini gli diede venticinque anni di partecipazione autorevolissima al Consiglio Comunale; la devozione pubblica ne ha circondata la salma; le sue benemerienze gli son state riconosciute in solenni funerali a spese del Comune.

Nominato senatore del Regno il 4 dicembre 1890, non potè che raramente darci la sua presenza. Ne tenemmo caro il nome; lo piangiamo estinto. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Mi associo a quanto ha detto sul compianto senatore Armò il nostro Presidente, e dico che non saprei far di meglio che ripetere le parole che, con la sua grande autorità, ha elegantemente e giustamente pronunciate.

Solamente, in questa triste ricorrenza, oso aggiungere che, oltre all'integerrimo magistrato e al profondo giureconsulto, quale ci è stato rilevato dal nostro Presidente, l'Armò fu pure uomo di cuore e patriota esimio; per cui la sua dipartita è lamentata non solo dai giuristi, ma altresì dalla sua desolata famiglia, da' suoi concittadini e da quanti ebbero la fortuna di conoscere le rare virtù che adornarono la sua persona.

Porto adunque qui il sentimento di dolore dell'intera Sicilia, ove è vivo il ricordo di quanto operò l'Armò, quando l'Isola insorse contro i Borboni e, scacciati, proclamò l'unità della grande patria italiana.

In lui le virtù dell'intelletto si congiunsero con quelle dell'animo, il valoroso magistrato fu sempre unito al nobile e amoroso cittadino, e, con tali doti riunite in modo eminente, percorse la carriera della magistratura fino ai più alti posti, e pervenne a reggere il Ministero di grazia e giustizia.

Se in questo posto non lasciò tracce durature, lo fu per esservi rimasto poco tempo; ma nella sua lunga carriera di magistrato lasciò tracce luminose di sé: per la grande cultura giuridica, che diffuse con gli scritti e portò ovunque mosse il passo, e soprattutto per la fermezza e l'integrità del carattere, e per la rettitudine e l'amore con cui amministrò la giustizia, il senatore Armò lascia un esempio da imitarsi dalla magistratura.

Adunque il senatore Armò fu esemplare, come padre di famiglia, come cittadino e come magistrato. E però, nel rendere il mio riverente tributo d'ammirazione alla sua memoria, prego il Senato a volere inviare un telegramma di condoglianze al sindaco di Palermo, la città che diede i natali a tant'uomo, ed un altro alla desolata famiglia che lasciò immersa nel più profondo dolore. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il voto manifestato dal senatore Todaro sarà soddisfatto.

FILÌ-ASTOLFONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FILÌ-ASTOLFONE. Il Senato vorrà essermi indulgente se dovrò occuparlo per breve momento per compiere un mesto ufficio, e solo per ricordare il nome del compianto senatore Giacomo Armò.

Il nostro Presidente, ed il senatore Todaro hanno degnamente commemorato le rare virtù dell'estinto e come magistrato e come cittadino ed io mi associo cordialmente ad essi.

Magistrato anche io, fui alla sua dipendenza e ne rievoco con riverente affetto la cara e nobile figura che la morte ci ha rapito. Giacomo Armò fu tra i magistrati più preclari, e fra le più elette intelligenze, ed ovunque fu chiamato ad adempire il proprio ufficio, sia nella magistratura giudicante come in quella requirente, emerse sempre per la salda e varia cultura, per l'eloquio facondo, per la dialettica stringente ed elevata, e sempre solenne, nell'adempimento del suo ministero, sicchè nella magistratura egli rifuse per luminosa dottrina di cui purtroppo va oggi mancando l'esempio.

Ebbe ingegno versatile, e quando gl'inesorabili limiti di età lo tolsero alla giustizia, egli, infaticabile sempre, si diede alla consulenza libera, nella quale coloro, che ne invocarono i lumi, lo trovarono sempre ispirato all'illuminato equilibrio giudicante ed equo del consultore. Fu consigliere comunale della sua diletta Palermo, solerte ed abile amministratore d'Istituti secondarii, del Monte di pietà e del Manicomio, ed, in una parola, ove fu invocata e rivolse la sua multiforme attività, lasciò ovunque tracce ammirabili della sua feconda opera.

Del cittadino e dell'uomo di famiglia basterà dire che fu sposo e padre esemplare, ed il largo rimpianto della sua natia città, così caldo e sincero, anche nell'ora triste e luttuosa della sua scomparsa, si ripercuote dolorosamente nel Senato, nel quale fu circondato di tanta spontanea simpatia e di meritato ossequio. (*Approvazioni*).

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Alla commemorazione fatta di Giacomo Armò dal nostro Presidente, e dal senatore Todaro e Filì-Astolfone, sento il dovere di associarmi a nome delle Calabrie, ove il senatore Armò fu presidente della Corte di appello, e ha lasciato fama duratura di insigne e grandemente benemerito magistrato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il ricordo fatto dall'illustre Presidente del Senato, e dai precedenti oratori, dei meriti insigni degli uomini che il Senato ha recentemente perduto, dimostra il dolore di questa Assemblea, al quale si associa il Governo.

Mi consenta poi il Senato di rivolgere una speciale parola di rimpianto alla memoria del senatore Armò, che fu mio collega come ministro di grazia e giustizia, nella quale epoca ebbi occasione di ammirare l'altezza del suo ingegno e la fermezza del suo carattere, ciò che giustifica pienamente gli elogi fatti a lui, come uomo e come magistrato. (*Approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

Però, se il Senato lo consente, e lo consente il Presidente del Consiglio, si potrebbe dare la preferenza ad alcuni disegni di legge, che, credo, non porteranno discussione.

Non facendosi osservazioni, l'inversione dell'ordine del giorno si intende consentita.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 45).

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla discussione del disegno di legge iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 45).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 516,453.72 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 544,453.72 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 28,000 al capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese impreviste », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909, a titolo di reintegro della somma di lire 20,000, prelevata a favore del capitolo n. 221 « Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute a comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari » e della somma di lire 8000 prelevata a favore del capitolo n. 221-*bis* « Spese per la Commissione di inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nominata con decreto Reale 8 marzo 1908, n. 97 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

(Approvato).

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale . . . »	20,000 »
»	9. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale . . . »	3,000 »
»	15. Aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni utili per le lettere, scienze ed arti »	1,500 »
»	16. Indennità e compensi per incarichi - Ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e Congressi »	13,000 »
»	22. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio »	25,000 »
»	23. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale. »	12,000 »
»	29. Regie provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e compensi per eventuali servizi straordinari »	3,000 »
»	38. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	6,000 »
»	39. Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Assegno fisso alla Università libera di Urbino »	25,100 »
»	72. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e remunerazioni per eventuali servizi straordinari - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente. »	2,000 »
»	68. Biblioteche governative - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle biblioteche . . . »	22,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	132,600 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	132,600 »
Cap. n. 92.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Palermo, Caltanissetta, Girgenti, Messina e Trapani - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. »	10,000 »
» 95.	Monumenti - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio dei monumenti »	30,000 »
» 105.	Accademie ed Istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse). »	10,000 »
» 106.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio; e compensi eventuali di lavori straordinari . . . »	20,000 »
» 112.	Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali »	3,000 »
» 116.	Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti . . »	16,800 »
» 122.	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti »	19,500 »
» 127.	Supplemento alle dotazioni ed acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi »	15,000 »
» 131.	Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad Istituti d'istruzione secondaria classica. »	5,000 »
» 133.	Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche . . . »	35,939.99
» 138.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie governative »	6,000 »
» 145.	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali . . »	5,400 »
» 150.	Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed agl'insegnanti in aspettativa (Spese fisse) . . »	75,000 »
	<i>A riportare</i> . . . L.	384,239.99

	Riporto . . . L.	384,239.99
Cap. n. 151. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio, temporaneamente assenti e remunerazioni per eventuali servizi straordinari (Spese fisse) »		1,000 »
» 153. Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi e spese varie inerenti ai concorsi a posti vacanti nelle scuole normali di ginnastica, cattedre di ginnastica nelle scuole medie ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica. »		5,000 »
» 157. Convitto nazionale e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente assente e remunerazioni per servizi straordinari eventuali »		3,000 »
» 158. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		2,000 »
» 175. Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		200 »
» 188. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed ai genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri »		16,000 »
» 220. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse) »		940 »
» 221-bis. Spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, nominata con decreto Reale 8 marzo 1908, n. 97 »		7,000 »
» 221-quater. Urgenti lavori di muratura ed altro, in conseguenza della sopraelevazione di un braccio del fabbricato della Minerva verso il cortiletto rustico »		1,500 »
» 283-bis. Retribuzione e compensi per lavoro straordinario e di fatica da compiersi anche da giornalieri, presso		
	A riportare . . . L.	420,879.99

	<i>Riporto . . . L.</i>	420,879.99
la Commissione incaricata dei lavori preparatorii per l'applicazione della legge 9 luglio 1905, n. 348, sulla vendita dei duplicati esistenti nella biblioteca Palatina di Parma »		4,000 »
Cap. n. 286- <i>quater</i> . Spesa occorrente per il trasporto e collocamento delle stampe lasciate al Museo nazionale di Palermo dal defunto marchese Corrado-Lancia Di Brolo. »		2,000 »
» 287- <i>ter</i> . Compensi a funzionari delle prefetture, dei provveditorati agli studi ed ai segretari dei Regi Istituti d'istruzione media per lavori straordinari in dipendenza del servizio per i pagamenti dei compensi ad insegnanti degli Istituti medesimi, mediante mandati a disposizione dei prefetti, a norma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142 . . . »		30,000 »
» 297-vii. Contributo dello Stato alle onoranze a Francesco De Sanctis ed a Pasquale Stanislao Mancini »		2,500 »

Saldi di spese residue.*Spese generali.*

Cap. n. 297-viii. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro L.	1,657.54
--	----------

Debito vitalizio.

Cap. n. 297-ix. Saldo degli impegni riguardanti le spese per il debito vitalizio, dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1898-899 L.	420 »
--	-------

Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.

Cap. n. 297-x. Saldo degli impegni riguardanti le spese per la Amministrazione provinciale scolastica, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro L.	520 »
---	-------

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

Cap. n. 297-xi. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro L.	14,700.84
--	-----------

Spese per gli istituti e Corpi scientifici e letterari.

Cap. n. 297-xii. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro L.	16.24
--	-------

<i>A riportarsi . . . L.</i>	476,694.61
------------------------------	------------

Riporto . . . L. 476,694.61

Spese per le Antichità e Belle Arti.

Cap. n. 297-xi. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1907-908 e retro . . . L. 15,861.40

Spese per l'istruzione media.

Cap. n. 297-xiv. Saldo degli impegni riguardanti le spese della istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro . . . » 16,784.49

Spese per l'insegnamento della ginnastica.

Cap. n. 297-xv. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'insegnamento della ginnastica, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1907-908 e retro » 1,665.52

Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti.

Cap. n. 297-xvi. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1907-908 e retro . . . » 177.10

Spese per l'istruzione popolare.

Cap. n. 297-xvii. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro . . . » 5,270.60

Totale . . . L. 516,453.72

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse). L.	58,000 »
»	28. Regie provveditori agli studi - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse). . »	8,500 »
»	31. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Stipendi ai professori ordinari e straordinari di materie obbligatorie nelle Regie Università - Stipendi ed assegni al personale degli stabilimenti scientifici e retribuzioni agli incaricati per le materie medesime e stipendi, assegni, indennità e retribuzioni agli iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie, e degli Istituti universitari - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna (Spese fisse). »	19,600 »
»	35. Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali d'insegnamento e per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio »	3,500 »
»	47. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2 ^a), e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb. - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero . . »	3,000 »
»	70. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	35,420 »
»	103. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni per acquisto di materiale, per spese di ufficio e di rappresentanza, per pigioni, manutenzione ed adattamento di locali e di mobili - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento. »	3,000 »
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	131,020 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i> . . . L.	131,020 »
Cap. n. 104. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »		20,000 »
» 110. Pensionati artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico »		10,000 »
» 114. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diario, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie »		20,000 »
» 117. Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia »		6,800 »
» 140. Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse »		12,000 »
» 141. Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole medie governative; ai provveditori agli studi ed ai capi di istituto o insegnanti che a norma del regolamento debbono vigilare per le prove scritte nelle sedi degli esami; ai funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali, anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, destinati al servizio di segreteria delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle Commissioni per la vigilanza negli esami scritti; spese varie per affitto di locali, provviste di oggetti di cancelleria, compensi al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti »		29,000 »
» 143. Spesa per il servizio di ispettorato delle scuole medie, in conformità del disposto con l'articolo 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142 »		291,133.72
» 146. Indennità e compensi per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche »		1,500 »
» 147. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Compensi per supplenze e per eventuali lavori straordinari e di segreteria (Spese fisse) . . . »		12,000 »
» 166. Educatori femminili - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti al personale in aspettativa (Spese fisse) »		8,000 »

A riportarsi . . . L. 541,453.72

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1909

	Riporto . . . L.	541,453.72
Cap. n. 173. Istituti dei sordo-muti - Personale - Stipendi - Rimanerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »		3,000 »
	Totale. . . L.	544,453.72
	Differenza in più. . . L.	28,000 »

Questa somma di lire 28,000, in conformità dell'articolo 2, sarà portata in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per 3,026,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni ca-

pitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,026,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-1909.

Cap. n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine). L.	280,000
» 117. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) »	1,446,000
» 191. Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) »	200,000
» 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agl'impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali - Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) . . . »	550,000
» 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, d'ingredienti, recipienti combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria) . . »	550,000
Totale . . . L.	3,026,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori as-**

segnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,955,050 e le diminuzioni per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo n. 9.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse). . . L.	20,000
»	6. Spese d'ufficio (Ministero). »	8,000
»	7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, paghe e sussidi agli operai che vi sono addetti »	28,700
»	9. Fitto di locali privati pel Comando generale della guardia di finanza e per altri uffici centrali. . . »	7,170
»	11. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,000
»	14. Spese d'ufficio - (Intendenze) (Spese fisse e variabili) »	7,000
»	15. Fitto di locali non demaniali - (Intendenze) (Spese fisse) »	9,000
»	21. Spese postali »	2,000
»	27. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale. »	23,670
»	29. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale »	17,000
»	32. Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512 »	14,000
»	33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) »	247,000
»	40. Indennità di missione al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria). . . »	168,000
»	47. Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma. »	800
»	48. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo ed aggiunto e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza »	43,000
»	49. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici »	22,000
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<u>619,340</u>

	<i>Riparto . . L.</i>	619 ,30
Cap. n. 50.	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza »	6,000
» 51.	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza »	3,000
» 55.	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse) »	1,000
» 58.	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486) (Spesa obbligatoria). . . . »	15,000
» 59.	Sussidi al personale, non di ruolo, addetto agli uffici esecutivi demaniali od alle famiglie del personale medesimo »	2,500
» 60.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio »	8,000
» 61.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria). »	20,000
» 65.	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti. . »	6,000
» 77.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata . . »	80,000
» 78.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria). »	40,000
» 82.	Fitto di locali (Demanio) (Spese fisse) »	21,000
» 84.	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori (Canali Cavour) »	,290
» 105.	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale provinciale alla dipendenza della Direzione generale . »	28,000
» 107.	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette »	35,000
» 111.	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria) »	5,000
» 123.	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza »	150,000

Ea riportarsi . . L. 1,047,130

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,047,130
Cap. n. 131.	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . »	30,000
» 134.	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) »	80,000
» 137.	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza »	4,000
» 138.	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle »	16,000
» 139.	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle »	15,000
» 154.	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	50,000
» 159.	Spese d'ufficio ed indennità - (Dogane) (Spese fisse) »	2,000
» 160.	Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agl'impiegati doganali destinati ai servizi disagiati od in disagiata residenza presso le dogane internazionali situate sul territorio estero »	10,000
» 161.	Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . »	34,000
» 162.	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane »	14,000
» 163.	Costruzione di caselli doganali, manutenzione, sistemazione e ampliamento dei locali delle dogane . . . »	30,000
» 166.	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagl'impiegati dell'Amministrazione provinciale »	8,000
» 171.	Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli »	5,000
» 176.	Assegni ai traduttori addetti all'Ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie »	15,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,360,130

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,360,130
Cap. n. 180.	Personale di ruolo degl' ispettori amministrativi delle privative - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	270
» 181.	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'uf- ficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degl' ispettori amministrativi delle privative »	10,000
» 188.	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	750
» 191.	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provin- ciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto. »	4,000
» 193.	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imbballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria). »	20,000
» 198.	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	650
» 200.	Personale delle manifatture e dei magazzini dei ta- bacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,350
» 201.	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata re- sidenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl' impiegati dell'Amministrazione cen- trale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta »	20,000
» 208.	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria) »	50,000
» 211.	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchi- naggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata (Spesa obbliga- toria) »	90,000
» 216.	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del perso- nale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per i magazzini dei tabacchi greggi e per la manifattura; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti »	35,000
» 227.	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori	

Da riportarsi . . . L. 1,594,150

	<i>Riparto</i> L.	1,594,150
	nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria) »	270,000
Cap. n. 228.	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute »	10,000
» 229.	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali »	5,000
» 234.	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	400
» 240.	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi »	10,000
» 241.	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi »	2,500
» 242.	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine). »	30,000
» 243.	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi, per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati per manutenzione e riparazione ai locali »	8,000
» 247.	Fitto dei locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) »	5,000
» 275 bis.	Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali »	10,000
» 314.	Fitto di locali per gli uffici e le caserme - Dazio consumo di Napoli (Spesa d'ordine) »	5,000
» 323.	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale - Dazio consumo di Roma (Spese d'ordine) »	5,000
		<u>L. 1,955,050</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	2. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	12,000
»	8. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale »	2,000
»	18. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie »	22,000
»	35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) »	28,700
»	36. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse) »	50,000
»	39. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a' sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e spese per lavoro a cottimo (Spesa obbligatoria) »	90,800
»	43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria). »	100,000
»	56. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) »	1,550
»	66. Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'Amministrazione demaniale; premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi a funzionari di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica »	4,000
»	69. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio) (Spesa obbligatoria) »	55,000
»	73. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria) »	10,000
»	92. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) . . . »	3,000
»	94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) »	75,000
»	98. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . . »	30,000
		484,050
	Da riportarsi L.	484,050

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1909

	Riporto . . . L.	484,050
Cap. n. 108. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria) »		10,000
» 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 981 (Spesa obbligatoria) »		15,000
» 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine) »		5,000
» 122. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza »		470,000
» 146. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388 »		25,000
» 147. Personale di ruolo (tasse di fabbricazione) (Spese fisse) »		30,000
» 157. Personale di ruolo (Dogane) (Spese fisse) . . . »		466,000
» 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) »		75,000
» 187. Personale di ruolo (Lotto) (Spese fisse) »		13,000
» 197. Personale di ruolo delle coltivazioni e dei tabacchi (Spese fisse) »		60,000
» 199. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse) »		90,000
» 219. Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . . »		34,000
» 226. Compra dei sali (Spesa obbligatoria) »		61,000
» 233. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) »		12,000
» 254. Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse) . »		8,000
» 256. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		25,000
» 259. Acquisti eventuali di stabili »		30,000
» 267. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) »		2,000
» 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) »		30,000
» 291. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »		10,000
	L.	<u>1,955,050</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 48).

PRESIDENTE. Ora torniamo al progetto di legge iscritto per primo all'ordine del giorno, ossia allo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Foà.

FOÀ. Ho l'onore di rivolgere la parola al ministro dell'interno, in quanto a lui è affidata la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, tutela che egli esercita a mezzo di alcuni organi amministrativi e di laboratori annessi, dei quali credo doveroso far risaltare al Senato l'alta attività scientifico-pratica manifestata in questi ultimi anni.

I laboratori scientifici della sanità mi ricordano un'epoca di maggiore estensione di attribuzioni e di lavoro; e un'epoca di grandi combattimenti contro questa estensione, combattimenti che hanno avuto per risultato di trasformare la direzione della sanità e le attribuzioni che alla medesima si potevano conservare. In parte questa lotta ha condotto a utili risultati pratici, ma in parte ha prodotto anche dei danni; ed è appunto di uno di questi danni che io intendo parlare, in quanto deploro che ai laboratori scientifici della sanità non sia annesso un Istituto vaccinogeno di Stato.

Tutti coloro che amano le definizioni astratte e che affermano che lo Stato non deve fabbri-

care e non deve vendere, hanno domandato la soppressione di molti Istituti pratici annessi alla direzione della sanità, compreso quello vaccinogeno.

Ne deriva un danno non piccolo. Una lunga parte di Italia, è oggidi male vaccinata: lo desumo dal fatto delle ripetute epidemie di vaiuolo che si riscontrano particolarmente lungo la nostra costa Adriatica.

Quelle popolazioni hanno troppo frequenti contatti con persone dell'altra sponda, dove la vaccinazione non è regolare e dove il vaiuolo è in permanenza. Sono pertanto avvenuti questi due fatti: 1° che da quando fu abolito l'Istituto vaccinogeno di Stato, quelle popolazioni si sono rivolte almeno ad otto o dieci Istituti diversi cambiando continuamente per avere un vaccino di cui volessero fidarsi; 2° che in certi casi di gravissime epidemie hanno ottenuto da un Istituto privato d'Italia una quantità di vaccino improvvisamente fatto che non aveva nessuna azione.

L'andamento del vaiuolo in quei paesi ha dimostrato che ne sono spesso colpiti anche coloro sui quali l'innesto vaccinico non ha attecchito, il che dimostra che il mancato innesto non dipendeva dalla immunità acquisita del vaccinato. Da ciò un senso di sfiducia di quelle popolazioni che invece dobbiamo avviare alla fiducia completa nella vaccinazione, perchè ne ha bisogno. Intanto lo Stato si trova quasi sempre costretto dalla insufficienza della produzione nazionale a far provvista all'estero di vaccino, onde non molto di raro si apprende che esso ha ordinato 40 o 50 mila dosi di vaccino a Berna per fare le vaccinazioni nei paesi meridionali e particolarmente sulla costa Adriatica. Dato questo stato di fatto, ad onta di tutte le teorie che si possono vantare, io credo che lo Stato, come fabbrica e vende il chinino, debba fare il vaccino per garantire le popolazioni che ne hanno molto bisogno e che non hanno Istituti locali sufficientemente garantiti e sorvegliati. Questa parte desumo che sia molto importante anche considerando che l'Italia è invasa, ad onta dei suoi Istituti vaccinogeni locali, da una grande quantità di vaccino forestiero: è vero che ciascuno è libero di scegliere, ma intanto sappiamo che ogni anno in Italia si vende per circa 45 mila lire di vaccino, dal solo Istituto di Berna.

Perchè non possiamo garantire noi le nostre popolazioni, perchè non deve lo Stato somministrare il vaccino dal momento che la vaccinazione è obbligatoria per legge, come di fatto è obbligatoria anche la rivaccinazione?

E ora passerò ad un altro parziale argomento, perchè la sanità pubblica comprende una tale quantità di interessi che dovrei abusare della pazienza del Senato se mi intrattenessi su tutto quanto è appena sufficiente; tratterò di un argomento pur troppo di attualità, che fu svolto anche nell'altro ramo del Parlamento sotto un punto di vista particolare; quello cioè della lotta contro la pellagra. È un quesito tormentoso, perchè ogni anno vi sono proposte, dichiarazioni o rilievi da fare pro o contro l'applicazione della legge, ed intanto che gli anni passano noi abbiamo è vero la consolazione di affermare che la mortalità per pellagra soprattutto nelle provincie settentrionali è diminuita, ma ciò non vuol dire che sia dimostrata un'altretale diminuzione della morbilità; onde si rinnova e diventa permanente il bisogno di provvedimenti profilattici. Io non dirò degli ordinari mezzi escogitati fin'ora per prevenire e per curare la pellagra, e che formano argomento delle prescrizioni della legge, e delle applicazioni delle Commissioni pellagrologiche, alcune delle quali sono degne di particolare considerazione e cito a caso quelle di Udine, di Bergamo, di Mantova e di Milano.

Credo, invece, mio dovere di richiamare l'attenzione del Senato sopra quello che dovrebbe essere uno dei punti centrali di combattimento contro la pellagra, cioè: la macinazione industriale del mais, la quale si compie pressochè interamente su grano importato dall'estero. Ordinariamente se non trascurata, poco curata è la battaglia che dobbiamo combattere ai mulini industriali. Oggi ci troviamo in grazia ai progressi dell'industria in queste circostanze, che il nostro contadino ha il vantaggio economico di vendere il suo grano e di comperare invece la farina industriale.

Come viene dai grandi mulini a cilindro, la farina non è di una sola qualità e chiedo venia al Senato se mi permetto di ricordare alcuni particolari tecnici della macinazione. Il grano viene macinato dalla cortecchia verso l'interno, e dà diverse qualità di farine. Una di queste deriva dalla macinazione corticale del grano e

ne risulta la così detta fioretta che sarebbe la farina di migliore qualità.

Segue poi la farina ottenuta dagli strati sottocorticali, ed è denominata farina *nostrana*; finalmente si ha la farina derivata dalla macinazione delle parti più interne della cariosside, o del germe, e si chiama la *farinetta*, nella quale si concentra la parte tossica del grano.

Il proprietario del molino non fabbrica farinetta per farla mangiare, ma per venderla a chi gliela richiede come vende la *nostrana* e la *fioretta*, e la comprano gli esercenti i quali l'adoperano ordinariamente per tagliare le farine.

Le farine, come i vini, vengono tagliate o dai rivenditori o dagli stessi contadini, ai quali è data facilmente occasione di acquistare una farina scadente e quindi a buon mercato. Ecco perchè il contadino ha più convenienza economica a comperare la farina industriale, che a far macinare per proprio uso il suo grano, che gli conviene di più a vendere. Egli colla farina scadente compera a buon mercato il veleno che lo renderà pellagroso; fatto tanto più grave in quanto non esiste un criterio fisico o chimico sufficiente per riconoscere in mezzo ad altre qualità di farina, quella che è più scadente, o la farinetta.

Ormai siamo però sicuri che questa farinetta contiene la parte veramente velenosa, e sebbene siamo lontani dall'affermare che solo la farinetta possa dare la pellagra, potendo questa derivare anche da guasti delle altre qualità di farine industriali o private, pure si può dire che due terzi del pericolo pellagrogeno sono rappresentati appunto dall'uso delle farinette.

Date queste cognizioni preliminari, quali conseguenze pratiche ne vengono? Le conseguenze possono essere molteplici; possono essere conseguenze desunte da un ideale assoluto contro la pellagra, come sarebbe quello di proibire il commercio del mais come alimentazione; il che importerebbe la denaturazione del grano nelle stive dei bastimenti che lo importano come zavorra nei nostri porti e di là destinarlo solo alle distillerie e alle amidonerie, le quali ultime soprattutto oggidi tra noi ne fanno un grande consumo.

Questo ripeto sarebbe un ideale assoluto e però si comprende la difficoltà di conseguirlo.

Ma se veniamo a uno dei due porti principali che scaricano questo grano, quello di Rumenia, Serbia e Ungheria principalmente a Venezia, o quello del Plata a Genova, quivi pensiamo a difenderci colla sorveglianza che vi farebbero i nostri medici di porto i quali possono sequestrare le qualità avariate e noi dovremmo vivere in piena fiducia su questo attivo lavoro degli ufficiali dello Stato. Ma la necessaria fiducia non è sempre lecito averla; la sorveglianza è troppo dipendente dall'attività personale e dall'energia del medico di porto, ed è troppo soggetta a molte vicende locali di cui non abbiamo idea, e che finiscono coll'aprire molte maglie in quel tessuto di difesa, dalle quali sfugge una quantità di quella roba avariata che si vorrebbe eliminare e che arriva invece a penetrare ugualmente nell'interno. Avrei a riprodurre in proposito alcune cifre per dimostrare quanto sia oscillante il controllo del mais guasto; e potrei ricordare che nel 1907 a Venezia sopra 188 mila quintali, 21 mila ne furono sequestrati, e fu un anno di lodevole attività da parte di quel medico provinciale, sfortunatamente trasferito ora ad altra residenza.

A Genova nello stesso anno sopra una quantità superiore, cioè su 228 mila quintali, se ne sono sequestrati appena 2 mila, dei quali 890 furono trovati realmente in una provincia interna dell'alta Lombardia, sfuggiti alla sorveglianza del porto e per fortuna scoperti dall'oculatezza del medico sanitario.

L'anno 1908 noi rileviamo che a Genova dopo quella vicenda, si innalza a 6.000 quintali la cifra dei quintali sequestrati, e a Venezia, invece, s'abbassa a 7.000, ma Venezia in quell'anno è rimasta per sei mesi senza ufficiale sanitario. Dunque vediamo come molti dati e molte vicende possano addursi per giustificare la meno salda fiducia in noi sopra l'assoluta e costante sorveglianza che nei nostri porti si esercita di fatto sulla importazione del mais guasto, col che non intendo recare alcun biasimo agli ufficiali sanitari la cui opera ordinariamente zelante e quindi lodevole può essere frustrata da molte altre circostanze da essi indipendenti.

Bisogna notare inoltre che questo mais anche

è ritenuto sano nel porto, resta nei magazzini, o rimane a lungo nei vagoni, o arriva a destinazione tardi, e quindi bastano pochi chicchi rientranti nella percentuale di tolleranza, che sarebbe meglio abolire, per infettare tutta la partita. Converrebbe pertanto che ogni volta che un grosso carico di grano viene diretto verso una provincia interna ne fossero avvisati dalle stazioni delle ferrovie e dei trams i rispettivi ufficiali sanitari.

Allora questi o accompagnerebbe o farebbe accompagnare la partita al mulino, dove sarebbe sottoposto ad esame il granturco prima della macinazione.

Poichè abbiamo dovuto adottare finora il criterio fallace e non provvido di una percentuale di tolleranza, e lo adoperiamo anche per la macinazione del granone, provvediamo almeno come *ultima ratio* che in ogni molino industriale, e non sono molti, ci sia una guardia, oppure che vengano creati degli ispettori dei molini come oramai ha adottato spontaneamente qualche Commissione pellagologica. A questo ispettore sia dato incarico di denaturare in ogni caso coi mezzi facili ed efficaci che già si possiedono le farinette, che devono rappresentare un prestabilito per cento della quantità di grano macinato, e che così denaturate sarebbero certo rifiutate come alimento dell'uomo e potrebbero servire tuttavia come alimento per gli animali.

Bisogna ridurre le farinette incommestibili in modo da impedire i tagli delle farine sieno essi fatti dai rivenditori o dagli stessi contadini nell'interno delle loro case.

Questo è certo uno dei punti capitali della lotta contro la pellagra, intorno a cui dobbiamo convergere la nostra attenzione, atteso il grandissimo uso che vien fatto delle farine industriali largamente diffuse nel commercio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti già discussi e adottati generalmente contro la pellagra.

E qui mi sia concesso di porre in rilievo lo stato assai curioso in cui ci troviamo, quello, cioè, di una lotta che si combatte da due Ministeri con due scarsi fondi a propria disposizione; cioè, dal Ministero dell'interno e da quello di agricoltura, industria e commercio.

Per questo stato di cose avviene che, arrivato il grano al porto, noi ci troviamo alla dipendenza del Ministero dell'interno; traspor-

tato il grano in una provincia interna del Regno, siamo ancora sotto il Ministero dell'Interno, ma quando arriviamo al mulino, allora passiamo sotto il Ministero di agricoltura.

Io mi rivolgo alla mente organica del nostro Presidente del Consiglio, perchè voglia esaminare la proposta che i due fondi assegnati per la lotta contro la pellagra siano riuniti in un capitolo solo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno: esso esercita la profilassi di tutte le malattie e fra esse comprenda anche quella della pellagra. Così si potrà fare in modo che alla lotta contro questa malattia possa presiedere una Commissione di tecnici, la quale tenga conto delle nuove scoperte della scienza e dei risultati della esperienza, e non sia lasciato a funzionari, ottimi senza dubbio, il solo compito dell'applicazione della legge e del regolamento. Resta inteso, lo ripeto anche una volta, che la lotta contro la pellagra deve conservare tutti i mezzi e tutti gli obbiettivi finora perseguiti; io non volli che accentuare un punto della lotta che ai nostri giorni ha acquistato una importanza centrale, quello della grandissima e crescente diffusione delle farine ricavate dalla macinazione industriale del mais, in grandissima prevalenza importato dall'estero.

E ora mi permetto di aggiungere un'altra osservazione a proposito della pellagra e voglia il Senato perdonarmi se abuso della sua pazienza.

Il valente organizzatore della lotta che si combatte in Austria contro la pellagra e precisamente nel Trentino in provincia di Rovereto, il dott. De-Probizer, frequentatore assiduo dei nostri congressi, fra le cose utili che ha promosso nel suo paese fu quella di istituire dei corsi brevi, ma pratici, per i medici condotti. A tal fine furono invitati un professore di malattie della pelle, un professore delle malattie nervose, un chimico industriale e, cosa degna di essere rilevata, un professore del Regno, e propriamente dell'Università di Pavia, per le malattie interne. I corsi furono frequentati da 50 medici comunali della provincia di Rovereto e per sei, sette, otto giorni essi hanno udito conferenze pratiche, hanno visto pellagrosi, hanno esaminato il mais guasto e hanno appreso che cosa si produce nei mulini industriali. Essi hanno avuto una istruzione

pratica che sfortunatamente a molti nostri medici comunali manca. E manca di necessità anche nei terreni pellagrogeni, perchè se nel Lombardo-Veneto noi abbiamo una quantità di medici che possono conoscere la pellagra per l'antica tradizione del paese, non dobbiamo dimenticare la circostanza nuovissima di questi ultimi anni, che cioè i comuni dell'Alta Italia vengono sempre più occupati da medici delle provincie meridionali e di altre parti d'Italia dove non esiste la pellagra e vanno nella condotta assolutamente digiuni di ogni cognizione pratica su quella malattia.

Da questo nasce una delle circostanze per cui non possiamo troppo fidarci delle statistiche. Non si segue un metodo unico, preciso e a loro volta si trovano comuni che talvolta accettano di essere indicati come centri pellagrogeni per avere il sale gratuito, e tale altra invece si dichiarano indenni per non incontrare le spese che imporrebbe loro la legge sulla pellagra.

Da tutto questo viene che le statistiche sono incerte, ed io credo che sarebbe utile riprendere un'idea originaria nostra, applicata poi in Austria felicemente, di fare cioè dei corsi in varie sedi, e non dico corsi universitari, teorici, ma corsi pratici tenuti da persone esperte nei reparti ospedalieri ove si raccolgono i pellagrosi, e insieme impartiti da medici e da chimici, ossia da persone tecniche che insegnino tutto ciò che occorre per riconoscere la esistenza della pellagra, e per valutarne le cause e i mezzi di lotta.

Io dovrei finire qui il mio discorso, ma se il Senato me lo consente, siccome la materia della sanità si svolge ora, sento l'obbligo di parlare ancora di un altro argomento.

Onorevole Presidente del Consiglio! Come ella sa, nell'ultima seduta del Congresso internazionale per la tubercolosi di Washington, è stato deliberato di tenere il prossimo Congresso internazionale del 1911 a Roma. Quando notizie di questo genere arrivano, si rivolgono i più caldi ringraziamenti possibili, coi più amabili sorrisi di cui si dispone, ma non cessa per questo di essere la notizia da noi ricevuta una causa di grande preoccupazione per tutte le menti pensose, atteso lo stato in cui si trova l'Italia nella lotta contro la tubercolosi. In ultima analisi certi congressi assumono il valore di esposizioni. Se Berlino, se Londra, se

Washington hanno desiderato di avere questo Congresso internazionale, si fu per mostrare al mondo le grandi e molteplici opere da esse compiute.

Noi siamo ancora molto addietro nella lotta contro la tubercolosi e lo dimostra questo fatto. Ella, onorevole Presidente del Consiglio, mi consenta di ricordarglielo, ella potrà vantare giustamente e con nostro grande conforto, lo stato sanitario del paese e potrà dimostrare, la notevole diminuzione della mortalità generale dovuta in gran parte alla diminuzione delle malattie infettive. Ma questa nota simpatica e consolante non la potrebbe ripetere per quel che riguarda la tubercolosi. Abbiamo, è vero, per la tubercolosi globale, cioè presa nel suo insieme, una certa diminuzione dovuta ai progressi nelle misure di igiene generale e al progresso economico del paese, ma quello che conta di più si è che la tisi polmonare non diminuisce, e se è anche diminuita di una frazione, molto inferiore alla diminuzione che si è verificata all'estero, possiamo affermare che sul conto generale della diminuzione di mortalità la tisi polmonare rappresenta una quantità trascurabile in paragone della difterite, del tifo, del vaiuolo, ecc.

La tisi polmonare rimane stazionaria, seppure in qualche centro industriale non accenni ad aumentare.

Comprendo le enormi difficoltà del problema, comprendo che fu male attaccato sul principio e ne siamo tutti un poco colpevoli. Infatti dieci o quindici anni or sono, abbiamo cominciato, sull'esempio della Germania, a predicare i sanatori, dimenticando la base economica che per questi ha la Germania coll'assicurazione obbligatoria per le malattie; abbiamo aspirato ad avere l'istituzione senza la cassa che potesse alimentarla, e dopo una simile predicazione non siamo arrivati ad avere i sanatori popolari, il che fu una logica e fatale conseguenza di promesse manchevoli.

La Germania però ha preso i sanatori come un punto di partenza nel combattimento contro la tubercolosi, adottando in pari tempo molti altri mezzi convergenti al medesimo scopo di lotta contro la tubercolosi. A noi dispiacque quando la voce del Governo uscì con la espressione che, la cura della tubercolosi rientrava nella questione ospitaliera.

No, signor ministro, no, onorevoli colleghi del Senato; la questione della tubercolosi è questione sociale, è una questione multiforme che esige la convergenza di una quantità di forze per ottenere un determinato scopo.

Per entrare nel pratico, o nel meno incerto, mi permetto di esprimere un voto, una raccomandazione, di fare cioè convergere l'azione di tutti quegli enti i quali mirano in fondo al medesimo scopo, dando loro una unità di indirizzo, mentre oggi lavorano non sapendo uno dell'altro, e sperdendo le loro forze. È dall'unione di vari enti che potrà sorgere, ad esempio, la creazione di tiscomî consorziali; ossia una di quelle istituzioni che meglio sono indicate per combattere la tubercolosi, e che risponderebbero oggidì anche alle esigenze crescenti delle famiglie, le quali sono persuase del pericolo di conservare il tisico tra le pareti domestiche.

A volte riscontriamo ad esempio che un ente ha preso l'iniziativa di un dispensario tubercolare, e nella stessa città un altro ente ebbe l'iniziativa di una scuola all'aperto per i bambini predisposti ed un altro quella della sorveglianza del latte che deve nutrire i ragazzi, eppure tutti agiscono separatamente, quasi all'insaputa l'uno dall'altro. Converrebbe invece che gli enti fossero obbligati a convergere la loro azione verso un medesimo scopo e così potrebbero ottenere risultati molto più soddisfacenti, come si apprende dall'esperienza di altri Stati più progrediti.

Il Governo probabilmente ignora quanti impiegati tubercolosi esso abbia nei suoi uffici e dove questi suoi impiegati tubercolosi siano più addensati.

Sa il Governo per i suoi uffici postali o ferroviari o di finanza, se sia egli più fortunato di quello che non siano ad esempio gli uffici postali di Londra?

Fu rilevata infatti la grande frequenza della tubercolosi fra gli impiegati postali tanto che questi hanno deliberato di costituirsi un proprio sanatorio. Ciò avviene proprio nel paese che si cita come modello agli effetti dell'igiene generale. Questo accade in Inghilterra che dal 1845 combatte il male con i suoi tiscomî, con le leggi igieniche sulle abitazioni e sulle officine, e che pure non bastano ad evitare l'insorgenza e la propagazione della tubercolosi.

Non è molto che il ministro del lavoro in Inghilterra, parlando ai suoi dipendenti, ha di nuovo dichiarato la necessità assoluta di lottare contro la tubercolosi, e come Re Edoardo ebbe da un munifico signore che volle restare anonimo una cospicua somma per la beneficenza, egli deliberò di destinarla alla costruzione di un sanatorio per tubercolosi.

Anche noi certamente abbiamo a rilevare un tale stato di cose e citerò fra gli altri un solo esempio, quello delle guardie carcerarie. Il Governo sa benissimo che ha nelle carceri un fomite enorme di tubercolosi. E qui debbo dar lode al Governo, che ha iniziato all'isola di Pianosa e nel territorio di Benevento un reparto sanatoriale per i criminali, i quali mi auguro possano realmente corrispondere tanto bene al loro scopo, che nel 1911 si possano presentare come istituzioni quasi uniche del genere, e possano essere seguite da altri simili istituti. Ma oltre ai delinquenti anche le guardie carcerarie danno un largo contributo alla tubercolosi, e l'esperienza ha dimostrato che le rispettive caserme sono di sovente un fomite continuo di tubercolosi, spesso ignorato dall'ufficiale sanitario e dal comune che ha l'obbligo di accasermare le guardie sudette.

Conosce il Governo, quali conseguenze ci rechi l'emigrazione? Conosce le conclusioni che furono formulate in proposito? Si dice infatti che mandiamo in America i giovani intorno ai vent'anni in buona salute e che l'America ce li restituisce tubercolosi. Quando questi infelici rientrano nelle piccole città della Sicilia e della Calabria o anche nell'Alta Italia (i provenienti ad esempio dalle miniere di Westfalia) estendono la tubercolosi nei loro paesi dove si nota in pochi anni, l'aumento della morbilità e della mortalità per quella malattia.

Io non credo ad un Governo « provvidenza » che possa e debba far tutto, ma esso deve tenere presente queste cose che furono già denunciate a lui tante altre volte, non fosse altro per influire sopra l'emigrazione, nel senso di impedire che la gioventù sia accumulata in quei centri di infezione delle grandi città americane, ove l'uomo rinuncia ad ogni regola di civiltà e d'igiene e dove avviene un rapido deperimento della razza, e venga diretto, invece, nella campagna dove possa vivere al-

l'aperto, compiendo un lavoro più sano e più dignitoso.

Abbiamo anche un'altra questione, on. ministro dell'interno, che a lei è tutt'altro che ignota e sulla quale anzi lei ha manifestato, in altre occasioni, intenzioni eccellenti. Parlo di quell'onore antico di Italia che fu la fondazione degli ospizi marini, e per i quali adesso siamo indietro alle altre nazioni, perchè non siamo ancora riusciti a mantenerne uno permanente tutto l'anno. Questo è diventato l'ideale assoluto di tutti i benefattori in materia di tubercolosi infantile. Per questi, io ripeto una frase d'uso fra i medici, il mare migliora molte manifestazioni scrofolose, il coltello chirurgico giova da solo a poche di esse, ma coltello chirurgico e mare vincono anche le forme più gravi. Ora questo noi sappiamo di certo; che il 90 per cento dei bambini affetti da tubercolosi chirurgica, e che oggi ingombrano ed infettano le sale dei nostri ospedali, portati tutto l'anno alla spiaggia del mare con poco sussidio di chirurgia guariscono perfettamente. Ne abbiamo un piccolissimo saggio a Palermo, in misura molto circoscritta; ne abbiamo anche un'applicazione felice intorno a Roma a Porto d'Anzio, che, col denaro di Sua Maestà, offerto in occasione della nascita della Principessa Jolanda, è divenuto un sanatorio permanente e dà risultati buoni, sebbene sfortunatamente ancora non sieno pubblicati i resoconti ufficiali.

Le difficoltà sono economiche, si capisce; ma intanto è noto che Milano ha fabbricato un edificio grandioso per i bambini al mare, e l'ha fabbricato in modo che eventualmente si possa tenere aperto l'inverno, e quindi con impianto di caloriferi; altrettanto intende fare Torino a Loano, e ha fatto Como a Rimini. È lecito quindi chiedere allo Stato che voglia con qualche utile provvedimento incoraggiare la trasformazione in sanatori permanenti per bambini, degli attuali ospizi marini. Questa sarebbe una delle istituzioni più provvidenziali e di esito più sicuro e d'alto valore non solo curativo, ma profilattico.

Mi si permettano ancora due piccole osservazioni.

Io desidero richiamare l'attenzione del Senato e del ministro dell'interno sopra lo stato penoso (ormai notorio a tutti), in cui si trovano le Amministrazioni ospitaliere. Io sono

convinto che ad alcune città si potrebbe portare realmente un vantaggio sensibile qualora si rendesse *obbligatorio* ciò che oggi è *facoltativo* per la legge del 1904, cioè la cooperazione o la federazione nella gestione degli ospedali. Si potrebbero fare in comune le provviste delle derrate alimentari e dei medicinali, gli impianti di latterie, di fabbriche di ghiaccio, i laboratori di biancherie e di oggetti lettereschi, insomma di ogni cosa necessaria alla vita degli ospedali.

Ciò sarebbe certamente di grandissimo vantaggio economico e di vantaggio tecnico qualora gli ospedali molteplici di una sola città avessero una direzione sanitaria unica, e con essa un unico criterio direttivo per tutto ciò che riguarda il ricovero dei malati, il personale di assistenza, ecc. ecc.

Ancora un piccolo voto, che il signor ministro si è sentito certamente ripetere tante volte, è quello di considerare lo stato infelicissimo del cosiddetto ufficiale sanitario nel nostro tempo.

Da quando il medico condotto ha cessato di essere ufficiale sanitario, si destinò tale carica a un medico esercente a cui si danno 100 o 200 lire, e che non ha nessun interesse di lottare per la sanità comune, anche perchè tanto spesso dovrebbe lottare contro i propri clienti; e quindi non è persona indicata. So che la legge ha immaginato ufficiali sanitari consorziali, ma l'onor. ministro mi insegna che la legge che doveva scadere al 31 dicembre 1908 fu rinviata al 1911 ed in questo rinvio tutti sentono (conoscendo le difficoltà enormi che incontra l'applicazione della legge), che essa non andrà probabilmente mai in attività. Allora che fare? Converrebbe ritornare al medico condotto ufficiale sanitario, in quanto deve essere un agente informatore e cooperatore nella compilazione della statistica sanitaria. Ma tra esso e il medico provinciale, occorre un organo intermedio, un vigile sanitario come ufficiale del Governo, al quale sia dovuta la parte esecutiva che non può compiere lo stesso medico comunale, il quale deve lottare con il Sindaco e i consiglieri.

Questo è l'ultimo voto che ho espresso e finisco con un'osservazione di meno grave importanza. Noi ci siamo trovati varie volte, o come Società d'igiene, o come Accademia di medicina, nella circostanza di promuovere la

volgarizzazione dei precetti atti a combattere la tubercolosi, e ci siamo trovati minacciati di contravvenzione perchè non si metteva la marca da bollo nei manifesti rivolti al pubblico. Io faccio osservare a tale proposito, con tutto rispetto, che la legge dispensa dalla marca da bollo tutti i manifesti ecclesiastici che si attaccano sopra i muri delle Chiese e fa bene a fare così. Questi mirano alla salute dell'anima! Ma non è meno utile il provvedere alla salute del corpo, onde io chiedo che i manifesti, quando vengano da Società d'igiene o da Istituti scientifici, e che non mirino ad altro scopo che alla divulgazione di precetti igienici, sieno opportunamente dispensati dall'obbligo della marca da bollo. A giudicarli degni di tali esenzioni potrebbe essere invocato il parere dei Consigli sanitari provinciali o degli uffici d'igiene della città. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. L'onorevole relatore nella sua bella relazione ha accennato a molte gravi questioni sulle quali sarebbe deriderabile che il Presidente del Consiglio si pronunciasse. Ha toccato di volo quasi tutti i servizi, e li ha toccati assai bene, e gli faccio i miei elogi.

Sulla questione degli affitti di case per i vari Ministeri dirò anch'io qualche parola.

Il Ministero dell'interno forse è il meno colpevole di tutti i Ministeri, perchè Roma è diventata oramai un grande accampamento ministeriale. Non vi è contrada nel centro della città dove non si trovi qualche appartamento preso in affitto dai diversi Ministeri. Un po' di colpa del rincaro degli affitti è quindi del Governo. Ogni Ministero ha affittato tutti gli appartamenti un po' grandi, e così succede che se una volta la Banca d'Italia si contentava del cinque per cento di aumento, oggi i nuovi proprietari, spinti dalle maggiori offerte dei vari Ministeri, domandano anche il 50 per cento di aumento. Ad un mio amico è stato chiesto anche da un'Opera pia l'aumento del 56 per cento. Io vorrei che il Presidente del Consiglio avvertisse i colleghi che vadano adagio in questi momenti di disagio, perchè, incamerare tutti gli appartamenti che ci sono, per uso del Governo, significa mettere in mezzo alla strada una quantità di famiglie. Almeno questi locali

si affittassero nelle vie più lontane e non nel centro della città!

Vorrei anche che il Presidente del Consiglio considerasse un poco la condizione in cui si trova ora alloggiato il Consiglio di Stato. Noi paghiamo per esso 43,000 lire all'anno di fitto; è una enormità! E questa spesa la sosteniamo da più di 20 anni, mentre a quest'ora si sarebbe fatto un palazzo! 43,000 lire rappresentano un capitale di 1,200,000 o 1,300,000 lire! E basterebbero 700 o 800,000 lire per fabbricare apposito e più comodo palazzo.

Avendo poi il ministro dell'interno la sorveglianza sulle Opere pie, vorrei che egli dicesse una parola al prefetto di Roma, perchè avverta le Opere pie, che non facciano a gara coi privati nell'aumentare le pigioni. Capisco che qualche volta le Opere pie vogliono aumentare delle borse di studio, per darle a gente che poi aumenterà il numero degli spostati, ma aumentare del 50 o 60 per cento le pigioni, mentre la Banca d'Italia le ha aumentate solo del 5 o 6 per cento, mi sembra un po' troppo; hanno sorpassato i peggiori strozzini di Roma! Credo che una preghiera del Presidente del Consiglio sarebbe molto efficace su questo argomento.

Anche le Congregazioni religiose, sfrattate dalla Francia, e qui trapiantate, seguono lo stesso sistema. Comprano in nome di un loro rappresentante una casa, affittata con la condizione posta dal venditore nelle locazioni di affitto che in caso di vendita le locazioni si intendono immediatamente risolte *ipso iure*; e poi in forza di questo patto la nuova Congregazione proprietaria diffida gli inquilini a sloggiare entro 15 giorni. E si mettono così tante famiglie sulla strada. È una vera enormità!

Vorrei anche rivolgere un'altra preghiera al ministro. Il relatore, con molta abilità, ha toccato la questione del tribunale supremo amministrativo.

Mentre in molti Stati d'Europa si ha già questo tribunale supremo, non ho mai capito perchè non possiamo averlo anche noi, lasciando al Consiglio di Stato le sole funzioni consultive.

Io non ho mai compreso perchè le Sezioni giurisdizionali intervengano nelle Sezioni riunite a prendere parte ai pareri consultivi. È una grossa questione che da molti anni si dibatte

nella dottrina, e vorrei che il Governo ne facesse oggetto di studio.

Circa gli archivi di Stato, si propose più volte che gli archivi notarili fossero passati agli archivi di Stato. È vero che vi si oppose il Guardasigilli, ed io vorrei che il ministro dell'interno e il Guardasigilli si mettessero una buona volta di accordo, giacchè sarebbe ora che si unificasse questo servizio.

Vorrei anche pregare l'onor. Presidente del Consiglio di vedere se la legge sulle municipalizzazioni non pecchi un po' di soverchia diffidenza: si arriva perfino ad escludere dalla Commissione Reale, della quale devono far parte due consiglieri di Stato, i consiglieri che sono membri del Senato. Perchè questo? Mi sembra anzi che i consiglieri senatori, perchè più anziani, dovrebbero portare un contingente di maggiore esperienza amministrativa.

E vengo alle istituzioni pubbliche di beneficenza. La legge che le regola, e della quale io fui relatore in Senato, stabilisce che il Consiglio superiore si riunisca due volte all'anno in sessione ordinaria; e ciò porta di conseguenza che per sei mesi, da una sessione all'altra, i servizi delle Opere pie, che richiedono il voto del Consiglio superiore, rimangono arenati.

Non si potrebbe con una leggina di un articolo stabilire che il Consiglio superiore deleghi ad una Giunta permanente di cinque o sette membri, appartenenti allo stesso Consiglio, di dare corso agli affari minori come si fa nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica? Non ho mai capito perchè gli affari delle Istituzioni di beneficenza devono rimanere arenati per circa sei mesi dell'anno, in attesa della nuova sessione ordinaria.

Un'ultima parola, per non abusare della pazienza del Senato, sulla pubblica sicurezza. Vorrei pregare il Presidente del Consiglio di vedere se la legge sullo stato giuridico ha fatto buon trattamento al personale della pubblica sicurezza. Se lo confrontiamo con gli altri personali delle pubbliche Amministrazioni, vediamo che i posti superiori sono così pochi che quasi nessuno vi arriverà.

L'onor. ministro, spero, vorrà esaminare se il personale della pubblica sicurezza abbia bisogno, come credo, di essere un po' più incoraggiato.

Il Presidente del Consiglio ha fatto molto

bene a questo personale, ma potrebbe farne anche un po' di più.

Fatta questa preghiera non ho altro da dire.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Chi assiste al disfaccimento di una delle più belle razze d'Italia si associa all'on. Foà circa ai provvedimenti che il Governo dovrebbe attuare contro il grande flagello della pellagra. Io credo che dobbiamo andare più al di là delle misure profilattiche suggerite dall'on. Foà: non basta impedire che entri in Italia il mais guasto e s'impedisca quella specie di mistura, che può essere lontanamente causa di pellagra. Dobbiamo guardare che probabilmente, vicino all'intossicazione, c'è una causa più remota della pellagra, l'uso, cioè insistente puro e semplice del mais anche sano. La storia della pellagra non è forse ancora completa. Non si tratta probabilmente di una intossicazione derivante esclusivamente da mais guasto, ossia dai materiali tossici che si svolgono dalla corruzione del mais. Forse lo stesso mais come alimentazione esclusiva deve ritenersi causa di deterioramento fisico ed almeno come circostanza, che predispone all'aggravarsi dell'azione delle tossine maidiche. Vorrei tentare la proposta di adottare la misura radicale di limitare la coltivazione del mais puro e semplice. Non si dovrebbe perciò soltanto sequestrare il mais guasto; ma altresì, limitare la coltivazione del mais, perchè non diventi elemento esclusivo di alimentazione. Nelle Ande in Francia si è fatto l'esperimento di limitarne la produzione, come alimentazione, impiegandolo come elemento commerciale, da pascolo, alla distillazione etc. e si è trovato che dopo questa limitazione d'alimentazione col mais anche sano, la pellagra è fortemente diminuita. È un problema altissimo, non solo igienico ma economico, a cui lo Stato non può essere assolutamente indifferente.

Di più; non basta che noi tuteliamo la sanità pubblica, impedendo l'entrata in Italia del mais guasto e di quella specie di mescolanza giustamente lamentata dall'on. Foà; ma dobbiamo guardare tutti i componenti che costituiscono il flagello della pellagra; dobbiamo vedere se le condizioni igieniche dei contadini non siano tali da rendere più fatale l'influenza dei veleni del mais o della alimentazione maidica esclu-

siva. Dove si manifesta la pellagra? Prevalentemente in quelle regioni, dove le popolazioni mangiano esclusivamente farina di frumentone non solo, ma vivono in un ambiente che è la negazione dell'igiene. Guardate, ad esempio, nel Veneto: la pellagra (lo posso dire, perchè per molto tempo studio da vicino quelle popolazioni) principalmente si aggrava là ove le condizioni igieniche sono maledette; in quei famosi casoni, che ricordano le palafitte preistoriche, dove non c'è neppure acqua discreta; ma per compenso impera la malaria e ristagna il pantano.

Lo Stato ha leggi molto ferree, contro questi guai, che potrebbe applicare, e contribuire così alla profilassi diretta della pellagra.

Io credo che i nostri medici e ufficiali sanitari dovrebbero avere poteri molto più larghi ed indipendenti.

Quella di ufficiale sanitario è una carica quasi puramente di onore, che ha tutte le esteriorità d'un alto ufficio sociale; ma nella sua azione diretta è quasi nulla, perchè l'ufficiale sanitario è alla dipendenza assoluta dei sindaci chiamati da un chiaro igienista i veri fabbricanti di pellagra, in quanto come industriali o grandi proprietari introducono il mais guasto o quello che si avvicina ad esser tale.

E questi signori si ridono delle contravvenzioni minacciate dall'ufficiale sanitario, perchè questo povero medico, pur ufficiale dello Stato, è in loro balia come medico condotto o medico esercente.

È necessario che rialziamo, perciò, non solo l'autorità morale, perchè essa non manca, ma la vera autorità amministrativa e giuridica di questi modesti ufficiali, che sono i primi fattori e custodi della salute pubblica; è necessario che le loro decisioni tecniche divengano vere decisioni legali, severe, inflessibili, senza le smorzature o gli interventi interessati; ed i prefetti dovrebbero assecondarne senza impacci, più o meno amministrativi, le proposte.

Non bisogna farsi illusioni. Le cifre più o meno favorevoli circa l'intensità della pellagra non sono troppo esatte e se anche si accenna a qualche miglioramento, non dobbiamo ristarcì dalla battaglia contro questo flagello, che non è soltanto un *deficit*, ma una vera vergogna sociale. Vergogna, in quanto noi ormai sappiamo che esso si può efficacemente

prevenire e combattere. Ed i mezzi debbono esser proporzionati alla gravità del disastro, alla sua sicura curabilità.

E, se si dovesse anche toccare il problema economico, dobbiamo ora affrontarlo coraggiosamente e vedere se la limitazione della coltura e quindi della alimentazione esclusiva del mais pura e semplice possa divenire, come in Francia, una misura seriamente profilattica.

Almeno la coltivazione del frumentone detto quarantino, che stentatamente matura, dovrebbe essere, fin da questo momento, ridotto per legge a minime proporzioni. L'industria agricola non ne soffrirebbe gran danno, perchè passerebbe ad altre produzioni, oppure destinerebbe ad altri scopi il frumentone, come l'alimentazione del bestiame, la distillazione ecc.

D'altra parte la vita umana deve avere un valore ben più alto di qualche quintale di grano e lo Stato ha il dovere di difenderla come il primo fattore di ricchezza.

E queste misure speciali riguardo alla alimentazione devono esser messe in armonia con gli altri provvedimenti igienici a favore del contadino, condannato fatalmente ad essere in condizioni inferiori all'ultimo operaio delle città.

Finora si è fatto una specie d'igiene troppo cittadina; gli operai della città hanno privilegi su quelli della campagna, quasi abbandonati, nella loro fatica ignorata, nella miseria del loro isolamento dalle sollecitudini dello Stato, quasi che, rassegnati o taciti dei loro dolori, non ne avessero diritto.

Nella stessa legge degli infortuni del lavoro abbiamo veduto eliminati i contadini. Eppure l'opera, che essi prestano, non è certo inferiore a quella degli altri operai ed i pericoli che corrono non ne sono meno gravi ed imminenti. E sono, lo vedete, il loro deterioramento fisico, la stessa distruzione della loro mente, che si riassumono nell'infausto nome di pellagra. Nome, che noi abbiamo il dovere di cancellare dalle malattie presenti popolari e rilegarlo nelle pagine d'un triste passato.

Per questo lato mi affido alla sapienza del ministro dell'interno, che ha il dono ben raro di comprendere mirabilmente la realtà delle cose, e confido che vorrà coraggiosamente iniziare queste riforme igieniche, le quali rappre-

sentano l'albeggiare di una vera lotta scientifica radicale contro la pellagra.

Noi dobbiamo abbandonare l'empirismo per vedere sin dove la proflissi scientifica possa istituirsi; e sarà pagina gloriosa quella che registrerà non solo la nostra lotta fiera, vigorosa contro la pellagra; ma la nostra vittoria contro un disastro popolare, un'onta dell'epoca nostra, che vuol chiamarsi progressiva, umanitaria.

Mi permetto di aggiungere un'altra parola sopra un altro disastro sociale, ed è l'alcolismo.

Anche qui le statistiche possono essere più o meno lusinghiere ed incerte; ma io vi assicuro che l'alcolismo, specialmente nelle regioni settentrionali d'Italia, prepara sventure più profonde di quanto possiamo immaginare. La statistica degli omicidi, delle lesioni violente, ad esempio, in una regione tranquilla, mitissima, come è quella del Veneto, segna un aumento non dirò allarmante, ma inquietante e mostra in questi reati d'impeto una resistenza a diminuire, che date le condizioni generali, non dovrebbe incontrarsi.

Ebbene: possiamo positivamente indurre che la causa di questo aggravarsi ed insistere dell'alta criminalità sta prevalentemente nella diffusione dell'alcolismo.

I vini meridionali, che vengono tagliati, elaborati e diffusi in grande abbondanza; gli alcoolici più o meno mascherati con nomi ipocriti, sempre insidiosi, sono pur troppo le fonti prime di questi trasporti atroci di coscienze, originariamente mitissime, dello stesso perversimento del carattere primitivo.

Per il mio ufficio da molti anni mi trovo a contatto coll'amministrazione della giustizia del Veneto; vedo crescere qui la criminalità prevalentemente impulsiva; assai meno segnalata quando era ignorata, od appena accennata, l'invasione dei vini meridionali e degli alcoolici più o meno trasformati. Bisogna che lo Stato intervenga e intervenga sapientemente e coraggiosamente, preoccupandosi più della vita e delle forze della mente, che del rude fattore economico.

E qui mi dolgo non vedere il mio amico senatore Maragliano e dirgli quanto gli sia alleato nella sua campagna contro la mala insidia del così detto riposo festivo.

Debbo ricordare il suo pensiero, i danni, cioè, segnalati da lui derivanti dalla legge sul riposo festivo.

Per alcuni lavoratori infatti il riposo festivo si risolve in una lieta inerzia, favorevole alla salute; ma per molti invece il riposo festivo si risolve in un agguato, anzi in un danno gravissimo alla salute fisica e morale.

Si chiudono nei giorni festivi tutte le officine; ma le bettole, le osterie, gli spacci degli alcoolici rimangono spalancati ed irridono con la loro rinvigorita attività, col loro lavoro incessante, alla innocente legge del riposo festivo. E l'operaio qui, anzichè tranquilla riparazione alla fatica della settimana, trova un fomite di deperimento fisico e morale, perchè presso l'eccezione alcoolica, sta pure il facile contagio immorale, l'egoistico abbandono della famiglia.

Si tratta dunque di una questione di altissimo interesse sociale, sulla quale mi preme di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato.

Il riposo festivo dovrebbe essere un benefico riposo dei muscoli, della mente, un mezzo di raccoglimento negli affetti della famiglia, di vero miglioramento individuale, mai fonte, come lo è al presente, di pervertimento fisico e morale.

Se il riposo festivo rappresenta quindi un pericolo per la classe dei lavoratori, mi pare che lo Stato abbia il dovere d'intervenire per limitarne gli effetti sinistri.

Io non pretendo suggerire quali sarebbero i provvedimenti da adottare a questo intento; ma l'onor. ministro dell'interno mi affida nell'amore da lui sempre addimostrato nella tutela della pubblica salute.

Si potrebbe, ad esempio, limitare la concessione di queste bettole e di questi spacci di vini, che crescono e si moltiplicano paurosamente, ed esigerne, per turno, la chiusura nei giorni festivi in ossequio appunto al riposo festivo. A questo riguardo farei torto al Senato ricordare la lotta titanica della Svezia-Norvegia contro l'alcoolismo. Qui lo Stato intervenne vigorosamente davanti ad un gravissimo danno imminente e fece argine al disastro, sì che d'anno in anno le cifre non solo, ma il miglioramento fisico di quelle regioni, sono sempre più consolanti. Noi per fortuna siamo ancora lontani da queste vere sventure sociali. Ma ne vediamo

dei segni precursori; ed è dover nostro spegnerli prima che la fiamma triste si insinui e divampi violenta.

E la cura affettuosa, vigile, che l'onor. Presidente del Consiglio ha sempre dedicato alla pubblica salute, mi dà affidamento che queste parole, che io per la prima volta ho avuto l'onore di rivolgere al Senato, almeno come scintille di buone intenzioni, non saranno intieramente perdute. (*Approvazioni vivissime*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Sarò brevissimo giacchè ero venuto in Senato con l'intenzione di fare soltanto una raccomandazione per il futuro bilancio.

L'argomento ha trascinato il Senato, il quale si è sempre occupato con amore specialmente della grossa questione della pellagra. Il senatore Foà ed il senatore Tamassia hanno già efficacemente ed eloquentemente parlato in proposito, onde io non aggiungerò nulla a quanto è stato da essi così sapientemente esposto. Mi permetto soltanto di ricordare che quando il Senato, di sua iniziativa, affrontò la questione della pellagra ed introdusse delle limitazioni gravissime pel commercio, e dei pesi nuovi per lo Stato e per i comuni, fu pure esaminata la questione se convenisse o se si potesse nelle condizioni attuali limitare una coltivazione, alla quale si attribuiscono molti effetti dannosi per la salute dei contadini. Si escluse allora la possibilità della limitazione della coltivazione del granturco in generale; ma si vide fino da allora la convenienza di limitare al più presto possibile la coltivazione del cosiddetto mais quarantino, che in talune parti dell'alta Italia non arriva a completa maturazione. E si notò che l'alimentazione del contadino con granturco imperfettamente maturato, è la causa principale della infezione della pellagra in quelle località. Ora non è che io immagini che ci debba essere una legge economica diversa per il mais comune e il mais quarantino. Ma accade in questa come in tutte le questioni essenzialmente pratiche, in tutte le questioni, di ordine economico e sociale; bisogna procedere a gradi, conviene attaccare prima in quella parte che ha minore importanza per estensione o minore difficoltà di approccio, e in quella

parte che rappresenta una minore utilità nel bilancio economico delle famiglie dei contadini.

Quindi la raccomandazione che si fece fin da allora era che il Governo mediante l'azione delle autorità locali, dei comuni e dei comizi agrari, favorisse quanto più fosse possibile la sostituzione di altre colture anche più remunerative e più igieniche in quei luoghi dove il granturco quarantino non arriva a maturazione, col proposito, manifestato fin d'allora dal Senato, di giungere al più presto al divieto assoluto della coltivazione del granturco quarantino in quei luoghi dove non può maturare. Qualche cosa è stato fatto; io tengo dietro alle pubblicazioni che si fanno su questo argomento ed ho visto i risultati portati anche sopra questo particolare nel Congresso pellagrologico, notevolissimo, di Milano dell'anno scorso, e qualche cosa, ripeto, sono lieto di poterlo constatare, è stato fatto.

Mi permetto di raccomandare caldamente che tale azione sia intensificata per giungere al più presto alla vera e propria proibizione, lasciata pure al giudizio di Commissioni locali, ma bisogna arrivare al più presto possibile a togliere queste colture, dove l'esperienza ne dimostra così chiaramente i tristi effetti.

L'altra raccomandazione, potrei dire, viene a complemento dell'analisi chiarissima delle cause di questa malattia.

La pellagra è una malattia gravissima, che deturpa e degenera il contadino di alcune regioni, ed è per la prova di così infelici risultati di una pernicioso alimentazione che il Parlamento e il Governo introdussero l'alimentazione curativa. Dipende infatti principalmente dalla cattiva alimentazione questa malattia, ma è pure dimostrato che migliorando l'alimentazione è possibile curarla. Così si sono introdotti i sussidi permanenti periodici ai pellagrosari. Tutti sanno che nel pellagrosario l'ammalato raggiunge un grado di benessere e di guarigione relativo, secondo la durata della cura, proprio per niente altro che perchè vi è mantenuto igienicamente.

Ora noi abbiamo delle statistiche dei pellagrosari, attendibili e controllate perchè per fortuna partono da autorità riconosciute, coscienziose, capaci, da gente che si dedica principalmente a questi studi, le quali statistiche sono molto confortevoli per i risultati di gua-

rigione. Infatti la percentuale dei guariti è molto alta. Ma però anche alta è la percentuale delle ricadute, perchè troppo presto viene interrotta la cura. E la cura viene interrotta perchè mancano i mezzi. Per questo scopo della cura lo Stato ha stanziato centomila lire fino dal primo anno che si è intrapreso questo esperimento. Io non domando, perchè so bene la parte che spetta al Senato nell'approvazione dei fondi in bilancio, non domando che sul bilancio attuale si aumenti questo fondo; ma cogliendo occasione dai discorsi così interessanti che si sono fatti su questo argomento, prego l'onor. ministro dell'interno di prendere fin d'ora impegno per il successivo bilancio di raddoppiare tale fondo; vale a dire di stanziare una spesa che, mentre non costituisce sacrificio per lo Stato, perchè limitata, permetterà fin d'ora di preparare l'organizzazione proporzionata al doppio delle cure che attualmente si fanno.

Oltre a ciò io mi associo di gran cuore al concetto dell'onor. senatore Foà che si riuniscano cioè i due fondi stanziati nel bilancio dell'interno ed in quello dell'agricoltura.

Al momento dell'approvazione della legge, era come una gara tra i due Ministeri, ciascuno per la propria parte, per concorrere da un punto di vista diverso, alla estirpazione del male. Il Ministero di agricoltura si assunse particolarmente una doppia operazione, la provvista degli essicatori ed il cambio del granturco guasto in granturco sano. Ma è così affine uno scopo all'altro, è così affine al ricoverare l'ammalato nel pellagrosario e curarlo, al cambiargli il grano cattivo in grano buono che credo sarebbe utile porre tutto sotto una unica direzione. Ed ho finito.

Spero che le mie modeste raccomandazioni saranno accettate, e mi permetto soltanto una brevissima aggiunta.

Poichè si è parlato, e l'onor. ministro certamente avrà preparato la sua risposta, si è parlato della grande utilità, anzi di un bisogno della beneficenza ospitaliera odierna, di una direzione unica degli ospedali che convivono in una stessa città, mi permetto di dire, per l'esperienza che ne ho fatta personalmente, che se non s'imporrà tassativamente per legge la riunione degli ospedali non avverrà mai.

È una necessità l'addivenirvi. Basti il dire

che al giorno d'oggi non vi è materia nella quale sia più riconosciuta, più precisa, la utilità della specializzazione, come nella medicina e nella chirurgia. Ed il voler fare in tanti ospedali la duplicazione di tutte quante le cure, ed avere più ospedali che ricevono tutti gli ammalati delle stesse malattie e che magari per un genere di malattia, nessun ospedale in una città che ne ha parecchi, riceva gli ammalati di quella malattia, non è più cosa conforme allo spirito moderno. Io non faccio proposte concrete in questo momento, ed in questa sede; ma poichè se n'è parlato ripeto che le Amministrazioni ospitaliere, e gli oratori che mi hanno preceduto non se ne abbiano a male, le Amministrazioni e i corpi sanitari degli ospedali sono costituiti in modo che resisteranno sempre alla fusione; e pur bisogna che facciano questo sacrificio per il bene dell'umanità. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io non avevo alcuna intenzione di prender la parola nella discussione del bilancio dell'interno, ma mi spinge a fare qualche osservazione il discorso pronunciato dal collega Tamassia.

Egli ha richiamato l'attenzione del Senato sopra una importantissima questione, ed io mi associo completamente a quello che egli ha detto; osserverò soltanto che io credo che le alterazioni croniche nell'organismo, prodotte dall'alcoolismo, non dipendano tanto dall'abuso del vino, quanto da quello dei liquori che contengono alcool metilico.

Sotto questo punto di vista vi è una grande differenza fra l'alcool del vino e l'alcool metilico. L'abuso di entrambi porta all'ubbriachezza, e quindi a tutti gli effetti tristi che porta tale stato anormale. Ma le alterazioni profonde sul sistema nervoso sono prodotte più dall'alcool metilico che dall'alcool di vino.

A conforto di questa mia asserzione vi citerò l'esempio della Sicilia ove si trovano i vini che hanno grado alcoolico maggiore. Vedete mai in Sicilia un caso di *delirium tremens*?

Quasi mai! Andate al Nord d'Italia, andate in Germania, in Inghilterra, nella Russia, ove si beve pochissimo vino e molta birra e liquori, e voi vi incontrerete in moltissime persone affette da *delirium tremens*. I liquori sono nocivi,

non solo per l'alcool metilico, ma anche per le altre essenze che contengono.

Il collega Tamassia vuole che il ministro dell'interno prenda le precauzioni per il giorno di riposo. Riguardo ai liquori sono totalmente del suo avviso, ma per quanto riguarda il vino, fino a un certo punto, fino cioè a riparare agli effetti immediati dell'ubbriachezza.

Ma come si può impedire, per esempio, a Roma di andare la domenica a *fiaschettare* fuori porta? A Roma si beve una quantità di vino enorme più del doppio di qualunque altra città (più di 250 litri a persona), e pure non si hanno casi di *delirium tremens*, che è l'esponente maggiore dell'alcoolismo cronico, come si vedono a Torino, a Milano e nel Veneto e soprattutto in Germania e in tutti i paesi del Nord.

Io mi sono permesso di fare queste osservazioni, che credo sostanziali, per le precauzioni che deve adottare il ministro dell'interno onde prevenire i tristi effetti di questa infermità. Ripeto, non guardate tanto al vino, ma procurate di impedire nei giorni festivi lo spaccio dei liquori che sono così esiziali all'organismo.

Il vino poi non fa tutto quel danno che dicono oggi i medici. Prima essi sostenevano essere corroborante, e lo prescrivevano anche in quelle malattie alle quali l'esperienza ha dimostrato essere nocivo. Ora gli danno l'ostracismo. C'è la moda anche nella medicina.

Io credo che la verità stia nella temperanza; perchè il vino bevuto giustamente fa del bene, mentre, trasmodando, è certo che fa male.

Ho preso la parola per dire che questa campagna contro il vino, dev'esser fatta con una certa moderazione e con un certo criterio.

Raccomando quindi al signor ministro dell'interno di limitare, per quanto è possibile, la vendita dei liquori ed in modo assoluto lo spaccio nei giorni festivi e di riposo; ma in quanto al vino lasci che si venda liberamente, perchè non fa quel male che si dice. Solamente provveda a sorvegliare in tali giorni gli spacci per impedire gli effetti immediati dell'ubbriachezza, effetti che non sono duraturi.

Si potrebbe correggere questo vizio coll'infiggere una pena a quelli che v'incorrono, come fanno altre Nazioni.

Nel vino, oltre dell'alcool, che agisce come eccitante e serve ad attivare tutte le secrezioni, si trovano in quantità varie altre sostanze

quali il tannino e il glucosio, che servono ad accrescere la nutrizione dell'organismo.

Quindi ad eccezione di alcuni malati, come per esempio gli epilettici, nei quali riesce dannoso e quindi si deve proibire in modo assoluto, il vino, bevuto moderatamente, negli individui sani giova e, come l'esperienza dimostra, serve a sostenere più a lungo la fatica. Negli individui deboli poi, e specialmente nelle gravi malattie, diviene necessario, essendo il solo mezzo che resta al medico per sostenere le forze dell'ammalato. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Io debbo ringraziare il collega Todaro per l'approvazione data a quanto ebbi l'onore di accennare; ma mi sembra che egli abbia trascinato la questione su un altro campo.

Io non ho parlato di *delirium tremens*; ho parlato della delinquenza impulsiva, che può ritenersi conseguenza dell'ubbriachezza e dell'alcolismo più o meno acuto. Il dire che si vuol fare la guerra al vino è assurdo; si dica invece che si fa e si deve fare la guerra all'abuso, sempre crescente, del vino, degli alcolici fomenti di vizio, di deperimento fisico e morale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Procurerò di rispondere il più chiaramente possibile alle varie questioni proposte, e risponderò, se il Senato lo consente, anche ad alcune questioni esaminate nella relazione dell'Ufficio centrale.

Il senatore Foà, che ringrazio per gli elogi fatti all'Amministrazione della sanità pubblica, ha trattato in primo luogo la questione del vaccino, il quale non essendo più fabbricato dallo Stato, ma dall'industria privata, in molti casi è imperfetto. Oltre a ciò esso riesce anche insufficiente per la quantità che se ne produce in Italia, onde se ne importa dall'estero senza che se ne abbia una garanzia sicura. Egli proporrebbe che il vaccino fosse fabbricato dallo Stato, come si fa pel chinino. Io non sono in grado di improvvisargli oggi in argomento una formale dichiarazione, ma lo assicuro che esaminerò se la cosa sia possibile, perchè, a prima vista, mi pare che il concetto sia buono. Si tratta di produrre un vaccino,

il quale è di uso universale in tutto il paese, e dalla cui bontà può dipendere una diminuzione grandissima di casi di vaiuolo, soprattutto in quelle regioni, le quali, com'egli ha osservato, sono finite a paesi dove la vaccinazione è imperfetta, e dove i casi d'importazione del vaiuolo sono più frequenti. Io esaminerò la questione con disposizione a risolverla in questo senso.

Il senatore Foà, come il senatore Tamassia ed il senatore Cavasola, trattarono ampiamente la questione importantissima della cura della pellagra.

È questa una malattia antica e molto estesa, la cui cura efficace è cominciata da poco tempo. I precetti legislativi su questo argomento sono di recente data, onde non ci dobbiamo meravigliare se non ne abbiamo ancora ottenuto tutti i risultati che noi ne attendevamo. Si deve urtare contro consuetudini antiche, contro tendenze ereditarie, contro una serie di ostacoli, i quali impediscono che la legge possa, anche applicata con una certa energia, produrre effetti immediati. Tuttavia, una diminuzione, come fu osservato dal senatore Foà, si è verificata nella mortalità; dubito che essa sia in corrispondenza dei casi di malattia, ma comunque bisogna pur tener conto che, siccome la cura della pellagra è intrapresa su vasta scala, si accertano anche più diligentemente i casi di malattia.

Confrontando le statistiche di oggi, in cui la cura della pellagra è sorvegliata attentamente, con le statistiche di molti anni fa, quando cioè nessuno se ne occupava, dobbiamo tener conto che il numero dei casi accertati oggi non rappresenta un aumento effettivo dei casi di malattia di fronte a quelli degli anni precedenti, ma un più diligente loro accertamento.

Ed il fatto che la mortalità indubbiamente è diminuita, credo che valga a confermare come sia anche diminuito il numero dei casi di questa malattia. Ciò non toglie che bisogna intensificare la cura, per riuscire ad ottenere che sia eliminato questo che è un grave danno per le nostre classi popolari.

I rimedi, che sono stati suggeriti, non sono tutti facili ad attuarsi. Il senatore Tamassia ed il senatore Cavasola accennarono alla convenienza di limitare la coltivazione del granturco. Il senatore Tamassia parlò del granturcone, il

senatore Cavasola si limitò a parlare del grano quarantino, che matura più lentamente.

Il Senato comprenderà la difficoltà grandissima che s' incontra nel limitare una data coltivazione. Con qual criterio si potrà prescrivere al proprietario A o B, di coltivare o non coltivare una piccola o grande quantità di grano nella sua proprietà? La rotazione della coltura diventerebbe quasi impossibile. Credo che la soppressione di questa coltivazione deve venire come spontaneo effetto delle leggi economiche. Poichè si tratta di un prodotto di poco valore, ed in quantità ristretta, che gradatamente le classi operaie respingeranno dal consumo, verrà da sè la limitazione. Aggiungo un'altra circostanza. L' aumentato valore del bestiame ha fatto sì, che una gran parte, almeno nelle provincie che conosco, della produzione del mais, non è più destinata alla alimentazione dell' uomo, ma a quella del bestiame; solo quando questo avverrà su maggiore scala il pericolo si potrà dire scomparso. Il meglio che si possa fare attualmente è che il ministro di agricoltura, per mezzo dei Comizi agrari e di tutti gli organi che può avere a sua disposizione, dimostri la poca convenienza di questa coltivazione, ed induca i proprietari a sostituirla con produzioni più ricche e meno pericolose alla salute pubblica.

Il senatore Foà si è occupato principalmente, a riguardo della pellagra, del modo di impedire a che le qualità infime del grano possano entrare in commercio, ed ha osservato che esse vengono separate dalle parti migliori dello stesso grano nei molini, che fanno la così detta classificazione delle farine.

Egli propone che l' ufficiale sanitario vigili la macinazione, cosa già abbastanza difficile, perchè, nell' ambito della giurisdizione di ciascun ufficiale sanitario, vi sono molti molini. È raro il caso che la concentrazione della macinazione sia fatta in uno solo. D'altronde, com' è possibile che l' ufficiale sanitario possa intervenire all' operazione della macinazione, senza abbandonare tutti gli altri suoi doveri? Questo sarebbe ancora assai più difficile, se vi fosse un molino che lavorasse continuamente. Del resto anche il senatore Foà si è reso conto di questa difficoltà, tanto vero che egli ha finito per proporre che siano istituite addirittura delle guardie, le quali dovrebbero sorvegliare

i molini per evitare le frodi, e dovrebbero essere autorizzate a denaturare la così detta farinetta, l' ultimo residuo più infetto del granturco.

Si pensi che in Italia abbiamo circa 60,000 molini...

FOÀ (*interrompendo*). I molini veramente industriali sono pochi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. ... ma il pericolo non è soltanto pei molini industriali; sta invece per tutti i molini che macinano del mais guasto. Se entriamo nel concetto che lo Stato debba assumersi la responsabilità di impedire l' introduzione della farina infetta, esso dovrebbe estendere la sua azione di sorveglianza su tutti i mulini. Io mi ricordo che quando v' era l' imposta sul macinato, fu impossibile applicare il sistema romano, perchè occorreano oltre 6000 guardie. Io ritengo che un sistema repressivo (per cui si possa, quando vi sia qualche molino che produca farina dannosa alla salute, applicare qualche penalità grave, ed arrivare, con disposizione legislativa, fino anche alla chiusura del molino), potrà produrre qualche benefico effetto; ma il pretendere che sia esercitata una vigilanza diretta dallo Stato sopra la macinazione, mi sembra che sarebbe porci un problema praticamente insolubile.

Il senatore Foà, parlando sempre della pellagra, accennò ad una idea, che mi sembra assai pratica; di far sì, cioè, che i medici condotti, i quali sono chiamati a prestare la loro opera in paesi, dove questa malattia esiste, e provengano da altri, dove non è conosciuta, siano indotti a frequentare dei corsi speciali. Ripeto, questa proposta la credo pratica, ed anzi aggiungo, che sarebbe bene stabilire, per mezzo di disposizione di legge, che i medici condotti debbano frequentare qualche corso speciale, relativamente alle malattie che predominano nel paese, dove debbono essere assunti in servizio, giacchè non si tratta solo di pellagra, ma, purtroppo, vi sono altre malattie che dominano in varie regioni, ed un medico condotto, che non le conosce, non può bene adempiere il suo ufficio. Credo quindi, ripeto, che il principio sia buono, e che possa essere applicato anche su più estesa scala.

Il difetto dei nostri medici condotti è che, molte volte, escono dalle Università dove hanno

fatto uno studio puramente teorico, e capitando in un villaggio, si mettono subito a curare ogni specie di malattie, con dei risultati, molte volte, tutt'altro che rassicuranti.

Il senatore Foà parlò pure di una delle più gravi questioni che interessano la sanità pubblica, la tubercolosi. Pur troppo, nel 1911, quando sarà tenuto il Congresso sulla tubercolosi in Italia, non potremo presentare dei grandi risultati ottenuti per la sua cura. Qualche cosa si è cominciato a fare; ma, come egli disse, si ebbe il torto di voler cominciare a tentare cosa assolutamente impossibile; perchè, appena si parlò della cura dei tubercolosi, si propose di istituire in Italia un gran numero di sanatorii. Era questione di centinaia di milioni di spesa. Questi sanatorii, come sono stati fondati in Germania, costavano 3000 lire all'anno per malato: ora, quando si vuol curare una malattia, di cui disgraziatamente sono in Italia, come in altri paesi, centinaia di migliaia di casi, e si propone un metodo di cura così costoso, il risultato pratico è che si finisce per non farne niente.

Nell'Amministrazione delle carceri, come ricordò anche il senatore Foà, ho stabilito che i detenuti tubercolotici più gravi siano completamente separati dagli altri, per impedire che il carcere sia un mezzo di diffusione della malattia. Pur troppo la popolazione delle carceri è, generalmente, quella meno sana, perchè si tratta d'individui, che, per vizi o per altro, non rappresentano certo la parte migliore e più sana della popolazione, ed è necessaria una cura speciale, perchè non restino infette anche le guardie carcerarie, fra le quali, pur troppo, molti casi di tubercolosi si sono verificati.

Il senatore Foà osservò anche che i nostri emigrati ritornano dall'estero quasi tutti affetti della terribile malattia. Questo fatto, se non altro, nel Congresso del 1911, potrà essere un argomento per rilevare che nei paesi, dove si reca l'emigrante, la cura della tubercolosi è fatta ancora peggio che nel nostro: essi vanno là sani e tornano ammalati. Non dico che questo sia per noi un conforto, ma può essere un argomento per dimostrare la grande difficoltà che s'incontra, per stabilire un sistema di cura preventivo contro una delle malattie più diffuse e pericolose.

Assicuro il Senato che io sono pienamente

convinto dell'importanza dell'argomento e, nei limiti della possibilità, da parte dell'Amministrazione dell'interno, si farà di tutto perchè, gradatamente, si riesca a diminuire le cause di infezione.

Il senatore Foà, sempre nel caso della tubercolosi, parlò di uno dei mezzi di cura, ossia degli ospizi marini. In realtà l'istituzione degli ospizi marini ha preso in Italia un avviamento molto esteso, e in molte sue regioni la beneficenza pubblica si è rivolta a questo mezzo di cura.

Per parte sua il Ministero dell'interno sul fondo di beneficenza assegna continuamente, nella misura più larga possibile, dei sussidi a tutte queste opere che hanno per iscopo di mandare i bambini al mare. L'onor. Foà desidererebbe che vi fossero ospizi marini permanenti, che, cioè, funzionassero in tutto l'anno, e non solo durante l'estate; ma questo concetto, che io dal lato tecnico non ho competenza per giudicare, incontra ostacoli pratici assai gravi.

Gli ospizi marini permanenti, nell'inverno costano di più, perchè bisogna avere locali suscettibili di riscaldamento: dippiù in quella stagione i bagni di mare bisogna farli artificialmente, e oltre di che le famiglie vi manderebbero più difficilmente i loro bambini, poichè in quei mesi essi debbono attendere alla scuola: è molto più facile invece ottenere che vi si rechino nell'estate, quando sono chiuse le scuole. Anzichè avere degli ospizi permanenti in piccolissimo numero, che credo farebbero destare un sentimento d'invidia in molti, io penso che sarebbe molto più proficuo estendere su larghissima scala l'uso dei bagni marini nella stagione più propizia, e cioè durante l'estate.

Passando ad un altro argomento il senatore Foà, a cui si unì poi l'on. Cavasola, parlò della necessità di modificare l'organizzazione ospitaliera prevalente ora in Italia. Purtroppo oggi ciascuna opera Pia ospitaliera ha il suo statuto, ha dei fini determinati, e trova delle grandi resistenze al principio della federazione, che è ammessa dalla nostra legge. Per parte del Ministero dell'interno si fa azione continua per favorire la federazione degli ospedali, perchè realmente nelle città è bene che ogni ospedale si specializzi, nei limiti del possibile, e che tutti insieme poi abbiano un'ammini-

strazione collegata, cosicchè le grandi provviste, i contratti, le forniture, si possano fare a condizioni migliori. L'azione del Ministero dell'interno tende continuamente a questo fine. Se vedremo che non sarà possibile ottenere risultati sufficienti mediante l'uso facoltativo del provvedimento, si potrà studiare il modo di renderlo obbligatorio. Io credo però che non sarà bene di eccedere, perchè in materia di pubblica beneficenza non bisogna andare troppo contro la volontà del testatore, o del donatore ed anche contro le abitudini delle popolazioni, perchè non ne venga poi come risultato il non avere più nuovi lasciti dalla pubblica beneficenza. Bisogna andare molto adagio, per non urtare il sentimento di ciascun benefattore: ad ogni modo il principio è ottimo, e cercheremo di applicarlo in quanto la legge lo consenta. Io credo che si potrà fare un passo ulteriore quando la pratica ci avrà dimostrato, ripeto, che la facoltà data dalla legge non è sufficiente a raggiungere lo scopo.

Si è parlato pure dal senatore Foà, dal senatore Tamassia e da altri oratori, degli ufficiali sanitari. È un'istituzione nuova: gli ufficiali sanitari per ora non hanno certamente una posizione economica brillante, nessuno lo contesta, e non hanno ancora quella autorità, che sarebbe bene che avessero. Anche in questa materia abbiamo progredito gradatamente. Non sono molti anni che non esisteva neanche il medico provinciale, e mancava ogni ordinamento sanitario: furono poi istituiti i medici provinciali, ed ora v'è una corrente che tenderebbe ad avere i medici circondariali, per avvicinare sempre più i sanitari ai problemi che si debbono risolvere. Certo il medico condotto con funzione di ufficiale sanitario si trova imbarazzato nella sua azione, poichè egli dovrebbe sorvegliare, fra gli altri, il sindaco, che è suo superiore. Il concetto degli ufficiali sanitari indipendenti dalle Amministrazioni comunali, convengo che sia il migliore, ma convengo altresì che sarà bene trovar modo di dare a questi sanitari un'autorità maggiore e con l'autorità, fin dove sia possibile una retribuzione migliore.

Il senatore Foà mi ha fatto infine una piccola questione di tassa di bollo: questa veramente riguarda più il mio collega delle finanze che me. Si lamenta perchè qualche manifesto ri-

guardante l'igiene sia stato tassato come soggetto al bollo. Io credo che l'onor. Foà comprenderà facilmente che non è possibile dare agli ufficiali del registro facoltà ampia, per giudicare se il manifesto sia fatto nell'interesse della sanità pubblica, o invece in quello della *réclame*.

È molto difficile distinguere l'un caso dall'altro, ma in ogni modo dirò al mio collega delle finanze che esamini questo lato del problema.

In materia di sanità pubblica mi resta a parlare della questione dell'alcoolismo, che ha dato luogo a dibattiti tra il senatore Tamassia ed il senatore Todaro. Io convengo col senatore Todaro che è più dannoso di tutti l'uso dell'alcool, più ancora di quello che sia l'uso del vino.

Quanto al consumo del vino siamo in mezzo a due correnti: l'una dei sanitari, che affermano che il vino fa male, e l'altra degli economisti, che raccomandano di bere molto di più, per evitare la crisi vinicola. (*Si ride*).

In questo conflitto credo che il Governo poco possa fare; come infatti è possibile al Governo di impedire alla gente, che lo voglia, di bere del vino?

Io comprendo che si limiti nelle città, ed anche nei villaggi, il numero delle concessioni per esercizi pubblici, e questo si fa anche per misure di pubblica sicurezza; anzi ho raccomandato che entro certi limiti si restringa il numero di tali concessioni, perchè il fatto di comuni di 5 o 6000 abitanti, nel cui territorio sono aperte 50 o 60 osterie, evidentemente non giova neppure alla pubblica sicurezza, che le deve sorvegliare. In quanto al consumo, mi pare molto difficile il poterlo impedire: certo è male che in molti luoghi si bevano liquori fatti con alcool metilico, invece che etilico, ma una volta che ammettiamo che l'alcool metilico si possa produrre, e porre in commercio, è impossibile che il Governo possa intervenire a giudicare se i liquori, che si mettono in consumo negli esercizi pubblici, siano fatti con alcool dell'una o dell'altra qualità. Potrà ricorrersi soltanto al mezzo della persuasione. Il medico condotto e l'ufficiale sanitario potranno infatti persuadere la gente che è meglio bere liquori buoni, che cattivi; credo insomma che a questo fine la persuasione sarà facile, ma difficilissima l'azione del Governo.

Il senatore Tamassia, infine, si lamentò, parlando di questa questione, e soprattutto poi della pellagra, che mentre in Italia molti progressi si sono fatti circa le condizioni degli operai della città, poco si sia fatto per gli operai della campagna.

Io credo che se si potesse fare una statistica esatta delle condizioni degli operai della città e della campagna, quali erano dieci anni fa, e delle loro condizioni odierne, forse il progresso si troverebbe superiore negli operai della campagna, perchè i salarii che erano mitissimi in provincie che il senatore Tamassia conosce, non avevano riscontro in alcuna classe operaia delle città.

La superiorità dei salarii degli operai delle città non è fenomeno d'oggi; v'è stata sempre, ed io credo, ripeto, che il progresso forse sia stato più notevole in molte regioni di campagna. Ad ogni modo è certo che il Governo, fin dove la sua azione si può estendere, deve procurare che i lavoratori della campagna siano in condizioni floride, perchè dalla loro floridezza dipende anche quella dell'agricoltura.

Il senatore Astengo trattò diverse altre questioni speciali, e soprattutto poi mi invitò a dire la mia opinione sulle questioni sollevate nella relazione dell'Ufficio centrale. Comincerò a parlare di quello a cui più specialmente egli ha accennato.

Egli ha parlato della questione dei locali, che occupano i pubblici uffici in Roma, con diminuzione conseguente del numero delle abitazioni dei privati cittadini, e della convenienza di costruire all'uopo edifici per gli uffici pubblici. Di questa opportunità il Governo è convinto, tanto che per l'Amministrazione delle strade ferrate, che è quella che occupa il numero maggiore dei locali privati, è stata ordinata la costruzione di un gran palazzo fuori Porta Pia, e là pure si costruirà il palazzo per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministero dell'interno ha iniziato gli studi per trovare una sede migliore, e per riunire i suoi uffici ora sparsi in cinque località diverse. Ma questa è questione di misura e di modo, ed è anche una questione finanziaria, e noi non vogliamo eccedere i limiti della potenzialità del nostro bilancio; quindi procediamo per la via indicata dal senatore Astengo, ma gradatamente, a misura dei mezzi disponibili.

Lamentò il senatore Astengo che le Opere pie aumentino gli affitti, e invitò il Governo a impedire che ciò avvenga.

Ora, finchè si tratta di affitti di case per abitazione dei poveri, l'Opera pia adempirebbe all'ufficio suo, non aumentandoli, ma se si tratta di appartamenti affittati a persone agiate, l'Opera pia, aumentandone il prezzo, compie il suo dovere, per ottenerne il maggior reddito possibile, stante che questo reddito è destinato appunto in favore delle classi povere.

Lo stesso onor. senatore, parlando sempre delle Opere pie, osservò che il Consiglio superiore della beneficenza non si convoca che in due periodi dell'anno, e che sarebbe opportuno (come si fa per il Consiglio superiore della pubblica istruzione) la istituzione di un Comitato permanente, il quale provvedesse al disbrigo delle questioni più urgenti.

Certamente finora il Consiglio superiore di beneficenza ha funzionato egregiamente, e lo stesso senatore Astengo, che ne fa parte, non può essere di opinione diversa della mia. Io credo però che sia bene nei primi tempi della applicazione di questa legge, che questo proceda con criteri uniformi, e che quindi sia il Consiglio superiore della beneficenza, nel suo complesso, a dare il giudizio, richiesto sulle trasformazioni delle Opere pie, sulle riforme dei loro statuti, e via dicendo; ma ritengo pure che in tempi normali, quando si sarà ottenuto il pieno assetto delle Opere pie, potrà essere opportuno l'istituzione di un Comitato permanente, il quale possa risolvere giorno per giorno le questioni più urgenti.

Il senatore Astengo ha pure parlato della pubblica sicurezza, lamentando che il suo personale non sia sufficientemente retribuito.

Credo che se il senatore Astengo prende le tabelle di questo personale di 7 od 8 anni fa, e le paragona con le tabelle odierne, verrà ad una conseguenza molto diversa, giacchè io ritengo che non vi sia alcun personale il quale abbia avuto nel frattempo miglioramenti così rilevanti come quello della pubblica sicurezza.

Il senatore Astengo si è specialmente fermato circa la carriera negli alti gradi. Ma faccio notare all'onor. Astengo come prima vi erano soltanto dodici posti di questore, e niente altro, onde si scendeva subito ai posti di commissari. Ora invece noi abbiamo quindici posti di que-

store, quindici di vicequestore, otto di ispettori generali, onde non mi pare esagerato il dire che quella della pubblica sicurezza è una delle carriere, in cui i posti elevati siano stati accresciuti nel maggior numero. Ma v'è anche un limite: non posso naturalmente nominare dei questori, se non in proporzione del numero delle questure esistenti, nè è possibile creare *ad libitum* dei posti elevati, senza che ve ne sia il manifesto bisogno. Del resto posso dire che forse sarà necessario aumentare il numero delle questure, perchè vi sono altri 3 o 4 centri, nei quali sarebbe opportuna la istituzione di una questura. Ma bisogna andare gradatamente. Creda ad ogni modo l'onor. Astengo che non vi è alcun personale, il quale abbia avuto un movimento di ascensione nella carriera così rapido, come quello della pubblica sicurezza, in questi ultimi anni.

Vengo ora a rispondere alle varie osservazioni fatte nella relazione dell'Ufficio Centrale.

La prima questione di cui esso si è occupato è questa. L'Ufficio centrale ha osservato che nel grave disastro che ha colpito la nazione, non tutti i servizi pubblici hanno funzionato egualmente bene, onde propone che si stabiliscano per legge dei chiari e semplici provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento dell'opera delle singole autorità civili e militari, affinchè si sappia, in caso di disastri consimili, quali siano le funzioni che ciascuna autorità debba compiere.

Il concetto dell'onor. relatore è apparentemente buono, ma io temo molto di due cose: prima di tutto, che sia molto difficile fare una legge, che preveda l'imprevedibile, giacchè l'evento che ci ha colpito quest'anno non ha riscontro nella storia, e noi ci auguriamo che non ne sopravvenga mai nessun altro, come quello, onde non possiamo con una legge provvedere ad una organizzazione speciale per un avvenimento che non sappiamo come, quando e in qual modo potrà verificarsi. Temo ancora di un'altra cosa, e cioè che quando anche avessimo stabilito per legge ciò che si debba fare, in casi consimili, se l'avvenimento non corrispondesse alle previsioni, si avrebbe come risultato un male anzichè un bene.

Nella recente dolorosa occasione noi ci siamo lamentati del soverchio formalismo, apparso in tutti i provvedimenti delle autorità, perchè

molti hanno tardato a muoversi e ad agire, per non allontanarsi dalle disposizioni contenute nei regolamenti della loro rispettiva amministrazione. In casi di simile genere, io credo non vi sia altro rimedio che la dittatura la più assoluta: scegliere un uomo di buon senso, e del quale si abbia la massima fiducia, mandarlo sul posto, e conferirgli la massima autorità, onde a lui debbano tutti ubbidire. Così abbiamo fatto questa volta nel primo momento, proclamando lo stato d'assedio.

Ora a me pare che se noi volessimo provvedere all'uopo legislativamente, non potremmo arrivarci mai, giacchè i provvedimenti, istituiti ed organizzati per un caso, riuscirebbero, ripeto, più d'ostacolo che d'aiuto, se il caso non si presentasse così com'era stato preveduto.

Ad ogni modo è questo un argomento che merita tutta la considerazione e tutto lo studio del ministro dell'interno; non so nascondermi però le difficoltà grandissime, che si potranno incontrare, per poter giungere ad un risultato pratico.

Riguardo alle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale circa i fitti dei locali in Roma, ho già espresso il mio pensiero, rispondendo all'onorevole Astengo, il quale pure si era di ciò occupato.

E vengo ad un'altra questione speciale, altre volte sollevata. La Commissione permanente di finanze propone di studiare se non convenga di rendere indipendenti le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; in altri termini, se convenga di staccare dal Consiglio di Stato tutta la parte giurisdizionale, e farne un tribunale supremo amministrativo. Io conosco tutte le argomentazioni che si adducono in favore della tesi della creazione di un tribunale supremo amministrativo, separato dal Consiglio di Stato, ma prego l'Ufficio centrale e il Senato di tener conto di altre considerazioni, che a parer mio hanno grande importanza.

Innanzitutto il Consiglio di Stato ha tradizioni nobilissime, esiste dacchè fu promulgato lo Statuto del Regno, e in Piemonte anche da epoca anteriore, ed ha sempre avuto nel Paese la stima universale. Nessun lamento invero, si è mai fatto sul modo come esso funziona.

Il Consiglio di Stato ha due attribuzioni: l'una consultiva, e l'altra giurisdizionale. Di-

staccandone questa, al Consiglio di Stato non resterebbe che la parte puramente consultiva. Il pubblico considererebbe il Consiglio di Stato come minorato nella sua importanza; ed esso perderebbe d'altro lato l'autorità che ora ha.

Quale vantaggio ne verrebbe alla parte giurisdizionale, se essa fosse affidata ad un Tribunale o Consesso diverso dal Consiglio di Stato? Io credo che vi sia invece un vantaggio nell'ordinamento attuale, perchè in esso si mutano periodicamente i giudici della parte giurisdizionale. Non bisogna nascondersi che la parte giurisdizionale del Consiglio di Stato ha un carattere politico, ed è bene che le funzioni, che hanno carattere politico, non restino permanentemente affidate alle stesse persone.

Io ritengo adunque miglior sistema quello attuale, pel quale si ricompongono obbligatoriamente, per legge, le due sezioni, ogni due anni. Così si destinano ad esse volta per volta le persone che dimostrano di avere maggiore attitudine ad una più che all'altra sezione, ed i consiglieri che sono stati addetti per un certo tempo alla parte giurisdizionale, tornando alla parte consultiva, vi portano concetti e studi grandemente utili a tale funzione. D'altra parte l'essere stati già addetti alle sezioni consultive importa che quei consiglieri abbiano dovuto studiare l'organizzazione di ciascuna Amministrazione dello Stato, i regolamenti, la formazione dei contratti, dei capitolati, ecc.; questa è una istruzione che giova immensamente a colui che dovrà poi essere chiamato a risolvere questioni contenziose. Io credo che voler specializzare troppo sia più un male che un bene. Questa almeno è la mia impressione.

Naturalmente con ciò io non intendo dire che non sia discutibile questa questione, ma che nel risolverla bisogna pur tener conto di altre considerazioni. D'altra parte il Paese poco comprenderebbe la necessità della creazione di un altro ente supremo; forse il crearne uno nuovo potrebbe produrre poco buon effetto nella pubblica opinione, menomando la considerazione in cui il Consiglio di Stato è da essa tenuto.

L'Ufficio centrale si preoccupa, e giustamente, della condizione giuridica ed economica delle provincie e dei comuni, e degli oneri che a questi enti derivano dall'obbligo della manutenzione delle strade e mantenimento dei manicomi. Uno degli argomenti, che il Governo

ha assunto l'impegno di studiare, è quello della finanza locale.

Quanto alle strade io ho la convinzione che realmente qualche cosa si possa fare, non però nel senso di diminuirne alle provincie le attribuzioni, ma nel senso invece di accrescerle. Perchè adesso abbiamo strade nazionali, strade provinciali, e strade comunali. Le strade nazionali non hanno più ragione di essere, perchè ora le grandi comunicazioni si ottengono per mezzo di ferrovie; quelle che una volta erano comunicazioni internazionali, e si avevano per mezzo delle strade nazionali, ora vengono sostituite dalla ferrovia. Quindi mi sembra che lo Stato potrebbe passare alla provincia l'onere della manutenzione delle strade nazionali corrispondendo alle provincie la somma, che attualmente esso spende per far fronte a questo servizio.

Resta la questione se la manutenzione delle strade comunali debba essere a cura delle provincie o dei comuni. Io propendo ad accentrare tutti i servizi stradali in un ente unico; e tanto è vero che praticamente la soluzione deve essere questa, che in moltissime provincie l'ente provincia ha assunto già a sè la manutenzione di un numero grandissimo di strade, che non hanno carattere provinciale.

Vi sono provincie in cui tutte le strade intercomunali sono attualmente mantenute a cura delle Amministrazioni provinciali.

Ora questa tendenza dimostra che è utile che tutto il sistema stradale sia affidato ad un ente solo, affinchè non succeda che un comune, non mantenendo in buone condizioni il tratto di strada che attraversa il suo territorio, renda inutile una strada, che serva al commercio dell'intera provincia. Ma questo è argomento di competenza del mio collega dei lavori pubblici, ed io lo pregherò di esaminarlo, perchè credo che esso sia uno dei problemi che più interessino la finanza delle provincie.

Per quanto riguarda i manicomi, si è avuto realmente un aumento di spesa, perchè l'ultima legge sui manicomi non è stata rettamente interpretata, ed io ho nominato una Commissione, della quale ho chiamato a far parte presidenti di Deputazioni provinciali ed amministratori locali, raccomandando che nella formazione del regolamento fossero ridotti gli oneri derivanti dal mantenimento dei manicomi, a ciò che è

strettamente obbligatorio per legge. Il regolamento è stato già compilato, e sarà pubblicato fra breve; con esso infatti vengono ristretti nei limiti della legge gli oneri delle provincie.

Un'altra questione gravissima tratta la relazione della Commissione di finanze, quella, cioè, se convenga dividere in categorie od in classi i vari comuni del Regno. È una questione questa che fu discussa lungamente, ed il senatore Scialoja, nella sua relazione, ricorda anche l'opinione che io ho manifestato altra volta in senso contrario. Realmente non si può negare che in Italia è difficilissimo fare una classificazione dei comuni, per le condizioni diverse fra provincia e provincia.

Quale criterio prendiamo? quello della popolazione?

No, perchè nelle provincie meridionali abbiamo comuni rurali con 30 o 40 mila abitanti, i quali dovrebbero pertanto essere classificati quali città di prim'ordine. Se prendiamo invece, come punto di partenza, la condizione finanziaria, avremo un altro inconveniente, perchè i peggio amministrati sono i grandi comuni.

I comuni, invero, ai quali lo Stato è venuto in soccorso sono stati sempre i più popolosi, i più importanti, e quindi la classificazione sulla base finanziaria andrebbe a rovescio.

Queste difficoltà le ha riconosciute anche la Commissione di finanze, perchè essa finisce col concludere che nessuno di questi due criteri dovrebbe esser preso isolatamente, ma che la classificazione dovrebbe essere fatta in base a criteri complessi.

Questo principio è facile ad enunciarsi, ma difficile a tradurlo in atto. Fino a che punto terremo conto della popolazione, fino a che punto terremo conto delle condizioni finanziarie, della rettitudine dell'amministrazione, della necessità di una vigilanza speciale?

Questi sono problemi di una difficoltà grandissima; e poi ritenga l'onor. senatore Scialoja che in Italia il dire ad un comune: voi siete inferiore a quell'altro comune, farebbe nascere una specie di guerra civile. È difficilissimo far addivenire un comune al riconoscimento della sua inferiorità, tranne che la classificazione inferiore portasse una diminuzione di imposte, ma allora non so dove andrebbero a finire le finanze dello Stato.

È un problema questo, adunque, degno di studio, ma di difficile soluzione per le diverse condizioni tra una parte e l'altra d'Italia.

Parlando delle finanze comunali il senatore Scialoja accenna in fondo alla necessità dello intervento dello Stato. Io su questo campo non potrei seguirlo.

Egli osserva che la tassa di famiglia, anche riformata, non costituisce che una piccola parte delle entrate comunali. E qui bisogna intendersi; i comuni, come lo Stato, non possono avere che due forme d'imposte, o quelle sui consumi, o quelle dirette; le prime colpiscono già gli abitanti in maniera tale che è difficile accrescerne la misura, ma la tassa di famiglia, che è una tassa sul complesso del reddito, sarebbe la tassa ideale.

Quale forma di tassa più giusta di essa? La verità è che le Amministrazioni comunali, per paura della impopolarità, non vogliono sapere di applicare questa imposta diretta, e vi sono anzi grandi città, ed il senatore Scialoja le conosce, che non la riscuotono neppure anno per anno, ritardandone l'applicazione per timore di trovare delle resistenze da parte dei contribuenti.

Io ritengo però, ripeto, che la tassa ideale dei comuni è precisamente la tassa di famiglia. Essa ha una superiorità sulle imposte dirette, di ricchezza mobile, terreni e fabbricati. La tassa sui terreni colpisce il reddito, senza guardare a chi lo possiede, se sia scapolo o padre di famiglia. La tassa di famiglia invece si proporziona alle condizioni della famiglia stessa, e perciò è solo questione di organizzarla bene, ed applicata sapientemente, costituisce una vera imposta diretta, che deve servire di base alle finanze comunali.

Questa è la mia opinione almeno. Il relatore poi vorrebbe che là dove lo Stato accorda delle esenzioni dalla imposta sui fabbricati, queste valessero per l'imposta erariale, ma non si estendessero alla sovraimposta comunale. Per esempio, nel primo biennio un fabbricato dichiarato abitabile è esente da imposta. Ora il relatore non vorrebbe che esso fosse esente anche dalla sovraimposta comunale; e così per le case popolari. Ma se a queste non si accordasse anche l'esenzione dalle sovraimposte, non si raggiungerebbe lo scopo del legislatore. Noi abbiamo infatti interesse di far costruire su

larghissima scala per le classi povere, perchè la questione delle abitazioni nelle grandi città è difficile a risolversi per gli operai e le classi meno abbienti. L'esentare detti fabbricati dall'imposta erariale, e non dalla sovraimposta, allontanerebbe i capitali da un investimento, che in fondo non può essere poi molto remunerativo.

In fine il senatore Scialoja trattò la questione delle municipalizzazioni, di cui ha parlato anche un altro senatore.

Questo sistema non deve essere considerato come una grande risorsa per i comuni; esso è un mezzo soprattutto diretto ad evitare che il comune sia esageratamente sfruttato da Società che esercitino pubblici servizi. La facoltà data dalla legge ai comuni di assumerli direttamente, per proprio conto, ha avuto per motivo principale di impedire appunto che i comuni siano sfruttati ad usura dai privati assuntori; ma se volessimo ritenere come regola generale, che l'assunzione diretta dei pubblici servizi possa costituire nei comuni che ne usufruiscono una grande risorsa finanziaria, credo che andremmo soggetti a delle serie disillusioni. In certi casi si può avere un utile, ma questo non si può considerare come mezzo di risanamento su larga scala dei bilanci comunali. Relativamente alle municipalizzazioni, la questione più grave è stata quella che fu lungamente discussa sia nell'altro ramo del Parlamento, che in Senato, quando venne in discussione la legge relativa, e cioè con quali criteri i comuni possano espropriare il privato appaltatore del servizio. Qui il senatore Scialoja accennerebbe al criterio da stabilirsi nella legge, che l'assunzione diretta di un determinato servizio pubblico abbia luogo mediante l'espropriazione delle azioni sociali. Questo può essere uno dei criteri, ma lo credo pericolosissimo. Infatti il prezzo delle azioni sarebbe determinato dal valore di Borsa.

Ora, trattandosi di intraprese di potenzialità limitata, è molto facile di far salire o discendere rapidamente il prezzo delle azioni stesse. Se questo criterio si applicasse a dei valori, come quello della rendita pubblica, che è in massa tale che nessuna finanza privata vi può influire sensibilmente, allora il criterio sarebbe buono, ma trattandosi d'intraprese di limitata estensione, a me sembra che esso sarebbe pe-

ricoloso per il comune. Diventerebbe poi difficile l'organizzare praticamente questo mezzo di espropriazione, perchè il giorno in cui il comune deliberasse di comperare tutte le azioni di una Società al prezzo di Borsa, evidentemente, essendo a tutti noto, che qualunque sia il loro prezzo, il comune le comprerà, sarebbe assai facile farne aumentare la quotazione. D'altra parte dare al comune il diritto di colpire il momento buono, per procedere al loro acquisto, non sarebbe equo, perchè vi sono momenti in cui le azioni di una determinata Società decadono non perchè sia diminuito il valore intrinseco dell'intrapresa, ma o per false voci messe in giro, o per avvenimenti occasionali, che hanno fatto nascere nel pubblico una infondata apprensione. Ora, se si accorda al comune il diritto di scegliere il momento che reputa opportuno, per la determinazione del prezzo delle azioni, si corre rischio di andar contro l'equità. Dico questo, non per combattere in modo reciso il principio, perchè credo anzi che esso potrà essere esaminato, ma per accennare alle difficoltà che vi sono nell'organizzare per legge una disposizione di questo genere. Può costituire ciò un mezzo di contrattazione tra il comune ed una Società, ed anzi talvolta ciò si è verificato, perchè un comune, come criterio di espropriazione, può accordarsi con la Società nel dare alle azioni un determinato prezzo, equo per tutte e due le parti, ma lo stabilire per legge il diritto di acquistare le azioni ad un prezzo determinato, credo, ripeto, che sarebbe pericoloso e difficile ad organizzare.

Infine, il senatore Scialoja parlò della grande spesa che importa il mantenimento delle carceri, e questo è un argomento dei più dolorosi; però devo fare un'osservazione, e cioè che non tutta la somma iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno rappresenta la spesa netta, dovendosi pur tener conto di una parte di introito, per le industrie esercitate nelle carceri, il che diminuisce la spesa stessa.

Del resto questa spesa ha avuto cause di aumenti e di diminuzioni. Una delle cause principali di aumento è stato il rincaro dei generi per il mantenimento dei detenuti, poichè gli appalti per la manutenzione hanno subito l'aumento generale dei prezzi.

D'altra parte una legge provvida del Parlamento, quella della condanna condizionale, ha

diminuito la popolazione delle carceri; e fu realmente una legge provvida, perchè mettere i minorenni condannati a breve periodo di tempo, a scontare la pena insieme ai delinquenti, non era certo il mezzo di correggerli. È una legge che consente al giudice, quando si tratta di un delinquente, che per la prima volta incorre nel Codice penale, di permettere che questo delinquente non abituale non sconti la sua pena, ma resti soggetto alla minaccia di doverla scontare se si rende recidivo; è stata una legge provvida, che ha diminuito, ripeto, la popolazione delle carceri.

L'altra causa di aumento è il miglioramento che si è apportato nei riformatorii; anzi è questo un sistema che mi propongo di sviluppare maggiormente, affinchè detti riformatorii possano rispondere al loro scopo.

Prima i minorenni, che venivano in essi rinchiusi, erano a contatto con le guardie carcerarie, e certamente non potevano da questo elemento di custodia avere dei grandi insegnamenti morali.

Noi abbiamo sostituito alle guardie dei maestri scelti con diligenza e pagati bene, per cui abbiamo gran numero di concorrenti a quei posti; ed i riformatorii, così trasformati in istituti di educazione, danno dei risultati eccellenti. Questo, adunque, è un altro elemento che ha contribuito ad accrescere la spesa dell'Amministrazione delle carceri.

Io credo di aver così risposto brevemente alle varie osservazioni che mi sono state fatte, e ringrazio il Senato dell'attenzione che prestò alle mie parole. (*Approvazioni vivissime*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Convengo perfettamente con quanto ha detto l'onor. ministro dell'interno che l'agente del Ministero non può dire di bere i liquori fatti con spirito di vino, invece che quelli fatti con l'alcool metilico, per la semplicissima ragione che non si sa quelli che sono fatti con l'una o con l'altra specie di alcool, sebbene per taluni si supponga.

Ma il mio pensiero era quello di lasciare libero lo spaccio del vino e di evitare nei giorni festivi lo spaccio di quei liquori, che si sa con certezza contenere spirito metilico; come il cosiddetto *cicchetto* che i contadini hanno l'abi-

tudine di prendere la mattina prima d'andare al campo.

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io sarò brevissimo. Non risponderò a quanto hanno detto con molta eloquenza, ed anche con molta ragione, a proposito della pellagra, i diversi oratori che hanno parlato prima. La Commissione di finanze, nella sua relazione, quando ha trattato questa parte dell'igiene e della beneficenza che ad essa s'intreccia, ha detto che il Parlamento non dovrà mai negare i mezzi al Governo per combattere i morbi, causa di tanti mali alle nostre popolazioni; ed è certo che, se possiamo lamentare qualche cosa nel bilancio del Ministero dell'interno, è che le cifre impostate per alcuni di questi capitoli siano troppo meschine.

Anche io faccio voti che, almeno nel bilancio venturo, questi capitoli siano accresciuti e diano più efficaci mezzi al Governo per adempiere il suo dovere.

Mi unisco perciò completamente a quanto è stato detto per questa parte ed è stato anche approvato autorevolmente dal ministro dell'interno. Mi tratterò un po' più sopra alcune questioni sollevate nella relazione dell'Ufficio centrale.

Sorvolo sulla questione degli affitti, che è stata proposta nei suoi termini, ed è purtroppo quale è. Bisogna che il Governo, quanto prima sia possibile, provveda a dare una stabile sede alle sue Amministrazioni, senza far concorrenza agl'inquilini di Roma.

Relativamente all'esperienze che dobbiamo trarre dall'immenso disastro del terremoto delle Calabrie e di Sicilia, io temo che le nostre osservazioni non siano state perfettamente espresse, poichè le ho sentite censurare in quel modo, molto benevolo, ma pur così acuto, dal Presidente del Consiglio. Quando sosteniamo che dall'esperienza passata noi dobbiamo almeno trarre tutto l'insegnamento possibile per il futuro, non intendiamo dire che si debba fare una legge sui terremoti; ma che si debbano prendere tutti quei provvedimenti o legali, o regolamentari, i quali possono giovare in simili casi.

È sperabile che la sventura immane della distruzione di due grandi città e di tanti altri

piccoli centri abitati non si rinnovino; ma, pur troppo però, l'esperienza c'insegna che, non in quelle proporzioni, ma in molto minori, pur sempre disastrosissime e luttuosissime, ogni dieci anni noi abbiamo o nelle provincie Calabre, o sulle coste della Liguria, o in altri luoghi più battuti, disastri assai gravi; ed è certo che ogni volta il funzionamento della nostra Amministrazione si è dimostrato lento e quasi restio. Perché?

Diceva il Presidente del Consiglio: che cosa volete?

Volete una nuova legge che ponga nuove barriere e che impedisca, peggio delle attuali, l'azione delle Amministrazioni?

Non è questo davvero, ma il rovescio che desideriamo.

Desideriamo che appunto sia normalmente, preveduto il caso per cui liberamente le Amministrazioni possano muoversi, con certezza di coordinamento e di subordinazione, in modo che si sappia dalle autorità, che si trovano sul luogo, a chi appartiene interinalmente il comando, salvo poi al Governo centrale di mandare, se vuole, commissari straordinari.

Noi abbiamo notato, per esempio, che i prefetti di Calabria e Palermo sono rimasti inceppati per la legge che limitava la loro azione al territorio proprio: temevano d'invadere il territorio di altra provincia.

Come ho notato nella relazione e torno a rilevare qui, purtroppo noi abbiamo veduto, nell'ultimo doloroso frangente, scatenare ire partigiane, piuttosto che fare una critica utilmente indulgente e serena. Il Senato dovrebbe approvare la proposta dell'Ufficio centrale in questo senso: tacciano tutti gli sdegni, non si facciano incolpazioni a persone, ma si studi l'ordinamento dell'Amministrazione, per prevedere il caso e facilitare appunto l'azione di tutte le autorità, le quali conoscano a chi debbano ubbidire in questi casi straordinari, e quali provvedimenti possano prendere immediatamente senza troppe limitazioni e senza inceppamenti di controlli utili nei tempi normali, dannosi negli eccezionali.

Come nell'ordinamento della milizia in tempo di guerra, si sa sempre a chi spetta il comando, così si sappia, in questi casi, chi debba assumere la direzione di tutto e quali provvedimenti immediati si debbano prendere sul

luogo e quale sia l'azione di ciascuna autorità. S'incoraggi ognuno ad agire, anziché fermare l'azione, come accade, applicando la legge nostra ordinaria.

Questa era la nostra proposta. Naturalmente non chiediamo una legge perfetta, ma qualche disposizione, che nelle nostre leggi preveda tali casi straordinari.

E la nostra proposta era anche relativa al diritto ordinario. È accaduto, nel caso di Messina e Reggio, che la nostra legislazione ordinaria, civile, commerciale, di procedura civile e penale, ecc., si è dimostrata insufficiente, appunto perché non si sono mai prevedute calamità così enormi; mentre invece io pensava sempre leggendo la moltitudine dei decreti emanati dal Ministero di grazia e giustizia per correggere la legislazione attuale, che, se invece del nostro Codice civile, di commercio e di procedura, avessimo avuto ancora il vecchio diritto comune, non vi sarebbe stato bisogno di provvedimenti speciali, perché questo prevedeva anche casi straordinari e provvedeva ad essi.

Noi dunque, studiando lo stesso fatto di questa speciale legislazione, potremmo, con un sereno esame, vedere se alcune delle disposizioni date per caso eccezionale non possano invece assumere il carattere di disposizioni generali.

Ecco ciò che noi proponevamo: e non mi pare che possa essere censurato, né ripudiato dal Governo; anzi io credo che il Governo volentieri si accingerà a questo studio.

Relativamente al Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio, con quell'acume e con quella pratica di amministrazione, che lo rende superiore agli altri amministratori in Italia, ha fatto la critica della proposta, che qui dovrei dire piuttosto mia che della Commissione di finanze non essendo tutti i membri di questa consenzienti in essa. Ma io persisto tuttavia nel mio concetto nonostante la critica del ministro dell'interno; persisto in esso, proponendolo come materia di studio, perché non oserei certamente di prendere senz'altro l'iniziativa di una riforma di questa natura. Il Presidente del Consiglio ha detto: se voi separate dal Consiglio di Stato le Sezioni giurisdizionali, alterate la natura di queste, e quel Consiglio, che gode da tanto tempo sì grande autorità in Italia, verrebbe ad essere menomato. Ma io

rispondo: il Consiglio di Stato prima del 1890 non aveva altro che le Sezioni consultive e solo in pochissimi casi queste Sezioni esercitavano anche giurisdizione. L'alto credito del Consiglio di Stato non è sorto soltanto dal 1890 in qua; esso era acquisito a quell'alto Consesso anche negli anni precedenti, anzi esso risale alla sua prima costituzione; sicchè restituendo il Consiglio di Stato alle funzioni, che aveva prima del 1890, non credo che noi ne menomeremmo la dignità, nè la considerazione per parte della popolazione italiana: si tornerebbe ad avere il vero Consiglio di Stato, quale era in origine e quale fu molto venerato sotto la presidenza di uomini illustri, passati alla storia del nostro paese.

Non mi pare proprio che si possa parlare di diminuzione di capo del Consiglio di Stato, restituendolo alla sua antica funzione. La nuova funzione giurisdizionale, nata nel 1890 senza lineamenti molto sicuri, tanto che siamo stati per parecchi anni incerti circa la sua definizione che oggi ha assunto, specialmente per l'ultima legge, un carattere nettamente giurisdizionale; nessuno può più dubitare di ciò. Ora è da osservare che questo carattere giurisdizionale fa sì che le sezioni IV^a e V^a del Consiglio di Stato non abbiano più il carattere prettamente amministrativo, che hanno le altre sezioni, meramente consultive, che ha l'intero corpo del Consiglio di Stato.

Le decisioni giurisdizionali formano cosa giudicata persino per l'autorità giudiziaria, quando questa sia chiamata a giudicare dei medesimi rapporti giuridici, sono sentenze (le chiamiamo ancora *decisioni* per un singolare pudore della nostra legislazione), vere e proprie sentenze nelle materie deferite alla cognizione delle sezioni stesse.

Io temo dunque che, data questa funzione prettamente giurisdizionale delle due sezioni, il collocar loro accanto altre consultive non alteri la natura essenziale del Consiglio di Stato, che dovrebbe essere un corpo meramente amministrativo superiore a tutti gli altri. E non altera forse i rapporti tra le diverse sezioni ed i rapporti tra le singole sezioni giurisdizionali e le sezioni unite? Una sezione giurisdizionale annulla i decreti emanati in base al Consiglio di una delle sezioni consultive; dunque annulla sostanzialmente quel consiglio dato dalla I^a, II^a

e VI^a sezione. Nello stesso corpo questo fatto si risente quasi come un'offesa, per quanto non vi sia nulla di personale e d'ingiurioso; peggio ancora quando si tratta di un consiglio dato dalle Sezioni unite. Può infatti accadere, che un giudizio di sezione giurisdizionale annulli un provvedimento preso in base al parere delle sezioni unite, a cui appartengono le stesse sezioni giurisdizionali. È questo certamente un inconveniente gravissimo nell'ordinamento del corpo intero. Non aggiungo poi le molte difficoltà di ordine interno per la composizione stessa di queste sezioni. Diceva il Presidente del Consiglio: è cosa utile che si muti la composizione delle sezioni giurisdizionali, chiamandovi anno per anno nuovi elementi tratti dalle sezioni consultive, ed è utile che coloro che hanno tratto l'esperienza dalle giurisdizionali passino alle consultive. Non nego che qualche utilità possa essere in ciò, ma non conviene esagerarle. Abbiamo veduto per esperienza ormai lunga, perchè data dal 1890 in qua, che la funzione delle sezioni giurisdizionali è talmente giuridica, è talmente affine alla giudiziaria, che nei magistrati che le compongono hanno più bisogno della cognizione del diritto che della pratica della quotidiana amministrazione.

Poco giova nelle sezioni contenziose il vecchio funzionario venuto dall'amministrazione, dove abbia passato una trentina di anni, nella gerarchia, a ubbidire all'autorità superiore; questo consigliere, quando si trova al momento di censurare un decreto Reale, si sente per natura alquanto trepidante.

Un uomo, che fino a 60 anni ha dovuto agire in un dato modo, non facilmente si adatta ad un tratto a pensare in un modo diverso.

E l'esperienza (credo che i membri del Consiglio di Stato, se alcuno di loro ha resistito alla noia di sentirmi, potranno accertarlo), l'esperienza c'insegna anche un'altra cosa. Tra i migliori membri del Consiglio di Stato si contano quelli venuti dal referendariato. Eppure i referendari, che hanno fatto sì buona prova, io credo che siano tra i meno pratici dell'amministrazione quotidiana; perchè in generale sono entrati giovani al posto di referendari in forza di un concorso assai difficile, ma di natura più teorica che pratica.

Si potrebbe anche fare facilmente la critica del concorso di ammissione dei referendari;

ma sarebbe opera vana. Il concorso ha dato frutti eccellenti, perchè è difficile, e chiunque supera un concorso difficile dimostra di avere grande valentia personale; l'essenziale è di avere uomini di valore più che uomini i quali abbiano percorsa la carriera di 30 anni in una divisione di qualche Ministero. L'uomo d'ingegno e colto facilmente s'impadronirà del meccanismo amministrativo, che non è poi la cosa più astrusa del mondo, e sarà anche il migliore consigliere di Stato.

Ma le qualità, che si richiedono nei magistrati delle Sezioni giurisdizionali, sono intellettualmente diverse dalle qualità che si richiedono nei consiglieri delle Sezioni consultive. Ed io aggiungo anche che, mentre intendo benissimo che la legge non stabilisca alcuna limitazione al Governo nella scelta dei consiglieri di Stato, veri consiglieri del Governo stesso, non ammetto che non si debba invece meglio garantire la nomina dei membri delle Sezioni giurisdizionali, i quali devono giudicare della legittimità degli atti del Governo stesso.

Finora per questa parte non possiamo lamentarci di alcuno inconveniente, perchè la istituzione è fresca ed ancora animata dal primo impulso, che non poteva essere migliore, dato da Silvio Spaventa. Ma, se l'istituzione procede ancora abbastanza bene, è da temere che possa logorarsi col tempo, e col tempo potranno dimostrarsi necessarie le garanzie legali, che adesso sono date ancora dalla moralità amministrativa. Un bel giorno potrebbe accadere che si nominassero molti consiglieri di Stato solo con quel criterio che qualche volta (me lo lasci dire l'onorevole Presidente del Consiglio) si è applicato anche adesso, di prendere dei vecchi impiegati di cui il ministro non sa più cosa farsi...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no, questo non succede, glielo posso garantire io.

SCIALOJA. Lei non l'avrà fatto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quelle che io metto nel Consiglio di Stato sono persone altamente rispettabili e di valore indiscusso.

SCIALOJA. Sono persone rispettabilissime, ma pur sempre quasi collocate a riposo. Sono

questioni personali queste, nelle quali non si può entrare, ma che tutti sappiamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma se vi fossero di questi collocamenti lo direi francamente.

SCIALOJA, *relatore*. Però è certo che, come pei magistrati ordinari noi richiediamo speciali garanzie di nomina, anche per questi supremi magistrati amministrativi un giorno sentiremo la necessità di richiedere alcune speciali garanzie; mentre invece pei membri delle Sezioni consultive io non vedo che possa esservi tale necessità, data appunto la loro funzione di alti consiglieri del Governo, che ha diritto di sceglierli fra coloro che crede migliori.

Si potrebbe aggiungere altre considerazioni accessorie. Tutti coloro che hanno un po' di esperienza forense, come purtroppo io debbo avere per lungo esercizio, sanno che ormai è riconosciuto che la Corte di cassazione non può completamente rispondere alle funzioni di supremo tribunale dei conflitti di attribuzioni. Per quanto gli uomini che compongono questo Corpo altissimo siano dotti in diritto privato o penale, arrivano a quel posto dove debbono decidere queste questioni che toccano la materia giudiziaria e l'amministrativa, senza avere sufficiente esperienza della parte amministrativa. Ad ogni uomo non si deve chiedere più di quello che può dare; e non si può legittimamente domandare ad un uomo di 60 anni di mettersi al corrente di tutta questa vasta materia, in modo da coglierne la più profonda essenza. Eppure per decidere una questione di competenza non basta avere una conoscenza puramente elementare del diritto pubblico; occorre conoscerne l'intima sostanza. Tutti coloro che hanno pratica di questa materia, invocano la istituzione di un supremo tribunale dei conflitti; supremo tribunale, che non può essere un Corpo per sè stante, ma deve essere collegio misto di delegati dell'autorità giudiziaria e di delegati dell'autorità amministrativa, come è infatti presso la massima parte degli Stati moderni.

Ora la composizione di questo tribunale supremo richiede necessariamente che il tribunale amministrativo abbia netto carattere di tribunale giurisdizionale, e sia indipendente in modo da potersi mettere a fronte della Corte di cassazione. Il riconoscimento del supremo tri-

banale amministrativo (che esiste quasi di fatto, ma è coperto della scorza del Consiglio di Stato) potrà pertanto giovare anche a questo scopo, a cui oggi mal si potrebbe provvedere, dato il carattere misto del Consiglio di Stato.

Ad ogni modo queste considerazioni non pretendono di essere di per sé decisive: si tratta di un problema arduo, di un problema che deve essere studiato sotto tutti i suoi punti di vista, ed anche un po' maturato dal tempo. Tuttavia è degno di studio, e credo che non sia stato inutile il trattarne innanzi al Senato, che è certamente il Corpo più competente a giudicare di questioni di tal natura.

Passo ad un altro punto molto grave: la condizione delle provincie e dei comuni. Forse è tardi, e non so se il Senato vorrà ancora ascoltarli.

Voci. Parli, Parli pure.

SCIALOJA, *relatore*. Comincio dalla condizione delle provincie. Ho sentito con molto piacere le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio a questo proposito. È certo che le provincie, così come sono oggi, non possono mantenersi, perchè non hanno i mezzi sufficienti per provvedere ai loro uffici principali, quale la costruzione e il mantenimento delle strade, i manicomi, l'assistenza degli esposti.

Degli esposti non abbiamo parlato, perchè c'è un disegno di legge pendente davanti al Parlamento.

La questione delle strade è, a parer mio, tra le più importanti per il nostro paese. Io ricordo che quando si sono fatte le leggi per il mezzogiorno e per la Sicilia, io diceva ai miei amici (alcuni dei quali sedevano al banco del Governo); fate soprattutto strade. Volete costituire le scuole, volete migliorare le condizioni igieniche di quelle popolazioni? Ebbene fate le strade, perchè fino a quando non vi sono strade i vostri provvedimenti scolastici, gli ordinamenti igienici, e così via dicendo, non serviranno a nulla, altro che a pagare qualche impiegato di più.

Quando avrete fatto le strade e avrete messo in comunicazione efficace le più remote località col resto d'Italia e ne avrete attivata l'economia, il resto verrà da sé. Quelle regioni dovranno essere aiutate dal Governo, ma l'aiuto allora sarà utilmente domandato da quelle

stesse popolazioni, che oggi purtroppo non sentono neppure il bisogno di ciò che a noi sembra più necessario.

Le strade costituiscono uno dei problemi politici più importanti d'Italia. L'ordinamento attuale delle strade dopo la creazione e lo sviluppo delle ferrovie (lo abbiamo notato anche nella nostra relazione) non regge più. È evidente che ciò che prima era la strada nazionale, oggi è la ferrovia. Ed allora che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbero rendere nazionali tutte le strade che oggi sono provinciali, o si dovrebbe renderle tutte provinciali?

Per la manutenzione di queste strade io sono d'accordo col Presidente del Consiglio. È meglio che la manutenzione di essa sia affidata alle provincie, pagando loro in corrispettivo ciò che lo Stato impiega per questo ufficio; in modo che alle provincie sia dato il servizio e il modo per sostenerlo.

Riguardo però alla costruzione di queste strade vi è un pericolo, cioè che, datane la manutenzione alle provincie, si possa pensare che anche l'onere della costruzione debba essere provinciale. Ora, mentre di molte provincie italiane noi potremmo essere sicuri che provvederebbero a questi bisogni; potremmo anche essere certi che altre non lo farebbero; e purtroppo le provincie che vi provvederebbero sarebbero appunto quelle dove è meno necessario il farlo, perchè sono già assai progredite; mentre le altre, che non vi provvederebbero, sarebbero appunto quelle in cui la necessità ne è maggiormente sentita.

Dunque, rispetto alla costruzione, lo Stato non si può disinteressare, tanto per le strade che oggi sono dichiarate nazionali, quanto per quelle che sono considerate come provinciali: io vorrei che l'intervento dello Stato fosse molto maggiore per quanto riguarda la costruzione.

Questo dico rispetto alle strade: riguardo ai manicomi, mi dichiaro soddisfatto di quanto il Presidente del Consiglio ha detto e cioè che si deve provvedere e provvedere radicalmente.

Se la questione delle provincie è grave, quella dei comuni mi pare gravissima. Nella relazione ho dichiarato che invano noi proclamiamo che le finanze dello Stato sono ormai assestate, quando non sono poste su solido fondamento le finanze comunali. Il contribuente è uno; che

sia dissestato il comune o lo Stato, la cosa è per lui sempre la stessa.

E il dissesto dei comuni non è soltanto finanziario; ma esso si riscontra in tutto l'ordinamento di questo, che è il più importante degli organi amministrativi d'Italia.

Una cosa è innegabile: che la nostra attuale legislazione, tanto la legge comunale e provinciale, quanto il gruppo delle altre leggi, che non bisogna mai dimenticare, le quali dispongono di materie relative ai comuni, sono disadatte appunto perchè considerano tutti i comuni come tanti enti uguali giuridicamente ed amministrativamente.

Il male è certo. Sarà da vedere se i rimedi si potranno trovare, ma che il male vi sia è indubitato.

Io faccio parte da lunghi anni di amministrazioni comunali e ne conosco di grandi come Roma e di piccole come il mio comune d'origine. Sono qui tutte fuori della legge; e le autorità tutorie devono spesso chiudere gli occhi, perchè la legge non può essere a tutti i comuni applicabile. Questo disordine giuridico è il gran danno.

Non si tratta soltanto di ciò che ha preoccupato i più di coloro che hanno trattato questa materia; essi hanno fermata la loro attenzione specialmente sulla soggezione dei comuni alle autorità tutorie, e hanno parlato della classificazione dei comuni soprattutto per liberare in tutto o in parte le classi maggiori dall'azione delle autorità tutorie.

Ora a me pare che questo non sia il punto più importante. Io mi preoccupo invece della parte essenziale. Prendiamo ad esempio le spese; esse sono distinte in obbligatorie e facoltative. Ora se nei grandi comuni si considera l'elenco delle spese facoltative, c'è da mettersi a ridere!

Voi trovate che in gran parte le spese di suprema necessità per le città maggiori sono spese facoltative. Tutto questo è assurdo. Molte spese non sono necessarie in alcuni comuni, sono invece indispensabili in altri, sicchè senza di esse non si può svolgere la vita comunale.

Volgete lo sguardo alla materia dell'istruzione. Oggi essa è regolata in modo che, a forza di diffidenza verso i sindaci e verso gli assessori dei minuscoli comuni, si è sottratta

l'istruzione elementare quasi ad ogni ingerenza dell'autorità comunale, tanto che questa paga, ma non può neppure punire un maestro perchè deve solo accusarlo al Consiglio provinciale scolastico.

Per l'ingiustificata diffidenza della legge, i maggiori comuni perdono qualche volta quell'affetto verso istituzioni scolastiche che le renderebbe migliori.

Io potrei dire lo stesso per quel che riguarda la igiene e la beneficenza.

Il comune urbano e grande (perchè questi sono forse i tratti caratteristici) è di sua natura intrinsecamente diverso dal comune rurale.

Di prima classe e di seconda classe io non parlerei. Conosco tutte le suscettibilità che in questa materia debbono essere rispettate; ma si può ben parlare di comuni urbani e di comuni rurali.

Ma si dovrebbe tener conto anche di altre differenze, secondo la natura dei vari rapporti di cui dobbiamo occuparci.

Le distinzioni che io invoco potrebbero avere la loro radice nella legge comunale e provinciale, ma dovrebbero trovare la loro maggiore esplicazione in tutte le leggi speciali, dove le diverse categorie dovrebbero costituirsi secondo il criterio che più corrisponde al servizio di cui si tratta: nella pubblica istruzione la distinzione si può fare in un modo, nella sanità in un altro. Si è parlato qui dell'ufficiale sanitario e della sua posizione di fronte al comune; ma è possibile immaginare un ufficiale sanitario di un identico tipo a Roma ed a Roccacannuccia? Ecco un caso in cui la distinzione dei comuni si impone; se vogliamo dare un logico ordinamento ai servizi sanitari, dobbiamo dare agli ufficiali sanitari una posizione diversa, secondo il comune in cui esplicano l'opera loro.

Intendo bene che il problema è arduo, e difficilissimo; anzi ho nella mia relazione notato che è di natura così complessa, da non potersi risolvere con uno di quei criteri semplici che si sogliono mettere innanzi. Nè si può risolvere dall'oggi al domani. Ma noi domandiamo al ministro dell'interno che voglia farlo oggetto di maturi studi.

Le Commissioni veramente non sono il mio ideale; ma credo che se vi è un caso, in cui la materia dovrebbe esser studiata da una Com-

missione competente, composta di rappresentanti di comuni e di delegati del Governo, è appunto questo della classificazione e dell'ordinamento dei comuni.

Il problema delle finanze, è uno di quei tanti in cui deve tenersi conto della diversa natura dei comuni.

La tassa di famiglia, in molti comuni minori può formare — insieme col dazio consumo, che purtroppo oggi non possiamo pensare di riformare come meriterebbe — la base delle finanze comunali, ma se prendete i massimi comuni d'Italia, se prendete Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma o Napoli o Palermo, non potete pensare di costituire sul fondamento della tassa di famiglia la finanza comunale...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono precisamente questi grandi comuni che dovrebbero basare la loro finanza sulla tassa di famiglia.

SCIALOJA, *relatore*... Lei stesso, onorevole ministro, ha detto che i comuni si fermano anche dinanzi alla presente applicazione di questa tassa; e questi fatti sono l'espressione di forze sociali, a cui bisogna pure aver riguardo. Se persino dinanzi alla tenue applicazione, che si fa oggi della tassa di famiglia, voi vedete fermarsi l'attività dell'autorità comunale, che cosa accadrebbe se a questa fosse dato uno svolgimento ancora più largo? ..

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe un'opera di giustizia.

SCIALOJA, *relatore*... Onorevole Presidente del Consiglio, bisogna guardare a molti aspetti della questione. Data la natura nostra italiana, dato il nostro grado di civiltà...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E la poca voglia di pagare...

SCIALOJA, *relatore*... Specialmente nelle grandi città, voi vedrete subito le classi popolari domandare l'esenzione dalla tassa di famiglia, e questa domanda è irresistibile.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, anche dalla tassa di ricchezza mobile si esentano le piccole fortune...

SCIALOJA, *relatore*. La ricchezza mobile colpisce ben piccoli redditi, senza tener conto degli oneri corrispondenti; mentre la tassa di famiglia colpisce la ricchezza netta. La tassa di famiglia nei grandi centri non può essere a larga base,

ma bensì ad alta tariffa, senza che per ciò se ne possa sperare un largo reddito.

L'alta tariffa rende sempre più grave ogni ingiustizia che si possa commettere nell'applicazione di questa tassa; ed è tassa di difficile applicazione, perchè colpisce il reddito del capo della famiglia, unendo a questo tutto quello che si acquista dagli altri membri della famiglia. È tassa di difficilissimo riconoscimento, tanto che in molti luoghi si è dovuto preferire quella sul valore locativo per la sua maggior certezza, benchè sia, a parer mio, immensamente nociva là dove vi è crisi di abitazioni.

In molti grandi comuni si è finito col preferire la tassa sul valore locativo per la sicurezza del criterio, di fronte alla incerta tassa di famiglia, che pure ha tutte le mie simpatie.

Io vorrei che tutte le imposte fossero dirette; ma riconosco che, data la condizione d'Italia, la bassa coscienza, diciamo pure, la bassa coscienza del contribuente, che è pure un fatto storico, sarà difficile costituire le finanze comunali sulla base della tassa di famiglia nei comuni maggiori, mentre sarebbe più facile farlo nei minori. È un caso in cui la distinzione in categorie produrrebbe buoni frutti.

Passiamo alla sovrimposta fabbricati.

Io dicevo che nelle nostre Amministrazioni comunali mancano spesso i redditi corrispondenti alle maggiori spese, i redditi che accompagnano, con la maggiore entrata, la maggiore uscita. È uno dei difficili problemi dello svolgimento dei grandi comuni urbani. Le opere che si fanno richiedono un'immediata spesa, che il più delle volte non trova il suo compenso nella entrata, se non dopo molto tempo.

Si formano nuovi quartieri in una città e il comune deve immediatamente, se vuol fare il suo dovere, provvedere alle strade, alle cloache, all'illuminazione e ai servizi della polizia urbana. Tutto questo produce un immediato e spesso ingente aumento di spesa. Ora quale è il reddito corrispondente, che aumenti le entrate? Nessuno, o quasi nessuno. Un po' il dazio consumo, ma questo produrrà effetto maggiore, quando la popolazione avrà animato i nuovi quartieri.

La sovrimposta sui fabbricati: ma la legge generale per due anni, e poi tutte le leggi speciali, che noi facciamo giustamente per promuovere le edificazioni nei comuni urbani dove

sono più necessarie, esonerano i fabbricati dall'imposta spesso per 10 anni o per 20 anni e tolgono così ai comuni quel reddito della sovraimposta dei fabbricati, che potrebbe essere la naturale entrata corrispondente all'uscita.

Ci troviamo così dinanzi ad un circolo vizioso: se vogliamo aiutare l'edificazione, dobbiamo sgravarla dalle imposte; ma se la sgraviamo troppo, aggraviamo il comune, il quale dovrà poi onerare i contribuenti.

Uno dei rimedi, a parer mio, potrebbe esser questo: lasciate al comune la quota di sovraimposta; e quel beneficio che volete arrecare a quel proprietario, fabbricatore delle nuove case, sia dato dallo Stato, il quale può senza soverchio suo danno, esonerare dall'imposta erariale il nuovo fabbricato per un tempo maggiore di quello che non faccia adesso; il beneficio in tal modo sarà lo stesso. Invece di concedere l'esonero per dieci anni dall'imposta erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale, concedetelo per venti anni della sola imposta erariale: avrete così promossa ugualmente l'edificazione senza colpire anche la finanza comunale. Si dirà che si viene troppo a gravare lo Stato. Ma tra Stato e Comune in questo caso vi è grande differenza; perchè il comune deve sostenere le spese per le strade ecc. mentre lo Stato non sostiene spese. Lo Stato viene soltanto a mancare di un aumento di entrata, mentre al comune, cui si sottrae la sovraimposta, incombe una spesa per la costruzione dei nuovi quartieri.

È una questione che dovrebbe essere studiata, perchè io come amministratore vedo i danni evidenti dell'attuale condizione delle cose.

Dovrei parlare della municipalizzazione.

È una questione che a me pare molto interessante. Vorrei che paresse tale anche agli uditori, ma temo che la trovino forse noiosa.

(Voci: No, no).

SCIALOJA, *relatore*. La nostra legge sulle municipalizzazioni produce pochi frutti; bisogna convenirne.

(Voci: È appena fatta).

SCIALOJA, *relatore*. Ha oramai parecchi anni ed è riuscita poco adatta in pratica, tanto che si è via via denaturata in molti comuni.

Non vorrei fare una questione locale; ma, per esempio, per parte mia l'idea che un co-

mune si metta a fare la concorrenza all'industria privata è un'idea alquanto barocca e contraria ai migliori principi amministrativi; perchè è troppo rischiosa e ad ogni modo porta a sacrifici di capitali, che sarebbe meglio risparmiare. Se non c'è altro modo, si potrà ricorrere anche a questo; ma a me pare che il modo migliore sarebbe quello proposto da me. Qui non posso parlare a nome della Commissione di finanze, perchè non ne ho avuto il consenso. Si tratta d'una idea un po' nuova, e la Commissione non ha voluto far propria la proposta; mi permetta il Senato di presentarla come mia.

Io dico che, come il comune e qualunque altro ente, per pubblica utilità, può espropriare i beni dei privati, non vi è certamente nulla che si opponga in principio anche all'espropriazione di azioni di Società. In sè, come principio, non credo che a ciò si possa obiettare nulla, purchè l'espropriazione sia fatta con tutta quella equità che è stabilita dalla legge generale.

(Voci: Vi è il riscatto).

SCIALOJA, *relatore*. Il riscatto si riferisce agli impianti e io parlo invece del riscatto dell'azienda; cosa molto diversa.

Il Presidente del Consiglio ha fatto la critica di questa proposta sotto l'aspetto dell'equità del corrispettivo. Cercherò di difenderla anche sotto altri rapporti; ma intanto mi pare che la difesa sia sotto questo aspetto assai facile; certamente sarei stato un ben povero amministratore, se non avessi preveduto le obiezioni esposte dal Presidente del Consiglio. Dico di più, che forse avrei scritto la risposta preventiva anche nella relazione, se non avessi dovuto essere molto breve in materia che non aveva l'approvazione di tutta la Commissione.

Gl'inconvenienti notati sarebbero evidenti; ma mi pare sia anche evidente il rimedio. Per giungere ad una equa applicazione del principio dell'espropriazione in questa materia, noi dovremo togliere di mezzo tutto l'elemento aleatorio, che viene dalla oscillazione di borsa del valore dei titoli sociali. Ora come si può fare questo? Come si è fatto in parecchie altre applicazioni; si deve tener conto del valore di borsa, ma non di un determinato giorno, in cui si possa fare un gioco di rialzo, e di ribasso, od in cui circostanze impreviste ne facciano

variare il valore; ma di un lungo periodo di tempo, prendendo le medie e tenendo conto anche del bilancio delle Società stesse. Fondandosi sopra questi elementi, senza bisogno delle terribili perizie, che sono la peste delle espropriazioni per pubblica utilità, avremo il giusto valore da attribuirsi alle azioni.

Io richiederei l'espropriazione soltanto per il giusto valore. Io stesso nel caso del Banco di S. Spirito ho dovuto fare l'applicazione di questo principio, che mi è bene riuscita. Si è stabilito il valore medio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Erano cartelle fondiari quelle, non erano titoli aleatorii.

SCIALOJA, *relatore*. Avevano degli sbalzi da 375 fino a 250 lire. Non credo che nessun altro titolo sia stato soggetto a sbalzi simili.

È tutta questione di temperamenti. Credo però che i temperamenti si potrebbero facilmente trovare per stabilire l'equo prezzo delle azioni.

Vi è però una serie di altre considerazioni che si potrebbero opporre al mio concetto.

Bisogna prima di tutto intenderlo bene.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con questi concetti non si faranno più municipalizzazioni.

SCIALOJA, *relatore*. Prendendo l'impianto della Società e rendendolo municipale, com'è preveduto dalla legge attuale, il rischio è molto maggiore. Se invece si prende tutta l'azienda qual'è, ossia se si pone il comune al posto dell'assemblea degli azionisti, il resto potrebbe rimanere intatto; a meno che il comune stesso in funzione di assemblea, non voglia portarvi delle modificazioni.

Si otterrebbe dunque il vantaggio di avere piena sicurezza dal punto di vista finanziario. Voi potete fare il calcolo fino al centesimo. Se il comune gode di un tale credito che possa avere il danaro al 4 per cento, e il corso normale delle azioni sia al 5, intanto vi è il guadagno immediato dell'uno per cento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se continua ad amministrare come la Società però!

SCIALOJA, *relatore*. Se questo non fa, il comune ne ha la colpa. L'osservazione si può rivolgere contro ogni sistema di municipalizzazione, non contro questa soltanto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A questa forma speciale...

SCIALOJA, *relatore*... Questa forma resiste di più, perchè conserva tutto un organismo atto ad amministrare, come ha fatto prima; sicchè basta che sia mantenuto per non commettere errori; mentre con la attuale municipalizzazione si deve ricostituire l'amministrazione e si possono commettere errori fin dal principio. Il mio è un sistema assai più vantaggioso di quello presente, per cui si è fatta la legge.

Posta la sicurezza almeno del primo momento e la facilità di continuare nello stesso sistema, a me pare che sarebbe questo uno dei buoni mezzi per giungere alla municipalizzazione. Il comune potrebbe poi vedere se debba trarre dall'amministrazione del pubblico servizio un vantaggio finanziario, che potrebbe essere calcolato con sicurezza fino alla lira, o fare un ribasso di tariffa e portare un miglioramento al pubblico; ma ciò dipenderebbe dalla volontà degli amministratori.

Questa proposta abbastanza nuova, non nuovissima, l'aveva già fatta nella relazione del bilancio dell'interno dell'anno passato, ma nessuno l'ha letta naturalmente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se ne parlò quando si discusse la legge delle municipalizzazioni, ma la si abbandonò perchè si credette pericolosa.

SCIALOJA, *relatore*. A me pare che meriterebbe di essere studiata: ne vedo possibile l'applicazione a Roma, dove porterebbe buoni frutti.

PRESIDENTE. L'ora è tarda, onor. relatore!

SCIALOJA, *relatore*. Una sola parola sulle carceri.

Quando la Commissione di finanza ha notato la enorme spesa che lo Stato nostro sostiene per le carceri, non ha inteso certo con ciò far la minima critica all'Amministrazione governativa; anzi ne ha fatto esplicitamente la lode. È un'Amministrazione che è tra le migliori del nostro Governo; ed io aggiungo qui la meritatissima lode, scritta anche nella relazione dell'anno passato, al Presidente del Consiglio per la sua molto benefica opera a vantaggio dei riformatori. Realmente è stata una delle imprese più salutari questa di abolire le vecchie case dei corrigendi, che non facevano che

accrescere il male, sostituendovi invece la ottima istituzione dei riformatori.

Ed è certo che la istituzione dei riformatori porterà sempre nuove spese, perchè ogni miglioramento significa spesa. Ma non si muove, ciò notando, alcuna critica all'azione del Governo.

È un fatto però che deve imporsi alla coscienza di noi tutti questo, che lo Stato italiano spende più per le carceri che per tutto il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È vero che spendiamo troppo poco per quel Ministero, ma è anche vero che spendiamo troppo per le carceri.

Questo che cosa significa? Che la nostra legislazione penale è difettosa. Qui non c'entra nemmeno il ministro dell'interno, ma è un fatto che noi alberghiamo nelle carceri troppi italiani.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E restano ancora fuori altri che invece dovrebbero stare dentro. (*Si ride*).

SCIALOJA, *relatore*. Bisogna dunque studiare che questa nostra unità di pena (perchè noi riduciamo tutte le penalità a carcere), non sia profondamente difettosa, così sotto l'aspetto penitenziario stesso, come sotto quello dell'onere finanziario che grava sullo Stato. È da studiare una riforma del sistema penitenziario, che tenga conto anche di questa necessità. Non aggiungo altro perchè temo di aver troppo abusato della pazienza del Senato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Rinviemo a domani l'esame dei capitoli.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 45);

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 31);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 46).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 48 - *Seguito*);

Per le antichità e le belle arti (N. 43);

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie (N. 11);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 30);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 63);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909 910 (N. 19).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto ufficiale della tornata del 2 giugno, nel discorso del senatore Pisa, a pagg. 414 e 415 devono correggersi i seguenti errori di stampa:

Nella seconda colonna della pagina 414, alla riga seconda, invece di 931 milioni e quattro quinti, deve leggersi 931 milioni e $\frac{4}{5}$; e alla riga quinta, invece di L. 1,172,000, leggasi: millecentosettantadue milioni.

Nella prima colonna della pagina 415, alla riga sesta, invece di esporta la nostra vicina, la Francia, che importa, leggasi: esporta, e la nostra vicina, la Francia, importa; e alla riga 41, invece di limitare, leggasi: imitare.

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XIX.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Centurini e Michetti (pag. 530) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 530) — Si inizia la discussione dei capitoli del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 48) — Sono approvati i capitoli fino al 38 — Sul capitolo 39 fa osservazioni il senatore Beneventano (pag. 533); gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 534), e replica il senatore Beneventano (pag. 534) — Sul cap. 58 parlano il senatore Todaro (pag. 535) e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 536) — Sul cap. 70 parla il senatore Borgatta (pag. 538) e gli dà risposta il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 538) — Tutti gli altri capitoli sono approvati senza discussione; e così i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 548) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 548) — Presentazione di relazioni (pag. 553) — Sul disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti » (N. 43) non ha luogo discussione generale — Si passa alla discussione degli articoli — Si approvano senza osservazioni gli articoli da 1 a 14 — L'art. 15 è approvato, dopo osservazioni del senatore Mosso (pag. 551) alle quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 552) — Si approva l'art. 16 con una rettifica proposta dal relatore della Commissione senatore Sacchetti ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica (pag. 553) — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 17 a 34 — Dopo un'avvertenza del relatore, senatore Sacchetti, di cui si terrà conto in sede di coordinamento, si approva l'art. 35 (pag. 556) — Senza discussione sono approvati i rimanenti articoli fino al 42, ultimo del disegno di legge — Sono anche approvati due ordini del giorno proposti dalla Commissione speciale e accettati dal ministro dell'istruzione pubblica (pag. 558) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 558) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11) — Senza discussione è approvato l'art. 1 — L'art. 2 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Garofalo e accettato dal ministro guardasigilli (pag. 558) — L'art. 3 si approva senza discussione — Sul l'art. 4 parlano i senatori Beneventano (pag. 559), Garofalo (pag. 560), Vischi (pag. 560 e 563), Capaldo (pag. 564), Beneventano (pag. 566), Levi-Civita (pag. 567) e il relatore dell'Ufficio centrale, senatore L. Lucchini (pag. 562) — Il senatore Vischi presenta una proposta di abolizione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, la quale è appoggiata (pag. 564) — Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta — Presentazione di una relazione (pag. 565).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Alessandro Centurini, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Annaratone e Bettoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Centurini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Alessandro Centurini del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Francesco Paolo Michetti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Prospero e Mezzanotte di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Michetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Francesco Paolo Michetti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 45);

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 31);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 46).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Passeremo quindi all'esame dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,283,415 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	92,000 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	97,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,200 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	22,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali .	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	692,867 »
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,500 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	40,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	43,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,350 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,629,512 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	2,629,512 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	10,830 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	1,150,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario	34,790 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000 »
28	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Spese casuali	90,000 »
		4,393,882 »
	Debito vitalizio.	
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spesa fissa)	7,750,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	117,000 »
		7,867,000 »

Spese per gli archivi di Stato.		
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	691,316 »
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	15,000 »
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	65,000 »
37	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	31,250 »
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . .	80,000 »
		882,556 »
Spese per l'amministrazione provinciale.		
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,176,623 »

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Ieri si discusse lungamente a proposito della viabilità e intesi dal Presidente del Consiglio accennare al bisogno di provvedere alla viabilità stessa in modo conforme alle esigenze attuali, sia dei comuni che delle provincie. La viabilità certamente è un problema molto complesso ed occasionalmente alla discussione del bilancio dell'interno non poteva venirsi ad una discussione a fondo sull'argomento. Io però prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio perchè sono certo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici il quale, al pari del Presidente del Consiglio, ha compreso l'importante connessione che esiste tra lo sviluppo e l'esercizio della viabilità e le condizioni dei bilanci comunali e provinciali, ma più di tutto con quanto riguarda gli interessi assai complessi dell'industria agricola e del commercio in genere, ciò che si ripercuote su tutta la funzione economica del paese, si occuperà sollecitamente della questione. Ho preso la parola e m'interesso di questo argomento in quanto che si tratta di un servizio pubblico che interessa l'Italia da un capo all'altro, ed anche, perchè so che il ministro dei lavori pubblici l'ha presa a cuore. La questione stessa è già stata sollevata nell'altro ramo del Parlamento dove un deputato ha presentato un progetto, limitato però soltanto alla viabilità rurale.

Osservò benissimo il ministro dei lavori pubblici, che non è possibile, parlando di viabilità, trattarsi esclusivamente su di una o su di un'altra parte dell'intero problema della viabilità stessa, perchè la complessa questione deve essere trattata sotto tutti gli aspetti.

Una sola cosa è certa, ed è, che la legge dei lavori pubblici del 1865 ha fatto il suo tempo; essa è deficientissima sotto tutti gli aspetti non solo nel rapporto della viabilità nazionale, comunale e provinciale, ma ancora di quella vicinale, la quale serve a completare tutto il sistema.

Un progetto armonico non è certamente qui che possiamo discuterlo, però io prendo atto della dichiarazione che ieri fu fatta dal ministro dell'interno e voglio sperare, che egli ci darà la sua valida cooperazione, affinchè alla prossima riapertura del Parlamento si possa presentare un progetto armonico e completo sul tema, che da un capo all'altro d'Italia si reclama quale necessità universale.

E prendendo atto di queste dichiarazioni mi riprometto, a tempo debito, non essendo certamente questa la sede per trattare a fondo l'argomento, di richiamare su di esso l'attenzione del Governo e specialmente del ministro dell'interno, nella speranza della presentazione di un progetto, che mi auguro venga fatto di accordo col ministro dei lavori pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Beneventano ha sollevato una questione, che realmente non è di competenza speciale del ministro dell'interno. Io ieri parlai incidentalmente della questione delle strade, in quanto l'argomento si rifletteva sui bilanci comunali e provinciali. Ora il senatore Beneventano desidererebbe che con legge speciale si disciplinasse tutta intiera la materia delle strade, specialmente per quanto si rapporta alle strade vicinali.

Io devo mettere un po' di limite alla manifesta tendenza pel continuo aumento delle spese a carico dello Stato e dei comuni. Le strade vicinali sono di interesse privato, onde i privati che vi hanno interesse se le devono mantenere da loro. Non sarebbe ammissibile il principio che lo Stato, e neanche il comune, intervenisse in favore dei proprietari privati, liberandoli da una spesa di esclusivo loro beneficio. Quanto alla questione delle strade nazionali, provinciali e comunali riconosco anch'io che è questo un argomento che merita di essere studiato, ed il mio collega dei lavori pubblici vi attende, ma non posso assumere impegni in una materia che sfugge alla competenza del mio dicastero.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Non divido l'opinione, che la viabilità vicinale debba esclusivamente pesare sulla proprietà privata. Riconosco, che il problema deve essere esaminato in altra sede, ma non posso tacere, che anche la viabilità vicinale è di grande interesse pubblico ed anche la presente legge dei lavori pubblici provvede, sebbene incompletamente, alle vie vicinali.

Intendo parlare di tutte le vie vicinali, non soltanto di quelle di carattere agricolo e privato, puramente e semplicemente, ma ben pure a quelle soggette a pubblico passaggio.

Si può discutere, e lo faremo a suo tempo, si può vedere, se il Governo debba o no intervenire in tutto od in parte, ma non si può negare, che trattasi di cosa la quale tende a rialzare tutta l'economia dello Stato da cui si trae indirettamente l'elemento tassabile che torna di utile generale dello stesso.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il capitolo 39 si intende approvato nella cifra che ho letto.

40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	43,000 »
41	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	324,000 »
42	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	616,300 »
43	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno.	14,250 »
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	84,070 »
45	Compensi agli impiegati ed agli uscieri dell'Amministrazione provinciale per lavori e servizi straordinari	16,000 »
46	Mobili degli uffici ed alloggi delle Prefetture e Sottoprefetture in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 »
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 »
48	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	249,900 »

50	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600 »
51	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		11,988,243 »
Spese per la pubblica beneficenza.		
52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .	600,000 »
53	Spese di spedalità e simili	140,000 »
54	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	73,460 »
55	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 »
56	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »
57	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento.	30,000 »
		1,593,460 »
Spese per la sanità pubblica.		
58	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	337,500 »

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ieri il senatore Tamassia richiamò l'attenzione del Senato sopra gli effetti dell'alcoolismo che appunto si riferisce a quest'articolo, invocando dei provvedimenti, ed io mi sono associato a lui. Oggi io approfitto di questo articolo per richiamare l'attenzione del Senato sopra un'altra piaga più grave, qual'è l'epilessia disgraziatamente così diffusa nella società, e vi richiamo in modo particolare l'attenzione del ministro.

In Italia abbiamo 40,000 epilettici, ma tutti sanno che si può decuplicare questo numero;

poichè la maggior parte degli epilettici si nascondono per i pregiudizi che regnano nel volgo intorno a questa malattia, ed inoltre se l'epilessia classica si riconosce facilmente da tutti, vi sono molte forme che riescono difficili a determinarsi anche dai medici più esercitati, i quali hanno bisogno di tenere l'individuo per mesi in osservazione, prima di poter emettere un giudizio.

L'epilessia, che è una vera piaga sociale in tutte le parti del mondo, riveste forme subdole e svariate; e disgraziatamente sono queste forme subdole, che costituiscono il pericolo gravissimo per la società; avvegnachè gli epilettici

tici affetti di tali forme sono gli individui più pericolosi perchè incoscienti ed impulsivi arrivano a commettere i delitti più gravi. Avrete sentito dalle cause che si svolgono avanti le Assise, che per lo più i delitti più gravi sono commessi da epilettici nei momenti in cui sono incoscienti, e come tali sono dichiarati irresponsabili ed assolti, o ritenuti nei manicomi criminali secondo il caso.

La questione reclama un serio provvedimento del Governo; che cosa possiamo fare per tutelare la società e giovare a questi ammalati?

L'epilessia dal punto di vista sociale deve richiamare soprattutto l'attenzione del Governo, il quale ha l'obbligo di tutelare la incolumità di tutti i suoi amministrati anche come corrispettivo delle tasse che si pagano.

Ma cosa fare per tutelare la società dagli epilettici?

Noi abbiamo distinto gli epilettici criminali per tenerli segregati nei manicomi criminali. Ma con tale espediente non togliamo l'inconveniente del primo delitto commesso da loro.

Intanto si impone il dovere di metterli tutti in grado di non nuocere e con vantaggio della salute loro.

Ciò si potrà ottenere col cercare di riunirli in colonie agricole.

Così facendo si potrà essere sicuri di tutelare la società dall'azione deleteria loro e, nel tempo stesso, essi potranno esser curati con vero beneficio proprio; poichè l'esperienza, mentre ha dimostrato la nessuna o poca efficacia dei mezzi terapeutici ai quali fin qui si è ricorso, ha messo in rilievo invece i grandi vantaggi che si ottengono con la cura igienica.

Un vitto rigorosamente latteo e vegetale, il lavoro agricolo fatto nei campi a grande aria sono oggi i mezzi cui ricorrono tutti i sommi pratici per la cura di questa malattia. Tutti hanno osservato che, con questa cura, anche nelle forme inveterate si arriva ad allontanare gli accessi e a renderli meno intensi, quindi a portare un grande vantaggio; ma questo è maggiore nelle forme recenti, come accade nei fanciulli, in cui si può financo ottenerne la guarigione.

Sopra questi risultati in Germania, in Inghilterra e in Francia si sono già istituite le colonie agricole speciali per la cura degli epilettici.

Già la fondazione di tali colonie è stata in-

vocata anche presso noi dal Consiglio superiore della sanità; ed ora io colgo l'occasione di quest'articolo per richiamarvi la mente illuminata del ministro dell'interno.

Dico subito che queste colonie non richiederebbero una forte spesa; perchè, tranne quella necessaria al primo impianto e qualche altra piccola spesa accessoria, al mantenimento dei ricoverati provvederebbe il prodotto del lavoro fatto nei campi da loro stessi.

Attese queste ragioni, mi permetto pregare l'onorevole ministro dell'interno di far studiare questo argomento gravissimo e di vedere se sia il caso che pure da noi si venga all'impianto delle colonie agricole per la cura speciale degli epilettici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Todaro ha perfettamente ragione, quando considera la epilessia come una delle malattie pericolose, non solo per l'individuo che ne è affetto, ma anche per la società, perchè in molti casi i delitti vengono commessi nello stato di epilessia. Ma purtroppo, come ha riconosciuto egli stesso, la cura dell'epilessia negli adulti non è stata ancora scientificamente accertata. Egli quindi proporrebbe che si costituissero delle colonie per la cura dei bambini epilettici.

TODARO. Anche per la cura degli adulti, giacchè giova sempre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma faccio osservare all'on. Todaro che egli stesso mi ha poco fa detto che gli adulti non sono guaribili!

TODARO. Non sono guaribili, ma una cura di questo genere migliora la loro condizione in modo positivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, ma in linea generale si tratterebbe di colonie destinate alla cura dei bambini.

Riconosco probabile (non sono tecnico, e non mi azzardo a fare delle affermazioni in proposito) che, qualora questi malati fossero presi in cura in età giovanile, la cura possa riuscire efficace. Ma evidentemente la istituzione di queste colonie richiede una spesa da parte dello Stato.

L'osservazione fatta dal senatore Todaro che

dette colonie si potrebbero mantenere col lavoro di quelli che vi sono ricoverati, evidentemente non può essere presa in considerazione pel fatto che si tratterebbe di colonie di bambini.

Quindi la loro istituzione richiederebbe una spesa, che potrà essere necessario di fare, soltanto quando gli studi (ed io non ho alcuna difficoltà a provvedere perchè studi speciali in materia si facciano) avranno assodato che si tratta di una cura, che può dare un risultato pratico.

Naturalmente io non posso pronunciarmi sopra tale argomento, in merito del quale non sono competente. Prometto però che darò incarico alla Direzione generale di sanità di studiare questo lato del problema, e di indicare quali soluzioni possibili di esso possano essere adottate.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno di aver preso in considerazione le mo-

deste osservazioni che io ha fatto su questo importantissimo argomento.

I risultati ottenuti dall'esperienza ci dicono che una cura di latte e di vegetali, unitamente al lavoro agricolo fatto a grand'aria ne' campi dai malati di epilessia, riesce efficacissima, tanto più se si tratta di bambini. Essa però, come ho detto, giova sempre, anche agli adulti, poichè ne allontana gli accessi e ne lenisce sensibilmente la loro intensità, tanto che se non guariscono radicalmente, acquistano uno stato di salute relativamente soddisfacente. E però la fondazione di colonie agricole per gli epilettici servirebbe a tutelare la società da eventuali danni e gioverebbe agli stessi epilettici; mentre poi col prodotto del loro lavoro si verrebbe, se non in tutto almeno in gran parte, a coprire la spesa pel mantenimento loro.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare sullo stanziamento del capitolo n. 58, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

59	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
60	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali.	650,000 »
61	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	275,000 »
62	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
63	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	40,000 »
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	87,700 »
65	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,950 »
66	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000 »
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico	170,000 »

68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	20,000 »
69	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	2,000 »
70	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000 »

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Desidero richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni dello stabilimento termale di Acqui. Quello di Acqui è l'unico stabilimento termale in tutto il Regno, che sia gerito per conto dello Stato ed in cui gl'indigenti sieno ammessi gratuitamente.

Quindi le domande d'ammissione a quello stabilimento salgono annualmente ad una cifra impressionante: superano il numero di 7000. Di queste 7000 domande non ne possono essere accolte che 1500 o 1600 al massimo, perchè la ristrettezza dei locali non permette se ne ammettano di più nei diversi turni che si ripartiscono tra i mesi di maggio e di settembre d'ogni anno.

Una ventina d'anni fa l'Amministrazione dello Stato aveva già provveduto all'ingrandimento dei locali, facendo sopraelevare d'un piano due padiglioni dello stesso stabilimento, ma questo piccolo ingrandimento non è bastato e tanto meno basta in questo momento in cui anche le domande d'ammissione si fanno sempre più numerose.

Io credo che con poca spesa si potrebbe elevare i rimanenti padiglioni d'un altro piano, o costruire *ex novo* qualche altro padiglione.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha già fatto molto per le istituzioni di pubblica beneficenza e parecchi servizi, che sono contemplati in questo bilancio, hanno già ottenuto notevoli aumenti di stanziamenti. Quindi io, nell'interesse dell'umanità sofferente, pregherei l'ono-

revole ministro a portare la sua attenzione anche su questo benefico Istituto, affinchè trovi il modo di ampliarlo e fare sì che la quantità d'ammalati che possono fruire di questa cura tanto benefica, la quale permette a tanti poveri lavoratori di riacquistare la salute, possa aumentare.

Non domando certamente un aumento dello stanziamento sul bilancio ora in esame; ma poichè in questo capitolo è iscritta la spesa di 43,000 lire, se nei prossimi bilanci il ministro elevasse la cifra a 60 o 70,000 lire, con tale aumento di fondi si potrebbe nei primi anni provvedere all'ampliamento dei locali e al loro arredamento, e poi negli anni successivi si potrebbe devolvere l'aumento ad accrescere il numero dei ricoverati.

Confido che l'onorevole Presidente del Consiglio prenderà in benevola considerazione questa mia raccomandazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Effettivamente la cura termale di Acqui è considerata molto efficace, particolarmente per le malattie reumatiche, ed un grande numero di lavoratori, specialmente di quelli che lavorano in luoghi umidi, si rivolge al Ministero dell'interno per ottenere l'ammissione alla cura di quelle acque.

Il numero delle domande però oltrepassa quello di coloro che possono essere ricoverati gratuitamente in detto stabilimento termale. Io non ho notizie precise per poter rispondere in

modo concreto alla questione proposta dall'onorevole senatore Borgatta, di vedere, cioè, se con la spesa stanziata sia in qualche modo possibile di risolvere il problema di far fare la cura ad un maggior numero di indigenti. Assicuro però l'onor. senatore Borgatta che studierò la questione, e vedrò se sarà possibile ottenere il desiderato risultato, che certamente riuscirebbe di grande utilità per la salute pubblica.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio degli affidamenti dati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 70 s'intende approvato nella somma da me letta.

71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie .	30,000 »
72	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie . . .	10,000 »
73	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti .	230,000 »
74	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	105,375 »
75	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	241,500 »
76	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	350 »
77	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse)	126,000 »
78	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per le visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica	50,000 »
79	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,488,775 »

	<i>Riporto</i>	2,488,775 »
80	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	150,000 »
81	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 »
82	Fitto' di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000 »
83	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra	100,000 »
84	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000 »
		2,813,775 »
	Spese per la sicurezza pubblica.	
85	Servizio segreto	1,000,000 »
86	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse).	7,579,150 »
87	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	80,000 »
88	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse).	230,000 »
89	Spese per la scuola pratica di polizia	30,000 »
90	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - (Spese fisse). Articolo 2, legge 11 luglio 1907, n. 491	26,400 »
91	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma	1,200 »
92	Spese occorrenti per il funzionamento dei laboratori per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva. (Articolo 4, legge 11 luglio 1907, n. 491)	33,600 »
93	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi, annessi alle medaglie al merito di servizio (Spese fisse)	12,209,112 »
94	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari	350,000 »
95	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,542,962 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	21,542,962 »
96	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	1,620,000 »
97	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città	1,200,000 »
98	Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	210,000 »
99	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	30,000 »
100	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
101	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
102	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 »
103	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	25,000 »
104	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500 »
105	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,800 »
106	Compensi e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	20,000 »
107	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000 »
108	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335)	8,900 »
109	Fitto, manutenzione e adattamento di locali per le guardie di città (Legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	498,000 »
110	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	657,000 »
111	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	88,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,094,422 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	26,094,422 »
112	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città	35,000 »
113	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza. (Spese fisse)	124,000 »
114	Compensi ai reali carabinieri	30,000 »
115	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	110,000 »
116	Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse)	7,100 »
117	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	550,000 »
118	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
119	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'Arma dei Reali carabinieri	13,745,656 »
120	Spesa per il casermaggio dei reali carabinieri (Art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	2,112,000 »
121	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri	2,500,000 »
122	Acquisto, Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali Carabinieri	60,000 »
123	Compensi per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della pubblica sicurezza, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	100,000 »
		46,618,178 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri.</i>	
124	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,506,450 »
125	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,519,950 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riparto</i>	1,519,950 »
126	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse)	403,500 »
127	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma	3,500 »
128	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	7,576,320 »
129	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5)	54,980 »
130	Personale di custodia - Indennità di alloggio	533,000 »
131	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio	200,000 »
132	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000 »
133	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	76,400 »
134	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldi	750,000 »
135	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
136	Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000 »
137	Compensi, remunerazioni e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia, depositato alla Cassa depositi e prestiti	120,000 »
138	Carceri - Spese per esami e studi preparatori	10,000 »
139	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, combustibile e stoviglie.	10,616,000 »
140	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,100,000 »
141	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	125,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,187,650 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	23,187,650 »
142	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	1,600,000 »
143	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio e pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	700,000 »
144	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,270,000 »
145	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 »
146	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	170,000 »
147	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000 »
148	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	600,000 »
149	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	165,000 »
150	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000 »
151	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
152	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	130,000 »
153	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
154	Manutenzione dei fabbricati carcerari	740,000 »
155	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 »
156	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1º febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	32,375,650 »

	<i>Riporto</i>	32,375,650 »
157	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 »
158	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335)	47,000 »
		32,435,950 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generall.		
159	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750 »
160	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
161	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	220,000 »
162	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	525,000 »
163	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	175,000 »
164	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8)	67,750 »
		1,020,500 »
Spese per la pubblica beneficenza.		
165	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »
165 <i>bis</i>	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso articolo 2	<i>per memoria</i>
		8,910 »

Spese per la sanità pubblica.

166	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi, per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)	236,000 »
167	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, numero 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria).	300,000 »
168	Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (Art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	100,000 »
169	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
170	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,010 »
171	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,940 »
		675,670 »

Spese per l'amministrazione delle carceri.

172	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (Legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) (4 ^a annualità)	1,700,000 »
-----	---	-------------

Spese diverse.

173	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

174	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,653,035 »
-----	--	-------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	4,393,882 »
Debito vitalizio	7,867,000 »
Archivi di Stato	882,566 »
Amministrazione provinciale	11,988,243 »
Pubblica beneficenza	1,593,460 »
Sanità pubblica	2,813,775 »
Sicurezza pubblica	46,618,178 »
Amministrazione delle carceri	32,435,950 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	108,593,054 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,020,500 »
Pubblica beneficenza	8,910 »
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	1,029,410 »

	<i>Riporto</i>	1,029,410 »
Sanità pubblica		675,670 »
Amministrazione delle carceri		1,700,000 »
Spese diverse		<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		3,405,080 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		111,998,134 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		1,653,035 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
—		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		111,998,134 »
Categoria IV. — Partite di giro		1,653,035 »
TOTALE GENERALE		113,651,169 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto pei disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	87
Favorevoli	80
Contrari	7

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

(Il Senato approva).

Discussione del disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti » (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dare lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 43).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

(Approvato).

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confra-

ternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

(Approvato).

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui

all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

(Approvato).

Art. 7.

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

(Approvato).

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsa-

bilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

(Approvato).

Art. 9.

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui, a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi l'arbitro sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1^o, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento, purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

(Approvato).

Art. 12.

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 13.

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'articolo 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'articolo 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'Autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 14.

Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme ne-

cessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'articolo 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. A me sembra che nel primo capoverso di quest'art. 15 sia incorso un errore tipografico, perchè dice: « Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza ».

Certo che in questo caso basterà un solo decreto, e credo che anche questa sia la intenzione del ministro, onde è sufficiente dire che il Governo può eseguire questi scavi quando con decreto del Ministero della pubblica istruzione, ecc., e non mettere il plurale, e ciò, in caso di contestazioni, per evitare dei pretesti da parte degli avvocati, i quali potrebbero dire: non si tratta di un solo decreto, ma di più decreti!

Sopra un'altra questione mi debbo intrattenere a proposito di quest'articolo. Io prego l'onorevole ministro di applicare l'art. 15 letteralmente come sta scritto nella legge.

Ora avviene questo: che quando si fa uno scavo per ordine del Ministero della pubblica istruzione, o da parte di altri che hanno un interesse scientifico e sono a ciò autorizzati ed appoggiati dal Ministero, succede che il proprietario, il quale ha dato il permesso di eseguire gli scavi, appena vede che danno buoni risultati e si trovano cose importanti, subito li ferma e revoca la concessione già data, domandando un compenso maggiore.

Gli scavi archeologici si fanno, nella maggior parte dei casi, nell'aperta campagna, lontano dai luoghi abitati, in stagioni dell'anno poco favorevoli a causa delle intemperie, bisogna metter su casa, portare i letti e gli arredi di cucina, aver un luogo di riparo per gli operai, portare con sé delle tende, ed un personale adatto, facendo così delle spese abbastanza gravi.

Il padrone del terreno conosce quale danno produce una sospensione dei lavori e chiede una indennità per lasciar proseguire che sia poco diversa dalla perdita di danaro che produce la sospensione dei lavori.

Il padrone sa che se s'iniziano le pratiche legali per mezzo del prefetto, per mezzo di periti, del pretore ecc. si va in lungo assai e generalmente si perde un anno di tempo. Ora un anno perduto è una disgrazia per chi fa quella ricerca per il materiale sciupato e molte volte il ricercatore è disgustato e abbandona, con danno della scienza, il lavoro che aveva cominciato.

Io pregherei quindi l'onor. ministro di voler dichiarare che egli accetta l'applicazione letterale dell'articolo come esso è. Quando il ministro ha fatto un decreto e ordinò che si faccia uno scavo, se sopraggiungono contestazioni per parte del proprietario io vorrei che il ministro non permettesse che si fermino gli scavi.

Siccome la legge provvede di dare l'indennità voluta con le forme legali, con tutte le assicurazioni necessarie, il proprietario non può lamentarsi di questo, perchè la legge lo tutela. Solo occorre che egli non possa impedire che si continui il lavoro; altrimenti ne viene un

danno irreparabile non solo per lo Stato ma anche per lo scienziato che ha iniziato il lavoro. Io pregherei quindi l'onor. ministro di accettare questa proposta, che cioè l'articolo rimanga quale è; solo in caso di contestazioni si lasci che la legge abbia il suo effetto, ma non si fermi il lavoro degli scavi.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Due raccomandazioni ha fatto l'onorevole senatore Mosso. La prima riguarda il plurale usato nella parola « decreti ». Io credo che così, al plurale, come è stata votata anche dalla Camera dei deputati, questa formula non porti nessuna influenza; l'articolo di legge usa il plurale perchè lo usava la legge precedente e perchè possono essere più i casi, e più saranno i decreti. Io prego quindi l'onorevole senatore Mosso di non insistere su questo punto.

Sarebbe veramente penoso che questa legge, che costa tanti studi e lavori, e ci fa uscire dal lungo stato di provvisorietà e incertezze, dovesse tornare alla Camera elettiva dopo che questa si è uniformata ai desideri espressi dall'Ufficio centrale del Senato, di cui accolse le varianti, e agli studi che il Senato ha fatto su questo importante e grave argomento, studi che vanno, con diversa fortuna, dal 1868 ai nostri giorni.

È stata mia cura informare la legge nella sua nuova presentazione alla Camera elettiva ai diversi voti del Senato, espressi nel periodo di studio nella passata Legislatura.

Quanto alla seconda raccomandazione, non esito ad accettarla. Io ho insistito, lavorato e chiesto l'urgenza per questa legge per poter nella sua applicazione fare attivamente, ed evitare ogni inconveniente derivante dalla incertezza delle norme di diritto vigenti e dai pochi mezzi. Assicuro l'onor. senatore Mosso che, votata la legge, io l'applicherò rigidamente e valendomi dei poteri concessi dalla legge del 1865 farò sì che i lavori non vengano sospesi. Sarà questione di liquidare l'indennità, ma questo non deve portare alla sospensione del lavoro, nello stesso modo che si fa negli altri casi d'espropriazione.

Ringrazio l'onor. senatore Mosso, geniale cultore di studi archeologici, delle osservazioni

fatte, che io accetto in quanto che con esse egli m'invita ad applicare la legge come sarà votata dal Senato. Ed io, da due anni, questo appunto desidero vivamente!

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni date.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola a favore degli Ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Luciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TORNIELLI Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORNIELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tornielli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Per le antichità e belle arti ».

Art. 16.

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione

della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo 1), di detta legge.

Nella stima del prezzo del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potersi rinvenire.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Avverto il Senato che in questo art. 16, all'ultimo comma, occorre una rettifica, essendo accaduto un errore nella composizione tipografica.

Invece di dire « nella stima del prezzo del fondo », basta dire « nella stima del fondo ».

Questa redazione fu quella adottata appunto dall'Ufficio centrale nella precedente Legislatura.

L'onor. ministro che presentò all'altro ramo del Parlamento il disegno nella forma adottata dall'Ufficio centrale del Senato, tolse anch'egli le parole « del prezzo ». Per una inavvertenza tipografica l'antica redazione è stata di nuovo introdotta nell'ultimo comma dell'art. 16; per conseguenza bisogna togliere le parole « del prezzo », chè altrimenti per questa piccola variazione di forma converrebbe portare di nuovo il progetto dinanzi alla Camera dei deputati, mentre poi la dizione riesce così più concisa.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto di buon grado la rettifica proposta, perchè corrisponde esattamente alla formula già votata dalla Camera ed accettata dal Senato nella relazione dello scorso gennaio.

PRESIDENTE. Con la rettifica proposta pongo ai voti l'art. 16.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'articolo 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

(Approvato).

Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al pro-

prietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

(Approvato).

Art. 19.

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

(Approvato).

Art. 20.

Per le licenze di scavo concesse anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

(Approvato).

Art. 21.

La riproduzione delle cose di cui all'articolo 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 22.

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene. Gli Istituti il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata » saranno

conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

(Approvato).

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

(Approvato).

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

(Approvato).

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e lire 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

(Approvato).

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad

apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di lire 100,000, di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

(Approvato).

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 30.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 31.

L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 32.

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

(Approvato).

Art. 33.

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

(Approvato).

Art. 35.

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Debbo fare una semplice osservazione, che direi quasi di coordinamento, di questo articolo con quello precedente.

Nel primo comma di questo articolo si dica che si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Ora l'art. 34 è composto di due periodi, ma di un sol comma. Bisognerebbe quindi dividerlo in due commi, altrimenti l'art. 35 non sarebbe più in armonia con l'art. 34.

Si tratta di una semplice osservazione di coordinamento.

PRESIDENTE. Si terrà conto dell'osservazione fatta dall'on. relatore senatore Sacchetti in sede di coordinamento.

Pongo ai voti l'art. 35.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'articolo 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 37.

Alle pene di cui agli art. 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 38.

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

(Approvato).

Art. 39.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185 e del relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 40.

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242 e 2 luglio 1908, n. 396 e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

(Approvato).

Art. 41.

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime lire 5000 il 5 per cento

Sulle seconde » » il 7 »

Sulle terze » » il 9 »

Sulle quarte » » l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

(Approvato).

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dei due ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale:

« Il Senato confida che il Governo provvederà a rin vigorire di maggiori mezzi finanziari il Monte delle belle arti, affinché i fondi destinati agli acquisti delle cose d'arte e di archeologia possano sempre rispondere in modo adeguato agl'intenti della legge ».

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge per la tutela e la conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiari, che si connettono alla storia, o alla letteratura, o che importano una ragione di pubblico interesse a motivo della loro singolare bellezza naturale ».

Domando all'onor. ministro se accetta questi ordini del giorno.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Li accetto.

PRESIDENTE. Allora li rileggo per porli ai voti:

« Il Senato confida che il Governo provvederà a rinvigorire di maggiori mezzi finanziari il Monte delle belle arti, affinchè i fondi destinati agli acquisti delle cose d'arte e di archeologia possano sempre rispondere in modo adeguato agl'intenti della legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'altro ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge per la tutela e la conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiariae che si connettono alla storia o alla letteratura, e che importano una ragione di pubblico interesse a motivo della loro singolare bellezza naturale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie ».

Domando all'onor. ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge emendato dall'Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 11A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel corso delle ferie delle Corti d'appello e dei Tribunali non posson sospendersi o inter-

rompersi la spedizione e la trattazione degli affari penali in cui siano persone detenute, nè, in sede civile, i giudizi possessori e di esecuzione, le procedure dei fallimenti e quelle di giurisdizione volontaria.

Degli altri affari civili possono trattarsi soltanto quelli ritenuti d'urgenza con provvedimento del presidente della Corte o del Tribunale.

(Approvato).

Art. 2.

Le ferie giudiziarie delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali durano sessanta giorni, di cui i primi quindici servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, annualmente designati con decreto ministeriale.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di volere considerare una difficoltà pratica che potrebbe incontrarsi nell'applicazione della seconda parte di quest'articolo. È detto in essa:

« Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, annualmente designati con decreto ministeriale ».

Ora è da questa disposizione per la quale si debbono chiamare consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, che potrebbero nascere difficoltà a causa del numero eccessivamente esiguo dei magistrati che compongono alcuni Collegi. Io, per esempio, posso parlarne con piena cognizione di causa, perchè nel Veneto vi sono Tribunali composti del presidente e di due soli giudici, uno dei quali è giudice istruttore; se questo fosse il Tribunale

viciniore, dal quale si dovesse distaccare in tempo di ferie uno dei giudici per adibirlo ad altro Tribunale, non saprei veramente come potrebbe provvedersi al servizio.

A tale inconveniente pratico che certamente si presenterà con frequenza, poichè, come nel Veneto, in molti altri distretti vi sono Tribunali composti di tre soli membri, si potrebbe riparare con una lieve modificazione, cioè a dire soprimendosi nell'articolo in discussione la parola *viciniore*, e dicendosi che caso per caso sarà designato il giudice di un altro Tribunale del distretto.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che si possa accogliere l'emendamento proposto dall'onor. Garofalo; emendamento che non turba lo spirito della disposizione, e la rende più flessibile ed adattabile alla varietà dei casi. Si potrebbe sopprimere la parola « viciniore », e modificare l'articolo così « ... chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri di altra Corte e giudici di altro Tribunale, ecc. ... ».

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Convengo anch'io, e la Commissione con me, di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I magistrati delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali godono quarantacinque giorni di ferie.

Quelli delle Corti d'appello e dei Tribunali destinati a prestar servizio nel periodo feriale godono di un equivalente congedo da accordarsi loro in tempo anteriore al detto periodo.

È regolato in conformità il servizio degli uffici del Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 4.

L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della

legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale.

Avanti alla Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. In seno alla Commissione sorse il parere della minoranza, nel senso di abolire il discorso del procuratore generale: seguendo il sistema adottato dalla Francia, che lo ha soppresso.

Le ragioni le esporrò brevemente.

A chi parla il procuratore generale? Il procuratore generale, secondo l'istituto, parla precisamente ai suoi dipendenti, a coloro coi quali si trova sempre in contatto: di conseguenza, guardato sotto questo punto di vista, troviamo, che il discorso è qualche cosa di assolutamente superfluo. Perchè parla? Delle due l'una, o l'andamento generale dell'amministrazione della giustizia alla dipendenza del procuratore generale è stato, come abbiamo ragione di supporre, corretto e corrispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, ed allora il suo si riduce ad un discorso di cui si potrebbe fare a meno; o vi sono delle osservazioni a fare e queste osservazioni sono di due nature: una direi quasi disciplinare; in questo caso non vi è bisogno che la dica in pubblico: farà bene di far valere la sua autorità con le dovute riserve a tempo e a luogo. Un'altra ragione di parlare potrebbe essere determinata dal concetto, che intravede il bisogno di un provvedimento legislativo, ed allora sarebbe meglio implorarlo, rivolgendosi al Governo, senza bisogno che lo dica. Ci sarebbe un terzo perchè; e sarebbe quello di entrare, come si fa molte volte, in discussioni generali, sviluppando qualche tema di indole sociale o politica, ed allora questa parte è assolutamente fuori stagione; perchè non pare, che l'autorità giudiziaria debba farsi autrice di proposte di legge le quali sono riservate a tutt'altri poteri.

Per queste ragioni, la Francia ebbe il buon senso di abolire il discorso dei procuratori generali e la minoranza della vostra Commissione vorrebbe, che fosse seguito questo esempio. La maggioranza fu di parer contrario. Onde la minoranza non può che rassegnarsi e far presenti

al Senato le ragioni per cui aveva proposto l'abolizione del discorso del procuratore generale.

Facciamo astrazione poi da un altro motivo che è questo: vi sono dei valorosi giuriconsulti, atti benissimo al regolamento della giustizia, non solo, ma anche a portare una grande luce in tutte le discussioni e trarre dai casi una regola di giurisprudenza; e pure quando si tratta di fare un discorso si trovano a disagio.

Per queste e per l'altre ragioni, che ho avuto l'onore di esporre, noi eravamo propensi a proporre l'abolizione del discorso del procuratore generale.

L'on. ministro guardasigilli terrà presenti queste nostre osservazioni per farne quel conto che crederà, ed il Senato prenderà la sua deliberazione, alla quale la minoranza dichiara di rassegnarsi.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Io pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro guardasigilli di volere accogliere una proposta di modificazione a questo art. 4. Nel secondo comma di esso leggesi: «Avanti alla Corte di appello il resoconto annuale è fatto *personalmente* dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempia le funzioni».

Come si vede, la legge non prevede che un solo caso in cui il procuratore generale non debba personalmente fare il discorso, e questo caso è quello in cui il procuratore generale *non esiste*, perchè il posto ne è vacante.

Ora a me sembra che vi possono essere molti altri casi in cui il capo dell'ufficio sia nell'assoluta impossibilità di adempiere personalmente questo dovere. Ad esempio, il procuratore generale potrà aver avuto un incarico speciale fuori della propria sede da parte del ministro guardasigilli, potrà essere stato ammalato negli ultimi mesi, o essersi trovato in altre condizioni che gli abbiano tolto la calma necessaria alla preparazione del discorso inaugurale.

Sarebbe desiderabile senza dubbio che questo fosse normalmente fatto dal capo dell'ufficio; e ciò per le ragioni esposte dal relatore. Ma non tutto ciò che è desiderabile è sempre possibile; e possono esservi casi di vera impossi-

bilità, oltre quello della vacanza del posto. Ora il progetto esclude assolutamente che la relazione sia redatta da altri che dal capo.

Ho detto che *normalmente* è desiderabile che il discorso sia opera sua personale; *non sempre* però. In qualche caso potrebbe essere desiderabile precisamente il contrario; e lo stesso procuratore generale potrebbe aver ragione di affidare per una volta ad altri tale lavoro. Ad esempio può accadere che per molti anni un procuratore generale si trovi sempre nella stessa sede; egli quindi non potrebbe fare, per la quarta o quinta volta, simile discorso senza correre rischio di ripetersi, giacchè la materia è sempre la stessa e le osservazioni non possono molto differire da un anno all'altro. In questo caso mancherebbe quella novità e freschezza di pensieri che forse potrebbe trovarsi invece nelle parole di un sostituto. Pertanto io proporrei che là dove è detto: «Avanti la Corte di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempie le funzioni», si dica invece: «Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o da chi ne fa le veci», qualora non si credesse di sopprimere addirittura questo capoverso.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Volentieri aggiungerò il mio voto favorevole alla proposta che credo già fatta dalla minoranza dell'Ufficio centrale, nel senso di abolire il discorso dei procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

A questo proposito, mi riconosco peccatore impenitente. Fino da quando avevo l'onore di far parte dell'altro ramo del Parlamento proposi, di mia iniziativa un disegno di legge, diretto appunto ad abolire tali discorsi inaugurali.

La mia proposta non ebbe favorevole risultato, principalmente perchè il mio carissimo amico e collega, così allora come ora, il senatore Lucchini Luigi la combatté.

Mi era convinto della necessità dell'abolizione, studiandone l'argomento attraverso vari periodi storici, ed osservando che i citati discorsi inaugurali potevano essere sospettati un avanzo del controllo che il potere esecutivo nei passati tempi si arrogava contro quello giudiziario,

quasi a diminuirne, a limitarne la libertà e la indipendenza. Oggi, pei mutati tempi, hanno perduto tale importanza e, come già dimostrai altra volta in quest'Assemblea, quei discorsi sono addivenuti un componimento non sempre degni di attenzione. Con questa espressione « non sempre degni di attenzione », facevo allora e faccio ora le debite eccezioni. Queste pertanto furono e sono così poche da persuadermi che i discorsi, perduta la loro vera ragione di essere, non riescono a superare la naturale grande difficoltà di addivenire degni dell'aspettativa del legislatore.

Il senatore Garofalo, con quella competenza che tutti gli riconosciamo, ha detto incidentalmente una parola che viene a confermarmi nell'antico mio convincimento. Egli, che non vorrebbe costringere i procuratori generali titolari a fare essi personalmente tali relazioni, prevedendo il caso che un procuratore generale, dopo lunga permanenza in una sede, fosse stato costretto per quattro o cinque volte a fare simili relazioni, ha considerato che costui « non potrà in seguito che ripetersi », appunto perchè, aggiungo io, la materia è così arida, la falsariga è così circoscritta e rigida, da non dar luogo che a semplici ripetizioni. Tali e non altri possono essere simili componimenti, appunto perchè, per mancanza di vero e sostanziale contenuto, non possono non vagare in frasi fatte, in idee dibattute.

Noi lo vediamo nella pratica. Non pochissimi di coloro che sono dannati a questo lavoro si industriano a copiare libri e autori, soventi volte poeti, e quasi sempre i discorsi di quelle tali individualità, cui accennavo come eccezioni; e ciò, ripeto, non per difetto di valore dei nostri procuratori generali ma per mancanza di contenuto dei discorsi richiesti loro dalla legge.

Un passo per merito dell'onor. Orlando è stato sospinto sulla via dell'abolizione; giacchè il benemerito ministro ci propose, e noi approvammo, l'abolizione dei discorsi dei procuratori del Re. Ora siamo a quelli dei procuratori generali di Corte di appello e di Corte di cassazione. Se non fosse altro che per sospingere un altro passo, proporrei l'abolizione dei discorsi dei procuratori generali delle Corti di appello, inquantochè con l'onorevole senatore Beneventano sento il bisogno di domandare: di che cosa si devono occupare costoro? I fatti

disciplinari non devono essere denunziati al pubblico! I provvedimenti legislativi? Per questi i procuratori generali hanno il modo diretto per fare arrivare la loro voce e le loro autorevoli vedute alle Commissioni e al ministro. Di ogni altra cosa è bene che essi non vadano a parlare in così grandi solennità. Ecco perchè ripeto che, se il ministro non credesse di abolire tutti i discorsi inaugurali, io gli sarei molto riconoscente, in nome dei principii che ho solamente accennati (giacchè ad un'altissima Assemblea come questa non è lecito sviluppare principii che pur son noti a tutti), se egli almeno abolisse i discorsi dei procuratori generali di appello.

Ma, se questo non si volesse, sarei dell'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale, cioè che i discorsi venissero fatti dai procuratori generali titolari. Costoro non devono considerare questo lavoro come quel calice che Cristo cercava di allontanare da sè; costoro non devono riversare su di un sostituto una autorità che questi non potrà mai avere, quella cioè di parlare di tutto il lavoro di una Corte d'appello, senza lo spettacolo esilarante di un movimento di turibolo, di cui tutti già prima di andare ad assistere alla funzione, sentivano l'odore dell'incenso.

Il procuratore generale deve con la sua autorità far sentire quello che il legislatore ha voluto; e dico ha voluto, perchè voglio supporre e credere che il legislatore, almeno ora, dirà una buona volta con precisione che cosa vuole da tali discorsi.

Il senatore Garofalo dice che il procuratore generale potrebbe essere impedito da altre cure; ma osservo che, se non gli fosse possibile attendere all'una e all'altra cosa, egli dovrebbe dare la preferenza alla redazione del discorso stimato importante dal legislatore.

Se facoltaste i procuratori generali a dispensarsi, riconoscereste l'importanza minore, forse nulla di tali lavori, e, senza avvedervene, adireste implicitamente ai motivi di una abolizione dei discorsi inaugurali.

Tale abolizione desidererei completa, od almeno, subordinatamente, di discorsi dei procuratori generali delle Corti di appello. Dichiaro però che, in mancanza di ciò, voterò la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale, nel

senso che le relazioni debbano essere fatte dai procuratori generali titolari.

LUCCHINI L., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L., *relatore*. Ringrazio vivamente il senatore Vischi, perchè, quantunque nella massima parte del suo discorso egli abbia combattuto la istituzione del discorso inaugurale, tuttavia ha terminato con appoggiare la proposta dell'Ufficio centrale ed a fare intendere, io certo non vorrò dire contraddicendosi, a far intendere l'opportunità di mantenerlo, quando si faccia nei veri termini voluti dalla legge.

Se in Francia fu realmente soppresso, bisogna anche ricordare come era regolato e come si faceva. Ivi il discorso inaugurale dei procuratori generali aveva un carattere prettamente accademico, come purtroppo più volte abbiamo dovuto deplorare tra noi. Era una dissertazione sopra un tema qualsiasi, biografico, legislativo, scientifico, giurisprudenziale, secondo che talentasse all'oratore; e ne era quindi facile la critica, per quanto non fossero mancati nobilissimi esemplari, che lasciarono traccia indelebile negli annali della magistratura e della scienza.

Il discorso del procuratore generale italiano invece deve rispondere a tutt'altro concetto, a quello cioè che è molto ben delineato nell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, il quale dice: « Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, il procuratore generale e il procuratore del Re (diceva) rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte o Tribunale a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la giurisdizione territoriale della Corte o del Tribunale ». Quindi niente di accademico, niente di dottrinale, di critica legislativa o di censura dell'operato giudiziale. Quello che il senatore Vischi giustamente andava lamentando e deplorando, ed io posso e devo con lui, non è per detto e fatto della legge, ma per detto e fatto di funzionari che ne fanno malgoverno. La legge dice chiaro e netto che il procuratore generale dee semplicemente dar conto, non ai suoi inferiori (come accennava il collega Beneventano), ma a tutto il pubblico, al paese, del modo come la giustizia si amministrò nell'ambito della sua circoscrizione; escluso quindi ogni intento disciplinare di natura interna e riservata.

Si tratta, adunque, di un resoconto, che, lungi dal richiamarsi a viete tradizioni, che sarebbero in pieno conflitto col concetto odierno della giustizia, vi collima invece perfettamente, in armonia cioè con quel carattere popolare e democratico che le dev'esser proprio, mettendola così in contatto con la popolazione. Il discorso del procuratore generale serve di tramite, di anello di congiunzione tra l'Amministrazione della giustizia e il Governo da una parte e il paese dall'altra.

L'Ufficio centrale ha discusso l'argomento, e la relazione nostra ne dà conto; ma, se di fronte agli inconvenienti che oggi si lamentano si trovò non infondata la proposta di soppressione, tuttavia prevalse il voto di conservare l'istituto, considerando appunto che tali inconvenienti son dovuti a una inesatta ed errata applicazione della legge, che importa invece rimettere in carreggiata. Ecco perchè il progetto dell'Ufficio centrale, che in fondo è il progetto del ministro con qualche ulteriore svolgimento, propone che il discorso si faccia personalmente dal procuratore generale, il solo capo dell'ufficio potendo essere in grado di fare un discorso inaugurale che risponda al progetto di legge. Non c'è nessuno dell'ufficio suo, neppure l'ora ripristinato avv. generale, che sia in grado di fare questo resoconto che solo il capo dell'ufficio deve poter metter insieme, egli soltanto potendo aver piena contezza dell'andamento dell'ufficio suo e di tutta l'amministrazione della giustizia nel distretto cui è preposto.

Il senatore Garofalo fa una osservazione che mi sembra non debba portare ad alcuna modificazione. Se il procuratore generale, per una circostanza qualunque, per infermità, per ragioni di famiglia, ecc., non possa essere in grado di leggere materialmente il discorso, lo leggerà un suo sostituto.

Ma il discorso dovrà pur sempre esser opera sua, appunto perchè, inteso nel modo voluto dalla legge, non dee potersi improvvisare negli ultimi 15 giorni, ma va preparato durante tutto l'anno. Il procuratore generale, nel dirigere il suo ufficio, se lo deve venir imbastendo giorno per giorno, per trovarselo, quasi senza alcuno sforzo, compiuto alla fine dell'anno.

Dunque, se il procuratore generale si troverà infreddato negli ultimi giorni, o avrà altra

ragione da non poter pronunziarlo personalmente, qualcun altro leggerà il discorso in vece sua. In ogni modo sarà questione di caso, di forza maggiore, che in tutte le disposizioni di legge trova il suo rimedio.

In conclusione, non dirò certamente che codesto discorso inaugurale s'imponga assolutamente come una vera e propria necessità organica; ma, poichè c'è, non v'è ragione plausibile di abolirlo, bensì soltanto di procurare che si faccia con piena e retta osservanza della legge che lo prescrive.

Non mancarono esempi splendidi di procuratori generali che pronunziarono discorsi sapienti e memorabili; e a titolo d'onore van ricordati i nomi dei Conforti, dei Costa, dei Pascale, dei Cesarini; e fra i primissimi quello pure dell'illustre nostro Presidente, che in una lunga serie di simili orazioni inaugurali dimostrò quanto sia alta e provvida la disposizione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, rettammente intesa e applicata.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Permetta il Senato che io, dopo aver ringraziato il senatore Lucchini della considerazione colla quale ha onorato le mie poche parole, prenda atto di una sua affermazione. Egli ha riconosciuto che non si sente il bisogno e la necessità dei preindicati discorsi inaugurali, ma solamente opina che forse non sarebbe opportuno decretarne l'abolizione.

Quando ricordo l'opinione più recisa che altra volta mi venne opposta da lui, io, che do alla competenza di Luigi Lucchini un'importanza anche maggiore di quella grandissima che il mondo giuridico giustamente gli attribuisce, debbo essere lieto delle attuali sue parole, che fanno timidamente questione di sola opportunità. Ma in materia giudiziaria è opportuna, anzi è indispensabile l'abolizione di tutto ciò che è riconosciuto non necessario.

Ma quale criterio di opportunità si opporrebbe oggi?

I procuratori generali (perchè oggi essi soli possono fare i discorsi, non più i procuratori del Re), non dovendo uscire dalla legge, dovrebbero, in obbedienza all'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, fare una relazione.

Ma relazione di che? Temo che a questa domanda non sia possibile una precisa risposta.

La relazione, se di tutto l'andamento della giustizia, nel ramo civile, nel ramo penale e della volontaria giurisdizione di un distretto della Corte d'appello o di una Corte di cassazione, dovrebbe presupporre una finalità, se non vorrà essere un vaniloquio o un arido lavoro statistico.

Le parole del senatore Lucchini farebbero aspettare una grande, immensa finalità, giacchè, come egli dice, il procuratore generale con la sua relazione non parla ai soli magistrati lì adunati, ma in forma solenne rende conto al pubblico per rispetto ai trionfanti principii democratici, che chiamano il pubblico a controllare tutto. Ma in questo caso la relazione non dovrebbe avere limiti, per corrispondere al diritto di controllo del pubblico che non ha e non deve avere limiti e prudenza.

Relazione! ma, relazione del lavoro formalmente compiuto, cioè lavoro statistico? Di ciò il pubblico potrà essere informato in altre maniere e più completamente; mentre un procuratore generale non può dare grandi notizie al pubblico, perchè a prescindere che quegli eminenti giureconsulti (li suppongo tutti tali argomentandoli dal posto che raggiunsero) quegli eminenti giureconsulti non sono i più competenti in materia di statistica, che pure si è oggi elevata a dignità di scienza, ciascuno di costoro non ha una materia sufficiente che consenta di argomentare alti principii statistici, perchè si deve raggirare in una grande brevità di spazio, quello territoriale, e di tempo, quello di un solo anno giuridico, onde è costretto a dare spettacolo di deduzioni artificialmente tirate, sopra un numero accidentale, in una determinata materia, e per conseguenza ad evocare teorie inopportune.

Ma non pensa il senatore Lucchini ai danni che soffre l'amministrazione della giustizia per questa fittizia necessità di un discorso a data fissa? Un magistrato destinato a tale discorso non si occupa di altro: tutti gli uffici di segreteria e cancelleria sono costretti a fornire affannosamente i dati statistici postergando altre cure. E ciò è poco. Per il desiderio di presentare rilevanti dati statistici a data fissa non è raro che si forzi la macchina dell'amministrazione della giustizia con danno enorme ed incalcolabile, cioè quello del presupposto che l'amministrazione della giustizia sia più degna

di lode, là dove fece più processi, o più sentenze, presupposto che sacrifica o mette in pericolo la santità della sua missione, che consiste non nel disbrigo di affari, ma invece nella ricerca della verità e della reintegrazione della autorità del diritto. Un magistrato può aver fatto una sola sentenza ed essere più meritevole di chi ne fece cento: una Corte può aver fatto minor numero di sentenze e può aver reso alla società servigi segnalati. Desidero anch'io una relazione statistica, ma non destinata alla pericolosa civetteria di parere; la desidero serena invece, e diretta alla Commissione centrale della statistica, dove sarà valutata ed apprezzata pei fini della legislazione.

Ma, signori senatori, una relazione da leggersi solennemente al pubblico da un procuratore generale, porterà irresistibilmente all'inconveniente che costui, non potendosi limitare alla enunciazione di dati statistici, discenderà nel campo degli apprezzamenti sul lavoro della magistratura. E qui risorgono i pericoli, onde la necessità di non consentire a nessuno che del responso della magistratura giudicante si pronunzino apprezzamenti e giudizi da altri, che non sia il Collegio superiore; giudizi ed apprezzamenti tanto più pericolosi e funesti, per quanto dati da chi riveste autorità maggiore, e parla al pubblico sotto la garanzia dell'assoluta impossibilità di essere solennemente confutato.

Ecco perchè prego il mio amico senatore Luigi Lucchini, di fare un altro passo più avanti, e di aderire completamente alla mia antica e costante proposta; e poichè egli, da giurista eminente, non crede più sostenere e difendere la necessità del discorso inaugurale, dica con me « aboliamo l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario ».

Ed è in questo senso che ho presentato a V. E., signor Presidente, una mia proposta.

Si è fatta una citazione, molto cara al cuore di noi tutti in quest'Assemblea, la citazione dei discorsi pronunciati da procuratore generale, dal nostro presidente Manfredi. Allusi anch'io a lui, quando parlavo di quei sette od otto che fecero discorsi notevoli. Ma consentitemi a questo riguardo la osservazione che non è serio chiedere tuttavia da tutti i procuratori generali di Corte di cassazione e di appello, lavori che voi

medesimi, frugando in un trentennio, avete trovato tanto difficili da non sopravvivere più di sette od otto, cioè più di quanti riuscirono, per eccezionale valore dei loro autori, a richiamare l'attenzione e la lode del pubblico. Voi riconoscete che è forse meglio per la stessa magistratura di non obbligarla a fare di tali discorsi. I quali, per assoluta mancanza di contenuto e non per difetto di valore degli uomini, non possono essere migliori di quelli che ordinariamente furono e sono.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Vischi, che porta anche la firma del senatore Bensa:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abolito ».

Domando al Senato se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CAPALDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPALDO. Giacchè si può ancora continuare a discutere sull'abolizione o meno dei discorsi inaugurali, dirò innanzi tutto che io non ho la pretensione di far valere le mie idee: so che i discorsi inaugurali per ora non saranno aboliti, ma nondimeno voglio esprimere chiaro il mio concetto per portare quel qualsiasi contributo della mia esperienza sull'argomento in esame. Io sono contro i discorsi inaugurali, decisamente contro. Questi discorsi s'intendono fatti come relazioni statistiche o come solennità giudiziarie? Se come solennità giudiziarie, io vi dico che la solennità giudiziaria guasta la statistica, perchè quando s'imbandisce un invito, chiamando ad intervenire, come a festa ed a cerimonia, persone anche estranee e profane alle cose giudiziarie, l'oratore diventa come un attore e la vita, la quale è una missione, si trasforma come in una scena. Ebbene, lasciamo che le scene vadano via dalle aule della giustizia. Resta allora la statistica, e questa la vogliamo tutti, perchè come si potrebbe prescindere in un servizio così importante, come quello dell'amministrazione della giustizia?

Ma io ritengo che la statistica in tanto è più efficace, in quanto meno è asservita alle esigenze di una orazione: voi invece costringerete l'oratore a guastare la statistica. Evidentemente l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario è circo-

scritto al modo come si è amministrata la giustizia nell'anno precedente. Richiedete allora una relazione scritta; voi sapete che i più importanti servizi giudiziari formano oggetto di speciali relazioni solamente scritte: vi sono relazioni statistiche sui fallimenti, relazioni statistiche sullo stato civile, relazioni statistiche sulle tutele, le quali relazioni sono molto meglio fatte dei nostri discorsi generici. Quindi come richiedete la relazioni statistiche sui singoli servizi dell'amministrazione della giustizia, richiedete ai rappresentanti il Pubblico Ministero la relazione statistica annuale sull'andamento generale del modo come la giustizia sia stata amministrata. Ma fare un'orazione, dover parlare a persone che s'intendono o no di questa materia, e che perciò la trovano pesante e noiosa, tutto ciò pone in imbarazzo l'oratore: la presenza di un pubblico vario e diverso ne solletica in certo modo anche la vanità, onde egli sconfinava in discussioni, le quali non corrispondono sempre alla serietà ed alla severità dell'argomento. Quindi, allorchè si dice: i discorsi inaugurali servono per le relazioni statistiche; queste le vogliamo tutti; dite che dobbiamo stamparle, mandarle al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Ministero, alla Camera, al Senato: ecco fatto.

Tutto il resto è pompa, è vanità, e mi fa ricordare quello che diceva Francesco De Santis in un suo discorso dal titolo « La scienza e la vita », in cui egli, deplorando queste relazioni inaugurali anche nelle aule accademiche, esclamava: che gli Italiani pensino ad inaugurare meno ed a terminare meglio.

Non mi si accusi di ardimento, ma io credo di essere proprio l'espressione genuina della magistratura, od almeno della grandissima maggioranza di essa, nel dirvi: liberateci da questo convenzionalismo che è rappresentato dai discorsi inaugurali, ed obbligateci non al convenzionalismo, ma alla realtà delle cose, esigendo relazioni limpide, nette, precise; noi le faremo e le manderemo a chi vorrete: ecco la pubblicità. Si dice: i discorsi inaugurali sono stati pronunciati splendidamente dal Nicolini ed altri oratori; ma il Nicolini faceva discorsi che non erano di statistica: prendeva un argomento generale e lo trattava. Se noi prendessimo un argomento generale a trattare, e non facessimo statistica speciale, primo ad in-

sorgere sarebbe l'onore. Lucchini che direbbe: avete dimenticato l'art. 150, il quale vuole che si faccia conoscere il modo come è stata amministrata la giustizia in cifre, e commenti relativi.

LUCCHINI LUIGI (*interrompendo*). No, no, si sbaglia.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, non è così.

CAPALDO. Io sarò lieto di apprendere dalla voce del relatore e dell'onorevole ministro il modo con cui dobbiamo interpretare l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, giacchè anche io, che ho dovuto fare dei discorsi intorno a questo argomento, non ho abbastanza ben chiare le idee su di esso. Ci si tracci legislativamente il modo col quale si deve intendere quanto stabilisce questo articolo, il modo col quale deve essere compilato questo resoconto annuale dell'amministrazione della giustizia; e vedremo se si possa prescindere dalle cifre, dai numeri e dai commenti sui servizi giudiziari in base a quei dati statistici, ritornando ogni anno sugli stessi argomenti.

Questo articolo così come è, non è bene inteso, e non si sa come deve essere interpretato. Chi l'interpreta in un modo restrittivo è biasimato, perchè si dice che è troppo pedante; chi l'interpreta in un altro modo è pure biasimato, perchè si dice che si rende accademico e dottrinario.

Ebbene, si stabilisca una posizione netta, che si può avere soltanto con l'esigere dai rappresentanti del Pubblico Ministero una relazione annuale scritta sull'andamento della giustizia, ma senza la vana pompa e l'onere dei discorsi inaugurali.

Presentazione di relazione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle ferie giudiziarie.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Io sono ben lieto di aver visto che si è sollevata una tesi, la quale secondo me ha una grande importanza. Il prestigio della giustizia e dell'autorità giudiziaria deve essere al disopra della teatralità: l'andamento della giustizia deve essere sostanziale piuttosto che formale. Quando nella coscienza del pubblico illuminato vi è la certezza che l'amministrazione della giustizia è rettamente impartita, si raggiunge l'ideale che deve avere chi ama il paese, l'ideale supremo, dinanzi al quale dobbiamo inchinarci.

Se questo è, bisogna distinguere, secondo i concetti, che ho esposto, lo spirito dell'art. 150 del regolamento giudiziario: determinare cioè se l'obbietto del discorso inaugurale consiste ed è determinato dalla necessità della statistica oppure no.

La statistica è una scienza a sè, che non ha nulla a che fare con i discorsi inaugurali. Essa non può farsi che ad anno solare compiuto, giacchè è appunto alla fine dell'anno, che si può sapere esattamente quali risultati abbia dato l'andamento della giustizia. Essa serve semplicemente ai giuristi e a coloro che hanno la suprema tutela dell'amministrazione della giustizia, affinchè possano conoscere che cosa si è fatto di concreto durante l'anno.

Ma, a parer mio, i discorsi inaugurali sono ben altra cosa. Stando al concetto dell'art. 150 del regolamento generale giudiziario, nel discorso inaugurale non c'è che il procuratore generale, il quale vi dice quale sia stato l'andamento morale dell'amministrazione della giustizia, quali gl'inconvenienti che esso ha presentato e lo dice in presenza di un pubblico molte volte ignorante e che non si trova in grado di poterlo capire e di fare apprezzamenti seri su quanto egli espone.

Se questo è, per la dignità della magistratura, per la dignità stessa della giustizia, è necessario che queste cose il procuratore generale riferisca a chi deve dare gli opportuni provvedimenti.

Peggio poi, se si tratta d'una ipocrisia, se si dice che tutto va bene mentre in realtà ciò non è. Questo non è il dovere dell'uomo leale e molto meno è il dovere del magistrato, il quale deve segnare la strada che deve seguirsi e dire come al disopra di tutto non c'è che la legge e al disopra della legge non c'è che la dignità della giustizia, la dignità dell'uomo che deve ispirarsi ai dettami della sua coscienza e alla santità e alla maestà della legge.

È questa la ragione per cui, sintetizzando, raccolgo un concetto espresso dal senatore Vischi e che il collega Lucchini ha messo in più chiara luce, cioè che questi discorsi del procuratore generale non sono necessari. Parole d'oro! E se non sono necessari perchè continuare a farli, perchè moltiplicare, degli enti non necessari nell'amministrazione della giustizia?

Allora vuol dire che l'art. 150 del regolamento giudiziario ha già fatto il suo tempo e deve essere abolito nell'interesse universale, che è appunto quello di rialzare la dignità della magistratura. Lodo questo disegno di legge, perchè richiama al giusto sentiero l'amministrazione della giustizia, la quale non deve vagare; essa deve essere sempre vigile a reggere l'umanità.

Volesse il cielo, che questo grande sentimento entrasse nella coscienza di tutti!

Per queste ragioni onorevoli colleghi, il mio concetto è stato già sollevato un po' dalla discussione che se n'è fatta, e da quella che se ne fece già altra volta nell'altro ramo del Parlamento. Ne sono felicissimo e voglio sperare che con passo ardito si tolga l'ipocrisia e si abolisca il provvedimento assolutamente inutile.

Ma permettetemi una piccola digressione; io osservo questo: il Guardasigilli si è fortemente preoccupato dell'ozio al quale si va incontro e ha detto: « è troppo lungo il periodo delle ferie secondo l'attuale ordinamento giudiziario; bisogna che si circoscriva ». Il nostro presidente Lucchini, entrato ancora in questo ordine di idee disse: dividiamo i 60 giorni; siano 60 per le Corti e i tribunali, ma siano veramente 45 per i magistrati. I primi 15 giorni non siano infruttuosi, ma valgano per compiere lo studio delle cause già introitate.

Questo è già un progresso, ed io vedo con piacere che il Guardasigilli lo ha accettato.

Ma il numero delle sentenze non m'impone, poichè non bisogna forzare la mano al magistrato; quando egli deve decidere una causa, deve preoccuparsi degli interessi a lui affidati, del modo di risolverla dopo aver ampiamente studiata la questione in modo da evitare la fluttuanza di opinioni che si verifica attualmente, e che io credo derivi molte volte dalla fretta, dalla sollecitudine, che s'impone ai magistrati, che debbono prendere una decisione quando essi non hanno il tempo necessario per decidere maturamente.

Nelle cause affidate alle Corti o ai tribunali non è da considerarsene l'importanza alla base del loro numero, ma per il valore intrinseco delle questioni risolte.

Bisogna che il magistrato abbia tutto il tempo necessario per lo studio. Quello che interessa è una sola cosa ed io son lieto che il Guardasigilli l'abbia compresa.

Ho inteso parlare di una riforma dei Codici di procedura civile e penale. Quella del Codice di procedura civile specialmente s'impone; essa sarà la salvezza per coloro che hanno bisogno di ricorrere ai magistrati per avere la conveniente riparazione dei diritti lesi.

Vi sono esempi di cause durate perfino 96 anni e non ancora finite! Vi sono cause anche di esecuzione che non finiscono più. Deriva da questo, che i magistrati, cominciando da quelli di prima sede in poi sono obbligati a riprendere più volte l'esame della stessa causa.

Io sono sicuro, che il Guardasigilli ha tenuto conto di questi concetti e chiudo la parentesi.

La statistica non ha a che fare con l'attuale tesi che verte solamente sull'abolizione o meno del discorso inaugurale in quanto riguarda il resoconto del modo come ha proceduto l'amministrazione della giustizia, cosa della quale il pubblico presente ordinariamente non s'interessa gran che.

La statistica, per contrario, deve essere fatta dopo finito l'anno solare, affinchè ci sia il tempo di raccogliere tutti i dati statistici; quindi non può essere fatta in novembre, ma deve esser fatta ai primi di gennaio.

Dopo questo, voglio sperare che possa essere votato dal Senato e adottato dal Guardasigilli, il progetto radicale dell'assoluta cancellazione

dell'art. 150 del regolamento generale giudiziario.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Sarò brevissimo onde non tediarlo il Senato.

A mio avviso, l'istituto della relazione del Pubblico Ministero al cominciare dell'anno giuridico, è stato ferito a morte dalla legge del 1907 che l'ha lasciata soltanto ai procuratori generali davanti le Corti. Lo scopo della relazione, come è tracciato dalla legge, è che si dichiarino il modo con cui la giustizia è stata amministrata presso un dato Collegio giudiziario; la ragione sarebbe adunque identica tanto se il Collegio giudiziario sia un tribunale quanto se sia una Corte d'appello.

Il vero motivo che diede origine all'istituto di questa relazione fu la diffidenza che il potere esecutivo aveva della indipendenza dei magistrati, diffidenza la quale fece sì che nelle legislazioni a tipo francese vi fosse a lato della magistratura giudicante un altro magistrato, non soltanto investito della funzione dell'accusa, ma avente pure il compito di investigare, e di invigilare e controllare ogni proferta, ogni dichiarazione, ogni statuizione del giudicante. Perciò avvenne che nelle leggi di Francia, dalle quali passò alla nostra, fu sancita la prescrizione che « il Pubblico Ministero faccia la relazione annuale del come si amministrò la giustizia in ogni singolo collegio ».

Noi che tendiamo, secondo gli insegnamenti e gli impulsi ed i concetti dell'onorevole ministro della giustizia, a rialzare in Italia il prestigio della nostra magistratura, che molto di bene ha fatto, e che per tanto buona via si è posta, dobbiamo cercare di togliere diffidenze e pastoie, di romperla con idee di altri tempi; noi dobbiamo vedere nei nostri magistrati i proclamatori del diritto, gli assertori della verità, la personificazione dell'indipendenza e della rettitudine. Sappiamo che dal Pubblico Ministero sono sorti, e sono in esso, giuristi di alta fama, che hanno largamente contribuito al progresso giuridico, ma non per ciò occorre la relazione annuale; anzi ben potrebbero lasciarsi tali elementi preziosi in seno alla magistratura giudicante.

D'altra parte io penso che soltanto ingegni eccelsi possano trarre la relazione a qualche

cosa di diverso dalla esposizione di mere cifre statistiche, e da aride o poco solide deduzioni. È vero che abbiamo avuto dei discorsi inaugurali poderosi; udimmo non di rado procuratori del Re e procuratori generali di appello e di Cassazione, trattare punti giuridici i più elevati e con alta competenza di dottrina; ma non sono codesti i discorsi che la legge contempla. Si dice che è necessario venga fatto sapere come i magistrati hanno amministrata la giustizia e che questo si conosce appunto dai discorsi inaugurali; ma vi sono oggidì organi di pubblicità ben diversi da quelli che si avevano nel medio evo, quando il regnante voleva che i suoi magistrati fossero controllati, chiamati quasi a sentir giudicare il loro operato. Le cifre statistiche è bene siano accertate dalla magistratura giudicante, e se volete anche dai capi del Pubblico Ministero; ma queste cifre e le relative deduzioni ben potrebbero essere diffuse per tutta Italia, anzichè rimanere circoscritte al ristretto ambito di una sala di udienza, dinanzi ad un pubblico limitato; così verrebbero messe alla portata di tutti i competenti affinchè se ne possano ricavare opportune deduzioni.

Ora io oso fare un appello vivo e caloroso all'onor. ministro della giustizia affinchè egli voglia, in questo, come in tante altre parti del nostro rito, portare la falce su tutto ciò che è vieto, che è detrito di altri tempi, che non risponde più, anzi contrasta le necessità odierne; vorrei che anche nell'organizzazione giudiziaria e nel rito civile egli imprimesse l'orma dell'alto suo ingegno, e della sua ampia dottrina, affinchè si elabori e si ottenga una legislazione che non risalga ad un secolo addietro, ma che sia dei nostri giorni, quale occorre per i nostri bisogni, quale occorre per la vita moderna, quale occorre per una nazione la quale riafferma la sua vigoria in tutti i rami del progresso civile. (*Bene, approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 48);

Per le antichità e le belle arti (N. 43).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie (N. 11 - *Seguito*);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 63);

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 30);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati pei lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-1908 concernenti spese facoltative (N. 64);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XX.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio della Corte dei conti (pag. 570) — Congedo (pag. 570) — Presentazione di relazioni (pag. 570) — Proposta dei senatori Massarucci (pag. 570), Faina E. (pag. 570), e Pierantoni (pag. 571), ai quali si associa il ministro del tesoro (pag. 571) per la commemorazione del cinquantenario della difesa di Perugia. La proposta è accolta (pag. 571) — Nomina della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge per la riforma del Codice di procedura penale (pag. 571) — votazione a scrutinio segreto (pag. 571) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge (pag. 571) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A) (pag. 572) — Prosegue la discussione sull'art. 4, e parlano i senatori Bensa (pag. 572), Finali (pag. 573), De Marinis (pag. 574), Mele (pag. 576), il relatore, senatore L. Lucchini (pag. 577) e il ministro guardasigilli (pag. 581) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 576) — Si riprende la discussione, e si approva la prima parte dell'art. 4 (pag. 585) — Non è approvato un emendamento dei senatori Vischi e Bensa (pag. 585) — Il senatore Garofalo svolge un suo emendamento alla seconda parte dell'art. 4, emendamento che è appoggiato (pag. 585) — Interloquiscono i senatori De Marinis (pag. 586), Capaldo (pag. 587), Garofalo (pag. 587), il relatore, senatore L. Lucchini (pag. 586) e il ministro guardasigilli (pag. 586) — Il senatore Garofalo ritira il suo emendamento (pag. 587); e si approva la seconda parte dell'art. 4 con un emendamento proposto dal ministro guardasigilli ed accettato dall'Ufficio centrale (pag. 587) — Senza discussione si approva l'art. 6, ultimo del disegno di legge (pag. 587) — Si approva una proposta in sede di coordinamento, fatta dal relatore, senatore L. Lucchini, dopo di che il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 587) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 587) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 63) (pag. 588) — È aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 30) — Discorso del senatore Pierantoni (pag. 604) — Gli rispondono i ministri degli affari esteri (pag. 611) e di grazia e giustizia e dei culti (pag. 612) — Dopo una replica del senatore Pierantoni (pag. 614) la discussione è chiusa e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto. — Testo approvato del disegno di legge per le antichità e belle arti.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio pervenuto dal Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Roma, 16 giugno 1909.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« firmato: DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno Francesco chiede un congedo di venti giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civile di Giulianova.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per la commemorazione patriottica di Perugia.

MASSARUCCI. Onorevoli colleghi. Domenica prossima a Perugia, capoluogo della provincia a cui mi onoro di appartenere, si commemora il cinquantenario delle stragi che vi compirono gli sgherani di una teocrazia che, per fortuna nostra e del mondo civile, è sparita per sempre. Permettete a me, modesto gregario in mezzo a voi, di fare appello a quel sentimento di patriottismo che inalterabilmente vibra nel vostro cuore, per invitarvi a mandare un saluto alla memoria di quei martiri oscuri che perdettero la vita nell'affrontare, quasi inermi, le orde mercenarie del Papa-Re.

E poichè l'altro ramo del Parlamento ieri decretava solennemente l'invio di una sua rappresentanza alla patriottica ricorrenza, credo che anche da questo alto Consesso sorgerà una voce più autorevole della mia per proporvi di imitarne l'esempio. (*Approvazioni*).

FAINA EUGENIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA EUGENIO. Quando questa mane ho pregato il Presidente di accordarmi la parola in principio di seduta, ignoravo che l'onorevole collega Massarucci avrebbe presentata una proposta perfettamente uguale a quella che io intendevo di fare.

Domenica prossima si inaugura a Perugia il monumento eretto alla memoria di quei cittadini, che suggellarono col sangue la loro fede nei destini d'Italia.

La disperata difesa di pochi, armati di vecchi fucili da caccia, contro truppe regolari munite d'artiglieria, e più le stragi ed il saccheggio alle quali si abbandonarono i mercenari vincitori, provarono luminosamente al mondo, l'insostenibilità di quell'anacronismo storico che era il Potere Temporale dei Papi, costretto a ricorrere ai mezzi più barbari e indegni, per tener soggette popolazioni civili anelanti a

libertà, perchè di libertà si sentivano ed erano degne.

Gli uomini che di quel movimento furono ispiratori ed ordinatori, sedettero, e qualcuno ha diritto ancora di sedere su questi banchi, ed a me non conviene dire di più: solo aggiungerò, associandomi alla proposta del senatore Massarucci, che la Città del XX Giugno, sarebbe altamente riconoscente al Senato del Regno, a questa prima Assemblea del Paese, che raccoglie tutto ciò che avanza ancora del periodo epico del Risorgimento Italiano, se volesse farsi rappresentare ad una cerimonia che, a cinquant'anni di distanza, ricorda la più gloriosa pagina della Storia moderna della città di Perugia. (*Approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, io m'associa di gran cuore ai sentimenti patriottici nobilmente espressi dagli onorevoli senatori Massarucci e Faina, che hanno così ben ricordata una pagina gloriosa della nostra storia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il sentimento del Senato è certamente conforme a quello espresso dai senatori Faina e Massarucci; perciò credo inutile porre ai voti la proposta. Parmi che l'alto Consesso possa essere rappresentato a Perugia dai senatori dell'Umbria. (*Benissimo*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Il senatore che deve essere a capo di questa Commissione è il Faina Zeffirino, zio e suocero del nostro collega, perchè egli fu uno dei combattenti ed uno dei più forti cittadini che tennero testa alla irrompente barbarie dei raccogliacci soldati dell'esercito del Papa. Presto Castelfidardo vendicò la strage di Perugia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io pregherò il conte Faina Zeffirino di unirsi alla rappresentanza del Senato, la quale, ripeto, sarà composta dei senatori dell'Umbria. (*Approvazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio la nomina da me fatta della Commissione per l'esame del disegno di legge di riforma al Codice di procedura penale, secondo l'incarico datomi dal Senato.

La Commissione è composta dei senatori: Garofalo, Inghilleri, Lucchini Luigi, Parpaglia, Pessina, Quarta, Tassi, Villa e Vischi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910;

Per le antichità e le belle arti.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale »; e l'altra sul disegno di legge: « Disposizioni relative agli ufficiali della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Martinez della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

Ho pure l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento per:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nei bilanci del Ministero delle poste e dei telegrafi, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione degli indicati disegni di legge, i quali saranno stampati e passati, per ragione di competenza, alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie ».

Come il Senato rammenta, la discussione ieri si è arrestata al secondo capoverso dell'art. 4.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Consenta il Senato che, quale firmatario dell'emendamento dell'onor. Vischi, che si sta discutendo, io chiarisca (e lo farò molto brevemente) la ragione per cui mi sono associato a questa proposta.

Me ne sarei volentieri dispensato, se ieri, dopo la seduta, non avessi sentito che qualcuno aveva ravvisato in detta proposta un'intonazione, dirò così, meno simpatica, meno riguardosa, verso i funzionari del Pubblico Ministero. Tale non poteva essere certo l'intendimento di chi propose l'emendamento e di chi l'appoggiò; tale non poteva essere l'intendimento mio, mentre per una consuetudine quotidiana, ormai più che trentenne, ho imparato a professare un altissimo concetto dei magistrati del mio paese, senza distinzione, si capisce (e non ve ne sarebbe ragione), fra magistrati giudicanti e Pubblico Ministero.

Il mio pensiero è obiettivo e semplicissimo.

L'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, della cui abrogazione si tratterebbe, stabilisce che all'inizio dell'anno giuridico i funzionari del Pubblico Ministero rendano conto, in pubbliche sedute, del modo con cui durante l'anno si è amministrata la giustizia.

L'espressione « rendere conto » manifestamente qui non ha il significato tecnico giuridico che potrebbe avere in tema del *rationem reddere* di un mandatario al suo mandante; il disserente in questo caso non rende solo conto della gestione sua, ma anche di quella altrui; il disserente non si rivolge al *dominus negotii*, che sarebbe lo Stato, ma al pubblico; si tratta di una relazione riassuntiva e ragionata esposta oralmente sui fatti giudiziari che si sono verificati nel distretto di una Corte durante l'anno. E il contenuto di questa relazione deve

essere, ed è in effetto, sostanzialmente statistica.

Ora, onorevoli colleghi, la statistica è fatta di cifre e le cifre quanto sono eloquenti all'occhio dello studioso che legge sulla carta, che le fa oggetto delle sue meditazioni, che le paragona nei loro aggruppamenti organici, altrettanto sono aride e mute all'orecchio dell'ascoltatore, che le sente nel loro rapido succedersi in una esposizione verbale.

Si noti che il materiale statistico dell'opposizione che si fa relativamente al distretto di una Corte di appello è molto abbondante; per quanto lo si voglia ridurre ad una sintesi breve e necessariamente incompleta e schematica, pur tuttavia si tratta di render conto dell'azione non solo di una Corte di appello, ma di più Tribunali, di più Circoli di assise, di molti pretori, di moltissimi giudici conciliatori, di render conto insomma dell'audamento della giustizia penale e civile, del funzionamento della giurisdizione contenziosa e di quella volontaria.

Perciò necessariamente le cifre sono molte, la loro esposizione diventa forzatamente lunga, e l'ascoltatore, di qualunque buona volontà possa esser fornito, non regge a questo stillicidio aritmetico, e ad un certo punto è abbandonato dall'attenzione, seppure l'ala pietosa di Morfeo non è già venuta a sollevarlo dall'incubo di una Temi computistica.

E con tutto questo è da avvertirsi che, se per un discorso le cifre sono troppe, per i fini della statistica sono poche, perchè noi sappiamo benissimo che, volendo apprezzare l'efficacia degli istituti, lo svolgimento dei fenomeni giuridici e delle correnti che si determinano in seno alla società, dobbiamo badare alla legge dei grandi numeri, onde si deve tener conto non solo dei risultati di un distretto giudiziario, ma pareggiarli con quelli di tutti gli altri distretti giudiziari del Regno.

Io non credo, ad ogni modo, che il Pubblico Ministero abbia, in questa occasione, l'ufficio di esporre delle osservazioni critiche su quello che è, o delle proposte legislative o regolamentari su quello che dovrebbe essere. Se facesse questo, egli uscirebbe fuori dei limiti letterali della legge e la sua non sarebbe neppure opera del tutto opportuna, tenuto conto delle condizioni di luogo, di tempo e di per-

sone, che rispondono ad una solennità inaugurale; mentre questa opera potrebbe e dovrebbe svolgersi in modo assai più pratico sotto altra forma, e in altra sede.

E neppure io penso che sia consigliabile che in questa occasione il dissenso passi in rassegna i casi più interessanti e notevoli di giurisprudenza, che si sono verificati nel trascorso anno, perchè questa rassegna o si limita alla esposizione pura e semplice delle questioni, ed allora riesce una cosa smorta ed incolore, oppure entra nel vivo del dibattito, e allora assume una intonazione polemica, che può portare più ad inconvenienti che non a vantaggi.

Che cosa adunque rimane? Il funzionario che ha questa missione si trova costretto in un letto di Procuste.

Io non ignoro che vi sono uomini geniali, che riescono ad infiorare di qualche rosa la lunga siepe di spine del discorso inaugurale, che con una frase bene indovinata, detta con garbo ed a proposito, arrestano lo sbadiglio che sta per prorompere sul viso degli ascoltatori. Ma perchè dobbiamo noi obbligare questi valenti e coraggiosi uomini ad un tale sforzo? Per quali ragioni? a qual pro?

Liberatecene! diceva ieri, con voce vibrante di sincerità, un nostro collega, uno dei più alti e chiari magistrati italiani, un procuratore generale di Cassazione, il senatore Capaldo, il quale, quanti sono cultori del diritto in Italia sanno quale tempra di oratore e di giurista sia, onde nessuno può supporre che si trovi imbarazzato a comporre un discorso, e neppure che egli parli per ostilità ai procuratori generali. Liberateci, egli disse, ed io ripeto: liberiamoli!

Ieri l'illustre senatore Lucchini riconosceva lealmente che questi discorsi non sono una necessità; e per parte mia io riconosco anche che essi non costituiscono un danno, ma se non mi inganno costituiscono cosa inutile. Noi non pretendiamo col nostro emendamento di salvare le sorti dell'amministrazione della giustizia in Italia: chiediamo soltanto, per ragioni al tutto obiettive, l'eliminazione di un istituto che crediamo sia inutile e superfluo. È pienamente conforme alla esigenza e allo spirito della nostra epoca positiva e realistica che, come un organo di cui è cessata la funzione

deve cadere, così gli organi rigogliosi e attivi vengano esonerati da quelle funzioni che non riescono ad una proficua finalità. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Molti si meravigliano che io abbia chiesto la parola in questo momento, pensando che io non ho avuto l'onore d'appartener mai alla magistratura ordinaria, e da gran tempo neppure all'ordine forense. Ma, appunto per queste due mie qualità negative, che non mi permisero, nè mi permettono seguire nei libri o nella pratica il movimento contemporaneo della legislazione e della giurisprudenza, io ho chiesto la parola, per pregare il Senato di considerare molto se convenga abolire l'istituto dei discorsi in parola, abolizione che io non credo affatto logica od opportuna.

Io ho cominciato ad assistere ai discorsi inaugurali dell'anno giudiziario quando nella Corte suprema il senatore De Falco era capo del Pubblico Ministero in Roma; e ne ebbi un'impressione ammirativa che col volgere degli anni non si è mai cancellata e mai si cancellerà. Ho sentito anche i suoi successori in quell'ufficio, i quali certo non erano indegni d'esser succeduti a così eminente uomo. E mi permetta il collega ed amico senatore Vischi di dire che io provai ieri una profonda e dispiacevole impressione all'affermazione che in 40 o 50 anni, soltanto sei od otto procuratori generali si siano trovati capaci di pronunziare discorsi elevati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Se fosse vero questo, non tornerebbe certo a decoro ed onore della magistratura italiana; se fosse vero questo, non so come si poteva o si potrebbe fidare in quei magistrati che non furono o non sono neppure capaci di fare un discorso, che non è necessario sia un capolavoro. Come si potrebbe sperare che questi magistrati possano con sicura coscienza e sapienza fare delle conclusioni attendibili sia in materia civile sia in materia penale? (*Approvazioni*).

So che i Demostene, i Ciceroni dei tempi antichi, come i Mari, i Vigliani, gli Auriti dei tempi moderni e nostri sono rare eccezioni; ma io ho fede nella capacità della magistratura del mio paese, onde non posso sottoscrivere alla opinione che uomini saliti ai

gradi supremi nel Pubblico Ministero, capaci di fare discorsi inaugurali degni di considerazione, siano così pochi, perchè allora dovrei diffidare della competenza e del modo, come questi magistrati abbiano adempiuto e adempiano le loro funzioni in tutto il resto.

Vorremmo noi togliere ai procuratori generali questa occasione, che viene una volta l'anno, di considerare ed esporre l'andamento dell'amministrazione della giustizia nelle sue linee generali? Togliere loro l'occasione di elevarsi alle supreme regioni del diritto?

Ma io veramente, o onorevole senatore Bensa, non sottoscriverei a quel suo concetto, che ha detto positivo, di ridurre il discorso inaugurale ad una semplice esposizione statistica.

Per me il discorso inaugurale, sebbene basato sulla statistica, deve considerare nel suo concetto generale l'amministrazione della giustizia, studiare le riforme che sono necessarie, e soprattutto occuparsi di una cosa che rimarrebbe ignorata al paese, esporre cioè gli effetti dell'applicazione delle nuove leggi; materia che ora è trascurata e che secondo me dovrebbe essere una delle principali da trattarsi nei discorsi inaugurali.

Ho posto mente alle obiezioni fatte ieri dai vari oratori; ed ho sentito dire che questo discorso inaugurale è una reliquia dei passati tempi, nei quali il potere Regio poneva il procuratore generale vicino alla magistratura giudicante quasi per sorvegliarla e tenerla a freno.

Io non credo ci sia un solo guardasigilli a cui sia venuto in mente una cosa simile. La storia è una gran bella cosa, ma è bene lasciare i suoi insegnamenti alle circostanze che convengono. Parlare ora di freno, di sorveglianza del Governo che si manifesta per mezzo del procuratore generale, credo che sia un'idea *surannée*, un vero anacronismo, e che male a proposito si sia invocata intorno all'ufficio del procuratore generale.

Dopo avere ricorso alla storia come argomento del passato, si è ricorso all'attualità, dicendo, che il discorso del procuratore generale era forse utile e necessario, quando erano limitati i mezzi di pubblicità, e che ora che questi mezzi sono tanti il discorso è inutile.

A me sembra che quali e quanti possano essere questi mezzi, prima di pubblicare qualche cosa bisogna averne la sostanza; e se non vi

sono i discorsi inaugurali ricchi di notizie e di pensieri, chi potrebbe esporre con elevati e sicuri concetti sull'andamento della giustizia, i bisogni suoi, gli effetti delle riforme fatte, e le ragioni delle riforme che occorre fare?

Io mi professo obbligato a quei capi del Pubblico Ministero i quali per abitudine cortese mi hanno regalato, e sogliono regalarmi, i loro discorsi per la inaugurazione dell'anno giudiziario; e spero che mantenendosi loro questa prerogativa, non verrà meno a me questo mezzo di ammaestrarmi ed erudirmi.

Io ho preso la parola in materia nella quale non ho la necessaria competenza; ma prego il Senato di lasciare sussistere l'istituto che permette a noi di erudirci e di ammaestrarci sull'andamento della giustizia, sui suoi bisogni e i suoi postulati; di lasciare al procuratore generale capo del Pubblico Ministero, che almeno una volta all'anno abbia l'occasione di considerare la giustizia nelle sue linee generali, e di elevarsi alle supreme regioni del diritto. (*Vive approvazioni*).

DE MARINIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Circa la seconda parte dell'articolo 4 proposto dall'Ufficio centrale, vorrei osservare che non mi sembra corretto limitare la possibilità che il discorso inaugurale si legga da altri che faccia le veci del procuratore generale soltanto quando il posto di procuratore generale sia vacante.

E se il procuratore generale nel giorno in cui è fissata la riunione fosse infermo, e se egli per altra ragione indipendente dalla sua volontà mancasse in quel giorno, come si fa?

Desidererei che invece si dicesse che in caso di mancanza (genericamente) si legga il discorso da chi adempie le funzioni di procuratore generale, e ciò perchè il procuratore generale di cui parla la legge, ed al quale affida il discorso inaugurale è una figura, una personalità, non è una persona, non individuo, è l'organo scelto dalla legge per leggere il discorso inaugurale, onde render conto del modo come la giustizia è stata amministrata nel corso dell'anno precedente.

E, poichè ho la parola, mi si permetta di aggiungere qualche cosa intorno al quesito dell'abolizione o meno del discorso inaugurale

presso le Corti di appello, anzi abolizione del discorso inaugurale intieramente.

Io non fo più parte della magistratura, essendo collocato a riposo; tuttavia ringrazio il senatore Finali che con tanto nobili parole ha sostenuto la necessità che il discorso inaugurale vi sia anche in riguardo alle persone che appartennero alla magistratura e che furono lustro della magistratura stessa, non nel senso ristretto di sette o otto funzionari soltanto, come ieri fu detto, ma in maniera generica, nel senso che la capacità di fare il discorso inaugurale appartenga a tutti coloro che furono creduti adatti di stare a capo della Procura generale.

Onorevoli colleghi. Che cosa si deve fare col discorso inaugurale? È questo il quesito che si è proposto quando si poneva la questione dell'abolizione, dicendosi alla fin fine che con questo discorso si lascia il tempo che si trova, e non si produce nulla di utile effettivo per l'amministrazione della giustizia.

Io credo in verità che questo non sia. È vero bensì che nella legge d'ordinamento giudiziario colla quale si prescrive ogni anno all'apertura, dell'anno giudiziario di fare il discorso inaugurale, non si dice che cosa si deve fare e si deve dimostrare con questo discorso, ma la legge dice abbastanza quando si esprime così: *per render conto del modo come la giustizia fu amministrata*. Sul modo d'intendere queste parole della legge, è la storia che può ammaestrarci.

Si cominciò col fare un discorso che si potrebbe chiamare una cerimonia, una festa di famiglia, affinché la magistratura innanzi alla pubblica opinione potesse, o consolarsi del proficuo lavoro fatto in un anno, o deplorare quello che non avvenne secondo la legge prescrive. E se il discorso inaugurale dovesse limitarsi solamente a questo già sarebbe qualche cosa d'importante, ma a quel tempo in cui cominciò questa disposizione di legge ad aver vigore specialmente in Italia, si pensò che forse il concetto della legge era esiguo, e nel momento in cui la statistica era ancora bambina, si enumerarono semplicemente le cose fatte, e poi si divagò in dissertazioni giuridiche, utili, se si vuole, ma fuori di proposito; e questo sistema, che fu adottato anche altrove, era in vigore nel Belgio anche fino a pochi anni fa, quando lessi un discorso inaugurale del procu-

ratore generale di Bruxelles, il quale si occupò del modo come la legislazione belga trattava i folli; cosa che non so come entrasse nell'amministrazione della giustizia.

Si comprende però che il discorso inaugurale interpreta i termini della statistica con l'utilità prossima all'amministrazione della giustizia stessa.

Ed ecco perchè si desidera, si chiede e si pretende che il discorso inaugurale volga alla dimostrazione che la legge fu applicata come era intenzione del legislatore. E tanto la persuasione in questo senso fu generale che si ritenne non potersi nel discorso inaugurale uscire dai limiti dell'amministrazione pratica della giustizia; cosicchè i procuratori generali, che sono i rappresentanti della legge, sono essi che, nel narrare i fatti avvenuti nell'anno, devono riferire come specialmente i nuovi istituti abbiano funzionato.

Chi volete che lo dica questo, se non il procuratore generale, il quale sorveglia tutto quanto involge l'amministrazione pratica della giustizia? Non doveva, per esempio, il procuratore generale segnalare tutti gli effetti della attuazione del novello Codice penale avvenuta nel 1890?

Ultimamente sorse, sotto il ministro Finocchiaro-Aprile, la necessità di sapere come si potesse migliorare la legge che riguarda il rimedio della revisione delle sentenze penali, ed egli con apposita circolare invitò i procuratori generali ad esporre i loro concetti nel discorso inaugurale imminente.

Se nei discorsi inaugurali non si dovesse parlare di cose che escano dalla statistica, e che riguardino le possibili novità legislative, non si sarebbe certo permesso un invito simile al Guardasigilli che sorveglia il modo come la legge sia rispettata e attuata.

I procuratori generali si occuparono naturalmente di quella materia e si ebbe così una raccolta certo non disprezzabile di pensieri e di studi intorno ad un argomento veramente di grande rilievo.

A questo punto chi non direbbe, come io affermo, che il discorso non sia solamente una cosa da conservarsi, perchè utile, ma anche che sia una istituzione eminentemente liberale? E liberale davvero perchè dai segreti dei giudizi, dai segreti dei processi, dal modo come in si-

lenzio si è attuata l'opera del magistrato, si passa con esso a render conto al paese del come la giustizia sia stata fatta.

Signori colleghi, io ora avrei finito di tediare il Senato, ma voglio aggiungere ancora una osservazione e cioè che la presente questione fu posta innanzi all'altro ramo del Parlamento l'anno scorso,

Allora si riuscì ad abolire i discorsi presso i tribunali. E perchè? Perchè il circondario che è la giurisdizione del tribunale è cosa troppo esigua di fronte all'arduo problema a cui deve por mano un procuratore generale di Corte d'appello, che sovrasta con la sua diligenza e con la sua operosità ad una larga amministrazione di giustizia qual è quella del distretto, nella quale quella dei circondari è compresa. Si vide allora che il lasciare anche ai procuratori del Re libertà di parola intorno al modo di funzionare della legge imperante sarebbe stato un diminuire l'importanza del tema ed è evidente che per implicito si volle conservare al solo procuratore generale la facoltà, anzi l'obbligo, di fare il discorso inaugurale, ond'è che ritornare dopo sì breve tempo su una questione già risolta, sia pure implicitamente, non mi sembra nè corretto, nè prudente.

Queste sono le brevi considerazioni che io volevo presentare all'attenzione del Senato, e son certo che, modificato il comma dell'art. 4 in quanto alla rappresentanza del procuratore generale del Re, anche quando non si tratta di vacanza di posto, si passerà oltre alla discussione degli articoli successivi, senza per nulla modificare il disegno di legge, per quello che si riferisce ai discorsi inaugurali presso le Corti di appello e le Corti di cassazione.

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle ferie giudiziarie.

MELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELE. Malgrado l'autorità grande degli onorevoli oratori che mi han preceduto, io continuo a ritenere che avversario irreconciliabile, deciso, dei discorsi inaugurali dovrebbe essere il ministro Guardasigilli, chiunque egli sia. Quando i termini di questi discorsi non possono ben determinarsi; quando un altissimo ed illustre magistrato, il Capaldo, viene qui — dopo tanti anni — a chiedere come legislativamente abbia ad interpretarsi l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario — la qual cosa vuol dire che l'articolo stesso è fuori della coscienza giuridica — quando è risaputo che i risultati statistici — cui, per antico consenso, più specialmente debbasi mirare in quei discorsi — sono opportuni pretesti agli studiosi di manifestare le loro speciali convinzioni giuridiche, ed i loro speciali sistemi scientifici, ed agli altri, che tali non sono, per rallegrare il sempre scarso uditorio con confusionarie elucubrazioni, io mi domando se non sia miglior consiglio quello di abolire addirittura queste esercitazioni retoriche. Imperocchè questi discorsi a me sembrano una prova, non richiesta, d'esame, a cui parecchi magistrati si abbandonano, lusingati dalla speranza che la Commissione consultiva dell'avanzamento possa tenerne conto per la loro promozione; senza riflettere che un discorso, anche quando è buono, non è una buona sentenza, nè una buona requisitoria. E dicevo che gli stessi Guardasigilli non dovrebbero desiderarli questi sfoghi accademici, però che spesso si è visto — con quanto prestigio della giustizia è facile intendere — che taluni magistrati, pur di alto valore, si sono lasciati andare a critiche e censure, talvolta feroci, sulle stesse leggi proposte dal Guardasigilli, e votate dal Parlamento — su quelle leggi appunto ch'essi pei primi avevano il dovere di eseguire e di fare eseguire. A che addurre esempi? Questi scontri si sono verificati assai spesso. Certo nessuno pensa d'impedire al magistrato di esporre il pensiero suo sul lavoro legislativo fortunato o infelice del ministro: ma, se crede, lo faccia per suo conto, e scriva pure delle monografie,

e queste mandì poi, più utilmente, alla Commissione consultiva. Ma manifestare le sue critiche e le sue censure in un momento quando il pensiero suo, pel luogo dov'è esposto, potrebbe apparire il pensiero collettivo della Corte, è atto per lo meno imprudente. E ben farebbe il Senato ad eliminare le occasioni che potrebbero indurre in tentazione parecchi disposti a peccare.

L'onor. relatore di questo disegno di legge, per la parte che riguarda i discorsi inaugurali, pure essendo così dotto giurista e magistrato così giudizioso, non un solo argomento, degno del suo grande valore e della sua illuminata esperienza, ha saputo trovare. Egli ha detto: lasciamoli andare questi discorsi, tanto e tanto talvolta ve ne furono anche dei buoni.

E, per dir cosa grata a tutti noi, ha ricordato un discorso memorando dell'illustre nostro Presidente. Ma non ha pensato l'onor. Lucchini che, citandone uno solo — e pochi altri potendone ricordare — egli è venuto, contro ogni sua volontà certamente, in questa desolante conclusione: se i discorsi buoni sono tanto pochi, mentre moltissimi sono i magistrati di alto intelletto, vuol dire che la gran parte di costoro in queste inutili esercitazioni accademiche si sono trovati a disagio. Ed allora perchè condannare i magistrati a fare delle prove che danno tali risultati? Ripeto anch'io che ci furono talvolta discorsi di straordinaria importanza, ma coloro che li pronunziarono dovettero saltare i cancelli segnati loro dall'art. 150. Ma allora si ebbero delle belle e buone monografie sopra speciali argomenti, e non veri e propri discorsi inaugurali, irti di cifre e di arbitrarij comenti sulle medesime.

E concludo. Noi abbiamo visto due altissimi magistrati, che torno a nominare a cagion d'onore: l'onor. De Marinis, che si è mostrato entusiasta dei discorsi inaugurali, e ne ha ricordato qualcuno; e l'onor. Capaldo che non riesce ancora a intendere — lui così sapiente — la portata vera dell'art. 150. E il fatto, che due così illustri magistrati non riescono a intendersi, non è la prova più eloquente che quei benedetti discorsi non hanno più ragione di essere? E se così stanno le cose, a che varrebbe, onor. ministro — a parte il suo grande valore — la sua florida e persistente giovinezza,

se essa non le desse la forza e l'energia di tagliar corto ad una consuetudine già vecchia ed antiquata, che ha così scarso consenso anche tra' magistrati?

E non ho altro da aggiungere.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. In verità dopo le splendide parole dette dall'on. Finali, ed il discorso così intellettuale e analitico tenuto dal senatore De Marinis, potrei dispensarmi dall'aggiungere altro. Farò solo poche altre e brevi considerazioni per meglio dimostrare, a mio avviso, l'equivoco, a non dir altro, in cui versano gli esimi colleghi che hanno proposto o sostenuto la soppressione dei discorsi inaugurali dei procuratori generali.

Personalmente, è piuttosto curiosa la situazione nella quale mi trovo, io che passo per non aver buon sangue verso il Pubblico Ministero, e son qui a patrocinare una disposizione di legge, che torna a suo lustro e decoro, di fronte a rappresentanti autorevolissimi del medesimo Pubblico Ministero che la combattono. Senza dubbio il nostro collega senatore Capaldo, non ha avuto in animo, nel propugnarne la soppressione, di voler sbarazzare il Pubblico Ministero di un tedioso fardello; certo, se egli fosse convinto dell'utilità e della convenienza del discorso, sarebbe il primo a sostenerlo. È però notevole che i signori rappresentanti del Pubblico Ministero, nella grande maggioranza, vi son contrari.

E mi è capitato sott'occhio anche in questi giorni il discorso di un procuratore generale, che mi guardo bene dal nominare, che addirittura ha messo perfino in ridicolo la disposizione di legge che lo prescrive: cosa che fa una certa impressione, perchè, non pareva che fosse proprio quello il momento più opportuno, nel proferire il discorso inaugurale, di screditarlo, dinanzi al pubblico a cui lo rivolgeva.

Son due, infatti, le ragioni per cui i procuratori generali vi si mostrano ostili: l'una, tutta umana e anche, se volete, un po' troppo umana, ossia il desiderio di liberarsene, poichè ormai siamo giunti a questo, che ciascuno cerca di fare il minore sforzo possibile; l'altra ragione è quella che non se ne intendono veramente il significato e la funzione (*Approvazioni*)

Ora io debbo fare una confidenza al Senato, che cioè durante ben venti anni mi sono assiduamente consacrato allo studio di questi discorsi, e ogni anno mi davo attorno a farne l'esame comparativo, che, per quanto pareva, non riusciva privo d'interesse; tant'è vero che, poco dopo averne io iniziato l'esperimento, nel 1882, quando si istituì la Commissione per la statistica giudiziaria, fra i compiti che le si assegnarono, vi fu appunto questo di esaminare annualmente siffatte relazioni del Pubblico Ministero e riferirne al ministro.

E ogni anno, infatti, questo esame ebbe luogo, e da parte di uomini autorevoli, con risultati non disprezzabili. Vero è però, che lentamente, anno per anno, i discorsi andarono decadendo; così che, riferendone io stesso non è guari, conchiudevo col non poterne ricavare quasi alcun risultato.

Non è esatto peraltro il dire che in passato pochi procuratori generali sapessero adempiere al loro compito e presentare lavori pregevolissimi. No, nei primi tempi anzi la grande maggioranza di questi discorsi era fatta, non solo con impegno, con zelo e intelligenza, ma in conformità al precetto di legge; ed è per questo che allora gli studiosi, cominciando da me, modestissimo, ne facevano argomento di esame e di studi, e per questo il lavoro della Commissione di statistica giudiziaria riusciva interessantissimo. Fu solo da ultimo che gradatamente andarono pur troppo degenerando, per tante ragioni che sono generali alle nostre amministrazioni, compresa la giudiziaria, e che io non voglio qui neppure accennare, e per ragioni anche particolari al modo con cui oggidi funziona il Pubblico Ministero in Italia, di cui io son ben lontano dall'essere avversario. Io soltanto lo concepisco in un modo che forse a tutti i funzionari del Pubblico Ministero non potrà far piacere; cioè in modo distinto e separato dalla magistratura giudicante, perchè in questa separazione e nella dipendenza immediata del Pubblico Ministero dal Governo, vedo uno dei principali presidii della indipendenza della magistratura (*Approvazioni*).

Gli onorevoli Vischi, Levi-Civita e Beneventano parlarono della relazione di cui trattasi come di un detrito di vieti tempi, come di un mezzo odioso di controllo e di diffidenza verso la magistratura. Ma il senatore Finali ha con-

futato così esaurientemente e brillantemente tale assunto, che io mi guarderò bene dall'aggiungere altre parole a questo riguardo. L'onorevole Vischi aveva già fatto quest'appunto nell'altro ramo del Parlamento, e forse equivocò dicendo che, in tale occasione fu per colpa o per merito mio che la sua causa non potè trionfare...

VISCHI (*interrompendo*). No, no, è proprio così: ella si oppose.

LUCCHINI L., *relatore*. Può anche essere, giacchè è ormai passato tanto tempo, e si dimenticano tante cose. Il fatto si è che l'onorevole Vischi presentò un disegno di legge per la vagheggiata soppressione e ne fece lo svolgimento; ma non credo che si sia andati più in là. Ricordo anzi che il ministro d'allora, l'onorevole Finocchiaro-Aprile, sul punto di cui stavo facendo cenno, rispose all'onor. Vischi, ammettendo come degli abusi, delle intemperanze, delle esorbitanze non si potessero negare, ma promise che vi avrebbe posto rimedio. Infatti, poco tempo dopo, egli emanava una ben concepita circolare, nella quale invitava il Pubblico Ministero ad astenersi, fra l'altro, «da inutili discettazioni, da critiche intempestive e da polemiche», attenendosi meglio a quanto prescrive l'art. 150. Disgraziatamente anche codesta circolare andò a far compagnia a tante altre, le quali, nel nostro paese, lasciano il tempo che trovano.

O non è già un discorso fatto pubblicamente che il Pubblico Ministero può esercitare una influenza, una pressione sulla magistratura giudicante. Mio Dio, dicendo questo...

VISCHI. Questo non lo pensa nessuno.

LUCCHINI L... ho piacere che anche il mio buon amico senatore Vischi lo riconosca; sebbene ieri e da più parti si facesse intendere tutt'altro, risalendo anche alle sue origini storiche. E veramente fiscali e antipatiche sono codeste origini; ma è altrettanto vero che oggi questo discorso non ha più niente da fare con quello che si pronunziava innanzi ai Parlamenti francesi.

L'onor. Vischi, così dotto in materia, mi potrebbe facilmente far la storia di tante e tante istituzioni sociali che oggi non sono più quel che erano un tempo. Dunque, parlare di una influenza che il discorso può esercitare sulla magistratura giudicante è un non senso e

godo che lo riconosca anche il senatore Vischi. Sono di ben altra natura le influenze che il Pubblico Ministero può esercitare sulla magistratura; e chi è pratico della materia lo sa bene e potrebbe citare un'infinità di casi e di esempi.

E allora, domando all'onor. Vischi, perchè, invece di chiedere la soppressione, intorno a cui da tanto tempo vi affaticate, del discorso inaugurale, non chiedete piuttosto quella addirittura del Pubblico Ministero?

Io ricordo invece che soltanto nei reggimenti liberali noi troviamo ora questi discorsi o forme analoghe di resoconti che mettono in grado il paese di apprezzare il modo come la giustizia si amministra. E se il discorso, benchè diversamente foggiato, lo troviamo anche nel Reame di Napoli, con una serqua di uomini insigni che lo illustrarono, ciò avvenne perchè ivi pure, sebbene in un reggimento autocratico, l'amministrazione della giustizia vi era tenuta in alto grado di dignità, così da formare dello stesso Pubblico Ministero, in mancanza di altre garanzie, un giudice in missione.

L'onorevole Beneventano accennava che, dovendosi in questi discorsi parlare del bene e del male e dire anche degli abusi che si commettono, tutto ciò non riesce affatto opportuno come argomento per una manifestazione pubblica, essendo preferibile che, come suol dirsi, i panni sudici si lavino in famiglia. Se egli avesse la bontà di riguardare attentamente la disposizione dell'art. 150, troverebbe che appunto nella seconda parte di quell'articolo si stabilisce che, successivamente al discorso fatto in pubblico, in Camera di consiglio, il Pubblico Ministero accennerà agli abusi, agli inconvenienti che fossero avvenuti nell'amministrazione della giustizia durante il corso dell'anno.

Gli onorevoli senatori Levi-Civita e Capaldo insorgono benanco avverso la teatralità e vanità della cerimonia. Ma queste son parole; e perchè allora non chiediamo pure l'abolizione di tutte le solennità e feste civili, di tutto ciò che abbia carattere di manifestazione pubblica nelle amministrazioni e istituzioni sociali, cominciando dalla inaugurazione delle sessioni legislative e parlamentari? O che la sola amministrazione della giustizia non debba avere i suoi pubblici fasti? Andate a vedere in Inghilterra, che pure è un paese maestro a tutti e

di libertà e di serietà, andate a vedere con quale e quanta solennità pubblica si accolgono nelle contee i magistrati che vengono a presiedervi i giudizi popolari, con tali forme e manifestazioni che possono sembrare financo eccessive e che si spiegano soltanto per le inveterate consuetudini e tradizioni.

Sia pure che col tempo, io non l'escludo, si arrivi a sopprimere qualunque manifestazione di questo genere: anzi, io sono precisamente in quest'ordine di idee.

Ma ritengo che non sia venuto ancora il momento e che non si possa farlo dall'oggi al domani senza compromettere il prestigio popolare delle istituzioni.

L'on. Capaldo ha fatto un dilemma: o questo è un discorso vano, e non occorrono molte parole per dimostrarne l'inutilità; o esso deve avere un contenuto, e questo non può essere che statistico. E allora a che pro mantenere una tale solennità destinata soltanto per fare e udire un discorso così arido e tedioso?

Se deve essere una mera esposizione ed elucubrazione di cifre, meglio assai farne argomento di una relazione interna, corredata dei suoi bravi prospetti, delle sue brave tabelle, da confezionarsi in cancelleria, che il procuratore generale trasmetterà senza rumore al ministro e alle Commissioni tecniche e amministrative. Questa non è materia che possa interessare il pubblico e giustificare la solennità dei discorsi inaugurali.

Ora ecco appunto dove sta l'equivoco.

Cominciamo a dire che, se il discorso in questione dovesse essere un lavoro essenzialmente ed esclusivamente statistico, nello stretto senso della parola, potrebbe non essere compatibile con l'indole dei funzionari cui n'è affidato il compito. Si è andato chiamando relazione statistica, ma per una di quelle mutue consuetudini di espressioni che trovano origine in un concetto unilaterale delle cose.

Ora altro è la vera e propria statistica, altro è il lavoro che incombe ai procuratori generali per l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario.

Non è un lavoro statistico vero e proprio, che soltanto pratici del mestiere, uomini di scienza possono compiere, che si chiede ai funzionari del Pubblico Ministero, i quali, se anche di alto ingegno e capacità, possono non

avere l'attitudine necessaria per questi studi. Io che pure vi porto molto amore lo dico con discreta conoscenza della materia, che la statistica non è da tutti, ma richiede attitudine, vocazione e pratica che difficilmente, tranne singolari eccezioni, si trovano anche nei maggiori e più svegliati ingegni.

No, la relazione dei procuratori generali non deve essere relazione tecnicamente statistica. Certamente essa avrà bisogno di cifre, avrà bisogno di dati, perchè il numero è necessario quale espressione di un complesso di fenomeni e di fatti. Ma questo sarà soltanto uno dei coefficienti del lavoro, che deve compiere il procuratore generale, non già l'oggetto principale su cui egli deve versare l'ingegno e lo studio. Il procuratore generale deve esporre tutto ciò che è avvenuto nell'amministrazione della giustizia, tutto ciò che è passato sotto i suoi occhi, tutto ciò che è stato argomento di sue cure e providenze. Deve passare in rassegna i fatti, i fenomeni sociali e giudiziari, studiarne le cause, esaminarne gli effetti, esporre la tela del proprio operato, i risultati della sua azione, con opportuni raffronti in ragione di tempo e di luogo; e mettiamoci anche lo studio della giurisprudenza, ma non per farne una censura ostile alla magistratura, bensì uno studio obiettivo e anche qui, se occorre, comparativo; e mettiamoci ancora, se volete, qualche accenno su eventuali lacune o imperfezioni legislative, ma con quel tatto e quella discrezione che devono esser propri dell'ufficio. Ecco il materiale del discorso inaugurale, che non pare possa riuscir arido, nè scarso, nè privo d'interesse. Ed ecco in qual modo il nostro illustre Presidente potè far quindici o venti di tali discorsi, sempre nuovi, sempre colmi d'interesse e di attrattive, perchè ogni anno avvengono fatti nuovi e nuovi fenomeni, che costituiscono inesauroibile la fonte delle ricerche e dello studio.

Il discorso inaugurale dev'essere il risultato non di uno sforzo dell'ultim'ora, del lavoro artificiale di quindici o venti giorni di applicazione, ma dell'opera compiuta durante tutto l'anno, e venir fuori senza fatica dalla mente e dalla penna del procuratore generale, quale frutto dell'azione da esso spiegata nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli è per questo che il disegno di legge prescrive che il discorso inaugurale sia fatto per-

sonalmente dal procuratore generale, perchè non si può concepire che un sostituto, il quale non è altro che un suo parziale collaboratore, per quanto possa essere di ingegno elevato, abbia in mano le fila dell'ufficio, la direzione e la vigilanza degli affari, e sia in grado di adempiere siffatto compito.

Ieri si è detto e anche oggi si è ripetuto, che, se ci sono stati procuratori generali eminenti, quali i De Falco, i Conforti, i Costa, i Marvasi e tanti altri, che pronunziarono discorsi interessantissimi, ciò avvenne perchè fecero di loro testa e lasciando libero corso al loro ingegno. Non è vero. I migliori discorsi del genere furono sempre quelli che più si attenero alla legge e che meglio seppero interpretarla e vivificarla.

L'onorevole senatore Levi-Civita disse che il ministro Orlando, con la legge del 1907, ha già recato un colpo mortale all'istituto del discorso inaugurale, sopprimendo quello del procuratore del Re; e lo ha sollecitato a compier l'opera, sopprimendolo del tutto. No, onorevole senatore Levi-Civita: quello che ella dice non è esatto. Il provvedimento del 1907 fu ottimo, appunto perchè sfrondò questa istituzione da ciò che poteva essere meno utile e conveniente e più esposto alle critiche che si sono venute facendo. Furono soppressi i discorsi dei procuratori del Re, e conservati quelli dei procuratori generali, che veramente assumono l'importanza e la dignità che loro conferiscono il grado del magistrato che li pronunzia e la estensione del territorio su cui vertono.

Non dunque indebolito, ma rafforzato ne è uscito da quella riforma il discorso inaugurale.

Si è voluto anche approfittare della mia conclusione di ieri.

Certamente io non sono entusiasta e non reputo che sia un'assoluta necessità questo discorso; ma altro è dire questo, altro è dire che non sia utile, perchè dalla necessità alla utilità corre un buon tratto. Se i discorsi inaugurali non esistessero, forse non sarei io che li propugnerei; ma dal momento che esistono, dico che ne sarebbe pregiudizievole e infausta l'abolizione. Infausta e pregiudizievole perchè sarebbe come dar causa vinta all'arbitrio, alla scorrettezza nella interpretazione della legge; sarebbe come darla vinta a quei signori procuratori generali i quali

hanno fatto meno esatta applicazione del pre-cetto di legge, e così, dopo di averlo esautorato, ne avrebbero determinata l'abrogazione. Non sarebbe plausibile, dico io, privare l'Amministrazione della giustizia di quest'ultima solennità; di questa manifestazione pubblica che essa tuttora conserva e che rappresenta e consacra l'alta dignità e autorità della magistratura, e rappresenta ancora e consacra quei sentimenti di solidarietà e di fratellanza fra la magistratura e la curia, tra la legge e la scienza, così fecondi per la giustizia e per la civiltà. (*Approvazioni vivissime*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. On. senatori. Io mi felicito, dirò anzi, mi onoro di aver dato occasione con un mio disegno di legge ad una discussione così ampia, così alta e così degna dell'assemblea, dov'essa si è svolta, quantunque io debba per sincerità dichiarare che il mio merito nell'aver dato incitamento a questa discussione sia stato molto scarso, perchè il disegno di legge non vi si riferiva che in modo molto, ma molto indiretto. L'articolo, a proposito del quale la discussione si è svolta, riguarda soltanto lo spostamento dell'inizio dell'anno giudiziario, che io, accogliendo un voto che fu autorevolmente manifestato proprio in quest'Aula, io avrei disposto fosse stabilito col principio della ripresa degli ordinari lavori (senza per altro determinarla), e non già, come ora avviene, dopo una interruzione di essi. Giacchè, voi lo sapete, presentemente si riprende a novembre il lavoro giudiziario; ma nei primi di dicembre lo s'interrompe per la formazione nuova degli uffici giudiziari delle nuove Sezioni, arrestandosi così da parte dei presidenti di Sezione l'accoglimento delle cause, perchè nella propria Sezione viene a modificarsi il personale. A eliminare questo inconveniente, indubbiamente grave, tende l'articolo che ora si discute. Ma a proposito di questo articolo l'onorevole relatore, desideroso di rendere più elevata e solenne la funzione, cui dà occasione il principio dell'anno giuridico, ha trovato la opportunità di proporre che il discorso inaugurale sia detto personalmente dal procuratore generale. Come si vede, dunque, qui l'occasione è

stata molto indiretta; ma io mi affretto a soggiungere: *felix culpa*, chè ha potuto dar luogo a discussione così importante e degna; e questo io dico, riferendomi a tutti gli oratori che hanno parlato, senza distinzione di quelli favorevoli e quelli contrari alla soppressione. Volendo io ora manifestare il mio pensiero, intenderà il Senato il grandissimo imbarazzo, in cui mi trovo dopo il discorso dell'onorevole relatore, discorso così esauriente che ha esaminato la questione sotto tutti gli aspetti, discorso di uomo, che nelle aule giudiziarie ha vissuto e vive, e, aggiungo, nobilmente e utilmente. Si comprende, quindi (e questa mia affermazione proprio davvero non è una risorsa oratoria), come io non abbia altro da aggiungere, dopo quel discorso.

Debbe, però, a titolo direi quasi di fatto personale, rilevare uno degli argomenti detti dagli onorevoli contraddittori, il quale in certo modo mi tocca; e sebbene anche di esso l'onorevole Lucchini si sia occupato (l'ho già detto e torno a ripeterlo, che alle argomentazioni dell'onor. Lucchini nulla posso io aggiungere di nuovo) nondimeno mi sarà lecito di tornarvi su, perchè costituisce, come ho accennato, quasi un fatto personale per me.

L'onorevole Vischi e l'onor. Levi Civita hanno detto che come io ebbi il merito (ripeto la loro espressione, e li ringrazio anche in questa occasione per le gentili parole, che mi hanno rivolte) di avere, dopo lunghissima discussione, abolito il discorso inaugurale dei tribunali, dovrei pure aver quello di abolire i discorsi anche delle Corti di appello, quasi come conseguenza naturale e necessaria del primo provvedimento; nè poi mi stupirei ch'essi si riservino di esortare l'altro ministro, che verrà - speriamo - fra breve, suggerendogli: abolite pure i discorsi delle Cassazioni. (*Si ride*).

Ma, onor. Vischi, io le dichiaro che non considerai già fin d'allora questa questione dei discorsi inaugurali come una spesa che si ripartisce in più bilanci, o come una imposta il cui aggravamento si predispone anno per anno. Io non la considerai allora così la questione; nè la considero così ora, presentemente. Sicchè, sotto un certo punto di vista, avrei quasi una pregiudiziale da opporre alla proposta dell'onorevole Vischi: intendo una pregiudiziale di merito, come diciamo noi legali, non semplice-

mente nel senso formale e stretto della parola. Non mi sembra, infatti, conveniente che il potere legislativo deliberi oggi, a così breve distanza di tempo, in maniera diversa da un'altra deliberazione, i cui effetti pregiudicarono, per così dire, la questione attuale, nel senso di ritenere che questi discorsi nelle Corti di appello dovessero essere conservati.

Allora si riconobbe che i discorsi inaugurali dei tribunali fossero veramente un di più, qualche cosa di non tollerabile; e, in verità, non si aveva torto, poichè in tal caso la questione di quantità diveniva questione di qualità. Ed effettivamente si comprende come fosse perfettamente inutile un vero *bis in idem* l'imperversare simultaneo, quasi contemporaneo, sullo Stato e sugli uditori italiani di 163 discorsi, giacchè 163 tribunali noi abbiamo, mentre poi avevamo i discorsi dei procuratori generali, nei quali si riassume tutta l'opera, tutta l'attività, che svolgono le Regie Procure, alla dipendenza delle Procure generali. Era, quindi, perfettamente compatibile e logico, anzi veramente logico, che allora io, nel proporre l'abolizione dei discorsi inaugurali dei procuratori del Re, intendessi, ed il Parlamento con me, che i discorsi dei procuratori generali fossero conservati. Ora, se questo il Parlamento deliberò, appena un anno, o poco più d'un anno fa, è possibile, è conveniente, è coerente per il legislatore, a così breve distanza, ritornare sulla medesima questione e quasi mostrarsi pentito del voto dato? Ma quali elementi, quali fatti, durante questo brevissimo periodo di esperimento, sono intervenuti, perchè il Parlamento abbia a mutare così presto di opinione? E detto ciò, io nel merito della questione non avrei che da ripetere le cose dette dall'onorevole Lucchini, col timore di annoiare il Senato.

Ragioni storiche — si dice — antiche tradizioni, relitti di tempo, in cui il discorso inaugurale era una specie di controllo del potere esecutivo sulla magistratura, possono solamente confortare l'istituzione di tali discorsi.

Ma bene a questo proposito ha osservato l'onor. Finali, la cui grande autorità mi è venuta in soccorso, e di questo lo ringrazio; bene ha egli osservato che l'istituto giuridico si trasforma. Or, se dovessimo considerare in odio alla sua origine ogni istituto, si dovrebbe, in-

tanto, cominciare col sopprimere il Guardasigilli, perchè l'origine storica del Sigillo dello Stato risale a quei tempi, in cui i capi di Stato non sapevano scrivere, sì che potrebbe dirsi che la conservazione di questo istituto sia la più grande offesa verso i Sovrani contemporanei; mentre, invece, ora l'istituto dell'apposizione del Sigillo funziona in relazione con l'istituto moderno della promulgazione della legge ed è l'attestazione solenne e formale dell'esistenza di essa.

Ma viene qui l'argomento fondamentale, accennato dai vari oratori, e soprattutto dall'onor. Capaldo, che ha impressionato il Senato per l'alta e meritata autorità del posto, che così degnamente egli occupa. Ma questi discorsi — egli ha domandato — che contenuto possono avere? Ma spiegateci — egli ha chiesto — che cosa dobbiamo dire?

Anche a questa obiezione è stato risposto; ed io sono costretto a fare il ripetitore. C'è un testo di legge, il quale è abbastanza chiaro; ma, se pure in qualche punto non fosse chiaro, non ha — io domando — per sè il commento, l'illustrazione di una prassi, che nella sola Italia è semisecolare, e che se risaliamo poi agli istituti, da cui è derivata, è più che secolare, perchè in Francia questa istituzione ha vita da ben quattro secoli?

Ora, francamente, dico: l'onor. Capaldo doveva indubbiamente cedere ad un movimento oratorio nel dir questo, perchè se dovessi prendere alla lettera il suo dubbio, dovrei esclamare: ma come, altissimi magistrati, i quali hanno una legge commentata dalla prassi, domandano ancora, dopo mezzo secolo, che cosa la legge contenga?

E quello che la legge contenga è stato detto e non voglio ripeterlo. Qualche volta si abusa. È stato detto; ma da quando in qua per l'abuso si sopprime una legge? E aggiungerò una osservazione, che non credo mi metta in dissenso con l'onor. Lucchini, poichè non è se non un diverso punto di vista nel considerare una medesima questione. Io dico: il tema di un discorso non può essere dato, come si dà nelle prime classi elementari, sotto forma di tema da svolgersi; dico delle sole prime classi, perchè già nelle classi elementari superiori il tema è libero. Or la libertà del tema porta di per sè stessa un certo movimento. È possibile

negare ad altissimi magistrati la libertà, che è insita nella parola? Naturalmente, quello che è male è l'abuso; e si capisce: tutto dipende dal modo come una cosa vien detta. Anche la critica che dal magistrato superiore può esser fatta ai magistrati dipendenti, se essa è aspra e astiosa, va esclusa, ma non già per l'articolo 150 del regolamento, sibbene per la semplice ragione che non è conveniente il farla. Che se, peraltro, essa vien fatta in forma alta, obbiettiva, serena, intesa esclusivamente a rilevare le deficienze nell'andamento del servizio giudiziario, non trovo affatto ch'essa sia sconveniente o dannosa.

Così in materia di riforme. Se i magistrati intendessero — per così dire — fare dei PRONUNCIAMENTI, nel senso di accogliere o meno una data riforma, farebbero malissimo, perchè mostrebbero di mancar di tatto, di opportunità, di misura; ma se essi, invece, rilevano altamente, nobilmente, obbiettivamente un bisogno della coscienza giuridica contemporanea, non credo, onorevole Vischi, che questo sia un male. Ella dice che si offende la sovranità del Parlamento. Ma lasciamo stare questa ragione; si discute da giornalucoli di provincia, in tono altezoso, questa o quell'altra riforma, e si mandano al Parlamento delle ingiunzioni, quand'anche non sieno delle ingiurie; e vogliamo poi meravigliarci, scandalizzarci se un alto magistrato, nell'esercizio della sua funzione, segnala un bisogno della vita giudiziaria? Dunque, questi eventuali eccessi, di cui tanto si dubita e si teme, io dico che possono essere errori individuali che vanno sorvegliati, ma non deriva da ciò la utilità o la necessità della soppressione dell'istituto.

Quanto alla statistica, è stato detto che è una cosa talmente arida che determina necessariamente il sonno di tutti gli uditori. Abbiamo qui un illustre rappresentante della statistica, l'onorevole Bodio, che certo fremerà nell'interno del suo animo a sentire queste affermazioni, e a dir la verità, ne fremo anch'io. Non vi sono scienze di per se stesse aride e scienze gaie. Io mi sono immensamente divertito nel sentire un matematico che con genialità esponeva le teorie fondamentali della sua scienza e mi sono enormemente annoiato nell'ascoltare un letterato; eppure la letteratura pare piacevole e la matematica noiosa: tutto dipende dal modo come l'argomento si svolge.

La questione è effettivamente in questi termini. I discorsi si fanno bene o male, perchè, in materia di discorsi, io ho la teoria che aveva Rossini per la musica; non credo che ci siano altre specie di discorsi se non i buoni e i cattivi. La questione è tutta qui.

L'onor. Vischi ieri, nello svolgere, col calore oratorio che lo distingue, la sua tesi, disse cosa che a me arrivò con un'impressione, diciamo pure la parola, un'impressione denigratoria del Pubblico Ministero, per quanto attiene all'adempimento di quest'ufficio...

VISCHI. Domando la parola.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Non le consento il fatto personale (*ilarità*), poichè mi proponevo di aggiungere subito che, in una spiegazione, che gentilmente egli, oggi, ha voluto darmi, ha chiarito il suo concetto, nel senso che questa constatazione d'inutilità egli disse obbiettiva, non soggettiva...

VISCHI. Dissi inutilità del discorso, non degli uomini.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Benissimo. Solo osservo che non fui io il solo a ricevere quella impressione, perchè anche l'onor. Finali, che le sta accanto, nelle sue nobili parole, interpretò le parole dette ieri dall'onor. Vischi, proprio nel modo come l'avevo io interpretate, e così pure il relatore.

Ad ogni modo, sia obbiettiva o soggettiva, la portata della osservazione dell'onor. Vischi, la questione è questa: i discorsi sono o non sono utili?

Ora tutti hanno riconosciuto che fra questi discorsi ve ne sono stati di quelli, che hanno avuto un'importanza straordinaria, ed hanno lasciato orme solenni nella nostra scienza. Non farò nomi di viventi, ma mi si consentirà un ricordo, che tocca le discipline che io a preferenza ho coltivato e che a preferenza amo, e alle quali spero di tornare, quelle amministrative. Il discorso del procuratore generale Auriti, sulla giustizia amministrativa, fu un discorso che per 20 anni fece testo; noi non citavamo dalle cattedre che quell'opinione e altri parecchi di questi discorsi vi furono, perchè l'Auriti ne pronunciava ogni anno, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico...

MELE. Erano monografie.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ci sono, dunque, discorsi di una importanza veramente singolare, che fanno epoca nella scuola delle nostre discipline giuridiche; come ve ne saranno degli altri scadenti: questo nessuno mette in dubbio, e in questo siamo d'accordo. Ma il nostro disaccordo incomincia qui: l'onor. Vischi, in odio ai discorsi scadenti, vuole aboliti anche gli ottimi, mentre, invece, io dico: sopporto gli scadenti, pur di avere degli ottimi. Fo come Domine Dio, che per un uomo intelligente ne crea una diecina... viceversa (*si ride*).

Ma anche a prescindere da questi casi estremi, da quello del discorso singolarmente alto e da quello del discorso eccessivamente sciatto, pedestre e volgare, io voglio soffermarmi su di un altro caso, quello del valore medio di questi discorsi.

Ora io qui affermo con piena e sicura coscienza, che il valore medio di questi discorsi li rende utili. Utili sotto quale aspetto? Non sotto l'aspetto di nuovi trovati, di nuove idee, di rivelazione di geni, poichè di geni ne nasce uno ogni due o tre secoli, ed è naturale che questi procuratori generali non possano darci di simili rivelazioni; ma l'utilità vera, l'utilità media di tutti, nel loro complesso, è il contributo del materiale di fatti e di osservazioni; dei fatti osservati da chi ha vissuto e vive entro di essi.

Può anche darsi che le considerazioni, che i procuratori generali svolgono, al lume dell'assoluta teoria non siano esatte; ma ciò non impedisce che utile e proficuo ne sia il contributo. Ed io assolvo un debito di gratitudine verso questi umili lavoratori, facendo qui una dichiarazione.

Io ho come sistema di preparazione intellettuale il cercare di eccitare il mio cervello, di metterlo in uno stato di sovraeccitazione verso eventuali questioni che mi si potranno offrire; ebbene, come propedeutica alla discussione del bilancio, sapete che cosa io ho fatto? Sono ricorso ai discorsi inaugurali, a questi diffamati discorsi inaugurali e dalla loro lettura complessiva (ed in ciò mi ha servito mirabilmente un lavoro eseguito dal comm. Azzolini per incarico della Commissione di statistica giudiziaria: un lavoro, che può dirsi una relazione delle relazioni) e dalla lettura complessiva di essi

- io dico - ho tratto grande utilità, grande vantaggio. E, perciò, io invito tutti gli onorevoli senatori a consultare la relazione, alla quale ho accennato, e vedranno come vibra, come palpita in essa tutta la materia giudiziaria; vedranno quali sieno le questioni, che più interessano, e come esse sieno sentite e trattate da persone, che non saranno dei geni, che forse sbaglieranno pure in qualche considerazione, ma che passano la loro vita, tutta la loro vita nell'amministrazione della giustizia e ne sentono e ne avvertono immediatamente i bisogni, le deficienze, le necessità. Anche considerato, adunque, il valore, la portata media di questi discorsi, io affermo ch'essi non sono affatto dispregevoli.

Ora che cosa resta contro di essi? Resta il cerimoniale, l'elemento esteriore, al quale mi sembra abbia pure accennato l'on. Bensa, il cui intelletto tanto stimo e che veramente può dire di parlare in nome di un principio positivo, reale.

Egli mi sembra abbia detto: Abbandoniamo tutte queste formalità. Ma anche sotto questo aspetto, io vi dico: non aboliteli i discorsi inaugurali... (*Cenni di denegazione dell'on. senatore Bensa*).

Mi pareva che questa fosse l'intonazione delle sue parole: mi rallegro se così non è. Anche sotto l'aspetto esteriore, dunque, anche per quanto riguarda la cerimonia della inaugurazione, io dico: ma lasciate pure che la giustizia abbia il suo giorno di festa, abbia la sua solennità; lasciate che questa giustizia, che siamo abituati a considerare come il mistero eucaristico nel rito armeno, al di là di una porta chiusa, venga una volta in contatto immediato, diretto con la società, col pubblico. E consentite pure che io lo dica: permettete che queste vecchie tradizioni, queste consuetudini antiche non si distruggano senza una ragione. Noi siamo degli iconoclasti e tutte queste cerimonie le vogliamo distrutte.

E a questo proposito, mi si consenta una osservazione; e la pedagogia me la perdoni. Io ho letto lavori di pedagogisti moderni (e li ho ammirati) circa la opportunità o meno delle premiazioni scolastiche, che si vorrebbero abolite; e in queste letture la ragione è con loro, ma il sentimento mi fa, invece, ricordare con compiacimento quelle ore in cui pal-

pitava nelle nostre anime infantili il sentimento buono e di fierezza pei premi conquistati o di dispiacere e di dolore per i premi perduti. (*Bene, bravo.*)

Non distruggiamo così, senza poi sostituir nulla, ogni tradizione, ogni solennità, perchè tutto questo positivismo, in fondo, non è che qualche cosa di fiacco, di vuoto, di assolutamente sterile, il quale fa decadere tutte le istituzioni.

Invoco dal Senato la salvezza del secolare istituto dei discorsi inaugurali. Speriamo che esso mantenga e rinnovi le sue tradizioni, e non traligni; che se poi non abbia ad esser così, sarà allora il tempo di tornarci su, dopo la cattiva prova, per dire: aboliamo anche questo! (*Vive approvazioni, applausi.*)

PRESIDENTE. La discussione, avendo riguardato il secondo capoverso dell'art. 4, e nessuno avendo chiesto la parola sul primo, pongo ai voti l'articolo stesso per divisione.

Rileggo il primo capoverso così concepito:

« L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo al secondo capoverso. Lo rileggo:

« Avanti la Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Su questo capoverso sono stati presentati due emendamenti. Uno dei senatori Vischi e Bensa così concepito:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abrogato ».

L'altro è del senatore Garofalo così concepito:

« Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale, ovvero, sotto la sua direzione e responsabilità, da un magistrato del suo ufficio da lui espressamente delegato, e, nel caso di vacanza del posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Ha la precedenza l'emendamento più radicale, cioè quello dei senatori Vischi e Bensa.

Si intende che, ove venisse approvato, resterebbe soppresso il 2° capoverso dell'art. 4. Dato però che l'emendamento fosse respinto,

verrà in discussione l'altro del senatore Garofalo.

Pongo quindi ai voti l'emendamento Vischi-Bensa che rileggo:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abrogato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passeremo perciò all'emendamento del senatore Garofalo che rileggo:

« Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale, ovvero, sotto la sua direzione e responsabilità, da un magistrato del suo ufficio da lui espressamente delegato e, nel caso di vacanza del posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Il senatore Garofalo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GAROFALO. Ho già accennate ieri le ragioni per cui ho presentato un emendamento a questo articolo; spero che la formola che propongo oggi sarà accettata dall'onor. relatore e dall'onor. ministro, perchè non si può escludere assolutamente che altri, invece del procuratore generale, possa mai fare il discorso inaugurale senza disconoscere vere necessità di fatto. Vi possono essere ostacoli materiali non solo alla lettura della relazione, ma anche alla preparazione del lavoro da parte del capo dell'ufficio, preparazione che deve necessariamente farsi nell'ultimo mese, perchè la relazione possa contenere tutte le notizie dell'anno, relative all'amministrazione della giustizia.

La disposizione nuova potrebbe creare gravi imbarazzi, poichè essa non tiene conto dei casi di materiale impossibilità, o piuttosto prevedendone un solo, cioè la vacanza del posto, essa esclude implicitamente tutti gli altri. Ma, oltre questo caso della inesistenza, per così dire, in quel momento, della persona del procuratore generale, può darsi che la persona esista *fisicamente*, ma che una speciale condizione di cose si opponga alla preparazione del lavoro.

Potrei fare in proposito centinaia d'ipotesi. Mi limito ad una sola. Suppongasi che un procuratore generale, poco prima del giorno nel quale deve aver luogo la cerimonia inaugurale, sia stato destinato a quella sede ed abbia preso possesso del suo nuovo ufficio. Come questo

caso, possono esservene molti altri, per i quali deve ammettersi necessariamente nel capo dell'ufficio la impossibilità ch'egli rediga personalmente la relazione.

Pertanto crederei che l'articolo dovrebbe essere formulato in questi termini: « Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale (e questa è la norma generale), ovvero, *sotto la sua direzione e responsabilità*, da un magistrato del suo ufficio *da lui espressamente delegato*, e, nel caso di vacanza del posto, da chi lo sostituisce ».

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal senatore Garofalo è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Dichiaro allora aperta la discussione intorno a questo emendamento.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. A me sembra inutile di stabilire che si dia la direzione e la responsabilità della compilazione di questo resoconto al procuratore generale col dargli la facoltà di delegare questa compilazione, essendovi già la legge comune la quale stabilisce che colui che rappresenta il procuratore generale nel momento della sua assenza od impossibilità, è appunto colui che dovrebbe fare il discorso.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Io prego il senatore Garofalo, a nome dell'Ufficio centrale, di non voler insistere in questa modificazione, la quale toglierebbe ogni valore alla disposizione proposta. Naturalmente essa ha una ragione d'essere in quanto si fa obbligo al procuratore generale di fare personalmente il discorso. Diceva per ciò bene il senatore De Marinis, quando affermava che già la legge attuale stabilisce come in questo caso il discorso lo debba fare il procuratore generale, ma che, siccome non c'è il precetto che egli lo debba fare personalmente, è naturale che succeda quello che avviene oggi e cioè che il procuratore generale se ne disobbliga affidando l'incarico al sostituto.

Che il discorso debba esser fatto sotto la direzione e la responsabilità del procuratore generale si capisce bene, giacchè tutto quello che si fa nel suo ufficio deve esser fatto sotto la

sua direzione e sotto la sua responsabilità. Ma non è questo il concetto della disposizione. Il concetto è che il discorso debba esser fatto personalmente da lui. Se poi avvenga che, per quelle ragioni che sono state accennate dal proponente, per infermità o per altri impedimenti momentanei, il procuratore generale non possa leggere il discorso, ci sarà chi lo leggerà in vece sua; mentre intanto il discorso dovrà esser già fatto, dovrà sempre esser opera sua.

Quindi, o si accetta il concetto della disposizione di legge, e allora essa deve rimanere come sta; o non lo si accetta, e allora varrebbe meglio sopprimerla del tutto.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comincio con l'osservare che l'emendamento proposto dall'onorevole Garofalo va al di là della motivazione, ch'egli ne ha data, perchè il punto da cui l'onor. Garofalo è mosso è questo: se il discorso dev'essere fatto dal procuratore generale, perchè dovete prevedere soltanto il caso che il posto sia vacante, e non prevedete gli altri casi d'impedimento che non siano quelli della vacanza del posto? Questo è il punto, direi quasi, di partenza logica dell'onorevole Garofalo. Ma la sua proposta non è in corrispondenza con questo concetto, perchè la sua proposta, se l'ho bene intesa, importerebbe questo: che il procuratore generale possa delegare un altro magistrato del suo ufficio a fare il discorso.

Ma allora è manifesto che questo sarebbe il sistema attuale.

Ora, per quanto riguarda le osservazioni originarie del senatore Garofalo, sento l'importanza che esse hanno, perchè vi può essere il caso di impossibilità vera e propria.

Anche il caso d'infermità contemplato dal relatore va distinto. Se si tratta di infermità, come ci auguriamo, breve e di pochi giorni antecedente alla seduta inaugurale, capisco che il procuratore generale debba avere il discorso già pronto e che possa quindi darlo al sostituto, perchè lo legga in quella occasione. Ma data l'ipotesi (*quod Deus avertat!*) che si tratti di un'infermità che dura da lungo tempo prima della seduta inaugurale, non so come la disposizione potrà essere osservata.

Da parte mia, per tener conto di queste varie esigenze, farei una doppia proposta, lasciando al criterio critico della Commissione centrale di accogliere quella che può sembrarle più opportuna.

E la prima proposta sarebbe quella di dire semplicemente nell'articolo: « avanti le Corti d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». Punto e basta. Il che significa che resta in vigore il diritto comune, e cioè che quando il procuratore generale non può adempiere il suo ufficio, bisogna che lo sostituisca un altro; e quest'altro è il sostituto procuratore generale. E giacchè vedo che parecchi senatori accolgono questa proposta, e che anche l'onorevole Garofalo l'accetta, io sono lieto di aver trovato l'emendamento; e stimo, quindi, superfluo di esporre la seconda proposta, come ho accennato. L'articolo, perciò, suonerebbe così: « Avanti le Corti d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». Infatti, vi è sempre un procuratore generale; e non può non esservi.

CAPALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO. Io credo che tutto si possa conciliare chiarendo però il concetto nel senso voluto dalla Commissione, della quale sarebbe mantenuta, come mi pare già concordato, la formula: « Avanti le Corti di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». S'intende così il capo dell'Ufficio non l'avvocato generale, non chi ne fa le veci; soggiungerei poi: « il quale non può delegarlo ad altri senza giustificati motivi ».

Voci. No, no! Allora siamo da capo!

CAPALDO. La formula è positiva, è un divieto di fare la delegazione.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Onor. Capaldo, se vuol proporre un emendamento, favorisca trasmetterlo per iscritto alla Presidenza.

CAPALDO. Visto che la mia proposta non trova buona accoglienza, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora discuteremo l'emendamento dell'onor. ministro, al quale chiedo se lo mantiene.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Lo mantengo, tanto più che credo esso sia accettato anche dal senatore Garofalo.

GAROFALO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAROFALO. Io ritiro il mio emendamento, ma faccio riflettere che si potrebbe togliere la parola « personalmente ».

Voci: Ma no, no.

GAROFALO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il capoverso dell'art. 4 come è stato modificato dall'onor. ministro:

« Avanti le Corti di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4 così emendato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare la data del principio del periodo feriale, anche in tempo diverso nelle diverse circoscrizioni, nonchè a dare ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Debbo fare una osservazione in sede di coordinamento. L'art. 6 diventa 5, essendo soppresso l'art. 5; di più parmi sia più logico far precedere all'art. 1 l'art. 2, che così diverrebbe l'art. 1° e viceversa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

(Il Senato approva).

Per le antichità e le belle arti:

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

(Il Senato approva).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908 1909** » (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge e delle tabelle.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 433,795.49 e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio	L. +	29,500 »
»	5. Ministero - Viaggi e trasferte al personale. »	+	3,000 »
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta »	+	26,500 »
»	14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	» +	3,500 »
»	16. Compensi per lavori straordinari	» +	11,500 »
»	17. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	» +	1,000 »
»	19. Spese casuali.	» +	5,000 »
»	20. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle Segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato	» +	3,000 »
»	32. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	» +	58,307 »
»	34. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	» +	116,000 »
»	35. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali coloniali e simili	» +	200 »
»	37. Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sedi di Regie rappresentanze diplomatiche e consolari	» +	15,500 »
»	39. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	» +	69,000 »
»	41. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	» +	2,000 »
»	43. Scuole all'estero	» +	36,788.49
»	46. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	» +	42,000 »
»	54-ter. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 49 quater dell'esercizio 1907-908 « Maggiore spesa per adattamento ed arredamento del palazzo demaniale ad uso della R. Ambasciata in Berlino »	» +	20,000 »
	Totale	L. +	<u>433,795.49</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L. —	5,807 »
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	» —	2,000 »
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	» —	9,000 »
»	23. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	» —	37,500 »
»	24. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) »	» —	76,380 »
»	25. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) »	» —	4,000 »
»	27. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	» —	40,000 »
»	28. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse) »	» —	218,820 »
»	29. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) »	» —	6,000 »
»	36. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	» —	3,000 »
»	42. Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	» —	1,500 »
»	44. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	» —	24,788.49
»	53. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) »	» —	5,000 »
	Totale	L. —	<u>433,795.49</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 30).

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione del disegno di legge per « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge e delle annesse Convenzioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alle tre Convenzioni, firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa, concernenti:

I. la procedura civile;

II. i conflitti di legge relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali, e sui beni dei coniugi;

III. l'interdizione e i provvedimenti analoghi di tutela.

I.

Convention relative à la procédure civile.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND
 SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC. ETC., ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,
 POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LE ROI
 DE DANEMARK, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
 SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE
 NASSAU, SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ
 LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, SA MA-
 JESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET LE CONSEIL FÉDÉ-
 RAL SUISSE:

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,

ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie; pour l'Autriche et pour la Hongrie:

M. le comte Christophe de Wydenbruck, Son conseiller intime et chambellan, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

pour l'Autriche:

M. le chevalier Robert Holzknecht de Hort, chef de section au Ministère impérial royal de la justice;

pour la Hongrie:

M. Gustave Töry, secrétaire d'Etat au Ministère royal hongrois de la justice:

Sa Majesté le Roi des Belges:

MM. le baron Guillaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. van den Buleke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur-général au Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. J. W. de Gravenkop Castenskjold, Son chambellan, Son ministre-résident près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Arturo de Baguer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Président de la République Française:

MM. de Mombel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand-Duc du Luxembourg, Duc de Nassau:

M. le comte de Villers, Son chargé d'affaires à Berlin;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. F. Hagerup, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale de

droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. :

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies :

M. N. Tcharykow, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Conseil Fédéral Suisse :

M. G. Carlin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

I. — *Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires.*

Article 1.

En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer par une communication adressée aux autres Etats con-

tractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1^{er}, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Article 2.

La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Article 3.

Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Article 4.

L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 5.

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.

Article 6.

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger ;

2° à la faculté pour les intéressés de faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;

3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1^{er}, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.

Article 7.

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans le cas de l'article 3.

II. — *Commissions rogatoires.*

Article 8.

En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Article 9.

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Article 10.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Article 11.

L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause.

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que :

1° si l'authenticité du document n'est pas établie ;

2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;

3° si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 12.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 13.

Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Article 14.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 15.

Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.

Article 16.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

III. — *Cautio iudicatum solvi.*

Article 17.

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les Conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution *iudicatum solvi* ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Article 18.

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'*execuatur* soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Article 19.

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'*exequatur* se bornera à examiner :

1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;

3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.

IV. — *Assistance judiciaire gratuite.*

Article 20.

Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Article 21.

Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par

les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Article 22.

L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Article 23.

Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3.

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

V. — *Contrainte par corps.*

Article 24.

La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile

ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

VI. — Dispositions finales.

Article 25.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 26.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 27.

Les Etats, représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à

signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1^{er}.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 28.

La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le protocole additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Article 29.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors

de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne: (L. S.) VON SCHLOEZER.

» KRIEGE.

*Pour l'Autriche et pour
la Hongrie:*

» C. A. WYDENBRUCK.

Pour l'Autriche: » HOLZKNECHT.
Pour la Hongrie: » TÖRY.
Pour la Belgique: » GUILLAUME.
» ALFRED VAN DEN
BULCKE.
Pour le Danemark: » W. GREVENKOP CA-
STENSKJOLD.
Pour l'Espagne: » A. DE BAGUER.
Pour la France: » MONBEL.
» L. RENAULT.
Pour l'Italie: » TUGINI.
Pour le Luxembourg: » CTE. DE VILLERS.
Pour la Norvège: » F. HAGERUP.
Pour les Pays-Bas: » W. M. DE WEEDE.
» J. A. LOEFF.
» T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal: » CONDE DE SELIR.
Pour la Roumanie: » EDG. MAVROCORDATO.
Pour la Russie: » N. TCHARYKOW.
Pour la Suède: » G. FALKENBERG.
Pour la Suisse: » CARLIN.

II.

Convention concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Désirant établir des dispositions communes concernant les effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation;

Sa Majesté le Roi des Belges:

MM. le baron Guillaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. van den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères;

Le Président de la République Française:

MM. de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères,

J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale de droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. — Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels.

Article 1.

Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.

II. — *Les biens des époux.*

Article 2.

En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Article 3.

La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage.

Article 4.

La loi nationale des époux décide s'ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales.

Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers.

Article 5.

La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.

La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer à une autre loi; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Article 6.

Le contrat de mariage est valable quant à la forme, s'il a été conclu soit conformément à la loi du pays où il a été fait, soit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément à la loi nationale de chacun des époux.

Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de l'un des époux exige comme condition de validité que le con-

trat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 8.

Chacun des Etats contractants se réserve :

1° d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers;

2° d'appliquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat.

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent article.

III. — *Dispositions générales.*

Article 9.

Si les époux ont acquis, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5.

S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.

Article 10.

La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant.

IV. — *Dispositions finales.*

Article 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 12.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 13.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1^{er}.

Après ces dépôts, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 14.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1^{er}.

Dans le cas de l'article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative, et, dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le soixantième jour après la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été

mise en vigueur conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article 15.

Le présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 14, alinéa 1^{er}.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 12, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 12, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

<i>Pour l'Allemagne:</i>	(L. S.) VON SCHLOEZER.
	» KRIEGE.
<i>Pour la Belgique:</i>	» GUILLAUME.
	» ALFRED VAN DEN BULCKE.
<i>Pour la France:</i>	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
<i>Pour l'Italie:</i>	» TUGINI.
<i>Pour les Pays-Bas:</i>	» W. M. DE WEEDE.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
<i>Pour le Portugal:</i>	» CONDE DE SELIR.
<i>Pour la Roumanie:</i>	» EDG. MAVROCORDATO.
<i>Pour la Suède:</i>	» G. FALKENBERG.

III.

Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME ETC. ETC., ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,
POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MA-
JESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL
ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE
SUÈDE :

Désirant établir des dispositions communes concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand :

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Krieger, Son conseiller intime de légation ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie ;
pour l'Autriche et pour la Hongrie :

M. le comte Christophe de Wydenbruck, Son conseiller intime et chambellan, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

pour l'Autriche :

M. le chevalier Robert Holzknecht de Hort, chef de section au Ministère impérial royal autrichien de la Justice ;

pour la Hongrie :

M. Gustave Töry, secrétaire d'Etat au Ministère royal hongrois de la justice ;

Le Président de la République Française :

MM. de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission royale de droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. :

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

L'interdiction est réglée par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette règle contenues dans les articles suivants.

Article 2.

L'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel

la personne à interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants.

Article 3.

Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales.

Avis en sera donné au Gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation de l'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.

Article 4.

Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises.

Article 5.

Les communications prévues aux articles 3 et 4 se feront par la voie diplomatique à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

Article 6.

Il sera sursis à toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n'auront pas répondu à la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine.

Article 7.

Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont compétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger.

Article 8.

Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi.

Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant que possible.

Article 9.

L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un *exequatur*.

Toutefois les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarées par elle également applicables à l'interdiction qui aurait été prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient prises à cet égard.

Article 10.

L'existence d'une tutelle établie conformément à l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale.

Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.

La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l'interdit.

Article 11.

L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales conformément à leur loi.

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formée par tous ceux qui y sont autorisés par l'une ou par l'autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un *exequatur*.

Article 12.

Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il y ait à distinguer entre les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 13.

Les règles contenues dans la présente Convention sont communes à l'interdiction proprement dite, à l'institution d'une curatelle, à la nomination d'un Conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité.

Article 14.

La présente Convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois l'article 3 de la présente Convention s'applique à tous les ressortissants des Etats contractants.

Article 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 16.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 17.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1^{er}.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 18.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1^{er}.

Dans le cas de l'article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 17, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 16, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article 19.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 18, alinéa 1^{er}.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne :	(L. S.) VON SCHLOEZER.
	» KRIEGE.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie :	» C. A. WYDENBRUCK.
Pour l'Autriche :	» HOLZNECHT.
Pour la Hongrie :	» TÖRY.
Pour la France :	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
Pour l'Italie :	» TUGINI.
Pour les Pays-Bas :	» W. M. DE WEEDE.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal :	» CONDE DE SELIR.
Pour la Roumanie :	» EDG. MAVROCORDATO.
Pour la Suède :	» G. FALKENBERG.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Comincio dall'avvertire che non è presente uno dei ministri interessati alla discussione di questo disegno di legge, il Guardasigilli.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È presente il ministro degli affari esteri, e sono qui appunto per la discussione di questo disegno di legge. Il Governo può anche essere rappresentato da un solo ministro.

PIERANTONI. L'assenza di un ministro mi dispiace, tuttavia credo che l'onor. ministro degli esteri sia pronto a rispondere alle argomentazioni che svolgerò, perchè ieri privatamente le indicai, non essendo mio sistema di sollevare discussioni non indicate in materie internazionali. Parlerò per quanto l'ora sia ingrata; ma l'onor. Orlando è nel palazzo senatoriale.

La lunga discussione che ha intrattenuto la nostra Assemblea è stata una grande festa inaugurale del maggior numero de' nuovi colleghi, che sono venuti ad aggiungere forza alla nostra Assemblea. Abbiamo essi il mio saluto e l'augurio che persistano nella loro energia e a far sì che il silenzio non sia il grande dominatore di quest'Aula. E se essi hanno portato nuova fioritura...

PRESIDENTE. Questo non è argomento in discussione.

PIERANTONI. È un esordio. Eccellenza, se dall'altezza in cui sta comincia a criticare l'esordio, la mia giornata è finita. Non posso fare neppure un esordio? (*Ilarità*). Aboliamolo. L'Arcopago un giorno abolì gli esordi. Siamo in un periodo di bramate abolizioni. Faccia lei la proposta ed io l'approverò.

PRESIDENTE. Parli, parli.

PIERANTONI. Esaurito l'esordio, ricordo che tanti anni or sono io pronunciai due lunghissimi discorsi nelle tornate dell'8 e 12 aprile 1895, quando si discussero le convenzioni che precedettero quelle indicate dall'onorevole Presidente, ossia, una convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimoni, una seconda convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di divorzi e di separazioni personali, una terza convenzione per regolare

la tutela dei minorenni. Nella discussione di questi patti internazionali, che acquistano dignità di leggi, credetti mio dovere di esporre la storia piena delle origini della codificazione del diritto internazionale privato che ha riunita in comunione giuridica una società di Stati che rappresentano, nonostante le differenze di lingue, di religioni, di leggi e di civiltà 260 milioni di uomini. Allora augurai che si ridestasse in Italia la gloria giuridica per cui fu salutata la nuova èra del nostro risorgimento e che non più la conquista delle armi servisse a portare la vi a giuridica in altri paesi, ma che per noi si accendesse una nobile gara al fine di concorrere con le altre nazioni amiche ad ottenere il trionfo del diritto consentito come grande fondamento dell'umanità.

Se il secolo della rivoluzione francese dichiarò i diritti dell'uomo, nel nuovo periodo storico del nostro risorgimento noi li applicammo alle leggi per dare ampia esplicazione ai rapporti di famiglia, alla solidarietà umana e alla libertà dei commerci. Io feci una lunga storia dell'iniziativa italiana che portò il primo esempio della codificazione del diritto internazionale in un Codice, augurando che da questa nostra codificazione risulti una finale riforma che farà sorgere il *Codice dei Codici*. È inutile che io ricordi che nel settembre dell'anno 1873 undici giureconsulti si adunarono in Gand per dare vita ad una nuova istituzione. Prima la riforma del diritto delle genti andava per due opposte vie, tra le teorie dei giureconsulti e l'opera, si permetta il dirlo, empirica e spesso deplorabile della diplomazia. Un illustre esule tedesco diventato cittadino americano, Francesco Lieber, esortò i cultori del diritto internazionale di Europa a fondare una specie di *concilio ecumenico, senza infallibilità*, in cui si raccogliessero tutti i competenti delle civili nazioni in numero proporzionato; dovevano far cessare le discrepananti dottrine e dettare una codificazione scientifica che sarebbe divulgata e trasmessa ai Governi, affinché la rendessero diritto positivo mediante trattati. Le nostre libere adunanze annuali fecero degni lavori che divennero fonti di studi da essere esaminati e discussi.

La istituzione, che prese il nome d'Istituto di Diritto Internazionale, ebbe la sua sede in Gand, e circolò per tutte le maggiori città d'Europa. Essa cominciò i suoi lavori studiando,

a proposta di Stanislao Mancini, la codificazione del diritto internazionale privato.

Il Mancini, che scrisse la prima relazione e che fu riconosciuto nel mondo civile come il rinnovatore del diritto delle genti, associò a sé il giureconsulto Asser, in quel tempo professore in Amsterdam, mio carissimo collega, compagno mio anche per età, perchè nascemmo entrambi nel 1840. Da alcuni anni siamo i soli superstiti della schiera dei grandi giureconsulti che ci accolsero giovani e incoraggiarono i nostri studi con magnanimi esempi. La scelta dell'Asser fu un fortunato accidente. Morto il Mancini, egli esortò il proprio Governo a farsi l'iniziatore delle Conferenze internazionali. Io fui mandato dalla fiducia del Visconti-Venosta, del Bonasi e del Blanc e da altri ministri all'Aja e solo ad esporre i concetti giuridici della patria nostra in quelle Conferenze.

Nella discussione sollevata in quest'Aula, feci alcune raccomandazioni, che ottennero il consenso dei colleghi e quello del Governo. Dette raccomandazioni furono le seguenti: la prima, pensando alla responsabilità del Governo per non far mancare le grandi tradizioni nostre, lo esortai a ottenere dal ministro dell'istruzione pubblica la restituzione della biennalità all'insegnamento del diritto internazionale. Oggi sono oltremodo moltiplicate le parti del diritto internazionale, e un anno solo non basta a delibarle; raccomandai lo studio delle lingue, pregai che la stessa diplomazia venga nei consessi internazionali e prenda parte all'Istituto di diritto internazionale. Altri diplomatici di altri Governi ambirono di essere soci.

Infine volli che il ministro degli affari esteri avesse compreso che l'opera della preparazione e l'altra della revisione dei protocolli, già approvati e i venturi, fossero di precipua competenza del Ministero di grazia e giustizia, il quale deve custodire e far salde le leggi civili e curarne l'aumento.

Il Ministero degli esteri ci deve dare la sua rappresentanza diplomatica e fornire la parte formale alle convenzioni. Io ebbi sempre a colleghi il De Sonnaz, il Calvagna ed il Tugini, ma la parte scientifica e giuridica è tutta di competenza dei tecnici. A noi insegnò l'esempio ultimo nella conferenza voluta dall'Inghilterra, che dal mese di dicembre al 28 febbraio dell'anno in corso si adunò in Londra per formare un

Codice di diritto marittimo navale. In detta conferenza i diplomatici si sono persino astenuti dal prendervi parte ed hanno fatto lavorare soltanto i tecnici.

Sostenni inoltre che se molti giovani volenterosi lavorarono presso il ministro degli esteri e per urgenza furono detti illustri giuriconsulti, si doveva osservare il sistema tenuto presso altre nazioni ove sono Commissioni permanenti che studiano il diritto comparato, i progetti dell'Istituto e preparano, a mo' di dire, il canevaccio su cui si deve ricamare questa parte vitalissima del diritto internazionale. Vane furono le mie preghiere, vane le promesse, onde noi non siamo in continua corrispondenza con gli altri Stati. L'Olanda è giunta persino a stabilire un Bollettino che trasmette agli altri Stati per tenerli al corrente del progresso del diritto. Il Governo olandese manda a me i numeri del Bollettino credendo che io faccia parte di una Commissione permanente, anzi che io ne sia il Presidente.

Nella discussione dissi, rispondendo allo Scialoja, che io faceva la richiesta della formazione della Commissione in pubblica assemblea nell'aprile del 1895, ma che con i miei rapporti e con istanze personali avevo invocato la Commissione permanente ogni volta che tornai dall'Aja e allora dissi (*legge*): « Dichiaro che nei rapporti che io indirizzava al Ministero e nelle diligenti esortazioni che feci al Ministero ogni volta che tornai dall'Aja, viste le grandi difficoltà sormontate e le altre che erano da vincere, chiesi la nomina di tecnici per lo studio e maggiori cose. Io non conosco in nessun paese del mondo l'uomo unico e necessario, unico per sapienza. Le altre nazioni instaurarono presso il Ministero di grazia e giustizia e quello degli esteri Commissioni permanenti che studiando il diritto comparato e i progetti presentati dal Governo olandese sopra le decisioni dell'Istituto di diritto internazionale diedero indirizzi, istruzioni e autorità ai loro delegati. Quelle Commissioni composte di pochi e celebrati giuriconsulti accolgono nel loro seno gli oratori che poi sono delegati all'Aja ».

Ebbi promessa che ciò si sarebbe fatto; l'onor. ministro Tittoni mi permetterà che io dica, che giungemmo persino a parlare intimamente del modo come dovesse essere com-

posta questa Commissione. Prendere, cioè, due illustri giuristi professori competenti in materia commerciale (e in Italia, abbiamo a Roma il Danieli ed il Vivante, colleghi e amici miei che meritano grande stima), prendere 3 o 4 giuriconsulti, che onorano il Senato e la Camera dei deputati, che senza spesa, col sentimento di lavorare all'idealità di una grande impresa e di adempiere un dovere verso la patria e l'umanità si sarebbero posti al lavoro.

Invece nulla si fece. Quando io caldeggiai la detta raccomandazione, avvertii che per me era prossima a finire l'ora dei viaggi e delle missioni all'Aja. Di fronte alla mancata osservanza di una promessa volli rafforzata la mia istanza da un ordine del giorno proposto dal senatore Visconti-Venosta, presidente della Commissione dei trattati, e dal mio carissimo amico Arcoleo che lo raccomandò. Il ministro accettò l'ordine del giorno. Con tale deliberazione la Commissione mi diede anche la soddisfazione di proclamare la regola costituzionale per lo innanzi combattuta dal Visconti, ministro, ossia che i trattati contenenti materia legislativa debbono essere approvati per leggi.

Io non ero presente il giorno 17 dicembre 1908 all'Assemblea, e lessi queste testuali parole che l'onorevole Tittoni pronunziò: « Quanto all'osservazione del senatore Arcoleo, circa il lavoro preparatorio per queste Conferenze dell'Aja, dirò che ho sempre nominato Commissioni speciali per preparare e coadiuvare il lavoro, però consento con lui, poichè oramai le Conferenze sono lo svolgimento d'un pensiero e d'un principio unico, nell'opportunità che siano le stesse persone a comporre queste Commissioni, e non ho difficoltà di trasformare in Comitato permanente quella Commissione ».

Mi perdoni l'onor. ministro, così parlando cadde in equivoco. Una sola volta una Commissione di giovani impiegati dei Ministeri con un professore fu chiamata, non a preparare e coadiuvare il lavoro, ma a dare soltanto parere sopra un progetto che era stato mandato dall'Olanda; e questa Commissione fu ordinata, prima dal ministro Guicciardini, poi dal nostro collega Di San Giuliano, che mi pregarono di farne parte. Egli forse la trovò in azione. Io non ebbi mai nessun mandato di fiducia da lei, onor. Tittoni, benchè debba riconoscere che ultimamente mi commise il mandato di dar parere sugli ob-

bietti della Conferenza che si tenne in Londra per la codificazione del diritto navale internazionale.

In quella adunanza mi trovai in una posizione molto imbarazzante. Non nego il merito dei commissari ufficiali delle Amministrazioni, ma ignoravano i precedenti. Se voi non portate l'intelletto vostro all'esame dei precedenti e se con studi affrettati, si manda un lavoro che rechi le firme di parecchi funzionari, ripeto, eccellenti nelle loro mansioni, può succedere che si ripeta il caso dolorosissimo che avvenne a me.

Quando andai a sollecitazione del Ronchetti a nome del Ministero all'Aja, mi si disse allora, come sempre: che avevo carta bianca, e che potevo fare quel che stimassi meglio. Né ciò poteva nuocere al principio di autorità, perchè sottoscritta una Convenzione rimane sempre il diritto di ratifica.

Dal Ministero intanto era stata mandata l'approvazione al progetto di una Convenzione per l'unità del fallimento, alla quale io ero pienamente contrario. Eletto presidente della Commissione speciale, che doveva riferire all'assemblea plenaria della Conferenza, ogni volta che io combattevo la proposta da me stimata impossibile, mi si rispondeva: voi vi mettete contro le istruzioni del vostro Governo. E i fautori del disegno leggevano i voti cancellereschi partiti dalla Consulta, soggiungendo: noi abbiamo qui un fascicolo trasmesso l'altro ieri dal ministro Tugini. Con piena libertà di pensiero dimostrai l'impossibilità della così detta unità del fallimento, e questo disegno fu abbandonato. E se l'Assemblea crede opportuno che io dica le ragioni per cui feci eliminare l'unità del fallimento, farò breve discorso intorno a quest'idea e ai lavori preliminari.

Fu proposta nel Congresso giuridico adunato in Torino nel 1882 da Cesare Norsa, a cui rendo qui meritata lode, poichè di lungo tempo fu tolto in giovane età alla nostra patria, e dal nostro collega il senatore Carle. I Congressi degli scienziati spesso, quasi sempre, procedono spediti a deliberare proposte.

Dopo il voto del Congresso giuridico la proposta passò all'Istituto di diritto internazionale e da Amburgo per Cambridge sino a Bruxelles, ovunque si videro grandi difficoltà. Tuttavia un progetto presentato dal rimpianto Norsa,

composto di 150 articoli, fu deliberato e raccomandato allo studio delle Nazioni. Questo progetto fu presentato dall'Asser e diventò uno dei temi delle Conferenze. Alcuni giureconsulti volevano assolutamente l'unità del fallimento. Si era avuto il solo esempio di una Convenzione tra la Francia e la Svizzera; se ne ebbe un'altra tra il Belgio e la Francia che hanno istituti legislativi conformi e continuità di territori. S'intende che quando vi è analogia di istituzioni nella materia del fallimento, che tocca gl'interessi di tutti i creditori, i quali possono essere di diversi paesi, la unità di provvedimenti possa stipularsi; ma invece, quando la si voleva nell'accordo di 260 milioni di genti, la unità del fallimento risultava impossibile.

Innanzitutto gli Stati rappresentati alla Conferenza si dividono in due gruppi: l'uno, di quelli che non distinguono il fallimento dalla decozione, l'altro, di quelli che sulle tradizioni delle corporazioni commerciali hanno leggi distinte. Volendosi per l'apertura della procedura dare preferenza al domicilio del fallito, sorgevano grandi questioni; inoltre le Società che spesso hanno succursali potevano sottostare alla regola del domicilio? Faccio un caso: una Società danese può avere preso a sfruttare il petrolio in Rumenia: se si fosse ammesso il principio del fallimento nella sede centrale della Società, si doveva mandare in Danimarca la serie dei creditori, si dovevano nominare avvocati di tutti gl'interessati, si dovevano tradurre gli atti di credito. A poco a poco si incominciò a vedere l'impossibilità del progetto; vinsi l'ultima battaglia quando si giunse alla graduazione delle ipoteche. Ciascun popolo ha un sistema ipotecario diverso dall'altro, ed allora per urbanità si ridusse l'ufficio della Conferenza a raccomandare che gli Stati, che hanno istituzioni simili, facciano convenzioni simili a quelle della Svizzera, del Belgio con la Francia. Rimase una sola idea possibile e la manifesto, perchè possa servire agli studi non di questa Assemblea ma dei professori. D'accordo col Korismitz, distinto giurista ungherese, facendosi la remota ipotesi che malgrado le istituzioni delle Camere di commercio e l'enorme aumento delle vie di comunicazione, succeda che uno straniero creditore non si presenti nella graduazione in tempo o non sia capiente, abbia un titolo di credito riconosciuto valevole e la

possibilità di ottenerne la esecuzione senza il bisogno di un giudizio di delibazione. Quest'idea fu approvata. La metto negli Atti parlamentari che spesso sono letti dagli studiosi, augurandomi che alcuni professori correggano le loro tesi contenenti ripetizioni di progetti abbandonati.

Nelle Conferenze io fui sempre pensoso di fare onore al Governo del mio paese e far riverenza al mio maestro che mi aveva iniziato negli studi del diritto, e non cercai popolarità, non fui ambizioso, tanto che non volli neppure tornare all'Aja nè far sopportare al Governo la spesa per mettere la firma finale alle Convenzioni, e ne feci sottoscrivere alcuna da giovani diplomatici.

L'anno scorso, dopo anni d'indugio, vedemmo presentate alla nostra Assemblea queste tre Convenzioni di cui ha ricordati gli obbiettivi l'onorevole Presidente, cioè, la procedura civile, i conflitti relativi agli effetti matrimoniali e diritti personali, l'interdizione e provvedimenti analoghi.

Il titolo della legge neppure contiene indicazioni specifiche. È doloroso che non si dia la indicazione, non dico ai nostri colleghi, che non ne hanno bisogno, ma al paese, dell'importanza di queste Convenzioni che presto avranno forza di legge. Guardate che chi osserva il titolo della così detta *Procedura civile*, vi trova il Titolo primo, per la comunicazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziali: un secondo capitolo per le Commissioni rogatorie. Gli uomini pratici della vita del Foro, i magistrati, i signori ministri intendono quanto importante sia di far conoscere la unificazione in queste materie, che derogano alla procedura vigente e a clausole di trattati.

Ma ancora un altro obbiettivo è contemplato in questa parte che si chiama procedura civile: l'abolizione della cauzione *iudicatum solvi*, che era una delle più grandi sospicioni ed onere gravoso contro gli stranieri che chiedevano di paese in paese giustizia.

Vi ha di più: *l'assistenza giudiziaria gratuita*; la difesa dei poveri resa comune a tutti i popoli compresi nei patti. Da ultimo il titolo I contiene la massima generale che contro gli stranieri non vi sarà l'arresto personale per debiti, se non esiste per gli indigeni.

È importante di far conoscere queste innovazioni, che pertanto hanno sofferto una lunga

mora, perchè dal 17 luglio 1905, poco dopo che io lasciai l'Olanda, vengono soltanto in quest'ora così tarda approvate. E taccio della ratifica data prima dell'approvazione della legge. È importante che si facciano seri studi sopra altre materie che già furono pattuite o che sono conseguenza delle Convenzioni vigenti.

Per esempio, si è codificata la tutela dei minorenni posta in relazione col diritto consolare, ma si deve vedere sino a qual punto sia o non opportuno che l'interdizione per vizio di mente si possa ammettere per gli stranieri, essendo non remoto il caso, e doversi prevedere che sciagurati parenti o tutori, conducano persone all'estero per farle dichiarare pazze, mentre pazze non sono.

È stata stipulata la Convenzione sul diritto successorio, che farebbe cadere la regola ferace di grandi inconvenienti: *Tot territoria, tot haereditates*. Trionfò il principio codificato in Italia invocato dal Savigny, dal Mittermayer e da altri, tacendo degli antichi voti espressi dal sommo Cujacio della unità della successione.

Tutti questi obbiettivi con altri vanno studiati da una Commissione permanente di gente dotta, sperimentata e fornita di studi di diritto comparato. E mi sia permesso di far palese la mia abnegazione. Prenda pure la lode scritta nella relazione; ma all'onore mio amico e collega nella Università, al guardasigilli, onorevole Orlando, debbo indicare quello che fecero e fanno le altre Nazioni. Stanislao Zeballos professore nella Università di Buenos Aires, fondò un bollettino di diritto internazionale privato il cui studio il Pinedo e l'Alcorta iniziarono.

Il Belgio fondò, due anni or sono, un Istituto per lo studio del diritto comparato, eretto a corpo morale, il quale pubblica opportuni lavori sotto la presidenza del mio amico lo Stocquart. Noi nulla abbiamo di simile. Ora è breve tempo si adunò un Congresso in Roma per raccomandare la Federazione europea. L'adunanza si limitò a modeste deliberazioni, raccomandò lo studio del diritto comparato. È cosa dolorosa l'osservare che la nostra gioventù (non parliamo del ceto aristocratico, nè degli operai che apprendono le lingue col piccone), nelle nostre Università non abbia la cultura delle lingue straniere, salvo rare eccezioni.

Noi abbiamo dato il consenso alla fondazione della Corte permanente di arbitrato, daremo il

consenso alla Corte delle prede; ma dove la istruzione degli arbitri e dei giudici, e ancora più di quelli che debbono esercitare l'ufficio di avvocati?

Mentre il Senato deliberò in dicembre l'ordine del giorno per la Commissione permanente e l'onor. Tittoni disse che presto sarebbe istituita, io invece studiando le cose degli affari esteri, vidi che l'onor. ministro volle riserbare tutto a sé l'ufficio della preparazione degli studi del diritto privato internazionale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Abbiamo discorso col Guardasigilli.

PIERANTONI. Io non interrompo mai; sono stanco perchè sono uscito da una malattia, e il fatto di vedermi interrotto è cosa che mi dispiace.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Le parole da me pronunciate non le ho dette con intenzioni malevoli verso di lei, ma l'ho voluta solo avvertire.

PIERANTONI. Se mi avesse lasciato finire di parlare avrebbe appreso che non c'era necessità d'interrompere. D'altronde se i ministri hanno diritto di parlare quando vogliono, lascino almeno parlare i senatori.

Io ho veduto che ella usando dei poteri conferiti dalla legge sulle carriere, con decreto del 9 aprile 1908 ha ordinato nel Ministero degli affari esteri la divisione IV, la quale contiene un ufficio del contenzioso, di *legislazione* e di studio e preparazione delle Convenzioni dell'Aja. Adunque è diventata cancelleresca tanta mole di lavoro? Se ella, onorevole ministro, vorrà proporre trattati, si dovrà rivolgere ai Ministeri competenti per averne gli obbiettivi e le norme. Nell'ufficio di questa Sezione chi farà gli studi preparatori di diritto internazionale privato? La Sezione aggiunge che farà studi preparatori per i Congressi internazionali d'indole *giuridica* e *amministrativa*. Reco parole testuali del decreto.

Ella non avrà forse fatto attenzione a questo monopolio che si volle creare. E che posso io sapere dei discorsi fatti al suo collega Guardasigilli? Darò la prova come sia fallita questa forma di accentramento nel Ministero degli affari esteri e come sia stata dannosa la mancanza della Commissione e di ogni lavoro preparatorio. Di recente il ministro olandese fece noto di voler inaugurare una Conferenza (libe-

rateci per sette anni da quelle Conferenze internazionali dette della pace, che albergano nel loro petto il dio Marte), per studiare un progetto di legge unico pel diritto cambiario. Il ministro olandese mandò un questionario chiedendo le osservazioni italiane.

Io fui onorato di un dispaccio che l'onorevole ministro Orlando mi mandò la sera di sabato santo. Mi sembrò un premio per la Pasqua di Resurrezione. (*Ilarità*). Il dispaccio pieno d'immeritate lodi m'invitava di recarmi al Ministero di grazia e giustizia a presiedere il giovedì in *albis* una Commissione che aveva nominato d'accordo col collega Tittoni per esaminare i detti quesiti. Mi sentii cadere le braccia! Come era possibile, senza documenti, senza farmi conoscere quelli che sarebbero stati i miei colleghi, di chiamarmi in una Commissione di sì grave momento?

Non volli sapere altro. Con lettera ragionata declinai il mandato e non cedetti a nuovo affettuoso invito, perchè non era stata nominata quella Commissione necessaria e lungamente promessa; non mi potevo mettere in contraddizione con quello che stimai necessario. Fui poi avvertito che oltre al carissimo mio amico, il prof. Cesare Vivante, facevano parte della Commissione tre capi-divisione e un impiegato del Ministero degli affari esteri nominati per essere i rappresentanti del pensiero italiano su tale importantissima materia!

Lungi da me l'idea di dire che i quattro funzionari non sieno eccellenti nelle loro mansioni. Alcuni di essi li conobbi e stimai sino sui banchi della scuola. Ma che cosa avevano da fare con le difficili indagini del diritto internazionale cambiario? (*Bene*).

Il Ministero non sapeva, nè i detti obbedienti ufficiali di Stato sapevano i precedenti. Li fo noti all'Assemblea. Me presidente a Torino nell'Istituto di diritto internazionale, si nominò una Commissione speciale per studiare la unificazione sopra la lettera di cambio e le altre carte negoziabili. Relatore il Norsa, egli a Monaco formulò una lista di principii sopra i quali sembrava possibile che i legislatori cadessero in accordo e depose un progetto. Il Presidente depose alcune proposizioni. Dopo breve discussione l'Istituto decise che, nella sessione di Bruxelles del 1885, si studierebbe l'unificazione. Il Norsa nel 1885, presentò un progetto

per una legge uniforme. Nel 7 settembre 188 , fu adottato il progetto Norsa in 106 articoli. Così la conferenza ufficiale prese il tema. L'Unione panamericana studiò il grave argomento.

Chi oggi conosce il diritto internazionale cambiario sa che sopra due sistemi diversi, il francese ed il tedesco, s'innesta il sistema del nostro Codice. Ora senza un grande apparecchio di studi giuridici, senza una larga conoscenza dei precedenti, come si fa in una o in due sedute a ponderare quello che hanno meditato in Olanda? Quei quattro egregi uomini hanno forse detto: tutto va bene, perchè così è contento il ministro.

Dico queste cose perchè è in me la volontà di corrispondere perfettamente all'intenzione delle nazioni amiche e alla volontà dei signori ministri, ma voglio salva la dignità del nostro Paese acquistando tale ordinamento che possa concentrare tutte le energie e le forze della scienza e non traendo in inganno gli stranieri facendo credere che esiste una Commissione che non c'è.

Inoltre devo anche deplorare che le Convenzioni vengano alla Camera senza i lavori preparatorii, senza la spiegazione dei motivi che le hanno determinate.

Prendo la relazione scritta dal mio amico Giorgio Arcoleo e vi leggo che le Convenzioni presentate al Parlamento mancarono di verbali e documenti, i quali però si potevano consultare, giacchè il Governo olandese li aveva pubblicati fin dal 1904. Li aveva pubblicati il Governo olandese, non il Governo italiano. Ora come si può credere che i giuristi e i magistrati che debbono applicare le Convenzioni, possano andare in Olanda a farsi dare in prestito i verbali e i documenti per conoscere il loro significato?

Come vi può essere una legislazione che non sia preceduta ed accompagnata da lavori preparatorii e come è possibile che le assemblee la discutano senza detti documenti? Se oggi è regola non più controversa che il ministro degli affari esteri abbia la sua parte formale, la sua rappresentanza diplomatica, ma che la materia legislativa debba essere approvata per legge, che cosa volete voi dai nostri poveri professori di diritto internazionale che non hanno nulla a loro disposizione, non documenti, non verbali? Come possono insegnare ai giovani, desiderosi di scienza, que-

ste Convenzioni e farle conoscere così al paese? Da noi si sono detti documenti riservati i quesiti spediti dall'Aja. Io li chiesi al Ministero che fu sollecito a concedermeli avvertendo però che si trattava di documenti riservati. E perchè?

Altrimenti si preparano le riforme legislative. I nostri migliori uomini, quelli più eminenti che sedettero su questi scanni mandarono alle Camere di commercio, alla magistratura, alle Università italiane tutti i progetti, affinchè ciascuno dicesse la sua parola e facesse le sue osservazioni. Invece da noi tutto si occulta.

Io ho fatto un lavoro di studio per la Conferenza navale di Londra, di cui farò omaggio all'Assemblea, ma ho forse potuto ottenere che fossero pubblicati quei miei studi? No. E così rimane possibile il monopolio di bravi giovani che hanno la volontà di andare all'estero per missioni legislative.

Fate sapere tutto! Richiamate l'attenzione del pubblico! Fate che le collettività degli studi vi siano. Per esempio chi legge i libri stranieri e quelli del Taihler sul fallimento in diritto comparato scopre grandi lodi fatte al Codice italiano, il quale è stato tradotto in Olanda ed annotato dal Bohel, che lo ritiene il migliore dei Codici.

Ma se noi nulla facciamo sapere, se non ci rivolgiamo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, alle Camere di disciplina, ai professori, ai cultori di speciali parti del diritto, se non facciamo alcun appello alle Università italiane che cosa avremo fatto? Io vorrei leggere a voi che cosa hanno sinora deciso le nostre Corti di cassazione, di cui ne abbiamo ben cinque, sopra le Convenzioni approvate all'Aja da qualche tempo. Le nostre Corti non hanno ancora potuto capire che quando c'è stata una Convenzione internazionale che si è occupata del divorzio e delle separazioni personali il giudizio di delibazione rimane soltanto per quegli Stati che non hanno fatta adesione alla unione internazionale.

Ma possiamo noi dare torto agli avvocati, che non sapendo queste leggi vanno a leggere il Codice di procedura ovvero trovano soltanto un articolo di convenzione non commentato? Ma si potrebbe capire la legislazione se per il Codice civile, per il penale e per il commerciale non ci fossero stati tanti lavori preparatorii?

Si arrivò persino a chiedere, e questa era la

volontà dell'amico senatore Scialoja, che queste Convenzioni fossero tradotte in lingua italiana, mentre il loro testo è il francese. Se ne fece una prima traduzione errata e poi una seconda e finalmente io do lode alla Commissione che ha abolito questo obbligo.

Riepilogo: io vi ho dato tutta l'opera mia, desidero che questa fiaccola italiana, come nelle feste greche, passi di mano in mano, dia luce e si aumenti. Mi contento del poco che ho fatto; sono sempre all'ordine del mio paese; però diamoci la mano, siamo solidali in questo impegno di non fare ostracismi, di non dare privilegi e di non convertire le partecipazioni alle Commissioni in vanità politiche. Si fece una Commissione Reale di 36 o 39 membri per la emendazione del Codice della marina mercantile, per cui vennero persino dei capi di maestranze, poveri marinai, uno dei quali mi disse: Signore, ho comperato un paio di scarpe per venire in mezzo a voi. Poteva venire questo marinaio a fare il legislatore per modificare il Codice della marina mercantile? Sono così quattro anni sciupati e nulla si è ancora fatto. Io rassegnai le mie dimissioni.

Si abbia schietto il sentimento della responsabilità. Ed io vi dico: raccogliete la buona volontà dei pochi volenterosi. E riservandomi di parlare ancora domani, pongo termine a questo mio discorso ringraziando i colleghi che mi hanno ascoltato.

Se non mi è possibile dire sempre bravo! bravo! ai ministri, badino pure essi che le mie osservazioni sono così fuori della vita politica che si possono perdonare a chi nulla desidera e non ha che una speranza: che l'Italia nell'avvenire abbia la sua grandezza e la ritrovi in quelle tradizioni le quali sono parte grandissima della nostra vita internazionale. Io mi ricordo con quanta simpatia l'Assemblea del 1895 espresse sentimenti di approvazione al mio dire.

Io spero che gli onorevoli ministri, e specialmente quello di grazia e giustizia vorranno prendere impegno di costituire subito la Commissione invocata, poichè è strano leggere nella relazione che accompagna il disegno di legge, che la Commissione è in via di composizione. Ma quali metalli ci vogliono per fondere questa statua? È cosa molto semplice interrogare quattro o cinque uomini di buona volontà per sa-

pere se sono disposti a lavorare in questa Roma e per questa materia. Augurando la più alta elevazione agli studi di diritto internazionale, io termino domandando scusa al Senato per un discorso che non aveva preparato, ma che è ispirato alla sincerità dei miei sentimenti.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Discutendo il Senato altre Convenzioni che, prima della presente, furono sottoposte alla sua approvazione, rilevò per bocca di eloquenti oratori, tra i quali il senatore Pierantoni, che ha preso parte oggi alla discussione di questo disegno di legge, come fosse vanto dell'Italia l'aver iniziato gli studi di diritto internazionale privato, e di avere sempre propugnato le teorie le più progredite che, colla cooperazione di scienziati di altre nazioni, in parte poterono essere tradotte in atto.

Quindi nulla debbo dire su questo argomento.

Io non mi dolgo affatto delle osservazioni del senatore Pierantoni, espresse con forma e con animo benevolo, ma credo potere con poche parole dimostrargli come alcune delle sue osservazioni non siano fondate, e che altre cose che egli giustamente domanda, sono in via di attuazione.

Fummo tutti d'accordo sulla necessità di dare un unico indirizzo agli studi preparatori per le future Convenzioni che dovranno continuare a svolgere, fino ad esaurimento, il tema del diritto internazionale privato. In omaggio a questo principio, accettai un ordine del giorno, votato da questo Consesso, per la costituzione di una Commissione permanente, che, come già è annunciato nella relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, sta per essere istituita. Ho avuto lunghe conferenze col collega Guardasigilli, e siamo d'accordo in tutto, tanto sulle attribuzioni di questa Commissione, quanto sui nomi di coloro che la comporranno, e dentro il mese sarà pubblicato il decreto che la istituisce.

Il senatore Pierantoni mi ha messo un appunto, notando come al Ministero degli esteri vi sia una divisione che si occupa della preparazione delle conferenze di diritto internazionale privato, ed ha accusato me, di volerne fare una specie di monopolio. Niente di più

lontano delle mie intenzioni, onorevole senatore Pierantoni.

Se al Ministero vi è un ufficio che si occupa di questa materia, non vuol dire certo che monopolizza gli argomenti che a questa si riferiscono, escludendone altri dalla trattazione, ma corrisponde semplicemente con i Ministeri che più specialmente sono competenti.

Quest'ufficio, per esempio, si occupa dei trattati doganali, ma non monopolizza nulla, perchè la competenza speciale dei trattati doganali l'hanno il Ministero delle finanze e quello di agricoltura e commercio. Quest'ufficio corrisponde con quei Ministeri ed è tramite e mediatore colle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Così, per preparare le Conferenze del diritto internazionale privato, quest'ufficio corrisponde col Ministero di grazia e giustizia.

Così avviene per l'emigrazione. La legge ha istituito un Commissariato autonomo in cui sono concentrati i servizi che riguardano l'emigrazione, per questa vi è anche un ufficio che se ne occupa al Ministero degli esteri, e ciò cosa vuol dire?

Si distrugge forse o si sopprime l'autonomia del Commissariato, o si menomano o si annullano gli effetti della legge che lo ha costituito?

Niente affatto, non vi è monopolio, ma soltanto ordinamento armonico dei vari servizi, in modo che l'opera dei diversi Ministeri non vada spersa, ma cooperi e cospiri armonicamente allo stesso intento.

L'onor. Pierantoni ha già accennato quali sono gli argomenti della presente Convenzione e quale sia l'importanza loro. Egli ha detto che questi argomenti non sono abbastanza conosciuti, e non abbiamo fatto quanto era necessario per diffonderli e popolarizzarli. Ora questa non credo che sia materia facile a popolarizzare. Tutti gli studiosi di diritto, tutti coloro che in qualche modo se ne occupano, conoscono le Convenzioni e le hanno studiate. Coloro che sono digiuni di discipline giuridiche, evidentemente non possono prendere interessamento ad esse, e non possono trarre frutto da uno studio dei documenti, e si accontenteranno di leggere i resoconti delle sedute delle Assemblee che le trattano.

Non ho altro da dire, perchè nessuno ha fatto

osservazioni in merito a queste Convenzioni, che segnano ancora un progresso notevole nella via della codificazione del diritto internazionale privato, e mi associo alle parole colle quali il senatore Pierantoni ha salutato questo nuovo passo sulla via del progresso, al quale terranno dietro altri più notevoli.

Noi, come sempre, ci atterremo alle nostre nobili tradizioni e alle dottrine propugnate dai giuristi nostri. (*Benissimo*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io, rimettendomi a quanto ha detto il collega ministro degli affari esteri su altri punti da lui trattati e dall'onorevole senatore Pierantoni additati all'attenzione del Senato, debbo fare, per conto mio, una dichiarazione brevissima sopra un punto, che particolarmente a me si riferisce.

Se io ho bene inteso, parrebbe che il senatore Pierantoni propugni l'assunzione da parte del Ministero di grazia e giustizia di tutti i servizi, dando a tale parola il senso relativo, che può avere in questa materia, che si riferisce al diritto internazionale privato. Ora io devo osservare al senatore Pierantoni che, per quanto riguarda tutto l'ordinamento amministrativo nostro, il Ministero di grazia e giustizia si trova in quelle condizioni, che gli ordinamenti vigenti hanno fissate, e che io non potrei mutare in un caso particolare, senza che questo mutamento non si ripercuotesse su tutto il resto.

Il Ministero di grazia e giustizia ha nella sfera della sua competenza l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia; ed è preposto altresì al diritto generale, dando a questa espressione il senso che la scienza gli attribuisce.

Ma, oltre questo diritto generale, vi è poi tutta una serie di diritti speciali, ai quali naturalmente sono preposte, ciascuna per quelli che più le competono, tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Or, in un certo senso, l'onor. senatore Pierantoni ha ragione, quando dice che il diritto internazionale è una parte importantissima, senza dubbio, del diritto, e che quindi il ministro del diritto (così, infatti, più esattamente dovrebbe chiamarsi il ministro di grazia e giustizia e dei culti) non può di-

sinteressarsene. Il che è vero; ma non è men vero che se questo principio si dovesse applicare in tutti i casi consimili, dovrei richiamare al Ministero di grazia e giustizia tutti i diritti speciali, perchè non c'è alcun rapporto umano in cui il diritto non intervenga.

Il Codice della marina mercantile è inutile dire quanti rapporti abbia - al pari del Codice di commercio - col diritto generale; eppure quella è materia del ministro della marina.

Tutte le leggi sociali di assicurazioni, i diritti di privativa e via dicendo sono importantissime materie di natura puramente giuridica; eppure esse appartengono al Ministero di agricoltura. Annoierei il Senato, ove sono tanti maestri in queste discipline, se aggiungessi altre esemplificazioni al riguardo.

Non vi è Ministero, infatti, il quale nella sua attività non affermi ed applichi norme giuridiche e che perciò non ecciti l'interesse diretto del ministro di grazia e giustizia. Ora questo problema come si risolve praticamente nel nostro ordinamento positivo? Ripeto, il ministro di grazia e giustizia ha nella sfera di sua competenza, oltrechè il diritto generale, l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia, i quali costituiscono dei diritti speciali che più propriamente e particolarmente ad esso si connettono; e tutti gli altri diritti speciali si connettono, alla loro volta, a quegli altri Ministeri, cui per ragione di materia più intimamente si riferiscono.

Ma posso, peraltro, assicurare l'onor. senatore Pierantoni che il Ministero di grazia e giustizia neppure di questi altri diritti speciali si disinteressa; e per quanto l'attività di un uomo possa bastare, io non fo che moltiplicarmi nei rapporti coi miei colleghi, intervenendo nelle questioni d'importanza giuridica. E così è pure pel diritto internazionale; e io posso assicurare l'onor. Pierantoni che di tutto questo disegno di legge io mi sono personalmente occupato.

Ora, prescindendo da quanto ho fin qui detto, io chiedo per quanto riguarda il diritto internazionale (naturalmente, considero la cosa sotto l'aspetto dello studio scientifico delle questioni: il che è precipuamente quanto interessa all'onorevole Pierantoni) io chiedo - dicevo - che una Commissione studi al palazzo della Consulta invece che al palazzo Firenze, quali con-

seguenze pratiche ne posson derivare? Che la Commissione si nomini d'accordo fra i due Ministeri, io ne convengo; e, infatti, d'accordo l'abbiamo costituita io e il ministro degli esteri. Che di questa Commissione facciano parte dei giuristi, è cosa fuori di ogni dubbio: si tratta di materie giuridiche, e bisogna che dei giuristi ne facciano parte. Che questa Commissione studi, naturalmente anche in questo ci troviamo d'accordo, poichè altro compito essa non deve avere che di studiare. Essa non deve svolgere alcuna attività di carattere amministrativo; ma deve attendere a lavori di preparazione per le Conferenze; quindi, essa non ha che da studiare.

Or, dunque, se non si tratta che ministro degli esteri e ministro di grazia e giustizia debbono d'accordo nominare una Commissione di giuristi, e riunirli e farli lavorare; ebbene questo si fa. Che essi poi si radunino in un luogo piuttosto che nell'altro, non mi pare che ciò porti differenza.

Ha bensì ragione l'onor. Pierantoni, quando augura che questi studi, invece di essere frammentari, siano concentrati in un unico istituto, che organicamente vi provveda, magari aggregandosi volta per volta degli specialisti, allorchè particolari argomenti lo richiedano, ma la parte, dirò, organica dovrebb'essere affidata ad una Commissione permanente. E anche a questo, onorevole Pierantoni, si è provveduto: il relativo decreto è in corso ed entro il mese potrà essere pubblicato.

Con questa assicurazione credo che l'onorevole Pierantoni sarà soddisfatto, e tanto più in quanto io soggiungo che, in realtà, particolarmente in materia di diritto internazionale, il ministro di grazia e giustizia italiano deve sentire, con particolare fierezza e con maggiore responsabilità, di rappresentare una nazione, che veramente in questo campo del diritto è stata antesignana, giacchè queste Convenzioni approvate all'Aja sono indirettamente una glorificazione della scuola giuridica italiana. E, difatti, esse in gran parte non fanno che ammettere e codificare i principi, che il nostro diritto aveva già ammessi, prevenendo questa grande e magnifica evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Se l'Assemblea credesse di rimandare a domani la mia risposta...

PRESIDENTE. Ma credo che, dopo il discorso da lei fatto prima, poco avrà da aggiungere.

PIERANTONI. Il limite della mia parola non è nel dominio nemmeno di me stesso, perchè non so quanto parlerò. Risponderò ai due ministri che hanno parlato. L'onorevole ministro degli esteri mi ha detto che nel mese sarà istituita la Commissione permanente che le altre nazioni hanno già da dieci anni. Sono lieto dell'annuncio; però vedete quanto tempo ho dovuto tribolare per ottenerla. Se mi avete dato ragione, è dipeso solo dal fatto che io non mi prestatì a far simulare l'esistenza di una Commissione che impegnava la responsabilità mia. Aspetto adunque la pubblicazione di questo decreto.

L'onorevole ministro degli esteri, a cui ho letto il testo del suo decreto 9 aprile 1908, ha detto che io l'ho accusato di aver costituito un monopolio. Io ho detto che, leggendo i termini di quel decreto che annunzia una Sezione della IV Divisione nei precisi termini espressi, *gli studi preparatorii delle conferenze di diritto internazionale privato e di conferenze internazionali di indole giuridico amministrativo, con la denominazione « Ufficio del contenzioso e della legislazione »* è manifesto che si era data all'esclusiva competenza del suo Ministero una materia che oggi si riconosce essere di competenza principale del Ministero di grazia e giustizia.

Le nozioni poi che ci ha date, cioè che il Ministero degli esteri è organo di trasmissione di tutte le istanze che vengono dall'estero, è cosa che io sapevo da moltissimo tempo, cioè fino dai primi momenti in cui cominciai ad insegnare con poca lode, ma con forte sentimento di dovere, il diritto internazionale, e dal 1876 quando entrai nel Contenzioso diplomatico. L'onorevole ministro aveva in quel tempo per sè il vantaggio della gioventù.

Ora dopo la digressione, che entrambi avete fatto, non attribuite a me cose che non ho dette. Ho preteso io di dire che voglio negare al Ministero di agricoltura la competenza per i trattati di commercio? Io ho parlato di diritto internazionale civile. Ora, onorevole amico, ella può aver ragione cento volte nell'Assemblea politica, ma la verità è questa: che i Codici di

diritto civile e diritto commerciale sono leggi di spettanza del Ministero di grazia e giustizia. E se tutto il diritto privato sta nello stato, nella capacità delle persone, nei rapporti di famiglia, nella proprietà, nelle obbligazioni e nelle successioni, com'è possibile di poter credere che sol perchè il ministro degli esteri riceve dagli ambasciatori o dai ministri accreditati all'estero molti documenti e l'invito di aderire a conferenze di giure privato egli voglia far studiare questa materia nel suo Ministero e non debba rimettere subito al ministro competente di consultare la Commissione tecnica. Si vuole la continuità dei lavori ed occorre il carattere di permanenza; quindi pare a me che non sia degno del chiaro intelletto e della bella parola del mio amico il dire: ma che cosa fa se una Commissione segga in un palazzo o nell'altro? Io non ho fatto questione di palazzo o di piazze. Che importa a me se la Commissione segga nella biblioteca degli affari esteri o in altro palazzo? La questione è di sapere chi debba studiare i precedenti, ordinare i documenti, e quali saranno i giuristi, che debbono studiare e dare opinioni. E qui dico che le vostre biblioteche sono in tali condizioni che, non ostante il valore dei bibliotecari e del personale dipendente, mancano persino i Codici di talune nazioni; ma di ciò parlerò in altra occasione. L'affare strano poi, mi perdoni l'onorevole ministro degli affari esteri, è quello di negare che sieno comunicati i lavori che sono preparati per le Convenzioni, i verbali delle opinioni e delle deliberazioni prese.

Non è possibile, afferma l'onor. Tittoni, di popolarizzare il diritto. Adagio! Non ho parlato di popolarizzare le Convenzioni; ma che non basta che siano pubblicate sulla sola *Gazzetta Ufficiale* del Regno in francese, perchè non tutti le capiscano e non tutti ne facciano pro' e non abbiano dubbi! Quando mai le nazioni ci hanno dato l'esempio di non pubblicare simiglianti documenti! Vuole una prova recente? Il 26 febbraio si chiuse a Londra la Conferenza di diritto navale, immediatamente il Ministero degli esteri inglese presentò alle due Assemblee legislative i protocolli, lo stesso fece poco dopo la Francia. Ella ha dato a noi questi documenti?

Altra volta osservai che non era possibile discutere i protocolli usciti dalla Conferenza di Algesiras, senza gli atti e i verbali, senza la

conoscenza dei documenti. Mi rispose l'onorevole Malvano, che se ne erano commesse molte copie, ma che si erano perdute in un naufragio od incendio.

Se non avessi la pazienza di comperare libri e se non fosse il Governo olandese e gli altri Governi stranieri che mi mandano in dono i loro lavori, come potrei io coscienziosamente dare insegnamento nella Università e credere che tutti correttamente deliberano e votano queste leggi se non possono attingere le ragioni dei testi?

Questa è la questione vera, ed io non credo che il nostro paese debba essere messo contro antiche tradizioni, contro quello che fanno gli altri Governi e che sono le libere forme del Governo rappresentativo.

Se innanzi ho detto che tutto si voleva fare nel Ministero degli esteri, ho ciò provato con un brano del discorso del ministro degli esteri che si assunse l'onnipotenza in queste cose; perchè egli disse: « Tutte le volte che si son fatti lavori preparatorii per le Conferenze dell'Aja, io ho sempre nominato delle Commissioni speciali ». *Io ho nominato* è frase testuale.

Io non voglio far nomi; si sdegnarono perchè dissi che erano giovani che non avevano studi sufficienti su questa materia e che non erano illustri giureconsulti. Fui persino obbligato a un duello per una relazione fatta al ministro Blanc. (*Impressione*). Il ministro proseguì: « Però contento con lui che le Conferenze abbiano bisogno di uno svolgimento unico e perciò non ho difficoltà di trasformarle in Comitato permanente ». E qui di nuovo egli si crede competente. Sono state le mie opposizioni che vi hanno messo a braccetto dell'onor. ministro guardasigilli, e quest'unione io benedico e raccomando che sia duratura. Detto questo, non voglio togliere altro tempo all'Assemblea che ha bisogno di riposo quanto me e chiudo il mio dire (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; l'articolo unico di questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno di domani alle ore 15:

I. Volazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie (N. 11);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 63);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 30).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Tombola telegrafica a beneficio della Casa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-08 concernenti spese facoltative (N. 64);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 GIUGNO 1909

Per le antichità e le belle arti

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto

di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7.

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9.

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa

denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui, a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi l'arbitro sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello.

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1^o, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento, purché

la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12.

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13.

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'articolo 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'articolo 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 14.

Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15.

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo

una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'articolo 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16.

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17.

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'articolo 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove

non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19.

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti Istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in con-

dizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Art. 20.

Per le licenze di scavo concesse anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21.

La riproduzione delle cose di cui all'articolo 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22.

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituti il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata » saranno conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Art. 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e lire 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di lire 100,000, di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31.

L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32.

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

Art. 33.

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35.

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36.

L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'articolo 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37.

Alle pene di cui agli art. 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Art. 38.

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185 e del relativo regolamento.

Art. 40.

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242 e 2 luglio 1908, n. 396 e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41.

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime	lire 5000	il 5	per cento
Sulle seconde	»	»	il 7 »
Sulle terze	»	»	il 9 »
Sulle quarte	»	»	l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.





XXI.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 625) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 19) — Nella discussione generale parlano i senatori Astengo (pag. 626) e Bettoni (pag. 626) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 628) — Si riprende la discussione generale sul bilancio del Tesoro, e parlano il senatore Lucchini Giovanni (pag. 628), il relatore della Commissione di finanze, senatore Vacchelli (pag. 632), e il ministro del Tesoro (pag. 629) — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, tutti i capitoli del bilancio, coi riassunti per titoli e categorie e con gli articoli del disegno di legge (pag. 633) — Chiusura di votazione (pag. 676) — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione » (N. 15); « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrisponderci alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari » (N. 58); « Approvazione d'eccezioni d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative » (N. 64) (pag. 676) — Risultato di votazione (pag. 677) — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le R. navi armate » (N. 54) (pag. 678) — Si passa alla discussione generale del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. Marina » (N. 57); e parla il senatore Borgatta (pag. 679) al quale risponde il ministro della marina (pag. 680) — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 680) — Testo coordinato del disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie » (pag. 683).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie;
Maggiori e nuove assegnazioni e diminu-

zioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 19).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onor. ministro del tesoro di studiare se la legge sulle pensioni sia suscettibile di qualche modificazione.

E cito un esempio; abbiamo il massimo delle pensioni stabilito in lire 8000 e dopo la legge sul miglioramento degli stipendi degli impiegati governativi, questo massimo possono averlo ora molti impiegati, e non solo i più alti, pei quali soltanto era stabilito questo massimo.

Io non arrivo a dire che con questo massimo sia stata sancita un'ingiustizia, una iniquità, come mi suggeriscono i miei colleghi che mi stanno vicino, ma prego il ministro del tesoro a voler studiare questa questione perchè la contraddizione mi pare stridente. Dopo aver aumentato tutti gli stipendi, meno gli altissimi, ai quali pure si avrebbe dovuto usare un riguardo, quando questi liquidano la loro pensione, sono quasi condannati alla povertà, perchè da 15, 18 o 20 mila lire che riscuotevano all'anno di stipendio, si vedono ridotti a 8 mila lire lorde, cioè a circa lire 7200 nette; non mi pare nè equo, nè giusto.

Ripeto che non faccio proposte, ma prego il ministro del tesoro di voler studiare l'argomento, perchè siffatta contraddizione produce un senso di disgusto.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Il bilancio del tesoro passa quasi sempre o con rapida discussione, o talvolta anche senza che alcuna voce in quest'Aula sorga a commentarne il contenuto importantissimo.

Eppure è in questo bilancio che risiede la sintesi di tutta la vita dello Stato ed un'osservazione almeno sommaria non può che giovare all'interesse del paese.

Se tutti i cittadini potessero avere chiara la visione delle condizioni finanziarie dello Stato, certamente i governanti avrebbero facilitato il loro compito e molti malcontenti, molte agitazioni non troverebbero ragione d'essere fomentate.

Ma tale visione è ben lungi dall'essere generalizzata, così che parmi opera buona che in questo Consesso sorgano voci ammonitrici, che da un lato sieno d'incitamento ai favoriti dalla fortuna a sopportare con rassegnazione i gravami presenti e futuri, ai lavoratori a non esagerare nelle pretese di compenso all'opera loro.

In mezzo a tante buone qualità il popolo italiano ha il difetto di essere un po' impressionabile. Così avviene che alle volte ci illudiamo di essere enormemente ricchi mentre poi di fronte alla prima crisi, anche la più naturale, perdiamo ogni visione precisa del nostro stato e ci sembra d'esser giunti all'orlo del precipizio.

Questo stato d'incertezza va combattuto ed è dovere del Parlamento esercitando la propria azione di controllo sull'opera del Governo precisare lo stato di fatto delle nostre forze finanziarie.

Permettetemi, per esempio, che io vi ricordi un fatto poco lungi da noi.

Quando si è compiuta la conversione della rendita, per la quale l'Erario si è beneficiato di 20 milioni e d'altri 20 milioni si beneficerà fra pochi anni, parve che si fosse giunti all'età dell'oro.

Si diede lo sfogo a tutti i più svariati desideri. Gli appetiti parvero insaziabili; un giornale fra i più importanti d'Italia bandì persino

un *referendum* onde fissare il modo più utile per spendere degnamente questa somma.

Eppure a quel tempo non meno, anzi più che ora, urgevano le spese ferroviarie e quelle per la difesa del paese, ma ciò nonostante ad ogni bilancio sorgevano voci chiedenti nuovi e forti stanziamenti per opere od iniziative nuove.

Ed il povero ministro del tesoro, mi dia venia se lo commisero, ogniqualvolta stringeva i freni era oggetto di censure più o meno larvate e certamente ingiuste.

L'onor. Carcano non ha bisogno delle mie difese, ma non potrà negare sia per ciò utile chiarire anche qui le condizioni della nostra finanza.

Le due maggiori ragioni di spesa, e cioè quelle della guerra e della marina per un periodo abbastanza considerevole, impegneranno gran parte delle nostre risorse.

Le spese militari votate con slancio di patriottismo, che fan ben sperare del nostro paese, erano improrogabili, ed è ad augurarsi che bastino a metterci in grado di tenere il nostro posto dignitosamente ed utilmente nel consesso delle nazioni. È pure da augurarsi che una maggior calma e ponderazione presiedano le deliberazioni delle potenze europee sicchè non debbano esser tratte a rovina dalla mania d'armamenti, ma è certo che non siamo noi che possiamo dettar la legge del disarmo, epperò dobbiamo dare al nostro bilancio quel massimo vigore possibile onde non ci manchino mai i mezzi necessari per contrapporre alle eventuali insidie altrui.

Intendiamoci bene. Non è ch'io veda le cose finanziarie italiane sotto il colore oscuro. Sarebbe ingiusto non tener conto di tutti gli elementi che le compongono.

Il nostro bilancio, va prima di tutto dichiarato, è la sincerità fatta persona.

All'onor. Carcano, se non avesse i meriti patriottici e politici, che lo rendono caro al paese, basterebbe per aver ben meritato della patria il fatto d'aver conservato all'amministrazione della finanza italiana le più nobili tradizioni d'una limpidezza veramente ammirabile. Non artifici contabili altrettanto facili quanto deleteri, ma cifre precise, che sono buon fondamento alla tranquillità economica della nazione.

Per l'uomo che regge oggi il Tesoro, sulle condizioni dello stesso non possiamo che dichiararci lieti.

Ma ciò nonostante necessita scrutare l'avvenire e prepararci a qualunque evento.

Il credito nostro è certamente altissimo. La conversione della rendita, la recente operazione brillantemente eseguita per il primo riparto di emissione del nuovo titolo 3.50 % di cui ebbi già occasione di rilevare la felice creazione nel dicembre scorso ed infine i corsi altissimi del nostro consolidato sono i documenti palmari di quanto ho asserito.

Ma due cose sono meno felici e vanno curate diligentemente: la bilancia economica troppo sfavorevole per noi e la recrudescenza del cambio che fece capolino se non in modo allarmante certo in guisa da imporre attenzione.

Ripeterò le ragioni ben note dei due fenomeni. La crisi americana, anzi mondiale, che abbiamo attraversato ha appunto influito sinistramente sulla nostra esportazione, e l'emigrazione diminuita ed i nostri connazionali specialmente dell'America del Nord, rimasti senza lavoro, fecero sì che le rimesse degli emigranti stessi diminuissero e da ciò per ripercussione salisse anche il cambio.

L'America del Nord va rientrando nello stato normale, l'emigrazione si è ravviata fortemente, i lavori nuovi molteplici e nei quali gli Italiani sono impiegati si riprendono ora, le rimesse degli emigranti dell'ultimo mese segnano già un aumento considerevole su quello del precedente, tutto fa credere che appena votate le nuove tariffe doganali agli Stati Uniti da questo lato potremo rietrare nelle normalità con beneficio e del cambio e dell'economia nazionale in genere.

Un'altra ragione di gran danno per noi fu il minor concorso dei forestieri acuitosi in questi ultimi mesi dopo il disastro di Messina e di Calabria. Infine il disastro medesimo che ci ha colpiti oltre che nel cuore anche nelle nostre forze finanziarie ha destato un qualche allarme nelle nostre rose speranze di ricchezza nazionale.

Ma *post nubila Sol* e dopo la crisi ritornerà certamente un periodo di floridezza quando l'insipienza dei popoli non faccia, come già accennai, sperperare le nostre forze in armamenti che per noi sono una dura necessità, ma che

per l'uman genere sono una vera sventura, quando passano il limite del giusto.

Tale dunque essendo lo stato nostro finanziario non resta che a precisare il modo di percorrere il futuro cammino.

E qui in breve riassumerò il mio pensiero.

A qualunque costo, sia pure di nuovi sacrifici a cui ogni buon cittadino e specialmente i più ricchi debbono sottostare pel bene della patria, devesi mantenere il pareggio, che rappresenta l'essenza vera del credito nazionale. Dare alla difesa del paese tutto quello che è necessario ricordando gli sforzi fatti dalla Germania, sforzi che imitati ora dall'Austria rendono le due alleate potentissime. Non creare nuovi servizi se non in quanto questi portino sviluppo tangibile e prossimo di nuova ricchezza.

Non aumentare gli organici e ridurli se possibile semplificando i congegni amministrativi e contabili.

Infine amministrare nel modo più solerte possibile sì da trarre là dove è consentito delle economie.

Ma nelle giuste economie non intendo comprendere quelle che potessero derivare da un minor concorso per aumentare la ricchezza del paese, perchè va ben distinta l'illuminata amministrazione dalla sordida grettezza non meno funesta degli sperperi inconsulti.

Nè scendo all'analisi affatto inutile in questo altissimo Consesso, e pongo fine al mio dire.

Non prima però di aver ricordato come in questi giorni sacri alle più sante memorie della patria il paese deve ritemprarsi a quelle rimembranze per essere pronto a qualunque sacrificio, a cui fosse chiamato per consolidare la fortuna ed assicurare l'avvenire d'Italia. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto.

Prego il Senato di volerne demandare l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul bilancio del tesoro.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, io sono entrato nell'aula quando il collega Astengo fece la sua proposta, che mi pare sia questa: invitare il ministro del tesoro a voler fare degli studi sulla opportunità di aumentare le pensioni e specialmente, se non ho male inteso, il massimo delle pensioni: locchè, in lingua povera, vorrebbe dire se non fosse il caso di aumentare la pensione a coloro che già hanno una pensione di otto mila lire.

Ora, permetta il Senato che io manifesti con molta franchezza la mia opinione sopra questa proposta dell'onorevole Astengo. Nessun dubbio, signori, che io al pari di tutti voi desidererei, se fosse possibile, che ai pensionati si dessero non otto mila, ma venti mila lire. E chi non riconosce che l'impiegato il quale ha avuto per tanti anni 10, 12, 15, 20 mila lire di stipendio, quando poi si trova ridotto ad averne soltanto otto di pensione deve necessariamente soffrirne? Ma come per maritarsi bisogna essere in due, così in questo caso bisogna anche ricordare le esigenze dell'erario.

Questa delle pensioni è, se non m'inganno, una specie di incubo che turba i sonni dei provetti finanziari e che, quindi, deve destare qualche apprensione anche all'attuale ministro del tesoro, perchè siamo ben lontani, onorevoli colleghi, dall'aver messo un punto fermo su questo capitolo di bilancio. Ora io avrei capito benissimo se l'onorevole Astengo avesse patrocinato il principio di accrescere il minimo delle pensioni. Il rincaro dei viveri, il rincaro degli alloggi, le condizioni generali di vita in questa nostra Italia sono oggi tali, da doversi ammettere che vi sono certe pensioni le quali non consentono al pensionato di vivere, tutt'al più gli consentono di non morire di fame.

Ove l'on. Astengo avesse posta così la questione, si sarebbe fatto portavoce di una questione che si agita in paese da qualche tempo. Se si agita spontaneamente o fittiziamente, io questo non so e non voglio esaminare, ma certo è che è una questione, la quale ha avuto ripercussione anche, credo, in Parlamento. L'ha avuta (e di questo ne son sicuro) nelle Amministrazioni locali, sia provinciali che comunali. Ora, seguendo i consigli del collega Astengo, il ministro dovrebbe studiare; sì, studi pure il ministro, io non mi oppongo purchè gli studi si facciano con occhio molto intento all'avvenire, perchè, o io m'inganno, o una volta aperto questo uscio sarà molto difficile chiuderlo. Prima di tutto questo primo passo segnerebbe già l'affermazione di una massima: le pensioni devono crescere in ragione dell'aumento del vivere, o press'a poco; principio, onorevoli colleghi, molto pericoloso. Io non dico di non essere un po' prevenuto nella materia; sono prevenuto, perchè il mio ideale sarebbe diverso e molto più radicale. Io vorrei che il ministro studiasse per trovare il modo di abolire tutte le pensioni, aumentando gli stipendi, togliendo le ritenute, e obbligando così gli impiegati a premunirsi da se stessi colla previdenza, pel tempo della vecchiaia e contro i pericoli della infermità. Se io dovessi ascoltare il mio cuore dovrei dire all'onorevole ministro: studi questo, e questo sarebbe un rimedio radicale che toglierebbe anche l'incognita dell'avvenire. Sulla via indicataci dall'onorevole Astengo andiamo, per carità, a rilento, perchè, stabilito il precedente che gli stipendi ormai liquidati e divenuti pensione, debbano aumentare in ragione dell'aumento dei viveri, sorgeranno mille altri bisogni sociali che troveranno nel principio affermato solidi argomenti per gravitare sempre maggiormente sul bilancio dello Stato.

Io non mi voglio perdere a fare ipotesi o paragoni, che sarebbero del resto molto facili, perchè non voglio consumare il tempo del Senato. Mi sorge poi un altro dubbio: È proprio questo il momento opportuno in cui il ministro del tesoro debba dedicarsi allo studio di un'argomento di questo genere?

Io ho udito con religiosa attenzione anche il discorso del nostro collega Bettoni, e quantunque egli non abbia negato le condizioni floride

del nostro bilancio, tuttavia mi parve che facesse delle restrizioni, non mentali; delle restrizioni molto eloquenti per convincerci, onorevoli colleghi, che in questo periodo della nostra finanza, cogli impegni presi e i bisogni che premono, sarebbe meglio eccitare il ministro a studiare il modo di restringere i cordoni della borsa, anzichè di allargarli. Nè basta, mi resta anche un altro dubbio, e lo dico francamente, nella speranza che il collega Astengo non me ne farà carico. Mi sorge cioè il dubbio che il Senato non sia la sede opportuna per muovere studii di simil fatta.

Io capirei che fosse venuta dall'altro ramo del Parlamento una simile proposta, ma qui siamo, o signori, diciamolo francamente, tutti troppo vecchi e quindi tutti vicini al trattamento di pensione (*si ride*) perchè sia proprio questa la sede opportuna per una proposta di tal genere. (*ilarità, approvazioni*).

Dunque concludo. Se si tratta di studiare per trovare un modo di risolvere la questione radicalmente, io alla mia volta eccito l'amico Carcano a farlo; se si tratta invece di studiare prefiggendosi soltanto il quesito se oggi convenga o meno di aumentare la misura delle pensioni nei suoi limiti massimi, allora io lo eccito a rimanere inerte, a non studiare, perchè, m'ingannerò, ma partita dal Senato una proposta di questo genere, sia pure sotto forma di eccitamento a studii, vorrebbe dire dare ansa a molte agitazioni in paese, le quali poi, m'ingannerò anche in questo, molto difficilmente la pubblica finanza potrebbe soddisfare. (*Bravo, approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori. Io mi studierò di rispondere colla massima brevità agli importanti discorsi che furono or ora pronunciati.

Comincio dall'onor. senatore Astengo. Ascoltando il suo discorso, pensavo di essere obbligato ad una lunga risposta, a esporre molte considerazioni, ma oggi posso chiamarmi uomo fortunato, giacchè gli onorevoli senatori Bettoni e Lucchini mi hanno sollevato da questo carico.

Essi hanno risposto meglio che io non avrei potuto fare al voto espresso dall'onor. sena-

tore Astengo, tanto nel campo dell'opportunità del momento, quanto in quello del merito.

Certamente, una riforma della legge sulle pensioni non si potrebbe limitare, come ha giustamente osservato il senatore Lucchini, ad aumentare i limiti massimi. Se delle riforme sono desiderabili nella nostra legge delle pensioni, prima di un ritocco nelle pensioni maggiori, è da invocarsi che si modifichino altre parti della legge stessa, specialmente riguardo al trattamento delle donne, delle vedove e degli orfani.

Io ebbi già occasione, quando si discusse in quest'aula il disegno di legge per la Cassa pensioni dei medici condotti, di fare qualche accenno su questo argomento e di esprimere l'augurio che venga presto il tempo di poter affrontare un problema così vasto e complesso qual'è quello di una larga riforma legislativa ed economica circa il trattamento di riposo ai funzionari dello Stato. Consento oggi pienamente col senatore Lucchini e col senatore Bettoni, su quanto essi hanno detto in proposito, e cioè, che non è ora il momento opportuno; perchè altri problemi incalzano, altri bisogni più urgenti si sono manifestati, e nuovi oneri inevitabili pesano sul bilancio dello Stato; e come bene avvertiva il senatore Lucchini, è pure necessario (ed in questo sono sicuro consentirà anche l'onor. senatore Astengo), è necessario prima e più di ogni altra cosa mantenere la solidità del bilancio, e per ciò evitare ora qualsiasi aumento di spesa che non sia in modo assoluto urgente e indispensabile.

Non è dunque oggi il giorno opportuno per trattare la questione delle pensioni. Tuttavia giova notare che anche dai discorsi pronunziati oggi in proposito è apparso come vi siano tre tendenze.

Una è quella più radicale accennata dal senatore Lucchini, che vorrebbe sopprimere senz'altro le pensioni, dando agli impiegati una retribuzione sufficiente, affinchè possano provvedere da se stessi ai bisogni della vecchiaia, mediante contratti di assicurazione volontaria con Società o Istituti di previdenza.

Ben altra è quella accennata dal senatore Astengo, che vorrebbe invece migliorare il trattamento delle pensioni di Stato, secondo il sistema vigente, il che significherebbe aumentare quel carico dell'erario, quel debito vita-

lizio, che già di per se stesso, anche senza innovazioni legislative, va continuamente aumentando ogni anno.

Fra codeste due tendenze opposte, ve n'è una che vorrebbe riformare la legge sulle pensioni, ma non soltanto nel senso di aumentare l'onere sul bilancio dello Stato, bensì anche nel senso di far contribuire in misura meno esigua, più equamente, gli stessi funzionari dello Stato, onde raccogliere i mezzi occorrenti per il servizio di pensioni congrue, anche a favore delle vedove e degli orfani.

Certamente la misura delle ritenute su gli stipendi, così come è oggi, è assai mite, troppo mite, e in una riforma della legge delle pensioni molto probabilmente occorrerà anche un modico aumento dei contributi da versarsi dagli interessati a favore proprio e delle proprie famiglie.

Passo ora a rispondere all'onor. senatore Bettoni. Qui il mio compito è assai agevole. Devo, prima di tutto, esprimere un vivissimo ringraziamento al senatore Bettoni, non solamente per le espressioni estremamente benevoli a me rivolte, ma ancor più per l'aiuto efficace ch'egli mi ha dato esponendo delle considerazioni piene di prudenza e di saggezza, intorno al modo di governare la finanza.

L'onor. Bettoni ha udito che io già approfittai del suo aiuto, rispondendo all'onor. senatore Astengo. Certamente i savi riflessi e i prudenti avvisi da lui esposti sono un aiuto prezioso per il ministro del tesoro, che deve ognora energicamente, e spesso penosamente, resistere a quelli che furono opportunamente chiamati i desideri eccessivi, e specialmente poi in materia di aumenti e di miglioramenti di organici.

Anche per questo io devo al senatore Bettoni uno speciale ringraziamento; come pure lo debbo al senatore Lucchini Giovanni, il quale vorrà tenersi, spero, soddisfatto delle mie brevi dichiarazioni sul tema delle pensioni.

Mi rimane ora un altro dovere da compiere verso l'onorevole Commissione di finanze.

Il diligentissimo suo relatore, senatore Vaccelli, nel proporre al Senato l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, lo accompagna con una dotta relazione, nella quale tratta più specialmente tre argomenti che io credo di poter riassumere sommariamente così: riscatto delle ferrovie;

riscatto dei debiti redimibili; circolazione monetaria.

Sul primo argomento, quello del riscatto delle ferrovie concesse all'industria privata, l'onorevole senatore Vacchelli premette una massima sulla quale non vi può essere dissenso. Egli esprime l'opinione, da me condivisa, che alle somme occorrenti per riscattare, nell'interesse dello Stato, talune ferrovie concesse all'industria privata, convenga far fronte con l'assunzione di debiti redimibili mediante emissione sul nuovo titolo al tre e mezzo netto.

Il senatore Vacchelli tratta poi un altro argomento speciale, il riscatto della linea Cremona-Borgo San Donnino. Quest'altra questione interessa pure il Tesoro, ma più specialmente entra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici. Il mio collega Bertolini è spiacente di non poter intervenire a questa seduta, essendo egli impegnato in altra discussione improrogabile nell'altro ramo del Parlamento. Egli però mi ha dato l'incarico di giustificare la sua assenza e di pregare la Commissione di finanze e l'onorevole relatore di voler differire questa questione speciale, che è in gran parte d'indole tecnica, alla discussione del bilancio dei lavori pubblici. Ed io confido che la Commissione di finanze e il senatore Vacchelli vorranno cortesemente consentire.

Passiamo al secondo argomento trattato nella importante relazione del senatore Vacchelli: il riscatto, o l'anticipata estinzione dei debiti redimibili. L'onor. relatore premette un diligente esame della situazione di fatto. Egli distingue, molto opportunamente, in vari gruppi i debiti redimibili esistenti a carico dell'erario; e nota che di alcuni, come delle Centrali toscane, manca il tornaconto di anticipare la estinzione.

Accenna poi una seconda serie di debiti redimibili pagabili all'estero, e nella massima parte in mano di creditori esteri; e osserva saviamente che non all'estinzione di questi conviene dare la precedenza. Infatti, riguardo ad essi, va tenuto conto, non soltanto del desiderio di non destare doglianze nei nostri creditori all'estero, ma altresì della convenienza di evitare qualsiasi causa perturbatrice dell'andamento dei cambi.

E poichè ho pronunziato la parola cambi, mi sia permessa una breve digressione per ri-

levare l'importanza delle osservazioni in proposito esposte dal senatore Bettoni.

Egli ha notato che, in quest'anno, si è manifestata una esacerbazione nei nostri cambi coll'estero; e ne ha indagate le cause. Io aggiungerò soltanto, in linea di fatto, che il disagio del nostro cambio sulla Francia, un mese fa, era di 62 centesimi, poi andò via via mitigandosi, ed oggi è a 25 centesimi; ed è sperabile che l'attenuazione continui. Però, certamente, dobbiamo studiare tutti i modi per contribuire a mantenere il cambio mite ed anzi a renderlo favorevole a noi. Onde torna la ragione di ripetere come convenga ora dare la precedenza al riscatto dei debiti redimibili più onerosi e pagabili all'interno. Nè occorre ripetere che per compiere il riscatto, vi sono due vie; o pagare il nostro debito con mezzi di tesoreria, o sostituire ai titoli vecchi il titolo nuovo 3 e mezzo per cento, netto.

Conchiude questa parte della sua importante relazione il senatore Vacchelli, esprimendo il voto che alla estinzione dei vecchi debiti redimibili si proceda con la massima sollecitudine; ed io qui mi arresto. Io penso che l'egregio mio amico senatore Vacchelli, che è stato valentissimo ministro del tesoro, mi darà venia se mi astengo dal fare esplicite dichiarazioni in proposito, e che non mi vorrà disapprovare se seguo quella norma che impone il massimo riserbo in materia di credito.

Un migliore assetto dei vecchi debiti redimibili deve formare oggetto delle costanti cure del Tesoro. Scegliere i tempi e i modi opportuni dipende da circostanze molteplici. Da poco tempo si è compiuta la prima emissione di 150 milioni del nuovo titolo, il quale non ha fatto ancora la sua effettiva comparsa sul mercato. Proprio di questi giorni, l'Officina carte-valori di Torino ha eseguito, con non comune alacrità, la fabbricazione dei vari tipi di cartelle e certificati rappresentativi del nuovo debito redimibile in cinquanta anni, con l'interesse del 3 e mezzo per cento. Ora conviene attendere che se ne stabiliscano solidamente i prezzi, prima di parlare di altra emissione, che tutti vogliamo sia per compiersi a condizioni non meno favorevoli, e possibilmente migliori di quelle ottenute nel collocamento della prima categoria.

D'altronde, non è ora il caso di fare esplicite

dichiarazioni, anche perchè si tratta di un'operazione che vuol essere preordinata con la massima cautela, e che conviene annunciare solo al momento della sua attuazione.

Con questa breve risposta credo di avere accennate abbastanza le mie vedute sull'argomento, e spero che esse non tornino sgradite all'onorevole relatore della Commissione di finanze.

Mi limiterò a poche parole sul terzo argomento, pure assai interessante e opportunamente accennato nella relazione della Commissione di finanze, sulla circolazione monetaria.

Anzitutto il senatore Vacchelli rileva i vantaggi che alla nostra circolazione di moneta piccola e media deriveranno dalla recente convenzione stipulata fra gli Stati dell'Unione latina, nel novembre scorso, ed approvata nel decorso maggio dal Senato. Per quella convenzione si potranno migliorare le condizioni della nostra circolazione, essendo consentito all'Italia di coniare 20 milioni di lire all'anno, e per parecchi anni, di nuova moneta divisionaria d'argento, per due terzi, rifondendo scudi, e per un terzo impiegando verghe.

In un paio d'anni, 40 milioni di più, aggiunti ai 200 milioni circa di monete divisionarie da una e due lire ora in circolazione, varranno a far cessare o attenuare la deficienza che l'onorevole Vacchelli ha avvertito nelle monete piccole e medie, per lo scarso uso che ora si fa degli scudi.

Riassumendo in poche cifre lo stato odierno della nostra circolazione media e spicciola, noi abbiamo per 430 milioni di lire in biglietti da cinque e da dieci, in 320 milioni è stimato l'ammontare degli scudi di argento, e a poco più di 200 milioni sommano le monete di argento da una e da due lire; infine di circa 100 milioni è l'importo delle monete di bronzo e di nickel; nell'insieme, poco più di un miliardo. Assai utile ai piccoli scambi giungerà la emissione di nuove monete di argento da due e da una lira, che potranno, almeno in parte, supplire al disuso degli scudi d'argento o alla deficienza di biglietti da cinque lire; certamente, i bisogni della minuta circolazione saranno meglio soddisfatti di quello che non lo siano oggi.

Più avanti, a ben più largo campo volge lo sguardo il senatore Vacchelli, nella pregevole sua relazione. Egli segna le tracce di una ra-

dicale riforma di tutto il regime della circolazione e del baratto dei biglietti di Stato e dei biglietti di Banca. E i punti più salienti, fra gli altri, sarebbero questi: aumento dei biglietti di Stato contro deposito, non più di scudi e d'oro, ma di monete divisionarie di argento; le quali, com'è noto, hanno un valore intrinseco inferiore ai quattro decimi: cambio obbligatorio dei biglietti di Stato in moneta divisionaria, e dei biglietti di Banca in oro o in scudi (senza il cuscinetto dei biglietti di Stato).

Intorno a questi punti, sarebbe imprudente pronunciare giudizi senza un profondo esame di tutte le circostanze e di tutte le conseguenze.

È da vedere se così fatte innovazioni siano oggi utili e opportune. E i motivi da dubitare sorgono da varie considerazioni, vuoi rispetto all'andamento dei cambi, vuoi rispetto ai patti stipulati con gli altri paesi dell'Unione monetaria latina, vuoi per tutto il complesso ordinamento della nostra circolazione, e per la tutela delle riserve auree, faticosamente raccolte.

Ma, come già accennai, l'onor. Commissione di finanze ha tracciato delle linee di un'ampia riforma, indicando dei concetti, non come teoremi, ma come proposte meritevoli di studio e di esame. E di esaminarle e studiarle con la massima diligenza io prendo impegno, mentre ringrazio vivamente Commissione di finanze, e l'ottimo relatore, per l'autorevole appoggio al disegno di legge che ora attende i voti del Senato. (*Approvazioni*).

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Aderisco pienamente alle considerazioni esposte dall'egregio ministro del tesoro, e riconosco la necessità da parte sua di tutte quelle riserve, che ha fatto circa gli apprezzamenti e le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre in nome della Commissione di finanze.

Io poi, in relazione ai discorsi pronunciati dagli egregi colleghi, mi limito soltanto a dichiarare che aderisco pienamente a ciò che ha detto l'onor. Bettoni, il quale desidera economie in tutte le spese non assolutamente necessarie e ritiene che ci si debba arrestare nel votare aumenti di organici; aumenti che già attualmente devono impensierire, poichè assicurano

in prossimo aumento notevole dell'ammontare complessivo delle pensioni.

Gli aumenti degli organici, che abbiamo deliberato in questi ultimi tempi, faranno sentire immediatamente il loro effetto, perchè le pensioni si liquidano in relazione dell'ammontare medio degli stipendi, nell'ultimo quinquennio.

Mi dichiaro poi assolutamente contrario a qualunque modificazione che riguardi le pensioni già effettivamente liquidate. Questo è un debito liquidato, e non si può nemmeno pensare di sgravare le pensioni dalle imposte, perchè qualunque cittadino deve concorrere alle imposte (*approvazioni*), e non c'è ragione di modificare quelle sulle pensioni, quando non si modificano le imposte che attualmente sopportano gli impiegati dello Stato.

Detto questo, debbo riconoscere l'assoluta convenienza di studiare una modificazione della legge sulle pensioni, poichè realmente, per ciò che riguarda specialmente le vedove e gli orfani il trattamento che si fa a loro dallo Stato non risponde più a ciò che l'opinione pubblica esige e a ciò che fanno tutte le provincie e i comuni. Oggi anche quelli, che usavano applicare le leggi dello Stato, vanno modificandolo nel senso di migliorare il trattamento alle vedove e agli orfani. Alle vedove lo Stato non dà che il terzo della pensione, agli orfani una pensione minima in relazione al loro numero, quindi è certo questo argomento degno di solleciti studi.

Raccomanderei poi che si pensasse alla istituzione di una Cassa speciale per le pensioni, alla quale dovessero contribuire in determinate proporzioni lo Stato e l'impiegato, sempre con una percentuale sullo stipendio. Ricordo che l'isti-

tuire una Cassa-pensioni gioverebbe non solo allo Stato, perchè eliminerebbe ogni difficoltà su questo argomento per gli impiegati futuri, ma gioverebbe anche agli stessi impiegati, perchè si potrebbe istituirla in modo da rendere più facile agli impiegati stessi, se le condizioni della loro famiglia lo esigono, di andare in pensione in un determinato tempo. Mi limito a fare questa dichiarazione sommaria, richiamandomi ad un progetto di legge che contiene già un piano in questo senso, progetto presentato nel marzo del 1899, appunto per l'istituzione di una Cassa-pensioni.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Vorrei dichiarare che la raccomandazione ora fatta dall'on. senatore Vacchelli concorda con una simile raccomandazione, già espressa e di recente richiamata dalla Giunta generale del bilancio nella Camera dei deputati. Quando si discusse questo stesso bilancio del Tesoro nell'altro ramo del Parlamento, io ebbi occasione di fare una dichiarazione che sento il dovere di ripetere qui chiaramente: intendo dire che in uno studio di riforma della legge sulle pensioni dovrà essere tenuto presente il concetto raccomandato dal senatore Vacchelli, che segna la via di una soluzione equa e razionale (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,785,050 »
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,640 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	32,501,450 »
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	32,979,220 »
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 »
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,170 »
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,230 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,250 »
		<hr/>
		380,048,890 »

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,511,260 »
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,519,040 »
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	220,790 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	18,251,090 »

	<i>Riporto</i>	18,251,090 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	24,685,512 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,178,635 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,510,225 »
		77,347,037 »
	<i>Debiti variabili.</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	317,550 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro (Idem)	6,200,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,103,025 »
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	20,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	300,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem)	12,477,470 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,818,045 »

	<i>Riporto</i>	21,818,045 »
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905. n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Idem)	19,840,810 »
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	3,020,480 »
27	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	50,000 »
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	14,028,181.47
29	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,310 »
30	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1903 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (nona e decima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1909 (leggi 14 luglio 1907, n. 494 e 9 luglio 1908, n. 424)	2,000,000 »
31	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
32	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1906 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lett. B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324).	9,053,690 »
33	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,390 »
34	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
35	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	72,790 »
	<i>Da riportarsi</i>	113,081,709 47

	<i>Riporto</i>	113,081,709 47
36	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Tredicesima annualità)	3,856,141 »
37	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		<hr/> 117,042,850 47
	<i>Debito vitalizio.</i>	
38	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	85,443,900 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	915,000 »
40	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	25,000 »
41	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 »
		<hr/> 86,386,360 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
42	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537	3,000,000 »
	<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione agli operai.</i>	
43	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa	4,800
44	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso	2,300 »
		<hr/> 7,100 »
	Totale del debito vitalizio	<hr/> <hr/> 89,393,460 »

<i>Dotazioni.</i>		
45	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
46	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
47	Spese pel Senato del Regno.	560,000 »
48	Spese per la Camera dei Deputati	1,155,000 »
49	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo di viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,597,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,221,600 »
51	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	330,748 »
52	Spese d'ufficio del Ministero	95,240 »
		3,647,588 »
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
53	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 »
54	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 »
55	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 »
56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		41,120 »

<i>Corte dei conti.</i>		
57	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,261,370 »
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	222,030 »
59	Spese d'ufficio	40,000 »
60	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
61	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria.	30,000 »
62	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
63	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 »
64	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
65	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
		2,653,000 »
<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>		
66	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	95,000 »
67	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 »
68	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza .	6,450 »
		106,620 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
69	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,059,400 »
70	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,740 »
71	Personale straordinario	12,440 »
		1,092,580 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	1,092,580 »
72	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
73	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
74	Fitto di locali non demaniali (Idem)	39,750 »
		1,176,330 »
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
75	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,444,360 »
76	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,200 »
77	Personale straordinario	5,700 »
78	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
		2,462,610 »
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
79	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse)	1,500,860 »
80	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	28,180 »
81	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	15,870 »
82	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell' officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua	12,655 »
83	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	1,500 »
84	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	19,500 »
85	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
86	Spese pei servizi del Tesoro	24,500 »
87	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 »
	<i>Riporto</i>	1,640,065 »

	<i>Riporto</i>	1,640,065 »
88	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,656,065 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
89	Personale di ruolo (Spese fisse)	74,500 »
90	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	8,413 »
91	Spese d'ufficio (Idem)	2,000 »
92	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	130,200 »
93	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	20,000 »
94	Scuola dell'arte della medaglia	15,000 »
		250,113 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
95	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	35,165 »
96	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	125,000 »
97	Spese di commissione e di cambio ed altre relative ai pagamenti al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	450,000 »
98	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000 »
	<i>Riporto</i>	650,165 »

	<i>Riperto</i>	650,165 »
99	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	50,000 »
100	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria).	51,615 »
101	Spesa per lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	20,000 »
102	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	124,500 »
103	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
104	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
105	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 »
106	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
107	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
108	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	71,000 »
109	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
110	Spese postali.	6,000 »
111	Spese di stampa	116,700 »
112	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,550 »
113	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
114	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa-obbl.).	<i>per memoria</i>
115	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,355,630 »

	<i>Riporto</i>	1,355,630 »
116	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	41,000 »
117	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
118	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
119	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67). (Spesa d'ordine)	67,702 »
120	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	7,744 »
121	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 »
122	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
123	Spese casuali.	18,000 »
		1,892,076 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>		
124	Personale (Spese fisse)	43,060 »
125	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)	688,220 »
126	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	1,900,000 »
		2,631,280 »

Fondi di riserva.

127 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) 4,000,000 »

128 Fondo di riserva per le spese imprevidite (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) 1,000,000 »

5,000,000 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.***(Debiti variabili).*

129 Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) 1,000 »

130 Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) 6,500 »

131 Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) 30,000 »

132 Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) *per memoria*

Da riportarsi 37,500 »

	<i>Riporto</i>	37,500 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.	263,000 »
134	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni	1,680,000 »
135	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,300 »
136	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli art. 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 o articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	60,210 »
137	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza fra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9	1,762.40
138	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 - (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno)	229,690 »
139	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,630,462 40

	<i>Riporto</i>	2,630,462.40
140	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
141	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Diciassettesima annualità)	162,840 »
		5,293,302.40
	<i>Spese diverse.</i>	
142	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	252,200 »
143	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	2,500 »
144	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>per memoria</i>
145	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	36,170 »
146	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
148	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2.090.870 »

	<i>Riporto</i>	2,093,870 »
150	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e articolo 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
151	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286	<i>per memoria</i>
152	Anticipazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non Romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
153	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
154	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
155	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine	450,000 »
156	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine	540,000 »
157	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventottesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374.	300,000 »
158	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2°, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
159	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrim-	
	<i>Da riportarsi</i>	5,880,870 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	5,880,870 »
	poste comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	50,000 »
160	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538)	<i>per memoria</i>
161	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, nell'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	<i>per memoria</i>
162	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369, e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385)	70,000 »
163	Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato	800,000 »
163 <i>bis</i>	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) Seconda rata)	130,000 »
		6,930,870 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
164	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	8,474,700 »
165	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,317,050 »
166	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,674,780 »
167	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,890,000 »
168	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,556,530 »

	<i>Riporto</i>	19,556,530 »
169	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 »
170	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	171,500 »
171	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	55,000 »
172	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
173	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Tredicesima annualità)	1,143,860 »
174	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,385,000 »
175	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata)	293,500 »
176	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria)	4,491,270 »
177	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria)	5,958,290 »
178	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1909 (Spesa obbligatoria)	992,680.74
		34,117,630.74
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
179	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico	130,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	130,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	130,000,000 »
180	Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione e l'acquisto del materiale navale occorrente pel servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	13,000,000 »
181	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		143,000,000 »
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
182	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
183	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
184	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	9,605,999.50
185	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
186	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,320 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,785,319.50

	<i>Riporto</i>	9,785,319.50
187	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche	1,000,000 »
188	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dell'art. 3, lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		14,485,319.50
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
189	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 »
190	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,505 »
191	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
192	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,590 »
		589,267 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
	Debiti perpetui	380,048,890 »
	Debiti redimibili	77,347,037 »
	<i>Da riportarsi</i>	457,395,927 »

	<i>Riporto</i>	457,395,927 »
Debiti variabili		117,042,850 47
Debito vitalizio		89,393,460 »
Dotazioni		16,050,000 »
Spese per le Camere legislative		2,597,000 »
		<hr/> 682,479,237 47
Spese generali di amministrazione.		
Ministero		3,647,588 »
Presidenza del Consiglio dei ministri		41,120 »
Corte dei conti		2,653,000 »
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		106,620 »
Avvocature erariali		1,176,330 »
Intendenze di finanza		2,462,610 »
Servizio del Tesoro		1,656,065 »
Regia zecca e monetazione		250,113 »
Servizi diversi		1,892,076 »
		<hr/> 13,885,522 »
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,631,280 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		703,996,039 47
		<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	5,293,302 40
Spese diverse	6,930,870 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	12,224,172 40

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	34,117,630 74
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	143,000,000 »
Anticipazione a provincie e comuni	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	14,485,319 50

TOTALE della categoria terza della parte straordinaria 194,102,950 24

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria 206,327,122 64

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) 910,323,162 11

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO 589,267 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	716,220,211 87
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	194,102,950 24
Totale spese reali	910,323,162 11
Categoria IV. — Partite di giro	589,267 »
Totale generale	910,912,429 11

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
 - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

- PITOLO n. 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
- » n. 35. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 49. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
- » n. 92. Spese d'esercizio della zecca.
- » n. 97. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
- » n. 98. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
- » n. 100. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
- » n. 104. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » n. 106. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
- » n. 109. Telegrammi da spedire all'estero.
- » n. 113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
- » n. 114. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
- » n. 119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
- » n. 121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
- » n. 125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse.
- » n. 126. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
- » n. 129. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 130. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 131. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12, legge stessa ed art. 1, Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 135. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 142. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 143. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 145. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 155. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)
 - » n. 156. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).
 - » n. 165. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 166. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 167. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 169. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 170. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 171. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 172. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 176. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909.
 - » n. 177. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909.

- CAPITOLO n. 178. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1° gennaio 1909.
- » n. 183. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 184. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 185. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria.
- » n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 39. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso, spese di viaggio e compensi per lavori a cottimo, sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.
 - » n. 40. Indennità di missione o compensi per lavori a cottimo al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.
 - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 42. Indennità agl'impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 55. Aggi di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).

- CAPITOLO n. 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.
 - » n. 59. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 70. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (tasse sugli affari).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 88. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.
 - » n. 89. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 94. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 95. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro (Idem).
 - » n. 96. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 97. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 98. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 102. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

- CAPITOLO n. 109. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per i giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 117. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 118. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 120. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette)
 - » n. 125. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 126. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 127. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 128. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 129. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1908-909 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella Compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
 - » n. 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 160. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 161. Aggi agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici

e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

- CAPITOLO n. 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
- » n. 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 178. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
 - » n. 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 184. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 185. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 203. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 204. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 205. Vincite al lotto.
 - » n. 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 213. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- Capitolo n. 218. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
- » n. 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 221. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
 - » n. 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 230. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per i servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
 - » n. 231. Pensioni degli operai delle saline.
 - » n. 233. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 235. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 236. Compra dei sali.
 - » n. 237. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, compensi al personale ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.
 - » n. 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 241. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 255. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

- CAPITOLO n. 256. Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali.
- » n. 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 260. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » n. 261. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione dei chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 263. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
 - » n. 264. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 282. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 284. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 286. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui a titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 383, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.
 - » n. 303. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 304. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 305. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 307. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 308. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

- CAPITOLO n. 309. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 311. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 312. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 319. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 320. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 321. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 322. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 323. Personale per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - » n. 327. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 331. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 32. Spese di giustizia.
 - » n. 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

- CAPITOLO n. 12. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 126. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 151. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 270. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 273. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell'interno.

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

CAPITOLO n. 30. Spese di liti.

- » n. 33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 101. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 166. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
- » n. 167. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.

Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLO n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 41. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
- » n. 89. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15).

Ministero delle poste e dei telegrafi.

CAPITOLO n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 22. Spese di liti.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
- » n. 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per prestazioni di custodia degli effetti postali e di mano d'opera per trasbordo in caso di interruzione di linee; per

trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo dei veicoli - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

- CAPITOLO n. 48. Compensi alla Società di navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti esercizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
- » n. 49. Trasporto delle valigie australiana ed indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
 - » n. 128. Retribuzione ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti telefonici pubblici per il servizio fonotelegrafico.
 - » n. 129. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

CAPITOLO n. 130. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.

- » n. 131. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.
- » n. 133. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.
- » n. 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
- » n. 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 20. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'Erario.
 - » n. 60. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 63. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 64. Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei Corpi per casi di forza maggiore.
 - » n. 65. Premi periodici agli ufficiali del Genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.

- CAPITOLO n. 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa d'indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, 16 maggio 1901, n. 176 e 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 47. Corpo Reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 70. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- CAPITOLO n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 24. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 25. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 30. Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 39. Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della *Diaspis pentagona*, della *Brusca*, della *Mosca olearia* e di altri insetti nocivi agli olivi: sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc.
 - » n. 47. Spese per combattere la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 48. Viticoltura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi.
 - » n. 75. Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui Demani comunali del Mezzogiorno sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia.
 - » n. 79. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 81. Prezzo dei terreni espropriati in forza dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 82. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 85. Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 617.
 - » n. 108 bis. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 116. Compenso ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).

CAPITOLO n. 121. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » n. 130. Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
- » n. 155. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
- » n. 161. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
- » n. 162. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
- » n. 174. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 176. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
- » n. 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

CAPITOLO n. 86. Spese pei servizi del Tesoro.

- » n. 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze.

CAPITOLO n. 55. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 55 bis. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744) (Idem).
- » n. 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 56 bis. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744) (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 97. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 98. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 104. Contribuzioni fondiari e - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 118. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 120. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 126. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 131. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 132. Personale degli ufficiali della guardia di finanza - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 133. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
 - » n. 134. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 135. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 138. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 140. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 141. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporti e spese varie attinenti al servizio suindicato.
 - » n. 146. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
 - » n. 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 161. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 178. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 183. Sussidio annuo ai comuni di 2^a, 3^a e 4^a classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti (art. 15 dell'allegato A alla legge 13 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 193. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

- CAPITOLO n. 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
- » n. 233. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 241. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 250. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.
 - » n. 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 319. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

CAPITOLO n. 323. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.

- » n. 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
- » n. 327. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni-riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti dei singoli capitoli testè approvati, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 455,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	10,000
	L.	<u>455,000</u>

Al conto consuntivo 1909-910 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione, per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 15).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alla Cassa di risparmio di Ronciglione, per la costituzione di un ospedale consorziale e di un asilo infantile una tombola telegrafica di lire un milione, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato della tombola, netto dalle spese, per tre quarti sarà devoluto all'ospedale, l'altro quarto all'asilo infantile.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di li-

re 31,245.90, da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per lavori di stampa dei documenti finanziari » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per lavori di stampa dei documenti finanziari:

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge:

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 58).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 16,817.35 a un nuovo capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-1909 con la denominazione: « Saldo di spesa residua pertinente all'esercizio 1907-908, per la stampa dei documenti finanziari presentati alla Camera dei deputati durante l'esercizio medesimo ».

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 14,428.55 al capitolo n. 108 « Spese di stampa » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione d'eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 64).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 13,535.17, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 21: « Spese di stampa (*Bollettino ufficiale settimanale*) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 131.65, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 29: « Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7902.21, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 194: « Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed ai genitori di maestri elementari defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri »,

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale interno al seguente disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie:

Senatori votanti 91

Favorevoli 80

Contrari 11

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti 91

Favorevoli 80

Contrari 11

(Il Senato approva).

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 fra l'Italia e varii Stati d'Europa:

Senatori votanti 91

Favorevoli 84

Contrari 7

(Il Senato approva).

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le R. navi armate » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 54).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è per l'esercizio 1909-1910 autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 6,000,000, per il servizio di cassa delle regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa di ogni successivo esercizio sarà determinata la cifra del conto corrente.

(Approvato).

Art. 3.

Con ordini sul conto corrente, sottoposti a norme analoghe a quelle stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per i mandati a disposizione, il Ministero della marina può aprire crediti a favore dei direttori di Commissariato militare marittimo.

Nello stato di previsione della spesa saranno pure determinate le delegazioni del tesoro sulle quali potranno essere rilasciati gli ordini di pagamento.

Per l'esercizio 1909-910 tali delegazioni del tesoro saranno quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

Non si farà luogo a registrazione di un ordine sul conto corrente da parte della Corte dei conti, ed il rifiuto annullerà l'ordine stesso, quando questo ecceda la disponibilità del conto corrente, oppure, quando ne sia avvenuta l'emissione, per titolo che non riguardi esclusivamente il fondo di scorta delle regie navi.

(Approvato).

Art. 5.

I direttori di Commissariato militare marittimo dispongono dei crediti loro aperti, mediante buoni a favore dei responsabili di cassa delle regie navi armate, in riserva, in allestimento e in disponibilità, per somministrare loro la dotazione di cassa della rispettiva nave.

(Approvato).

Art. 6.

La dotazione di cassa prelevata dal conto corrente, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, costituisce il *Fondo di scorta* di ciascuna nave, l'ammontare del quale sarà determinato, per ciascun tipo e per ciascuna posizione amministrativa, con decreto del ministro della marina da registrarsi alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 7.

Non compete alcun fondo di scorta alle navi in disarmo. Nel caso di disarmo di una regia nave i responsabili di cassa dovranno eseguire la restituzione del fondo stesso nella cassa della Direzione di Commissariato militare marittimo del Dipartimento nella cui giurisdizione avviene il disarmo stesso.

Analogo procedimento sarà seguito nel caso di riduzione del fondo di scorta per il passaggio della nave dalla posizione di armamento o di riserva a quella di disponibilità.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme restituite dai responsabili delle regie navi per cessazione o riduzione del fondo di scorta, sono immediatamente versate dai direttori di Commissariato militare marittimo nella locale sezione di tesoreria, che ne rilascia apposita quietanza.

L'ammontare delle quietanze di versamento è portato in aumento del residuo disponibile sul credito aperto al direttore di Commissariato militare marittimo che ha proceduto al versamento stesso.

(Approvato).

Art. 9.

I direttori di Commissariato militare marittimo presentano trimestralmente al Ministero della marina, pel tramite dei rispettivi delegati del tesoro che vi apporranno il loro visto, il rendiconto documentato delle somme erogate e di quelle versate, per essere riveduto e trasmesso alla Corte dei conti.

I direttori di Commissariato sono personalmente responsabili della regolarità dei prelevamenti ordinati e dei versamenti eseguiti sui crediti loro aperti.

I responsabili di cassa delle regie navi sono solidamente responsabili della regolare gestione del fondo di scorta, della sua ricostituzione periodica mediante il rimborso delle spese mensili di bordo sulla presentazione delle relative contabilità alle competenti Direzioni di Commissariato, non che della restituzione parziale o integrale del fondo stesso, nei casi di cui all'art. 7. Essi sono a tal uopo sottoposti alle disposizioni dell'art. 64 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Uno stato dimostrante la situazione del conto corrente al principio e alla fine dell'esercizio finanziario scaduto e il riassunto delle operazioni compiute nell'esercizio stesso sarà compilato dal Ministero della marina, trasmesso al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture, parificato dalla Corte dei conti e posto a corredo del relativo conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'articolo 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1909.

Le modalità per la tenuta delle scritture, del conto corrente, per l'emissione degli ordini per

le aperture di credito, per i buoni da emettersi in conto dei crediti stessi, per le quietanze di versamento, per la contabilità delle spese di bordo o per il periodico rimborso delle medesime ai responsabili di cassa delle regie navi, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri competenti, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1909-910, saranno soppressi i capitoli riflettenti il fondo di scorta per le regie navi armate.

Entro il primo semestre dell'esercizio medesimo sarà proceduto alla liquidazione del detto fondo, mediante versamenti da introitarsi ai residui del capitolo del bilancio d'entrata per l'esercizio 1908-909 « Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate », con le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina » (N. 57).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del n. 6 dell'ordine del giorno: « Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 57).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Dichiaro che do volentieri il mio voto favorevole a questo disegno di legge, che l'on. ministro della marina ha presentato, per la riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, tanto più che

il signor ministro nella sua relazione dice schiettamente che una parte di queste riforme sono quelle stesse, che dalla Commissione d'inchiesta sulla marina erano state proposte. Poichè io ho avuto l'onore di far parte di quella Commissione, è certo con compiacimento che vedo dal ministro accolte alcune delle proposte di quella Commissione; il che prova che l'opera da essa spiegata non è stata inutile.

Desidero però richiamare l'attenzione del signor ministro anche sopra un'altra riforma, che dalla Commissione d'inchiesta era stata formulata, e che fino ad ora non vedo tradotta in atti; intendo accennare alla soppressione delle casse dei quartiermastri nelle sede dei compartimenti marittimi.

Ove hanno sede gli uffici dei quartiermastri vi è anche il servizio di tesoreria fatto dalla Banca d'Italia per conto dello Stato, ed ivi per ciò si può affidare il servizio di cassa alla sezione di tesoreria, risparmiando una spesa, ed evitando all'Amministrazione della marina tutti i guai ed inconvenienti che possono avvenire, e che qualche volta si verificano, affidando la gestione d'ingenti somme ai quartiermastri. Ciò che in questi giorni è avvenuto alla cassa del quartiermastro di Taranto, mi sembra che sia la più bella prova della bontà della riforma, che la Commissione d'inchiesta aveva proposta, e confido che il signor ministro penserà ad attuarla.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ringrazio l'onor. senatore Borgatta delle cortesi parole rivoltemi per avere io preso in considerazione, e non per la prima volta, le proposte fatte dalla Commissione d'inchiesta.

Evidentemente queste riforme vanno fatte a grado a grado e non possono essere applicate tutte d'un colpo.

Circa la questione dei quartiermastri, l'osservazione dell'onor. senatore Borgatta calzava a proposito del progetto di legge che è stato testè approvato dal Senato per alzata e seduta, riguardante: « L'istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro e il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate ». Mediante questo progetto di legge noi veniamo a di-

minuire notevolmente il numerario giacente presso le Casse dei quartiermastri, perchè le navi si forniranno di fondi direttamente presso le delegazioni del Tesoro. Inoltre la ingerenza dei quartiermastri nella cassa principale non esisterà più, ma esisterà soltanto per la cassa secondaria che conterrà al massimo venti mila lire per i bisogni giornalieri.

Ciò permetterà di addivenire alla graduale soppressione dei quartiermastri, ed io non mancherò di concretare le relative proposte nel disegno di legge, che entro due anni dovrò presentare al Parlamento per la riforma del Corpo dei contabili, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 9 dell'altro progetto che, già approvato dalla Camera dei deputati, viene ora sottoposto al Senato del Regno.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Non avevo mancato di leggere il disegno di legge relativo al conto corrente col Tesoro, votato dal Senato prima di quello che ora si discute, ma da quella lettura non era venuta fuori l'idea che il signor ministro fosse intenzionato di applicare la riforma, siccome oggi ha dichiarato: sono pertanto lieto di aver provocato le odierne dichiarazioni del signor ministro, dalle quali appare che, pel modo in cui egli darà esecuzione alla legge, verrà appunto a soddisfare il voto della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi è soppresso. Le sue attribuzioni, per quanto concerne la provvista, la conservazione e la distribuzione del vestiario, sono affidate in ciascun dipartimento o comando militare marittimo alle rispettive Direzioni di Commissariato militare.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione dei militari del Corpo Reale equipaggi è affidata alle autorità alla cui immediata dipendenza sono posti: e così ai

Comandi di deposito, ai Comandi di distacamenti istituiti nelle rispettive circoscrizioni ed ai responsabili di bordo delle Regie navi.

(Approvato).

Art. 3.

Il « Fondo vestiario e spese generali » del Corpo Reale equipaggi è soppresso. I magazzini del vestiario sono sottoposti a norme analoghe a quelle vigenti per i magazzini delle sussistenze.

L'eventuale avanzo attivo risultante dallo stralcio del fondo suddetto sarà versato in Tesoreria e portato in aumento allo stanziamento del capitolo: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente ».

(Approvato).

Art. 4.

In ciascuno dei Regi arsenali marittimi le funzioni amministrative e contabili comuni a tutte le Direzioni dei lavori e indipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi, e cioè il servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e la liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi, sono accentrati in un ufficio di economato dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

(Approvato).

Art. 5.

In ciascuno dei Regi arsenali marittimi le funzioni contabili riassuntive e di riscontro, e la tenuta delle scritture relative sono affidate ad un ufficio di ragioneria dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

Le scritture sopra indicate sono riassunte presso la ragioneria dell'Amministrazione centrale.

(Approvato).

Art. 6.

Presso le Sotto-direzioni autonome dei lavori le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono esercitate da uffici di economato e di ragioneria posti alla dipendenza del sotto-direttore.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata la legge 14 luglio 1907, n. 504, e ogni disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla modificazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Corpo Reale equipaggi a bordo ed a terra e per gli altri servizi delle navi, e del regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi.

Il ministro della marina è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costruzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative (N. 64);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), S. Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Sulle ferie giudiziarie

Art. 1.

Le ferie giudiziarie delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali durano sessanta giorni, di cui i primi quindici servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri di altra Corte e giudici di altro Tribunale, annualmente designati con decreto ministeriale.

Art. 2.

Nel corso delle ferie delle Corti d'appello e dei Tribunali non posson sospendersi o interrompersi la spedizione e la trattazione degli affari penali in cui siano persone detenute, nè, in sede civile, i giudizi possessori e di esecuzione, le procedure dei fallimenti e quelle di giurisdizione volontaria.

Degli altri affari civili possono trattarsi soltanto quelli ritenuti d'urgenza con provvedimento del presidente della Corte o del Tribunale.

Art. 3.

I magistrati delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali godono quarantacinque giorni di ferie.

Quelli delle Corti d'appello e dei Tribunali destinati a prestar servizio nel periodo feriale godono di un equivalente congedo da accordarsi loro in tempo anteriore al detto periodo.

È regolato in conformità il servizio degli uffici del Pubblico Ministero.


Art. 4.

L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale.

Avanti alla Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare la data del principio del periodo feriale, anche in tempo diverso nelle diverse circoscrizioni, nonchè a dare ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.



XXII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento del senatore Celoria (pag. 685) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge (pag. 685) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 686) — Elenco di omaggi (pag. 686) — Comunicazione (pag. 687) — votazione a scrutinio segreto (pag. 687) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla riforma navale » (N. 53) — Senza discussione sono approvati i primi due articoli — L'art. 3 è approvato dopo osservazioni del senatore Gualterio (pag. 688) a cui risponde il ministro della marina (pag. 689) — Si approva l'art. 4 — Il senatore Gualterio parla sull'art. 5 (pag. 689); gli risponde il ministro della marina (pag. 690); replica del senatore Gualterio (pag. 690) e soggiunge altre spiegazioni il ministro della marina (pag. 690) — L'art. 5 è quindi approvato — All'art. 6 il senatore Gualterio fa osservazioni (pag. 691) a cui dà risposta il ministro della marina (pag. 691) — Si approva l'art. 6; e, senza osservazioni, si approvano i successivi fino al 15 — Sull'art. 16 parla il senatore Gualterio (pag. 694) e il ministro della marina gli dà risposta (pag. 694) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 694) — Presentazione di una relazione (pag. 695) — Avvertenza del Presidente (pag. 697) e osservazioni del senatore Cavalli (pag. 697) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina » (N. 56) (pag. 695); « Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra » (N. 59) (pag. 697) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 698).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti.

Il senatore, segretario, FABRIZI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Celoria.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Giovanni Celoria, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già

convalidati dal Senato, prego i senatori Blaserna e Colombo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Celoria è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al prof. Giovanni Celoria del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vicc-presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DE SETA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SETA E. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui due disegni di legge:

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie;

Modificazioni al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore De Seta Enrico della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare;

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Tarditi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge il quale, per ragione di competenza, sarà trasmesso per l'esame alla Commissione di finanze.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina.

Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia inviato all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale dovrebbe seguire il corso degli Uffici, ma, siccome il ministro della marina ha domandato che sia rinviato alla Commissione di finanze, io chiedo al Senato se accolga la richiesta del ministro.

Non facendosi obiezioni, il disegno di legge sarà trasmesso per l'esame alla Commissione di finanze.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati col quale si trasmette al Senato il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Costituzione in comuni delle frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Il prof. Leonardo Ricciardi, Napoli: *Temi proposti ed approvati dalla sezione di Napoli*

e svolti al Congresso di Catania sulla potenzialità della flotta italiana.

L'ing. Marc'Aurelio Boldi, Roma: *Del materiale di legno rinforzato, cementato e protetto per la sollecita ed economica costruzione di edifici ed altro.*

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Milano e Pavia: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1908.*

L'onor. ministro della guerra, Roma: *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1887.*

Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito, Roma: *Quarta relazione di quella Commissione d'inchiesta (Legge 6 giugno 1907, n. 287).*

Il prof. Pasquale Coppa Ruccari, Siena: *La compensazione delle colpe.*

Il presidente della Regia Deputazione marchigiana di storia patria, Ancona: *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra (vol. 1°).*

I rettori delle Regie Università di Padova e Parma: *Annuario di quelle Regie Università per l'anno accademico 1908-909.*

Il presidente della Regia Deputazione di storia patria per le antiche provincie della Lombardia, Torino: *Biblioteca di storia italiana rediventa (vol 2° 1800-50).*

Il presidente della Società Filosofica, Milano: *La necessità della educazione religiosa.*

L'on. senatore Adamoli (Cairo): *Rendiconti dei lavori della Commissione del Debito pubblico egiziano durante l'anno 1908.*

Il presidente della Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali di quella Regia Accademia (vol. 41°).*

Il presidente del Regio Istituto tecnico: Antonio Zanon, Udine: *Annali di quel Regio Istituto tecnico. Serie seconda, anno 24° 1904-905).*

Il prof. Raffaello Gurrieri, Bologna: *La riforma universitaria.*

La Presidenza del Patronato dei minorenni condannati condizionalmente, Roma: *Discorso e relazione sull'opera del Patronato nel 1908.*

L'avv. Igilio Bandini, Siena: *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.*

Il signor Luigi Coretti, Costantinopoli: *I progressi dell'Italia e i suoi rapporti coll'Impero Ottomano.*

Gli alunni del Regio Istituto nautico Pitagora, Bari: *Per la riforma degli Istituti nautici del Regno.*

Il colonnello Rinaldo Amatucci, Roma: *Memoriale circa un provvedimento preso a suo riguardo dall'Amministrazione della guerra.*

Il signor C. N. Desjoyeaux, Saint-Etienne: *Le projet de Chambre haute du duc de Broglie.*

L'on. deputato Ciccotti, Roma: *Sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.*

La biblioteca del Congresso Nazionale di Buenos Aires: *Diario delle sessioni ordinarie del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica Argentina per l'anno 1908.*

L'on. ministro dell'interno, Roma: *Le condizioni patrimoniali e finanziarie delle istituzioni pubbliche e di beneficenza.*

L'on. senatore Garofalo, Roma.

1° *La giustizia nel Veneto nel 1908.*

2° *Il Codice penale della colonia Eritrea.*

3° *Sulla ricerca della paternità.*

4° *De la solidarité.*

Il presidente della Camera di commercio di Catanzaro: *Relazione sui lavori compiuti da quella Camera di commercio nel biennio 1907-08.*

Il P. Francesco da Collarmare, cappuccino, Manoppello: *La scuola laica.*

Il tenente Emilio Salaris, Roma: *I Bersaglieri.*

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Leggo un telegramma pervenuto dal sindaco di Perugia:

« Nome Perugia ringrazio eccellentissimo Senato ambita dimostrazione fatta in onore Perugia. Porgo sentiti ossequi.

« Sindaco VALENTINI ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910;

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione;

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati pei lavori di stampa dei documenti finanziari;

Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-1908 concernenti spese facoltative:

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate;

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale » (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 53).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I quadri della riserva navale completano quelli attivi nella misura richiesta dalle esigenze della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri degli ufficiali della riserva navale comprendono:

a) gli ufficiali provenienti dai quadri attivi dei differenti Corpi della Regia marina;

b) gli ufficiali di complemento;

c) gli ufficiali della marina mercantile che soddisfino alle condizioni in seguito determinate.

(Approvato).

Art. 3.

I quadri della riserva navale sono divisi in:

a) quadri mobilitabili;

b) quadri onorari.

Appartengono ai primi gli ufficiali destinati, in caso di mobilitazione, all'esercizio di determinati servizi, sia nei dipartimenti e difese costiere, sia sulle unità del naviglio sussidiario e di quello ausiliario.

Appartengono ai secondi gli ufficiali della riserva navale i quali non trovano impiego nei quadri mobilitabili.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io veramente volevo parlare nella discussione generale.

PRESIDENTE. La discussione generale oramai è stata dichiarata chiusa, ma ella potrà sempre parlare sugli articoli.

GUALTERIO. Allora parlerò sull'art. 3° del quale è stata data testè lettura.

A me pare che la divisione della riserva navale in quadri mobilitabili ed onorari non abbia molta ragione di essere. La riserva navale deve essere divisa in categorie, secondo l'età e le attitudini dei vari elementi dai quali provengono gli ufficiali che vi sono assegnati.

La formazione dei quadri di mobilitazione è compito dell'ufficio di stato maggiore, mentre quello della legge è di determinare gli elementi che debbono comporre la riserva navale, suddividerli come ho detto in categorie e stabilire in quale di esse debba aver luogo il reclutamento per la formazione dei quadri.

A me pare che la riserva debba dividersi in due categorie: nella prima dovrebbero esservi gli ufficiali della posizione ausiliaria, i quali sono sempre a disposizione, per legge, del Governo in tempo di pace, e debbono essere impiegati in tempo di guerra in tutti i servizi che possono essere affidati agli ufficiali del servizio attivo. Per questo vincolo gli ufficiali in posizione ausiliaria godono in tempo di pace di un assegno annuale, e volere che questi ufficiali, non ancora a riposo, siano

posti nei quadri onorari, mi sembra sia cosa in contraddizione con la legge che ha istituito il servizio ausiliario il quale non avrebbe più scopo. Sarebbero quadri onorari composti di gente che deve essere sempre a disposizione del Governo in tempo di pace, con grave dispendio dell'erario e che all'atto della mobilitazione non avrebbero impiego.

Per questi motivi io non posso approvare la proposta divisione della riserva portata dal progetto di legge.

Capisco che gli ufficiali in posizione ausiliaria sono avanti negli anni, non solo per la loro provenienza, ma perchè la legge non provvede alla loro eliminazione quando sono in età troppo avanzata, mentre dovrebbe assegnare dei limiti di età per il loro collocamento a riposo. Inoltre in conseguenza delle molte promozioni avvenute, il ruolo di essi è stato messo in condizione da non potere servire di base a nulla di organico. Dovendo modificare questo stato di cose, mi pare che le variazioni occorrenti dovrebbero essere fatte alla legge sopra il servizio ausiliario e potrebbero esser fatte da una parte con lo stabilire per i vari gradi il limite di età, e dall'altra prescrivendo assolutamente le promozioni.

Questi concetti che vengo di esprimere, dovrebbero a mio avviso servire di base all'ordinamento della riserva navale.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Senato mi permetta di osservare che la radicale modifica cui accennò il senatore Gualterio scalzerebbe dalla base tutto il progetto di legge. Ora questo, come ben dice la relazione, tende a mutare la riserva navale attuale in una riserva fattiva.

L'onor. senatore Gualterio conosce al pari di me come attualmente gli ufficiali in posizione ausiliaria contino in genere una età avanzata e non soddisfino quindi alla condizione necessaria per formare un organico effettivamente utilizzabile in guerra specie nei gradi inferiori. A questo preciso scopo tende appunto la distinzione fatta nell'articolo 3 (distinzione la quale informa tutto il concetto di questa legge), tra quadri mobilizzabili e quadri onorari. I primi comprendono coloro atti a prestare un dato

servizio o ad assumere una data destinazione in tempo di guerra, come avviene nel Regio esercito, mentre i quadri onorari comprendono tutti gli altri che o per età o per ragioni di malattia, o per altre cause, non siano al caso di poter prestare servizio attivo.

Detto ciò non ho altro da aggiungere, perchè, ripeto, quanto ha detto il senatore Gualterio altererebbe lo stesso concetto informatore della legge già approvata dalla Camera ed attualmente sottoposta al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo terzo già letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I quadri mobilitabili sono determinati annualmente dal ministro della marina in base alle esigenze del servizio di guerra.

Vi sono assegnati, di ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo del servizio militare e gli ufficiali di complemento. Vi possono essere iscritti, previa loro domanda, gli altri ufficiali provenienti dal servizio attivo.

(Approvato).

Art. 5.

Possono, in via eccezionale, essere iscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che con l'esercizio o con la cultura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerienze.

Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Osservo che la concessione di gradi onorari è prescritta assolutamente dalla legge di avanzamento che ha un articolo il quale dice espressamente così: È vietata la concessione di gradi onorari.

Altri articoli della legge di avanzamento prescrivono che per ottenere un grado è espressa condizione di avere la idoneità per esercitarne gl'incarichi e sono ben definite tutte le norme e condizioni per accertare questa idoneità. Ora persone per quanto rispettabili possano essere, quando non abbiano percorsa la carriera militare, secondo me, non possono essere in condizioni di esercitare un grado militare. Queste persone possono essere ricompensate in altro modo e molto più degnamente, perchè se si tratta, come dice qualche articolo, di persone che abbiano benemerienze militari, vi sono disposizioni apposite per i compensi appropriati al loro operato; se sono persone che illustrano la scienza, non può certo il conferimento di un grado militare accrescere lustro al loro merito scientifico.

Per queste ragioni io non posso approvare la concessione di gradi onorari.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io sarei perfettamente dell'opinione dell'onorevole senatore Gualterio se la legge con l'articolo 5, parlasse di gradi onorari; ma, onorevoli senatori, la legge, all'art. 5, non parla di gradi onorari, e dice: « Possono in via eccezionale essere iscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare quelle notabilità nazionali che con l'esercizio » ecc. Non si tratta pertanto di conferire un grado; ed è escluso quindi che si possa andare contro la legge di avanzamento, nè contro altre leggi. E benchè in realtà una legge possa pur distruggerne un'altra, amo dichiarare al Senato che ciò non è il caso per la legge che si discute, la quale non mira a conferire alcun grado a persona che non abbia percorsa la carriera militare marinaresca; consente invece di conferire un titolo onorifico corrispondente, in determinate circostanze.

Per esempio, un grande costruttore navale civile che col suo sapere abbia dato speciali vantaggi alla marina da guerra, potrà con le dovute garanzie avere dei titoli corrispondenti agli alti gradi della marina stessa; titoli che (come dice il secondo comma dell'art. 5) saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere con-

forme del Comitato degli ammiragli, e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

Io voglio sperare che il senatore Gualterio si appagherà delle spiegazioni da me date in questo senso.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non comprendo che si possa iscrivere senza un grado militare una persona nei quadri onorari di un Corpo militare. Capisco che si possano dare titoli onorari in consessi in cui si possa dare un contributo della propria capacità. Il nostro Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dei membri onorari tra i più esimi architetti ed ingegneri del Regno.

In Inghilterra c'è stato Lord Rendel che ha fatto parte del Consiglio di Ammiragliato ma non era Lord navale, e copriva in quel Consesso gli attributi inerenti alla sua alta capacità tecnica. Quando verrà il giorno che noi avremo un Consiglio come l'Ammiragliato inglese, quel giorno potremo aprire le porte anche ad illustri ingegneri con vantaggio della marina ed anche oggi ciò non sarebbe impossibile.

Però non capirei di scriverli nei quadri onorari della riserva navale ove non avrebbero ragione di figurare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Nulla avrei a dire. Soggiungerò soltanto che l'essere iscritto in un quadro onorario della marina Regia non danneggia coloro che hanno effettivo diritto di appartenere alla riserva; i quali non possono in alcun modo risentire danno dal conferimento di un titolo di onore a persone che, pur non avendo effettivamente militato nella marina, resero ad essa segnalati servigi nel campo scientifico. È una innovazione ispirata a maggior larghezza di vedute. Essa pare anzi a me che sia benefica, perchè stimola chi volontariamente si dedica a studi attinenti alla marina, a coltivarli non solo per propria istruzione ma per giovare effettivamente allo sviluppo delle scienze marinaresche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere iscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale), (quadri onorari):

a) col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggio di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegate negli stessi viaggi; i capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso;

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non ho nessuna ragione di oppormi al conferimento di questi gradi che sono stabiliti dall'articolo; però mi pare che questa parificazione troverebbe molto più il suo luogo nella riforma del Codice per la marina mercantile che è in corso e che ha bisogno di essere riveduto in questo particolare.

Il Codice per la marina mercantile adesso non prevede che due classi di capitani: una a titoli molto bassi e l'altra con titoli un po' superiori, ma non vi è stabilita professionalmente nessuna graduazione. Ora che la marina mercantile ha acquistato tale uno sviluppo per cui partendo da piroscafi della portata del « Menabrea », di buona memoria, si è giunti al « Lusitania » e al « Mauritania », che hanno un dislocamento doppio del « Dreadnought », manca la graduazione necessaria nel personale destinato a condurre navi di così differente importanza. A questa deficienza deve provvedere il Codice per la marina mercantile con opportuna revisione, il quale deve stabilire delle classi di ufficiali secondi e di capitani con tirocinio professionale stabilito, come si ha nella marina militare, per creare la classe competente a comandare queste grosse navi che richiedono altrettanta perizia se non maggiore di quella

che si richiede per comandare le grandi navi da guerra.

Adesso che il Codice della marina mercantile è allo studio di una Commissione che lo rivede, mi pare che sia il momento adatto ad intraprendere una così necessaria riforma; certo che a quel capitano cui si potrà affidare un « Lusitania » non si può dare il grado di tenente di vascello o di capitano di corvetta in una graduazione ben fatta.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Se non ho mal capito, l'onor. senatore Gualterio vorrebbe che fossero insigniti di gradi più elevati i capitani che comandano le più grandi navi mercantili moderne. La legge che ora discutiamo si riferisce alla riserva navale e non alle modificazioni che la Commissione per la riforma del Codice dovrà fare al Codice della marina mercantile: questa Commissione studia da tre anni e dovrà essere ancora prorogata in carica per un anno. Certamente terrò conto delle osservazioni dell'onor. Gualterio per comunicarle al presidente della Commissione; ma, pare a me, che in questa legge non sarebbe il caso di introdurre questo grado superiore, anche perchè noi dei « Lusitania » per ora purtroppo non ne abbiamo, e quando ci saranno, si farà presto a fare un'altra leggina per aumentare il grado del loro comandante da capitano di corvetta a capitano di fregata od altro. Ripeto che per ora il conferire il grado di capitano di corvetta ai capitani che comandano i nostri attuali transatlantici parmi sia sufficiente. L'onor. senatore Gualterio mi insegna che, dando un grado, bisogna dare anche la nave corrispondente; ora il complesso di cognizioni che ha un capitano di vascello, comandante di navi da guerra di 1^a classe, è sempre molto superiore a quelle che può avere il miglior capitano di qualsiasi nave mercantile; il capitano mercantile non sa che comandare manovre di navigazione; ma ciò evidentemente è molto meno di quel che si richiede per un comandante di navi da guerra di prima classe, specialmente per quanto riguarda l'impiego delle artiglierie, la tattica, la strategia, ecc. Mi pare quindi che il grado di capitano di corvetta, che corrisponde a quanto si è fatto per

il passato, non menomi la considerazione e il prestigio dei capitani attualmente in servizio nella nostra marina mercantile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneità da stabilirsi da apposito regolamento:

a) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;

b) i sott'ufficiali della Regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di 1^a e di 2^a classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di età;

c) i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

L'organico degli ufficiali di complemento è fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

(Approvato).

Art. 8.

I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello stato maggiore generale, del Genio navale e del Corpo sanitario.

Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello stato maggiore generale, previo esperimento di idoneità:

a) come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali.

b) come guardiamarina:

1° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di navigazione come ufficiali

mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2° i sott'ufficiali della Regia marina di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;

3° i sottocapi e i comuni di cui al capoverso c) dell'articolo precedente.

Possono essere ammessi nel Corpo del Genio navale:

a) come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;

b) come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

c) come sottotenenti macchinisti:

1° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

2° i sott'ufficiali della Regia marina, di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.

Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che continuo non meno di due anni di esercizio professionale.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali della riserva navale, durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi Corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dall'applicazione delle leggi e regolamenti che riguardano gli ufficiali del servizio attivo del loro Corpo e grado.

(Approvato).

Art. 10.

La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di

pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, in tempo di pace possono essere chiamati in servizio per istruzione:

1° ogni qualvolta venga richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita;

2° quando vengano mobilitati i servizi cui essi sarebbero destinati in tempo di guerra;

3° previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere chiamati in servizio nei casi contemplati dalla legge n. 2987 del 29 gennaio 1885.

(Approvato).

Art. 12.

In caso di mobilitazione generale o parziale della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del Reo Governo.

Cessato lo stato di guerra gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

(Approvato).

Art. 13.

Gli individui che non sono più vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovano imbarcati, durante lo stato di guerra, su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, possono, in seguito a loro domanda, essere arruolati pel solo periodo di guerra, col grado corrispondente alla posizione che coprono sulla nave ausiliaria dove si trovano imbarcati, secondo la corrispondenza che sarà determinata dal regolamento di cui all'art. 22.

Gli ufficiali in tal modo arruolati saranno iscritti d'ufficio in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento. I sottufficiali, sottocapi e comuni faranno parte dei militari del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali della riserva navale che non siano provvisti di pensione vitalizia potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purchè abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le età di 60 anni, se ufficiali superiori, di 55 anni, se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni, se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le età suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.

Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.

(Approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprono, per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio od abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

Agli ufficiali della marina mercantile iscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale può essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinresco.

Gli ufficiali di complemento sono promossi

a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico, sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.

Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, può conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso Corpo nei quadri attivi.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Quest'articolo 16 stabilisce che ufficiali provenienti dal servizio attivo in certe condizioni di anzianità di servizio oppure con meriti militari speciali possono, nella riserva, ottenere due promozioni. Io non vedo il nesso fra le loro benemerenzze e il compenso che si vuol loro accordare. Si potrà remunerarli delle loro benemerenzze con onorificenze od in altra maniera, ma non si dà una promozione ad un individuo del quale non è accertata l'idoneità per l'avanzamento. Perchè l'idoneità, per quanto l'articolo 17 dica che deve essere accertata, non può esserlo con tutti gli elementi coi quali si accerta l'idoneità nel servizio attivo. Ad uno che abbia dimostrato merito militare in campagne di guerra si dà un compenso militare; se questo ha già avuto, oppure se non è il caso di accordarlo vi sono altre ricompense onorifiche, senza ricorrere a concessioni di gradi. Il dare dei gradi a delle persone che non si ha la sicurezza che siano in caso di poter bene esercitarli in qualsiasi occasione, non mi sembra consentaneo con lo spirito e col prestigio delle istituzioni militari.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Qui, come il Senato sa, si tratta di una seconda promozione, concessa a titolo d'onore, perchè dal momento che l'accertamento della idoneità per coprire il grado quando si è chiamati in servizio attivo esiste, evidentemente non si tratta che di un riguardo da usarsi a quelli che hanno combattuto per l'unità e per l'indipendenza d'Italia od abbiano meritata e conseguita medaglia al valor militare.

Attualmente la nostra riserva navale rappresen'ta ben poco, perchè anzitutto manca di uf-

ficiali inferiori, e, in quanto agli ufficiali superiori, i primi gradi sono deficienti di numero, e i gradi più elevati sono coperti da persone le quali hanno raggiunto il limite di età. Noi vogliamo con questa legge portare ad essere efficiente la riserva navale.

Concedere un secondo grado come ora si fa a quegli ufficiali che hanno combattuto per l'unità italiana non indica che questo ufficiale sia richiamato al servizio attivo per il caso di mobilitazione, perchè l'idoneità dev'essere sempre accertata come è detto nell'art. 17. Il Senato giudicherà se sia il caso di modificare questo articolo di legge; io però non ne vedo il bisogno

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva navale ha luogo per anzianità e previo accertamento della idoneità alla promozione.

(Approvato).

Art. 18.

Saranno stabiliti dal ministro della marina corsi normali d'istruzione per gli ufficiali di complemento, durante i quali detti ufficiali saranno considerati come richiamati in servizio attivo.

È fatta facoltà al ministro della marina di accogliere le domande di ufficiali, destinati ai quadri mobilitabili, per prestare un periodo di servizio attivo volontario, che non dovrà essere inferiore ad un mese nè superiore a tre mesi. Durante tale periodo questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.

(Approvato).

Art. 19.

Gli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, ad eccezione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, quando siano chiamati in servizio attivo, hanno diritto alle indennità giornaliere che saranno stabilite dallo speciale regolamento.

Dette indennità sono cumulabili con gli averi di cui all'art. 9.

(Approvato).

Art. 20.

Agli ufficiali di complemento di nuova nomina sarà assegnata una indennità per rifornimento di primo corredo di lire 300, da corrispondersi all'atto del primo periodo di servizio attivo.

(Approvato).

Art. 21.

Sarà annualmente stanziata nel bilancio della marina una somma da determinarsi per rifornimento di primo corredo e per richiamo in servizio, per istruzione, degli ufficiali destinati ai quadri mobilitabili.

(Approvato).

Art. 22.

Sarà provveduto con speciale regolamento, da approvarsi con Regio decreto, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di relazione.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione del collegio Ucellis di Udine in educatorio femminile governativo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della R. marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 56).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482, aggiungere:

Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.

Grado	Stato maggiore generale		Corpo del genio navale Corpo sanitario Corpo di commissariato	
	1		2	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Guardiamarina e sottotenente	1/30	1/46	1/36	1/54
Sottotenente di vascello e tenente	1/30	1/45	1/35	1/53
Tenente di vascello e capitano	1/27	1/41	1/32	1/49
Capitano di corvetta e maggiore	1/32	1/49	1/34	1/52
Capitano di fregata e tenente colonnello	1/34	1/51	1/35	1/52
Capitano di vascello e colonnello . . .	1/37	1/55	»	»

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'articolo 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto riguarda gli ufficiali della Regia marina, l'art. 67 del citato testo unico è modificato come segue:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;

b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;

c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facoltà fisico-matematiche agli ufficiali della Regia marina che furono ammessi alla Regia Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.

Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.

(Approvato).

Art. 3.

Per quanto riguarda gli ufficiali della Regia marina, all'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, sono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali della Regia marina in attività di servizio che vengono collocati in posizione ausiliaria in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, dall'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e dall'art. 5 della legge 27 marzo 1904, n. 114, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario.

L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario è però limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando l'idoneità pel grado del quale sono investiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e

di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori della Regia marina potranno però, anche prima di aver raggiunto i 52 anni di età ed i 30 di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di tenente di vascello e corrispondenti.

In questo caso la pensione sarà liquidata con le stesse norme e competenze dovute pel grado di tenente di vascello e corrispondenti, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 10 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Per i militari della Regia marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di più di cinque anni.

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 103 del citato testo unico è aggiunto il seguente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:

La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della R. marina non può in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 65 del testo unico aggiungere:

Il tempo d'imbarco in qualità di medico di bordo degli ufficiali medici della Regia marina

sulle navi che trasportano emigranti è computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento.

Questa disposizione è estesa agli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione.

Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, è computabile, agli effetti della pensione per il personale della Regia marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto ministeriale che ne indichi la durata.

Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della Regia marina che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilità;

2° in posizione di servizio ausiliario.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, in quello del tesoro e nello stato di previsione dell'entrata le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro delle finanze, credo conveniente rimandare ad altra seduta la discussione dei disegni

di legge all'ordine del giorno, riguardanti la concessione di tombole. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. A proposito di questi disegni di legge, quantunque se ne sia rinviata la discussione ad altra seduta, vorrei fare una raccomandazione al ministro del tesoro. Io gli sarei grato se volesse riferire al suo collega il ministro delle finanze la preghiera di comunicare al Senato la tabella di tutte le tombole già concesse, per sapere quanti anni dovranno passare perchè possano essere tutte eseguite.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Riferirò al mio collega delle finanze la raccomandazione del senatore Cavalli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra » (N. 59).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge:

Autorizzazione dell'a spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.

Non essendo presente il ministro della guerra, domando ai ministri del tesoro e della marina se intendono di rappresentarlo nella discussione di questo progetto.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accetto di rappresentare il collega della guerra.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Non ho alcuna difficoltà di fare la medesima dichiarazione del ministro della marina.

PRESIDENTE. Allora darò lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 250,000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra.

Alla detta spesa di lire 250,000 verrà fatto fronte con i fondi già assegnati al capitolo 76 del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1908-909, parte straordinaria, denominato: « Costruzione di nuovi fabbricati militari,

trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	91
Favorevoli	87
Contrari	4

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione:

Senatori votanti	91
Favorevoli	72
Contrari	19

(Il Senato approva).

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

(Il Senato approva).

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate:

Senatori votanti	91
Favorevoli	87
Contrari	4

(Il Senato approva).

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina:

Senatori votanti	91
Favorevoli	89
Contrari	2

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per lunedì:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 - SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-

Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'ospedale civico di Giulianova (N. 52);

Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60);

Maggiori e nuove assegnazioni per 351,850 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degl'immobili in uso all'Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo (pag. 701) — Presentazione di relazione (pag. 701) — votazione a scrutinio segreto (pag. 702) — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici » (N. 39) (pag. 702); « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo » (N. 70) (pag. 704); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 68) (pag. 706); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 76) (pag. 707); « Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto » (N. 72) (pag. 709); « Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dai laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione » (N. 71) (pag. 710); « Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare » (N. 49) (pag. 710) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » (N. 69), parlano il senatore Tamassia (pag. 710), il relatore dell'Ufficio centrale senatore De Seta Enrico (pag. 711) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 711) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 (pag. 712) — Sull'art. 2 parlano il senatore Del Lungo (pag. 713), il relatore, senatore De Seta Enrico (pag. 713) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 713); quindi l'articolo è approvato — Presentazione di relazioni (pag. 713) — Ripresa della discussione; sull'art. 3 parlano i senatori Cavalli (pag. 714), Tamassia (pag. 714) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 714), quindi l'articolo è approvato — Senza discussione è approvato l'art. 4 — Presentazione di relazione (pag. 715) — Si riprende la discussione, e, senza osservazioni, si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 715) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 716).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il ministro della pubblica istruzione, del tesoro e dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pisa chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se

non si fanno osservazioni in contrario, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazione.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Estensione al R. Corpo delle miniere

delle disposizioni legislative concernenti il Corpo del Genio civile ».

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59)

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PREIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, non concesse ad imprese private ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mezzanotte della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Stante l'urgenza, io prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Essendo stata già dichiarata l'urgenza, se non vi sono opposizioni, questo disegno di legge si porrà all'ordine del giorno della seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'on. ministro delle finanze è occupato nella discussione del bilancio del suo Ministero nell'altro ramo del Parlamento, invertiremo l'ordine del giorno e discuteremo il progetto di legge « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

Approvazione del disegno di legge: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

Prego l'on. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 39).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni.

In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità e solvibilità dei consorzi stessi.

Ai consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le Società cooperative di produzione e lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

Le Società cooperative di produzione e lavoro che intendono riunirsi in consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto del consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Società, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'amministrazione del consorzio, le norme relative alla responsabilità del consorzio, delle singole Società e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

(Approvato).

Art. 3.

Il consorzio è costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici: il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei *Bollettini Ufficiali* delle prefetture presso le quali sono iscritte le singole Società costituenti il consorzio.

Contro il diniego del decreto di costituzione del consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, è ammesso il ricorso alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato.

Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.

(Approvato).

Art. 4.

Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del Codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

(Approvato).

Art. 5.

I consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

Essi sono però sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commer-

cio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 6.

Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli articoli 1, 2 e 3, è applicabile nei rapporti della tassa di bollo, la esenzione prevista nell'articolo 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414), purchè il capitale complessivo del consorzio non superi lire 200,000 e ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di 30,000 lire.

Gli atti dei consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di lire 1.20

Le esenzioni e riduzioni di tassa, concesse nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio, anche quando le cooperative, che compongono il consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

(Approvato).

Art. 7.

Quando in favore di Cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute dall'Amministrazione stessa ad una cooperativa o consorzio di cooperative di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, nè può produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

(Approvato).

Art. 8.

Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di lire 50,000 ed a disposizione fino a lire 100,000.

(Approvato).

Art. 9.

Le cessioni di crediti, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, Casse di risparmio, Banche popolari e qualsiasi altro Istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di cent. 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32 della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 814.

È altresì abrogato l'art. 23 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto estende alle opere pubbliche di Basilicata le citate disposizioni della legge 9 luglio 1907, n. 549.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 70).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il collegio comunale femminile « Uccellis » di Udine è dal 1° ottobre 1909 convertito in educatorio femminile governativo col concorso del Governo, della provincia e del comune di Udine e della Comisseria Uccellis, i quali assumono a proprio carico i contributi stabiliti dall'annessa Convenzione.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 15,000 corrispondente ai contributi degli enti predetti, nonchè lire 30,500 per la spesa occorrente per il personale direttivo ed insegnante del Regio educatorio, giusta l'annesso ruolo organico, portando in aumento al bilancio dell'entrata per « rimborsi e concorsi » i contributi stabiliti nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Con speciale statuto organico sarà provveduto all'ordinamento del Regio educatorio.

(Approvato).

Art. 4.

Al personale, che per effetto immediato della conversione passerà al servizio dello Stato, saranno applicate le disposizioni della legge 6 agosto 1893, n. 456.

(Approvato).

Convenzione tra il Ministero dell'istruzione pubblica (rappresentato da S. E. il professore Luigi Rava) e l'Amministrazione provinciale e comunale di Udine e la Comissieria « Uccellis » per la trasformazione del collegio comunale « Uccellis » di Udine in R. Educatorio femminile.

Art. 1.

L'istituendo Regio educatorio sarà amministrato da un Consiglio direttivo sotto la vigilanza del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero dell'istruzione pubblica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

All'istituzione e mantenimento del detto Regio educatorio contribuiranno lo Stato, la provincia e il comune di Udine e la Comissieria « Uccellis » :

a) lo Stato assumendo a proprio carico la spesa occorrente per il personale direttivo e insegnante nei limiti di annue lire 30,500 ;

b) la provincia di Udine con la cessione del fabbricato ove attualmente ha sede il collegio comunale « Uccellis » e con un contributo annuo di lire 5,000, assumendosi ancora l'obbligo della spesa necessaria per i lavori di adattamento dei locali anzidetti fino alla concorrenza di lire 26,000 ;

c) il comune di Udine con un contributo annuo di lire 7,000 ;

d) la Comissieria « Uccellis » con un contributo annuo di lire 3,000.

Art. 3.

I contributi della provincia, del comune e della Comissieria « Uccellis » saranno versati al pubblico Erario e pagati al 31 dicembre di ogni anno. A garantire la puntualità del pagamento dei contributi della provincia e del comune, i detti enti dovranno rilasciare tante delegazioni all'esattore delle imposte, sulle so-

vraimposte o in deficienza di queste su altri cespiti dati in riscossione all'esattore, quante sono le annualità del contributo medesimo da pagarsi all'Erario a tenore dell'art. 5 della presente Convenzione. A garanzia poi della puntualità del pagamento del contributo della Comissieria « Uccellis », questa si obbliga a depositare al tesoro titoli pubblici di Stato - o da esso garantiti - per una rendita annua netta uguale all'ammontare del contributo medesimo.

Art. 4.

La Comissieria « Uccellis » manterrà nel nuovo educatorio le graziate assumendosi l'obbligo della spesa delle rette, di corredo e di quant'altro possa occorrere, secondo le disposizioni del regolamento.

La retta è fissata in lire 650 annue.

Art. 5.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 10 a decorrere dal 1° ottobre 1909 e s'intenderà rinnovata per ugual periodo di tempo qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti un anno prima della scadenza.

Roma, dicembre 1909.

Il ministro della pubblica istruzione
LUIGI RAVA.

Il sindaco di Udine
DOMENICO PECILE.

Il presidente della Comissieria « Uccellis »
AVV. GIUSEPPE COMELLI.

Il presidente della Deputazione provinciale di Udine
DAMIANO ROVIGLIO.

Ruolo organico del personale direttivo e insegnanti a carico dello Stato.

Direttrice	L.	3,000
Vice-Direttrice	»	2,000
2 Maestre	»	2,400
2 Maestre	»	2,000
2 Istitutrici	»	2,400
3 Istitutrici	»	3,000
2 Insegnanti di lettere italiane	»	3,600
1 Insegnante di pedagogia	»	1,800
1 Id. di storia	»	1,500
1 Id. di geografia	»	1,200
1 Id. di matematica	»	1,500
1 Id. di scienze fisiche e naturali	»	1,200
1 Id. di disegno e calligrafia	»	1,200
1 Id. di francese	»	1,200
1 Id. di inglese e tedesco	»	1,500
1 Id. di agraria orticoltura, floricoltura e giardinaggio	»	600
1 Id. di storia dell'arte	»	400
	<u>L.</u>	<u>30,500</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori e nuove assegnazioni per l. 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 351,850 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 107-*bis*, 139-*ter* e 144-*bis* indicati nella tabella medesima.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n.	10. Allievi fattorini. — Fattorini in surrogazione di commessi. — Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche. — Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi L.	80,000
»	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero . »	30,000
»	42. Spese per la istituzione di uffici postali italiani all'estero. — Assegni ed indennità al personale applicativi. — Retribuzioni al personale avventizio. — Spese di procacciato d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi »	35,000
»	95. Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi. »	10,000
»	107-bis. Indennità agli interpreti e ai dirigenti i centralini telefonici »	10,000
»	111. Indennità per servizio prestato in tempo di notte. »	10,000
»	117. Spese d'ufficio »	20,000
»	119. Mantenimento, restauro e adattamento di locali . »	15,000
»	139-ter. Spese per l'acquisto di un'area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica presso Palermo e per la costruzione di una strada d'accesso a quella stazione. — Costruzione di canali di scolo e di condutture d'acqua per le stazioni di Cagliari, Napoli e Palermo (legge 24 marzo 1907, n. 111) . . . »	30,000
»	144-bis. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 103-xxi del bilancio per l'esercizio 1907-908 « Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane » »	101,850
»	146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria) »	10,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>351,850</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su**

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 893,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo n. 104.

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 8.	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo; compensi proporzionali al numero delle operazioni L.	320,000
»	9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere - Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione, ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 »	30,000
»	13. Indennità di tramutamento »	10,000
»	26. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio »	3,910
»	27. Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie »	890
»	50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) »	20,500
»	74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe »	10,000
»	79. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casseforti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio . . . »	40,000
»	90. Lavori straordinari nell'Amministrazione centrale . . . »	8,000
	<i>Telefoni dello Stato.</i>	
»	104. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale - Avventizi - Operai e personale subalterno in servizio permanente (Spese fisse) »	450 000
	Totale delle maggiori assegnazioni L.	<u>893,300</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale L.	20,000
»	2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L.	10,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) »	250,000
»	15. Indennità per visite d'ispezione »	10,000
»	16. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione e compensi per maggiore prestazione d'opera agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . »	10,000
	Da riportarsi L.	<u>300,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i> L.	300,000
Cap. n. 69-bis. Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche »		30,000
» 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »		45,000
» 75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono, se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) »		40,000
» 102-bis. Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il Continente e la Sardegna »		25,500
» 121. Manutenzione degli uffici centrali e degl'impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane . . »		150,000
» 123. Spese d'esercizio delle reti urbane e delle linee interurbane »		115,000
» 139-bis. Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1º della legge 12 gennaio 1909, numero 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici e per corrispondere sussidi a titolo di indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina »		147,800
Totale delle diminuzioni L.		<u>893,300</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo sarà votato poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente i provve-

dimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto, è modificato come segue:

« Allo stesso scopo è stabilita sino a tutto l'anno solare 1913 una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè sui riscontri per trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

« La stessa sovratassa di centesimi cinque sarà dovuta per i biglietti di abbonamento e per i biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare » (N. 49).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Tra le leggi mantenute in vigore coll'articolo 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla è innovato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione » (N. 71).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, colla quale furono approvati i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione, è modificato come segue:

« Gli aiutanti sono nominati in seguito ad esame d'idoneità fra i sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio.

« Quando il reclutamento tra i sottufficiali della guardia di finanza non dia modo di coprire intieramente i posti vacanti nel ruolo degli aiutanti, è in facoltà del ministro di provvedere alla loro nomina, mercè pubblico concorso, con le norme che saranno stabilite per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » (N. 69).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 69).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. A proposito di questo disegno di legge, devo fare un'osservazione. Io crederei opportuno che oltre alle ispezioni didattiche, vi fossero anche le ispezioni igieniche sia per ciò che riguarda i locali delle scuole, sia per il modo con cui l'insegnamento viene impartito. Non parlo di programmi, perchè relativamente ad essi gli ispettori non avrebbero competenza di sorta. Ma è fuori questione che molte scuole lasciano molto a desiderare dal punto di vista igienico, e perciò credo che debba essere anche in questo campo attiva la vigilanza dello Stato. E poi io insisterei che, come appendice alla ispezione d'igiene, fosse curato anche il modo con cui gli stessi meccanismi dell'istruzione funzionano. Senza entrare a parlare dei programmi, dirò che molte volte il solo orario delle scuole rappresenta una grave offesa all'igiene. Avviene spesso che per l'interesse di qualche maestro, di qualche profes-

sore, l'orario sia stabilito in tal guisa che le materie non abbiano lo svolgimento logico necessario, o che manchi agli alunni il riposo necessario per compensare la fatica dello studio, o per prepararsi a passare da un ramo di studio ad un altro.

Perciò mi permetta l'onor. ministro di esprimere questo desiderio, che vicino all'ispezione di carattere didattico vi possa essere un'ispezione igienica, ispezione la quale per ora dovrebbe limitarsi puramente a questa parte esteriore dell'insegnamento. Mi riservo più tardi, quando si discuterà il bilancio dell'istruzione pubblica, di trattare della parte altissima dell'igiene pedagogica di cui l'onorevole ministro è sapiente custode.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono grato all'onorevole senatore Tamassia delle osservazioni fatte, come sono grato all'Ufficio centrale che con tanta sollecitudine, dottrina e competenza ha voluto riferire su questa legge, da anni attesa, riconoscendone l'importanza per la pubblica istruzione.

Questa legge provvede a tutta la ispezione delle scuole medie. Il senatore Tamassia si assicuri che molto mi sta a cuore anche la questione igienica. Caratteristica dell'azione mia alla Minerva è stata sempre quella di impedire « il sovraccarico » delle materie e degli orari che credo dannoso ai giovani e all'efficacia reale degli studi. Per l'igiene dei locali — di cui conosco i bisogni — mi sono valso dei miei ispettori centrali, ed il Senato sa che io da un anno ne ho quattro, chiesti per legge e ottenuti.... dopo le molte difficoltà che sempre si levano intorno alle cose della Minerva. Sono interessi! Inoltre si ha sempre qualche autorevole scienziato che accetta di andare in visita per le scuole e di riferire al Ministero sulle condizioni igieniche, senza bisogno di formare un organico apposito di ispettori d'igiene. L'Università italiana a molte buone cose provvede, e dà la sua dottrina a utili compiti, senza bisogno di creare nuovi uffici.

Gli ispettori cercheranno che non si facciano cattivi orari per sola comodità di persone.

Riguardo ai locali dirò che vi è un grande progresso — e lo vedo dalle richieste di prestiti a in-

teresse di favore — e che tra i comuni maggiori, vi è quasi una gara nel costruire edifici nuovi o nel riparare i vecchi appunto secondo le leggi dell'igiene. Lo si vede anche a Roma. Si deve ad esempio cercare pure di evitare il male della miopia e il difetto di leggere e scrivere curvi sulle carte; si devono evitare la polvere, l'umidità. Questi ispettori, che il Senato oggi, accogliendo la legge, concederà, dovranno anche curarsi dell'igiene. Il senatore Tamassia ha bene distinto che per quella che è parte strettamente scientifica occorrono tecnici e competenti come lui, e che per quello che si riferisce alle prime norme dell'igiene bastano gli ispettori. Ogni buon ispettore locale deve essere conscio delle norme pedagogiche e deve conoscere l'igiene per poter riferire al Ministero gli inconvenienti che riscontrerà al riguardo e denunciare ciò che a lui sembri difettoso. Dopo si verificherà.

Quanto alle osservazioni fatte sugli orari dal senatore Tamassia, ritenga il Senato che, approvata la legge sulle ispezioni, a parecchi di questi inconvenienti, se esistono e non sono noti al Ministero, sarà provveduto.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Ringrazio il signor ministro dell'istruzione pubblica degli schiarimenti datimi, che amplificano anche di più il mio concetto; ed anch'io ritengo che, dando a questi ispettori l'incarico di preoccuparsi anche dell'igiene, si farà un grande vantaggio alla scuola.

DE SETA E., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO, *relatore*. Il mio compito è semplice, poichè nessuno ha parlato contro la legge; e per la parte igienica, trattata dal senatore Tamassia, opportunamente ha osservato il ministro, che non può trovar posto in questa legge.

A nome dell'Ufficio centrale non debbo che esprimere una raccomandazione allo stesso ministro, quella cioè che nella nomina degli ispettori centrali sia tenuto conto dei cultori di lettere e di scienze.

Spero che il signor ministro vorrà accettare questa raccomandazione dell'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'Ufficio centrale ha interpretato il pensiero mio. Dovendo provvedere alle ispezioni didattiche e disciplinari, non amministrative, per tutte le materie che s'insegnano nella scuola media italiana è naturale che io debba pensare anche all'insegnamento delle scienze e debba curare, nella nomina di questi ispettori, che anche la parte scientifica sia fra essi degnamente rappresentata. Si assicuri l'Ufficio centrale che questo sarà fatto e lo ringrazio anzi della sua osservazione perchè questa sarà norma migliore nel bandire il concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gli Istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella A, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie*.

TABELLA A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie.

Sede principale del Circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	- Torino; Cuneo.
2. Genova	- Genova, Porto Maurizio, Alesandria.
3. Milano	- Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	- Pavia, Novara.
5. Parma	- Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	- Brescia, Bergamo, Cremona-Mantova.
7. Padova	- Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	- Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	- Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	- Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.

11. Firenze - Firenze, Arezzo, Siena.
 12. Perugia - Perugia.
 13. Macerata - Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
 14. Aquila - Aquila, Chieti, Teramo.
 15. Roma - Roma.
 16. Napoli - Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
 17. Bari - Bari, Foggia, Lecce.
 18. Catanzaro - Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
 19. Cagliari - Cagliari, Sassari.
 20. Palermo - Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
 21. Catania - Catania, Messina, Siracusa.
- (Approvato).

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri Dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni.

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

DEL LUNGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL LUNGO. Nella lettera *a*, è detto che « gli incaricati saranno scelti senza ordine di preferenza tra le categorie che si indicano »; la prima delle quali è quella dei « professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri », ecc.

Nella relazione che precede il disegno di legge è rilevato il dubbio « se nel comma dell'articolo 2 dovessero intendersi compresi i professori degli Istituti superiori di Firenze e di Roma »; s'intende bene, degli Istituti superiori di Magistero femminile, i due soli che sono nel Regno. Ed è aggiunto che l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, opportunamente interpellato, ritiene che vi si debbano comprendere, perchè quei professori sono nominati con le stesse garanzie previste dai regolamenti universitari.

Ora tutto ciò è giusto; e credo che, votando quest'art. 2^o, s'intenda espressamente, — col consenso e del Ministero e del Senato — che fra questi professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario (e quei due dipendono direttamente dal Ministero dell'istruzione pubblica) sono compresi i professori dei due Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e di Firenze.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io non posso che confermare le parole che l'Ufficio centrale ha scritto nella relazione della legge. E all'onorevole senatore Del Lungo, che mi ricorda il suo alto e geniale ufficio nell'Accademia della Crusca, dirò che nel costituire questo ufficio ho pensato all'*impresa* del suo istituto « il più bel fior ne coglie ». Appunto in ogni ordine di scuole, anche dipendenti da altro dicastero, cercherò il meglio che dà la scienza e la pratica delle scuole nostre, per affidare a tali uomini l'ufficio di sorvegliare la scuola media. Quanto agli Istituti superiori di magistero, ricordo che ho sempre cercato di farli progredire, mettendo, forse per primo, sempre a concorso le nomine dei loro professori e cercando così di chiamare egregi uomini alle loro cattedre. Non mi è dunque passato per la mente l'idea di escluderli da tale ufficio.

DE SETA E., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA E., *relatore*. Un esposto, che veniva dalla Scuola superiore di magistero femminile di Firenze, fece nascere un dubbio sull'interpretazione di quest'art. 2, e l'Ufficio centrale m'incaricò d'interpellare il ministro in proposito. Il ministro accettò la interpretazione nel senso favorevole, e questo si è dichiarato nella relazione.

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Ringrazio il relatore e il ministro delle spiegazioni date.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

MORIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni della ripartizione delle spese stabilite dalla legge 2 luglio 1905, n. 220, e assegnazione di lire 5,000,000 per altre spese straordinarie nella stato di previsione della spesa del Ministero della marina;

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morin della presentazione delle tre indicate relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Rileggo l'art. 3.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnante sarà comunicato all'interessato.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Nel comma terzo di quest'articolo è detto: « le ispezioni saranno eseguite secondo il bisogno didattico e disciplinare delle varie scuole » ecc.

Ora io domando: Chi è il giudice di questi bisogni? E, quando si presentano, è l'ispettore che potrà decidere in proposito e fare come meglio gli piaccia?

Prego l'onorevole ministro di volermi dare qualche schiarimento, per quanto sia provveduto colla presente legge.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. In coerenza alle osservazioni fatte nella discussione generale, esprimo il desiderio che nella lettera a) di questo articolo dove si dice « di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola » si intenda anche di vigilare affinché siano osservate le norme generali dell'igiene scolastica.

Non volendo proporre emendamenti, per non intralciare il corso di questo disegno di legge, prego l'onor. ministro di tener conto di questo mio desiderio quando si tratterà di fare il regolamento.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. In merito a quanto ha detto l'onorevole senatore Cavalli faccio una piccola osservazione. Se si tratta di un caso di urgenza, pensa il Ministero ad ordinare un'ispezione, magari inviando l'ispettore centrale; negli altri casi c'è l'ispettorato regionale, il quale si raduna in principio dell'anno scolastico, esamina le condizioni delle scuole e stabilisce quali ispezioni si debbano fare, dopo aver preso notizie dell'andamento delle scuole stesse. Quindi l'ispezione non è lasciata all'arbitrio di un singolo ispettore, ma è determinata da questo Consiglio d'ispezione che si trova in ventun luoghi d'Italia, per rendere in certo modo snodato questo servizio e per non far viaggiare dal centro troppa gente in lungo e in largo per il paese.

All'onor. Tamassia ripeto quello che già dicevo un momento fa: che terrò conto delle sue raccomandazioni nella compilazione del regolamento e nelle norme per applicar la legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del Circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun Circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del Circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per province del fondo occorrente per le ispezioni previste.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Convenzioni per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tarditi della presentazione della relazione di questo disegno di legge, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo nella discussione degli articoli del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2.

Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella B ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di lire 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

Grado	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti . . .	3	7,000
Id. id. . .	3	6,000
Id. incaricati . . .	4	—

(Approvato).

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di Circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di Circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di relazione.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulle Casse di risparmio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Mazziotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale:

Senatori votanti	71
Favorevoli	60
Contrari	11

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra:

Senatori votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private (N. 61-*urgenza*);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 721) — Discussione generale del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfilardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro-Urbino) » (N. 42) — Parlano il senatore Cavalli (pag. 722) e il ministro delle finanze (pag. 722) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni i due articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 723) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica » (N. 50) (pag. 723); « Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone » (N. 51) (pag. 724) — Nella discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova » (N. 52) parla il senatore Cavalli (pag. 724) e gli risponde il ministro delle finanze (pag. 724); quindi l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 724) — Sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave » (N. 60), non ha luogo discussione generale — Si approva l'art. 1 dopo una dichiarazione del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 725), e senza osservazioni si approva l'articolo 2 ed ultimo — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private » (N. 61) (pag. 725) — Presentazione di relazioni (pag. 731) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 732).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti; interviene più tardi il ministro dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati nella seduta di ieri:

Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Maggiori e nuove assegnazioni per 351,850 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante

provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69);

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, se il Senato non fa opposizione, incominceremo la discussione del progetto di legge posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) » (N. 42).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo, e Pergola (Pesaro e Urbino) ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 42).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io pregai l'onor. ministro delle finanze (e so che è disposto a corrispondere al mio desiderio) di dare comunicazione, a pro-

posito di queste tombole, del prospetto degli anni già impegnati per quelle che noi abbiamo votato in passato.

Prima di procedere alla discussione dei progetti di legge per tombole che sono all'ordine del giorno, sia compiacente l'onorevole ministro di fare questa comunicazione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io son ben lieto di presentare al Senato l'elenco delle tombole finora approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato, nonché quelle approvate dalla Camera e non ancora dal Senato.

Come il Senato sa, la legge del 2 luglio 1908, n. 464, fissa le disposizioni organiche sulle tombole e sulle lotterie e prescrive di non potersi oltrepassare la somma annua di 4,000,000 di lire fino all'esaurimento delle concessioni fatte prima dell'attuazione della detta legge e di 3,000,000 di lire annue per le concessioni successive. Fino a che la legge non fu pubblicata le tombole approvate dalla Camera e dal Senato furono 33; e di queste, per decreto ministeriale, in esecuzione della legge organica, si è stabilito per ciascun gruppo l'anno della loro estrazione, secondo la data della legge speciale di approvazione. Io mi sono attenuto rigorosamente a queste date, e posso dire che per dare esecuzione a tutte le 33 tombole già approvate dal Senato e dalla Camera si arriva all'esercizio finanziario 1914-1915. Dopo la pubblicazione della legge organica, di cui ho parlato, la Camera dei deputati, sempre per iniziativa, non del Governo, ma parlamentare, approvò altre sei tombole, delle quali due furono già approvate anche dal Senato, cioè quella a beneficio dell'ospedale di Cotrone e quella a beneficio dell'ospedale di Ronciglione e le altre quattro sono quelle all'ordine del giorno di oggi del Senato a favore degli ospedali di Castelfidardo, dell'asilo di Modica, dell'ospedale di Pordenone e dell'ospedale di Giulianova. Poi ve ne sono altre cinque in gestazione (cioè non approvate né dalla Camera, né dal Senato), e sono quelle a favore degli ospedali di Comiso e di Vittoria, degli ospedali di Ascoli Piceno, dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dell'ospedale di Terranova di Sicilia, ed infine una per l'ospedale di Sassuolo ed altri.

Secondo la legge organica, per le lotterie e tombole, approvate dopo la data della sua esecuzione, l'importo della somma destinata annualmente è di 3 milioni, non più di 4. Quindi dai calcoli che io ho fatto, se tutte le sopradette tombole fossero approvate, si arriverebbe al 1916-1917.

Queste sono le notizie che io mi pregio di presentare al Senato, e presenterò anche al Presidente del Senato l'elenco delle tombole approvate prima della ricordata legge 2 luglio 1908, n. 464, perchè quelle approvate dopo o pendenti presso i due rami del Parlamento, le ho già testè enumerate dietro richiesta dell'onor. Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io ringrazio il ministro della comunicazione che, aderendo al mio invito, egli ha fatto al Senato. È chiaro come il Senato debba votare in anticipazione di parecchi anni queste tombole! Una voce molto autorevole riguardo all'opportunità di fissare un termine, accennava se non fosse il caso di arrivare magari a tutto il secolo attuale. E il detto umericistico potrebbe anche aver ragione, perchè non vi sarà deputato il quale non pensi di presentare un progetto di legge per tombola o lotteria, per un'opera di beneficenza esistente nel suo collegio. A me tutto questo fa l'impressione, mi si permetta la parola, di cosa non molto seria. Perchè voler anticipare di tanti anni, prendendo ipoteca sulla beneficenza futura, queste concessioni, mentre si grida da tante parti contro il lotto e le lotterie? Io non faccio delle proposte concrete, e neanche ho il coraggio di rifiutare il mio voto alle tombole che sono proposte, perchè ritengo ormai che, in base alla legge organica, quando ci sia il titolo, non si debba negare la concessione di queste tombole. E dal momento che ho votato la tombola per il paese *a* non posso respingere quella pel paese *b*; e per atto di giustizia non debbo fare alcuna distinzione, fra paesi del Mezzogiorno e quelli del Settentrione; l'andazzo oramai è tale che tutte queste tombole bisogna approvarle.

Quali mutamenti potranno avvenire dal giorno dell'approvazione di queste tombole all'epoca dell'estrazione?

Non voglio, ripeto, fare proposte... il Senato capisce quanto ho voluto dire, e questo mi basta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire a beneficio degli ospedali civili di Castelfidardo, Filottrano, Osimo, San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Porto Recanati, Fano, San Leo, Pergola.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno ripartiti proporzionalmente al numero degli abitanti dei comuni di cui all'art. 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica ».

Do lettura del disegno di legge:

(V. Stampato N. 50).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla città di Modica, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire ottocentomila.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato netto di tale tombola sarà diviso in eguali porzioni fra i due ospedali e l'istituendo asilo dell'infanzia abbandonata.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica per il nuovo ospedale in Pordenone » (N. 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica per il nuovo ospedale di Pordenone ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esonero da ogni tassa a beneficio dell'ospedale civile di Pordenone, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire ottocentomila, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 300,000 a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo civile ospedale di Giulianova, in parti uguali fra loro, ed a fissare la data dell'estrazione.

È aperta la discussione di questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Sa il Governo se queste Opere pie debbano aspettare l'effettuazione della tombola per cominciare le fabbriche dei loro ospedali, oppure se non avvenga, come si crede e si dice, che si facciano dei contratti per anticipazioni onerose, ossia delle combinazioni per potere avere minor somma subito, cedendo a speculatori queste concessioni di tombole?

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Il Governo non entra in queste questioni. Quando il Senato e la Camera hanno approvato il disegno di legge, dovranno, coloro che hanno avuto la concessione, presentare il piano e le tavole per la loro estrazione, che il ministro esamina ed approva; ma, ripeto, il Ministero delle finanze non s'interessa del modo di erogazione, nè dice alle Opere pie: Fate questo o quello, vi sono altre autorità tutorie che sorvegliano l'esecuzione delle opere destinate per ciascuna lotteria o tombola.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. L'onorevole ministro non ha veramente risposto a quello che io avevo chiesto, ma d'altronde non insisto nelle mie osservazioni, mi basta che restino nel verbale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario legge*.

(V. Stampato N. 60).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Rocca di Cave è distaccata dal comune di Cave e costituita in comune autonomo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di dichiarare al Senato che su questa questione (si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare) ebbi a riconoscere, nell'altro ramo del Parlamento, come realmente si trattò di una condizione di cose assolutamente intollerabile. Sono due enti separati, che non hanno alcun rapporto di interesse tra loro; che alcuni anni or sono furono uniti in un solo comune. Essi tuttavia sono in continua guerra civile: oltre a ciò il territorio dell'uno è sito in pianura, e quello dell'altro in montagna. I consiglieri, rappresentando interessi opposti, sono in lotta continua fra di loro. Hanno creduto bene di chiedere di volersi separare, ed il Governo non ha alcuna ragione di opporvisi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare su quest'articolo 1, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini tra i due comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907,

n. 429 riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Mariotti Filippo di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 61).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I sotto indicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:
Articolo 4, comma 4°.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri di amministrazione ed ai vice-direttori generali.

Articolo 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.

La relazione è distribuita ai membri del Parlamento.

Articolo 10, comma d).

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonchè le provviste fino allo stesso limite;

Comma f).

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a lire 5,000,

Comma m e n).

m) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti;

n) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

o) ordinare... ecc. (*identico*).

Ultimo comma.

Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporrà al ministro due funzionari col titolo di vice-direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice-direttori generali sono nominati con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Articolo 20.

Sono spese *ordinarie* di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di lire mille per ogni chilometro di strada esercitata.

Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

Sono spese *complementari* di esercizio quelle:

a) di manutenzione straordinaria occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 270 per ogni chilometro di strada esercitata;

b) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;

c) pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;

d) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed iscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'articolo 21. Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a lire 25 milioni.

I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sarà, alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

Le spese *accessorie* comprendono:

e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b ed e dell'art. 21;

h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

i) le quote di ammortamento delle somme

pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad *e* e *f* del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;

l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111;

m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;

n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.

Articolo 22 - Aggiungere:

Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 e in aumento dei fondi stanziati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638, l'Amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni, nel sessennio 1909-10, 1914-15, fino al limite del quintuplo dell'eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base, salvo il disposto del seguente capoverso.

Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni, entro il limite massimo annuale di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, nei modi indicati nell'art. 3 della legge stessa.

Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, sentito, secondo le rispettive competenze, il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell'interno, è autorizzato a fornire nel sessennio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 10 milioni, per l'acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dell'interno, salvo, da parte di questi ultimi, la corresponsione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l'uso del detto materiale.

Articolo 24, comma 1°, 2° e 3°.

È istituito un *Fondo di riserva per spese impreviste*, formato da assegnazioni in ragione di 6 milioni di lire all'anno.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto infruttifero al Tesoro.

Quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, l'assegnazione annua di cui al primo comma potrà essere destinata a spese pel rinnovamento del materiale rotabile, in aumento degli stanziamenti di cui alla lettera *c* dell'art. 20, o alle spese straordinarie di cui all'art. 21.

Articolo 27, comma 2°.

La registrazione preventiva da parte dell'Ufficio speciale della Corte dei conti è limitata ai contratti che rappresentano un ammontare superiore alle lire 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza per assicurare la regolarità e la continuità del servizio. L'urgenza dovrà essere motivata.

Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonché gli elenchi dei mandati emessi.

Articolo 30 - Aggiungere:

Tuttavia i vincoli d'ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e dal presente articolo, debbono essere notificati al direttore generale, al quale altresì, in materia di cessioni, spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli articoli 4, 7, 8, 9, e 11 della legge medesima.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le seguenti norme e modificazioni:

a) gli agenti avventizi e quelli in prova, di cui agli articoli 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1903, n. 417, e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli articoli 9 e 10 della legge, ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall'art. 12, ultimo comma;

b) anche gli atti di cessione, fatti in conformità dell'art. 12 ultimo comma, debbono essere stesi per iscritto e comunicati, mediante piego raccomandato, al direttore generale delle ferrovie dello Stato; essi hanno effetto presso l'Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;

c) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l'Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante. La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per 360;

d) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito, come agli articoli 8, 9 e 11, un fondo separato di garanzia, del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione, separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge.

Le cessioni degli agenti ferroviari, che alla data di pubblicazione della presente legge saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro, saranno riconosciute ed osservate dall'Amministrazione ferroviaria.

Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908, n. 574, finché al coordinamento ed all'applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento.

Le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 non ancora applicate, o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall'apposito regolamento, saranno effettuate o rettifiche dopo la sua pubblicazione, ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908.

Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate, ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni, sarà provveduto, subito dopo la pubblicazione della presente legge, mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro, delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti.

Articolo 31, comma 4° e seguenti - Sostituiti da:

È ammessa la trattativa privata:

a) con approvazione del direttore generale, nei casi di contrattazione di importo non superiore a lire 50,000, anche se ripartito in più anni;

b) con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a lire 50,000.

La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a lire 200,000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge.

Articolo 33.

4° comma - Soppresso.

5° comma - Soppresso.

Articolo 35, comma 2°.

Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose, presentati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non sono applicabili gli articoli 19, n. 3, e 20, n. 34, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414.

Articolo 38, comma 2°.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla Convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonchè a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41.

Aggiungere dopo il comma 4°.

In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1909

Articolo 45 - Aggiungere:

Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze, anche per valore non eccedente le lire 50, sono appellabili in conformità degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Articolo 48 - Sostituito da:

Il Consiglio d'amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari.

Articolo 60 - Aggiungere di seguito al comma 2°:

... La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.

Aggiungere dopo il 3° comma il seguente comma:

Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sarà, all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Articolo 63, comma a e g - Sostituire:

a) di un vice-presidente;

g) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

Articolo 64, comma 2° - Sostituito da:

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie *b* e *c* possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria *e* durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.

Articolo 64 - Aggiungere:

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, uno dei membri di cui alla lettera *g* dell'arti-

colo precedente è incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio.

Articolo 65, comma 1° - Sostituito da:

Il Consiglio generale del traffico si riunirà normalmente due volte all'anno e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Articolo 70 - Sostituito da:

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica quattro anni; quelli della categoria *a* possono essere rinominati; quelli delle categorie *b* e *c* non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Articolo 72, comma 2° - Sostituito da:

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni.

Articolo 73 - Sostituito da:

La Commissione di vigilanza esamina la relazione annuale del direttore generale di cui all'art. 9.

La Commissione ha facoltà di richiedere al ministro tutti i dati che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Articolo 74 - Sostituito da:

Nel febbraio di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

Articolo 81 - Aggiungere di seguito al 2° comma:

... Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Articolo 82, comma 1° - Sostituito da:

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e d'ispezione secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie comprese nella rete esercitata dallo Stato, saranno iscritti nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei ministri, essere approvate, su proposta del direttore generale accompagnata dal parere motivato del Consiglio d'amministrazione, le assunzioni di nuovo personale di qualsiasi qualifica senza il pubblico concorso richiesto dall'art. 55, qualora si richiedano peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori od uffici.

Parimenti, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, si potrà, nei casi d'urgenza, prescindere dal sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico, di cui all'ultimo comma dell'art. 62.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è tenuta a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.

(Approvato).

Art. 5.

Dalla iscrizione nelle liste dei giurati vanno esenti, insieme ai funzionari mentovati nell'articolo 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937:

il direttore generale,

i vice-direttori generali,

i capi di servizio,

i capi di compartimento,

i capi delle divisioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato dispensati dall'ufficio di giurato per l'art. 4, n. 2 di detta legge, sono aggiunti quelli delle ferrovie dello Stato, quando siano titolari di un ufficio senza supplente.

(Approvato).

Art. 6.

In occasione di un sinistro ferroviario non sono soggetti, purchè immuni dal dolo e purchè non abbandonino il servizio, all'arresto preventivo, comminato per la flagranza di reato dalle vigenti leggi, gli agenti ferroviari, che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati, o sieno addetti al movimento delle stazioni ove, o fra le quali, il sinistro sia avvenuto, o attendano alla sorveglianza della linea in località e per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa.

Tutti, indistintamente, i detti agenti che, in presenza del sinistro, o prima di riceverne ordine, abbandonino il servizio, incorrono per ciò solo nella pena di cui all'articolo 312 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, senza pregiudizio delle altre sanzioni dei regolamenti speciali dell'Amministrazione ferroviaria.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili al personale addetto, con le funzioni suindicate, a qualunque ferrovia pubblica o tramvia meccanica, escluse le tramvie urbane.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora, in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa, ancorchè ignota, si rinvenzano lungo la sede ferroviaria, ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi potranno, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, venire rimossi, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri Reali o dal sindaco del comune o da chi ne fa le veci.

Eguali facoltà, e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sarà designato dal regolamento generale di cui all'articolo 86, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale sarà inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorità giu-

diziaria, che sarà però revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'impianto del servizio di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, il ministro della marina potrà consentire il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, del personale tecnico ed operaio, che ad essa occorresse ed a condizione che il personale stesso ne faccia domanda.

Il detto personale avrà le qualifiche e gli stipendi o paghe, che gli saranno assegnate dal Consiglio di amministrazione, e ad esso saranno applicabili le norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione di quanto riguarda il trattamento di pensione, che sarà regolato secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto del 21 febbraio 1895 n. 70 e della legge 26 dicembre 1901, n. 518 per le pensioni degli operai della Regia marina.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base al servizio complessivamente prestato sotto la Regia marina e sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: e l'onere della pensione sarà ripartito tra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati a ciascuno corrisposti prima e dopo il passaggio alle ferrovie dello Stato. Agli effetti del riparto, gli operai a paga si considerano come provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

(Approvato).

Art. 9.

Al personale proveniente dalla Regia marina ed assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale sia provvisto di pensione od abbia percepito indennità a carico del Tesoro per servizio prestato sotto la Regia marina, sono applicabili gli art. 28 e 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, riguardanti la riunione del nuovo servizio a quello anteriore per la pensione di riposo, da liquidarsi in base alle disposizioni del testo unico suddetto.

L'onere della maggiore pensione o indennità è a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'ammontare che eccede quello già liquidato a carico del Tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

La cessione degli stipendi dei funzionari men-
tovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 può avere luogo anche a favore delle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali Istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le norme e condizioni di cui ai comma *a, b, c, d* dell'articolo 30 come modificato coll'art. 1 della presente legge, ed ai quattro successivi dello stesso art. 30.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni degli art. 1 (comma 5° dell'art. 38 e comma 3° dell'art. 45), 4 e 7 sono applicabili anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni non abrogate delle leggi precedenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domando al Senato se consente che, derogando alle disposizioni tassative del regolamento, la discussione sullo stato di revisione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910, del quale è stata testè presentata la relazione, sia posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il disegno di legge per « Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che avrà il suo corso a termine del regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva).

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo:

Senatori votanti	76
Favorevoli	69
Contrari	7

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	76
Favorevoli	65
Contrari	11

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	76
Favorevoli	65
Contrari	11

(Il Senato approva).

Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto:

Senatori votanti	76
Favorevoli	67
Contrari	9

(Il Senato approva).

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione:

Senatori votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	10

(Il Senato approva).

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva).

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie:

Senatori votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private (N. 61 - *urgenza*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina (Numero 66);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 80);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 (Numero 67);

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina (N. 81);

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di 3^a classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74);

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (Numero 44);

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali (Numero 65).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1909 (ore 10,15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.